
XVII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**

N. 21

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

(istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87)

(composta dai deputati: *Bindi*, Presidente; *Attaguile*, Segretario, *Bossa*, *Bruno Bossio*, *Carbone*, *Carfagna*, *Costantino*, *Dadone*, *Di Lello*, Segretario, *D'Uva*, *Fava*, Vicepresidente, *Garavini*, *Magorno*, *Manfredi*, *Mattiello*, *Naccarato*, *Nuti*, *Piccolo*, *Piepoli*, *Prestigiacomio*, *Sammarco*, *Sarti*, *Scopelliti*, *Tagliatela* e *Vecchio*; e dai senatori: *Albano*, *Buemi*, *Bulgarelli*, *Capacchione*, *Consiglio*, *De Cristofaro*, *Di Maggio*, *Esposito*, *Falanga*, *Fazzone*, *Gaetti*, Vicepresidente, *Giarrusso*, *Giovanardi*, *Lumia*, *Mineo*, *Mirabelli*, *Molinari*, *Moscardelli*, *Pagano*, *Perrone*, *Ricchiuti*, *Tomaselli*, *Torrisi*, *Vaccari* e *Zizza*).

**PER LA MEMORIA DI ROSARIO LIVATINO
PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI**

(Relatrice: **on. Rosy Bindi**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 21 settembre 2016

*Comunicata alle Presidenze il 21 settembre 2016
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o) della legge 19 luglio 2013, n. 87*

TOMO II

PAGINA BIANCA

AVVERTENZA

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con la legge 19 luglio 2013, n. 87, ha inteso dedicare la seduta del 21 settembre 2016 alla memoria di Rosario Livatino, magistrato antimafia e vittima della mafia, in occasione del ventiseiesimo anniversario della sua morte.

In tale seduta, la Commissione ha approvato all'unanimità la proposta formulata dalla Presidente, on. Rosy Bindi, di procedere alla pubblicazione degli atti giudiziari relativi all'omicidio mafioso del giudice Livatino, avvenuto il 21 settembre 1990 lungo la strada statale 640 in contrada San Benedetto, mentre il magistrato si recava al Tribunale di Agrigento.

Con tale iniziativa la Commissione intende rendere omaggio alla memoria della figura del magistrato vittima della mafia, definito da papa Giovanni Paolo II « martire della giustizia e indirettamente della fede », sintesi esemplare di impegno umano e cristiano, di cui è altresì in corso il processo di beatificazione.

Con la presente relazione vengono pubblicate le sentenze relative ai tre processi sull'assassinio del giudice (Livatino I, Livatino *bis* e Livatino *ter*) nei tre gradi di giudizio, pronunciate dalla Corte di Assise di Caltanissetta, dalla Corte di assise di Appello di Caltanissetta e dalla Corte Suprema di Cassazione (Doc. 802.1), riguardanti in particolare gli esecutori materiali (Livatino I e Livatino *bis*), i concorrenti morali e i mandanti dell'omicidio (Livatino *ter*).

Tale documentazione giudiziaria è preceduta dal resoconto stenografico dell'audizione, svolta a Palazzo San Macuto nella medesima seduta del 21 settembre 2016, del testimone oculare dell'omicidio del giudice Livatino, Piero Ivano Nava, il quale ha reso possibile, con le sue dichiarazioni, l'immediata individuazione e la successiva condanna degli assassini. L'audizione del testimone di giustizia Nava, tuttora sotto protezione e mai sentito prima nella sede parlamentare, ha voluto rappresentare un riconoscimento al suo coraggio e al suo spirito di giustizia che lo hanno portato alla scelta della testimonianza, in un'epoca, peraltro, in cui non era ancora stata approvata dal Parlamento né la normativa per la protezione dei collaboratori di giustizia, entrata in vigore nel 1991, né tanto meno quella per i testimoni di giustizia, entrata in vigore nel 2001.

Agli atti raccolti nella presente relazione si aggiungono tutti gli altri atti acquisiti nel corso del tempo presso l'archivio della Commissione parlamentare antimafia ed ivi catalogati ed informatizzati, tra i quali, ad esempio, i principali provvedimenti giudiziari adottati da Livatino quando svolgeva le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento dal 14 gennaio 1988 al 19 agosto 1989, tutti gli atti depositati al dibattimento nel processo di primo grado contro gli esecutori materiali dell'omicidio, l'agenda personale del giudice, altri atti di indagine, documenti parlamentari e atti di convegni.

Nell'impossibilità di procedere ad una loro pubblicazione per la rilevante mole, la Commissione ha inteso sin d'ora renderli disponibili per la libera consultazione ai sensi dell'art. 3 della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti.

INDICE**Tomo I**

| | | |
|---|------|------|
| Avvertenza | Pag. | V |
| Resoconto stenografico n. 171 del 21 settembre 2016 – Audizione di Piero Ivano Nava, testimone di giustizia | » | 1 |
| Processo Livatino I: | | |
| 1. Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 7/1992 Reg. Sent. pronunciata il 18 novembre 1992, nel procedimento penale contro AMICO Paolo e PACE Domenico | » | 17 |
| 2. Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 7/1994 Reg. Sent. pronunciata il 13 aprile 1994, nel procedimento penale contro AMICO Paolo e PACE Domenico | » | 131 |
| 3. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione II Penale n. 118/1995 Reg. Sent. pronunciata il 27 gennaio 1995, sul ricorso proposto da AMICO Paolo e PACE Domenico | » | 539 |
| Processo Livatino bis: | | |
| 4. Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 3/1995 Reg. Sent. pronunciata il 13 luglio 1995, nel procedimento penale contro AVARELLO Giovanni, PUZZANGARO Gaetano, AMICO Paolo e PACE Domenico | » | 607 |
| 5. Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 1/1997 Reg. Sent. pronunciata il 5 gennaio 1997, nel procedimento penale contro AVARELLO Giovanni, PUZZANGARO Gaetano, AMICO Paolo e PACE Domenico | » | 781 |
| 6. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale n. 1568/1997 Reg. Sent. pronunciata il 10 novembre 1997, sul ricorso proposto da AVARELLO Giovanni e PUZZANGARO Gaetano | » | 1047 |

Tomo II**Processo Livatino ter:**

7. Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3/1998 Reg. Sent. pronunciata il 4 aprile 1998, nel procedimento penale contro BENVENUTO Giuseppe Croce, CALAFATO Giovanni, CALAFATO Salvatore, GALLEA Antonio, MONTANTI Giuseppe e PARLA Salvatore *Pag.* 1063
8. Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 9/1999 Reg. Sent. pronunciata il 24 settembre 1999, nel procedimento penale contro BENVENUTO Giuseppe Croce e CALAFATO Giovanni » 1343
9. Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 10/1999 Reg. Sent. pronunciata il 25 settembre 1999, nel procedimento penale contro CALAFATO Salvatore, GALLEA Antonio, MONTANTI Giuseppe e PARLA Salvatore » 1389
10. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione — Sezione I Penale n. 1102/2001 Reg. Sent. pronunciata il 16 ottobre 2001, sul ricorso proposto da CALAFATO Salvatore e GALLEA Antonio » 1761
11. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione — Sezione I Penale n. 267/2002 Reg. Sent. pronunciata il 19 marzo 2002, sul ricorso proposto da MONTANTI Giuseppe e PARLA Salvatore » 1775

PROCESSO LIVATINO *ter*

PAGINA BIANCA

| REPUBBLICA ITALIANA | | N° 2/98 Reg. Sent. |
|---|--------------------------------------|---|
| In nome del popolo Italiano | | N° 27/96 Reg. Gen. |
| La CORTE di ASSISE di CALTANISSETTA | | SENTENZA |
| Prima Sezione | | pronunciata il |
| composta dai Signori: | | 4.4.98 |
| 1. Dott. Luigi | RUSSO | Presidente |
| 2. Drs. Raffaella | POGGI | Giudice a latere |
| 3. Sig. Maria | CAMMARATA | Giudice Popolare |
| 4. " Giuseppa | SCOZZARO | " " |
| 5. " Giuseppe | DELL' AIRA | " " |
| 6. " Antonietta | STAGNO | " " |
| 7. " Giuseppe | DIVITA | " " |
| 8. " Salvatore | ALEO | " " |
| all'udienza del 4 aprile 1998 ha pronunciato la seguente | | depositata il 23.10.98 |
| SENTENZA | | <i>Camilla Tocco</i> |
| nel processo penale n° 1/97 R.G. Corte Assise contro | | divenuta irrevocabile il |
| 1. BENVENUTO Giuseppe Croce, nato a Palma Montechiaro (AG) il 18.08.1970, domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione per i collaboratori di giustizia, | LIBERO - ASSENTE | Redatte scheda il |
| difeso di fiducia dagli Avv. ti Carlo Fabbri e G. Tinaglia del Foro di Palermo | | Redatta parcella il |
| 2. CALAFATO Giovanni, nato a Palma Montechiaro (AG) il 6.6.1965, domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione per i collaboratori di giustizia, | LIBERO - ASSENTE | Campione penale n° _____ |
| difeso di fiducia dagli Avv. ti Geraci del Foro di Roma e Tornabene del Foro di Caltanissetta | | Trasmessi estratti esecutivi agli uffici il |
| 3. CALAFATO Salvatore, nato a Palma Montechiaro (AG) il 23.6.1967, | DETENUTO per questa causa - PRESENTE | IL CANCELLIERE |
| difeso di fiducia dall' Avv. Lidia Fiamma del Foro di Agrigento | | |

4. GALLEA Antonio, nato a Canicattì (AG) il 26.4.1957
DETENUTO per questa causa - ASSENTE per rinuncia
difeso di fiducia dall' Avv. Salvatore Iannello del Foro di Agrigento
5. MONTANTI Giuseppe, nato a Canicattì (AG) il 10.5.1956
LATITANTE - CONTUMACE
difeso di fiducia da Avv. Antonio Gaziano del Foro di Agrigento e Avv. Armando Veneto
del Foro di Palmi
6. PARLA Salvatore, nato a Canicattì (AG) il 29.5.1948
DETENUTO per altro - PRESENTE
difeso di fiducia da Avv. Armando Veneto e da Avv. Filippa Orlando del Foro di Palmi

I M P U T A T I


BENVENUTO Giuseppe
(proc. n°17/96 R.G. Corte Assise; decreto GUP di rinvio a
giudizio del 26.3.1996)

A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1,
575, 577 n.3 Codice Penale per avere, in concorso con PACE
Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni,
precedentemente giudicati, con premeditazione, cagionato la
morte del Dott. Rosario LIVATINO, Giudice del Tribunale di
Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi d'arma da fuoco
di cui ai capi successivi, con l'aggravante di avere commesso
il fatto in cinque persone e in circostanze tali da ostacolare
la pubblica e privata difesa.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento,
il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 110, 112 n.1
Codice Penale, 10 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso
con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO
Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una
pistola BERETTA cal.9 nonché un mitra di marca e tipo non
identificati.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento,
il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.



3

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 112 n.1 Codice Penale, 10 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca BREDA cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 Codice Penale, 23, comma 3°, Legge 18.04.1975 n.110 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, detenuto le armi dei precedenti capi b) e c) da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa e punzonata.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 Codice Penale, 12 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo b).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 Codice Penale, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 Codice Penale, 10 Legge 18.04.1975 n.110 per avere, in concorso con

PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo d).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

H) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n.1, 648 Codice Penale, per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole ed il fucile di cui ai capi b) e c) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo anche il fucile di provenienza furtiva in quanto sottratto a BRUCCOLERI Antonio in Favara il 2.12.1989.

I) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1, 648 Codice Penale, per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto al fine di commettere il reato sub a) l'autovettura FIAT UNO targata AG-266800 e la moto HONDA 500 targata AG-41952, entrambe di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a VAIANA Salvatore il 13.5.1990 in Villaseta (AG) e la seconda sottratta a CALAMITA Antonio in Licata il 9.6.1990.

L) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1, 424 Codice Penale per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motocicletta oltrechè alla pistola ed al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

In Agrigento, contrada "Gasena", il 21.9.1990.

CALAFATO Giovanni
CALAFATO Salvatore
GALLEA Antonio
MONTANTI Giuseppe
PARLA Salvatore

(proc. n°1/97 R.G. Corte Assise; decreto GUP di rinvio a giudizio del 7.11.1996)



A) del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato di cui agli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 579, 577 n.3 Codice Penale per avere, in qualità di mandanti o comunque di determinatori o rafforzatori dell'altrui proposito criminoso, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, cagionato con premeditazione la morte del Dott. Rosario LIVATINO, Giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi delle armi da fuoco di cui ai capi successivi; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, colpendo il giudice mentre viaggiava per recarsi in Ufficio, da solo e senza alcuna misura di protezione. Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n.10 Codice Penale per avere commesso il fatto in danno di un magistrato a causa del suo rigoroso, imparziale ed inflessibile impegno nell'esercizio delle sue funzioni.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

B) delitto di cui agli artt. 81, I comma, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 10 L. 14 ottobre 1974 nr. 497, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9, diverse altre pistole, nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

C) delitto di cui agli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 10 e 14 L. 14 ottobre 1974 nr. 497, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal. 12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

D) delitto di cui agli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 23 comma 3 L. 18 aprile 1975 nr. 110, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO

Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenute le armi di cui ai capi B) e C) precedenti; da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa o comunque alterata.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

E) delitto di cui agli artt. 81, I comma, 61 n.2, 110 e 112 n. 1 c.p., 12 L. 14 ottobre 1974 nr. 497, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo A), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo B).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990, alle ore 08,45 circa.

F) delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n. 1 c.p., 12 e 14 L. 14 ottobre 1974 nr. 497 per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo C).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990, alle ore 08,45 circa.

G) delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n. 1 c.p., 23 comma 4, L. 18 aprile 1975 nr. 110, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo D).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990, alle ore 08,45 circa.

H) delitto di cui agli artt. 81, 110 e 112 n. 1, 648 c.p., per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi B) e C), di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre,

7

essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2 dicembre 1989. In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

I) delitto di cui agli artt. 61, n.2, 81 cpv., 110 e 112 nr. 1 e 648 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminosa, in concorso fra loro e con **BENVENUTO** Giuseppe Croce, nonché con **PACE** Domenico, **AMICO** Paolo, **PUZZANGARO** Gaetano e **AVARELLO** Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano, per commettere il reato di cui al capo A), l'autovettura Fiat targata AG 266800, proveniente dal furto subito da **VAIANA** Salvatore il 13 maggio 1990 in Villaseta (AG), la moto Honda 600 targata AG 41952, proveniente dal furto subito da **CALAMITA** Antonio in Licata il 9 giugno 1990 e la autovettura Volkswagen GOLF con targa tedesca proveniente dalla rapina subita in Paternò il 7 gennaio 1989 da **DI BELLA** Salvatore. In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

L) delitto di cui agli artt. 61 nr. 2, 110 e 112 nr. 1 e 424 cpv. c.p., per avere, in concorso fra loro e con **BENVENUTO** Giuseppe Croce, nonché con **PACE** Domenico, **AMICO** Paolo, **PUZZANGARO** Gaetano e **AVARELLO** Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltreché alla pistola **BERETTA** cal. 9 e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

In Agrigento, contrada "Gasena", il 21 settembre 1990.

Conclusioni delle parti:

il **PUBBLICO MINISTERO** (udienza 24.3.1998) chiede la condanna:

- per **Benvenuto** Giuseppe e per **Calafato** Giovanni: alla pena di 16 anni di reclusione, riconosciuta l'attenuante della collaborazione, escluse le attenuanti generiche;

- per **Calafato** Salvatore, **Gallea** Antonio, **Montanti** Giuseppe, **Parla** Salvatore: alla pena dell'ergastolo.



PARTE CIVILE (udienza 30.3.1998):

L'avv. Vittorio Mammana chiede, come da comparsa scritta, la condanna degli imputati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio per le parti civili costituite CORBO Rosalia e LIVATINO Vincenzo.

DIFENSORI degli imputati:

Gli Avv. ti Tinaglia (udienza 30.3.1998) e Fabbri (udienza 1.4.1998) per BENVENUTO Giuseppe chiedono:

1. che la Corte di Assise, ai sensi dell'art.521 cpp, voglia trasmettere gli atti al P.M. competente;
2. in subordine, l'assoluzione dell'imputato dai reati contestatigli con il decreto di rinvio a giudizio per non averli commessi;
3. ancora in subordine, per tutti i reati unificati dal vincolo della continuazione, l'applicazione della diminvente dell'art.8 Legge 207/91 e la concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti, con l'irrogazione della pena in misura minima.

Avv. Geraci (udienza 1.4.1998) per CALAFATO Giovanni chiede:

- l'assoluzione dai delitti ascrittigli ai sensi dell'art.530, 2° comma, cpp; in subordine, l'applicazione della diminvente dell'art.8 Legge 207/91 e la concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti, con l'irrogazione della pena in misura minima.

Avv. Lidia Fiamma (udienza 31.3.1998) per CALAFATO Salvatore chiede:

- l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;

Avv. Salvatore Iannello (udienza 31.3.1998) per GALLEA Antonio chiede:

- l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso il fatto; in subordine, anche ai sensi dell'art.530, 2° comma, cpp;




Avv. ti Armando Veneto e Filippa Orlando (udienza 31.3.1998) per PARLA Salvatore chiedono:

- l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso il fatto

Avv. Armando Veneto (udienza 31.3.1998) per MONTANTI Giuseppe (anche in sostituzione dell'Avv. Gaziano) chiede:

- l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso il fatto



N°1/97 + 17/96 R.G. Corte Assise Caltanissetta

Processo penale contro **BENVENUTO** Giuseppe ed altri

(omicidio del giudice Rosario Livatino)

Indice della sentenza

| | |
|---|-----|
| 00. Frontespizio e capi d'imputazione.....pag. | 1 |
| 01. Premessa..... " | 11 |
| 02. L'esecuzione del delitto..... " | 13 |
| 03. Il quadro ambientale in cui maturò il delitto: "Mafia" di Canicattì e di Palma Montechiaro.... " | 20 |
| 04. Valutazione dei pentiti..... " | 35 |
| 05. La responsabilità dei mandanti: il concorso morale..... " | 51 |
| 06. Il difetto di contestazione eccepito dalla difesa dell'imputato Benvenuto Giuseppe..... " | 58 |
| 07. La partecipazione di Benvenuto Giuseppe quale (presunto) quinto componente del gruppo di fuoco..... " | 67 |
| 08. L'ideazione e la deliberazione del delitto..... " | 113 |
| 09. Il "movente" del delitto..... " | 158 |
| 10. L'ideazione ed il suo artefice: Gallea Antonio. " | 179 |
| 11. La posizione di Calafato Giovanni..... " | 200 |
| 12. La posizione di Calafato Salvatore..... " | 219 |
| 13. La posizione di Benvenuto Giuseppe..... " | 236 |
| 14. La posizione di Parla Salvatore..... " | 252 |
| 15. La posizione di Montanti Giuseppe..... " | 264 |
| 16. Dispositivo..... " | 272 |

11

1. Premessa.

Appare opportuno delineare talune considerazioni di carattere generale nel momento in cui giunge a conclusione il primo grado del terzo processo per il vile assassinio del Giudice Rosario Livatino, soprattutto per evidenziarne le peculiarità rispetto ai primi due processi e le tematiche affrontate in relazione alla portata assunta dalle precedenti decisioni sul medesimo episodio, entrambe divenute definitive sentenze di condanna per quattro soggetti (Amico Paolo e Pace Domenico prima, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni poi) ritenuti gli esecutori materiali di questo delitto.


Il processo, pur ponendo il quesito in ordine alla eventuale partecipazione all'agguato di una quinta persona, che nell'originaria impostazione accusatoria avrebbe potuto identificarsi in Benvenuto Giuseppe Croce, si rivolge essenzialmente ai mandanti ed ai concorrenti morali dell'azione criminale e si pone, secondo il quadro prospettato dalla Pubblica Accusa, in successione logica rispetto agli elementi probatori emersi e positivamente valutati nei processi precedenti.

Un processo ai mandanti, pur nell'ipotesi che tra essi vi sia un altro degli esecutori materiali del delitto, rende necessario l'approfondimento della "matrice ambientale" in cui maturò l'azione criminosa, di indubbia natura "mafiosa" e tuttavia pregnante di contenuti originali che la distinguono da altri delitti "eccellenti" commessi dalle organizzazioni criminali di natura analoga.

In particolare si allude al fatto che la struttura, o meglio, le strutture criminogene di riferimento direttamente coinvolte nel tragico evento non sono quelle tradizionali dell'organizzazione mafiosa comunemente conosciuta come COSA NOSTRA; nè si

può affermare che le medesime siano completamente omologhe al recente fenomeno di aggregazione criminale convenzionalmente denominato STIDDA, fenomeno sorto e sviluppatosi in alcune zone dell'Agrigentino, del Misseno e dell'Ennese nel corso degli anni '80, con significative propaggini nella provincia di Ragusa, specie nelle zone di Vittoria-Comiso.

L'esame del peculiare "humus" delinquenziale in cui maturò l'omicidio del Giudice Livatino non vale soltanto a proiettare fatti "di mafia", ordinari o eccezionali che siano, su sfondi abbastanza originali e notevolmente differenziati rispetto ai fatti di mafia-COSA NOSTRA più comunemente conosciuti nelle esperienze giudiziarie degli ultimi anni, ma serve anche a delineare la posizione dei personaggi del processo in un dato contesto, entro cui va ricostruita la vicenda attraverso la valutazione critica delle diverse fonti di prova.



2. L'esecuzione del delitto.

02

La strada statale n°640 si diparte dallo svincolo della A-19 di Caltanissetta e, superato il capoluogo nisseno, giunge fino ad Agrigento e Porto Empedocle passando nei pressi di Canicattì.

Il Giudice Rosario Livatino, residente in quest'ultimo centro, anche la mattina del 21 settembre 1990 era a bordo della sua Ford Fiesta targata AG-174248 di colore amaranto per raggiungere il Tribunale di Agrigento ove prestava servizio.

Giunto in contrada "S.Benedetto" venne affiancato da una Fiat UNO dalla quale vennero esplosi due colpi di fucile (che attinsero la Ford Fiesta nel lunotto posteriore e nel fascione soprastante la linea superiore dello sportello della fiancata sinistra) ed alcuni colpi di arma corta.

Arrestata la marcia della Ford sul margine destro della carreggiata, le successive possibilità di manovra del Livatino vennero vanificate dalla Fiat UNO che si pose davanti alla Ford spingendola in retromarcia, in senso leggermente longitudinale, contro la barriera guard-rail.

Il magistrato, rimasto illeso fino a quel momento, tentò la fuga scendendo dalla propria vettura per scavalcare la barriera guard-rail e dirigersi verso la scarpata esistente lungo la carreggiata destra della strada.

Mentre scavalcava venne raggiunto da un primo colpo d'arma da fuoco, che gli consentì comunque di proseguire la fuga lungo la scarpata fino a quando fu colpito da altri quattro colpi, gli ultimi due quando era già a terra agonizzante.

Lo scenario del delitto ebbe un testimone, Pietro Ivano Nava, che casualmente percorreva la strada nella stessa direzione e che informò subito dopo con il proprio telefono portatile la Questura di Agrigento, chiamando il "113".

La Polizia trovò la Ford Fiesta ancora con il motore acceso, la leva del cambio in posizione "folle" e quella del freno a mano abbassata, e, in fondo alla scarpata di destra (in direzione Agrigento), nel greto del torrente San Benedetto, il corpo ormai senza vita del dott. Livatino.

Dall'esame esterno del cadavere e dall'autopsia emerse che il Livatino era stato raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco corta, cal. 9, sparati almeno da due armi diverse e uno dei quali (il primo dei cinque) era stato esploso a breve distanza; uno dei colpi, inoltre, risultava esploso sulla vittima da sinistra verso destra; altri due da dietro in avanti e da destra verso sinistra, mentre gli ultimi due raggiungevano la vittima già a terra.

Dalla consulenza medico-legale emergeva che due colpi avevano provocato altrettante ferite a fondo cieco al torace e alla spalla destra con ritenzione dei proiettili (repertati durante l'autopsia e risultati di cal.9 parabellum).

Gli effetti della carica esplosiva nelle zone a margine del foro prodotto dal primo dei cinque colpi indussero il consulente medico-legale a concludere che era stato esploso a breve distanza (cm. 30-40), avallando così l'ipotesi che questo sia stato il primo colpo a raggiungere il Livatino nell'atto di scavalcare il guard-rail della strada, mentre assumeva una posizione di parziale flessione del busto in avanti.

Il secondo e il terzo colpo furono verosimilmente esplosi all'inizio della fuga verso la scarpata, e quindi, esaurita la carica vitale, la vittima raggiunse il punto in cui cadde per effetto delle lesioni polmonari subite a distanza di metri 81,50 dalla barriera guard-rail.

Dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica il 21.9.1990 risultò che la Ford Fiesta targata AG-174248 era ri-

volta con la parte anteriore in direzione di Agrigento ed aveva la parte posteriore destra addossata al guard-rail e quella anteriore destra a cm. 50 dallo stesso guard-rail.

L'autovettura aveva il vetro dello sportello destro rotto e numerosi segni degli effetti d'arma da fuoco e dell'urto provocato contro il guard-rail, così come partitamente descritti nel verbale del 21.9.1990.

Sul manto stradale accanto alla vettura vennero rinvenuti:

- 1) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca F.G. e un bottone grigio;
- 2) un bossolo cal. 9 mm. parabellum marca G.F.L. del 1983;
- 3) una cartuccia cal. 9x21 appena percossa e frammenti di vetro dello sportello anteriore destro dell'autovettura;
- 4) un bossolo cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca G.F.L.;
- 6) un frammento di incamiciatura di proiettile e, ad un metro di distanza, del terriccio, presumibilmente caduto da un para-fango di auto. Le tracce di terriccio, invece, non erano presenti sulla Ford Fiesta.

Nella scarpata sottostante il guard-rail vennero inoltre rinvenuti:

- 1) un caricatore bifilare con la scritta *P.B.cal. 9 para, made in Italy*, contenente 4 cartucce cal. 9 parabelium marca G.F.L. degli anni 82-84-84 e 88;
- 2) gli occhiali e la scarpa sinistra del dott. Livatino;
- 3) due cartucce cal. 9x21 marca G.F.L.;

A circa due metri di distanza dal cadavere la Polizia notò due macchie di sangue e, lì vicino, rinvenne quattro bossoli cal. 9x21 marca G.F.L.

Quasi contestualmente ai rilievi effettuati sulla scena del delitto, i Carabinieri di Favara, avvertiti telefonicamente da tale Milioti Rosario, in contrada Gasena trovarono in uno

spiazzo di terra battuta vicino l'abbeveratoio, denominato "Petruša", una Fiat Uno bianca e una moto Honda, completamente bruciate e risultate essere entrambe di provenienza furtiva.

La parte posteriore destra della Fiat UNO T.D. a quattro sportelli, all'altezza dei dispositivi di segnalazione di direzione e dello stop, aveva la lamiera ammaccata e rientrata; altra lieve rientranza della carrozzeria si notava lungo lo sportello anteriore destro.

All'interno dell'autovettura vennero trovati, su quel che rimaneva del sedile anteriore destro dopo l'incendio, una "culatta otturatore completa di canna relativa a una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum" e sotto lo stesso sedile vi erano altre parti della stessa arma (rivelatasi poi di fondamentale importanza per le indagini).

Sul sedile anteriore sinistro venne trovato un "serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum"; sul sedile posteriore, infine, vi era un fucile a canne sovrapposte marca "Breda", privo del calcio in legno, verosimilmente distrutto dall'incendio.

Sul basamento dell'autovettura e sul terreno, a un paio di metri dalla Fiat Uno, venivano trovati bossoli cal. 9.

Dal racconto del teste Pietro Ivano Nava, acquisito in questo processo quale verbale di prova di altro procedimento e peraltro consacrato dai due precedenti giudicati per questo stesso fatto, si apprende che egli, mentre si dirigeva verso Agrigento a bordo della propria vettura Lancia Thema tipo familiare, dopo avere oltrepassato alle ore 8,30 circa lo svincolo di Canicattì-Sud era stato superato da una motocicletta che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione.

La motocicletta aveva paramanopole bianche e la targa legata al parafango con nastro adesivo; a bordo vi erano due persone e quella seduta dietro indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Proseguendo nella marcia, dopo circa dieci minuti vide ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto; davanti alla vettura vi era ferma una motocicletta con accanto un uomo.

Il teste riconobbe il motoveicolo notato qualche minuto prima e nel giovane con il casco bianco e il maglione rosso colui che in precedenza aveva visto a bordo della motocicletta che l'aveva sorpassato.

Mentre superava la Fiesta il teste notò un altro giovane scavalcare il guard-rail impugnando con la sinistra una pistola con canna più lunga e larga del normale ed ebbe la percezione che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, nell'atto di fuggire.

Trenta metri più avanti la Ford Fiesta, il Nava vide ferma una Fiat Uno beige con i fari anteriori rotti e a bordo della quale non vi era nessuno.

La sintesi della dinamica dell'evento delittuoso, sancita dai due giudicati anzidetti, può consolidarsi ritenendo che il dott. Livatino, costretto a fermarsi a causa dei colpi di fucile e di pistola che attinsero il lunotto posteriore e la fiancata sinistra della sua Ford Fiesta, venne sorpassato sia dalla Fiat UNO subito dopo l'affiancamento sia dalla motocicletta.

Rimasto probabilmente ancora illeso, il dott. Livatino tentò una manovra di retromarcia o di inversione del senso di marcia ma si fermò dopo avere urtato con la parte posteriore destra della sua autovettura contro il guard-rail, anche perché ostacolato da una manovra opponente della Fiat UNO, i cui segni

sulla carrozzeria lato destro coincidono con quelli della Ford Fiesta lato sinistro.

Il magistrato tentò allora la fuga attraverso la scarpata di destra; fu raggiunto dal primo colpo d'arma da fuoco quasi certamente nell'atto di scavalcare la barriera guard-rail, e quindi fu attinto da più colpi provenienti da due pistole cal. 9 fino ai due colpi di "grazia" conclusivi della sequenza.

Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste Nava in sede di individuazioni fotografiche eseguite la sera del 21.9.1990, le indagini vennero indirizzate nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro tra cui Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

A seguito di varie e complesse vicende processuali, dapprima il 18.11.1992 la Corte di Assise di Caltanissetta (con sentenza poi confermata dalla Corte di Assise di Appello il 13.4.1994 e divenuta irrevocabile il 27.1.1995), dichiarò Pace Domenico ed Amico Paolo colpevoli dell'omicidio del giudice Rivatino e li condannò all'ergastolo, riconoscendo loro il ruolo di utilizzatori della motocicletta Honda per partecipare alla fase esecutiva dell'omicidio.

Successivamente, identica condanna (attribuendo loro di essere stati gli occupanti della Fiat UNO T.D.) venne inflitta a Puzangaro Gaetano e ad Avarello Giovanni dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data*, con sentenza confermata in appello il 5.1.1997 e divenuta definitiva il 10.11.1997.

Quanto alla fase esecutiva, intesa nel suo complesso unitario, le due sentenze già passate in giudicato lasciano aperta la possibilità di ipotizzare che del "gruppo di fuoco" facesse parte un quinto elemento oltre a Pace, Amico, Avarello e Puzangaro.

19

La iniziale prospettazione accusatoria di questo processo aveva preso questa direzione, identificando il quinto componente del gruppo in Benvenuto Giuseppe Croce.

La stessa Pubblica Accusa, però, ha modificato la propria impostazione attribuendo al Benvenuto un ruolo di concorrente morale in relazione al quale ha chiesto la di lui affermazione di responsabilità.

Al predetto profilo, pregnante di specifiche problematiche di natura processuale oltre che di merito, sarà riservata apposita trattazione nella sede opportuna.



3. Il quadro ambientale in cui maturò il delitto:
"mafia" di Canicattì e di Palma Montechiaro.

Le modalità con cui venne vilmente assassinato il giudice Livatino oltre che, ovviamente, la personalità della vittima, fecero immediatamente ricondurre il delitto alla matrice mafiosa.

Le indagini, che sul momento sembrava dovessero seguire la pista della mafia tradizionale e comunemente denominata COSA NOSTRA, si trovarono quasi subito a seguire percorsi originali nella direzione della c.d. "pista palmese", con riferimento al paese di Palma Montechiaro di cui sono originari Amico Paolo e Pace Domenico, gli imputati protagonisti del primo processo.

Le conoscenze acquisite in un arco di tempo ormai vasto, a partire dalla metà degli anni Ottanta con le indagini seguite alle rivelazioni dei primi collaboratori di giustizia, ha permesso di individuare l'organizzazione mafiosa di COSA NOSTRA in quasi tutti gli insediamenti territoriali in cui essa è presente; e, al contempo, l'esistenza di strutture "parallele" confrontabili con le precedenti sia quanto alla sussumibilità nella previsione dell'art.416 bis Codice Penale delle condotte di natura associativa, sia in ordine all'assimilabilità al "fenomeno mafioso" inteso non solo quale parametro normativo ma anche quale connotazione di tipo socio-criminologico.

Siffatte strutture parallele sono state denominate convenzionalmente "STIDDA", con un termine privo di un significato preciso se non quello di identificare aggregati di stampo mafioso allocati nel territorio in posizione concorrenziale con le strutture locali di COSA NOSTRA ed in conflitto potenziale con esse per il controllo delle attività illecite.

L'origine di taluni gruppi "stiddari" ha radici in COSA NOSTRA e precisamente nelle vicende dell'organizzazione agitatesi tra

la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta, quando la c.d. corrente "dei Corleonesi" attaccò l'egemonia delle tradizionali "famiglie" palermitane facenti capo ai Bontade ed Inzerillo.


La dialettica interna, caratterizzata nel capoluogo regionale e dintorni da una violenta e sanguinaria faida, in alcune zone fu invece connotata dalla semplice espulsione da COSA NOSTRA dei dissidenti dal "nuovo corso", rimasti legati ai precedenti punti di riferimento gerarchico.

Costoro diedero luogo alle vere prime strutture parallele a COSA NOSTRA, con l'intento di contendere alle "famiglie" ritualmente riconosciute il controllo del territorio e delle attività illecite: una sorta di rivalsa delle vecchie gerarchie periferiche contro i nuovi assetti dirigenziali insediatesi nel Palermitano.

In tale situazione i "fuoriusciti" trovarono utile e vantaggioso allearsi con altri gruppi delinquenziali, di origine autotona e del tutto estranei al fenomeno mafioso tradizionalmente conosciuto, presenti in talune zone dell'Agrigentino, dell'Ennese, del Nisseno e del Ragusano.

In questa specie di patto federativo, orientato ad un comune obiettivo, è dato riscontrare l'anzidetto fenomeno della "STIDDA", specialmente caratterizzato dallo scambio di manovalanza criminale "specializzata" (*killers*) per colpire gli avversari di sorpresa e per sviare ogni indagine contando sul fatto che un giovane proveniente - ad esempio - da Vittoria risultava sconosciuto a Porto Empedocle o Racalmuto.

Semplificando al massimo quanto è dato ricostruire fino al momento attuale, si può dunque affermare che, in linea di massima, dello scontro tra COSA NOSTRA e STIDDA in tutti i luoghi ove l'esistenza della "faida" si è manifestata con nutrite ca-



tene di fatti di sangue sono stati protagonisti i gruppi locali di "stiddari" e le corrispondenti "famiglie" di COSA NOSTRA, ovviamente ricomprendendo tra i primi i fuorisciuti di questa organizzazione.

In talune località, a similitudine di quanto avvenuto a Palermo, lo scontro STIDDA-COSA NOSTRA è stato preceduto e/o affiancato dalla contrapposizione violenta delle due "correnti" interne a COSA NOSTRA, con relativi regolamenti di conti ai quali gli "stiddari" (rectius: quelli che sarebbero poi diventati tali) erano in tutto o in buona parte estranei.

E' talvolta accaduto, in sostanza, che gruppi di delinquenti comuni abbiano trovato spazi sufficienti per iniziare ad operare e ad affermarsi sfruttando la diminuita compattezza delle "famiglie" di COSA NOSTRA, tradizionalmente totalizzanti le attività illecite del territorio, ed anzi proponendosi per l'una o l'altra delle componenti interne quale "riserva" di manovalanza criminale pronta a tutto con la malcelata intenzione di evolversi fino ad ottenere la rituale ammissione nei ranghi con l'appoggio della corrente vincente, al cui auspicato predominio gli ex-manovali del crimine avrebbero contribuito.

La storia criminale recente del comprensorio tra Palma Montechiaro e Canicatti costituisce uno degli esempi più lampanti in tal senso.

Non a caso, invero, il linguaggio investigativo e quindi quello giudiziario ha adottato il termine di "emergenti" per definire più propriamente gli stiddari dell'anzidetto comprensorio, volendo significare come la vera finalità dei gruppi non fosse quella di soppiantare le "famiglie" locali di COSA NOSTRA ma di sostituire sé stessi quali componenti delle medesime con il rituale riconoscimento nel contesto dell'organigramma generale dell'organizzazione.

In questa sede sarà sufficiente delineare una sintesi delle vicende degli "emergenti" di Palma e Canicattì, ricorrendo alle dichiarazioni dei collaboranti esaminati in dibattimento, alle verifiche oggettive offerte dalle deposizioni di Ufficiali di P.G., ai contenuti utilizzabili dei verbali di altri processi e delle relative sentenze (per lo più dei processi contro ALLEGRO Rosario+16, ALLETTTO Croce+77, e contro gli esecutori già giudicati per l'omicidio del giudice Livatino) onde pervenire alla ricostruzione dell'ambiente entro cui va individuata la matrice del delitto Livatino nonché il fondamento dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia ai quali, per quanto riguarda questo processo, va riconosciuta la qualità di fonti di prova.

Calafato Giovanni è stato il capo degli "emergenti" di Palma Montechiaro; ma prima ancora, all'inizio degli anni Ottanta, era alla testa di un gruppo di giovani malavitosi dediti a rapine in banca, uffici postali o in negozi di preziosi operate in varie province ed anche in Germania.

Nel gergo locale il gruppo era denominato "paraccu", ed altri "paracchi" erano presenti a Palma; un altro ancora operava nella città di Canicattì ed era riconducibile ad Avarello Giovanni ed ai fratelli Gallea, zii dell'Avarello.

COSA NOSTRA, negli anni '70, era rappresentata a Palma da Di Vincenzo Salvatore, cui succedette suo genero Sambito Calogero. Costui venne assassinato nel 1984, e capo divenne Andrea Palermo, sotto-capo Ribisi Rosario.

L'epoca dell'omicidio lascia intendere come anche a Palma si fossero fatti sentire gli effetti della nuova corrente corleonese, localmente riconducibile ai fratelli Ribisi, alcuni dei quali erano rituali "uomini d'onore", a Nicola Brancato ed agli Allegro.

24

Alla "vecchia guardia" erano da ascrivere i Di Vincenzo-Sambito, i Farruggio, Bordinò Angelo e Giuseppe.

I vari "paracchi" erano tollerati dall'unitaria "famiglia" di COSA NOSTRA e talvolta utilizzati quale manovalanza criminale.

Bisogna considerare, del resto, che le tradizionali "famiglie" di COSA NOSTRA non erano dediti a reati contro il patrimonio, preferendo il controllo di attività economiche pubbliche e private e quanto fosse a queste connesso.

Al verificarsi della spaccatura interna a COSA NOSTRA palnese, la corrente Sambito risultò la più debole di fronte allo strapotere dei Ribisi: essi uccisero Bordinò Giuseppe il 10.1.1989 mentre costui aveva preso il posto di sotto-capo di Rosario Ribisi e l'evento segnò la svolta per gli "emergenti".

La corrente perdente, infatti, offrì agli emergenti l'opportunità di entrare a fare parte di COSA NOSTRA eliminando la presenza dei Ribisi e dei loro accoliti purchè si facessero carico di sterminare tutti i componenti della fazione avversa; all'esito dell'eliminazione, gli emergenti avrebbero conseguito, nel contesto della ricostituita "famiglia", la qualità rituale di "uomini d'onore" e le posizioni di vertice (Calafato Giovanni capo, il fratello Salvatore sotto-capo).

Nello scontro dovevano essere coinvolti anche gli Allegro, il cui "paracchi" era alleato alla corrente dei Ribisi, che peraltro avevano fatto affiliare a COSA NOSTRA uno di essi (Allegro Rosario).

A Canicattì gli esponenti di spicco di COSA NOSTRA erano i Di Caro (Giuseppe ed il nipote Calogero), in fase ascendente rispetto alla vecchia guardia rappresentata dai Ferro-Guarneri.

Più esattamente, Di Caro Giuseppe aveva assunto la carica di capo della "famiglia" ed anche della "provincia" agrigentina nel 1988, subito dopo l'arresto di Antonino Ferro su mandato di



cattura del Giudice Giovanni Falcone (e comprendente anche il Di Caro), che aveva operato a seguito delle rivelazioni del pentito catanese Calderone Antonino.

Negli ambienti mafiosi girava voce che il Di Caro, pur avendo avuto notizia tramite canali suoi riservati, dell'imminente ondata di arresti in tutta la Sicilia, tenne per sè l'informazione dandosi alla latitanza proprio per consentire l'arresto del Ferro e così prenderne il posto.

Il Di Caro, tuttavia, non disponeva di un efficace gruppo armato in Canicattì; tale ruolo era svolto dai Ribisi di Palma, che godevano quindi di un grande e sinistro prestigio per essere alle dirette dipendenze del capo-provincia di COSA NOSTRA.

Incidentalmente va osservato che in siffatto intreccio si inserisce l'esecuzione dell'omicidio del giudice Saetta, la cui ideazione ebbe origine negli ambienti di COSA NOSTRA palermitani ed avvenne circa un anno prima e sulla stessa strada ove poi fu ucciso Livatino.

Il vero "gruppo di fuoco" di Canicattì era il "paraccu" di Avarello-Gallea, che tra l'altro aveva già in passato realizzato delle rapine con il gruppo di Calafato-Benvenuto.

L'analogia di posizioni ed i pregressi rapporti portò dunque ad un'alleanza tra i gruppi omologhi di Palma e Canicattì per attaccare con sinergia di forze i rispettivi rivali, diventati nemici comuni.

Gioacchino Ribisi, capo carismatico dei suoi, venne ucciso unitamente a tale Castronovo il 5 agosto 1989, all'interno di una pizzeria a Marina di Palma.

Prima ancora del funerale, il giorno successivo due fratelli Ribisi con Messina Leonardo, "uomo d'onore" di San Cataldo, tessero un agguato alla casa di Bordino Angelo, che però era assente.

I Ribisi avevano cominciato a sospettare seriamente che fossero gli emergenti di Palma ad averli pesantemente attaccati, e li sorvegliavano mentre questi ultimi giravano in armi per il paese per uccidere gli altri fratelli e gli Allegro.

Durante una di queste "ronde" in una vettura si trovavano Calafato Giovanni, Amico Paolo e Pace Domenico; costui, seduto nel sedile posteriore, teneva un fucile carico in maniera maldestra; mentre la vettura percorreva una strada particolarmente dissestata, dal fucile partì una rosata di pallettoni che gli amputò l'estremità dell'alluce destro ed altro pallettone si conficcò nell'anca destra di Calafato Giovanni che sedeva sul sedile anteriore del passeggero.

Siffatto clima da "Far West" tragicamente connotato dal gravissimo pericolo permanente per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato efficacemente delineato dalla teste AGNELLO, Funzionario della P.S. reggente il Commissariato di Palma dal febbraio 1990 al luglio 1992 (ud. 22/4/97).

E' stato riferito dalla teste come, nel periodo cruciale degli scontri tra i Ribisi e gruppuscoli resistenti all'interno di COSA NOSTRA nonché tra i medesimi e gli emergenti, si siano registrati in paese almeno una trentina di omicidi; e come il senso generalizzato di paura avesse determinato una sorta di *coprifuoco* spontaneo, per cui al calare del crepuscolo le strade di Palma Montechiaro erano deserte, battute soltanto dalle *squadre della morte* in lotta fra loro.

Altro elemento riferito dalla teste in avallo alle dinamiche delinquenziali poi narrate dai collaboranti è che, in una prima fase i giovani malavitosi, che sarebbero stati successivamente definiti *emergenti*, erano spesso notati in compagnia dei soggetti seriamente sospettati di essere mafiosi; in una seconda fase i giovani venivano notati solo tra loro, a dimostrazione

del fatto che il gruppo aveva mutato atteggiamento rispetto ai più titolati criminali e che intendeva imporsi con autonome strategie.

Per precauzione, gli *emergenti* di Palma erano soliti riunirsi in un bar di Camastra (altro Comune della provincia di Agrigento non molto distante da Palma Montechiaro) onde non essere un facile bersaglio dei Ribisi.

Costoro, però, sequestrarono un innocuo giovane, tale Zarbo Rosario, che era un semplice amico degli *emergenti* ed estraneo a fatti delittuosi, per estorcergli le notizie relative ai luoghi abituali di riunione dei suoi amici.

Dello Zarbo non si seppe più nulla dopo la scomparsa; ma i Ribisi seppero del bar di Camastra e vi eseguirono una spedizione di morte contro, tra altri, Pace Domenico ed Amico Paolo.

Quest'ultimo rispose al fuoco e colpì uno dei *killers* incappucciati che nell'occasione aveva perso il travisamento: si trattava di Rosario Ribisi, che rimase seriamente ferito ad una gamba.

Costui si ricoverò nell'ospedale S. Ella di Caltanissetta per allontanarsi dalla "zona di guerra", ma, la sera del 4.10.1989 un *commando* armato guidato da Avarello e da Calafato Giovanni fece irruzione nell'ospedale ed uccise Rosario Ribisi immobilizzato nel letto della corsia ed il fratello Carmelo che lo assisteva.

Altro *killer* rimasto ferito dalla risposta armata nel bar di Camastra fu Vella Rosario, nipote degli Allegro; venne comunque ucciso il 10.3.1992.

Oltre ai Ribisi, venne dunque attaccato il gruppo loro alleato degli Allegro; uno dei loro guardaspalle (ufficialmente erano imprenditori edili), Geraci Vincenzo, fu ucciso il 9.10.1989.

Con l'aiuto dei canicattinesi (Avarello, Gallea Antonio, Rinallo e Montanti) il 2.11.1989 venne organizzato l'agguato a Rosario Allegro in una piazza di Palma; morì anche un'estraneo, tale Traspadano Anzalone e riuscì a fuggire Giganti Pietro, accolto dall'Allegro.


L'episodio ebbe uno sviluppo drammatico, perchè Gallea venne intercettato da un carabiniere mentre inseguiva il Giganti.

Il milite stava ammanettando il Gallea quando sopraggiunse Avarello che puntò la pistola alla tempia del carabiniere premendo il grilletto; l'arma era già scarica, però i due ebbero a quel punto la meglio e prima di fuggire sottrassero al milite la pistola d'ordinanza.

Si trattava della stessa pistola poi ritrovata a pezzi nella Fiat UNO bruciata usata per l'omicidio del giudice Livatino.

La mattanza continuò:

- con l'omicidio di Andrea Palermo, capo formale della "famiglia" di COSA NOSTRA di Palma, in realtà soggiogato dallo strapotere dei Ribisi; gli emergenti lo eliminarono quando compresero che stava dalla loro parte anzichè garantire l'equilibrio con la corrente dei Sambito;
- con l'omicidio di Scibetta Antonio, ove venne usata una delle armi dell'omicidio di Allegro-Traspadano, e di Castronovo Gioacchino, fratello di quello assassinato il 5.8.1989 insieme al primo dei Ribisi;
- con l'omicidio di Allegro Pietro, figlio di Rosario, avvenuto nei primi del 1991;
- con la "strage di Capodanno" (notte del 31.12.1991), in cui vennero attaccati tutti gli Allegro all'interno di un bar da essi gestito da un gruppo di fuoco formato, con altri, da Benvenuto Giuseppe e da tale Camiolo Salvatore di Gela.



29

Il Camiolo rimase ucciso dai colpi di una guardia giurata che casualmente si trovava dentro l'esercizio, e la di lui provenienza fece capire agli investigatori come lo scontro avesse coinvolto le frange stiddare di altri centri (v. teste Agnello, ud.22/4/1997).

I Ribisi, dal canto loro, avevano ucciso Sambito Vincenzo, capo dell'omonima corrente, all'uscita del carcere di Agrigento.

A Canicatti vennero uccisi, con l'aiuto dei killers palmesi, Corrao Amedeo e Coniglio Rosario.

Fu quindi la volta, il 21.9.1990, dell'omicidio del giudice Livatino.

Alla fine dello stesso anno venne ucciso Giuseppe Di Caro, capo di COSA NOSTRA di Canicatti e della "provincia" di Agrigento.

Nel marzo 1991 venne mancato l'omicidio di Di Caro Calogero, nipote di Giuseppe; Calogero, nello sfuggire all'agguato, riconobbe Avarello Giovanni tra i killers e quindi ricondusse l'attacco ed il precedente omicidio dello zio al gruppo Gallea; vennero quindi uccisi, mentre andavano a visitare in carcere ad Agrigento Gallea Antonio, i congiunti Gallea Bruno e Gallea Calogero.

Nell'agguato al Di Caro Calogero venne usata la stessa arma dell'omicidio di tale Montagna Maurizio, avvenuto successivamente.

Sulla base di una perizia sul DNA la partecipazione dell'Avarello al tentato omicidio Di Di Caro Calogero è stata sancita con conseguente riscontro probante alle indicazioni provenienti dai collaboranti.

Oltre a numerosi altri delitti avvenuti nel comprensorio Canicatti-Palma, dagli atti di diversi processi acquisiti in questo emergono notizie di numerose impressionanti catene di sangue in

molti altri centri dell'Agrigentino (Favara, Campobello di Licata, Racalmuto, Porto Empedocle, etc.).

Risulta ormai ultroneo richiamarli tutti.

Va invece segnalato che Avarello Giovanni venne sorpreso ed arrestato, il 1° 9.1991, in un covo agreste in territorio di Butera, contrada Birringiolo, sotto il controllo dei Riggio di Riesi, ad uno dei cui familiari apparteneva il terreno; in suo possesso vi era una pistola, risultata essere stata utilizzata per l'omicidio di Giuseppe Gioia, un uomo di COSA NOSTRA di Canicatti.

Analogamente, altre armi del covo coincidevano balisticamente con quelle adoperate in vari altri delitti, avvenuti nei posti più disparati.

Insieme ad Avarello, nel covo dotato di un'arsenale di armi, dai Carabinieri vennero trovati Paoletto Antonio di Gela, Sole Alfredo di Racalmuto e Schembri Salvatore di Gela; durante l'operazione sopraggiunsero sul posto Riggio Calogero e Marazzotta Gaspare, a loro volta in possesso di armi.

La provenienza e lo spessore criminale dei soggetti trovati nel covo, unitamente alla conoscenza dei loro curriculum, fecero intuire agli inquirenti l'esistenza della vasta rete di alleanze incrociate finalizzate a combattere le "famiglie" ufficiali di COSA NOSTRA che di lì a poco, con il diffondersi dell'apporto conoscitivo offerto dai collaboranti, sarebbe stato convenzionalmente indicato STIDDA.

La carrellata di episodi fin qui esposta, per nulla esauriente ma appena sufficiente a dare un'idea di quella che è stata la "guerra" fra STIDDA e COSA NOSTRA tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, oltre che inquadrare cronologicamente il delitto del giudice Livatino vale a delinearne la matrice ambientale sotto peculiari profili criminologici.

Come sarà ancor più sviluppato nel trattare il capitolo del movente dell'azione criminosa, la spinta psicologica al delitto affonda le proprie radici nell'istinto criminale tanto sanguinario quanto rozzo ed approssimativo nel darsi una ragione dell'obiettivo designato.

La stessa spinta, per corale convergenza di fonti probatorie, va attribuita alla strategia dei c.d. "emergenti", i quali avrebbero voluto scalzare gli insediamenti tradizionali di COSA NOSTRA (per poi prenderne il posto) attuando un disegno di sterminio che, prescindendo dalle ovvie considerazioni di carattere etico e morale, non poteva non apparire palesemente velleitario.

In un tale contesto non è immediato capire come il movente del delitto Livatino abbia tratto spunto, oltre che dalla mentalità criminale, da un'assurda ed intellettivamente primitiva equiparazione tra la logica (ammesso che possa definirsi tale) dei delitti della faida secondo cui bisognava colpire qualunque avversario, anche se semplicemente sospettato di essere tale, e la ragione giustificativa di un attacco tanto feroce ad un Uomo delle Istituzioni.

Per (tentare di) comprendere come uno specifico *humus* delinquenziale abbia favorito il sorgere dell'idea delittuosa risulta inevitabile fare riferimento a percezioni, sensazioni e meccanismi di reazione, individuali e di gruppo, di soggetti dalla personalità affatto peculiare, poco confrontabile con i normali schemi di elaborazione psicologica presenti nel contesto della società civile, anche in capo a coloro che, per circostanze accidentali e/o emotive, si macchiano di gravi delitti.

I personaggi che, direttamente o meno, animano lo scenario dell'omicidio del giudice Livatino mutuano almeno un doppio profilo di un nefasto "tipo d'autore": per un verso essi sono

protagonisti di un fenomeno mafioso tanto originale quanto pernicioso nella ricerca del controllo criminale del territorio da sottrarre alla "Mafia" tradizionale; ciò in quanto l'attuazione della strategia criminale è stata esternata esclusivamente in chiave di inaudita violenza verso le fazioni avverse, le popolazioni dei territori interessati, e nei confronti dei rappresentanti delle Istituzioni.

Per altro verso, personaggi siffatti hanno avuto origine da un substrato delinquenziale di basso profilo secondo i normali canoni di ermeneutica criminologica, cominciando ad operare quali autori di reati contro il patrimonio evolvendosi poi, con spinte esclusivamente autodeterminative, verso forme di aggregazione di chiaro stampo imitativo rispetto a strutture criminali più evolute e tradizionalmente presenti sul territorio.

Corollario non secondario afferente quest'ultimo profilo è la consistenza soggettiva in termini di equilibri psicologici, di esperienza di vita, di livello socio-culturale e di capacità d'autocritica; tutti elementi che concorrono alla connotazione dell'individuo nel contesto sociale, ma anche - non è un paradosso - a definire la valenza soggettiva e di gruppo del "delinquente evoluto".

Solo una mente delinquenziale primitiva avrebbe potuto attribuire alla "statistica d'intervento" del Dott. Livatino una valenza di parte, stante che la "statistica" colpiva di più (ma non soltanto) gli "emergenti" rispetto agli uomini di COSA NOSTRA.

Una mente appena aperta alla obiettiva osservazione della realtà avrebbe considerato come i mafiosi tradizionali hanno sempre operato, specie nei centri di provincia, con notevole circospezione per attirare il meno possibile l'attenzione delle Forze dell'Ordine, al contrario degli *emergenti*, subito caratterizza-

tisi per l'eclatanza delle proprie azioni criminali (rapine in banca, in uffici postali, a furgoni porta-valori e simili) che logicamente attiravano immediatamente i servizi di controllo del territorio.

Se queste considerazioni soprattutto valgono per gli *emergenti* di Canicattì, ulteriori possono farsi per quelli di Palma, che hanno aderito ad un progetto - quello di uccidere Livatino - tanto infame quanto pretestuoso nelle premesse senza riuscire ad opporre alcuna seria resistenza critica.

A conforto della riconducibilità del delitto all'ideazione maturata nell'ambiente degli *emergenti* di Canicattì-Palma vanno annoverate le dichiarazioni acquisite in questo processo di personaggi già appartenuti a COSA NOSTRA ed oggi collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito della totale estraneità al delitto dell'organizzazione, ovvero hanno confermato il coinvolgimento degli ambienti poc'anzi delineati.

Messina Leonardo, "uomo d'onore" di San Cataldo, amico personale dei Ribisi e di Gioacchino in particolare, ha escluso che il delitto fosse stato ideato da elementi di COSA NOSTRA ed ha confermato la riferibilità di esso ai Gallea di Canicattì, dimostrando inoltre di conoscere molto bene la complessa e contorta situazione sviluppatasi tra fazioni opposte nel comprensorio Canicattì-Palma Montechiaro.

Peraltro lo stesso Messina partecipò nell'agosto 1989 al tentativo di immediata ritorsione contro Angelo Bordino subito dopo l'omicidio di Gioacchino Ribisi avvenuto il 5.8.1989 nella pizzeria di Marina di Palma.

Gaspere Mutolo e Cancemi Salvatore, già appartenuti a "famiglie" di COSA NOSTRA di Palermo e passati nel novero dei collaboranti in periodi diversi, hanno parimenti escluso il coinvolgimento del sodalizio nel delitto Livatino, a differenza


34

di quanto era invece avvenuto per l'omicidio del giudice Saetta.

Angelo Siino, uno degli uomini di COSA NOSTRA più di recente passato nella schiera dei collaboranti, ha detto di avere incontrato in carcere Gaetano Puzangaro e di avere avuto da lui conferma che erano stati loro (stiddari o emergenti che dir si voglia) ad uccidere Livatino.

Siino ha pure riferito di avere avuto modo di commentare con Giuseppe Di Caro il grave fatto di sangue.

Il Di Caro gli disse che il delitto era stata "un'infamità", commessa dagli emergenti per farne ricadere su di lui e sulla "famiglia" mafiosa locale la responsabilità dinanzi alla pubblica opinione e per aizzargli contro le Forze dell'Ordine.



4. Valutazione dei pentiti.

Nel contesto di questo processo una quota rilevante delle acquisizioni di natura probatoria è costituita dalle dichiarazioni di collaboranti di giustizia, due dei quali sono anche accusati di essere tra gli autori del delitto.

Taluni di essi hanno operato nei ranghi di COSA NOSTRA, ed il loro contributo si è essenzialmente orientato ad escludere che strutture "ufficiali" di questa organizzazione abbiano avuto un ruolo nell'ideazione o nell'esecuzione del crimine.

La personalità dei vari collaboratori di giustizia, in questo come in altri processi analoghi, risulta funzione diretta dell'"humus" delinquenziale caratterizzante l'ambiente di provenienza definibile sotto profili sociologici e criminologici.

L'argomento, strettamente connesso al problema dell'attendibilità dei dichiaranti, e quindi a taluni profili dell'efficacia probatoria delle provalazioni, innanzi tutto presuppone il richiamo delle considerazioni ed osservazioni svolte a proposito delle connotazioni ambientali in cui il delitto del Giudice Livatino venne a maturare, con particolare riferimento al modello organizzativo assunto dalla maggior parte delle formazioni criminali denominate "stiddare", dai rapporti di interazione che ha connotato questo particolare aspetto del fenomeno mafioso, e dalla peculiare aggressività di cui si resero protagonisti le "famiglie stiddare" dell'Agrigentino, sia nei confronti della collettività, sia nei confronti degli appartenenti a fazioni avverse, in particolare alle "famiglie" tradizionali di COSA NOSTRA, rispetto alle quali gli appartenenti alla STIDDA sono stati anche denominati *emergenti*.

E' di tutta evidenza, invero, che almeno una parte dell'iter argomentativo da seguirsi in questa sede debba essere ispirato,

in considerazione dell'oggetto del processo, da specifiche indicazioni della giurisprudenza della Cassazione in ordine alle connotazioni ambientali dei "fatti di mafia", i quali si inseriscono in una "logica interna" affatto peculiare non solo rispetto ai fatti di criminalità comune, ma anche differenziata secondo il tipo dell'organizzazione mafiosa che li pone in essere.

Rilevano, inoltre, le connotazioni personali del singolo dichiarante, secondo che si tratti di un elemento di spicco del sodalizio criminoso cui apparteneva fino a prima di collaborare, oppure di soggetto privo di funzioni decisionali; ed ancora, nel complesso panorama delle "famiglie stiddare", l'eventuale funzione di collegamento con gli altri gruppi.

Nell'affrontare il tema delle dichiarazioni dei collaboranti non ci si può nascondere che esso costituisce uno dei più delicati argomenti relativi al processo penale, sia di fronte alle parti processuali sia verso la pubblica opinione, data la convergenza di aspettative ed esigenze di giustizia spesso contrapposte.

Da parte delle difese, infatti, è logico che si pretenda di squalificare comunque l'attendibilità del collaborante, nel presupposto della deliberata invenzione di fatti, anche inesistenti, al fine di attribuirne ad altri la responsabilità e quindi lucrare i benefici previsti dall'ordinamento.

D'altra parte non si può ritenere che il fenomeno del "pentitismo" abbia risolto in misura quasi esaustiva i problemi di prova di taluni tipi di processi, ove da sempre risultava carente o inesistente la prova rappresentativa diretta.

Entrambe le aspettative appena sommariamente sintetizzate costituiscono poli estremi caratterizzati da una sorta di pregiudizio incompatibile con la funzione del processo penale, ove il

fine di accertare la verità dei fatti deve essere raggiunto mediante le regole poste dal Legislatore per disciplinare l'iter conoscitivo del giudicante senza ricorrere ad anticipate prese di posizione estranee alle regole predette.

La norma fondamentale in "subjecta materia" è l'art.192 c.p.p., i cui contenuti rimangono lontani da entrambe le impostazioni estreme delle quali si è appena accennato.

La norma, infatti, attribuisce alla dichiarazione del collaborante la qualità di fonte di prova, sebbene per completarne l'efficacia probatoria ad essa debbano aggiungersi altri elementi estranei alla dichiarazione stessa.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha contribuito all'elaborazione dogmatica del principio specificando che l'elemento "esterno" alla dichiarazione non deve essere solo un fatto o circostanza rappresentata da diversa fonte di prova tipica, ma qualsiasi elemento che, valutato con rigore logico ed anche sulla scorta dei dati di comune esperienza, valga a consolidare l'affermazione del dichiarante:

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 72

In tema di chiamata di correo, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento dell'attendibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre, in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronee le dichiarazioni del correo; né l'elemento di riscontro deve necessariamente essere inquadrato in una prefissa tipologia o concernere il thema probandum, in quanto esso deve valere solo a confermare ex extrinseco l'attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco.

CASS - Cass., sez. I, 11-11-1992; Maggi; Riv. pen., 1994, 1014.

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 73

Per effetto dell'art. 192 c.p.p. la chiamata in correità è stata elevata ad elemento di prova (rappresentativa), i cui elementi di riscontro non devono necessariamente essere oggettivi, reali ed esterni alla singola chiamata, potendo anche consistere in altre chiamate in correità nonché in tutti i possibili elementi, corrispondenti a fatti, situazioni, collegamenti e relazioni (spaziali o temporali) che comunque consentano di rapportare, sotto il profilo causale e secondo un criterio razionale, l'accadimento delittuoso al comportamento oggettivo dell'accusato.

CASS - Cass., sez. I, 05-04-1993, Pullarà; Giust. pen., 1994, III, 139

Fra gli elementi "esterni", dunque, possono essere annoverate le dichiarazioni di un altro collaborante, purchè ciascuna delle dichiarazioni poste a confronto sia "completa" (costituente, cioè, una chiamata in correità di per sè certa) e presenti il requisito dell'attendibilità intrinseca (o generica), principalmente riconducibile all'apprezzamento della coerenza interna e dell'autonomia rispetto ad altre fonti.

Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione si è assestato su posizioni ormai consolidate:

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 74

In materia di prove, essendo ciascuna dichiarazione di coimputato «elemento di prova» ai sensi del 3° comma dell'art. 192 c.p.p., ognuna di esse è idonea a riscontrare dall'esterno altra analoga dichiarazione, limitatamente, peraltro, ai punti in cui coincidono o comunque non contrastano.

CASS - Cass., sez. I, 07-05-1993, Boccolato; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 11, 37 (m)

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 117

Più chiamate in correità a carico della stessa persona e per i medesimi fatti, possono costituire quel riscontro e quella conferma che un solo indizio richiede perché possa essere posto a fondamento probatorio del fatto da dimostrare.

CASS - Cass., sez. VI, 05-06-1992, Lo Nardo; Mass. Cass. pen., 1992, fasc. 11, 112 (m)

Foro it., Rep. 1992, voce Prova penale, n. 79

Allorquando sussistano più chiamate in correità, provenienti da più compartecipi, ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario, ed, ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziana la quale partecipa alla verifica sulla attendibilità estrinseca della fonte di prova.

CASS - Cass., sez. I, 15-05-1991, Paone; Mass. Cass. pen., 1991, fasc. 9, 49 (m)
c.p.p., 192

Foro it., Rep. 1992, voce Prova penale, n. 80

Le pluralità di chiamate di correità - ancorché non possano essere assunte, sotto il profilo logico-concettuale, a dato di verifica di una precedente chiamata di correo - quando siano intrinsecamente attendibili e non riconducibili a collusioni o condizionamenti di qualsiasi genere tra i chiamati, bene possono essere valutate nel loro complesso, costituire fonte legittima del convincimento del giudice e condurre ad un giudizio di certezza, in ordine al fatto da provare.

CASS - Cass., sez. I, 29-11-1990, Avitabile; Mass. Cass. pen., 1991, fasc. 7, 6 (m)

La deposizione del collaborante, inoltre, è "scindibile", nel senso che la mancanza di riscontro su una parte di essa non

esclude la possibilità di completamento probatorio sulle altre parti; e viceversa, il conseguimento del riscontro positivo su taluni fatti o argomenti non consente di superare l'insufficienza probatoria per quei diversi elementi rimasti privi di riscontro:

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 75

Ai fini della prova, una dichiarazione resa da un coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, che può essere diretta non solo ad indirizzare un'accusa globale nei confronti del concorrente nel reato (c.d. chiamata di correo) o dell'autore di un reato collegato, ma anche a sostenere una circostanza del reato, può essere assunta come prova anche parzialmente, nei punti riscontrati da altra dichiarazione o da differenti elementi esterni, restando invece inattendibile per legge in quelli non riscontrati.

CASS - Cass., sez. I, 07-05-1993, Bocolato; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 11, 37 (m)

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 93

La conferma dell'attendibilità della chiamata di correo, ad opera dell'elemento di riscontro, si limita alle sole parti coinvolte, senza automatiche estensioni alle parti della dichiarazione di correttezza: ne consegue che non può inferirsi, dalla provata attendibilità di un singolo elemento, la sua comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate o addirittura smentite, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti.

CASS - Cass., sez. I, 30-01-1992, Abbate; Foro it., 1993, II, 15

In questo processo va anche tenuto presente che le dichiarazioni dei cosiddetti collaboranti possono essere distinte tra quelle rese ex art.210 c.p.p. e quelle provenienti da due soggetti - Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce - che si sono autoattribuito un ruolo nella vicenda omicidaria e quindi sono stati rinviati a giudizio per rispondere personalmente del delitto.

La circostanza rileva per considerare, sotto il profilo dell'attendibilità meramente intrinseca, la mancanza di alcuna seria ragione per sospettare che i dichiaranti non imputati abbiano falsamente concertato i profili accusatori delle proprie dichiarazioni su questo omicidio e che i dichiaranti imputati abbiano sviluppato le loro confessioni solo per compiacere

L'Autorità inquirente già in possesso di indicazioni provenienti da personaggi estranei al delitto.

A ciò deve aggiungersi il fatto che le provalazioni provengono da soggetti determinatisi a collaborare con gli inquirenti in circostanze diverse, ed a seguito di vicende differenziate tra loro, sicchè non sussiste alcun serio argomento concreto per affermare che le dichiarazioni sono frutto di accordi presi antecedentemente alla decisione di collaborare, o addirittura, in epoche successive alla predetta decisione.

Siffatta ipotesi, sul piano della mera astrattezza, potrebbe coltivarsi unicamente nel mettere a confronto le dichiarazioni dei due imputati, Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, essendo stati i medesimi protagonisti del gruppo "stiddaro-emergente" di Palma Montechiaro, ed avendo quindi avuto comunanza d'interessi e di vita criminale quando erano operativi in seno al contesto di appartenenza.

L'ipotesi perde di consistenza ove si consideri, come sarà meglio specificato nel trattare delle singole posizioni, che il Benvenuto decise di collaborare mentre non aveva, nè poteva avere, alcun contatto diretto con il Calafato, e mentre era latitante in Canada, da dove decise di costituirsi prendendo contatti telefonici con la Polizia di Agrigento; e considerando altresì come le dichiarazioni del Benvenuto e del Calafato abbiano superato il vaglio di altri dibattimenti, di primo grado e d'appello, relativi al delitto del Dr. Livatino e conclusisi con la conferma delle relative sentenze da parte della Corte di Cassazione.

Quanto alla coerenza interna e muovendo dal presupposto che la confessione afferisce all'appartenenza del dichiarante ad un contesto delinquenziale di stampo mafioso, non c'è dubbio che le narrazioni di fatti e vicende di varia natura risultano

"omologhe" alle conosciute connotazioni del fenomeno e all'incidenza di esso sulle collettività territoriali senza apparire frutto di ardite fantasie, bastando al riguardo richiamare quanto è stato esposto nel precedente paragrafo.

Il quadro ambientale emergente dall'insieme delle dichiarazioni dei collaboranti, sia relativamente al contesto territoriale di più immediato riferimento per questo processo sia in relazione ad aree più vaste in qualche modo collegate, risulta certamente coerente con risultanze di natura investigativa, di natura oggettiva come gli esiti di accertamenti tecnici e perizie di varia natura e con quelle derivanti da altre fonti, sicchè il primo riscontro generico alle profezioni dei pentiti riguarda la connotazione di fatti ed ambienti quali ascrivibili al fenomeno mafioso, tale inteso alla stregua dei parametri normativi previsti dall'art. 416 bis codice penale.

Superato il primo approccio alla complessa problematica posta dalle dichiarazioni rese ex art.210 C.P.P., la Corte ritiene che il presupposto della verifica di intrinseca attendibilità del dichiarante non deve obbligatoriamente formare oggetto di una trattazione specifica e particolareggiata fino a comprendere tutte le vicende, i fatti e le circostanze riferite dal collaborante in sede di motivazione del provvedimento ove quelle dichiarazioni assumono il valore di prova.

Per meglio esprimere la portata di quanto appena affermato, la Corte muove dalla considerazione che non tutti i collaboranti esaminati in questo processo si distinguono per la particolare ampiezza e completezza delle proprie rivelazioni sullo specifico fatto per cui si procede.

Situazione siffatta risulta determinata in funzione di quei fattori già accennati - tipo di esperienze, durata, livelli di inserimento nell'ambiente del crimine, contesto territoriale.

riferimento, etc. - ovviamente non identici o equiparabili per tutti.

Sembra invero inconferente la necessità di una pronuncia sulla "verità" dei particolari dell'intero racconto di ciascuna dichiarante, essendo invece sufficiente che la verifica di intrinseca attendibilità verta sulle circostanze connesse con il fatto su cui deve intervenire la pronuncia giudiziaria; tanto più che, in un processo di parti quale delineato dal codice di rito vigente, il tenore del dibattito processuale concorre ad evidenziare le eventuali questioni da porsi seriamente in tema di attendibilità intrinseca di uno o altro dei dichiaranti.

In questo processo i profili argomentativi accennati rilevano specialmente per Calafato Giovanni, Benvenuto Giuseppe Croce e, in misura minore, per Schembri Gioacchino e saranno sviluppati in concreto nella sede opportuna.

Per gli altri collaboranti esaminati il problema si pone in termini più semplici poiché i dichiaranti sono stati esaminati nelle forme dell'art. 210 c.p.p. solo in quanto la fonte di prova emerge da indagini collegate, mentre, nella sostanza, essi appaiono per lo più equiparabili a testimoni (non essendo stati coinvolti personalmente nella vicenda omicidiaria de qua) le cui conoscenze derivano dalla collocazione in ambienti criminali entro i quali hanno avuto origine le loro informazioni, ferma restando la cautela nel valutarne l'attendibilità intrinseca al pari di qualsiasi testimone, soprattutto ove qualcuna delle parti ne abbia fatto questione.

In sostanza è sufficiente che il Giudice soddisfi al meglio possibile l'obbligo di motivazione spiegando l'inferenza degli elementi estrinseci, soffermandosi in modo più diffuso sull'attendibilità intrinseca in quelle ipotesi suggerite da motivi di opportunità, quali l'ampiezza e la notevole rilevanza che l'

dichiarazioni di taluni collaboranti assumono nel contesto processuale, ovvero la maggiore o minore obiettività degli elementi considerati riscontri, rispetto ai quali l'incidenza dell'attendibilità del dichiarante richiede un livello differenziato di completamento della prova.

Le considerazioni appena svolte traggono spunto dal tenore di talune pronunce giurisprudenziali:

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 115

In tema di chiamata in correità, la verifica di attendibilità intrinseca non deve necessariamente precedere la verifica dei riscontri esterni: l'art. 192, 3° comma, c.p.p. si limita a richiedere che le dichiarazioni del coimputato vengano «valutate unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» ed è possibile che questa sia confermata sulla sola base degli elementi esterni.

CASS - Cass., sez. VI, 14-10-1992; Mauro; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 5, 59 (m)

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 102

In tema di chiamata in correità, adempie all'obbligo di motivazione il giudice di merito allorché effettui la verifica estrinseca delle accuse formulate dal chiamato in correità e spieghi le ragioni per le quali ha raggiunto certe conclusioni e non altre attraverso detta verifica; condizione essenziale per l'utile compimento di tale operazione di verifica è che il riscontro obiettivo venga effettuato con l'utilizzazione di dati assolutamente certi, vale a dire di elementi esterni sicuri, ed estrinsecamente idonei a fornire la conferma dell'oggetto da verificare; il controllo estrinseco può effettuarsi anche attraverso dichiarazioni di testimoni o di altri imputati; non valgono, invece, come riscontri esterni tutti quei dati, come la spontaneità della dichiarazione, la sua coerenza logica, la fermezza, il carattere disinteressato, l'assenza di un movente calunnioso che, essendo solo degli attributi della chiamata di correo, sono significativi unicamente ai fini del giudizio sulla sua affidabilità intrinseca, ma non potrebbero mai considerarsi, rispetto ad essa, alla stregua di «altri elementi di prova», quali richiesti dall'art. 192 c.p.p.; neppure valgono come riscontri obiettivi la ricchezza dei dettagli riferiti dal dichiarante, il fatto che egli abbia saputo ricostruire esattamente le modalità esecutive del delitto la circostanza che il chiamato in correità appartenesse all'ambito di conoscenze del dichiarante e al suo stesso ambiente delinquenziale.

CASS - Cass., sez. II, 19-02-1993; Fedele; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 8, 72 (m)

Nel caso in cui accanto ad un ristretto numero di soggetti dichiaranti ex art. 210 c.p.p. e, nello stesso tempo, chiamanti in correità, depongano altri dichiaranti, sempre ex art. 210 c.p.p., i quali, piuttosto che una chiamata di correo, vengano a fornire elementi esterni di contorno e di controllo per la chiamata, si pone l'interrogativo circa il metodo di verifica:

dell'attendibilità intrinseca (o generale) della dichiarazione "a supporto".

Invero, quando un soggetto indagato o giudicato presso altra Autorità Giudiziaria sia chiamato a deporre su una circostanza o su un fatto ben circoscritto, essendo molto probabilmente emersa dal collegamento tra Uffici del P.M. la conducente dell'oggetto della dichiarazione, appare del tutto fuori luogo ipotizzare che al Giudice cui incombe l'onere del controllo della chiamata in correità spetti anche quello di verificare l'attendibilità del dichiarante "collegato" con riferimento a tutte le sue dichiarazioni.

Ciò equivarrebbe a dire che lo stesso Giudice dovrebbe avere cognizione (sia pure al limitato fine predetto) di fatti appartenenti ad altri processi ed assolutamente estranei a quelli di cui si occupa.

La questione, posta in questi termini, non trova una specifica disciplina legislativa; tuttavia, sulla scorta di linee interpretative assai pertinenti questa Corte ritiene di pervenire ad una soluzione per un verso ancorata a principi di ordine generale e, per altro, agli orientamenti già maturati sul punto dell'attendibilità intrinseca e sulla funzione che essa assume nel valutare la dichiarazione ex art.210 c.p.p. secondo i parametri previsti dall'art.192 c.p.p.

Il Collegio muove dal principio (già consolidato sia in tema di testimonianza che di chiamata in correità) della "scindibilità" di ciascuna dichiarazione resa ex art.210 c.p.p. (cfr. giurisprudenza sopra riportata), e dal fatto che ciascuna dichiarazione da valutare non necessariamente deve essere compresa nella disciplina dell'art. 192, comma 3°, c.p.p.:

Art. 192, comma 3°, c.p.p. n. 69



Al di fuori dei casi previsti dall'art. 192, 3° comma, c.p.p., le ipotesi che precedentemente costituivano la connessione ex art. 45 c.p.p. 1930 non determinano la situazione di chiamata in correità; pertanto, non vi è necessità del riscontro con altri elementi esterni dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie degli imputati diversi da quelli indicati nell'art. 192, 3° comma, c.p.p.; tali dichiarazioni vanno considerate come testimonianze a tutti gli effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell'attendibilità, da valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercare la conferma nei riscontri richiesti dal detto art. 192, 3° comma, c.p.p.
CASS - Cass., sez. IV, 13-07-1993, Lessi, Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 2, 29 (m)

La deposizione di un collaboratore di giustizia che riferisce. Ad esempio, di quanto appreso nel contesto del proprio gruppo delinquenziale in ordine ad un fatto commesso da altro gruppo analogo, collegato al primo nel complesso della strategia criminale ma estraneo alla ideazione e realizzazione di un fatto specifico, si colloca sulla scia del principio posto dalla massima che precede, in quanto la dichiarazione viene acquisita nel processo con le forme dell'art. 210 c.p.p. non in virtù della previsione di cui all'art. 192, 3° comma, c.p.p., ma perché la fonte di riscontro emerge dal collegamento ex art. 371 c.p.p.; collegamento che se da un lato determina il modo di assunzione della fonte probatoria (quello, appunto, dell'art. 210 c.p.p.) dall'altro non impone uno specifico schema normativo per la valutazione.

Quest'ultima, dunque, risulta assimilabile a qualsiasi altra testimonianza, per la quale devono valere principi pacificamente accettati, quali i seguenti:

Foro it., Rep. 1994, voce Testimonianza penale, n. 5

In tema di valutazione della prova, quella della prova testimoniale, pur dovendo essere una valutazione critica, non deve tuttavia essere per ciò condotta all'insegna della preconcepita sfiducia nei confronti del teste; in particolare, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai c.d. «elementi di riscontro» richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel 3° comma dell'art. 192 c.p.p., il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali; peraltro, l'espressione «fino a prova contraria» non significa che la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se ne quando risulta positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del t

ste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi.

CASS - Cass., sez. I, 02-06-1993, Puledda; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 11, 39 (m)

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 104

L'art. 192, 3° e 4° comma, c.p.p., ponendo il divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, 2° comma, lett. b), e dando la possibilità di una valutazione congiunta di tali dichiarazioni, cioè di integrazione e di riscontro, con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermarne l'attendibilità, non stabilisce una presunzione d'inattendibilità delle persone summenzionate; ed infatti, se agli altri elementi di prova è affidata solo la funzione di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, la stessa non è negata a priori ma solo è insufficiente e spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena, anche se questi possono essere di varia natura, persino di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni.

CASS - Cass., sez. II, 19-02-1993, Fedele; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 8, 72 (m)

Foro it., Rep. 1992, voce Prova penale, n. 87

L'art. 192 c.p.p. non stabilisce una presunzione di inattendibilità delle persone indicate nei commi 3° e 4°, perché se agli altri elementi di prova è affidata solo la funzione di confermare l'attendibilità delle loro dichiarazioni accusatorie, vuol dire che tale attendibilità non è negata a priori, ma che è insufficiente e che spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena.

CASS - Cass., sez. VI, 26-02-1991, Basile; Critica del diritto, 1992, fasc. 1, 35 (m)

Nel caso in cui l'elemento esterno di verifica per la chiamata in correità sia costituito da altra dichiarazione anch'essa resa ex art. 210 c.p.p. ma da soggetto mai coimputato e citato a comparire soltanto in virtù del "collegamento" ex art. 371 c.p.p., appare pertanto sufficiente limitare il controllo di attendibilità intrinseca del secondo dichiarante (cioè dell'elemento di prova "esterno") ai profili strettamente connessi al processo ove avviene la verifica della chiamata in correità. Ciò dovrà accadere secondo le modalità di volta in volta suggerite dal caso concreto, delle quali il Giudice di merito dovrà dare conto con adeguata motivazione.

Di certo, tuttavia, la motivazione non potrà farsi carico, in assenza di concrete e specifiche prospettazioni, di ipotesi iperboliche, secondo cui sarebbe possibile che tutti o quasi tutti i dichiaranti ex art. 210 siano stati previamente

"organizzati" per rendere deposizioni sovrapponibili, sicché solo una gigantesca frode processuale servirebbe a spiegare il raggiungimento della convergenza di elementi positivamente valutabile ex art. 192, 3° comma, C.P.P.

Fortunatamente, in più occasioni, la Corte di Cassazione ha insegnato che il Giudice di merito non è onerato, nè in senso positivo nè negativo, da una sorta di "probatio diabolica" :

Foro it., Rep. 1992, voce Prova penale, n. 61

La prova indiziaria, disciplinata dall'art. 192 3° comma c.p.p., è quella che consente, sulla base di indizi «gravi, precisi e concordanti», da valutare secondo criteri di rigida consequenzialità logico-giuridica, la ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza tali da escludere la prospettività di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche da escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisi e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili; se così fosse, infatti, non si dovrebbe più parlare per absurdum, secondo regole che sono proprie soltanto delle scienze esatte, la cui osservanza non può quindi essere pretesa nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

CASS - Cass., sez. I, 02-03-1992, Di Palma; Riv. pen., 1992, 955

Il controllo sulle possibilità di reciproche influenze tra fonti rappresentative tuttavia si risolve in questioni di fatto spesso sollevate dalle parti che, se pure non hanno un vero e proprio onere, hanno almeno l'onere di allegare la sussistenza della questione per evidenziarne la rilevanza ai fini della decisione, fermo restando l'obbligo del Giudice di verificarne la fondatezza sulla base degli atti acquisiti e seguendo i criteri prudenziali suggeriti in varie occasioni dalla Corte di Cassazione:

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 45

In tema di valutazione probatoria, l'art. 192 c.p.p., nel dettare per il correo un canone interpretativo-legale, non ha per ciò stesso escluso che tale criterio prudenziale debba essere adottato nei confronti dei testimoni, ogni qualvolta per costoro siano ravvisabili le stesse condizioni di coinvolgimento ai fatti, che la legge ipotizza in astratto per i correi.

CASS - Cass., sez. VI, 18-05-1993, Leonardi; Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 3, 20 (m)

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 46

A base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima; in tal caso è però necessario vagliare le stesse con ogni opportuna cautela e cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori.

CASS - Cass., sez. III, 05-03-1993, Russo; Riv. pen., 1994, 50

Altro argomento di carattere generale che può avere rilievo in processi per fatti ascrivibili a criminalità organizzata ove siano acquisite dichiarazioni di numerosi collaboranti concerne le c.d. notizie *de relato*.

Per orientamento costante della giurisprudenza della Cassazione le chiamate in correità *de relato* (altrimenti definite *indirette*) non perdono per ciò solo il loro valore di fonte di prova, essendo evidente che qualsiasi chiamata in correità, diretta od indiretta, abbisogna del completamento di elementi "esterni" per assumere piena valenza probatoria:

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 113

Ai fini della prova, la chiamata di correo *de relato* non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo.

CASS - Cass., sez. V, 14-11-1992, Madonia; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 7, 59 (m)

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 73

La chiamata in correità, intendendosi per tale quella proveniente da uno qualsiasi dei soggetti menzionati nel 3° e 4° comma dell'art. 192 c.p.p., non deve necessariamente fondarsi sulla diretta conoscenza dell'altrui condotta criminosa, ma può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati 3° e 4° comma dell'art. 192 c.p.p., dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche.

CASS - Cass., sez. I, 10-05-1993, Algranati; Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 2, 53 (m)

Quando l'elemento esterno di completamento probatorio emerge dalla dichiarazione di un soggetto non direttamente coinvolto nel fatto per cui è processo, la verifica dell'indicazione di reità deve seguire un iter valutativo risultante dalla combina-

zione di alcuni criteri alla cui elaborazione hanno contribuito diverse pronunce giurisprudenziali.

Una volta accertato il disinteresse, la coerenza e la continuità della dichiarazione di complessivo segno accusatorio, è sottinteso che la dichiarazione che riporta il contenuto di altra propalazione non deve essere esaminata nel presupposto che il dichiarante dica volutamente il falso, cioè assuma di avere ricevuto una notizia in realtà mai pervenutagli.

Di conseguenza è ben chiara la differenza e l'autonomia concettuale tra la propalazione *de relato* non provata e la propalazione dimostratasi falsa o alterata.

A ben vedere, peraltro, la distinzione predetta ha un senso anche nel caso di propalazione *diretta*, essendo indubbio che se il collaborante narra un fatto per il quale non vengano acquisite prove esterne alla dichiarazione la conseguenza logica corretta è che il fatto non è provato; non è detto che il fatto nella realtà non sia mai accaduto.

La dimostrata inesistenza, totale o parziale, del fatto narrato *de relato* comporta, di fronte alla eventuale prova negativa del fatto storico, la valutazione circa la verosimiglianza della conoscenza che il dichiarante abbia avuto da parte di un terzo di una notizia falsa o alterata.

Il ricorso al concetto di verosimiglianza nel contesto in cui è stato appena inserito viene suggerito da una precisa indicazione della giurisprudenza di legittimità:

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 67

In materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che:

50

produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune (applicazione del principio in tema di banda armata e associazione terroristico-eversiva).
CASS - Cass., sez. I, 10-05-1993, Algranati; Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 2, 53 (m)

La massima riportata è una delle poche da cui è dato desumere un principio interpretativo che, se pure dettato per una specifica tipologia di delitti associativi (in tema di terrorismo e banda armata), consente di enucleare la medesima *ratio* congruamente applicabile anche alle associazioni di stampo mafioso.

La Cassazione, in sostanza, invita il Giudice di merito a considerare che, almeno in linea di massima, le notizie che circolano e si propalano all'interno di un certo ambiente sono "omologhe" all'ambiente medesimo e la loro propalazione è "proporzionata", per quantità e qualità, al tipo di inserimento in quel determinato ambiente del soggetto che poi le riferisce all'esterno quando decide di collaborare con la giustizia.

Quindi, se non c'è prova della inesistente o diversa propalazione della notizia, l'unico controllo esercitabile su di essa dal Giudice è la valutazione della verosimiglianza, se cioè risulta possibile o probabile che il collaborante abbia appreso quella notizia: secondo i casi, i contenuti di essa subiranno il trattamento della chiamata di correo ovvero di una testimonianza - da valutarsi con particolare prudenza - ferma restando la modalità di assunzione della prova nelle forme dell'art. 210 c.p.p.

La Corte ha affrontato questa complessa problematica di ordine generale con l'intento di assegnarsi riferimenti di principio per le valutazioni proprie di questo processo e delle fonti probatorie in esso acquisite.

In ciascuna concreta occasione le soluzioni di volta in volta adottate saranno messe in relazione, anche per implicito, alle problematiche generali delineate in questa sede.



5. La responsabilità dei mandanti: il concorso morale.

La condotta contestata agli odierni imputati (con le precisazioni che saranno necessarie quanto alla posizione del Benvenuto) è dogmaticamente riconducibile all'istituto del concorso di persone del reato, disciplinato dagli artt. 110 e seguenti, ed in particolare alla categoria del concorso morale, riguardante tutti i contributi che, operando nella fase dell'ideazione e preparazione del reato, abbiano determinato e rafforzato in altri il proposito criminoso poi attuato.

Nonostante le indubbe difficoltà di ordine probatorio proprie della sfera del cd. "psicologico", l'identificazione di dette condotte concorsuali deve attuarsi attraverso il criterio "condizionalistico", in virtù del quale assume rilevanza penale ogni condotta dotata di efficacia causale rispetto alla realizzazione del fatto-reato.

Infatti, poiché la disposizione di cui all'art 110 c.p. nulla dice circa i presupposti della condotta concorsuale, optando per il cd. modello unitario, il nesso eziologico sopra descritto diviene criterio di tipizzazione delle condotte penalmente rilevanti a titolo di concorso.

Nell'applicare detta formula condizionalistica questa Corte, facendo propria l'impostazione tradizionale di dottrina e giurisprudenza, riconosce rilevanza penale a tutti i contributi che posseggano i caratteri dell'antecedente necessario rispetto alla verifica del fatto-reato, inteso quale accadimento concreto (connotato da ogni sua singola e specifica modalità), non già quale descritto in astratto dal legislatore.

Tale accertamento passa attraverso il procedimento del cd. "eliminazione mentale" del singolo contributo ond

verificare se, in mancanza di esso, il reato sarebbe venuto meno ovvero si sarebbe verificato ugualmente ma modificato in alcune delle sue modalità essenziali.

L'impiego corretto di tale procedimento impone l'esclusione della considerazione dei "fattori causali ipotetici", dal momento che il giudizio penale opera a posteriori rispetto ad un accadimento concreto, verificatosi "hic ed nunc" ad opera di determinati autori, nella valutazione della cui condotta è del tutto irrilevante la circostanza che altri, o in altro tempo o in altro modo avrebbero potuto raggiungere la medesima lesione del bene giuridico.

La verifica del nesso causale, che pure può presentare indubbe difficoltà pratiche anche nei confronti delle condotte materiali (specie se "atipiche" rispetto alla fattispecie monosoggettiva), appare decisamente problematica nel caso del concorso cd. "morale", laddove il contributo del concorrente si colloca nella sfera "psicologica", estrinsecandosi quale impulso determinante o rafforzativo del proposito criminoso.

Tuttavia, pur ammettendo, sulla scorta di certa parte della dottrina, che la "causalità psicologica" non rappresenti una forma vera e propria di causalità, il giudizio relativo a questo tipo di apporto deve svilupparsi con lo stesso metodo ed essere condotto con il medesimo rigore.

Nell'ambito del concorso morale si suole distinguere la condotta del determinatore, ovvero di colui che induce altri a delinquere, da quella dell'istigatore, ovvero colui che rafforza o consolida in altri un proposito già esistente. In entrambi i casi l'impulso psicologico esercitato dal concorrente deve avere ad oggetto un reato determinato (anche indicato in via alternativa e non individuato in tutte le specifiche modalità concrete) ed essere rivolto ad un

categoria ristretta di persone; tale condotta, manifestata in qualsivoglia forma dell'agire (sia verbalmente che fattivamente), deve porsi come antecedente essenziale del reato, dovendosi rinvenire la prova di un legame effettivo tra l'impulso dato e l'azione posta in essere dal materiale esecutore del fatto. Detta prova deve intendersi raggiunta ove, eliminando mentalmente il contributo psicologico in questione, il reato non sarebbe stato commesso ovvero avrebbe subito modifiche in alcune delle sue modalità essenziali.

Nell'applicare detti criteri al giudizio che questa Corte è chiamata a compiere nei confronti di coloro che, odierni imputati, sono accusati di aver ideato e progettato l'uccisione del dottor Livatino, occorre considerare altresì la loro appartenenza ad un certo tipo di criminalità, che può definirsi "mafiosa" in senso lato, pur non essendo direttamente riconducibile al fenomeno associativo comunemente noto come Cosa Nostra.

Infatti gli odierni imputati sono stati già giudicati e condannati quali esponenti di associazioni criminali riconducibili alla fattispecie dell'art. 416 bis (per Galles Antonio, Montanti Giuseppe, Parla Salvatore vedi sentenza Alletto Croce + 77) che, in un determinato periodo storico, hanno svolto un ruolo antagonistico rispetto alla più famosa organizzazione di Cosa Nostra.

Come più diffusamente osservato nella parte che precede, i due fenomeni sono assimilabili solo parzialmente, differenziandosi notevolmente quanto a struttura e dimensioni tuttavia anche in questo processo occorre confrontarsi con la dibattuta questione della responsabilità, nei reati-fine, di coloro che investiti di poteri deliberativi o decisionali occupavano una posizione di vertice nell'ambito del sodalizi

54

criminoso, al fine di chiarire, per esigenze di onestà intellettuale, quale percorso logico-argomentativo venga adottato nel verificare la rilevanza penale del loro contributo.

La giurisprudenza degli ultimi decenni, a fronte di periodiche ed allarmanti recrudescenze criminali, ha risposto mediante l'elaborazione di itinerari argomentativi non sempre rispettosi dei criteri di accertamento sopra enunciati: alcune prassi giurisprudenziali, riconducibili al modello della cd. "responsabilità per posizione", mossero dall'esigenza di semplificare il percorso probatorio al fine di reprimere e destabilizzare, colpendone i vertici, fenomeni associativi costituenti, di per sé, fattori di inaudita pericolosità sociale.

Senza richiamare, per evidenti esigenze di sintesi, tutto il travagliato iter interpretativo della giurisprudenza degli ultimi anni, basti in questa sede accennare alle pronunce emesse negli anni '70 nei processi celebrati per i delitti di strage relativi al terrorismo alto-atesino, quindi a quelli riconducibili al terrorismo eversivo degli anni '80 sino alle più recenti, riguardanti i clamorosi delitti di matrice mafiosa avvenuti nel corso degli anni '90.

Scorrendo tali pronunce si registra la tendenza del giudice di merito verso semplificazioni ermeneutiche destinate a trovare smentita nell'approccio più rigoroso dei giudici di legittimità: così, mentre le Corti di Assise hanno ritenute provata la responsabilità penale, nei singoli episodi delittuosi, di coloro che, rivestendo un ruolo direttivo all'interno dell'organismo deliberante, era ragionevole presumere che avessero "saputo" e quindi "voluto" l'iniziativa del braccio armato (vedi C.Ass. Torino 26.07.1983 - C.Ass.



Genova 26.02.1983), la Suprema Corte, nell'ambito del noto procedimento per l'omicidio del Commissario Calabresi, ha stigmatizzato in termini di incostituzionalità detto meccanismo,

"poiché esso ancorà la prova della responsabilità allo status di dirigente od organizzatore, muovendo non già da una consolidata regola di esperienza ma da un parametro di tipo congetturale, in forza del quale il dirigente non può non essere consapevole e partecipe, quanto meno moralmente, del reato fine riferibile all'associazione" (Cass. SS.UU. 21 ottobre 1992 Marino).

Lo stesso percorso viene tracciato delle pronunce relative ai fatti di sangue attribuiti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", laddove i giudici di merito si sono imbattuti in una struttura verticistica, culminante nella cosiddetta "Cupola", ovvero la commissione interprovinciale, per i componenti della quale erano chiamati a verificare la responsabilità concorsuale, in qualità di mandanti, dei vari delitti-fine commessi in attuazione degli interessi strategici associativi.

Già con la prima sentenza confermativa del cosiddetto "teorema Buscetta" (l'assunto della struttura unitaria e piramidale di Cosa Nostra) la Cassazione ha precisato i presupposti della responsabilità morale dei componenti della "commissione provinciale", sottolineando la necessità di conseguire la prova, non solo di una deliberazione autorizzativa esplicita o tacita da parte del suddetto collegio direttivo, ma altresì di un ulteriore specifico collegamento individuale tra ciascun delitto di sangue ed il comportamento interno alla commissione del singolo membro, cosicché è stata esclusa, in capo ad alcuni dei componenti, la responsabilità concorsuale per taluni delitti eccellenti ascrivibili all'volontà esclusiva di altri (Cass.30 gennaio 1992 Abbate).



Nella stessa pronuncia la Suprema Corte ha affrontato la questione della rilevanza del "tacito consenso", ammettendo la possibilità di attribuire una portata istigatrice o rafforzativa alla condotta passiva di colui che, per ruolo ricoperto, eserciti il-potere-dovere di esaminare e deliberare le iniziative altrui in funzione degli interessi rappresentati e quindi quello di interdirlle l'attuazione o di sanzionarne, a posteriori, l'esecuzione in caso di disobbedienza.

Nell'identificazione di coloro la cui manifestazione di volontà (o il cui tacito consenso) abbia concorso a determinare il fatto delittuoso, la giurisprudenza si è avvalsa anche del criterio dell'individuazione degli "specifici interessi" sottesi al singolo episodio delittuoso, comparati al pregiudizio derivante, per l'intera associazione, dall'ondata repressiva fisiologica alla commissione del crimine.

Nonostante l'evidente specificità di alcune delle tematiche accennate, legate alle peculiarità strutturali di Cosa Nostra, lontana per proporzioni ed assetto dal fenomeno associativo che qui interessa, ritiene questa Corte che molti dei principi sopra enunciati debbano comunque orientare la verifica probatoria in ordine alla responsabilità concorsuale di coloro cui viene contestato di aver determinato o approvato l'iniziativa di uccidere il giudice Livatino, ed in particolare;

- nel rispetto del "principio di materialità" (art 1 c.p. - art 25 Cost.), la condotta di mera ideazione o istigazione di un delitto integra i presupposti del contributo concorsuale penalmente rilevante solo ove sia, in concreto, dimostrato il nesso di causalità efficiente tra l'impulso incentivante l'azione del soggetto che ha posto in essere la condotta materiale;

- la necessità di tale prova non viene vanificata né attenuata nel caso in cui il delitto sia ascrivibile all'attuazione di una strategia associativa ed eseguito da alcuni dei componenti del gruppo, dovendosi comunque accertare l'identità dei "committenti", il momento dell'ideazione ed i canali di trasmissione di questa agli esecutori, nonché l'essenzialità di questo contributo rispetto alle modalità concrete del fatto come storicamente verificatosi;

- la conoscenza dell'organigramma dell'associazione, quindi della gerarchia dei suoi componenti, può rappresentare un indizio della responsabilità concorsuale di coloro che rivestono una posizione di vertice, non già la prova piena del loro coinvolgimento in ogni singolo episodio delittuoso posto in essere dai membri del clan, ad integrare la quale occorre provare gli estremi del "mandato" e/o del rafforzamento attuato mediante l'adesione al disegno criminoso;

- a tale consenso potrà attribuirsi efficienza causale sia ove espresso in forma esplicita (quale autorizzazione, adesione, incarico) sia ove implicito in comportamenti o mancate reazioni, purchè ad essi possa attribuirsi significato univoco alla stregua di altri elementi, quali, ad esempio, le prassi interna al gruppo, il peso gerarchico di alcuni soggetti, le caratteristiche del delitto da commettere (legate anche all'identità della vittima, come nel caso degli "omicidi eccellenti");

- nell'ambito di tale verifica la ricostruzione del movente rappresenta un passaggio preliminare, attraverso l'individuazione degli specifici interessi sottesi al crimine in funzione dei quali esso è stato ideato ed eseguito (indipendentemente dalla loro effettiva realizzazione).

6. Il difetto di contestazione eccetto dalla difesa
dell'imputato Benvenuto Giuseppe Croce.

Con separato decreto di rinvio a giudizio, in data 26.03.1996 l'imputato Benvenuto Giuseppe Croce veniva rinviato a giudizio per aver concorso nella commissione dell'omicidio del giudice Rosario Livatino in qualità di quinto componente del gruppo di fuoco che ne cagionò la morte la mattina del 21 settembre 1990.

In relazione alla diversità di tale contestazione rispetto a quella formulata nei confronti degli altri imputati, la posizione del Benvenuto suscita questioni che richiedono un'autonoma trattazione.

Preliminare rispetto a tutte le altre è quella relativa alla definizione del "thema probandum" relativo all'imputazione del Benvenuto, quale conseguenza del fatto che, nonostante la specificità della condotta descritta nel decreto di rinvio a giudizio, l'istruttoria dibattimentale ha approfondito aspetti che andavano ben oltre i confini della contestazione formale, dilatando l'indagine anche alle condotte tenute dall'imputato in epoca assai precedente e susseguente il giorno del delitto.

A fronte di una disamina di tale ampiezza, la difesa del Benvenuto ha manifestato il sospetto che essa fosse mirata non già e non solo ad accertare la responsabilità dell'imputato a titolo di concorrente materiale nel reato, ma altresì alla verifica della sussistenza di una responsabilità concorsuale nel delitto a diverso titolo.

Tale sospetto ha indotto la difesa del Benvenuto a sollevare, in sede di discussione, l'eccezione relativa al "difetto di contestazione" con pregiudizio del pieno

esercizio del diritto di difesa dell'imputato (ex art 521 c.p.p.), ravvisandone i presupposti nella circostanza che, di fatto, al proprio assistito erano state contestate condotte diverse e differenti rispetto a quella di protagonista dell'agguato omicida.

Sostiene la difesa che nel corso del dibattimento l'accusa ha sollecitato l'approfondimento istruttorio in ordine al ruolo svolto dal Benvenuto nella fase ideativa e preparatoria del delitto, ampliando progressivamente e surrettiziamente il *thema probandum* fino a cagionare quell'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui è scaturito un pregiudizio dei diritti di difesa.

Tale eccezione, formulata all'esito della requisitoria pronunciata dal Pubblico Ministero, intende fondarsi nel fatto che la Pubblica Accusa, da un lato, ha ritenuto non provata la condotta di esecutore materiale del delitto come contestata al Benvenuto nel decreto di rinvio a giudizio, dall'altro ha richiesto la condanna del medesimo a titolo di concorrente materiale "atipico", per aver fornito i mezzi utilizzati nel delitto, nonché di concorrente morale in ragione dell'adesione prestata all'altrui disegno delittuoso.


Ravvisando nelle conclusioni così rassegnate una violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, la difesa del Benvenuto ha quindi invitato la Corte a disporre (ex art 521 II comma c.p.p.) la rimessione degli atti relativi al proprio assistito al Procuratore della Repubblica in sede stante la diversità tra l'oggetto dell'imputazione formale e quello della contestazione di fatto elevata nel corso del giudizio.



Nell'esaminare detta eccezione, di carattere preliminare rispetto alla valutazione del merito, questa Corte ritiene opportuno chiarire il proprio orientamento interpretativo in ordine alla disposizione contenuta dall'art 521 II^o comma c.p.p. che sancisce l'obbligo del giudice di trasmettere al pubblico ministero gli atti del procedimento ove abbia accertato che "il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 c.p.p.

Premessa la mancata adozione, nel corso del presente giudizio, di alcuna delle contestazioni suppletive nelle forme disposte dalla legge (artt. 516, 517, 518 c.p.p.), occorre chiarire il significato dell'espressione "fatto diverso" utilizzata dal codice onde valutare la fondatezza dell'eccezione difensiva.

Poiché il principio della correlazione tra accusa e sentenza è finalizzato ad evitare che l'imputato possa essere condannato per un "fatto" (sinonimo di "condotta umana") in ordine al quale non sia stato posto in condizione di difendersi, per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il confronto in questione non va inteso in senso meramente formale, ma, coerentemente con detta ratio, in senso sostanziale, verificando se l'imputato sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'accusa, sia quale originariamente formulata sia quale risultante dalle integrazioni di fatto apportate da atti successivi anche diversi da quelli tipicamente preposti a tal fine (vd. Cass. SS.UU. 22 ottobre 1996 n° 16; Cass. pen. 27 ottobre 1995 n° 10684).



Altri atti processuali possono quindi integrare la contestazione formale, e concorrere alla definizione del *thema decidendum* ovvero dell'oggetto del rapporto processuale e della pretesa punitiva dello Stato, ma non modificare il suo nucleo, ovvero incidere su quelli che sono gli elementi essenziali dell'elemento materiale del reato (il fatto) né porsi in rapporto di eterogeneità o incompatibilità con essi.

Una modifica di tal genere infatti provocherebbe una grave incertezza sull'oggetto dell'imputazione con pregiudizio sostanziale del diritto di difesa.

Secondo tale lettura finalistica dell'art 521 II comma c.p.p. il "fatto contestato" può subire uno sviluppo ed un arricchimento rispetto alla imputazione originaria, attraverso puntualizzazioni successive intervenute nel corso dell'iter processuale, purchè omogenee rispetto al nucleo del reato e non tali da incidere significativamente sullo stesso.

Ora, applicando al caso di specie detto principio, verificando quale "fatto" sia stato sostanzialmente contestato all'imputato Benvenuto Giuseppe Croce onde stabilire rispetto a quale contestazione egli sia stato posto in condizione di difendersi, la Corte osserva come la formulazione originaria del capo di imputazione riportata nel decreto che dispone il giudizio abbia subito una modifica rilevante nel corso dell'esposizione introduttiva laddove il pubblico ministero ha precisato i confini dell'accusa, affermando testualmente quanto segue:

" Allo stato degli atti questo Ufficio sostiene una tesi circa la responsabilità di Giuseppe *BENVENUTO* che non è, nè quella iniziale della compartecipazione derivante

dalla semplice fornitura dei mezzi e delle armi in vista della commissione dell'omicidio, nè quella della partecipazione materiale all'omicidio.

In seguito all'approfondimento delle indagini, e grazie, in parte, alle sue stesse dichiarazioni, il ruolo di BENVENUTO si è rivelato più significativo di quello di un semplice partecipante alla fase preparatoria dell'omicidio e, per certi versi, di un mero esecutore.

La pubblica accusa intende dimostrare che BENVENUTO, in qualità di autorevole esponente della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro, partecipò alla fase deliberativa dell'omicidio nel senso che, assieme ai fratelli CALAFATO, aderì alla richiesta dei Canicattinesi di fornire loro aiuto per la uccisione del giudice e, contribuì a mettere a disposizione dei canicattinesi il gruppo di fuoco di Palma di Montechiaro.

Sarà compito di questo processo stabilire se Giuseppe BENVENUTO ha avuto anche un altro ruolo in questa vicenda".

Come risulta con chiarezza dal testo, la pubblica accusa ha inteso contestare al Benvenuto sia il concorso materiale tipico nel delitto di omicidio (con la condotta descritta nel capo di imputazione, ovvero la partecipazione alla fase esecutiva quale quinto componente del gruppo di fuoco) sia quello morale nello stesso delitto, integrato dal fatto di aver partecipato, quale esponente di primo piano della "famiglia stiddara" di Palma Montechiaro, alle fasi deliberative e preparatorie dell'omicidio.

Tra la prima e la seconda condotta non sussiste nesso di incompatibilità, non ravvisandosi né eterogeneità tra gli elementi dell'una e dell'altra né mutamento del nucleo essenziale: infatti, fermo restando il fatto materiale cui

accedono entrambe le condotte concorsuali in discorso (l'uccisione, con le modalità descritte, del giudice Livatino), l'accusa ha ipotizzato che il Benvenuto vi abbia portato un contributo causalmente rilevante, materialmente (quale componente del commando omicida) e psichicamente (rafforzando il proposito assunto dai mandanti attraverso la proprio consenso).

Anzi, quasi a "correggere il tiro" rispetto all'impostazione originaria, l'accusa ha sottolineato la pregnanza del ruolo rivestito dal Benvenuto all'interno del clan, cercando, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di sviluppare ed approfondire questo aspetto della contestazione.

Sin dalle prime battute del processo, quindi, ed in forme assolutamente esplicite, la Pubblica Accusa ha chiarito all'imputato Benvenuto Giuseppe Croce l'oggetto della contestazione, ponendolo in condizione di difendersi concretamente anche rispetto a quei profili di fatto non compresi dall'originaria imputazione, quali, ad esempio, il peso del ruolo da lui rivestito nell'ambito del clan, la circostanza del consenso dallo stesso espresso all'iniziativa, l'entità e le forme del contributo prestato nella fase preparatoria.

Come risulta dalla lettura dei verbali dibattimentali, l'istruzione probatoria compiuta nei confronti del Benvenuto non è stata dedicata soltanto a verificare la fondatezza della tesi relativa alla sua presenza sul luogo dei fatti la mattina del 21 settembre 1990 (vagliando, ad esempio, la veridicità di quanto riferito dall'imputato circa il viaggio compiuto a Trezzano sul Naviglio nei giorni immediatamente precedenti il delitto), ma ha mirato altresì



all'individuazione dei titolari del potere decisorio nel gruppo degli "stiddari" palmesi onde determinarne la quota spettante al Benvenuto e valutare il significato della sua condotta prodromica al delitto.

Poichè, come più volte sancito dalla Suprema Corte, tra la condotta di concorrente materiale e quella di concorrente morale può riconoscersi un rapporto di continenza, giustificato dal fatto che la prima implicherebbe necessariamente la seconda (non altrettanto nel caso inverso, Cass. Sez I 16.02.1994 Tiozzo), quanto enunciato dalla Pubblica Accusa nel corso dell'esposizione introduttiva può considerarsi quale "integrazione" di fatto dell'originaria contestazione, idonea a ridefinire, allargandoli, i confini del "thema probandum".

Non altrettanto può dirsi per quanto riguarda quell'altra contestazione che, secondo la difesa del Benvenuto, sarebbe stata formulata surrettiziamente al proprio assistito nel corso del giudizio, ovvero quella di un concorso materiale al delitto mediante la condotta ("atipica" rispetto alla fattispecie monosoggettiva dell'omicidio) di fornitore dei mezzi utilizzati dagli esecutori (armi ed autovettura).

Tale contestazione, terza rispetto alle prime due, non risulta sia stata mossa espressamente all'imputato, né nel corso dell'esposizione introduttiva né in altri momenti processuali; inoltre, anche ontologicamente, essa comporta un mutamento radicale della condotta contestata all'imputato, quale comportamento penalmente rilevante.

In detta ipotesi, infatti, l'imputato viene accusato di aver contribuito eziologicamente all'evento morte non già partecipando al momento esecutivo ma procurando i mezzi

utilizzati da altri in quel momento, ovvero mediante un'attività materiale collocata in tempo, luogo e circostanze che l'accusa avrebbe avuto l'onere di specificare onde consentire alla controparte di articolare le proprie difese.

Né la contestazione potrebbe ritenersi sostanzialmente integrata dal riferimento compiuto, nel corso dell'istruzione dibattimentale (in particolare nell'esame di alcuni imputati di procedimento connessi), alla fornitura delle armi e dell'autovettura utilizzate per l'omicidio del giudice, poiché la speculazione su questo aspetto è stata svolta solo incidentalmente, non già quale verifica di una condotta di per sé penalmente rilevante.

In assenza di alcuna formulazione, ancorchè implicita e sostanziale, di tale imputazione, non può ritenersi che essa abbia mai fatto ingresso nel processo, cosicchè l'indagine svolta su tale condotta deve venire in considerazione non già al fine di verificare la sussistenza di un fatto di per sé penalmente rilevante, bensì quale arricchimento probatorio in ordine alle due contestazioni espresse.

Per tali motivi questa Corte ritiene di procedere alla valutazione della responsabilità concorsuale del Benvenuto Giuseppe Croce sia a titolo di concorrente materiale, secondo l'accusa formulata nel capo di imputazione, sia a titolo di concorrente morale, secondo l'accusa estrinsecata dal Pubblico Ministero all'atto dell'esposizione introduttiva del dibattimento, ravvisando per entrambe quella correlazione tra imputazione e sentenza richiesta dalla legge a salvaguardia del diritto di difesa.

La valutazione dei comportamenti del Benvenuto quale fornitore delle armi e della vettura non va verificata

autonomamente quasi che la stessa integrasse gli estremi di una responsabilità penale a titolo di concorso materiale atipico nel delitto *de quo*; essa, sotto il profilo probatorio, ridonda per l'una o l'altra delle due anzidette contestazioni - fra loro parzialmente alternative nel senso già chiarito - tra cui la Corte deve individuare quella raggiunta da sufficienti elementi di prova.

Solo in caso contrario, qualora cioè questa Corte procedesse a valutare *ex se* e quale unica espressione della condotta criminale ascritta il predetto concorso materiale atipico, il "fatto giudicato" assumerebbe la veste di "fatto diverso" non contestato rispetto a quello descritto nel decreto di rinvio a giudizio e nelle successive occasioni di integrazione in sede processuale.



7. La partecipazione di Benvenuto Giuseppe Croce quale
(presunto) quinto componente del "gruppo di fuoco".

Nell'esaminare tale imputazione assume carattere preliminare l'esame delle pronunce irrevocabili che hanno definito i due procedimenti istruiti a carico degli esecutori materiali del delitto, emesse in grado di appello rispettivamente nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico e di Puzangaro Gaetano ed Avarello Giovanni.

Ripercorrendo, in sintesi, i passaggi salienti delle indagini compiute e dei procedimenti avviati in ordine all'omicidio del giudice Rosario Livatino, occorre ricordare come le investigazioni trassero impulso dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto alla polizia giudiziaria dal teste oculare Pietro Nava, accidentalmente presente sui luoghi la mattina del 21 settembre 1990.

Grazie a tale preziosissimo contributo, aggiuntosi alle risultanze dell'esame esterno ed autoptico sul cadavere della vittima, dei sopralluoghi effettuati sia sul luogo del fatto che in contrada Gasena (ove furono rinvenute una vettura ed una moto bruciate) nonché dell'esito delle perizie balistiche sul materiale repertato in occasione dei sopralluoghi, era possibile la formulazione di una prima ipotesi investigativa che conduceva all'arresto in Germania di Amico Paolo e Pace Domenico, noti quali componenti del gruppo criminale degli "emergenti" di Palma Montechiaro, successivamente estradati in Italia. Costoro venivano condannati in primo grado dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 18.11.1992, e quindi in grado di appello in data 13.04.1994 (sentenza divenuta irrevocabile il 14.02.1995).



68

Alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri, acquisite nel corso del primo grado di giudizio, si erano aggiunte, in grado di appello, quelle del Benvenuto Giuseppe Croce, che nel frattempo aveva iniziato a collaborare con la giustizia fornendo indicazioni dalle quali scaturì il secondo procedimento a carico di Avarello Gianmarco, Puzangaro Gaetano e dello stesso Benvenuto, con l'imputazione di concorrenti materiali nel delitto *de quo*.

A seguito della richiesta avanzata dal Benvenuto di essere giudicato con il rito abbreviato, il GIP disponeva la separazione della sua posizione e procedeva al rinvio a giudizio degli altri due imputati, sollevando nel contempo la questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono l'ammissibilità di tale definizione processuale per coloro che, pur giudicati per reati puniti con la pena dell'ergastolo, possano fruire dell'attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/91 (beneficio creato dal legislatore per incentivare il fenomeno della collaborazione di giustizia).

Definito con condanna irrevocabile anche il procedimento a carico di Avarello e Puzangaro, quello relativo al Benvenuto Giuseppe Croce perveniva a dibattimento qualche tempo prima del procedimento nei confronti di Galles Antonio ed altri (odierni imputati), al quale veniva riunito all'udienza del 29 gennaio 1997.

Nella lettura delle pronunce che posero le premesse logiche e probatorie per la gestazione dell'odierno procedimento (acquisite agli atti del dibattimento ex art. 238 bis c.p.p.) occorre considerare che, per costante orientamento giurisprudenziale, benchè il giudicato consolidatosi sulle stesse non limiti la sua efficacia al mero dispositivo estendendosi anche alla parte motiva, tuttavia esso no

comporta la cristallizzazione delle conclusioni tratte dai giudici precedenti quanto allo svolgimento del fatto storico, dovendo il contenuto delle sentenze irrevocabili essere valutato alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 187 e 192, 3° comma, c.p.p., come ogni altra fonte di prova.

Ciò significa che spetta a questo giudice controllare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati nelle sentenze sopraddette, acquisendo, ove necessario e richiesto dalle parti, nel pieno contraddittorio dibattimentale, gli elementi di prova atti a confermarli o smentirli (vedi, tra le altre Cass. Pen. 25.05.1995):

Nel caso in cui alle sentenze si accompagni, ex artt. 238 c.p.p., l'acquisizione dei verbali dibattimentali ad esse relativi (salvi i limiti di utilizzabilità nei confronti dei singoli imputati, scaturenti dalla novella della legge 267/1995 che ha modificato detta disposizione), il giudice dispone del materiale necessario a valutare criticamente il percorso logico tracciato nella sentenza, così da poterlo fare proprio o disattenderlo, dando conto in motivazione dei criteri adottati nel pervenire alle proprie conclusioni.

Pertanto, nel compiere la verifica relativa alla fondatezza della contestazione avanzata dalla pubblica accusa in ordine alla partecipazione del Benvenuto Giuseppe Croce alla fase esecutiva del delitto, questa Corte procederà dalle risultanze fattuali che i primi giudici hanno ritenuto dimostrate ond verificarne, la compatibilità con gli altri elementi di prova acquisiti nel presente procedimento (come richiesto dagli artt. 238 bis/192 III comma).

Delle pronunce sopra citate, l'ultima in ordine cronologico (sentenza 5 gennaio 1997 C.Assise Appello di Caltanissetta contro Avarello +1; divenuta irrevocabile il 10.11.1997

fornisce la ricostruzione più dettagliata della fase esecutiva del delitto, come ipotizzata non solo in base alle risultanze obiettive scaturenti dalle tradizionali fonti di prova (quali i verbali di sopralluogo, l'esame autoptico, l'esito delle perizie balistiche) ed a quanto riferito dal teste oculare Pietro Nava, ma altresì sulla scorta delle dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia che, intervenute nel corso dei procedimenti, hanno arricchito il materiale probatorio acquisito, nel quale, peraltro, hanno trovato conferma.

Secondo detta ricostruzione il giudice Rosario Livatino venne ucciso la mattina del 21 settembre 1990, intorno alle ore 8 e 45 circa nel corso di un'aggressione armata eseguita da un commando di almeno quattro persone.

L'agguato si realizzò mentre egli percorreva in direzione Agrigento, a bordo della propria Ford Fiesta, la S.S. 640, in c.da S. Benedetto, secondo le seguenti modalità: atteso il Livatino all'altezza dell' o svincolo per Castrolibero, i killers a bordo di una Fiat Uno (Avarello e Puzangaro) si mettevano al suo inseguimento, lo raggiungevano e lo affiancavano, esplodendo al suo indirizzo alcuni colpi di arma da fuoco che, attingendo parti della sua autovettura, lasciavano tuttavia illeso il giudice.

Fallito quindi l'obiettivo, i killers a bordo della Fiat Uno superavano l'auto del Livatino e si fermavano davanti alla stessa per spingerla indietro ed impedirle ogni manovra di fuga.

Vistososi intrappolato a bordo dell'auto, il Livatino aveva abbandonato l'abitacolo della stessa tentando la fuga a piedi scavalcando il guard-rail e mettendosi a correre verso la scarpata posta alla destra del ciglio stradale: sia all'atto di scavalcare il guard-rail che durante la discesa il Livatino

veniva raggiunto da altri colpi di arma da fuoco, sparati dai killers che avevano intrapreso l'inseguimento, fino al punto in cui, attinto da altri proiettili, terminava la fuga crollando a terra, alla distanza di 81 metri circa dall'auto.

A questa seconda fase dell'aggressione partecipavano altri due uomini armati (Pace Domenico ed Amico Paolo), giunti sul posto a bordo di una moto Honda: arrestata questa poco oltre l'auto del giudice, il Pace prese parte all'inseguimento del giudice esplodendo al suo indirizzo alcuni colpi di arma da fuoco, tra cui il cosiddetto "colpo di grazia", mentre Paolo Amico rimaneva in attesa sul ciglio della strada.

Quindi gli esecutori risalirono la scarpata per darsi alla fuga a bordo dei mezzi sopra citati, dirigendosi in contrada Gasena dove questi venivano rinvenuti incendiati unitamente ad alcune parti delle armi utilizzate.

Autori dell'agguato sopra descritto, secondo quanto ritenuto nelle pronunce citate, sono stati dunque riconosciuti Amico Paolo e Domenico Pace (identificati negli occupanti della moto) nonché Avarello Gianmarco e Puzangaro Gaetano (occupanti della FIAT Uno).

Quanto ai primi due, il riconoscimento effettuato dal teste NAVA veniva supportato dal contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboranti Giacchino Schembri e Benvenuto Giuseppe Croce. Quanto ai secondi, i loro nominativi scaturiscono esclusivamente dalla chiamata di correo plurima e convergente, tra gli altri, di Giacchino Schembri, Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni.

Tuttavia le ipotesi formulate dai giudici precedenti in ordine alla dinamica del fatto non hanno escluso la possibilità che altri soggetti possano avere partecipato all'azione, trovandosi a bordo della Fiat Uno unitamente ad Avarello e Puzangaro.

Tale conclusione, comune ad entrambe le pronunce citate, scaturisce essenzialmente dalla ingente quantità di materiale balistico repertato, attestante l'utilizzo di numerose armi; come si legge infatti nella sentenza della C.Assise Appello 5.01.1997 (Avarello +1) i giudici hanno ritenuto "che all'omicidio del dott. R. Livatino hanno partecipato non meno di cinque persone (Amico e Pace che erano sulla moto, Puzangaro che era alla guida della Fiat Uno, Avarello che occupava il sedile posteriore e sicuramente un'altra persona, seduta accanto al conducente, sia con funzione di copertura, sia con funzione concorrente con quella dell'Avarello)".

Affermando inoltre che "il numero dei partecipanti al delitto trova ulteriore riscontro negli accertamenti balistici".

E' pertanto preliminare, rispetto ad ogni altra verifica, quella relativa alla divisibilità di questa conclusione, riconducibile al seguente schema sillogistico: partendo da un dato certo (numero e varietà dei bossoli e proiettili rinvenuti, sia sul cadavere, sia sul luogo del fatto, sia sulla vettura bruciata), può ragionevolmente ritenersi direttamente proporzionale ad esso il numero delle bocche di fuoco e quello degli sparatori.

3.1. La perizia balistica.

Il consulente (Prof. Domenico Compagnini), incaricato nel corso del procedimento a carico di Amico e Pace, di esaminare il materiale balistico repertato sui luoghi nonché sul cadavere del Dott. Livatino è pervenuto alla conclusione, illustrata oralmente in sede dibattimentale in questo procedimento (udienza 22.4.1997), che per compiere l'omicidio siano state utilizzate "almeno" quattro armi, di cui tre corte ed una lunga ed in particolare:



73

A - un fucile a canne lunghe calibro 12, rinvenuto (privo della parte lignea) a bordo dell'auto bruciata dai killer in contrada Gasena

B - una pistola semiautomatica del tipo Beretta 92, calibro 9 per 19 del tipo fornito in dotazione alle Forze dell'ordine, parti della quale (una culatta otturatore completa di canna), sono state trovate all'interno dell'auto bruciata in c.da Gasena;

C - una seconda pistola, dalla quale risultano esser stati esplosi i proiettili corrispondenti ai 5 bossoli calibro 9 per 21 rinvenuti in c.da S.Benedetto all'esterno della vettura del Livatino ed dalla quale si ritiene sia stata scarrellata la cartuccia calibro 9 per 21, ivi rinvenuta. L'esistenza e l'utilizzo di quest'arma scaturisce dalla verificata incompatibilità dei bossoli e della cartuccia sopra indicati rispetto alla pistola Beretta 92 indicata alla lettera B) nonché dall'equiprovenienza di tali reperti da una stessa arma.

D - una terza pistola, alla quale possono riferirsi 3 bossoli cal. 9 per 19 (Parabellum) rinvenuti sul posto nonché un bossolo cal. 9 per 21 rinvenuto all'interno dell'autovettura bruciata in c.da Gasena. Alla stessa arma deve attribuirsi altresì il caricatore rinvenuto in c.da S.Benedetto, dotato di munizionamento consistente in n° 2 cartucce cal. 9 per 21 e n° 7 cartucce calibro 9 per 19. Proprio la promiscuità del munizionamento ha consentito di identificare in questo materiale l'indizio dell'esistenza di una terza pistola, certamente non appartenente al tipo Beretta Parabellum tipo 92 S, dal momento che il perito ha escluso che un arma calibro 9 per 19 (quale è la Beretta Parabellum) possa sparare proiettili calibro 9 per 21. Infatti, come chiarito dal perito in sede dibattimentale, la differenza tra i due calibri



consiste nella lunghezza delle cartucce; in relazione a questa, mentre le cartucce 9x19 possono essere quasi correttamente impiegate nelle pistole calibro 9x21, non è possibile il contrario poiché la maggiore lunghezza del 9x21 non consente la chiusura dell'otturatore di una pistola Parabellum ovvero calibro 9 per 19.

Alla stregua di tali considerazioni il perito ha ritenuto che tale materiale possa ricondursi ad una pistola calibro 9 per 21 (che, come detto, tollera il munizionamento misto) ovvero ad una pistola mitragliatrice (tipo M12, Machine Pistol, Uzi) calibro 9 per 19, che, sparando a massa battente, può impiegare correttamente anche le cartucce calibro 9 per 21.

L'esistenza delle due pistole B) e C), differenti rispetto a quella bruciata all'interno della Fiat UNO in c.da Gasena è stata accertata mediante la verifica dell'assoluta incompatibilità tra le tracce rinvenute sui bossoli repertati e l'impronta di espulsione della prima pistola, ricavata attraverso l'esecuzione di un calco su lastra di piombo dell'espulsore della Beretta 92 S.

L'ulteriore materiale balistico repertato non ha consentito di affermare, in termini di certezza, l'utilizzo di altre armi, sulla cui esistenza possono formularsi soltanto delle ipotesi prive di riscontro obiettivo.

Infatti, all'interno della Fiat Uno incendiata in c.da Gasena sono stati rinvenuti altresì 6 bossoli calibro 9 per 19 danneggiati dalle fiamme, sui quali non è stato possibile compiere alcun esame comparativo poiché l'elevata temperatura ha completamente liquefatto le capsule dei bossoli (sulle quali restano "impronte dell'arma", ovvero quelle del piano di culatta e del percussore). Perciò per questi sei bossoli non è stato possibile stabilire nemmeno l'equiprovenienza da una



medesima arma, bensì la mera "compatibilità di calibro" rispetto alla pistola indicata alla lettera A) (la Beretta 92 S Parabellum), costituente un dato astratto del tutto irrilevante al fine dell'identificazione dell'arma che può averli sparati. In linea del tutto teorica, quindi, è altrettanto plausibile sia l'equiprovenienza di questi bossoli da una stessa arma così come l'appartenenza a sei armi differenti.

Altrettanto insignificanti al fine di identificare il numero delle armi utilizzate sono risultate le 9 cartucce rinvenute all'interno della Fiat UNO in c.da Gasena, trattandosi di munizionamento esploso nel corso dell'incendio, mai caricato su alcuna arma.

Dal corpo del Dott. Livatino sono stati estratti due proiettili e vari frammenti di camicia: dall'esame dei proiettili (uno di calibro 9 per 21 e l'altro calibro 9 Parabellum) non è possibile risalire all'arma che li ha esplosi, poiché come si è detto l'impronta dell'arma viene lasciata sulla capsula del bossolo che entra in contatto diretto con la canna dell'arma, non già sul proiettile. Per quanto riguarda i frammenti di camicia del proiettile il perito ha stabilito che uno di essi presentava una rigatura tre volte più larga di quella tipica delle armi Beretta.

Se, come illustrato, può affermarsi per certo l'utilizzo di quattro armi tra le quali un fucile a canne lunghe, occorre ora verificare la possibilità di interpretare tale dato in termini indizianti circa il numero degli esecutori, in relazione alla distribuzione dei ruoli e quindi delle armi tra i componenti del commando.

L'esito degli accertamenti balistici, infatti, non autorizza a ritenere che all'esecuzione dell'omicidio abbiano preso parte più di quattro persone, dal momento che nulla può dirsi in

ordine ai sei bossoli rinvenuti all'interno dell'autovettura bruciata, astrattamente provenienti da una quinta arma così come da una delle tre pistole già individuate, nè è stato possibile accertare se la pistola Beretta 92 S rinvenuta a bordo della Fiat UNO abbia sparato.

Per giungere ad ipotizzare un numero minimo di 5 partecipanti nelle sentenze citate è stato dato rilievo alla circostanza che dall'interno della vettura dei killer abbiano sparato almeno due pistole differenti oltre al fucile calibro 12: tale conclusione viene fatta derivare dal rinvenimento, all'interno dell'abitacolo della Fiat Uno di numerosi bossoli di calibro differente, in particolare del bossolo calibro 9 per 21 attribuito alla pistola contrassegnata con la lettera D, sei bossoli di calibro 9 per 19 danneggiati oltre alla culatta della pistola Beretta 92 S Parabellum.

Occorre tuttavia osservare che: da un lato, il numero di due pistole utilizzate dall'interno dell'autoveicolo può non corrispondere al numero di coloro che le hanno impugnate, essendo del tutto plausibile che le stesse siano state usate in successione da uno stesso sparatore, come la medesima sentenza implicitamente riconosce nel prendere in considerazione il probabile inceppamento di una pistola; dall'altro, il materiale balistico rinvenuto dentro l'abitacolo della vettura bruciata non legittima affatto tale conclusione, quanto meno in termini di certezza. Infatti, come sopra detto, non vi è prova che la pistola Beretta 92 S Parabellum abbia sparato durante l'agguato, e pertanto, poiché nessun raffronto può essere eseguito sui bossoli cal. 9 per 19 danneggiati nulla esclude che gli stessi siano equiprovenienti dalla stessa arma che ha sparato il bossolo 9 per 21.

Coloro che sostengono (tra essi, la Parte Civile costituita in questo processo) la tesi del numero minimo di cinque sparatori utilizzano altresì un'argomentazione di carattere logico, fondata sulla considerazione che, escluso il guidatore impegnato nella difficoltosa manovra di affiancamento, l'altro occupante non può aver impugnato contemporaneamente il fucile, la prima e la seconda pistola.

Inoltre, posto che la motocicletta non poteva portare più di due persone, la collocazione del terzo occupante a bordo dell'autovettura viene ipotizzata in relazione a quella di colui che impugnava il fucile.

Ora, secondo la ricostruzione operata dalla Corte d'Assise d'Appello che ha condannato Avarello e Puzangaro, vale a dire gli esecutori presenti a bordo della Fiat Uno, il fucile sarebbe stato utilizzato dal primo dei due, seduto sul sedile posteriore.

Tale conclusione viene ricavata dall'insieme delle seguenti circostanze: il fucile in questione presenta la particolarità di avere le canne lunghe, non mozzate, rappresentando perciò un notevole ingombro all'interno del veicolo. Inoltre, dai dati rilevati in sede di sopralluogo in c.da S.Benedetto sulla Ford Fiesta del dott. Livatino risulta che i colpi di fucile sono stati sparati nella fase di affiancamento tra le due vetture, rinvenendosi i fori di ingresso dei suoi pallettoni sul lato destro della vettura.

In particolare, richiamando quanto descritto in sede di sopralluogo,

"la Ford Fiesta del giudice Livatino fu trovata ferma sul lato sinistro della strada, al Km 12 e 700 della S.S. 640 Agrigento Caltanissetta, in direzione Agrigento, sul lato sinistro della



strada con il motore acceso, la leva del cambio in folie ed il freno di stazionamento abbassato.

Addossata al guard rail con la parte posteriore destra, detta vettura era posta obliquamente rispetto all'asse della strada, poiché la parte anteriore destra distava circa cm. 50 circa dallo stesso guard rail; essa presentava segni evidenti di un'aggressione a colpi di arma da fuoco, essendo infranto il vetro dello sportello destro così come quello del lunotto. I relativi frammenti relativi erano sparsi, rispettivamente, sul suolo stradale e sul ripiano interno soprastante il cofano. Erano altresì rotti lo spigolo anteriore sinistro, la relativa freccia di direzione ed il faro, mentre la lamiera soprastante il faro ed il paraurti erano rientrati.

La guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro presentava una concavità di 2 cm, verosimilmente prodotta da un proiettile di arma da fuoco; nella parte superiore dello stesso sportello poteva notarsi un foro a margini introflessi del diametro di cm 3,5, sulla cui base stavano due concavità del diametro di 6 mm. ciascuna verosimilmente attribuibile ai pallettoni di cartuccia di fucile. All'interno della vettura, nella tappezzeria del tetto, c'erano due fori di uscita (a margini estroversi), disposti longitudinalmente rispetto al foro di cm. 3,5 di cui sopra, siti uno subito dopo il foro e l'altro nella parte terminale destra del tetto.

La cintura di sicurezza lato-guida presentava uno squarcio all'altezza della spalla sinistra del guidatore, anch'esso verosimilmente prodotto da arma da fuoco.

Nel lato destro del cruscotto, si riscontrava un foro di entrata (a margini introflessi) del diametro di cm.1, corrispondente ad altro foro nella carrozzeria del vano motore, dove veniva rinvenuto un proiettile deformato.

Un altro foro di uscita (a margini estroflessi) si registrava nel vetro del parabrezza, presumibilmente proveniente dal lato sinistro dell'autovettura.

Sul sedile anteriore sinistro (lato passeggero) era rinvenuto un frammento di sughero, probabile borra di cartuccia per fucile.

Altri frammenti di sughero ed alcuni frammenti di camicia di proiettile erano trovati sul pavimento sottostante il sedile del guidatore, nonché nel tetto della vettura, unitamente a tre frammenti di piombo deformati, verosimilmente pallettoni di fucile".

Sul manto stradale, nella campagna sottostante e sul cadavere del dott. Livatino erano rinvenuti i bossoli, i proiettili e gli altri reperti.....".

3.2. La deposizione del teste NAVA.

Tali dati, di per sé significativi della dinamica dell'aggressione, poiché chiaramente sintomatici dell'affiancamento tra le due auto e dell'esplosione dei colpi di fucile durante detta fase della manovra, in direzione quasi perpendicolare rispetto all'obiettivo, vengono avvalorati da quanto riferito dal teste Nava; questi infatti avrebbe notato dapprima una motocicletta transitante ad elevate velocità occupata da due individui, di cui uno (seduto dietro) munito di casco e maglione rosso.

Dopo una decina di minuti avrebbe visto la Ford Fiesta rossa ferma sul lato destro della strada, con il lunotto posteriore rotto; davanti alla vettura notava un uomo, in piedi accanto alla motocicletta e riconosceva in costui l'individuo notato poco prima con il casco ed il maglione rosso.

Nel contempo vedeva un altro giovane nell'atto di scavalcare il guard rail e notava che costui impugnava una pistola.

Riferiva inoltre di aver avuto l'impressione che nella scarpata vi fosse un uomo in fuga.

Circa trenta metri oltre la Ford Fiesta notava una automobile Fiat UNO di colore beige, ferma, con i fari anteriori rotti. A bordo di questa seconda macchina non notava nessuno.

Dunque, né il Nava ha notato la presenza di un fucile o di parte di esso in possesso degli occupanti della moto né detta circostanza può ragionevolmente ipotizzarsi considerando l'impossibilità di occultare in maniera efficace un fucile a canne lunghe a bordo di una moto (peraltro Paolo Amico, seduto dietro il guidatore, indossava solo un maglione rosso).

Ritenuto pertanto, in base a tali risultanze (quindi anche indipendentemente dalle dichiarazioni rese in tal senso dai collaboranti Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni nel corso dei precedenti giudizi), che il fucile sia stato utilizzato dagli occupanti della Fiat Uno, occorre individuarne la collocazione a bordo della vettura onde valutare la verosimiglianza della tesi, prospettata in passato e sostenuta in questo processo dalla parte civile costituita, della presenza di più di due soggetti a bordo della stessa.

In considerazione della conformazione dell'arma e della direzione dei colpi, deve ritenersi che esso sia stato impugnato da persona seduta sul lato sinistro dell'auto dei killers; infatti i colpi attingono la parte superiore dello sportello del guidatore e fuoriescono dal tetto della vettura, percorrendo una traiettoria leggermente obliqua, dal basso verso l'alto, essenzialmente perpendicolare alla bocca di fuoco.

Ciò significa che essi furono esplosi al momento culminante dell'affiancamento tra le due vetture, allorchè le stesse procedevano parallele. E poiché lo sparatore, per prendere la mira, doveva necessariamente poggiare alla spalla il fucile per mirare il bersaglio, non poteva certo assumere tale posizione stando seduto nel lato destro del veicolo, dal momento che ciò avrebbe determinato la fuoriuscita di gran parte dell'arma dal finestrino, a scapito della stabilità necessaria alla mira: inoltre, in tal caso, data la vicinanza della bocca del fucile al veicolo del Livatino, i fori di ingresso sarebbero stati trovati all'interno dello stesso e non sul fascione dello sportello.

Un ipotetico terzo passeggero doveva quindi trovarsi seduto nel lato destro della vettura, o davanti al fianco del guidatore ovvero dietro accanto al *killer* armato del fucile.

Entrambe le ipotesi sono scarsamente verosimili dal momento che, sia sul sedile anteriore che in quello posteriore la testa di costui si sarebbe trovata nella traiettoria di fuoco del fucile, intralciandone la mira.

Tale considerazione vale sia per l'ipotesi che il terzo si trovasse sul sedile posteriore, sia per il caso che sedesse a lato del guidatore: né poteva escludersi a priori l'eventualità di utilizzare anche l'apertura corrispondente al finestrino anteriore della Uno per l'esplosione di colpi di fucile.

Inoltre, pur accogliendo l'ipotesi che dall'auto dei *killers* abbiano sparato due pistole diverse (circostanza che, come sopra detto, trova fondamento nel probabile inceppamento di una delle armi), nulla autorizza ad affermare che esse siano state impugnate da persona seduta dal lato destro del veicolo, dal momento che bossoli relativi a colpi di pistola sono stati

trovati solo all'interno dello stesso, non già sul manto stradale.

La conclusione più naturale scaturente da tale circostanza è che la pistola abbia sparato dall'interno della Fiat Uno, ivi essendo stato espulso il bossolo, a meno di non ritenere che i bossoli caduti al di fuori del veicolo (quindi sul manto stradale) siano andati dispersi.

Nel primo caso l'arma doveva essere impugnata da persona seduta dal lato sinistro della vettura, onde consentire l'estensione del braccio necessaria a mirare il bersaglio. E non può escludersi che tale arma (o tali armi) siano state impugnate dalla stessa persona che sparò con il fucile in un momento successivo.

La ricostruzione della dinamica operata alla stregua dei dati obiettivi pertanto non fornisce elementi certi in base ai quali sostenere la presenza di un terzo occupante dell'auto; detta ipotesi potrebbe trovare fondamento in elementi di prova rappresentativa desumibili dal contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboranti Schembri Gioacchino, Ianni Simon, Riggio Salvatore.

3.3. Le dichiarazioni di SCHEMBRI Gioacchino.

Il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri rappresenta la principale fonte di accusa in merito alla partecipazione di Benvenuto Giuseppe Croce quale componente del gruppo di fuoco, indicandolo quale occupante della Fiat Uno al fianco del Puzangaro.

Tali dichiarazioni, rese per la prima volta nel corso del processo di primo grado a carico di Avarello e Puzangaro (i cui verbali, acquisiti agli atti di questo dibattimento ex art 238 bis c.p.p. sono utilizzabili nei confronti del Benvenuto in



virtù del consenso prestato), riferiscono una conoscenza indiretta che lo Schembri avrebbe appreso dal Puzangaro nel corso della latitanza da costui trascorsa a Mannheim (Germania) ospite di tale Butticè Giovanni, che gli aveva messo a disposizione l'appartamento sito al di sopra della propria pizzeria.

Schembri riferisce di aver conosciuto Gaetano Puzangaro nel mese di maggio 1990, allorchè questi era giunto a Mannheim in compagnia di Pace, Amico, Calafato Salvatore ed Alletto Croce, allo scopo di trattare l'acquisto di una partita di armi; in tale occasione lo Schembri avrebbe svolto la funzione di staffetta tra il gruppo e Salvatore Parla, ad Aarh (vicino Offemburgh), presso il quale egli li aveva accompagnati, come da loro richiesto (egli aveva conosciuto il Parla anni prima quale proprio fornitore di cocaina).

Egli aveva rivisto Puzangaro Gaetano il 5 ottobre 1990, allorchè costui era giunto in Germania domandandogli ospitalità; per la precisione era stato il Salvatore Puzangaro, fratello di Gaetano, a recarsi presso Giovanni Lombardo in Palma Montechiaro chiedendogli di intercedere affinchè lo Schembri ospitasse il fratello in Germania per qualche settimana. I motivi di tale richiesta non erano stati precisati.

Lombardo aveva telefonato detta richiesta allo Schembri che, dopo aver consentito, stava cercando una sistemazione per il Puzangaro quando, il 5 ottobre, quest'ultimo era giunto improvvisamente a Mannheim e si era presentato all'interno del locale di tale Butticè Giovanni.

Pur trovandosi impreparato, Schembri riusciva a tenere fede alla parola data mettendo a disposizione dell'ospite un'abitazione posta al piano superiore del locale già

menzionato, ove il Puzangaro si sarebbe trattenuto ben più del previsto (le "poche settimane" diventeranno molti mesi, sino all'agosto 1991).

L'intrinseca attendibilità dello Schembri su questi punti si avvale dei risultati cui sono pervenuti i Giudici dei primi due processi "LIVATINO Uno e Bis" valutando le dichiarazioni testimoniali di tale Heiko Kschinna, confermativa di quelle dello Schembri circa il periodo e le frequentazioni dell'alloggio soprastante la pizzeria del Butticè; questa Corte, avendo acquisito le copie di quei verbali di prova, ritiene di condividere le valutazioni anzidette.

Durante quel periodo Schembri riferisce di aver fatto visita quasi quotidianamente al Puzangaro, che, vinta l'iniziale diffidenza, gli avrebbe confessato le ragioni della propria fuga in Germania ovvero la propria partecipazione all'omicidio in del giudice Rosario Livatino.

Facendo il nome degli altri esecutori Schembri dichiara che il Puzangaro ebbe a menzionare Pace, Amico, Avarello (indicato come biondo detto "u tignusu") nonché Benvenuto Giuseppe Croce.

Invitato a precisare il contesto in cui aveva acquisito detta informazione, lo Schembri affermava di averla appresa quale interlocutore diretto del Puzangaro ("PUZZANGARO me ne parlava a me direttamente anche").

Tuttavia, dopo ripetuta contestazione delle parti, Schembri modificava tale dichiarazione confermando la precedente versione secondo la quale egli non era mai stato destinatario diretto di tale comunicazione da parte del Puzangaro, ma aveva "desunto" la circostanza che anche il Benvenuto Giuseppe Croce fosse presente sul luogo al momento dei fatti dal tenore letterale delle conversazioni intercorse tra quest'ultimo ed il

Puzzangaro alle quali, pur svolgendosi in sua presenza, egli non aveva partecipato (Ma da come parlavano loro, erano tutti e due dal vivo, non che uno c'era e uno non c'era. Questo io ho ricavato dai miei discorsi).

Talvolta infatti Schembri aveva incontrato Benvenuto Giuseppe Croce presso quell'appartamento, ove egli si recava a far visita al compare; in tali occasioni egli aveva avuto modo di ascoltare commenti e reprimende espresse vicendevolmente da Puzzangaro e Benvenuto in ordine alle imprecisioni della fase esecutiva del delitto del giudice Livatino, tra cui l'errore di aver lasciato in vita un testimone scomodo, quel Pietro Nava, le cui dichiarazioni erano costate l'arresto di Pace ed Amico (.. "se l'ammazzavamo a quest'ora i picciotti non fossero nei guai" ..).

In particolare, confermando dietro contestazione il contenuto di una precedente dichiarazione, lo Schembri ha precisato: "Ricordo che una volta GAETANO PUZZANGARO e GIUSEPPE BENVENUTO stavano come al solito parlando dell'omicidio del Dottore LIVATINO. Il colloquio si svolgeva nel salotto dell'appartamento di BUTTICE' GIOVANNI dove si rifugiava Gaetano. Io ero seduto un po' in disparte, non partecipavo alla discussione ma potevo sentire quello che si dicevano, dato che parlavano tranquillamente a voce alta. Entrambi, BENVENUTO e PUZZANGARO, si rimproveravano a vicenda di non avere ucciso sul posto il teste NAVA. Ricordo che Gaetano", quindi facendo riferimento a PUZZANGARO, "disse più o meno: -"Potevo mai sapere che questo era del nord e che avrebbe parlato"? GIUSEPPE BENVENUTO in quella occasione disse testualmente: -"Io ero dentro la macchina e a quante cose dovevo stare attento"?

In altro passaggio dell'esame il collaborante ha attribuito ai due le seguenti battute: Benvenuto: "Perché non gli hai dato

una scaricata di mitra?" Puzangaro: "E tu cosa facevi dentro la macchina"; Benvenuto: "Matri, ma quante cose avia a stare attento??".

In ordine alla dinamica del delitto Schembri riferisce pochi particolari, intuiti dall'ascolto delle conversazioni svoltesi in sua presenza; non è in grado di indicare con certezza chi abbia guidato l'auto dei killer ed attribuisce al Puzangaro il ruolo di colui che avrebbe inseguito il giudice in fondo alla scarpata.

Inoltre tra i partecipanti egli menziona anche un tal Giuseppe Manazza, esprimendosi tuttavia in termini dubitativi e precisando di non sapere se costui fosse a bordo dell'auto dei killers o di altra auto di appoggio, in attesa sul luogo ove sono state rinvenute la UNO e la moto Honda bruciate, ovvero se il Manazza avesse semplicemente predisposto una delle auto utilizzate, avendo egli all'interno del gruppo il compito di "aggiustare" auto rubate.

Anche sulla presenza di altre auto di sostegno Schembri ha chiarito di non essere in grado di riferire alcunchè in termini di certezza, non avendo a disposizione altro materiale se non i frammenti di colloquio svolti in sua presenza, solo successivamente ricondotti ad un contesto unitario.

Circa la natura del rapporto intercorso con il Benvenuto il collaborante, che aveva visto il Benvenuto solo una volta in Sicilia, nell'estate 1990 al bar Gagliano in Palma Montechiaro prima di incontrarlo in Germania, ha parlato di mera "conoscenza", attribuendo al primo una certa "freddezza" nei suoi confronti ("perchè BENVENUTO era abbastanza rigido nei ... nel non farmi sapere proprio nulla e non dirmi nulla addirittura"); questa diffidenza del Benvenuto nei suoi confronti gli era stata confermata dallo stesso Puzangaro, il



87

quale gli avrebbe confessato di essere stato rimproverato dal primo per aver parlato in presenza dello Schembri di fatti personali relativi al delitto Livatino.

Dopo questo ammonimento il Puzangaro aveva assunto maggiori cautele nell'esprimersi in presenza dello Schembri, il quale, per parte sua, cercava di tenersi in disparte.

Peraltro anche la diffidenza del Benvenuto, a detta di Schembri, era andata attenuandosi nel corso della loro frequentazione presso l'appartamento sito sopra il locale del Butticè.

Tuttavia, nonostante lo Schembri riferendosi al proprio rapporto con Puzangaro Gaetano si esprima in termini di amicizia, quanto riferito dallo stesso collaborante circa l'epilogo della loro conoscenza sembra smentire tale assunto; dopo aver esortato il Butticè ad allontanare i due ospiti palmesi, Schembri si sarebbe disinteressato dei due, apprendendo, a distanza di 15 giorni, dal Butticè che costoro gli avevano sottratto 30 mila marchi, impossessandosi della somma loro consegnata a titolo fiduciario dal Butticè per l'acquisto di una partita di cocaina.

Chiamato in causa da quest'ultimo nell'intento di rientrare in possesso del proprio denaro, Schembri si metteva in contatto con Gaetano Puzangaro ed il fratello Salvatore, senza riuscire nella mediazione.

Dopo qualche tempo, nel mese di novembre 1991, Schembri e Butticè venivano fatti oggetto di un attentato all'interno della pizzeria gestita dal secondo in Mannheim; di tale episodio lo Schembri attribuisce la paternità ad un gruppo di palmesi tra i quali gli stessi Puzangaro e Benvenuto.

Come espressamente dichiarato dallo Schembri questo attentato, ed il rancore ad esso conseguente, sarebbe stato uno dei

fattori concorrenti nella decisione di intraprendere la strada della collaborazione con la giustizia (anche se non il fattore determinante).

Queste, in sintesi, le dichiarazioni rese in dibattimento dallo Schembri rilevanti in ordine alla posizione dell'imputato Benvenuto.

Il loro contenuto, all'esito di numerose contestazioni, appare del tutto omogeneo con quello delle dichiarazioni rese nel corso dei precedenti giudizi celebrati carico degli esecutori di questo delitto, i cui verbali, acquisiti agli atti, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato Benvenuto ex art 238 IV comma c.p.p. come riformulato dall'art 3 della legge 267/1997.

Posta l'attendibilità intrinseca del collaborante, quale ribadita da questa Corte in base alle considerazioni già svolte, nell'esaminare la portata probatoria di tali dichiarazioni pare assolutamente significativo il dato sul quale entrambe le parti hanno a lungo indugiato nel corso dell'esame dibattimentale, ovvero la circostanza relativa alla modalità di apprendimento delle informazioni riferite dallo Schembri.

Come più volte precisato, infatti, lo Schembri non ha riferito notizie apprese direttamente da alcuno dei partecipanti all'agguato del giudice, ma semplicemente il frutto dell'interpretazione da lui attribuita a dialoghi svolti in sua presenza tra persone che, non soltanto non lo coinvolgevano nella conversazione, ma neppure gradivano la sua presenza nella stanza.

Peraltro la mancanza di confidenza tra Schembri ed i due palmesi ospiti del Butticiè è circostanza assolutamente naturale ove si consideri che il primo non apparteneva al gruppo e, per



quanto compaesano, non aveva ancora dimostrato la propria affidabilità se non operandosi per trovare una sistemazione logistica al Puzangaro latitante.


Questo gesto tuttavia, secondo quanto dichiarato dallo stesso Schembri, non era valso a conquistargli la fiducia del Benvenuto che, ospite occasionale a casa del Butticè, aveva manifestato irritazione per la sua presenza allorchè egli parlava con il Puzangaro di questioni connesse al delitto Livatino.

Sia per non contrariare i due palmesi (specie il Benvenuto) sia perchè scarsamente interessato al contenuto delle loro conversazioni (*"Io non è che sapevo che dovevo fare il collaboratore ... il pentito e poi ... Voglio dire, se sapevo mi mettevo una cassetta e li registravo*), lo Schembri ne percepiva solo frammenti, inidonei di per sé a fondare affermazioni in termini di certezza. Perciò allorchè lo Schembri riferisce quanto udito in occasione di quegli incontri si esprime con formule dubitative, parlando di intuizione e di ricostruzione da lui stesso compiuta sulla base di dati ricavati da quei colloqui.

Queste precisazioni, se da un lato avvalorano la credibilità generica e complessiva del collaborante laddove ne attestano la genuinità e la franchezza nel minimizzare la portata delle proprie conoscenze, dall'altro limitano fortemente la portata probatoria estrinseca delle sue dichiarazioni in ordine a questi specifici contenuti.

Infatti, poiché riferiti in termini di mera interpretazione, essi si caricano di una soggettività tale da vanificare il dato obiettivo eventualmente presente.

Con ciò non si intende dubitare della buona fede dello Schembri, bensì sottolineare il fatto che le sue dichiarazioni



non hanno ad oggetto il contenuto di un colloquio bensì la rielaborazione di frammenti di quel colloquio compiuta, forse a posteriori, forse a distanza di tempo, da persona non particolarmente attenta ed interessata al momento della percezione.

In mancanza di elementi deponenti in tal senso non può affermarsi che l'astio nutrito dallo Schembri nei confronti di coloro che egli reputa essere stati gli autori di un attentato ai suoi danni abbia inficiato, più o meno consapevolmente, il meccanismo della memoria; infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esistenza e la gravità di motivi di contrasto non determina di per sé l'inattendibilità delle accuse, ove non sia accertato in concreto che essi abbiano condotto a questa conseguenza (Cass.pen. sez.I 31 maggio 1995 n°2328).

Peraltro, nel caso di specie, non soltanto mancano le prove che il malanimo dello Schembri abbia giocato un ruolo a scapito della genuinità delle sue dichiarazioni, ma tale prova non sarebbe neanche necessaria dal momento che le stesse, per loro natura e contenuto, non possono valere come elemento indiziante della partecipazione del Benvenuto all'agguato del giudice Livatino, trattandosi di ricostruzioni operate dello stesso collaborante.

In senso conforme ancora oggi concorrono gli elementi desumibili dalla deposizione del teste Nava.

Come risulta infatti dalla lettura delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso dei precedenti giudizi, al momento del suo passaggio sul luogo del delitto Pietro Nava vide la Fiat Uno ferma sul ciglio della strada ma non vide nessuno all'interno dell'abitacolo.

Questo particolare, a meno di non ipotizzare che il Benvenuto si trovasse rannicchiato sul sedile del guidatore o in altro vano dell'auto, contrasta con quanto riferito dallo Schembri circa lo scambio di battute tra i due palmesi: infatti a fronte dei reciproci rimproveri per l'aver lasciato in vita un testimone scomodo, il Benvenuto avrebbe giustificato la propria inerzia esclamando " Io ero dentro la macchina e a quante cose dovevo stare attento?".

Nel valutare detto contrasto deve attribuirsi maggior attendibilità al dato riferito dal teste NAVA, non già e non solo sul fondamento di quella presunzione generale favorevole alla testimonianza del terzo rispetto a quella di colui che, in quanto imputato di procedimento connesso, potrebbe essere portatore di un interesse comune alle parti, ma in base alla diversa natura del dato stesso; infatti il Nava riferisce, con la precisione già riconosciuta nei precedenti giudizi, quanto caduto sotto la propria diretta percezione visiva, mentre, come osservato, Schembri riporta la sintesi o il frammento di conversazioni tra terze persone. Quindi la sua fonte non soltanto ha natura indiretta rispetto al dato, ma ha quel carattere mediato che gli deriva dal fatto di essere a sua volta reinterpreta dal teste.

Se tale meccanismo di rielaborazione è passaggio ineludibile di ogni testimonianza (poiché il testimone riferisce non già quanto percepisce ma l'oggetto della percezione mediato dal proprio intelletto) può affermarsi che esso apporta una componente di soggettività proporzionalmente crescente con l'aumentare dei fattori di disturbo che, esterni o interni al soggetto, possono interferire nel momento della ricezione (quali la disattenzione, la lontananza, la presenza di rumori o altro).

Nel caso di specie è innegabile che la percezione del Nava (l'assenza di persone a bordo dell'auto dei killer), diretta, semplice nel contenuto ed esente da incertezze all'atto di essere riferita, debba prevalere rispetto al dato riferito dallo Schembri relativamente ad una circostanza (la presenza del Benvenuto in auto al momento del passaggio del Nava) della quale egli non fu testimone diretto, che non fu oggetto di una informazione a lui specificamente rivolta ma esclusivamente frutto di una ricostruzione dallo stesso operata a posteriori sulla base di uno scambio di battute occasionalmente ascoltate nel corso di una conversazione tra terzi.

3.4. Le dichiarazioni del collaborante IANNI' Simon.

Le dichiarazioni rese dal collaborante Ianni Simon in ordine al delitto in questione sono assolutamente scarse, trattandosi delle poche informazioni apprese da GianMarco Avarello a distanza di tempo dall'accaduto.

Ianni Simon, giovane killer della stidda gelese, riferisce di aver parlato con Avarello dell'omicidio Livatino mentre si trovava con lui all'interno di un covo sito in Delia nell'estate 1991, in occasione della preparazione dell'attentato ai danni di Calogero Pulci (effettuato nel marzo del 1991).

Avendo saputo che il delitto era avvenuto nel tratto di strada che collega Canicattì ad Agrigento (quindi in territorio di competenza del gruppo "stiddaro" al quale apparteneva l'Avarello), Ianni aveva pensato che Avarello fosse a conoscenza dei nominativi degli esecutori e tale curiosità si era tradotta in una esplicita domanda al proprio compare, in quel momento sdraiato sopra un divano in evidente stato di malessere: Avarello aveva risposto di essere stato lui stesso

insieme ad altre 4 o 5 persone ad eseguire l'omicidio, aggiungendo che vi aveva "partecipato anche Peppe u' palmise", intendendo riferirsi a Benvenuto Giuseppe Croce.

Su ripetuta sollecitazione di parte, Ianni confermava l'utilizzo della medesima perifrasi, a sottolineare la distinzione tra il ruolo dei primi menzionati, esecutori diretti (di cui non era in grado di ricordare i nomi) ed il Benvenuto: inoltre, quasi a fornire l'interpretazione autentica delle proprie parole, Simone Ianni precisava il senso del verbo "partecipare", quale sinonimo di una svariata tipologia di contributi, quali, ad esempio, la fornitura di armi o di appoggio logistico o di autovetture.

Parlando di partecipazione, quindi, secondo Ianni, Avarello aveva inteso riferirsi ad un'attività "di contorno", poiché nell'ambiente quel termine non era utilizzato in senso stretto ad indicare un ruolo da "protagonista".

Sull'identità della persona designata come "Peppuccio u' palmise" il collaborante ha dichiarato di averlo conosciuto personalmente nel covo di Chiaramonte Gulfi nell'estate 1991 laddove il Benvenuto Giuseppe si era recato, a bordo di una vettura BMW ed in compagnia di una persona non identificata, cercando dei fratelli Paoletto (noti esponenti dei gruppi stiddari di Gela).

In tale occasione lo Ianni, in assenza dei Paoletto, aveva fatto gli onori di casa, accogliendo il Benvenuto in casa ed offrendogli un caffè.

Ianni non era in grado di ricordare i dettagli, ma non escludeva di aver incontrato in altre occasioni il Benvenuto dopo quella volta.

Forse egli aveva visto il Benvenuto nel covo di Marina di Ragusa, quando, nell'estate del 1991 si era tenuta la riunione

interprovinciale organizzata dai gruppi stiddari di diverse province per deliberare una strategia offensiva comune contro Cosa Nostra; in tale circostanza Ianni ricorda che era presente l'Avarello in veste di rappresentante del gruppo di Canicatti, ma non ricordava in termini di certezza se Palma Montechiaro fosse rappresentata da Benvenuto.

Indipendentemente dall'attendibilità estrinseca del collaborante Ianni SIMON in ordine allo specifico episodio riferito, il contenuto della sua dichiarazione è tale, di per sé, da non poter costituire un elemento di prova in ordine alla partecipazione materiale contestata al Benvenuto nel decreto di rinvio a giudizio.

Infatti, come chiarito dallo stesso dichiarante, il significato del verbo usato dall'Avarello nei confronti del Benvenuto ("ha partecipato") non è univoco ma suscettibile di indicare qualsivoglia forma di collaborazione prestata in qualsiasi fase dell'iter criminis.

Peraltro, se lo Ianni avesse chiaramente percepito dall'Avarello che costui intendeva attribuire al Benvenuto un ruolo attivo nella specifica fase esecutiva, il dichiarante non avrebbe avuto alcuna ragione per non fare il suo nome unitamente a quello degli altri indicati quali coesecutori del delitto.

Alla stregua di tali considerazioni, quindi, la Corte ritiene che neanche le dichiarazioni rese dallo IANNI', così come quelle più dettagliate rese dallo Schembri, possano fondare un giudizio a carico del Benvenuto quale componente del gruppo di fuoco esecutore del delitto.



3.5. Le dichiarazioni rese dal collaborante RIGGIO Salvatore.

Le dichiarazioni di Riggio Salvatore (già appartenente alla "famiglia" di Cosa Nostra di Riesi, poi diventato esponente del contrapposto fenomeno degli "stiddari") circa l'omicidio del giudice Livatino sono in certa misura ancora più evanescenti di quelle rese dallo Ianni.

Riggio riferisce quanto appreso da tale Maurizio Margiotta di Mazzarino, il quale, a sua volta, sarebbe stato destinatario di confidenze da parte dell'Avarello, ma non è in grado di indicare con precisione il contesto in cui detti colloqui sarebbero avvenuti, salvo un generico riferimento ad un periodo di comune detenzione nel carcere di Monza durante l'anno 1994.

In particolare Riggio dichiara di aver appreso dal Margiotta Maurizio (con il quale era in rapporto di stretta confidenza), non molto tempo dopo l'omicidio, che esecutori dello stesso erano stati Avarello ed un tale Peppe a bordo di una macchina, Pace e Puzangaro a bordo della moto.

Circa l'identità di tale Peppe, Riggio ha precisato trattarsi di persona all'epoca residente in Belgio ora collaborante, e, su sollecitazione del Pubblico Ministero, lo ha identificato in Benvenuto Giuseppe Croce.

Successivamente egli aveva avuto occasione di tornare ancora sull'argomento conversando con il Margiotta, in particolare allorchè, all'interno del carcere di Monza, i due avevano appreso dai quotidiani la notizia della collaborazione del Benvenuto; nel commentare questa notizia essi avevano mostrato stupore per quella che ritenevano una consapevole omissione da parte del Benvenuto, ovvero la circostanza che questi non si fosse autoaccusato del delitto Livatino.

Infatti, alla stregua delle loro informazioni, costui sarebbe stato presente sul luogo alla guida dell'autovettura ("Maurizio



Margiotta commentò le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce dicendo: guarda un po' lui che guidava la macchina adesso dice che non c'era").

Riggio riferisce di aver parlato del delitto in varie occasioni anche con lo stesso Avarello, rammaricandosi con lui per l'arresto di D'Amico, ragazzo estraneo ai fatti (nonostante l'erronea indicazione questo nominativo deve intendersi riferito alla persona di Paolo Amico, come chiarito dallo stesso Riggio nel corso dell'esame).

Riggio non dice però di aver cercato o casualmente ottenuto dall'Avarello conferma circa la notizia appresa dal Margiotta in ordine al ruolo esecutivo del Benvenuto.

Nel valutare tali dichiarazioni non può prescindersi dalla vaghezza del loro contenuto, dalla mancata precisazione del contesto in cui Riggio avrebbe appreso l'informazione e, soprattutto, dal fatto che trattasi di notizie di "terza mano" poiché la fonte prima, Avarello, non sarebbe stato interlocutore diretto del Riggio ma la partecipazione del Benvenuto all'agguato sarebbe stata riferita dall'Avarello al Margiotta (fonte a sua volta del Riggio Salvatore).

A tutto ciò deve aggiungersi l'imprecisione del loro contenuto, poiché il Riggio indica alcuni nominativi di coloro che avrebbero preso parte all'agguato ed attribuisce loro ruoli non corrispondenti a quelli accertati nei precedenti giudizi: Puzangaro non può aver partecipato a bordo della moto, occupata da Pace ed Amico; l'eventuale estraneità di quest'ultimo - stando alle dicerie del Riggio - non può essere sostituita dal Benvenuto, che dovrebbe al più essere uno degli occupanti della Fiat UNO e non della motocicletta.

Tuttavia queste contraddizioni, avuto riguardo alla loro natura doppiamente "de relato", trovano giustificazione nella

estraneità del Riggio rispetto ai gruppi di Canicattì e Palma Montechiaro; come dallo stesso espressamente chiarito, era Margiotta ad avere più confidenza con l'Avarello (MARGIOTTA come potrei dire insomma? Era un ragazzo che... molto legato a me, molto legato a me era. Perché l'amicizia vera con quelli di Canicattì non so se l'ho detto prima, era MARGIOTTA che l'aveva).

La mancata contestualizzazione del momento in cui avrebbe appreso da Margiotta la notizia della partecipazione del Benvenuto impedisce di verificare la veridicità dell'episodio, che perciò rimane privo di riscontro; tale impossibilità, stante il criterio della frazionabilità, non comporta la compromissione del contenuto integrale delle dichiarazioni, bensì l'irrilevanza di quella parte di esse non suffragate da idonei elementi esterni di riscontro.

Tale connotato, unito al profilo della contraddittorietà di queste dichiarazioni rispetto ai dati emersi nel corso dei precedenti giudizi ed assistiti da adeguati elementi di prova, vanifica la portata probatoria di questo contributo processuale, e non possono valere a conforto della tesi della partecipazione del Benvenuto alla fase esecutiva del delitto.

3.6. Le dichiarazioni rese da Benvenuto Giuseppe Croce:

l' "alibi".

L'accertamento relativo alla partecipazione del Benvenuto Giuseppe Croce alla fase esecutiva del delitto non può prescindere dal contenuto delle dichiarazioni rese sul punto dall'imputato stesso, non soltanto nell'ambito di questo dibattimento ma altresì nel corso dei precedenti giudizi, i cui verbali sono stati acquisiti agli atti ai sensi dell'art 238




c.p.p. e sono utilizzabili nei confronti dell'imputato in virtù del consenso prestato all'udienza del 20 ottobre 1997.

Rinviando ad altro passaggio argomentativo l'esame integrale delle copiose dichiarazioni del Benvenuto (necessario al fine di valutare l'entità e l'efficacia del contributo processuale fornito dal Benvenuto in qualità di collaboratore di giustizia), in questa sede sarà presa in considerazione solo la parte relativa a quello che, usando impropriamente il termine, è stato definito "l'alibi" dell'imputato.

Poichè per "alibi", in ambito giudiziario, si intende la prova certa, fornita dalla difesa a smentita della tesi accusatoria, dell'impossibilità di commissione del reato da parte dell'accusato, il fatto che la difesa del Benvenuto ha cercato di dimostrare non può ricondursi a tale categoria concettuale.

Infatti la circostanza storica dedotta quale oggetto di prova difensiva non si pone in termini di incompatibilità né logica né cronologica con la commissione del delitto, trattandosi di un fatto antecedente alla sua esecuzione, inidoneo ad escludere la possibilità che il Benvenuto abbia partecipato materialmente alla fase esecutiva del crimine, quale quinto componente del gruppo di fuoco.

Nella lettura di queste dichiarazioni e nella verifica dell'attendibilità del Benvenuto il profilo sopra evidenziato non può essere trascurato, dal momento la veridicità dell'imputato (come quella di qualsiasi dichiarante, a maggior ragione se collaborante) deve misurarsi anche con gli interessi sottostanti ad ogni sua affermazione; e tuttavia l'insufficienza dell' "alibi" non può che risolversi in un significato neutrale stante la pari insufficienza degli elementi adottati dall'Accusa a sostegno della partecipazione materiale del Benvenuto alla fase esecutiva dell'omicidio.



Benvenuto Giuseppe Croce narra di essersi allontanato da Palma Montechiaro qualche giorno prima del 21 settembre 1990 per recarsi a Trezzano sul Naviglio a trattare l'acquisto di una partita di cocaina insieme a Del Sonno Michele.


Amico di vecchia data, Del Sonno Michele risiedeva a Prato ed orbitava nel circuito della criminalità di quella zona, avendo già commesso li reati insieme al gruppo degli emergenti.

Dal 1989 Del Sonno aveva iniziato ad occuparsi di traffico di stupefacenti e, grazie all'intermediazione dei palmesi, si era messo in contatto con alcuni esponenti delle famiglie stiddare di Mazzarino e Riesi, collettori del traffico di droga intorno a Milano e Genova.

Circa tre o quattro giorni prima del 20 settembre 1990, Del Sonno aveva cercato telefonicamente il Benvenuto e lo aveva invitato a raggiungerlo al nord proponendogli di dividere al 50% l'acquisto di un ingente quantitativo di cocaina, di cui erano venditori altri siciliani, appartenenti al clan palermitano dei Fidanzati.

Benvenuto, aveva accolto l'invito dell'amico confidando in un rientro repentino in Sicilia, dove aveva in sospeso alcuni "progetti" (tra cui la rapina ad un furgone portavalori e l'omicidio del giudice Livatino) e, dopo aver avvertito Avarello e gli altri della sua partenza, si era messo in viaggio a bordo della propria autovettura (una Y10 Gt) diretto verso Prato, dove aveva prelevato Del Sonno Michele insieme al quale era poi arrivato a Cinisello Balsamo.

Qui i due avevano incontrato Maurizio Margiotta, quindi, dopo aver cenato in una pizzeria gestita da siciliani, avevano pernottato in un motel sito nell'interland milanese.



100

La mattina seguente i due si erano recati a Trezzano sul Naviglio dove avveniva la trattativa di circa 4 kg. di cocaina, ceduta al prezzo di 70 milioni di lire al chilogrammo.

L'incontro aveva luogo all'interno di un bar ed interlocutori erano due palermitani, dei quali uno provvisto di una stampella poiché recentemente infortunato in un incidente stradale, l'altro alto con i capelli quasi completamente rasati.

Una volta definiti i termini della negoziazione Benvenuto e Del Sonno facevano rotta verso Prato dove giungevano nel primo pomeriggio.

Lì, in particolare nello stesso quartiere ove abita il Del Sonno, Benvenuto aveva acquistato una tuta da ginnastica presso un negozio di articoli sportivi.

Quindi, verso le ore 19-20 circa, dopo una breve sosta a casa dell'amico, Benvenuto era partito per fare ritorno in Sicilia.

Intorno alle ore 22 Benvenuto aveva fatto una sosta presso la stazione di servizio di Fiano Romano e da lì aveva telefonato ad alcuni paesani dimoranti a Roma.

Quindi aveva ripreso la marcia ed era arrivato a Palma Montechiaro alle 7 del mattino seguente, ovvero del 21 settembre 1990.

Appena giunto in paese Benvenuto si era diretto verso l'abitazione di Di Caro Crocifissa (al tempo sua fidanzata, poi divenuta moglie) e, nella discesa che conduce alla casa, si era imbattuto nello zio della ragazza, Vella Giuseppe, intento a lavare il motorino del figlio (spiegava il dichiarante che in quel periodo il comune razionava la distribuzione dell'acqua e tutti approfittavano dell'erogazione ogni qualvolta veniva effettuata).

Giunto presso l'abitazione, Benvenuto era accolto dalla madre della ragazza, Calafato Domenica, che, svegliata la figlia,

101

offriva all'ospite la colazione; egli si era intrattenuto in compagnia delle due donne fino a tarda mattinata, quando, alle ore 10 circa, aveva appreso dai notiziari (televisivi e/o radiofonici) che nell'Agrigentino era stato commesso un omicidio.

Con il passare delle ore la notizia andava progressivamente arricchendosi di dettagli, quali l'indicazione del nome della vittima (il giudice Livatino) e del luogo del fatto (la S.S. 640).

Alla ricerca di chiarimenti, Benvenuto era andato a casa del cognato, Calafato Salvatore (allora ristretto agli arresti domiciliari), ma quest'ultimo non sapeva per quale motivo l'omicidio fosse già stato realizzato in anticipo rispetto a quanto previsto, quindi, la sera, andava a Canicattì in cerca dei compagni, che trovava poi nella villetta di Playa di Licata.

Lì, Avarello e gli altri tre killers gli raccontarono la dinamica del delitto e gli inconvenienti a causa dei quali l'esecuzione non era andata esattamente come previsto (l'errore di Avarello con il fucile, l'inceppamento della pistola e della mitraglietta).

Questo, in sintesi, il racconto fatto dal Benvenuto in ordine alla propria condotta precedente e contestuale rispetto al giorno dell'omicidio.

A riscontro di tale narrazione sono stati acquisiti i seguenti elementi:

- La deposizione resa da Di Caro Crocifissa, attuale consorte del Benvenuto, la quale ha confermato di aver trascorso la mattina del 20 settembre 1990 presso l'abitazione della madre in compagnia di Benvenuto Giuseppe Croce, al tempo suo fidanzato, giunto a casa sua verso le 7 del mattino ed ivi

102

rimasto fino al momento in cui i notiziari diffusero le prime notizie dell'omicidio del giudice;

- Gli accertamenti di p.g., in merito ai quali hanno riferito in dibattimento i teste M. llo Lo Sardo e Capitano Ierfone, relativamente agli spostamenti riferiti dal Benvenuto in occasione del viaggio a Trezzano sul Naviglio, ad esito dei quali è stato trovato riscontro obiettivo al pernottamento dei due presso un motel sito nell'interland milanese.

Infatti, come dichiarato dal collaborante, l'albergatore aveva registrato la loro presenza mediante annotazione delle vere generalità di Benvenuto e Del Sonno, tratte dai loro documenti di identità: il pernottamento risulta avvenuto nella notte tra il 19 ed il 20 settembre 1990 presso il motel 2000 sito in Trezzano sul Naviglio.

- E' stata verificata la titolarità, in capo al figlio di Vella Giuseppe, di un ciclomotore al tempo dei fatti;

- L'attività di indagine non ha consentito invece di identificare il ristorante presso il quale i due avrebbero cenato la sera del 19 settembre: tuttavia era stato accertato che, tra i locali siti nelle vicinanze, alcuni erano gestiti da siciliani.

- Dalla consultazione del pubblico registro automobilistico è stato riscontrato il possesso, da parte del Benvenuto, di una autovettura tipo Y10 in epoca precedente al 1992 (anno in cui essa risulta ceduta a tale Vella Francesca). Su tale accertamento, non specificatamente destinato alla verifica di queste dichiarazioni, ha riferito in dibattimento il teste Cap. Damiano;

- Altro riscontro obiettivo alle dichiarazioni del Benvenuto è stato fornito dalla verifica dei precedenti giudiziari di Del Sonno Michele, a carico del quale era stata emessa dal



103


Tribunale di Prato ordinanza cautelare per un reato commesso in concorso con Benvenuto Gioacchino (fratello del collaborante).

Poiché confortata da tali riscontri estrinseci (primo tra tutti quello relativo alla presenza del Benvenuto in Trezzano sul Naviglio la notte tra il 19 ed il 20 settembre 1990), nei limiti di quanto dagli stessi provato, la dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce può ritenersi attendibile; tuttavia, proprio in considerazione di tali limiti, essa non fornisce a questo giudice la prova dell'impossibilità che l'imputato abbia preso parte al commando omicida.

Infatti l'unico elemento certo, poiché obiettivamente riscontrato, è costituito dal pernottamento del Benvenuto in Trezzano sul Naviglio, dal quale scaturisce la verosimiglianza del suo arrivo in Palma Montechiaro alle prime ore della mattina del 21 settembre.

Questo particolare trova riscontro in quanto dichiarato dalla teste Di Caro Crocifissa (moglie del Benvenuto) che tuttavia, in considerazione del legame che la unisce all'imputato, potrebbe non essere teste pienamente attendibile, permanendo il dubbio che la stessa abbia, anche inconsciamente ed anche sensibilmente, corretto in suo favore la propria deposizione. Ma l'esito degli accertamenti svolti in merito all'episodio del viaggio a Trezzano possiede valenza neutra al fine della verifica relativa all'attribuibilità del fatto contestato all'imputato Benvenuto Giuseppe Croce, dal momento che, anche ad ammettere che egli sia arrivato a Palma alle 7 del mattino del 21 settembre, ciò non gli avrebbe impedito di raggiungere i complici e partecipare con loro all'agguato.

Al contrario il riscontro positivo di alcuni dettagli della sua narrazione assume notevole rilievo al fine di valutare



104

l'attendibilità del collaboratore di giustizia Benvenuto Giuseppe Croce, poiché ne conferma veridicità e spontaneità (trattandosi di episodio riferito sin dall'inizio della sua collaborazione).

La sua credibilità sul punto, infatti, più volte era stata indebolita da circostanze che insinuavano il sospetto quantomeno di una parzialità, se non addirittura di un mendacio: prima tra tutte l'esclamazione proferita da Amico Paolo nel corso dell'esame reso dal Benvenuto all'udienza del 27.01.1994 del processo d'appello celebrato a carico del primo. Interrompendo con veemenza le dichiarazioni del Benvenuto, Amico Paolo lo apostrofava gridando "Bastardo! Visto che hai fatto questo passo dilla tutta la verità!".

L'irruzione dell'Amico interveniva subito dopo la narrazione, svolta dal dichiarante, dell'incontro avuto con gli esecutori la sera del fatto, presso la villetta di Playa di Licata, in occasione della quale essi stessi gli avevano descritto le fasi salienti dell'attentato al giudice, lamentandosi degli errori esecutivi che avevano pregiudicato l'attuazione del programma stabilito.

In particolare Amico interrompeva il Benvenuto proprio durante la descrizione di tale programma, che prevedeva la scansione dell'aggressione in due battute, la prima, affidata ad Avarello e Puzangaro (occupanti della autovettura), consistente nel ferire la vittima esplodendo ai suoi danni colpi di fucile, la seconda, compito di Amico e Pace (a bordo della moto), destinata a finire la vittima mediante l'esplosione dei cosiddetti "colpi di grazia".

Dopo l'interruzione il Benvenuto riprendeva la deposizione illustrando l'effettivo svolgimento dell'agguato, secondo quanto appreso la sera del fatto.



A commento dell'episodio possono leggersi, nella sentenza conclusiva di quel giudizio, i seguenti rilievi: l'esclamazione di Paolo Amico dimostrerebbe la conoscenza pregressa tra questi ed il Benvenuto, ad onta di quanto affermato in senso contrario dallo stesso Amico, nonché l'esistenza di una "verità" comune ed entrambi non coincidente con quella riferita in aula dal collaborante, relativa alla fase dell'aggressione che il collaborante stava accingendosi a narrare.

A prescindere dai riflessi che l'episodio in questione può aver sortito quale elemento di valutazione della responsabilità dell'imputato Amico nell'ambito di quel processo, in questa sede non sembra che ad esso possa attribuirsi valenza di indizio della partecipazione fisica del Benvenuto Giuseppe Croce alla fase esecutiva del delitto.

A ben vedere, infatti, il significato dell'esclamazione di Paolo non è univoco, nel suo tenore letterale, alludendo ad una presunta "verità" che il Benvenuto avrebbe ommesso di riferire alla Corte, senza fornire alcuna indicazione, benchè indiretta, circa il suo verosimile contenuto.

Detta equivocità permane anche analizzando la frase nel contesto in cui è stata proferita.

Infatti l'espressione sopra riportata, scaturita d'impulso come estemporaneo sfogo di rabbia, ha interrotto l'esame del Benvenuto allorchè questi aveva appena descritto la dinamica del delitto e la distribuzione dei ruoli previste, nella fase ideativa, secondo la pianificazione compiuta.

Non può escludersi che la reazione dell'imputato sia derivata dalla persuasione che il Benvenuto avesse ommesso di riferire del ruolo che egli stesso avrebbe dovuto rivestire, secondo la comune progettazione, nell'esecuzione del delitto.

Che fosse previsto un ruolo attivo nella fase esecutiva anche per il Benvenuto è peraltro circostanza ammessa dallo stesso dichiarante, il quale ha confessato altresì la propria ambizione a parteciparvi personalmente, spiegando come, secondo la spietata logica criminale, quell'iniziativa fosse tale da conferire prestigio a chi l'avesse compiuta.

Con ciò non si intende accreditare questa interpretazione, che rimane comunque una soltanto delle possibili letture di una esclamazione del tutto generica, alla quale può attribuirsi con certezza solo il significato dell'insulto rivolto a colui che, avendo intrapreso la strada della collaborazione, è ormai tacciato di "infamia" per coloro che erano i compagni di un tempo.

Cercare in questa espressione dell'Amico un elemento concreto sul quale fondare "verità" circa la partecipazione materiale del Benvenuto alla fase esecutiva rappresenta, a parere della Corte, un metodo di indagine del tutto fallace.

Stante la pluralità di significati e di causali ipotizzabili dietro quella espressione, è indubbio che essa avrebbe assunto rilievo ed univocità solo nel caso in cui si fosse aggiunta ad un apparato probatorio solido attestante la partecipazione del Benvenuto all'esecuzione del delitto; nel caso contrario, quale è quello riscontrato nel corso del presente giudizio, a fronte di una assoluta mancanza di prove in tal senso quella frase mantiene tutta la sua ambiguità, non ravvisandosi alcuna univoca chiave di lettura del suo significato.



107

3.7. In conclusione

Dall'esame congiunto di tutti gli elementi di prova fin qui descritti, in assenza della convergenza di indizi necessaria a fondare i giudizi di responsabilità penale, questa Corte ritiene che non sia raggiunta la prova della partecipazione del Benvenuto al commando che attentò alla vita del giudice Rosario Livatino.

Infatti, richiamando in estrema sintesi l'esito delle valutazioni compiute, questa Corte ha ritenuto che:

- La presenza di un quinto componente del gruppo di fuoco non può essere ancorata al risultato delle perizie balistiche eseguite sul materiale rinvenuto, poiché, dall'esame di questo, i periti sono stati in grado di ricavare, in termini di certezza, solo l'utilizzo di quattro armi, di cui un fucile e tre pistole.

Peraltro, l'utilizzo in successione di più di un'arma da parte di una stessa persona trova riscontro nella narrazione della dinamica esecutiva del delitto, così come appresa e riferita dal Benvenuto, e nell'inzeppamento di cui ha parlato anche il consulente balistico prof. Compagnini.

I reperti in ordine ai quali non è stato possibile verificare la provenienza (ovvero i sei bossoli danneggiati dalle fiamme, i frammenti di camicia ed i due proiettili estratti dal corpo della vittima) legittimano tutte le ipotesi e pertanto nessuna può essere certa, dal momento che ogni affermazione sui medesimi non potrebbe che assumere natura di mera congettura (potrebbe trattarsi del munizionamento di una delle quattro armi indicate, ovvero di una quinta, ovvero di una sesta e settima e così via).

E tuttavia, anche ad accogliere (arbitrariamente) l'ipotesi che abbia sparato una quinta arma, essa non condurrebbe



necessariamente alla presenza di un quinto componente, permanendo la difficoltà logica di individuare la collocazione di quest'ultimo a bordo della vettura (ciò in relazione alla lunghezza delle canne del fucile impugnato da persona seduta nel sedile posteriore della stessa).

Dovrebbe quindi ipotizzarsi, rimanendo ancora sul terreno della mera congettura, la presenza sul posto di una seconda macchina (alla quale ha fatto confusamente cenno il collaborante Schembri Gioacchino) sfuggita all'attenzione del teste Nava.

- La tesi della partecipazione del Benvenuto non trova fondamento neanche nella lettura congiunta delle dichiarazioni rese dai collaboranti Schembri Gioacchino, Ianni Simon e Riggio Salvatore, non già perché costoro si siano rivelati inattendibili sul punto, ma per i limiti stessi della loro conoscenza, sempre indiretta e del tutto approssimativa.

In particolare lo Schembri riferisce non già il contenuto di una informazione a lui rivolta ma l'esito, del tutto opinabile, di un procedimento di rielaborazione compiuto dallo stesso sui frammenti di conversazione avvenuta tra terzi, captati dal primo contro la volontà degli interlocutori.

Riggio Salvatore riferisce quanto appreso in un momento non bene precisato da Margiotta Maurizio, a sua volta fonte indiretta della notizia per averla appresa da Avarello in un'occasione altrettanto imprecisata.

Ianni Simon, infine, non attribuisce affatto al Benvenuto il ruolo di killer, sottolineando la distinzione esistente tra l'«eseguire» ed il «partecipare» ad un omicidio.

- L'ipotesi accusatoria non può fondarsi né trovare valido sostegno nell'episodio relativo all'esclamazione rivolta da Paolo Amico all'indirizzo del Benvenuto, stante la polivalenza

109

di significati attribuibili a quella frase anche in quel contesto (non esclusa, tra le altri, la funzione semplicemente depistante dell'espressione);

- I riscontri raccolti in ordine al viaggio compiuto dall'imputato nel Nord Italia nei giorni immediatamente precedenti il 21 settembre 1990, pur non rappresentando una prova incompatibile con la sua partecipazione, contribuiscono a rinforzare il giudizio in merito all'attendibilità del Benvenuto collaborante di giustizia, legittimando la formulazione di un quesito a lungo ripetuto nel corso del processo: perché mai il Benvenuto, dopo aver confessato almeno una decina di fatti di sangue commessi di proprio pugno, dovrebbe compromettere il suo rapporto di fiducia con lo Stato mentendo su questo specifico episodio?

A tale domanda nessuna delle parti processuali ha saputo fornire risposta, né è in grado di farlo questa Corte all'esito dell'esame degli atti processuali, nei quali non trova elementi atti a suggerire una casuale verosimile per una scelta di tal genere.

A tutto ciò devono poi aggiungersi le dichiarazioni rese da Benvenuto Gioacchino, fratello dell'imputato, nel corso dell'esame reso ex art 210 c.p.p. all'udienza dell'11 aprile 1997 e da Calafato Giovanni, coimputato di questo processo (all'udienza del 12 giugno 1997) .

Entrambi hanno escluso, senza titubanze, la partecipazione di Benvenuto Giuseppe Croce quale componente del gruppo che entrò in azione la mattina del 21 settembre 1990.

Le dichiarazioni di Benvenuto Gioacchino, fratello dell'imputato, a sua volta collaborante di giustizia, non necessitano in questa sede di una analitica, disamina, in

110

relazione al fatto che, come accennato, non sono nemmeno prospettate quale elemento di prova a favore dell'imputato.


In quanto appartenente al clan dei palmesi, il Benvenuto Gioacchino ha avuto numerose occasioni di colloquiare con altri membri del gruppo in ordine all'omicidio Livatino, apprendendo notizie relative alla dinamica del fatto anche da uno degli esecutori, Gaetano Puzangaro (incontrato in Germania a Mannheim, in epoca successiva alla commissione dell'omicidio di Allegro Carmelo e Lombardo Giovanni), oltre che da altri soggetti, quali Alletto Croce e Lo Greco Antonino.

Circa l'identità dei componenti del gruppo di fuoco egli riferisce di aver saputo della presenza di Puzangaro Gaetano, Avarello Gianmarco, Pace Domenico e Paolo Amico.

Nega di aver mai appreso da qualcuno che suo fratello Giuseppe vi abbia partecipato, ed esclude di averglielo mai domandato espressamente, pur avendo parlato più volte con lui del delitto.

Aggiunge tuttavia che, data la confidenza esistente tra i due fratelli, è sicuro che Giuseppe gli avrebbe confessato certamente il fatto se lo avesse commesso.

In considerazione della pluralità delle fonti da cui scaturisce la conoscenza del Benvenuto Gioacchino nonché il particolare che una di queste è lo stesso Puzangaro, protagonista diretto del fatto e come tale riconosciuto dalla sentenza definitiva che lo ha condannato per questo fatto, la sua dichiarazione assume valenza significativa - anche se da sola non decisiva - per escludere la partecipazione del Benvenuto Giuseppe all'esecuzione dell'omicidio, non potendosi ritenere l'attendibilità sul punto inficiata dal rapporto affettivo nei confronti del fratello.



111

Maggiore pregnanza possiede invece la dichiarazione del Calafato Giovanni in considerazione del ruolo di capo del clan da lui rivestito all'epoca dei fatti.

In relazione a detto ruolo appare plausibile il ragionamento espresso dallo stesso Calafato Giovanni allorchè ha affermato che se il Benvenuto Giuseppe avesse partecipato all'agguato, prima o dopo egli ne sarebbe stato informato, poiché il delitto era stato commesso da giovani del suo gruppo e non da forestieri, quindi da soggetti a lui legati da rapporto non solo di fiducia ma anche di obbedienza gerarchica.

(..perché se lo aveva fatto lui da solo, se la poteva... visto che c'è andato con paesani miei, se mi diceva una cosa falsa poi... prima o poi, diciamo, si scopriva per dire, se mi raccontava una cosa falsa, perciò era impossibile che era una cosa falsa. Diciamo se era una cosa che lui aveva fatto con altre persone che magari non conoscevo, ma l'aveva fatto da solo, poteva capitare, nella vita non si sa mai, raccontarmi una cosa falsa, ma visto che ci è andato con paesani miei, penso che non mi raccontava una cosa falsa, prima o poi si viene a sapere diciamo.

P.M.: Lei, quindi, sulla base delle sue conoscenze, esclude che BENVENUTO abbia partecipato all'esecuzione?

CALAFATO G.: Sì.)


Calafato Giovanni, che pure ha chiamato altre volte in correità il Benvenuto (e per questo stesso omicidio, sia pure quale partecipe del progetto criminale) ha dichiarato di poter escludere, sulla base delle sue conoscenze, che il primo avesse preso parte alla fase esecutiva, in ordine alla quale egli era in grado di riferire dettagli molto precisi per averli appresi dallo stesso Gianmarco Avarello, uno degli esecutori.

112

La conoscenza del Calafato deriva da una pluralità di fonti, poiché in relazione alla sua posizione gerarchica egli fu informato dell'accaduto la mattina stessa da Gallea Antonio (con il quale era codetenuto nel carcere di Agrigento, che a sua volta aveva ricevuto l'ambasciata dal nipote Avarello giunto a colloquio poche ore dopo il delitto; cfr. sentenza definitiva a carico dell'Avarello) ed in seguito ebbe modo di parlarne con Gallea Bruno.

Di particolare interesse rispetto alla posizione del Benvenuto è la circostanza che il Calafato Giovanni abbia negato la presenza di una terza persona a bordo della Fiat UNO occupata da Avarello e Puzangaro, specificando che il sedile anteriore a lato del guidatore era vuoto.

Inoltre il Calafato Giovanni ha ammesso di aver chiamato in correità il Benvenuto in relazione ad altri omicidi ed ha escluso l'esistenza di interessi o ragioni tali da condizionare, in termini di favore per il Benvenuto, le proprie dichiarazioni nei di lui confronti.



113

8. L'ideazione e la deliberazione del delitto.

In considerazione della natura dell'imputazione formulata a carico di tutti gli imputati (compreso il Benvenuto Giuseppe Croce, al quale, come in precedenza illustrato, deve altresì porsi a carico la contestazione integrativa contenuta nell'esposizione introduttiva del Pubblico Ministero), pare opportuno procedere preliminarmente alla ricostruzione, compiuta alla stregua delle risultanze processuali, della fase ideativa e deliberativa del reato, ritenendo che solo attraverso una visione complessiva dei fatti possa valutarsi la natura e l'entità del contributo fornito da ciascuno degli imputati alla nascita, sviluppo e maturazione del disegno criminoso.

Detta ricostruzione si avvarrà principalmente del contenuto delle dichiarazioni rese dai due imputati Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni (oggi collaboranti di giustizia), che, per avervi preso parte, hanno riferito fatti di cui hanno avuto cognizione diretta.

In relazione alla diversa prospettiva dalla quale i due presero visione degli eventi, appare particolarmente proficuo confrontare in parallelo le loro narrazioni; poiché a detta dei collaboranti, l'omicidio sarebbe stato ideato all'interno del carcere di Agrigento ma la sua progettazione sarebbe avvenuta all'esterno, la lettura congiunta delle versioni rese dai due dichiaranti sopra citati appare assolutamente essenziale al fine di verificare la coincidenza dei passaggi logici e cronologici attraverso i quali il delitto sarebbe venuto a maturazione.

Infatti, mentre il Calafato Giovanni (detenuto a partire dal 4 gennaio 1990) riferisce quanto accaduto (ed appreso)



114


all'interno del carcere di Agrigento, ove condivideva la cella con Gallea Antonio, il Benvenuto, libero in quello stesso periodo, racconta episodi avvenuti all'esterno e tuttavia sintomatici di una fitta trama di contatti con l'ambiente carcerario, dal quale provenivano le direttive che orientavano l'agire dei componenti liberi del gruppo.

L'analisi della gestazione del crimine, secondo la narrazione compiuta dai due collaboranti, consente altresì la formulazione di un'ipotesi relativa al *movente* sottostante l'iniziativa delittuosa, che rappresenta la chiave di lettura e di raccordo di tutti gli elementi probatori raccolti.

Essa non può prescindere dall'ambientazione del fatto in un determinato contesto storico, poiché solo comprendendo l'*humus* dal quale questo delitto è scaturito si può provare a coglierne la logica sottostante.

A questo fine appaiono preziosi gli approfondimenti e le digressioni "apparenti" svolte dai dichiaranti, su sollecitazione della pubblica accusa, in merito ad episodi delittuosi appartenenti alla loro storia criminale.

Individuare la causale dell'omicidio, nel caso di specie, costituisce ben più del normale dovere del giudice chiamato ad accertare la verità processuale in merito ad un fatto-reato, divenendo obbligo morale nei confronti della memoria storica di uno degli eventi più dolorosi del nostro recente passato.



115

4.1. L'ideazione secondo il racconto di BenvenutoGiuseppe Croce.


Benvenuto Giuseppe Croce colloca la propria appartenenza al gruppo degli "emergenti" di Palma Montechiaro sin dall'inizio della sua esperienza criminale.

Cresciuto nell'illecito, il Benvenuto narra la propria carriera delinquenziale ammettendo di aver commesso circa 60 rapine ed una decina di omicidi: le prime, appartenenti alla sua adolescenza, vengono collocate intorno al 1983, allorchè il Benvenuto, appena tredicenne, commetteva i primi delitti, entrando a far parte di un gruppo di giovani rapinatori attivi nella cittadina di Palma Montechiaro, composto da una cinquantina di persone di varia età tra cui il Benvenuto indica i nominativi di Paolo Amico, Domenico Pace, Gaetano Puzangaro, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Farruggio Calogero, Bonello Giuseppe, Lillo Catania, Alletto Croce, Allegro Domenico, Di Caro Salvatore.

Tra questo gruppo ed analoghe compagne di delinquenti della cittadina di Canicattì esistevano contatti e reciproco scambio di favori; tra questi ultimi Benvenuto ricorda i nomi di Avarello Gianmarco e Sferrazza Gioacchino.

Benvenuto disconosce il termine "stidda" precisando che tale epiteto non è stato coniato da coloro che con tale termine venivano designati né utilizzato dagli stessi per identificarsi.

In quel periodo in Palma Montechiaro Cosa Nostra era presente attraverso la famiglia mafiosa di Sambito Calogero, che succeduto a Di Vincenzo Salvatore (detto "Turiddu u nasu"), controllava la gestione del crimine sul territorio di propria competenza.



116

Alla morte del Sambito, nel 1984, Andrea (" 'Niria")Palermo assumeva il ruolo di rappresentante della locale famiglia di Cosa Nostra, affiancato da Rosario Ribisi.

In quell'epoca, all'interno di Cosa Nostra, iniziavano a delinearsi due schieramenti, l'uno facente capo alla corrente dei Sambito (Bordino, Farruggia e Morgana), l'altro aggregato intorno alle famiglie dei Ribisi e degli Allegro (a loro volta riconducibili alla corrente *corleonese* di COSA NOSTRA).

Il gruppo degli emergenti intratteneva dapprima rapporti di "cordiale collaborazione criminosa" con entrambe le fazioni finchè, nel 1989 Calafato Giovanni stipulava una sorta di alleanza con la famiglia dei Farruggio-Bordino concordando una strategia offensiva ai danni dei Ribisi, considerati responsabili della trasgressione delle regole tradizionali di Cosa Nostra.

Dopo l'eliminazione di costoro era prevista la ricomposizione della famiglia "mafiosa" di Palma Montechiaro sotto l'unica insegna di COSA NOSTRA e con l'auspicata rappresentanza di Calafato Giovanni, già capo del "gruppo dei rapinatori".

Iniziava così nella tarda primavera del 1989 la lunga rassegna di delitti che avrebbe insanguinato Palma Montechiaro, dall'omicidio di Gioacchino Ribisi (ucciso il 5 agosto in una pizzeria di Marina di Palma), cui seguiva immediatamente l'attentato ai danni di Bordino Angelo, il ferimento di Ribisi Rosario e l'omicidio dei fratelli Rosario e Carmelo Ribisi presso l'ospedale di Caltanissetta (4 ottobre).

La crescita criminale del gruppo dei palmesi, da semplici rapinatori a killers orientati da una strategia mafiosa, andava di pari passo con analoga sorte del gruppo di Canicattì, facente capo a Gallea Antonio, con il quale continuava quel



117

rapporto di fiducia e reciproca collaborazione sperimentato con le prime rapine.

Tra l'altro, osserva la Corte, anche gli emergenti di Canicattì sfruttavano gli spazi offerti dalla contrapposizione delle fazioni interne alla "famiglia" locale di COSA NOSTRA, cioè dei gruppi Ferro-Guarneri e Di Caro.

Calafato Giovanni e Gallea Antonio vengono indicati dal Benvenuto quali capi originari dei due gruppi criminali, ma questo dato viene affiancato dalla precisazione che questi ultimi non sono governati da regole gerarchiche fisse e perciò la loro composizione non è riconducibile ad uno schema rigidamente verticistico (come peraltro avveniva nella "Stidda" gelese - n.d.r.).

Durante i periodi di carcerazione dei capi, altri esponenti si alternavano in veste di rappresentanti della famiglia, poiché era necessario che qualcuno mantenesse i contatti con gli alleati, benchè formalmente la titolarità del potere permanesse in capo ai leaders: nell'ambito della famiglia palmese si avvicendavano alla rappresentanza del gruppo dapprima Calafato Salvatore, allorchè il fratello Giovanni veniva tratto in arresto (nel gennaio 1990), poi lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, allorchè anche Salvatore veniva arrestato (nell'agosto 1990).

Analogo avvicendamento avveniva in Canicattì tra Gallea Bruno, subentrato nella rappresentanza del gruppo al momento dell'arresto del fratello Gallea Antonio, ed Avarello Gianmarco in luogo di quest'ultimo.

I contatti tra i detenuti e l'esterno erano favoriti dalla connivenza di alcune guardie carcerarie (sia ad Agrigento sia a Gela sia a Caltagirone), grazie alle quali le notizie

118

importanti per il gruppo venivano fatte filtrare indipendentemente dal canale ufficiale dei colloqui periodici.

Tale facilità di comunicazione permetteva ai capi detenuti di continuare ad esercitare il proprio ruolo di ispiratori della condotta complessiva del gruppo, mediante l'indicazione degli obiettivi da colpire.

Tuttavia il Benvenuto minimizza la portata del loro potere decisionale, sottolineando il fatto che ogni iniziativa rientrava nell'ambito di quella strategia offensiva contro Cosa Nostra in nome della quale era sorta l'alleanza tra i gruppi.

Nell'ambito della logica dell'alleanza Benvenuto inquadra il frequente reciproco scambio di manovalanza e di killers tra il gruppo dei palmesi e quello di Canicattì, di cui è un esempio l'attentato ai danni di Giganti Pietro, Allegro Rosario e Traspadano Anzalone, avvenuto nella piazza di Palma Montechiaro con la partecipazione di Avarello Gianmarco e Gallea Antonio.

Nel riferire tale episodio egli si sofferma su un particolare: nel corso di uno scontro corpo a corpo, Gallea ed Avarello riuscirono ad impadronirsi della pistola di ordinanza di un carabiniere (la Beretta 92 calibro 9), arma poi rinvenuta, parzialmente distrutta dalle fiamme, a bordo della vettura utilizzata per l'esecuzione dell'omicidio Livatino.

Nel frattempo anche a Canicattì il gruppo orbitante intorno a Gallea Antonio ed Avarello Gianmarco assumeva posizioni antagonistiche rispetto alla famiglia che, nella cittadina, rappresentava la corrente vincente di Cosa Nostra, ovvero il gruppo facente capo a Peppe Di Caro, contrapposto alle famiglie "storiche" dei Ferro e Guarneri; nell'ambito di tale strategia rientra l'alleanza stipulata tra Gallea Antonio ed i Sanfilippo di Mazzarino, fuoriusciti di Cosa Nostra.

119

Condividendo il medesimo obiettivo (ovvero l'eliminazione della fazione vincente di Cosa Nostra nel loro territorio), i giovani emergenti di Palma e Canicattì realizzavano una serie di omicidi, ai quali partecipavano indifferentemente killers di entrambi i gruppi.

Nel giugno 1990, dopo la sua scarcerazione, Benvenuto prendeva parte all'uccisione di Amedeo Corrao, noto per essere persona vicina a Giuseppe Di Caro.

Nell'esecuzione di tale delitto i killers si avvalevano di un autovettura Golf Gt nera, ceduta da alcuni rapinatori catanesi ad Avarello Gianmarco e da costui affidata in custodia al gruppo dei palmesi.

Costoro avevano nascosto la vettura all'interno di un garage affittato da Calafato Gaspare in contrada Salaparuta, nei pressi della ditta che svolgeva il servizio di nettezza urbana per la cittadina di Palma Montechiaro, vicino altresì all'abitazione di Pietro Ribisi: secondo Benvenuto Giuseppe Croce la medesima vettura sarebbe stata usata durante la fuga degli esecutori dell'omicidio Livatino.

All'interno del gruppo di Canicattì Benvenuto individua due compagini di primo piano: accanto alla famiglia dei Gallea egli colloca quella dei Parla e Montante.

Nell'ambito di essa sono esponenti autorevoli Parla Salvatore e Montanti Giuseppe; il primo, conosciuto nel 1985, viene presentato al Benvenuto dall'Avarello come persona incaricata di seguire le vicende politiche locali ed indirizzare il voto in occasione delle elezioni amministrative.

Parla Salvatore e Montanti Giuseppe vengono descritti come personaggi dotati di autorevolezza all'interno del clan, la cui volontà viene rispettata al punto tale da rinunciare all'esecuzione di un delitto (l'omicidio di Collura Luigi) per

120

non violare il veto da essi opposto (per entrambi il Benvenuto riferisce episodi specifici che saranno esaminati all'atto di esaminare nel dettaglio le singole posizioni).

Benvenuto Giuseppe Croce riferisce di aver appreso per la prima volta il disegno di uccidere il giudice Rosario Livatino all'inizio dell'estate del 1990; l'iniziativa era proposta al gruppo dei palmesi da Gianmarco Avarello, recatosi presso la casa di Calafato Salvatore per discuterne con questi e con il Benvenuto Giuseppe.

Il dichiarante colloca cronologicamente questo episodio nell'intervallo tra due eventi (di data certa) avvenuti nel giugno di quell'anno: la propria scarcerazione, avvenuta il 12 giugno 1990 ed il controllo eseguito dalle forze dell'ordine a suo carico presso l'abitazione della nonna di Avarello, avvenuto in Canicattì il 1 luglio 1990.

In quella occasione Avarello riferiva loro l'idea come frutto della decisione presa dagli zii, Gallea Bruno ed Antonio ("lo zio Gallea Bruno - dice - che c'è da ammazzare un magistrato facendo il nome di Livatino" - "ho parlato con mio zio Antonio e c'è da ammazzare un magistrato") in nome dei quali portava l'ambasciata e chiedeva ai palmesi non già un consenso quanto piuttosto un aiuto operativo militare.

Alle domande degli interlocutori, che non capivano il motivo di quella iniziativa, Avarello rispondeva indicando nel giudice Livatino il responsabile dell'adozione di molti provvedimenti giurisdizionali a carico del loro gruppo (..e lui per convincermi: "Guarda ci ha dato nei confronti nostri, misure di prevenzione, come a mio zio ANTONIO la condanna..."), nei cui confronti aveva dimostrato un particolare accanimento, dovuto alla sua presunta vicinanza alla famiglia dei Di Caro di Canicattì ("..vedete che è come dico io, guardate che questo

121

cura gli interessi di Cosa Nostra, invece a noi ci perseguita.").

A riprova di tale assunto l'Avarello adduceva la sproporzione tra il numero dei provvedimenti relativi a misure di prevenzione assunti dal Tribunale di Agrigento nei confronti di esponenti del loro gruppo rispetto a quelli emessi a carico di esponenti di Cosa Nostra, nonché la severità usata dal collegio che aveva adottato la misura cautelare e pronunciato la condanna nei confronti di Gallea Antonio, Calafato Giovanni e Rinaldo Santo.

I tre, arrestati nel gennaio 1990 per il delitto di porto abusivo d'armi ed altro durante la probabile fase preparatoria di una rapina a Racalmuto, erano stati giudicati colpevoli in primo grado e condannati alla pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione: il dottor Livatino era stato uno dei componenti del collegio giudicante ed estensore della sentenza di 1° grado.

Tra i compagni degli arrestati i commenti espressi circa la sorte della vicenda processuale erano ottimistici, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti alla pronuncia di una condanna definitiva.

Benvenuto ha dichiarato di non aver condiviso il sospetto manifestato da Avarello circa la presunta parzialità mostrata dal Livatino nell'esercizio del suo ufficio, sottolineando come, all'epoca di quella conversazione, tutti i ragazzi del gruppi di Palma Montechiaro fossero in libertà e come soltanto il capo, Calafato Giovanni, si trovasse detenuto per la vicenda sopra accennata.

Tuttavia i due palmesi presenti (Benvenuto e Calafato Salvatore) assicuravano la disponibilità operativa del gruppo anche perché, come sottolineava il Benvenuto, l'alleanza stipulata con Canicattì si fondava proprio sul reciproco

122

scambio di "favori" ed un eventuale rifiuto avrebbe finito soltanto per comprometterla, senza peraltro impedire la realizzazione del delitto (se dicevamo sì, GIAMMARCO, o dicevamo no, GIAMMARCO l'omicidio lo faceva lo stesso, invece di partecipare noi partecipavano altre persone, però... nasceva... lì nasceva un pò di attrito, come si dice, perchè essendo che ci rifiutavamo, in base al rapporto che c'era e la guerra che aveva attaccato..non era opportuno... - era una buona alleanza, diciamo, - dire di no).

A distanza di pochi giorni Calafato Salvatore comunicava al Benvenuto di aver parlato al fratello Giovanni e di avere ricevuto da costui l'assenso all'iniziativa proposta da Avarello (.."mio cognato SALVATORE disse: "Con mio fratello GIOVANNI tutto a posto.". Poi non so se sia andato lui al carcere o come si sono messi d'accordo col fratello").

Benvenuto ha riferito di non ricordare se il Calafato Salvatore avesse ricevuto il nulla osta dal fratello Giovanni parlandogli direttamente durante un colloquio in carcere, precisando tuttavia che, fino alla data del suo arresto (per la rapina all'ufficio postale di Milena nel mese di agosto 1990), era Calafato Salvatore a tenere i contatti con il capo detenuto.

In seguito le comunicazioni con il Calafato Giovanni sarebbero avvenute tramite i colloqui dell'Avarello e del Gallea Bruno.

Benvenuto sapeva che Giovanni Calafato occupava, all'interno del penitenziario di Agrigento, la cella opposta a quella di Gallea Antonio, poiché egli stesso era stato detenuto in quel carcere (nella stessa cella del Gallea) prima di passare all'istituto minorile ove aveva espresso la volontà di

123

essere trasferito, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dalla legge fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Peraltro, anche in virtù della disponibilità di guardie complacenti, la comunicazione tra detenuti e tra questi e l'esterno non era mai stata problematica; anche in occasione dell'arresto di Gallea Antonio, Calafato Giovanni e Rinallo Santo la connivenza delle guardie si era rivelata preziosa, avendo queste consentito il contatto con i detenuti, nonostante il divieto derivante dallo stato di isolamento disposto nei loro confronti.

Dopo l'incontro con Avarello, Benvenuto Giuseppe aveva occasione di parlare del progetto relativo all'omicidio del giudice Livatino in Canicattì, nell'abitazione di Gallea Bruno, unitamente a quest'ultimo e, forse, al Calafato Salvatore (della cui presenza tuttavia il collaborante non riesce a ricordare con esattezza).

In tale seconda occasione sarebbero state discusse le modalità esecutive ideate dall'Avarello, il quale voleva realizzare il delitto insieme al solo Benvenuto, ed anche l'altra intenzione dell'Avarello, ovvero il proposito di uccidere il Maresciallo Bruno, in servizio presso la Caserma dei CC di Canicattì, sospettato anch'egli di favorire la corrente dei Di Caro di Canicattì (Avarello sosteneva di avere le prove di tale contiguità nelle frequentazioni tra il Maresciallo ed il figlio di Giuseppe Di Caro).

Anche in tale occasione, Benvenuto, dopo aver manifestato al Gallea Bruno le perplessità già espresse all'Avarello in ordine alla necessità di eliminare un magistrato del quale i palmesi non avevano motivo di lamentarsi, ribadiva all'interlocutore la propria disponibilità.

124

In data 1 luglio 1990 Benvenuto Giuseppe Croce veniva controllato dai Carabinieri nel corso di una perquisizione effettuata presso la casa della nonna di Gianmarco Avarello, sita in Canicattì, dove egli era ospite da alcuni giorni.

Non riuscendo a fuggire in tempo, il Benvenuto aveva cercato di giustificare la propria presenza in quell'abitazione raccontando di essersi colà recato per ritirare dei capi di abbigliamento acquistati presso il negozio gestito da Gallea Antonio e dal nipote (ma il 1° luglio 1990 era domenica...).

In particolare il Benvenuto era andato a Canicattì, tra il 28 ed il 30 giugno, dopo aver accompagnato Alletto Croce e Calafato Salvatore all'aeroporto di Catania, dal quale i due erano partiti diretti in Germania con l'incarico di acquistare delle armi da destinare alla "famiglia".

A tale scopo, Avarello e Gallea Antonio li avevano indirizzati da tale Parla Salvatore e con l'intermediazione di questa persona, nota al Benvenuto come conoscitore dei canali giusti, i due sarebbero entrati in contatto con i fornitori.

In Germania Alletto Croce e Calafato Giovanni incontrarono Puzangaro, Pace ed Amico, ma Benvenuto non è stato in grado di riferire i dettagli della loro permanenza: in particolare Benvenuto dichiara di aver saputo che i due avevano incontrato Gioacchino (intendendo Schembri), ma non che costui li avesse accompagnati dal Parla (precisando di averlo appreso solo nel corso della deposizione resa all'udienza del 10 giugno 1997 dallo stesso Schembri).

Le armi acquistate, grazie all'intervento dello Schembri che si incaricò di organizzarne il trasporto, vennero recapitate a Palma Montechiaro a bordo di un camion: si trattava di una mitraglietta Scorpion e di un numero non ben precisato di fucili a pompa (forse due o tre).

125

Le armi, custodite all'interno di un garage in contrada Salaparuta, furono poste a disposizione della "famiglia": una di esse, la mitraglietta Scorpion, sarà utilizzata nel corso dell'attentato al giudice Livatino.

La terza occasione di discutere della progettazione del delitto del giudice avvenne allorchè il Benvenuto incontrò Gianmarco Avarello, Gaetano Puzangaro, Amico Paolo e Pace Domenico nella villetta di Playa di Licata, di proprietà di un certo zi' Sariddu, affittata dall'Avarello a 400 metri da casa propria, per ospitarvi i "ragazzi" durante le trasferte isolate.

I tre erano tornati dalla Germania, dove vivevano uno stato di pseudo-latitanza (*"..Allargati erano ... diciamo facevano tipo come erano latitanti, facevano le stesse cose da latitanti, cercavano di non farsi individuare dalle Forze dell'Ordine...*), poiché chiamati per l'esecuzione di una rapina ad un furgone portavalori nella cittadina di Pietraperzia o Barrafranca.

Uno solo di loro era effettivamente in uno stato assimilabile alla latitanza, Pace Domenico, in quanto era stata emessa a suo carico la misura della sorveglianza speciale non ancora notificatagli.

Inoltre in quel periodo Pace ed Amico avevano bisogno di denaro perché stavano trattando l'acquisto di una caffetteria-gelateria a Freschen, vicino Colonia (in vendita al prezzo di circa 500 mila marchi).

Fu Gianmarco Avarello ad introdurre l'argomento, comunicando ai "ragazzi" (Puzangaro, Pace ed Amico) il progetto di uccidere il giudice Livatino: infatti, modificando il proprio originario disegno, Avarello aveva pensato di realizzare il delitto in forme eclatanti, con il coinvolgimento

126

di un gran numero di uomini, così da conferire all'atto una funzione dimostrativa della potenza criminale del loro gruppo.

Nel proporre l'iniziativa ai tre interlocutori Avarello aggiungeva che "Totò e Peppe" avevano già manifestato il loro consenso (intendendo riferirsi, rispettivamente, al Calafato Salvatore ed al Benvenuto Giuseppe).

Lo stesso Benvenuto, chiamato in causa, ribadiva il concetto espresso dal compare, dichiarando che la partecipazione della componente palmese era stata già decisa.

Dal conto loro i "ragazzi", per bocca di Paolo Amico, confermavano all'altro la loro disponibilità (*GIAMMARCO ha prospettato la stessa cosa che aveva prospettato a noi, dice "Già parlavu cu PEPPE, loro sono all'occorrente, c'è da ammazzare un magistrato, già, ci dissi, tutto già sapi, tutti così apposto, ci dissi."* PAOLO dice "Va bè, non c'è problema, se già parlastivu vuatri, nuatri semu disponibili.>").

Benvenuto ha collocato questo episodio nel periodo luglio-agosto del 1990, ed ha escluso la presenza del Calafato Salvatore per essere stato questi detenuto in esecuzione di ordinanza cautelare emessa in ordine ad una rapina commessa ai danni dell'ufficio postale di Milena (erano con lui Gallea Bruno ed Avarello Gianmarco).

Il Calafato era stato riconosciuto dal direttore dell'ufficio postale che aveva notato la vistosa cicatrice che egli portava sul collo (segno di un ustione procuratasi in gioventù).

Tuttavia il processo si era concluso con l'assoluzione del Calafato, scaturita dalla ritrattazione fatta in occasione dell'incidente probatorio (effettuato dal GIP di Caltanissetta il 22.8.1990) dal direttore il quale, dopo aver ricevuto "due visite di cortesia" da parte del Benvenuto e dell'Avarello,

127

memore delle "responsabilità di buon padre di famiglia" che i due gli avevano richiamato alla mente, aveva dimenticato le fattezze del rapinatore.

Alla prima delle due visite (collocabili, quindi, nel mese di agosto 1990) avevano partecipato anche Amico, Pace e Puzangaro (forse alcuni di loro erano rimasti per strada) e, dopo poco, erano tornati in Germania.

In settembre (dopo l'omicidio di Coniglio Rosario, avvenuto il giorno 8 ad opera del Benvenuto Giuseppe Croce e di Gianmarco Avarello) Amico, Pace e Puzangaro ritornarono in Sicilia.

Benvenuto, asseritamente ignaro del loro arrivo, fu il primo ad incontrarli, trovandosi per caso alla stazione di Canicattì ad attendere l'arrivo della madre della propria fidanzata.

Quello stesso giorno Benvenuto era stato convocato dal Commissariato di Palma di Montechiaro per la notifica di un "avviso orale".

Appena scesi dal treno proveniente da Catania i tre palmesi salutavano il Benvenuto, fermo sul binario e ne notavano lo stupore; domandarono quindi al compare se Gianmarco gli avesse detto del loro arrivo ("Niente sapevi tu, niente ti ha detto GIAMMARCO?"); Benvenuto, pur sapendo che i tre prima o poi sarebbero scesi in Sicilia, non era stato avvisato del loro arrivo quel giorno. Scorta la presenza di un carabiniere in servizio presso la caserma di Palma Montechiaro, Pace Domenico, che era trasgressore della misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in quella cittadina, si metteva in allerta cosicchè il Benvenuto si affrettò ad accompagnare i tre a Canicattì presso la casa di Gianmarco Avarello, luogo dove era stato disposto l'obbligo di soggiorno emesso nei

128

confronti di quest'ultimo, che abitava al piano di sotto rispetto allo zio Bruno Gallea.

Dopo essere tornato alla stazione ad attendere la suocera ed averla accompagnata a Palma, Benvenuto, quella sera stessa tornò a Canicattì a casa dell'Avarello, dove, con costui e con i nuovi arrivati discusse dei delitti previsti in via di realizzazione, ovvero della rapina al furgone portavalori da eseguire in provincia di Enna e dell'omicidio Livatino.

Benvenuto Giuseppe Croce ha sottolineato la necessaria priorità temporale del primo rispetto al secondo, determinata dalla circostanza che un diverso ordine esecutivo avrebbe pregiudicato la realizzazione della rapina: infatti l'omicidio di un magistrato avrebbe allertato a tal punto le forze dell'ordine da rendere assai difficoltoso ai palmesi il benchè minimo movimento.

Qualche giorno dopo, in Canicattì, Benvenuto incontrò l'Avarello che lo incaricava di procurargli l'automobile e le armi necessarie alla realizzazione dei delitti, custodite nel garage di contrada Salaparuta: con la collaborazione del cugino Alletto Croce (il quale sino a quel momento era rimasto all'oscuro di quella progettazione che solo allora Benvenuto gli comunicava), il Benvenuto andava al garage sopraddetto e da lì prelevava l'autovettura Golf nera affidata ai palmesi dall'Avarello (quella stessa auto ceduta a lui dai catanesi) nonché alcune armi, tra le quali una mitraglietta Scorpion e due pistole calibro 9; la prima proveniva dalla partita di armi acquistate in Francia nel corso del viaggio di Calafato Salvatore ed Alletto Croce.

Al momento del trasporto Benvenuto non aveva avuto consapevolezza che una delle pistole era quella sottratta al carabiniere in occasione dell'attentato a Traspadano Anzalone

129

ed Allegro Rosario, apprendendo il fatto a posteriori dalle voci circolanti in ordine allo sviluppo delle indagini sul delitto Livatino.

Accompagnato da Alletto Croce che guidava la sua Y 10, Benvenuto si era quindi recato a Canicattì, in contrada Rinassi, dove si trovavano Avarello e compagni, e consegnava loro quanto richiesto. Quindi tornava con Alletto Croce a Palma Montechiaro.

Tutto ciò accadeva, secondo il ricordo approssimativo del Benvenuto, circa 5 o 6 giorni prima del 21 settembre 1990.

Benvenuto ha precisato che la pistola calibro 9 sottratta al carabiniere fu effettivamente utilizzata nel corso del delitto. Inoltre, correggendo quanto dichiarato in precedenza egli ha escluso di aver prelevato dal garage di contrada Salaparuta anche un fucile, ricordando che il fucile a canne lunghe utilizzato nel corso dell'omicidio Livatino era arma che Avarello si era procurato a Favara tramite un certo Nino Tagliatella.

Circa la destinazione delle armi e dell'autovettura Benvenuto ha dichiarato che esse dovevano servire per entrambi i delitti progettati, specificando (dietro reiterata contestazione di parte) che egli riteneva che sarebbero stati certamente utilizzati nella rapina al furgone portavalori, solo probabilmente per l'omicidio del giudice; infatti, in base al *modus operandi* tipico del loro gruppo Benvenuto ha sottolineato l'inopportunità di firmare due delitti con gli stessi strumenti (auto o armi) che, "sporcati" dopo il primo reato, avrebbero condotto le forze dell'ordine sulle tracce degli esecutori.

Perciò, ove la Golf fosse stata notata nel corso della rapina o un'arma avesse ferito qualcuno dei presenti, era da

130

escludere la possibilità di avvalersi degli stessi mezzi nell'esecuzione dell'omicidio Livatino (*"nell'abitudine che era nostra, una cosa di vita, che noi usavamo le armi che sparavamo alle persone non lo usavamo per un altro fatto"*).

In concreto poi la rapina non venne mai stata realizzata.

Dopo la consegna della Golf nera e delle armi, Benvenuto partì per il Nord Italia per incontrarsi con Del Sonno Michele, insieme al quale trattò l'acquisto di una partita di cocaina.

L'episodio, ed i riscontri che lo accompagnano, sono stati esaminati nel precedente paragrafo 3.6; secondo il dichiarante, dunque, egli fece ritorno a Palma Montechiaro la mattina del 21 settembre 1990, quando apprese la notizia dell'omicidio del giudice dai notiziari radiotelevisivi mentre si trovava in casa della sua fidanzata.

Alla ricerca di chiarimenti, egli andava a casa del cognato, Calafato Salvatore (allora ristretto agli arresti domiciliari), ma quest'ultimo disse che nessuno lo aveva avvisato del fatto che era stato deciso di passare all'azione, non sapendo per quale motivo l'omicidio fosse già stato realizzato.

Perciò la sera stessa Benvenuto si recò a Canicattì in cerca dei compari, senza trovare nessuno nè a casa dell'Avarello nè in contrada Rinassi; sulle tracce di quelli, andò quindi nella villetta di Playa di Licata, dove aveva trovato Avarello Gianmarco, Pace Domenico e Paolo Amico.

A domanda del Benvenuto costoro non spiegarono il motivo per cui il delitto del giudice fosse stato già commesso, limitandosi a dire che questo era stato fatto in luogo della rapina al furgone portavalori.

Quindi il gruppetto descriveva al Benvenuto la dinamica dell'accaduto, riferendo della presenza di Avarello e

131

Puzzangaro a bordo della Fiat UNO, dalla quale dovevano essere sparati i primi colpi di fucile, affinché gli altri due, Pace ed Amico, a bordo della moto, sopraggiungendo poco dopo, esplodessero i colpi di grazia.

Ma le cose non erano andate esattamente secondo i piani, poiché Avarello, sparando con il fucile, sbagliando la mira, aveva colpito il fascione dell'auto anziché il magistrato, che era riuscito ad uscire dal veicolo per fuggire a piedi verso la scarpata.

Nell'atto di saltare il guard-rail, il giudice era stato raggiunto dai colpi esplosivi da Pace Domenico, armato di un mitra Scorpion, che dopo aver sparato a colpo singolo i primi proiettili, si era inceppata.

Era questa un'altra inaspettata variante al programma, poiché quell'arma era stata acquistata in Francia nella convinzione che sparasse a raffica; tuttavia, poiché si trattava di arma nuova mai provata, l'inconveniente si era verificato proprio al momento dell'azione.

Intanto anche l'Avarello aveva iniziato a sparare alla vittima in fuga, impugnando una pistola con caricamento misto (calibro 9 e calibro 9 per 21), che, per tale motivo, si era a sua volta inceppata.

Quindi Pace Domenico, andato all'inseguimento del giudice, lo aveva raggiunto con i colpi mortali in fondo alla scarpata.

Terminata l'esecuzione i quattro avevano preso la fuga a bordo dei rispettivi mezzi dirigendosi verso Favara, dove avevano abbandonato e incendiato l'auto e la moto utilizzati per il delitto.

Lì erano saliti a bordo della Golf nera in precedenza consegnata dal Benvenuto e, di volata, percorrendo una stradina di campagna che passa da Castrofilippo, avevano raggiunto

132

Canicattì, dove l'Avarello aveva lasciato gli altri per precipitarsi al carcere di Agrigento a far visita allo zio Antonio Gallea (onde preconstituirsì un alibi ed al contempo informarlo dell'esecuzione del delitto; si badi che il colloquio venne registrato intorno a mezzogiorno).

All'interno dell'auto Gianmarco Avarello aveva abbandonato il fucile e la pistola calibro 9 sottratta al carabiniere in occasione dell'attentato teso in Palma Montechiaro a Traspadano Anzalone, Coniglio Rosario e Giganti Pietro: a detta del Benvenuto non esistevano precedenti analoghi nella condotta del suo gruppo, ovvero non era mai accaduto che i killers abbandonassero le armi "sporche" (perchè non è successo mai, perchè mai che lasciavano armi senza un perchè, gli ha lasciato questa pistola e il fucile sopra la macchina).

Benvenuto ha dichiarato di aver commentato questa circostanza solo con Gaetano Puzangaro, andandolo a trovare in Germania durante la latitanza.

Notando che non tutte le armi erano state abbandonate in contrada Gasena ma soltanto il fucile e quella particolare pistola, egli aveva nutrito dentro di sé il sospetto che l'abbandono della pistola non fosse stato un gesto di distrazione, ma un atto voluto dall'Avarello per indirizzare le indagini contro il gruppo dei palmesi.

Infatti offrire agli inquirenti l'opportunità di ritrovare proprio quella pistola significava indicare loro la pista palmese, poiché le forze dell'ordine avrebbero ben presto scoperto che quell'arma era stata sottratta ad un carabiniere in occasione dell'agguato teso in Palma Montechiaro a Traspadano Anzalone, Rosario Coniglio e Giganti Pietro.

Tuttavia il dubbio di essere stati "giocati" dall'Avarello era in contraddizione logica stridente con l'alleanza che

133

sempre li aveva legati ai Canicattinesi, in nome della quale anche formulare ad alta voce il sospetto diventava difficile ("uno pensava a male, dice: che l'ha fatto apposta per giocarci, però non pensava mai perché c'era questa alleanza, non è che... lo pensavo e allo stesso tempo lo escludevo in base all'amicizia che c'era, lo pensava e poi lo escludevo perché uno fa tante ipotesi... nelle condizioni nostre uno dubitava di tutto e di tutti però allo stesso tempo uno lo pensava e lo escludeva... nel senso che non si erano mai buttate armi e poi si sono buttate solo quelle e non agli altri perché uno se butta tutte le armi prende e le butta e vabbè, ma siccome è stata buttata questa arma e un fucile non ho capito perché gli altri non sono stati buttati, allora uno pensava: ma perché, allora lo fanno apposta, però allo stesso tempo lo escludeva, uno lo pensava").

Perciò il Benvenuto non domandò mai all'Avarello il motivo di quel gesto per timore che la domanda potesse offendere l'interlocutore, insinuando essa l'accusa di un tradimento ("Mi sembrava un po' una domanda che poteva nascere un po' di attrito perché facendo una domanda di questa era una domanda un po' cattiva, uno dice: perché buttasti l'arma? Ed allora uno neanche la faceva").

Nei giorni immediatamente seguenti quello del delitto avevano preso corpo alcune voci circa una pista "tedesca" che gli inquirenti stavano seguendo nonché la presenza di un testimone oculare dei fatti.

Entrambe le notizie, apprese attraverso gli organi di stampa, avevano allertato i palmesi e la loro preoccupazione aumentò allorchè si diffuse il particolare che quel testimone era "del nord", nella convinzione che una persona settentrionale non avrebbe custodito per sé quanto

134

eventualmente veduto, non essendo avvezza, al pari di una siciliana, a "farsi i fatti propri" ("il testimone era al nord, la cosa un po' più critica anche perchè fino che era un siciliano, non era per mala volontà però si faceva i fatti suoi").

Lo stesso Benvenuto, il giorno seguente l'omicidio, era stato convocato in Questura dove era stato interrogato.

Avvertito il pericolo, Puzangaro ed Amico decisero di fare rientro in Germania, per confezionarsi un alibi destinato a neutralizzare le accuse nei loro confronti.

Ritenendo che il treno fosse il mezzo più sicuro per varcare la frontiera, Benvenuto ed Avarello accompagnarono i due alla stazione di Catania, il primo precedendo di poco l'auto degli altri, con il compito di "staffetta".

Tale precauzione si rivelava utile allorchè, lungo la strada statale che da Gela conduce a Catania, il Benvenuto scorgeva una pattuglia di Carabinieri, della quale cercava di attirare l'attenzione onde consentire all'auto dell'Avarello di passare inosservata.

Pace Domenico, invece, aveva preferito rimanere a Canicattì; in un secondo momento si era trasferito a Licata, finchè anch'egli aveva fatto rientro in Germania.

Dopo poco tempo (il 5 ottobre 1990) Pace ed Amico vennero arrestati in Germania, mentre Puzangaro, intuito l'approssimarsi della morsa degli inquirenti, era riuscito a sottrarsi alla cattura allontanandosi da Dolmagen e nascondendosi presso il figlio di Io Greco Nino, nella zona di Francoforte.

Benvenuto ha accennato altresì ad alcuni tentativi, fatti dal gruppo dei palmesi, volti ad incidere sulla sorte del procedimento a carico dei compagni arrestati: dapprima, con

135

l'intermediazione di un certo Nino di origine calabrese, amico di Gioacchino Schembri, Alletto Croce e Greco Antonino si erano messi in contatto con un avvocato tedesco, che aveva offerto di barattare la liberazione di Pace ed Amico con l'uccisione di un personaggio politico italiano. Lo stesso Benvenuto ha dichiarato di essersi recato in Germania per incontrare quel tale Nino, al quale aveva consegnato circa 3000 marchi destinati a pagare l'avvocato.

Questa iniziativa non aveva poi avuto alcun seguito, dal momento che i palmesi avevano ritenuto la contropartita troppo pericolosa.

Quindi si era pensato di procurare un alibi ai giovani arrestati mediante la testimonianza falsa di un parente; ma anche questo piano era fallito.

Un terzo tentativo era avvenuto allorchè il processo a carico di Pace e Amico era già in corso.

Benvenuto era venuto a conoscenza della possibilità per i Grassonelli di Porto Empedocle (alleati "stiddari") di contattare il deputato Mannino attraverso un tale Enzo Lattuga che diceva di conoscerlo personalmente.

Tuttavia anche questa iniziativa era rimasta lettera morta, poiché i Grassonelli non avevano mai procurato l'incontro promesso con l'onorevole.

Nel corso dell'esame il collaborante ha riferito altresì particolari relativi al ruolo svolto, durante la fase di gestazione ed organizzazione del delitto, dagli altri imputati di questo processo, indicando in quale misura gli stessi abbiano partecipato al concretizzarsi dell'iniziativa ideata dal Gallea Antonio e dal Calafato Giovanni all'interno del carcere di Agrigento.

136

Trattandosi di approfondimenti specificamente indirizzati a calibrare la portata del contributo causale arrecato da ciascuno degli imputati al fine del rafforzamento del progetto, l'analisi di tali dichiarazioni sarà svolta nella sede destinata singolarmente ad ognuno di essi.

4.2. L'ideazione del delitto secondo il racconto di CALAFATO Giovanni.

Calafato Giovanni ha ammesso di aver fatto parte di quell'associazione criminale convenzionalmente definita "stidda" quale capo del gruppo operante nella cittadina di Palma Montechiaro, costituitosi intorno al 1989 ma attivo già negli anni '83/84 nella commissione di rapine.

Tra i componenti della compagine originaria il collaborante ha menzionato, tra gli altri, MORGANA Calogero, BENVENUTO Giuseppe, BENVENUTO Gioacchino, Croce ALLETTTO, PUZZANGARO Gaetano, Paolo AMICO, CALAFATO Salvatore (suo fratello).

Nel 1989 la linea "politica" del gruppo subiva una netta modifica, allorchè, verificatasi una spaccatura tra le famiglie mafiose appartenenti a Cosa Nostra presenti nella cittadina di Palma Montechiaro, Calafato Giovanni decideva di affiancare la famiglia mafiosa dei Farruggio-Bordino nell'attuazione dell'offensiva ai danni della fazione opposta facente capo alle famiglie dei Ribisi-Allegro.

Peraltro tra Calafato Giovanni ed alcuni esponenti di Cosa Nostra esistevano legami pregressi, derivanti sia da semplice amicizia sia dalla condivisione di alcune esperienze criminali (..con Lillo FARRUGGIO ci facevo prima rapine, eravamo amici diciamo, con SAMBITO Vincenzo anche era amico nostro, figlio del capo mafia Sambito Calogero.).

137

La spaccatura verificatasi in Palma Montechiaro tra la fazione dei Farruggio/Bordino e quella dei Ribisi/Allegro riproduceva lo scontro avvenuto, al vertice di Cosa Nostra, tra la corrente "corleonese" di Totò Riina e quella delle "famiglie" tradizionali riconducibili al vecchio capo mafia Stefano Bontade.

Come appreso da Giuseppe Di Vincenzo, figlio del più noto capo mafia, Calogero Sambito, successore al vertice della famiglia mafiosa in Palma Montechiaro, era stato ucciso poiché appartenente alla corrente perdente di Stefano Bontade.

Oltre a questa sponda, la compagine capeggiata dal Calafato fiancheggiava anche il gruppo di Canicatti facente capo a Gallea Antonio e Gianmarco Avarello, insieme ai quali fin dall'inizio aveva organizzato ed eseguito le rapine.

Percepiti i primi "segnali" di ostilità da parte dei Ribisi-Allegro nei loro confronti, Calafato ed i suoi decidevano di dare inizio allo scontro, progettando l'eliminazione contestuale di 5 o 6 esponenti del clan rivale.

Ma l'uccisione improvvisa di Nicola Brancato (uno degli obiettivi) ad opera di ignoti comprometteva l'attuazione del piano, sostituito da una serie di singoli omicidi, tra i quali quello di Gioacchino Ribisi (ucciso a Marina di Palma Montechiaro il 5 agosto 1989 da Calafato Salvatore e Paolo Amico, con la partecipazione di Puzangaro Gaetano, Calogero Morgana e dello stesso Calafato Giovanni), e dei fratelli Carmelo e Rosario Ribisi (uccisi all'Ospedale di Caltanissetta il 4 ottobre 1989 dallo stesso Calafato Giovanni e da Avarello Gianmarco, appoggiati da Rinaldo Santo).

Ancora in Palma Montechiaro aveva luogo l'attentato a Rosario Allegro ed a Pietro Giganti, nel corso del quale perdeva la vita Traspadano Anzalone (esecutori Gallea Antonio,

138

Avarello Giovanni e Montanti Giuseppe) e veniva sottratta ad un carabiniere la pistola poi usata per il delitto Livatino.

Sequivano, tra gli altri, l'omicidio di Antonio Scibetta e di Andrea Palermo, quest'ultimo capo della famiglia di Cosa Nostra in Palma Montechiaro.

La partecipazione dei canicattinesi a questi delitti scaturiva dall'alleanza ancora operante tra il proprio gruppo e quello guidato da Gallea Antonio, anch'esso schierato contro la "famiglia" di Cosa Nostra di Canicattì capeggiata da Giuseppe Di Caro, aderente alla corrente corleonese.

Tra i componenti più autorevoli della compagine "stiddara" di Canicattì vi erano il nipote di Gallea Antonio, Avarello Gianmarco, il fratello del primo, Gallea Bruno e Montanti Giuseppe.

Deliberata l'offensiva ai danni dei Ribisi-Allegro nonché dei principali obiettivi da colpire, i singoli omicidi venivano decisi e discussi dal Calafato Giovanni unitamente a coloro che, di volta in volta, erano designati quali esecutori.

In ordine a questa sorta di collegialità il Calafato si è espresso in termini di "democraticità" della propria organizzazione, intendendo così sottolineare l'informalità dei meccanismi deliberativi e la fluidità dei rapporti gerarchici, pur riconoscendo la propria posizione di vertice.

Peraltro dopo il 4 gennaio 1990, data del suo arresto insieme a Gallea Antonio e Rinaldo Santo, per Calafato Giovanni era iniziato un periodo di detenzione, durata sino all'agosto 1993.

Infatti il processo celebrato a loro carico per i fatti di Racalmuto si era concluso in primo grado con una condanna per concorso nel delitto di porto illegale di armi (sequestrate sulla persona di Rinaldo Santo); detto epilogo era stato del

139

tutto inatteso per il Calafato, che confidava nell'assoluzione, ritenendo egli che non sussistessero prove per affermare la sua colpevolezza.

L'arresto dei tre infatti era avvenuto allorchè essi si accingevano a compiere una rapina a Racalmuto; tuttavia, poiché allertati dall'Avarello circa la presenza di carabinieri, i tre si erano separati, allontanandosi dal luogo deputato per il delitto.

Rinaldo Santo si era allontanato alla guida dell'autovettura scelta per la fuga, a bordo della quale si trovavano una pistola calibro 6,35 e mezzo candelotto di dinamite. I tre erano stati quindi arrestati, ma separatamente l'uno dall'altro, ed in base a tale circostanza Calafato riteneva che non sussistesse la possibilità di provare la loro compartecipazione nel delitto di porto dell'esplosivo trovato nella vettura (la cui ricettazione non era stata neanche contestata).

Al contrario, non soltanto i tre erano stati condannati, ma il Tribunale di Agrigento, presieduto dalla dottoressa Agnello affiancata dal dottor Livatino, aveva comminato loro la pena di quattro anni di reclusione, giudicata dai tre esageratamente severa rispetto all'entità del fatto-reato, in ordine al quale gli stessi potevano aspettarsi al più due anni di reclusione.

Anche la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, formulata dopo la condanna di primo grado, era stata respinta con un provvedimento redatto dallo stesso Livatino; peraltro, prima della presentazione dell'istanza, l'avvocato Bonfiglio, patrocinante la causa del Gallea, aveva cercato un abboccamento con il Livatino e Bruno Gallea, assistendo al colloquio aveva

140

riferito al fratello Antonio che il giudice si era espresso in termini tali da lasciar sperare nell'accoglimento.

L'esito di questa vicenda aveva ravvivato i rancori nutriti dal gruppo di Canicattì nei confronti di un ufficiale dei carabinieri, il Maresciallo Bruno, sospettato di animosità ai danni del gruppo degli "emergenti" e, parallelamente, di contiguità al versante di Cosa Nostra.


Era stato costui, infatti, a condurre le indagini relative al procedimento scaturito dall'arresto in Racalmuto.

Già da tempo (sin dal 1989) erano stati eseguiti pedinamenti destinati a studiare le sue abitudini ed era stato elaborato il progetto di ucciderlo una domenica mattina, sorprendendolo mentre faceva il footing.

Inoltre i canicattinesi si erano persuasi che esistesse una sorta di "complicità" professionale tra il Maresciallo Bruno ed il dott. Livatino, in forza della quale i due concordavano le condanne, quasi che il secondo potesse subire l'ascendente del primo.

A detta dell'Avarello e dello zio Antonio Gallea, anche nella vicenda processuale scaturita dall'arresto in Racalmuto era evidente lo "zampino" del Maresciallo Bruno e, conseguentemente del giudice Livatino, che, pur non presiedendo il collegio giudicante, vi esercitava un potere decisionale significativo in aggiunta a quello degli altri componenti.

Era voce diffusa all'interno del carcere di Agrigento che la presenza del Livatino nel collegio giudicante fosse sinonimo di condanna sicura (...*"la voce che girava, diciamo, anche non noi, anche altri detenuti diciamo, anche tramite altri detenuti, magari qualche avvocato gli diceva "tanto c'è LIVATINO, si condanna e basta", tutte queste chiacchiere qua che giravano in carcere"*...).



141

Calafato Giovanni aveva dato credito a tale opinione, particolarmente radicata in Gallea Antonio, sul fondamento che egli, in quanto canicattinese e compaesano del giudice, meglio conoscesse la situazione del Tribunale di Agrigento.

Gallea era convinto altresì che, per contro, il Livatino favorisse la corrente dei Di Caro e, a prova di ciò, adduceva la circostanza che Giuseppe Di Caro fosse riuscito a sfuggire al blitz Calderone poiché preavvisato dal Livatino, peraltro suo vicino di casa, dell'emissione del mandato di cattura a suo carico.

Tra i sostenitori più convinti della "partigianeria" del Livatino vi era Vincenzo Collura, animato un profondo rancore nei confronti del giudice (firmatario di alcune misure di prevenzione a suo carico) che neanche la morte di quest'ultimo aveva potuto acquietare: il Collura infatti aveva scaricato il proprio odio anche contro la tomba del giudice, che aveva profanato in segno di spregio nei suoi confronti.

Calafato Giovanni, interlocutore di Gallea Antonio all'interno del carcere di Agrigento, ove ne condivideva la cella, aveva finito per persuadersi di quanto riferitogli dal compare, degno di fiducia sia in omaggio alla inveterata alleanza sia della vicinanza al contesto di cui riferiva.

L'esito della vicenda giudiziaria sopra riferita ebbe dunque un ruolo determinante ai fini dell'ideazione ed organizzazione dell'omicidio del giudice Livatino; il primo a parlare di questo progetto era stato Gallea Antonio che, dall'interno del carcere di Agrigento nel giugno del 1990 ("...dopo tutti questi fatti nell'estate del '90 abbiamo... si è cominciato a parlare... GALLEA Antonio ha detto LIVATINO se si poteva ammazzare, no, era d'accordo, e visto che io gli avevo detto di sì, però gli avevo detto anche c'erano altre cose in

142

avanti, più avanti), aveva domandato al Calafato una sorta di "nullaosta", in vista dell'utilizzo di uomini appartenenti al gruppo di Palma Montechiaro.

Il Calafato Giovanni aveva dato il proprio assenso all'iniziativa, pur sottolineando la priorità di altri disegni delittuosi, destinati, secondo il capo dei palmesi, a trovare attuazione prima dell'eliminazione del giudice, poiché estrinsecazione diretta della strategia offensiva in atto ai danni di Cosa Nostra (quali, ad esempio, l'uccisione dei componenti ancora in vita della famiglia Ribisi).

Inoltre, a fronte della collaborazione reciprocamente prestata in passato tra i gruppi di Palma e Canicattì, Calafato aveva ritenuto inopportuno negare al Gallea il favore che quello gli stava chiedendo (*dice dobbiamo ammazzare LIVATINO, che ne pensi, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare, è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò ne che ci potevo dire di no...*).

Calafato ha ammesso di aver continuato a rivestire la funzione di capo "formale" dell'organizzazione, mantenendo contatti costanti con i compagni liberi ed essendo dagli stessi tempestivamente informato di tutto quanto avveniva all'esterno (*"..Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite GALLEA Antonio magari faceva colloquio con AVARELLO, con suo fratello, se no io stesso capitava che anch'io parlavo con AVARELLO Gianmarco, con lo stesso Bruno GALLEA, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze.."*).

Tuttavia egli ha minimizzato la portata del proprio ruolo e del consenso espresso, negando di possedere un potere di veto rispetto a quella iniziativa (*.. in un certo modo non c'era di*

143

bisogno, perché anche senza il mio benessere... AVARELLO Gianmarco se ne andavano a fare altre cose con Paolo AMICO diciamo e con Tano PUZZANGARO e compagnia bella diciamo, senza anche... anche senza il mio benessere) nonché di aver mantenuto una posizione gerarchicamente sovraordinata durante il periodo di detenzione (.."Comandare no, ma avere contatti sì, comandare... perché sono favolette uno che dal carcere comanda..") indicando i nominativi di coloro che, trovandosi in libertà, gestivano le faccende del gruppo di Palma Montechiaro (.."C'era mio fratello, poi ad agosto l'hanno arrestato, poi c'era BENVENUTO Giuseppe, poi c'erano altri, ALLETTO Croce, Domenico PACE, Paolo AMICO, Tano PUZZANGARO, del gruppo di Palma Montechiaro"..).

Calafato ha ribadito più volte di non aver discusso con Gallea Antonio i dettagli del delitto Livatino, avendo sempre ritenuto che si trattasse di un progetto da realizzare a lungo termine, per il quale, inoltre, egli non aveva particolare interesse: però aveva saputo che Gianmarco Avarello, con questo omicidio, intendeva dare a Cosa Nostra un segnale di forza e vitalità del gruppo, di cui dovevano essere prova le modalità stesse dell'azione (.."Con più persone possibili, diciamo, così diciamo in un certo modo faceva utile, diciamo, sia per controllo del territorio, che c'erano assai Carabinieri, poliziotti in giro diciamo, e sia anche diciamo per fare paura a Cosa Nostra col gruppo di Canicattì, diciamo che era forte... in quel momento si sentiva debole, diciamo, debole perché si poteva muovere, si poteva muovere poco, perché Bruno GALLEA magari aveva le misure di prevenzione e si poteva muovere poco, perché GALLEA Antonio non c'era, diciamo, mancava qualche forza, aveva lo stesso... non solo per fare paura, per fare capire che il gruppo, gli uomini c'erano e poi nello stesso

144

tempo per creare casino, essendoci controllo del territorio, diciamo gli avversari si muovono, si muovono più difficilmente..).

L'idea di avvalersi di un gruppo di fuoco numeroso era maturata tra la fine di agosto ed i primi di settembre, dopo l'arresto di Calafato Salvatore per una rapina a Milena.

In precedenza Gallea Antonio aveva pensato a tutt'altre modalità per il delitto, che non doveva apparire come un fatto di mafia bensì di natura privata, legato alle vicende sentimentali della vittima (..Antonio CALLEA che aveva pensato, che tipo all'inizio quando ne parlava "dobbiamo fare risultare non un omicidio di mafia, ma un omicidio, diciamo, di cose di donne, di corna", visto che lui faceva... che ci aveva una fidanzata, dice che ci aveva una fidanzata a Naro.. faceva Naro-Canicatti (inc.)..... Questa qua l'idea che ha espresso...).

In particolare il proposito criminoso era stato condizionato dalla sorte del processo in corso a carico di Gallea Antonio, Calafato Giovanni e Rinaldo Santo.

Celebrato infatti nel mese di agosto il grado di appello, esso si era concluso con l'inattesa conferma della condanna già inflitta dal Tribunale agrigentino, così frustrando le aspettative di una imminente uscita dal carcere.

I tre infatti avevano confidato in una drastica riduzione della pena di quattro anni, a scampo della quale andavano gli ormai trascorsi otto mesi di detenzione a titolo di custodia cautelare.

Sfumata così la speranza di una prossima scarcerazione, si era incominciato a parlare "in termini operativi" dell'omicidio del giudice, nelle forme eclatanti suggerite dall' AVARELLO, che attendeva il ritorno in Sicilia di Paolo Amico e Domenico

145

Pace dalla Germania (già venuti in Sicilia tra luglio ed agosto).

Di questi sviluppi e del maturare dell'ideazione il Calafato Giovanni non aveva parlato solo con il Gallea Antonio, bensì anche, sporadicamente, con Avarello, Gallea Bruno e suo fratello Salvatore nel corso dei colloqui.

Tra i componenti del clan di Palma Montechiaro altri erano stati messi al corrente del progetto di uccidere Livatino: in particolare il fratello di Calafato Giovanni, Salvatore, con il quale il primo aveva avuto modo di parlare del fatto in occasione dei colloqui in carcere (prima che il fratello fosse a sua volta arrestato); quindi Benvenuto Giuseppe Croce, che secondo Calafato "doveva esserne stato informato" ; ed i ragazzi che vi avevano materialmente partecipato.

Quanto al primo, il collaboratore ha dichiarato (dopo faticosa e reiterata contestazione della Pubblica Accusa) che il fratello Salvatore era già a conoscenza del proposito delittuoso allorchè egli ebbe a parlargliene per la prima volta nel corso di un colloquio carcerario.

Tra i canicattinesi, invece, sapevano previamente del delitto ideato dal Gallea Antonio, il fratello Bruno ed il nipote, Gianmarco Avarello; inoltre doveva esserne stato informato anche Montanti Giuseppe, che Calafato conosceva come persona importante al pari dell'Avarello.

Il 21 settembre 1990 Calafato apprendeva nel carcere di Agrigento, circa un'ora e mezza dopo il fatto, che il giudice era stato ucciso; la notizia era diffusa dalla televisione e gli giungeva direttamente anche dal Gallea Antonio che ne era stato personalmente informato dal nipote Avarello.

Quest'ultimo, subito dopo il delitto, si era infatti recato al carcere di Agrigento a colloquio dallo zio.

146

Calafato era rimasto sorpreso dalla repentina attuazione di un piano che egli reputava destinato a più lontana esecuzione: domandata al Gallea la ragione di tanta fretta, gli era stato detto che si era manifestata l'urgenza di intervenire prima che il giudice, al rientro dalle ferie, ricevesse la dotazione dell'auto blindata.

Circa la dinamica dell'omicidio Calafato aveva saputo della partecipazione di quattro persone a bordo di due mezzi, una moto ed una Fiat Uno; sulla prima si trovavano Paolo Amico (alla guida) e Domenico Pace, la seconda era condotta da Gaetano Puzangaro mentre Avarello sedeva sul sedile posteriore, per poter maneggiare più agevolmente il fucile a canne lunghe.

Questa era l'arma che aveva esplosi i primi colpi all'indirizzo del giudice, colpendo soltanto il fascione del tetto della sua macchina. Quindi aveva sparato Domenico Pace, inseguendo la vittima che si era data alla fuga.

Tra le armi utilizzate, oltre al fucile, c'erano anche un mitra ed alcune pistole calibro 9, due delle quali sottratte da Avarello e Gallea Antonio ad un carabiniere in occasione dell'attentato realizzato in Palma Montechiaro ai danni di Traspadano Anzalone, Giganti Pietro e Rosario Allegro.

Anche le altre due erano pistole di ordinanza rubate nella primavera del '90 a due carabinieri in Barrafranca da Avarello Gianmarco e Bruno Gallea, guardaspalle di Salvatore Calafato e Paolo Amico in procinto di realizzare una rapina alle poste.

Quanto al mitra, si trattava di un arma proveniente da una partita di armi acquistate in Germania tramite SCHEMBRI e PARLA: contrariamente alle aspettative, esso aveva sparato a colpo singolo anziché a raffica.

147

I quattro esecutori, abbandonati e incendiati i mezzi, si erano allontanati a bordo di una Wolkswagen Golf GT 16 valvole di colore nero, già utilizzata dai palmesi in occasione dell'omicidio dei fratelli Ribisi presso l'ospedale di Caltanissetta: si trattava di un'auto di provenienza furtiva, ceduta al gruppo di Gallea da alcuni rapinatori catanesi che riferivano di averla rubata in Catania a due tedeschi, quindi portata a Canicattì, dove, cambiate le targhe, quella vettura era normalmente custodita nel garage di Rinallo Santo.

Sul posto in cui furono bruciati i mezzi non era presente nessuno ad attendere i quattro killer.

Tutte questi particolari, riferiti nell'immediatezza del fatto da Gallea Antonio, il quale a sua volta li aveva appresi dal nipote Avarello e dal fratello Bruno, gli erano stati confermati dall'Avarello allorchè, tra la fine del 1991 ed l'inizio del 1992, avevano condiviso per circa 40 giorni la stessa cella presso il carcere di Agrigento (L'Avarello era stato arrestato tra Riesi e Butera nel settembre 1991, in un covo di contrada Birringiolo ove era in corso una riunione di esponenti "stiddari" di diverse province).

Lo stesso Avarello gli aveva riferito di aver lasciato a bordo dentro la Fiat Uno abbandonata e bruciata le armi sporche utilizzate nel corso del delitto, spiegando di aver assunto tale precauzione per non correre rischi nel caso fossero stati fermati dalle forze dell'ordine durante il ritorno.

4.3. L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe e di Calafato Giovanni.

L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni sopra riferite non richiede una specifica ed approfondita disamina, trattandosi di un profilo già positivamente delibato da



148

numerossimi colleghi giudicanti, che hanno avuto occasione di verificare la coerenza, spontaneità e costanza di entrambi i collaboranti sopra citati.

Richiamando brevemente dette valutazioni, può osservarsi che:

Benvenuto Giuseppe Croce ha intrapreso la via della collaborazione nel 1993, interrompendo spontaneamente la propria latitanza in Canada dove si era trasferito con la propria famiglia, costituita dalla moglie e da una bambina.

A seguito di tale scelta, avvenuta a seguito di un processo di revisione critica delle proprie esperienze passate, egli ha riferito all'Autorità Giudiziaria numerosi e gravi delitti in ordine ai quali non erano in corso indagini a suo carico, fornendo informazioni ricche e dettagliate, a monte delle quali non sono stati riscontrati sentimenti di rancore nei confronti dei vari chiamati, peraltro spesso a lui legati da pregressi rapporti di amicizia o parentela (quale il cognato Calafato Salvatore).

Calafato Giovanni ha iniziato la propria collaborazione nell'ottobre del 1994, disgustato da un modello di vita incapace di assicurare un futuro a sua moglie ed a suo figlio; nel corso di tale esperienza egli ha confessato all'Autorità Giudiziaria molti delitti di ingente gravità, tra i quali sette omicidi per i quali non erano state avviate indagini a suo carico.

Peraltro all'atto della scelta egli era stato arrestato soltanto per aver violato gli obblighi relativi ad un divieto di soggiorno e sin da principio, inoltre, egli ha riferito della propria "compartecipazione" ai momenti preparatori del delitto del giudice Livatino.

149

Tra i soggetti chiamati in correità dal Calafato Giovanni vi sono molti dei suoi precedenti compagni di clan ed altresì il fratello Salvatore, nei confronti dei quali, lungi dal riscontrare sentimenti di animosità, esistevano legami di stretta amicizia.

Quanto all'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni sopra richiamate, già il loro confronto in parallelo, nelle parti relative alla nascita ed alla maturazione del proposito criminoso, consente di apprezzare la sostanziale convergenza delle stesse in ordine all'origine, allo sviluppo ed alla maturazione del proposito criminoso che condusse alla uccisione del giudice Livatino.

Tali coincidenze, se rappresentano uno degli elementi alla stregua dei quali valutare l'attendibilità dei collaboranti in ordine ai fatti narrati, non ne costituiscono l'unico, essendo stati acquisiti nel corso del dibattimento numerosi altri riscontri obiettivi idonei a corroborare singoli aspetti del racconto reso dai collaboranti.

Infatti, come sancito dai commi III e IV dell'art. 192 c.p.p., le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso devono essere valutate "unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità": tale efficacia convalidante, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, deve riconoscersi alle convergenti chiamate in correità successive (*cd. chiamate in correità plurime*).

Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, quando sussistono più chiamate in correità, "ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario ed ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno

150

di sinergia indiziaria, la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (cfr. Cass., Sez. I, 1.8.1991 n. 8471, Cass. Pen. Sez. VI, 16 marzo 1995, n. 2775, Grippi).

Altrettanto consolidato è, del resto, il principio secondo cui, quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa abbia a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di ulteriori elementi esterni giacché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria altra operazione di comparazione o verifica (cfr. Cass. n. 80/92); pretendere l'autosufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe infatti a rendere ultronea la chiamata di correo.

Fino ad arrivare alla conclusione, dunque, che "il riscontro può consistere in un'altra chiamata di correo poiché ogni chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre. Da ciò deriva che una affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto" (Cass. Sez. 4, 6.3.1996, n.4108; Cass. Sez. 6, 16.3.1995 n.2775; Cass. Sez. 2, 5.4.1995 n.4941).

Quanto, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, la predetta giurisprudenza ha ritenuto di valorizzarne la contestualità, l'autonomia, la reciproca sconoscenza, la convergenza almeno sostanziale, tanto più cospicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, e in genere, di tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna

151

chiamata i tranquillizzanti connotati della autonomia, indipendenza ed originalità.

Ad avviso della Corte, inoltre, "l'esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del "thema probandum", fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza" (Cass. Sez. I, 26.3.1996, n.3070, cit.; Cass. Sez. I, 7.2.1996, n.1428; Cass. Sez. I, 31.5.1995 n.2328).

Attraverso il raffronto tra le dichiarazioni sopra parzialmente richiamate, (provenienti dai collaboratori più "prolifici" sull'argomento) ed il supporto degli altri riscontri di varia natura acquisiti nel corso del dibattimento, verrà ricostruito lo sviluppo dell'iter criminis, attraverso la focalizzazione di quei passaggi ed episodi per i quali può ritenersi raggiunta la prova.

Sulla trama così tracciata sarà possibile, quindi, verificare la portata del ruolo svolto dai vari protagonisti al fine di valutare la loro responsabilità per i reati loro contestati a titolo di concorso morale.

Oltre che dalla reciproca convergenza, le dichiarazioni dei due collaboratori sopra citati hanno trovato riscontro obiettivo nelle risultanze delle indagini svolte dagli

152

inquirenti; l'esito positivo di tali accertamenti, anche se non tutti afferenti alla posizione specifica dei singoli imputati, ha tuttavia una valenza probatoria nella misura in cui contribuisce a confermare l'attendibilità estrinseca dei chiamanti.

Rinviando alla parte dedicata ai singoli imputati il riferimento ai riscontri loro specificamente riferiti, sono stati acquisiti altresì elementi di obiettiva convalida probatoria in ordine alle seguenti circostanze:

- l'esistenza di una relazione sentimentale tra il Livatino ed una donna, la dottoressa Comparato, originaria di Naro, ove i due si incontravano spesso (benchè quest'ultima, esercitasse la professione notarile nella città di Agrigento).

Dalla deposizione del cap.Damiano Antonio emerge che la stessa Comparato ed i genitori del giudice hanno confermato all'Ufficiale di p.g. tale circostanza, riscontrando quanto riferito dal Calafato Giovanni circa la prima progettazione del delitto, che doveva avvenire lungo la strada diretta a Naro, percorsa abitualmente dal Livatino (nessuna delle parti ha richiesto la verifica diretta della circostanza ex art.195 c.p.p.);

- il viaggio compiuto da Calafato Salvatore ed Alletto Croce in Germania ha trovato conferma in quanto riferito da Schembri Gioacchino, nonché nelle ammissioni degli stessi protagonisti rese all'udienza del 13 e 14 giugno 1995 nel corso del processo di primo grado a carico di Avarello Gianmarco e Puzangaro Gaetano (cd. Livatino bis);

- il viaggio in Sicilia dei tre killers palmesi (Pace, Amico, Puzangaro), ampiamente riscontrata nel corso dei giudizi celebrati a loro carico, è stata ritenuta veritiera



153

(avuto riguardo alle testimonianze di Filippo Manganello, Marion Tegtmeyer, Cristiane Anas e Gioacchino Schembri).

Inoltre è stato acquisito il provvedimento (in data 5 giugno 1990) del Tribunale di Agrigento con il quale Pace Domenico veniva sottoposto al divieto provvisorio di soggiorno in Sicilia sino alla definizione del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione a suo carico;

- l'esistenza della villetta sita in località Playa di Licata che, come dichiarato dal Benvenuto Giuseppe Croce, Avarello aveva messo a disposizione dei ragazzi palmesi dimoranti in Germania. Le indicazioni fornite dal collaborante hanno condotto all'individuazione della costruzione in questione, le cui caratteristiche architettoniche corrispondevano alla descrizione (il cancello in ferro, la scala sul retro, la veranda affacciata sul mare); essa era intestata a tale Rosario Napoli (conosciuto dal Benvenuto con l'appellativo di "zi Sariddu"), il quale, sentito nel corso dei processi precedenti, ammetteva di aver affittato in passato (tramite la moglie), la casa a quattro giovani di cui però non ricordava il nome. Il teste Tamburrino riferiva inoltre in merito all'esito del sopralluogo eseguito presso detto l'immobile.

- la perquisizione subita dal Benvenuto presso la casa di Avarello in Canicattì, datata 1 luglio 1997 secondo quanto risultante dal verbale redatto dai Carabinieri in tale occasione (sul quale ha riferito il teste Capitano Damiano);

- l'andamento della vicenda processuale in relazione alla quale Gallea Antonio e Calafato Giovanni si trovavano detenuti nel giugno 1990 presso il penitenziario di Agrigento, ricostruita attraverso la deposizione dell'ufficiale dei



154

Carabinieri che condusse le indagini ed i provvedimenti giudiziari emessi dal Tribunale agrigentino.

Sulle modalità dell'arresto ha riferito il teste Maresciallo Bruno Francesco, all'epoca Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Canicattì, precisando che i tre erano stati fermati separatamente l'uno dall'altro e non contestualmente: infatti il primo ad essere catturato era stato Rinaldo Santo, colto dai carabinieri mentre "fingeva di bussare alla porta dello studio di un avvocato". Condotta in Caserma per accertamenti era stato trovato in possesso di una pistola calibro 6,35 ed arrestato. L'intervento delle forze dell'ordine nei suoi confronti non era peraltro casuale bensì indotto dalla precedente osservazione di due soggetti che, dopo essersi aggirati nei pressi della gioielleria Tirone (sita in Racalmuto), alla vista della pattuglia si separavano allontanandosi in direzioni opposte. I due individui in questione, rintracciati poco dopo dai carabinieri e riconosciuti nelle persone di Calafato Giovanni e Gallea Antonio, erano a loro volta arrestati e sottoposti a misura cautelare.

Il giorno seguente l'arresto, inoltre, era rinvenuta un'autovettura BMW a bordo della quale i carabinieri trovavano un mazzo di chiavi di cui accertavano la appartenenza al Rinaldo Santo, avendo verificato che le stesse aprivano la porta della sua abitazione; al contrario non dava esito positivo la verifica compiuta sull'automobile del Rinaldo, ma questo a causa dell'intervento della moglie che aveva provveduto a cambiare il cilindretto della messa in moto (poi rinvenuto presso un meccanico).

I tre arrestati venivano quindi giudicati dal Tribunale di Agrigento e ritenuti colpevoli dei reati di detenzione

155

illegale e porto in luogo pubblico di una marca "Melior 187" calibro 6,35 con relativo munizionamento e di grammi 200 di materiale esplodente del tipo "gelatina", per i quali venivano condannati (Gallea e Calafato) alla pena di anni 4 di reclusione; e di anni tre il Rinallo (in considerazione del diverso "vissuto" delinquenziale di quest'ultimo).

Il collegio giudicante era composto dal Presidente dottoressa Agnello Presidente e dai dottori Livatino e Tricoli quali giudici a latere (come si ricava da copia dei provvedimenti acquisiti al fascicolo del dibattimento, sentenza in data 21 marzo 1990 ed ordinanze cautelari).

Nella medesima composizione il Tribunale respingeva l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere formulata tramite il difensore avvocato Tommaso Bonfiglio: il provvedimento di reiezione veniva redatto dal dottor Livatino (documento acquisito agli atti del dibattimento).

Con provvedimento 13 luglio 1990 inoltre la Corte di Cassazione respingeva il ricorso avanzato dal difensore di Gallea e Calafato avverso l'ordinanza sopra citata.

L'insieme di tali elementi, obiettivamente acquisiti in veste testimoniale e/o documentale, riscontra nei minimi dettagli quanto riferito dai collaboranti in ordine alla vicenda in questione.

Le modalità dell'arresto rendono comprensibile, secondo la peculiare ottica dei personaggi, lo stupore manifestato dagli imputati per l'esito del procedimento e la misura della pena inflitta, dal momento che il significato della condotta osservata dagli inquirenti e la sua gravità non erano di immediata e diretta percezione (si trattava infatti di tre

156

pregiudicati fermati, separatamente l'uno dall'altro, nei pressi di una gioielleria, due dei quali privi di armi).

Tuttavia il Comandante del Nucleo Operativo, prima, ed il collegio giudicante, poi, avevano saputo interpretare i pochi segni raccolti nella giusta chiave di lettura, valorizzando un episodio che persona inesperta avrebbe potuto trascurare non cogliendo il significato della compresenza niente affatto casuale dei tre complici di un medesimo disegno delittuoso.

Altro dettaglio importante, benchè apparentemente marginale, è rappresentato dalla vicenda delle chiavi di Rinaldo Santo e della verifica compiuta dai carabinieri presso la sua abitazione.

Esso fornisce una preziosa conferma di quanto riferito dal Benvenuto circa l'utilizzo di guardie carcerarie da parte dei tre arrestati in stato di isolamento per avvertire i familiari dello smarrimento dei mazzi di chiavi (e, in genere, degli elementi di prova a carico per i quali possa procurarsi un rimedio).

Grazie a tale complicità, Calafato Giovanni aveva avvertito la famiglia di cambiare le serrature di casa, mentre Rinaldo aveva dimenticato di consigliare detta precauzione.

Tale particolare, oltre a costituire riscontro all'episodio specifico narrato dal Benvenuto, ne attesta l'attendibilità anche con riguardo a quanto dallo stesso dichiarato circa la disponibilità di agili canali di trasmissione delle informazioni tra il carcere e l'esterno, tali da vanificare gli ostacoli frapposti dal regime carcerario, anche da quello più severo quale l'isolamento.

Dalla deposizione del maresciallo Bruno si ricava altresì conferma di altro dettaglio riferito dai collaboranti, in particolare dal Calafato Giovanni, ovvero l'esistenza di un

157

rapporto di collaborazione tra l'ufficiale dei carabinieri, all'epoca Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Canicattì, ed il giudice Livatino quando quest'ultimo faceva servizio alla Procura del Tribunale di Agrigento, che poteva essere percepito dagli "utenti della Giustizia" come una efficace sinergia prolungatasi fino alle diverse funzioni svolte dal magistrato.

Infatti, il lavoro di polizia giudiziaria svolto con intelligenza dal maresciallo Bruno trovava nel Livatino (oltre che nel collegio tutto) un giudice capace di una lettura non superficiale dei fatti, sostenuta da una conoscenza profonda del contesto criminale locale.

Tale binomio, come si vedrà esaminando la problematica del movente, descritto dal Calafato (riferendo le "interpretazioni" di Gallea ed Avarello) come espressione di una accondiscendenza del giudice alle tesi dell'inquirente, risulterà la felice sintesi di due scrupolosi professionisti, conoscitori attenti della realtà criminale con la quale dovevano quotidianamente confrontarsi.



151

9. Il "movente" del delitto.

Andare alla ricerca del "movente" di questo delitto significa rielaborare la pluralità di dati offerti dalle dichiarazioni dei vari collaboranti, leggerle alla luce dei fatti obiettivi e della storia criminale della provincia Agrigentina, confrontare tra loro diversi scenari e verificare la fondatezza delle varie ipotesi avanzate, nel corso del processo, dai suoi protagonisti.

Si tratta peraltro di un passaggio obbligato, non soltanto poiché l'accertamento della causale, inessenziale laddove sia acquisita la prova certa della colpevolezza, invece imprescindibile in tutti i casi di incertezza probatoria quale elemento di raccordo e potenziamento dei diversi indizi ma altresì poiché, nel caso di specie, esso è destinato anche a liberare la memoria della vittima dalle pesanti insinuazioni formulate intorno alla sua integrità morale e professionale.

L'analisi delle diverse ipotesi avanzate nel corso del processo, dalla più banale sino alle più complesse, fornisce spunti per la ricostruzione di una trama composita di interessi tra loro per nulla eterogenei.

E' opportuno premettere che nessuna di tali causalità consente di accreditare una lettura "scagionante" le condotte di Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, artefici, nel corso della loro deposizione, di un tentativo di deresponsabilizzazione del gruppo al quale appartenevano (il clan palmese), attuato mediante la prospettazione di una partecipazione "obbligata" all'iniziativa delittuosa che altri avevano ideato.

Accanto ad alcuni passaggi di segno oggettivamente fuorviante anche se soggettivamente comprensibile avuto

159

riguardo alla peculiare personalità dei dichiaranti, altra parte delle dichiarazioni di tali collaboratori smentisce questa impostazione "vittimistica", confermando quanto già emerso dalle indagini effettuate sul fenomeno criminale dell'Agrigentino circa l'esistenza di un'alleanza stretta e ben collaudata tra il gruppo palmese e quello canicattinese, fondata su una reciproca collaborazione nata sin dall'origine della loro esperienza criminale, ovvero ai tempi delle prime rapine (anni '80) e proseguita all'atto degli omicidi, ispirati da una medesima logica di contrapposizione a Cosa Nostra ed ai suoi più pericolosi esponenti.

Oltre alle numerose relazioni di servizio attestanti le frequentazioni tra esponenti dell'uno e dell'altro gruppo, gli inquirenti avevano infatti acquisito altri dati dai quali avevano desunto l'esistenza di un collegamento tra i due gruppi criminali.

Tra questi, il rinvenimento, all'interno di un covo nelle campagne di Butera (contrada Birringiolo), di numerose armi di cui era stato accertato l'utilizzo nella commissione di delitti avvenuti in diversi Comuni, tra i quali Palma e Canicattì; l'arresto di Calafato Giovanni, Rinallo Santo e Gallea Antonio in Racalmuto durante i probabili preparativi di una rapina alla gioielleria "Tirone"; la perquisizione domiciliare operata presso l'abitazione dei fratelli Gallea in data 1 luglio 1990 in occasione della quale venne registrata, nella sottostante abitazione della nonna di Avarello Giovanni, la presenza di Benvenuto Giuseppe Croce; il controllo dello stesso Benvenuto effettuato in data 18 agosto 1990 mentre si trovava alla guida di una moto di proprietà di Avarello (da deposizione del teste Colonnello Maione all'udienza del 15.07.1997).

160

Questi dati avallano quanto descritto da Benvenuto e Calafato circa la piena condivisione delle iniziative delittuose tra il proprio gruppo e quello facente capo a Gallea, esemplificata dalla presenza di killers di entrambi i clan nel corso di molti delitti; uno tra gli altri, il duplice omicidio ai danni di Traspadano Anzalone e Allegro Rosario, realizzato nella piazza di Palma Montechiaro da Amico Paolo, Domenico Pace, i fratelli Calafato con l'aiuto dei canicattinesi Avarello Gianmarco, Gallea Antonio, Rinaldo Santo.

Allo stesso modo esponenti del gruppo palmese partecipano alla commissione di omicidi nella cittadina di Canicatti, come nel caso dell'uccisione di Amedeo Corrao ad opera di Avarello Gianmarco, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore.

Passando, quindi, in rassegna le versioni riferite dai principali collaboranti, è naturale prendere le mosse dalle dichiarazioni del Calafato Giovanni, ovvero il primo depositario del proposito delittuoso da parte del suo ideatore, Gallea Antonio.

Egli indica, quale causale dell'omicidio, la volontà del gruppo canicattinese di liberarsi di un magistrato "scomodo" sia per la severità usata nell'esercizio delle sue funzioni, sia per la presunta vicinanza alla famiglia Di Caro, espressione di una corrente interna a Cosa Nostra contrapposta ad altra facente capo alle famiglie Ferro-Guarneri.

Analogo risentimento i Gallea nutrivano nei confronti del maresciallo Bruno, sospettato a sua volta di favorire la corrente dei Di Caro e di influenzare in tal senso il giudice Livatino, collaborando con il quale aveva lavorato in veste di Dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria di Canicatti.

161

A riprova della fondatezza di questa tesi Gallea esibiva l'esito del processo celebrato a proprio carico per la tentata rapina in Racalmuto, punitivo non soltanto per la relativa severità della condanna inflitta in primo grado ma altresì per la durata della custodia cautelare patita; in quel caso il dottor Livatino era stato componente del collegio giudicante ed estensore dell'ordinanza di reiezione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria.

Calafato riferisce di aver creduto al compagno di cella perché, pur non avendo altre occasioni di conoscere l'operato del giudice, aveva dato credito alle parole di chi, per evidenti ragioni logistiche, aveva esperienza diretta dei fatti riferiti (poiché compaesano).

Tuttavia, afferma il Calafato, il gruppo dei palmesi non aveva alcun interesse diretto all'eliminazione di quell'obiettivo, poiché sino a quel momento non aveva subito interventi repressivi in misura massiccia, né sotto forma di arresti né di misure di prevenzione. Quasi tutti i suoi componenti, infatti, di trovavano in libertà e potevano muoversi abbastanza facilmente sul territorio.

Ma Calafato indica altresì un secondo movente del delitto, aggiuntosi al primo durante la fase di progettazione del crimine, in funzione del quale Avarello avrebbe proposto di realizzare il delitto in forme eclatanti, avvalendosi di un numeroso gruppo di fuoco, con l'intenzione di mandare un segnale di potenza criminale a Cosa Nostra e, nel contempo, provocare una ritorsione delle forze dell'ordine ai danni di quell'organizzazione provocando l'intensificazione dei controlli di polizia sul territorio.

Riteneva infatti Avarello che la statura istituzionale della vittima e la sovrabbondanza di uomini e munizioni dovesse

162

indirizzare gli inquirenti verso gli esponenti della mafia tradizionale, unica sospettabile di poter organizzare un delitto tanto "prestigioso.

Tale duplice effetto avrebbe giovato agli emergenti in quello che essi percepivano come un momento di debolezza, stante la decapitazione delle due organizzazioni (Gallea Antonio e Calafato Giovanni erano detenuti dal gennaio 1990) e la recente sottoposizione dei diretti successori dei capi a misure limitative della loro libertà di movimento (a Gallea Bruno era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, mentre il Calafato Salvatore, arrestato per la rapina di Milena, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari):

"..Sì, però lui (Avarello) in quel momento c'era suo zio in galera, diciamo, in quel momento si sentiva debole, diciamo, debole perché si poteva muovere, si poteva muovere poco, perché Bruno GALLEA magari aveva le misure di prevenzione e si poteva muovere poco, perché GALLEA Antonio non c'era, diciamo, mancava qualche forza, aveva lo stesso... non solo per fare diciamo paura, per fare capire che il gruppo, gli uomini c'erano e poi nello stesso tempo per creare casino, essendoci controllo del territorio, diciamo gli avversari si muovono, si muovono più difficilmente, non si muovono come quando c'è cose normalmente, controllo della polizia e carabinieri normalmente, lo stesso quando ammazzano un magistrato, si sa che..." (Calafato udienza del 12 giugno 1997).

Entrambe le causali trovano conferma nelle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croca, il quale riferisce sia della volontà, manifestata da Avarello sin dall'inizio (giugno), di colpire un magistrato ritenuto vicino agli avversari, sia della sopravvenuta intenzione di costui (luglio) di rivestire il

163

delitto di un significato dimostrativo della loro potenza criminale, diretto sia verso lo Stato che verso gli avversari:


"...già si era prospettato che si doveva fare un'azione così, poi, invece, ci ha pensato e voleva fare una cosa eclatante, una cosa dimostrativa, anche, di forse verso lo Stato e verso nemici.. Si era parlato e che voleva fare un atto dimostrativo, un atto di forza, era questo, e cercava, diciamo, di farlo più numerose persone.." (udienza del 12 giugno 1997)

In un primo momento infatti Avarello aveva domandato al Benvenuto di partecipare all'esecuzione dell'omicidio, che i due avrebbero realizzato da soli per poi procedere, nella stessa composizione, all'eliminazione del maresciallo Bruno.

Nel corso dell'incontro avvenuto nella villetta di Playa di Licata (che Benvenuto indica come la terza occasione avuta di discutere con Avarello circa la progettazione del crimine) Avarello aveva modificato l'originario disegno, progettando la partecipazione di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, peraltro presenti alla conversazione poiché appena giunti dalla Germania.

Così come il Calafato, Benvenuto indica nell'agosto del 1990 l'epoca di questo mutamento di rotta, ricordando che poco tempo prima era avvenuto l'arresto del Calafato Salvatore nel corso di una rapina commessa all'ufficio postale di Milena.

Peraltro egli era in grado di ancorare tale indicazione temporale alla memoria del fatto che i tre giovani sopra citati si erano recati, insieme a lui, presso il direttore di quell'ufficio postale intimandogli di ritrattare il contenuto accusatorio delle dichiarazioni rese agli inquirenti (ritrattazione avvenuta durante l'incidente probatorio del 22.8.1990).



164

Ma Benvenuto, riferendo l'esito delle riflessioni compiute dopo l'omicidio, formula altre ipotesi in ordine agli interessi ad esso sottostanti, indicando un altro retroscena accanto ai precedenti.

Traendo spunto dal pregiudizio di fatto derivato ai palmesi dall'aver partecipato al delitto nonché da alcuni aspetti della sua dinamica, il Benvenuto ha riferito di essersi persuaso che la morte del Livatino aveva portato solo guai al proprio gruppo.

Infatti fin dal principio le indagini avevano battuto la pista palmese, pervenendo in breve all'arresto di due dei loro migliori killers (Paolo Amico e Domenico Pace).

Inoltre, conversando con Gallea Bruno alla fine del 1990, aveva appreso da questi che l'omicidio del giudice era stato realizzato come cortesia domandata ai Gallea dalle famiglie dei Ferro-Guarneri:

"Ma fine '90. Parlandone così con BRUNO genericamente si parlava sempre di stu fatto della pistola, stu omicidio, perchè se non c'era motivo... purtroppo ci ha portato... si lamentava che ha comportato nei nostri confronti diciamo un'azione da parte dello Stato e la perdita di questi ragazzi, per dire. Niente parlandone su a quel momento che purtroppo il BRUNO dice "Ma veramente, dice, non è che l'omicidio non... è stato chiesto una cortesia che abbiamo fatto alla famiglia GUARNERI, ai FERRO." le parole di GALLEA BRUNO sono state queste" (udienza del 11 giugno 1997).

Benvenuto aveva dato credito a tali parole, sapendo dei buoni rapporti esistenti tra i Gallea ed i Guarneri, complici durante gli anni '79/80 di alcuni traffici di droga.

Alla luce di questo scenario Benvenuto aveva riflettuto altresì su un particolare del fatto, ovvero l'abbandono a bordo

dell'auto utilizzata dai killers della pistola sottratta dai palmesi ad un carabiniere in occasione dell'attentato a Traspadano Anzalone e Giganti Pietro; il rinvenimento di quell'arma infatti aveva consentito agli inquirenti di risalire alla matrice dell'omicidio, che, grazie a tale imperdonabile dimenticanza, recava chiara la "firma" palmese:

"dopo qualche giorno, non mi ricordo quanti giorni sono passati, e poi con loro stessi abbiamo parlato, dentro il covo là a Plaia e si è visto già che era nato un discorso perché dopo l'omicidio noi non era solito neanche abbandonare armi sul luogo. Giammarco aveva buttato questa pistola e questo sopra al posto mentre i mitra con le altre pistole se le erano portate e già si sospettava, dice: "Come, porco cane, andate a buttare la pistola che ha dato proprio l'indagine che veniva poi di Palma di Montechiaro".....

...lo pensavo e allo stesso tempo lo escludevo in base all'amicizia che c'era, lo pensava e poi lo escludevo perché uno fa tante ipotesi, uno come si dice, al tempo di guerra uno si guarda, uno che non teme niente è uno ingenuo una persona, non temere niente di nessuno non avendo fatto male a nessuno perché deve temere o pensare. Nelle condizioni nostre uno dubitava di tutto e di tutti però allo stesso tempo uno lo pensava e lo escludeva. Ne abbiamo parlato tra di noi per dire: ma come è successo questa pistola, non è successo mai, allora è apposta che... uno fa tante ipotesi che si parlava, però uno non ha detto mai niente, né Avarello e né niente per dire".

Quanto sopra riferito dai due collaboranti trova numerosi riscontri, alla luce dei quali le loro dichiarazioni possono ritenersi attendibili in quanto idonee a determinare una soggettiva convinzione di verità, trattandosi delle convinzioni

166

naturate in capo a coloro che le riferiscono ovvero ai loro interlocutori sulla base di fatti obiettivamente esterni alle dichiarazioni ma suscettibili di una contorta interpretazione in linea con la peculiare personalità criminale che connota tutti i personaggi dell'ambiente di riferimento.

Non soltanto infatti le due dichiarazioni traggono reciproco conforto dal loro convergere ma ad esse si aggiungono numerosi elementi di riscontro costituiti da quanto riferito sul punto da altri collaboratori e dagli Ufficiali di P.G. che hanno condotto indagini sul fenomeno "stiddaro" nell'Agrigentino.

In primo luogo può ritenersi verificata la circostanza che all'interno del gruppo "stiddaro" canicattinese fosse radicata la convinzione che il dottor Livatino rappresentasse un antagonista dell'organizzazione, poiché animato da spirito vessatorio ai loro danni e correlativa simpatia verso la corrente di Giuseppe Di Caro, suo vicino di casa.

Tale circostanza, infatti, concordemente riferita dai due collaboranti citati, trova conferma in quanto dichiarato altresì da:

Canino Leonardo (udienza 10 aprile 1997):

.. "poi io gli (Puzzangaro) ho chiesto perche' era stato commesso questo omicidio. E lui mi ha detto che questo magistrato era, faceva dei favori a Di CARO..".

Ianni Simon (udienza del 9 aprile 1997)

P.M. Ricorda quali furono le parole di AVARELLO a questo proposito?

IANNI' S: Si', ricordo che parlava ... cioè, parlando del Giudice parlava con un certo disprezzo, diceva: 'questo bastardo favoriva i DI CARO di Canicatti'.

Benvenuto Gioacchino (udienza 11 aprile 1997):



167

ma pero' quella e' stata un'idea nostra, e' giusto?,
l'abbiamo pensato solo, diceva mio cugino, perche' aveva
condannato a CALAFATO e a GALLEA. Disse: 'puo' darsi che
l'hanno ammazzato per questo motivo.

Schembri Gioacchino (udienza 10 giugno 1997):

"PUZZANGARO e anche BENVENUTO e pure CALAFATO, tutto il
loro gruppo pensavano, erano convinti che il Giudice LIVATINO
favoriva il gruppo di GIUSEPPE DI CARO.."

Al tempo stesso, le dichiarazioni di Leonardo Messina,
Angelo Siino ed alcuni ufficiali di p.g. che lavorarono con il
giudice nonché i suoi stessi provvedimenti (copie di alcuni dei
quali acquisite agli atti) smentiscono l'assunto nella sua
obiettività, restituendo al giudice il profilo di un magistrato
integro da favoritismi e simpatie, imparziale e scevro da
condizionamenti, dotato di personalità granitica e di
ineccepibile professionalità.

Le dichiarazioni del primo sono particolarmente
qualificate in relazione alla statura criminale del
personaggio, appartenente a Cosa Nostra da sette generazioni,
uomo d'onore dal 1982 e, successivamente, esponente di spicco
della "famiglia" di COSA NOSTRA di San Cataldo, investito di
compiti di connessione tra il mandamento e la Commissione
provinciale; nel corso della sua lunga collaborazione (iniziata
nel giugno 1992) egli ha dimostrato di aver intrattenuto
rapporti stretti con gli esponenti più autorevoli di Cosa
Nostra nonché di averne conosciuto nei dettagli struttura ed
organigramma.

Proprio in considerazione dello spessore delle fonti della
conoscenza del Messina paiono significative le sue
affermazioni, avendo egli riferito di aver commentato il
delitto Livatino con personaggi di primo piano all'interno di

168

Cosa Nostra, quali Diego GUARNERI, TERMINIO Cataldo, RINALDI Calogero, MICCICHE' Liborio, con i quali il Messina era in rapporto di piena confidenza: per tali motivi, ove il sospetto alimentato dal Gallea avesse avuto un fondamento, sarebbe potuta arrivare al Messina l'eco di quella presunta vicinanza del giudice a Giuseppe Di Caro.

Per contro, egli accredita il secondo movente indicato dai collaboranti sopra citati, ovvero l'intenzione degli esecutori dell'omicidio Livatino di avvalersi di un delitto tanto eclatante per mandare un segnale di potenza criminale e, al tempo stesso, convogliare la reazione delle forze dell'ordine verso Cosa Nostra.

"P.M. ...Alcuni collaboratori hanno dichiarato che correva voce che il Dottor LIVATINO fosse legato a PEPPE DI CARO, o comunque avesse un atteggiamento di favore nei confronti di PEPPE DI CARO. A lei risulta una circostanza di questo genere?

MESSINA L.: mai, cioè PEPPE DI CARO era prima di tutto terrorizzato di andarsene in carcere, perché poteva essere levato dal posto, successivamente se avrebbe avuto questo tipo di legame, non avrebbe assillato me, di volere sapere, la notte facevano il blitz. Cioè mi faceva chiamare, mi ha fatto portare in campagna, mi ha fatto portare là tutto i giorni. Cioè io dovevo dare notizie tutti i giorni. Non ho mai sentito dire, mai io questa cosa, cioè mai, l'unica cosa che aveva PEPPE DI CARO che nessuno dovevo andarlo a trovare a casa, nessuno, cioè poi erano pochi che potevano avere i contatti, io principalmente avevo l'ordine di andare in una strada di... di CANICATTI', in una macelleria dove poi è stato ammazzato, lui sarebbe stato là, ma principalmente mi dovevo rivolgere a DIEGO GUARNERI che DIEGO mi avrebbe portato, dove. Cioè io perché avevo un'autorizzazione, perché altri non possono andare a

169

cercare il rappresentante di una provincia, si debbono rivolgere al mandamento, e di conseguenza passare la trafila di "COSA NOSTRA". Io non ho mai sentito dire questa cosa, ho sentito dire sempre che hanno ammazzato questo Magistrato, per fare... per dimostrare che avevano una forza come "COSA NOSTRA", e la colpa poi alla fine ricadere su "COSA NOSTRA". Non ho mai sentito dire cose diverse. Cioè delle persone poi che sono della mafia locale di là.."

Altrettanto significative sono le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Angelo Siano, soggetto formalmente esterno a Cosa Nostra ed al contempo intimo interlocutore dei suoi più autorevoli esponenti al massimo livello.

Grazie alla peculiarità della sua posizione egli ha avuto occasione di apprendere circostanze relative al delitto sia conversando con appartenenti alla parte "stiddara" (Puzzangaro Gaetano, Grassonelli Giuseppe), sia alla mafia tradizionale (Giuseppe Di Caro, Salvatore Di Gioia, Gioacchino Capodici).

Da tutti costoro egli ha tratto conferma della attribuibilità dell'iniziativa al gruppo dei Gallea, nonché, da alcuni, della sua causale:

.. "Gioia e Capodici in diverse occasioni mi dissero che l'omicidio del giudice era, secondo loro, opera del gruppo stiddaro dei Gallea. .. Ribadisco che Peppe Di Caro parlò solo di stiddari. Questa era la sua certezza e, come ho detto, era infastidito dal fatto che il maresciallo Guazzelli, con il quale aveva contatti, si fosse espresso in termini tali da far capire che dietro l'omicidio del giudice ci potesse essere la mano della mafia... Poi altre cose le ho apprese direttamente dagli stiddari durante la mia detenzione. Intorno al '92-'93, mi trovavo nel carcere di Cuneo, venni avvicinato, con molto rispetto e deferenza, da Tano Puzzangaro, "a musca", il quale,

170

conoscendo la mia fama di mafioso ad alto livello, mi disse che si ricordava di me per avermi visto più volte assieme a Capodici al villaggio Mosè ed in altre circostanze... In quel contesto Tano Puzangaro mi disse che avevano ucciso il dottor Livatino "noi lo abbiamo ucciso"... perché riteneva che fosse legato a Peppe Di Caro, che abitava nello stesso edificio e che complottasse contro di loro. Io che pure sapevo che le cose non stavano affatto così, dato che Peppe Di Caro considerava Livatino un sempliciotto e non aveva nessuna stima mafiosa di lui, feci finta di stare al gioco per cercare di avere più notizie possibili sul gruppo degli stiddari ...

Poi, tra il '93 ed il '94 rimasi detenuto nel carcere di Termini Imerese. Ero in cella con Giuseppe Grassonelli e Totò "a gatta", fratello di un noto collaboratore di giustizia, che però all'epoca non aveva ancora iniziato a collaborare... Grassonelli disse che l'omicidio Livatino era stato fatto per due ragioni: far ricadere la colpa su Cosa Nostra, in modo da metterla in difficoltà, e colpire il giudice perché lo si riteneva legato a Peppe Di Caro...

(Totò a gatta) assisteva ai colloqui tra me e Grassonelli anche se sembrava infastidito del fatto che Grassonelli mi dicesse tutte quelle cose. Ricordo comunque che anche Totò "a gatta" diceva che l'omicidio Livatino era opera loro..." (verbale di interrogatorio reso da SIINO al PM in data 12 novembre 1997; verbale acquisito ex art.511 c.p.p.).

Per migliore comprensione di queste ultime battute occorre ricordare che, come riferito in dibattimento dal teste Capitano Felice Ierfone, "Totò a gatta" era il soprannome con il quale nell'ambiente era designato Calafato Salvatore, particolare conosciuto dal teste in esito all'ascolto di intercettazioni

171

telefoniche e poi confermato in dibattimento da Calafato Giovanni.

Quanto sopra da un lato conferma la versione riferita dai due collaboratori palmesi circa le ragioni che avrebbero indotto Gallea a deliberare la morte del giudice, dall'altro appalesa l'infondatezza della convinzione nutrita dagli stiidari circa la collusione tra Livatino e Giuseppe Di Caro.

Delle conversazioni intercorse con quest'ultimo Angelo Siino riferiva:

"Giuseppe Di Caro mi aveva parlato altre volte di questo giudice Livatino, mi aveva parlato come di un personaggio, di uno scimunito, un personaggio che andava in chiesa a pregare.. un "santocchio"; invece mi diceva che aveva dei rapporti con il padre e la madre che erano delle brave persone, invece il figlio era inavvicinabile.. addirittura avevano un pianerottolo in comune e lui per evitare di incontrare il dottor Livatino fece chiudere questa porta e praticamente non si incontrò più e accedeva a casa sua, che era un palazzo gentilizio.. da un'altra scala, proprio mi dice " io pu 'nvirillo chiuvu a Livatino.." (interrogatorio al PM in data 12 novembre 1997).

Alle parole di Messina e Siino si aggiunge la testimonianza del Maresciallo Francesco Bruno, anch'essa dotata di significato peculiare in considerazione dell'affiatamento nato tra l'ufficiale ed il giudice Livatino nel corso di molti anni di collaborazione professionale quando il magistrato era in servizio alla Procura di Agrigento.

Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Canicattì dal 1983 al 1993, il Maresciallo Francesco Bruno ha testimoniato sull'indiscussa integrità morale del Livatino, sulla dialettica esistente tra i due, interlocutori e



172

collaboratori autonomi l'uno dall'altro, smentendo la tesi di una sua accondiscendenza nei confronti del primo.

Ha menzionato in proposito alcune occasioni in cui il giudice avrebbe censurato l'operato della Polizia Giudiziaria guidata dal maresciallo Bruno nonché i numerosi provvedimenti emessi nei confronti di appartenenti a Cosa Nostra.

Per contro egli ha riferito circostanze idonee a confermare quanto dichiarato dal Calafato circa la progettazione di un attentato omicidiario ai suoi danni: il teste ha infatti ammesso di aver praticato abitualmente footing la domenica mattina insieme al figlioletto, così dimostrando la veridicità dei pedinamenti eseguiti nei suoi confronti.

Peraltro il Messina è anche colui che fornisce elementi alla luce dei quali considerare la verosimiglianza del terzo movente indicato dal Benvenuto Giuseppe Croce in termini di mera supposizione, ovvero l'esistenza di una strategia concordata tra i Gallea e la famiglia Ferro ai danni del gruppo Di Caro; egli infatti ha riferito dell'antagonismo esistente nella provincia di Caltanissetta tra la famiglia Di Caro e quelle dei Ferro-Guarneri, espressione di due correnti contrapposte all'interno di Cosa Nostra e riferisce altresì delle speranze, nutrite dal gruppo facente capo a Gallea, di entrare a far parte di Cosa Nostra tramite la mediazione di Salvatore Polara, rappresentante della famiglia di Cosa Nostra di Gela e Michele Montagna.

Descrive egli il fallimento di tale progetto, naufragato in seguito alla morte del primo ed al voltafaccia del secondo, cui sarebbe seguito l'avvicinamento dei Gallea ad Angelo Bordino, esponente di Cosa Nostra di palma Montechiaro della corrente perdente rispetto a quella facente capo al gruppo Ribisi-Allegro.



173

Peraltro, anche prima delle collaborazioni, gli inquirenti avevano intuito le linee portanti della situazione mafiosa agrigentina, ricevendo un significativo contributo dal testo della lettera-testamento rinvenuta nel portafoglio di Giuseppe Di Caro, ucciso il 16 febbraio 1991.

In quel documento Di Caro descriveva l'antagonismo della famiglia Guarneri nei suoi confronti, temperato dall'intervento mediatore dei Ferro.

Di Caro si rammaricava di questa spaccatura tra coloro che rappresentavano i vertici di Cosa Nostra nel canicattinese, dolendosi del fatto di aver dovuto accettare la carica di capo non ascoltando i consigli ricevuti dal proprio genitore.

Di tale circostanza ha riferito in dibattimento il Colonnello Antonio Maione (udienza 15.07.1997), aggiungendo altresì che anche il nipote di Giuseppe Di Caro, Calogero, rimase poi vittima nello stesso anno 1991 di un attentato ad opera di Gianmarco Avarello.

Le complessive emergenze processuali in ordine al movente consentono alla Corte una valutazione di sintesi che, peraltro, segue la scia tracciata dai precedenti giudicati per questo stesso fatto, senza alcuna contraddizione di sostanza.

Siffatte valutazioni muovono dalle considerazioni, già in precedenza espresse, circa l'humus delinquenziale in cui maturò il delitto e dalla notoria (anche perché sancita dalla sentenza della Cassazione n°80 del 1992, relativa al processo c.d. MAXI-UNO di Palermo) dinamica interna vissuta da COSA NOSTRA nel corso degli anni '80.

Tale dinamica fu connotata dalla lotta per il potere assoluto all'interno dell'organizzazione delle "famiglie" della corrente "corleonese" venutesi a contrapporre alla tradizionali

174

"famiglie" palermitane (comunemente individuate in quelle dei Bontade e degli Inzerillo).

La faida ben presto coinvolse due distinte fazioni in ogni località ove fosse insediata una cellula dell'organizzazione, con l'effetto, appunto, di creare conflitti locali interni prima ancora che scontri con strutture criminali esterne.

La situazione venne a connotarsi di un'ulteriore complicazione in talune zone (per lo più nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna) ove i "dissidenti" di COSA NOSTRA rispetto all'egemonia corleonese si trovarono (più per "posizione" che per vera scelta) affiancati a quei gruppi delinquenziali autoctoni i quali - come gli "emergenti" di Palma Montechiaro e Canicattì - ambivano a sottrarre il territorio a COSA NOSTRA, da qualsiasi corrente essa fosse rappresentata.

Ciò premesso, tutti i profili riguardanti il movente del delitto Livatino che sono emersi dall'indagine processuale hanno uguale credibilità in astratto ed una gradualità in concreto che potrebbe essere meglio precisata ma non smentita da eventuali successivi procedimenti per questo stesso fatto.

Appare indubbio, data la già dimostrata convergenza di fonti, che l'omicidio venne ideato, progettato e voluto soprattutto dal gruppo degli "emergenti" di Canicattì (Avarello e Gallea), i quali avrebbero prospettato agli alleati palmesi un duplice profilo: da un lato, la volontà di punire un magistrato ritenuto, al pari di un Ufficiale di P.G. (il m.llo Bruno) già suo collaboratore, una specie di favoreggiatore dei personaggi di COSA NOSTRA; dall'altro, la volontà di punizione sarebbe stata determinata dal rigore che gli stessi (magistrato ed Ufficiale di P.G.) avevano manifestato nei confronti dei componenti il gruppo degli "emergenti".

Siffatte prospettazioni sono facilmente valutabili nel contesto del movente purchè si faccia lo sforzo di calarsi nella soggettività dei protagonisti, la cui personalità risulta connotata, oltre che da profili delinquenziali specifici, da uno stato di sottocultura e da un rozzo ed approssimativo equilibrio di relazione con l'ambiente circostante, inteso in senso ampio e generale.

Un elemento di valutazione che non sfugge all'osservatore esperimento ed accorto è che, in tema di "Mafia", i personaggi della tradizione autoregolamentavano le proprie attività illecite in modo da non dare luogo a manifestazioni eclatanti; anzi, una delle vecchie "regole" di COSA NOSTRA vietava agli adepti di commettere reati di palese allarme sociale, come furti, rapine e simili, che richiamavano l'attenzione delle forze dell'ordine.

Gli "emergenti" di Canicattì e di Palma Montechiaro, invece, fondarono l'ambizioso progetto di abbattere COSA NOSTRA e di sostituirsi ad essa nel territorio proprio con la realizzazione di azioni eclatanti, e con l'evidente scopo di aumentare rapidamente il numero degli "iscritti" attirandoli con i proventi delle numerose rapine (peraltro utili a creare in breve tempo una nutrita risorsa economica per tutte le esigenze dei gruppi).

Il diverso "modus operandi" delinquenziale non poteva non determinare una maggiore facilità delle forze dell'ordine nell'individuare quegli elementi di fatto, obiettivamente indizianti, almeno sufficienti ad irrogare una misura di prevenzione; a differenza di quanto si andava raccogliendo per i personaggi di COSA NOSTRA, spesso raggiunti, anche nei procedimenti per misure di prevenzione, da semplici congetture e notizie confidenziali inutilizzabili processualmente.

176

Ecco perché, ad Agrigento come in tutta la Sicilia fino al sorgere del fenomeno dei "pentiti", anche le più elementari misure di prevenzione risultavano inapplicabili ai personaggi dalla stampa definiti "in odore di mafia" (e con gli odori non possono scriversi provvedimenti giurisdizionali), mentre diversamente avveniva per i componenti di bande di ladri o rapinatori o di gruppi delinquenti di più basso rango.

E' facile immaginare come siffatte considerazioni sfuggivano agli "emergenti" di Canicattì, che non si rendevano conto dei vistosi segnali della loro presenza offerti alle indagini di polizia e, di conseguenza, alle iniziative della magistratura in misura proporzionalmente più ampia rispetto alla fazione avversa.

Se a ciò si aggiunge che il giudice Livatino era, suo malgrado, vicino di casa di Giuseppe Di Caro (circostanza cui non teneva neppure quest'ultimo, stando alle dichiarazioni di Angelo Siino), è facilmente comprensibile come una mentalità ottusamente rozza e provinciale abbia meccanicamente ed acriticamente ricostruito un nesso fondato solo sulla ingiustificabile convinzione di chi lo aveva concepito.

L'altro profilo, quello afferente il rigore del giudice Livatino, assume senz'altro una concreta valenza, obiettivamente percepibile da qualsiasi osservatore.

L'azione giudiziaria aveva infatti arrecato intralcio, sotto diversi aspetti, al gruppo canicattinese, che aveva subito la carcerazione o la sottoposizione a controlli di polizia di alcuni dei suoi membri più autorevoli in guisa tale da sminuirne l'operatività.

L'eclatante omicidio di un magistrato, secondo le previsioni degli autori, avrebbe intimidito i rappresentanti delle istituzioni ed al tempo stesso avrebbe indirizzato le

177

pressioni di Polizia e Carabinieri sui seguaci di Cosa Nostra, la cui capillare operatività sul territorio era già conosciuta da alcuni anni a seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Francesco Marino Mannoia e Antonino Calderone.

Il fenomeno degli "stiddari", invece, era pressochè sconosciuto; anzi, può dirsi che la conoscenza del fenomeno nei suoi vari aspetti ed articolazioni territoriali iniziò proprio con le indagini seguite all'omicidio Livatino.

L'approfondimento, con pretese di certezza, di possibili ulteriori profili del movente non appare a questa Corte indispensabile per ricostruire il movente del delitto in termini di sufficienza rispetto all'elemento soggettivo del reato.

Infatti, benchè il rinvenimento della pistola sottratta al carabiniere sia particolare che suscita inquietanti interrogativi circa la sincerità dell'alleanza tra i Gallea ed i palmesi, che potrebbero essere stati sostanzialmente utilizzati come braccio di fuoco e poi volutamente traditi con l'abbandono dall'arma in guisa tale da facilitarne il riconoscimento, esso è dettaglio ininfluenza in questa sede ed irrilevante ai fini del presente giudizio.

Infatti, nell'accertare la responsabilità penale di Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce, il fatto che essi possano essere stati ingannati da Avarello è del tutto insignificante rispetto all'efficacia eziologica del contributo da essi fornito all'attuazione del delitto.

E questo perché il giudizio deve fondarsi su emergenze obiettive, quali il ruolo rivestito dagli imputati al tempo del delitto (tutti esponenti di spicco del gruppo palmese), la

178


portata decisiva dell'adesione data al Gallea e la partecipazione dei killers palmesi al momento esecutivo.

D'altra parte, non si può certo attribuire valore giuridico alcuno alla prospettazione del Calafato Giovanni in ordine alla "impossibilità politica" di dire di no agli alleati di Canicattì per un delitto al quale il palmesi non furono mai direttamente interessati.

Le considerazioni rassegnate dal dichiarante afferiscono al peculiare atteggiamento che assunse il movente in capo ai palmesi (esecutori e mandanti), nel senso che può anche convenirsi con il Calafato circa l'inopportunità di negare appoggio agli alleati per una iniziativa talmente importante; ma ciò rientra nella logica esclusivamente criminale dei rapporti tra i due gruppi, rimanendo totalmente estranea a qualsiasi argomentazione giuridica inerente al dolo.

Inoltre, anche a voler ammettere che il disegno ultimo del Gallea sia stato quello di colpire, con la morte del giudice, sia la corrente di Giuseppe Di Caro, sia i palmesi (per evitare che diventassero alleati "ingombranti") e che tale iniziativa sia stata caldeggiata da terzi (quali i Ferro-Guarneri, contrapposti ai Di Caro in seno a COSA NOSTRA) solleticando ambizioni di carriera criminale (mediante la promessa di ingresso in Cosa Nostra), il quadro degli elementi obiettivi sopra richiamati non subisce modificazioni.

Nell'ambito della catena causale, infatti, l'esistenza di un antecedente quale l'istigazione non elide la portata efficiente delle condotte di coloro che detta istigazione abbiano accolto determinandosi ad agire, ove queste rappresentino comunque un antecedente necessario rispetto all'evento.



10. L'ideazione ed il suo artefice: GALLEA ANTONIO

Le dichiarazioni di Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce relativamente il momento ideativo del delitto (già sinteticamente richiamate) costituiscono il nocciolo sul quale si innestano altri elementi probatori, tutti concordi nell'attribuire a Gallea Antonio la paternità della determinazione delittuosa relativa all'uccisione del giudice Livatino.

Entrambi i collaboratori sopra citati infatti collocano nel giugno del 1990 l'origine del proponimento, ne individuano il luogo nel carcere di Agrigento e la persona nel capo dei cosiddetti "emergenti" di Canicattì, Gallea Antonio, ivi detenuto (nella stessa cella) con il capo del gruppo alleato di Palma Montechiaro, Calafato Giovanni.

Essi indicano la causale del delitto nell'interesse specifico del gruppo di Canicattì di eliminare un magistrato "scomodo" poiché animato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da eccessivo "zelo" nei confronti dei componenti del gruppo manifestando altresì evidente faziosità, che si sarebbe espressa attraverso un atteggiamento di rigore esasperato nei loro confronti e di favore verso gli esponenti di Cosa Nostra appartenenti alla corrente di Giuseppe Di Caro.

I due palmesi dichiarano di aver fatto propria tale convinzione, ostinatamente radicata in Gallea e nel nipote Avarello, dopo aver manifestato debolissime perplessità.

Essi infatti non avevano avuto occasione di sperimentare ai propri danni il rigore né, tantomeno, la presunta parzialità del magistrato ma ritennero di poter dare credito a coloro che, territorialmente più coinvolti nelle vicende di mafia dell'Agrigentino (i canicattinesi) se ne dicevano testimoni.


180

A conferma di tale assunto Gallea ed il nipote portavano l'esito della vicenda processuale scaturita dall'arresto del primo, di Calafato Giovanni e Rinaldo Santo nel gennaio di quell'anno in Racalmuto: la severità della pena irrogata al termine del processo di primo grado (quattro anni e tre mesi di reclusione) ne rappresentava prova lampante, poiché il dottor Livatino era componente del collegio giudicante che aveva deliberato una condanna, secondo i canicattinesi, di gran lunga spropositata rispetto alla media di quelle pronunciate per fatti analoghi in passato (detenzione di armi).

Mentre Calafato Giovanni riferisce i momenti dell'ideazione per averli vissuti direttamente accanto al Gallea, il Benvenuto documenta il passaggio immediatamente successivo, ovvero la prima comunicazione del proposito all'esterno del carcere, narrando un episodio per circostanze e tempi perfettamente compatibile con il racconto del Calafato (ovvero l'incontro di Gianmarco Avarello nella casa di Calafato Salvatore).

Il raffronto tra le dichiarazioni dei due collaboratori citati consente di apprezzarne l'assoluta coincidenza nei particolari forniti: ognuno di essi ha descritto in termini assai dettagliati eventi ai quali ha partecipato personalmente (il Calafato quale interlocutore diretto del Gallea Antonio, Benvenuto dell'Avarello), rappresentativi, in diversa prospettiva, di un medesimo fatto, ovvero il sorgere ed il concretizzarsi della deliberazione.

La complementarità tra le due versioni scaturisce dal perfetto combaciare di tempi e circostanze: infatti il Benvenuto individua due episodi di data certa entro i quali colloca l'incontro con l'Avarello presso la casa del Calafato Salvatore, ovvero la data della propria scarcerazione, avvenuta



181

il 12 giugno 1990 e quella della perquisizione subita dai Carabinieri in Canicattì presso l'abitazione della nonna di Avarello Gianmarco, avvenuta il primo luglio 1990.


Entrambe le date sono state documentalmente riscontrate nel corso delle indagini; su tali accertamenti ha riferito in udienza il teste Capitano Antonio Damiano, allora Comandante della sezione Anticrimine dei Carabinieri di Agrigento, precisando che in occasione del controllo in data 1 luglio 1990 i Carabinieri ebbero a redigere un verbale di perquisizione avente ad oggetto anche due autovetture, nella disponibilità di Benvenuto Giuseppe Croce ed Avarello, ovvero una Volkswagen Golf ed una Y 10.

L'intervallo temporale indicato dal Benvenuto corrisponde a quanto riferito dal Calafato Giovanni, seppure con maggiore approssimazione: a domanda del PM *"In che periodo si comincia a parlare di questo omicidio? Calafato ha risposto "A giugno, giugno-luglio, quel periodo lì"*.

Come riferito dal teste Damiano è stato accertato che Gallea Antonio e Calafato Giovanni ebbero a condividere la medesima cella del carcere di Agrigento dal 28 gennaio 1990 sino all'inizio del 1991: entro questo periodo essi effettuarono numerosi colloqui con i rispettivi familiari, la cui frequenza (circa due al mese) andò intensificandosi nei mesi estivi (maggio/giugno/luglio).

In particolare il Calafato Salvatore si era recato a far visita al fratello Giovanni sino alla data del proprio arresto, avvenuto l'8 agosto 1990 ed Avarello Gianmarco era andato a colloquio con lo zio Gallea Antonio:

PUBBLICO MINISTERO: - *Si', certo, e' un dato rilevante adesso partiamo dai colloqui di GALLEA e poi credo che arriviamo*



182

all'individuazione, anche, di questo colloquio. Vediamo, invece, con chi ha avuto colloqui GALLEA ANTONIO durante la sua detenzione, con particolare riferimento a quelli con il nipote AVARELLO GIAMMARCO.

TESTE DAMIANO: - Allora, il mese di gennaio, l'ot...(to) con AVARELLO GIOVANNI, con il nipote, i colloqui li ha avuti: l'8 gennaio del '90, il 22 gennaio del '90; nel mese di febbraio: il 2 febbraio '90 e il 12 febbraio; mese di marzo: il 2 marzo, il 14 marzo e il 26 marzo; nel mese di aprile: il 14 aprile, il 18 aprile e il 25 aprile; nel mese di maggio: il 4 maggio, il 9 maggio, il 15 maggio e il 30 maggio; nel mese di giugno: il 4 giugno, l'11 giugno, il 15 giugno e il 25 giugno; nel mese di luglio: il 4 luglio, l'11 luglio, il 27 luglio; nel mese di agosto: il 6 agosto, il 13 agosto e il 24 di agosto e il 31 di agosto.

PUBBLICO MINISTERO: - Nel mese di settembre?

TESTE DAMIANO: - Nel mese di settembre: il 7 settembre, il 21 settembre, che e' quello relativo alla data dell'omicidio del Giudice LIVATINO. Il colloquio fu fatto dalle 12.55 alle 13.55.

La frequenza dei colloqui e l'identità dei visitatori confermano quanto riferito dal Benvenuto circa la prassi adottata durante il periodo di detenzione di coloro che, sino a quel momento, erano identificati quali capi dei due gruppi: stante l'assoluta facilità di comunicazione tra il carcere e l'esterno, assicurata dai colloqui, i capi continuavano ad essere informati tempestivamente della vita del clan nonché ad indicare gli obiettivi da colpire, continuando così a dirigerne "di fatto" i movimenti.

183


I canali preferenziali di tali comunicazioni erano, per il Gallea Antonio, Avarello Gianmarco, e, per Calafato Giovanni, il fratello Salvatore.

Peraltro il meccanismo, a detta del Benvenuto, sarebbe stato semplificato dalla presenza di guardie carcerarie compiacenti, grazie alle quali era possibile il contatto tra detenuti nonché l'organizzazione di colloqui "di gruppo" tra diversi detenuti e diversi visitatori.

Né il tentativo, posto in atto dal Calafato, di ridimensionare l'importanza del ruolo rivestito durante la detenzione può dirsi idoneo a smentire il Benvenuto.

Egli infatti, pur minimizzando in generale le possibilità di gestione e controllo proprie di un capo-clan detenuto ("Comandare no, ma avere contatti si, comandare... perché sono favolette uno che dal carcere comanda"-udienza 12 giugno 1997) ed accreditando l'idea di una sorta di democraticità interna alla propria organizzazione ("c'era più democrazia"), ha ammesso che il ruolo di capo, anche durante la detenzione, era quello di colui che decideva, impartiva ordini e lanciava messaggi all'esterno per mezzo del colloquio carcerario.

Sulla duttilità di questo canale di comunicazione sono efficaci le seguenti parole del Calafato "Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite GALLEA Antonio magari faceva colloquio con AVARELLO, con suo fratello, se no io stesso capitava che anch'io parlavo con AVARELLO Gianmarco, con lo stesso Bruno GALLEA, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze, ma noi certe cose che già si sapevano, diciamo, che si dovevano fare, si facevano e poi magari li sapevo, però già sapevo da prima, sia da fuori, di fuori che si erano decise di farle e si facevano".




184

In particolare la circostanza dei colloqui concomitanti tra Calafato Salvatore ed Avarello con i rispettivi parenti detenuti trova conferma nell'esito degli accertamenti eseguiti presso i registri dell'amministrazione penitenziaria, sul quale ha riferito il teste Damiano: essa si è verificata nei giorni 2 e 12 del mese di febbraio, 2 e 14 del mese di marzo, 14 e 18 del mese di aprile e nel giorno 15 giugno. Per quest'ultimo inoltre è stata verificata anche la coincidenza dell'orario di inizio e fine dei colloqui tra i due detenuti ed i familiari (dalle ore 11,10 alle ore 12,10):

TESTE DAMIANO: -... Allora, un colloquio in cui si è verificata questa circostanza è quello fatto in data 15 giugno del '90. Allora, in data 15 giugno del '90 si recano a colloquio da GALLEA ANTONIO, AVARELLO GIOVANNI e GALLEA BRUNO, che è il fratello di GALLEA ANTONIO: il colloquio viene svolto, dalle 11.10 alle 12.10; lo stesso giorno si reca a colloquio da CALAFATO GIOVANNI, CALAFATO SALVATORE, AVANZATO GAETANA, che è la moglie di CALAFATO GIOVANNA [=GIOVANNI] e DI CARO LILIANA che, invece, è la moglie di CALAFATO SALVATORE. Il colloquio viene svolto dalle 11.10 alle 12.10, quindi nello stesso arco temporale in cui viene svolto il colloquio dei familiari di GALLEA.

Tali risultanze forniscono il riscontro di quanto riferito dal Calafato circa le modalità di utilizzo dello strumento del colloquio, gestito quasi come momento di aggregazione tra gli esponenti più autorevoli delle due famiglie, nonché di quanto descritto dal Benvenuto in ordine alla agilità di comunicazione tra il carcere e l'esterno.



185


I colloqui del 15 giugno tra Calafato Salvatore ed il fratello, concomitante a quello dell'Avarello con lo zio Gallea Antonio, e del 27 giugno tra gli stessi rappresentano due episodi nodali nel contesto della ricostruzione qui operata: infatti essi avvengono nell'intervallo temporale nel cui ambito può collocarsi il momento deliberativo del delitto, secondo quanto dichiarato dai collaboranti.

Essi documentano una circostanza ben precisa, riferita da entrambi, benchè nella diversa prospettiva sin'ora osservata.

Benvenuto Giuseppe Croce, dopo aver riferito di aver appreso dall'Avarello notizia della deliberazione in casa di Calafato Salvatore, nel mese di giugno 1990, poco dopo la sua scarcerazione (12 giugno 1990), precisa di aver acquisito conferma del consenso espresso dal Calafato Giovanni a distanza di pochi giorni, riferitogli dal Calafato Salvatore con le seguenti testuali parole "*per quanto riguarda Giovanni tutto a posto*".

Benvenuto ammette di non essere in grado di indicare con certezza come Salvatore Calafato avesse acquisito tale informazione, ma lo stato detentivo del capo del gruppo ed il ruolo di suo diretto interlocutore e portavoce svolto dal fratello, lo indussero a ritenere che tra i due si sia svolto un colloquio carcerario (ipotesi, peraltro, assolutamente plausibile in astratto e provata in concreto).

Detta circostanza (ovvero l'esistenza di un colloquio tra i fratelli avvenuto dopo l'ambasciata riferita dall'Avarello a casa del Calafato Salvatore) trova conferma in quanto dichiarato dal Calafato Giovanni; dopo reiterata contestazione il collaboratore ha infatti ammesso di aver parlato al fratello (a colloquio carcerario) del proposito di uccidere



186

Livatino allorchè quest'ultimo già ne era già stato informato da fonte esterna al carcere:

P.M. Io le contesto che il 24 maggio '96 alla domanda "fu lei a dire a suo fratello Salvatore che si doveva fare anche l'omicidio del Giudice LIVATINO o fu suo fratello ad informarla di questo progetto?" risponde in questi termini: "mio fratello sapeva già di questa intenzione di ammazzare il dottor LIVATINO. Lui, stando fuori era in costante contatto con Gianmarco AVARELLO, Bruno GALLEA e Giuseppe BENVENUTO".

CALAFATO G.: E che ho detto io?

P.M.: "Perciò ne abbiamo discusso come di una cosa della quale entrambi eravamo a conoscenza".

CALAFATO G.: E che ho detto adesso?!

Alla luce delle dichiarazioni del Benvenuto possiamo dare un nome a tale fonte, quello di Avarello Gianmarco, ed un contesto alla circostanza, ovvero l'incontro a casa dello stesso Calafato Salvatore.

Appare evidente la complementarità tra le due dichiarazioni nonché la corrispondenza dei tempi indicati con le risultanze dei registri del penitenziario: nella seconda metà di giugno possiamo dunque collocare, nell'ordine, la deliberazione assunta in carcere, la sua trasmissione all'esterno attraverso il canale rappresentato da Avarello Gianmarco, il colloquio tra Calafato Giovanni ed il fratello Salvatore, la conferma del consenso del primo trasmessa da quest'ultimo al Benvenuto Giuseppe.

L'incrociarsi delle due dichiarazioni nei punti sopra indicati rappresenta un elemento di reciproco riscontro, anche in considerazione del fatto che entrambi riferiscono fatti

187

appresi da fonti differenti, ora diretta, per Calafato, ora mediata dall'Avarello, per Benvenuto.

Peraltro l'episodio cui il Benvenuto fa riferimento può ritenersi riscontrato indirettamente ma efficacemente da quanto dichiarato dal Calafato Giovanni circa la consapevolezza del fratello.

Infatti, a parte la coincidenza temporale, anche in considerazione della gerarchia tra i vari componenti del clan (come descritta dai collaboratori e confermata da risultanze investigative precedenti le loro prodezze, sintetizzate nell'informativa 25 marzo 1992 consegnata dai Carabinieri di Agrigento al dottor Borsellino presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, di cui ha riferito il teste Colonnello Antonio Maione), è difficile ipotizzare che il Calafato Salvatore abbia potuto apprendere da altri che non fosse Avarello un proposito criminoso che il Gallea non avrebbe certo confessato se non al suo più fidato compare.

Rientra nella logica più elementare, infatti, che la progettazione di un delitto estraneo, per l'identità della vittima, alla strategia offensiva già deliberata contro Cosa Nostra, fosse argomento riservato a pochissimi, ovvero a coloro che, gerarchicamente, rivestivano il ruolo di immediati successori dei capi (peraltro legati agli stessi anche da ragioni di stretta parentela).

Alla chiamata in correità espressa a carico del Gallea Antonio dai due collaboranti sopra esaminata si affiancano quelle di altri imputati di reato connesso sentiti nel corso del dibattimento, che sebbene meno dettagliate delle prime valgono ad ulteriore conforto delle stesse.

Schembri Gioacchino, riferendo quanto appreso da Puzangaro Gaetano durante la sua latitanza in Mannheim



188


(Germania), ha attribuito la paternità dell'iniziativa ai capi dei gruppi "stiddari" di Canicattì e Palma Montechiaro, Gallea Antonio e Calafato Giovanni, dichiarando che l'iniziativa era "uscita dal carcere" ove i due erano detenuti per aver subito condanne "abbastanza punitive" emesse dal Tribunale di Agrigento.

Ancorchè povera di dettagli, la dichiarazione dello Schembri appare precisa nella individuazione degli ideatori del delitto e nell'indicazione della fonte e del contesto in cui tale informazione gli sarebbe stata fornita.

In ordine a quest'ultimo aspetto, inoltre, è da rilevare che la permanenza in Mennheim del Puzangaro presso la casa di Butticè a partire dall'ottobre 1990 sino all'agosto 1991 è circostanza riscontrata nel corso del processo celebrato a carico del Puzangaro per l'omicidio del giudice Livatino (dalla deposizione del teste Heiko Kschinna, del Benvenuto Giuseppe Croce dalle intercettazioni telefoniche tra Puzangaro e Di Maira Carmela nel dicembre 1990 e gennaio 1991 menzionate nelle relative sentenze).

La diversità della fonte della sua conoscenza, la veridicità del contesto entro il quale essa sarebbe avvenuta, l'attendibilità intrinseca di questo collaborante (già ampiamente vagliata nel corso dei giudizi precedenti celebrati per il medesimo delitto) rendono la dichiarazione dello Schembri un valido elemento a conforto delle due precedentemente esaminate.

Altro riscontro importante è rappresentato dalle dichiarazioni di Riggio Salvatore, esponente del gruppo dei fuoriusciti di Riesi, ex appartenente alla famiglia di Cosa Nostra dagli anni '71/'72, fino alla "spaccatura" avvenuta intorno agli anni '88/'89, allorchè ha partecipato, in alleanza



189

con altri gruppi criminali "stiddari", alla cosiddetta guerra di mafia contro la corrente vincente di Cosa Nostra facente capo a Madonia.

In virtù dell'appartenenza ad un fronte comune Riggio ha riferito di aver conosciuto Avarello Gianmarco di Canicattì, dal quale apprese, nel corso di svariate conversazioni intercorse mentre entrambi erano liberi, che mandante del delitto del giudice era stato lo zio Gallea Antonio, interessato all'eliminazione del giudice scomodo perché avverso al loro gruppo.

Questi aveva ideato l'omicidio mentre si trovava detenuto presso il carcere di Agrigento, "forse" a causa di una condanna emessa da un collegio di cui lo stesso Livatino era stato componente (sul titolo della detenzione del Gallea il collaborante si è espresso con incertezza).

Egli ha indicato altresì il movente dell'iniziativa, così come appreso dall'interlocutore, nella convinzione del Gallea che il Livatino usasse un particolare accanimento ai danni del proprio gruppo e nell'Avarello Gianmarco il tramite del mandato all'esterno del carcere, aggiungendo di avere personalmente sconsigliato all'Avarello di continuare a recarsi ai colloqui con lo zio Antonio dopo l'uccisione dell'altro zio Bruno Gallea).

Il contributo apportato dal Riggio Salvatore attraverso le dichiarazioni sopra riferite deve ritenersi assolutamente qualificato, in considerazione dell'attendibilità intrinseca di questo collaboratore di giustizia, già positivamente valutata da numerosi collegi giudicanti (nonché dalle Corti che hanno emesso le pronunce a carico degli esecutori di questo delitto).

Altro elemento di riscontro è stato fornito da Canino Leonardo, esponente del gruppo "stiddaro" della città di



190

Marsala, di cui ha fatto parte dai primi del 1992 allorché sarebbe avvenuta l'alleanza di questa famiglia con le altre cosiddette "stiddare".

Tale alleanza, favorita da Grassonelli Giuseppe che il Canino aveva conosciuto nel carcere di Trapani nel 1989, era stata sancita nel corso di una riunione avvenuta a Torino tra Totò Riggio di Riesi, Salvatore Iocolano di Gela, Grassonelli Giuseppe di Porto Empedocle, Carlo Zicchitella e lo stesso Canino di Marsala.

Nel periodo successivo alla stipula di questa intesa il Canino entrava quindi in contatto con esponenti delle altre famiglie stiddare, tra cui Puzangaro Gaetano e Benvenuto Giuseppe Croce; da questi avrebbe appreso notizie circa l'omicidio del giudice Livatino.

In particolare egli ha riferito di aver incontrato il Puzangaro nel marzo 1992 presso un casolare nella campagna di Palma Montechiaro ove quest'ultimo trascorreva la sua latitanza; il Canino, insieme al Benvenuto Giuseppe Croce, si era recato lì per prelevare armi, ivi custodite a disposizione dei palmesi, destinate all'esecuzione dell'omicidio Titone (avvenuto in Marsala nel 1992).

In tale occasione egli apprendeva dal Puzangaro (che gli confessava la propria partecipazione al delitto) notizie sul movente e sulla matrice dell'omicidio del giudice Livatino: questi era stato ucciso a causa della presunta vicinanza alla corrente dei Di Caro, esponenti di Cosa Nostra in Canicattì e l'iniziativa era partita "piu che altro da lì" ovvero dal gruppo degli emergenti di quella cittadina (circostanza ammessa, a seguito di contestazione, a conferma di quanto già dichiarato nel corso del processo cd. Livatino bis a carico di Puzangaro ed Avarello).




191

Le dichiarazioni di Canino (collaborante la cui attendibilità intrinseca è già stata ampiamente valutata anche nell'ambito dei processi celebrati a carico degli esecutori materiali di questo delitto, ai quali si fa rinvio con particolare riferimento alle sentenze definitive acquisite) ha trovato riscontro obiettivo nell'individuazione del casolare sopra citato, sito in contrada Borreniti nella campagna di Palma Montechiaro ed effettivamente nella disponibilità della famiglia Puzangaro; su tale accertamento ha riferito il teste Lo Sardo nel corso del processo d'appello a carico di Puzangaro ed Avarello, descrivendo l'immobile con le medesime caratteristiche indicate dal Canino.

Quanto al peso probatorio da attribuire alle dichiarazioni del Canino, pur ammettendone approssimazione e vaghezza (anche alla luce della contestazione, ma considerando la lontananza dal contesto territoriale di riferimento), può ritenersi non del tutto marginale il fatto che egli abbia ricondotto all'area canicattinese la genesi dell'iniziativa delittuosa.

Se tutti gli elementi sopra richiamati concorrono nell'assegnare al Gallea il ruolo di ideatore del delitto, ad essi si affiancano quelli attestanti la posizione dallo stesso rivestita nell'ambito del gruppo degli emergenti di Canicattì, integrati non solo dalle plurime e univoche dichiarazioni di quasi tutti i collaboratori di giustizia sentiti nel corso del dibattimento, ma altresì dalle risultanze investigative raccolte dalle forze dell'ordine già prima dell'avvento dei collaboratori riferite in questa sede dai testi Maione e Bruno, rispettivamente Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Agrigento dal 1991 e Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Canicattì dal 1983 al 1993.



192


Il Colonnello Maione ha riferito l'esito di una vasta attività di indagine condotta attraverso il coordinamento dei Reparti Operativi dell'intera provincia agrigentina, finalizzata a studiare il fenomeno criminale che stava insanguinando la sua zona orientale.

Solo nel corso del 1991 gli omicidi registrati nella provincia raggiungevano il centinaio ed essi erano connotati dallo spessore criminale delle vittime, note agli inquirenti per la loro appartenenza mafiosa e, come tali, ritenuti intoccabili; tra gli altri era stato ucciso anche Giuseppe Di Caro, considerato il capo-mafia di Cosa Nostra nella cittadina di Canicattì.

La svolta più significativa nelle indagini era stata determinata dall'arresto, avvenuto all'interno di un covo nel territorio di Butera, contrada Birringiolo, di un gruppetto di persone trovate in possesso di armi e munizioni che gli inquirenti ritennero fossero state utilizzate nell'esecuzione di alcuni degli omicidi attenzionati: tra gli arrestati vi erano Gianmarco Avarello di Canicattì, Sole Alfredo di Racalmuto, Riggio Salvatore di Riesi, Faoletto Antonio di Gela.

L'esito di queste investigazioni (comprehensive di documentazioni fotografiche, relazioni di servizio attestanti frequentazioni, perquisizioni, sequestri, perizie sulle armi sequestrate) portava alla formulazione di una ipotesi investigativa, tradotta nell'informativa datata 25 marzo 1992 consegnata alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, all'epoca guidata dal Dottor Borsellino.

Con tale atto venivano denunciate per associazione mafiosa circa 62 persone, riconducibili a due blocchi contrapposti, ovvero Cosa Nostra, da un lato, i cosiddetti "emergenti", dall'altra.



193

Si trattava della prima lucida ricostruzione di una realtà criminale ancora sconosciuta e della identificazione di appartenenze prima di allora non ben definite.


Nell'organigramma tracciato dagli inquirenti in merito ai componenti di tali organizzazioni il nominativo del Gallea era già collocato al vertice del gruppo degli emergenti della cittadina di Canicattì, così come, per Palma Montechiaro, si faceva il nome dei Calafato.

Il carattere preminente della posizione del Gallea Antonio nell'ambito del proprio clan veniva successivamente riconosciuto dai giudici della Corte di Assise di Agrigento, allorchè, definendo il procedimento a carico di Alletto Croce + 77 comprensivo di più imputazioni tra le quali, a carico del Gallea, il delitto previsto e punito dall'art 416 bis c.p.; la sentenza non è ancora divenuta definitiva e viene citata quale mero antecedente storico, tuttavia alle medesime conclusioni perviene questa Corte valutando i verbali di prova acquisiti da quel processo unitamente agli apporti probatori propri di questo processo.

Analogo significato deve attribuirsi alle risultanze investigative appena citate, poiché sintomatiche della fondatezza delle ipotesi formulate dagli inquirenti in epoca precedente all'avvento dei collaboratori di giustizia, sulla base delle tradizionali tecniche di indagine.

Anche ad esse deve riconoscersi quindi il carattere della estraneità idoneo ad integrare elemento di riscontro alla chiamata.

Peraltro nessun elemento di segno contrario rispetto alla tesi della sovraordinazione del Gallea nell'ambito del proprio gruppo è stato acquisito in questo dibattimento: in tal senso infatti si sono espressi univocamente i soggetti sentiti in



194

qualità di imputati ovvero di imputati in procedimento connesso (ex art 210 c.p.p.).

Senza indugiare in particolare su qualcuno di essi, meritano tuttavia di essere richiamate le dichiarazioni rese da:

Ianni Marco (all'udienza del 9 aprile 1997):

"anche PAOLELLO aveva un certo rispetto per GALLEA Antonio. Quindi si capiva chiaramente che, anche se Giammarco aveva un ruolo importante, si sapeva che appunto GALLEA era il giostraio.....Si parlava che stavamo facendo delle brutte figure nei confronti di GALLEA, che appunto e' il responsabile per la Stidda nel carcere di Agrigento.

Ianni Simon (all'udienza del 9 aprile 1997) :

P.M.: Sa se AVARELLO avesse un capo, o se fosse lui il capo della ...

IANNI' S: No, so che i suoi zii erano i capi. Credo che e' uno dei GALLEA, credo che si chiama Antonio.

P.M.: Sa se questa persona si trovasse in liberta', o fosse ...

IANNI' S: No, era detenuto, ricordo io.

P.M.: Chi le ha detto queste cose? Cioe' che Antonio GALLEA era il capo della Stidda di Canicatti'?

IANNI' S: AVARELLO.

Riggio Salvatore all'udienza del (10 aprile 1997):

PUBBLICO MINISTERO: Senta, le risulta quale fosse il ruolo di Antonio GALLEA nell'ambito del suo gruppo di Canicatti'?

RIGGIO S.: Mah, quando c'era lui per quello che so io, comandava lui la batteria sua, diciamo.

PUBBLICO MINISTERO: Cioe', era il capo di questo gruppo?

RIGGIO S.: Si'.

PUBBLICO MINISTERO: Lei ha detto "quando c'era lui", perche' cosa gli e' successo?

RIGGIO S.: Mah, dopo l'hanno arrestato per una rapina mi sembra o imputato per una rapina. L'hanno trovato con le armi, o tentata rapina, adesso non mi ricordo bene.

(Il riferimento, comprensibilmente approssimativo per essere stato appreso "de relato", è per i fatti di Racalmuto, già più volte menzionati in precedenza)

Ingaglio Salvatore (all'udienza del 11 aprile 1997):

PUBBLICO MINISTERO: Ha mai sentito parlare di Antonio GALLEA?

INGAGLIO G.: Antonio GALLEA e' lo zio. Antonio GALLEA era in carcere e comandava anche dal carcere. Lo zio di AVARELLO...

PUBBLICO MINISTERO: Le risulta se AVARELLO mantenesse i contatti con suo zio Antonio GALLEA in carcere?

INGAGLIO G.: Si', li manteneva.

PUBBLICO MINISTERO: E questo come lo sa?

INGAGLIO G.: Tramite lui.

PUBBLICO MINISTERO: Cioe' glielo ha detto AVARELLO sempre.

INGAGLIO G.: AVARELLO. Era tutto Antonio ... GALLEA.

Messina Leonardo all'udienza del 9 giugno 1997:

P.M.: senta, lei ha detto, che l'aggressore di LILLO DI CARO per come le venne riferito, era AVARELLO GIAMMARCO, che apparteneva alla "STIDDA" di CANICATTI', della quale facevano parte anche i suoi zii GALLEA...

MESSINA L.: si.

P.M.: ...è così? Lei sa chi comandasse questo gruppo?

MESSINA L.: i GALLEA.

P.M.: come le risulta questo?

196

MESSINA L.: guardi, io i GALLEA li ho... li conosco dal 1980.

Ianni Gaetano all'udienza del 10 giugno 1997:

P.M.: Senta, da quanto ha potuto capire, quali erano i rapporti tra questo AVARELLO e suo zio detenuto? Cioè lo zio detenuto continuava ad interessarsi

alla vita della associazione? Faceva riferimento ad AVARELLO, oppure no?

IANNI' G.: Guardi, per quanto ne so io, comandava lo zio. Però io ribadisco che io non c'ho mai parlato, per cui parlavo solo con AVARELLO.

P.M.: Come fa a dire che comandava lo zio? Da cosa lo ha capito che era lo zio che comandava?

IANNI' G.: Non l'ho capito io, perchè quando si parlava di alcune riunioni, lo dicevano, oppure lo dicevano altri ragazzi pure che era lo zio che dirigeva le file. ...

P.M.: Ricorda i nomi di qualcuno dei ragazzi che si è espresso in questi termini?

IANNI' G.: Ma per esempio BENVENUTO, o quelli di Agrigento, di Porto Empedocle, i GRASSONELLI, anche mio figlio Simone. Siccome Simone ha fatto, è andato spesso con AVARELLO a commettere delitti, loro si parlavano.

P.M.: A commettere degli omicidi vuole dire?

IANNI' G.: Sì, sì.

P.M.: Senta, e tutte queste persone le hanno detto che quello che comandava era GALLEA dal carcere?

IANNI' G.: Esatto.

Schembri Gioacchino all'udienza del 10 giugno 1997:

P.M.: Lei ha parlato di ANTONIO GALLEA e CALAFATO GIOVANNI.

SCHEMBRI G.: Sì.

197

P.M.: Le risulta se queste persone avessero un ruolo all'interno di questi gruppi emergenti?

SCHEMBRI G.: Loro praticamente erano ... le teste insomma sia di Canicattì che di Palma di Montechiaro a manovrare tutta la situazione di come dovevano gestire la situazione sia a Palma che a Canicattì.

La pluralità e convergenza di tali dichiarazioni rafforza ulteriormente il quadro probatorio a carico dell'imputato, nei cui confronti, accanto alle chiamate specificamente volte ad attribuirgli il ruolo di mandante del delitto in questione si affiancano quelle appena citate, che ribadiscono il suo ruolo di capo della compagine "stiddara" canicattinese, circostanza che non può non riverberare effetti convalidanti anche in ordine al primo aspetto, ovvero alla condotta di mandante.

Essa infatti assume carattere di verosimiglianza tanto più evidente quanto più netta risulta la posizione di potere di colui che viene indicato quale autore dell'ordine, sicchè l'accertamento di tale sovraordinazione all'interno dell'organizzazione, di per sé soltanto insufficiente ad affermare la responsabilità a titolo di mandante di delitti specifici (come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza), costituisce un presupposto idoneo a fondare su di esso, con il concorso delle altre fonti di prova mirate sul fatto, il giudizio di responsabilità a titolo di mandante.

Deve peraltro aggiungersi che le dichiarazioni sopra riferite hanno natura del tutto qualificata, poiché provenienti da soggetti la cui attendibilità intrinseca è stata più volte valutata positivamente da numerosi collegi giudicanti che hanno avuto occasione di apprezzare la costanza, la precisione ed il disinteresse degli stessi.



198

Merita inoltre considerazione la circostanza che la medesima indicazione sia stata fornita non solo da soggetti militanti nello stesso schieramento, inteso pure in senso territoriale, di appartenenza del Gallea ma anche da (ex) esponenti "stiddari" già appartenuti a COSA NOSTRA (come Riggio Salvatore) ovvero normalmente operanti in contesti territoriali diversi dall'Agrigentino (come i tre Ianni e Canino Leonardo).

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, stante la quantità e qualità degli elementi raccolti a carico dell'imputato Gallea, può dunque ritenersi provata la sua responsabilità per il reato a lui contestato al capo a) della rubrica; e per i reati dei capi successivi che hanno assunto funzione accessoria strettamente collegata all'esecuzione del progetto criminoso e pertanto riconducibile, secondo i principi ed i criteri applicabili in tema di dolo eventuale, all'elemento soggettivo, in capo al Gallea, di ciascun reato collegato.

Appare, invero, indiscutibile che un progetto criminoso di tal fatta prevedesse l'uso di qualsiasi tipo di arma di provenienza illecita, come pure di mezzi di locomozione di provenienza analoga; essendo infine prevedibile che gli esecutori materiali, in base alle emergenze valutate sul momento, possano in tutto o in parte disperdere le tracce dell'uso dei veicoli distruggendoli con il fuoco.

Valutate tutte le circostanze di cui all'art.133 Codice Penale, questa Corte non riesce ad intravedere quali elementi potrebbero consentire l'applicazione di una qualsiasi attenuante da opporre alla pena edittale dell'ergastolo prevista per il delitto più grave.

Riconoscendo il vincolo della continuazione con gli altri reati contestati, la Corte ritiene che per essi,

199

cumulativamente intesi, non debba essere irrogata una pena detentiva superiore ad anni cinque di reclusione (cioè in relazione alla previsione del 2° comma dell'art.72 Cod.Pen.), potendosi congruamente individuare in anni tre e mesi sei la pena detentiva da irrogare, quale aumento ex art.81 Cod.Pen., per i reati in materia di armi, in anni uno la pena per la ricettazione dei mezzi rubati, ed in mesi tre quella per l'incendio dei medesimi.

Alla condanna segue quella al pagamento delle spese processuali in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, ed inoltre al pagamento in favore dell'Erario delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Conseguenza della condanna è anche l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; nonché della pubblicazione, con spese a carico del condannato, di questa sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta (luogo ove si pronuncia la sentenza), Favara (luogo di commissione del delitto) e Canicattì (luogo di ultima residenza del condannato).

Gallea Antonio, in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, va inoltre condannato in favore delle parti civili costituite, solidalmente tra loro, Corbo Rosalia e Livatino Vincenzo, al risarcimento dei danni materiali e morali da liquidarsi in separato giudizio dal Giudice Civile competente; nonché alla rifusione delle spese di costituzione giudizio che si liquidano in complessive Lire 12.610.000=, di cui Lire 11.000.000= per onorari di difesa.



11. La posizione di CALAFATO Giovanni.

Calafato Giovanni occupa una posizione del tutto peculiare nell'ambito di questo processo, scaturente dall'aver egli rivestito il ruolo processuale di imputato e, al tempo stesso, quello sostanziale di fonte di prova quale "collaboratore di giustizia", rendendo dichiarazioni che hanno concorso a costituire il materiale probatorio su cui si fonda l'imputazione principale a suo carico.

Quest'ultima circostanza, del tutto accidentale, non può tuttavia snaturare il primo dei due ruoli, che è anche l'unico processualmente significativo, alla stregua del quale si commisurano i poteri e le facoltà del soggetto nel corso dell'intero procedimento: primo tra questi è la facoltà di sottrarsi all'esame che, anche ove consentito, mantiene il carattere di strumento difensivo, in considerazione del quale l'imputato non è sottoposto all'obbligo di dire la verità.

Il fatto che il programma di protezione sia condizionato alla qualità della collaborazione prestata ed alla verifica costante dei presupposti fondanti un rapporto "fiduciario" con il collaboratore è circostanza del tutto eterogenea rispetto al profilo sopra descritto; tale considerazione può rilevare, in termini pratici, all'atto di valutare l'attendibilità del dichiarante, ma non indurre a ritenere soppresse nei suoi confronti le fondamentali garanzie difensive.

In tale prospettiva appare chiaro che le dichiarazioni del Calafato Giovanni, pur avendo natura di contributo probatorio essenziale al fine dell'accertamento della responsabilità sua e di altri in ordine al fatto contestato, non perdono quella di esercizio di una garanzia riconosciuta dalla legge



201


all'imputato, ovvero la facoltà di scegliere la propria strategia difensiva.

Tale premessa è necessaria per conferire il giusto valore alle dichiarazioni autoaccusatorie del Calafato, da valutarsi certamente in senso confessorio (oltre che eteroaccusatorio) ma con profili di peculiarità derivanti dalla sua posizione d'imputato e del correlato diritto di difendersi per il quale non può essere penalizzato discriminandone la posizione rispetto a quella degli altri imputati non collaboranti.

Egli infatti, per quanto dettagliato e puntuale anche laddove fornisce indicazioni in ordine alla propria condotta, non esprime mai assunzioni di responsabilità giuridica, ovvero non giunge ad ammettere di aver realizzato un presupposto causalmente efficiente rispetto all'evento delittuoso, sia pure sul terreno del determinismo psicologico.

Poiché questo è l'accertamento da compiersi in questa sede attraverso la valutazione dell'intero materiale probatorio acquisito nei confronti del Calafato Giovanni, devono esprimersi peculiari considerazioni relativamente all'integralità e sincerità della collaborazione prestata dall'imputato, rilevanti all'atto di verificare la meritevolezza dell'attenuante di cui all'art 8 della legge 203/91.

Invero, i contenuti delle dichiarazioni rilevano, innanzi tutto, in ordine ai "fatti" narrati e riferiti dal collaborante-imputato e quindi riscontrati sia dalla dichiarazione convergente e complementare resa da Benvenuto Giuseppe Croce, sia dai numerosi elementi di carattere obiettivo esterno raccolti dagli inquirenti a verifica della sua attendibilità.



202

Non può che ascriversi allo spazio cui il dichiarante ha diritto nella qualità di imputato il disconoscimento della valenza processuale da attribuire a taluni "fatti" dal medesimo riferiti ovvero della presunta inefficacia causale di propri comportamenti rispetto all'evento; tutti elementi estranei al compito del Giudice, chiamato a valutare i "fatti" e non i giudizi che dei fatti stessi possano esprimere gli autori di dichiarazioni, in senso lato, testimoniali.

Va osservato, infatti, che la legge espressamente vieta di raccogliere pareri e giudizi dai testimoni in senso stretto, comprendendosi agevolmente la ragione.

Analogo divieto non è previsto per l'imputato, al quale, nell'ottica dei principi di garanzia, è financo riservata la facoltà di fare dichiarazioni spontanee purchè non divaganti rispetto al *thema decidendum*.

Ciò significa che l'imputato (qualsiasi imputato, e quindi anche l'imputato reo confesso) può prospettare valutazioni a sé favorevoli in ordine ai fatti che gli sono posti a carico (quale che ne sia la fonte) senza che tale atteggiamento possa essere valutato in suo danno; e, nel caso di confessione, la positività di essa dovrà misurarsi sui fatti riferiti e non sulle valutazioni che li accompagnano.

Sulla valenza probatoria della confessione di Calafato Giovanni può richiamarsi quanto detto in ordine alla posizione di Gallea Antonio circa la prova acquisita sulla comune detenzione con il dichiarante, sulla comunicazione del primo al secondo del proposito criminoso, sull'esistenza di una trama di colloqui carcerari tra familiari (Avarello-Gallea / Calafato Salvatore-Giovanni), sulla trasmissione per effetto di tali canali della notizia all'esterno (la visita di Avarello a casa del Calafato Salvatore) e sulla conferma del consenso prestato

203

dal Calafato Giovanni (comunicata dal fratello Salvatore a Benvenuto Giuseppe Croce a distanza di giorni dall'incontro con Avarello).

Altrettanto agevole appare il riconoscimento al Calafato Giovanni del ruolo di capo del gruppo degli emergenti palmesi cui appartenevano tre degli esecutori materiali del delitto (Pace Domenico, Amico Paolo e Puzangaro Gaetano), poiché circostanza dallo stesso ammessa e riscontrata da tutti i principali collaboratori sentiti nonché dalle risultanze investigative (anche precedenti l'avvento dei collaboratori) di cui hanno riferito in udienza i testi Antonio Maione e Francesco Bruno, e che si completano con tutto il complesso probatorio sancito dai giudicati dei due precedenti processi.

Del tutto univoche sono infatti le seguenti affermazioni del Calafato (udienza 12 giugno 1997):

"Quando ero fuori, diciamo, ero io il capo, quello che decideva di più diciamo.

P.M.: C'erano altre persone con le quali venivano... si faceva discussione sugli omicidi più importanti, quando eravate tutti fuori?

CALAFATO G.: Discussioni si facevano, però generalmente la responsabilità era solo mia, se decidevo solo io.

Ad esse accedono le dichiarazioni concordi di Benvenuto Giuseppe Croce (*..in quel periodo quando è incominciata questa guerra il capo era CALAFATO GIOVANNI per Palma*) Schembri Gioacchino (*ANTONIO GALLEA e CALAFATO GIOVANNI. Loro praticamente erano ... le teste insomma sia di Canicatti che di Palma di Montechiaro a manovrare tutta la situazione di come dovevano gestire la situazione sia a Palma che a Canicatti..*) e Benvenuto Gioacchino (*nel gruppo di CALAFATO era: CALAFATO Giovanni, che comandava..*).

204

A tutto ciò può aggiungersi l'ulteriore riscontro scaturente dall'esito delle indagini di cui ha riferito in udienza il teste colonnello Maione descrivendo la composizione dell'organigramma delineato dai Carabinieri sulla base della lettura congiunta di relazioni di servizio, perquisizioni, sequestri ed altre risultanze obiettive: in tale ricostruzione il nominativo dei Calafato è indicato quale vertice del gruppo degli emergenti della cittadina di Palma Montechiaro.

Nonostante possa ritenersi pacifica sia la posizione gerarchica rivestita dal Calafato all'interno del proprio gruppo, sia la condotta materiale dallo stesso posta in essere dal giugno al settembre del 1990 (ovvero dal momento genetico sino alla maturazione del proposito criminoso), per accertare la responsabilità del Calafato quale concorrente morale nel delitto *de quo* occorre un passaggio ulteriore, consistente nell'interpretare il senso del "nulla osta" prestato dal Calafato all'iniziativa proposta dal Gallea.

Si tratta di un aspetto approfondito nel corso dell'esame dibattimentale condotto dall'Accusa, in relazione al quale il pubblico ministero durante la requisitoria ha censurato l'atteggiamento tenuto dal Calafato che avrebbe tentato di minimizzare la portata del proprio contributo, sino ad affermare, da un lato, il disinteresse del gruppo palmese per l'uccisione del giudice, dall'altro, l'irrilevanza del proprio consenso ai fini della sua attuazione.

Nella lettura di questa parte delle sue dichiarazioni deve venire in gioco quanto sopra accennato circa la funzione squisitamente difensiva dell'interrogatorio dell'imputato, in relazione alla quale egli ha diritto di articolare le proprie risposte secondo la strategia processuale che ritenga opportuna.

205

Come si è detto poc'anzi, la circostanza, meramente accidentale, che l'imputato sia anche un collaboratore di giustizia non modifica lo status che gli è proprio in qualità di soggetto processuale, e perciò non è appropriato tacciare di incoerenza il contenuto complessivo dell'esame reso dal Calafato, ravvisando altalenanza nell'andamento delle sue dichiarazioni, poiché in esse deve distinguersi la parte obiettiva, inerente al fatto, da quella connotativa, ispirata dalle proprie esigenze di difesa.

Se in ordine alla prima è stata apprezzata l'attendibilità del dichiarante (ampiamente riscontrato da elementi esterni di varia natura), nell'ambito dell'altra è comprensibile la sua circospezione, alimentata dalla difficoltà di riconoscere l'obiettiva portata di un consenso costituente il segmento iniziale della sua colpevolezza.

Possono richiamarsi, a titolo esemplificativo, alcuni passaggi dell'esame del Calafato (udienza 12 giugno 1997), laddove l'imputato ha ridimensionato il peso del proprio protagonismo, prospettando il suo ruolo come quello di un "primus inter pares" nell'ambito del gruppo palmese, escludendo il permanere di un potere gestionale durante il periodo della detenzione, nonché l'esistenza di un interesse all'eliminazione del Livatino e riducendo a livello di mera "opinione" il significato della risposta data al Gallea a fronte della comunicazione del proponimento delittuoso:

"P.M.:Può precisare meglio come erano le gerarchie all'interno del suo gruppo, se ce ne erano, se erano simili a quelli del gruppo contrapposto "Cosa Nostra", o se c'erano delle differenze?

206

CALAFATO G.: Differenze che c'era più democrazia diciamo nella mia"

"P.M.: Lei stando in carcere aveva contatti con l'esterno e riusciva ugualmente a comandare il suo gruppo di Palma di Montechiaro?

CALAFATO G.: Comandare no, ma avere contatti sì, comandare... perché sono favolette uno che dal carcere comanda."

"CALAFATO G.: GALLEA Antonio ha detto LIVATINO se si poteva ammazzare no, era d'accordo, e visto che io gli avevo detto di sì, però gli avevo detto anche c'erano altre cose in avanti, più avanti, diciamo, ci avevamo altre cose, i due fratelli RIBISI che erano ricercati, diciamo, e altre cose. Erano ricercati, ricercati da noi diciamo, che ci avevamo il problema di RIBISI....

Ne parlammo, dice di ammazzarlo, di ammazzarlo sia lui o io, che ci diceva una cosa se uno, diciamo, decideva. Dissi - magari dopo più avanti, diciamo, lo possiamo... si può fare diciamo - e lui mi disse - "che ne pensi?" - E io avevo detto "vediamo, più avanti, di farlo più avanti" - Questo è il discorso è stato.....

...Io ho dato il mio consenso di farlo, come di tante altre cose, se una cosa si deve fare si deve fare, è inutile che uno non dà consenso e non può andare... poi se si deve fare, ognuno diciamo decideva, si pigliava le sue responsabilità. E gli ho detto più avanti si può fare, come l'ho spiegato prima..

...Do il mio consenso, perché diciamo le cose... poi sono stati paesani miei con lo stesso AVARELLO, AVARELLO Gianmarco si è portato i paesani miei, perché i paesani miei sono venuti

207

per altre cose, non sono venuti per fare, diciamo, che io sappia, questo omicidio LIVATINO..

...perché anche quelli erano paesani miei diciamo, Paolo AMICO e PUZZANGARO e PACE, quelli che ci sono andati, anche per questo lo doveva chiedere a me, diciamo..”

“No, consenso... lui me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, discutevamo di tante cose, come discutevamo... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano. Dice se... dice dobbiamo ammazzare LIVATINO, che ne pensi, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare, è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò ne che ci potevo dire di no. Un discorso che uno, diciamo, deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no...

..non c'era bisogno che me lo chiedevano persone di... facevano quello... perché poi all'ultimo quelli che decidevano erano sempre in un certo modo sempre quelli di fuori, quando eravamo detenuti, quando ero detenuto io, diciamo, ad un certo punto. Si sapeva automaticamente che diceva cosa, chiedeva ai paesani miei diciamo. Ma questo discorso, come gli ho detto prima, l'ho specificato più di una volta, era per il futuro avevamo parlato.”

“Il mio consenso se era indispensabile o no (per utilizzare Amico, Pace e Puzangaro)? Hanno diciamo ... indispensabile fino a un certo punto diciamo. Volendo, potevo dire anche no, però si rompevano tutte le amicizie, tutte le cose diciamo per il mio consenso...”

“AVV.GERACI: Voi personalmente come gruppo di Palma di Montechiaro avevate delle motivazioni vostre personali nei confronti del Giudice LIVATINO?”

208

CALAFATO G.: Noi non ce ne avevamo. Ci interessava e non ci interessava nello stesso momento, perchè erano alleati nostri, visto che loro avevano fatto cose per noi, questo il discorso era.

AVV. GERACI: Cioè l'unica motivazione reale era nell'interesse che ponevano nei vostri buoni rapporti con i GALLEA, non ...

CALAFATO G.: Sì"

"CALAFATO G.: .Praticamente se uno mi fa una confidenza, GALLEA, vuol dire che ha bisogno di aiuto, e non c'era bisogno neanche che ... Ma se avevano intenzione di fare loro personalmente, magari non me lo diceva. Visto che avevano intenzione, me l'ha fatto sapere la loro intenzione. Io a mio fratello comunico la intenzione, perchè non avevo interesse di ammazzarlo. C'è questa intenzione di ammazzare a cosa, ma con mio fratello non abbiamo mai parlato di questo progetto esecutivo, se ammazzare a Tizio e così. Ne abbiamo parlato come una cosa vaga..."

Tema conduttore di questi passaggi è certamente il fraintendimento, la sottovalutazione, l'incertezza: Calafato intenderebbe disconoscere il proprio ruolo all'interno del gruppo durante il periodo di detenzione prospettando una sorta di sostitutiva "democrazia interna", attribuendo al consenso manifestato al Gallea un significato pressochè formale e, per giunta, di atto "dovuto"; nonché delineando il disegno criminoso come ancora avvolto nel vago e nell'incertezza.

La sostanza dei fatti, però, è ben diversa e rivela la natura poc'anzi delineata di questi tentativi di "chiarificazione", smentiti sul terreno delle risultanze probatorie dalle dichiarazioni dello stesso Calafato in merito

209

al ruolo svolto nel contesto della fase di progettazione del delitto; sicchè, accanto alla rappresentazione compiuta dal dichiarante di un proposito ancora evanescente, di una gerarchia non più operante, di un potere meramente formale, emergono dati obiettivi ed univoci di segno contrario.

Invero, come già osservato, lo stato detentivo di Calafato Giovanni e Gallea Antonio non aveva sottratto ai due il potere di controllare i propri gruppi, attraverso i canali di comunicazione tra il carcere e l'esterno.

Sul punto hanno riferito sia Benvenuto Giuseppe Croce (P.M.: *Si può dire che anche dopo l'arresto CALLEA ANTONIO e CALAFATO GIOVANNI continuassero anche a dirigere l'attività delle rispettive famiglie?* **BENVENUTO G.:** *Sì.* - udienza 11 giugno 1998), sia lo stesso Calafato Giovanni (CALAFATO G.: *"Per dire, chi sta in carcere tante cose, diciamo, non si possono fare, anche se si ragiona, si fa, si lanciano messaggi fuori, si fanno tutte queste cose qua.."* - udienza 12 giugno 1998).

Orbene, Calafato Giovanni intende chiarire, nella sostanza generale del suo discorso, che un capo-mafia detenuto in carcere può lanciare messaggi all'esterno ma non si trova nelle condizioni di potere dettare sempre e comunque disposizioni di natura esecutiva e di dettaglio per ciascun obiettivo criminoso; ai vari dettagli operativi concreti devono inevitabilmente pensare *quelli che stanno fuori*.

Siffatta considerazione, interpretativa del contorto pensiero del dichiarante, viene formulata da questa Corte sulla base delle risultanze dei registri penitenziari circa i numerosi colloqui, anche concomitanti, tra Gallea Antonio e Calafato Giovanni con i rispettivi parenti-consociati.

E' logicamente evidente come in tali occasioni non avesse senso discutere di quali specifiche armi utilizzare per un

certo omicidio, di quali autovetture, di quale luogo preciso scegliere per tendere l'agguato alla vittima.

Viceversa, possono essere trasmessi segnali brevi quali "bisogna uccidere Tizio" ; ovvero "cambia le serrature", come dimostrato dall'episodio delle chiavi rinvenute a bordo dell'auto di Rinaldo Santo, la BMW sequestrata in occasione dell'arresto in Racalmuto (per il quale si fa rinvio a quanto detto nel paragrafo 8).

Altrettanto significativo, e di senso contrario alla prospettazione difensiva del Calafato, è l'episodio riferito da Benvenuto Giuseppe Croce alla luce del quale riemerge la consistenza effettiva del ruolo riconosciuto dai compagni al capo detenuto.

Dopo l'incontro con Avarello, Benvenuto chiese a Calafato Salvatore rassicurazioni circa la manifestazione di consenso del fratello Giovanni, ricevendo da questi risposta affermativa:

.."ho visto mio cognato, diciamo CALAFATO Salvatore, e mi ha detto "per quanto riguarda Giovanni tutto a posto". E sono state queste le parole. Poi non so se è andato al carcere, poi risulterà, è stato nel periodo lì a giugno, parliamo... io sono uscito il 12 giugno dal carcere, se c'è stato parliamo verso il 20, non so se può essere il 20, dal 20 al 25 giugno, perciò al carcere lì c'è una scheda dove chi va a colloquio risulta, perciò se.... Questo a me... se è andato, vuol dire se risulta andato al colloquio, che risulta, vuol dire allora è andato di persona. Però lui non me lo ha detto a me "sì, sono andato al carcere". Le parole sono state "per quanto riguarda Giovanni tutto a posto", che tutto a posto significava a dire anche un discorso, perché tutto a posto si era un diminutivo, anche per non... allungare discorso non si sa mai qualche cosa, però

211

tutto a posto per me significava che già era stato parlato Giovanni e che Giovanni aveva dato il consenso di fare questo omicidio..."

Tale episodio, da raccordarsi con quanto riferito dal Calafato Giovanni circa il colloquio avuto con il fratello Salvatore in merito al progetto delittuoso, evidenzia l'importanza che il gruppo attribuiva all'autorizzazione di colui che, nonostante la detenzione, era comunque ritenuto e considerato la "testa pensante" del gruppo:

P.M.: Lei ha detto "magari". Io le contesto che il 24 maggio '96 alla domanda "fu lei a dire a suo fratello Salvatore che si doveva fare anche l'omicidio del Giudice LIVATINO o fu suo fratello ad informarla di questo progetto?" risponde in questi termini: "mio fratello sapeva già di questa intenzione di ammazzare il dottor LIVATINO. Lui, stando fuori era in costante contatto con Gianmarco AVARELLO, Bruno GALLEA e Giuseppe BENVENUTO".

CALAFATO G.: E che ho detto io.

P.M.: "Perciò ne abbiamo discusso come di una cosa della quale entrambi eravamo a conoscenza".

CALAFATO G.: E che ho detto adesso ?!

Il Benvenuto ha dichiarato altresì, in termini ancora più espliciti, che al termine del colloquio intercorso con Avarello "...Calafato Salvatore doveva parlare lì in carcere con Giovanni...", affermazione dalla quale scaturisce in maniera inequivoca la necessità che i due avvertivano di accertare personalmente l'esistenza del consenso del capo, al quale, alla luce di tutto ciò, non può non riconoscersi efficacia causale rispetto alla fattibilità dell'iniziativa delittuosa.

212

Deve considerarsi inoltre che, come più volte sottolineato dal Benvenuto Giuseppe Croce, Avarello aveva chiesto ai palmesi una mano "a livello militare", consapevole della loro disponibilità di killers esperti in grado di concorrere all'esecuzione del delitto.

Tali erano infatti Paolo Amico, Domenico Pace e Gaetano Puzangaro, "parcheggiati" in Germania in attesa delle varie occasioni delittuose per le quali fosse richiesto il loro intervento in Sicilia (tale profilo è stato ampiamente accertato nel corso dei processi celebrati a loro carico quali esecutori materiali del delitto).

La necessità di una previa autorizzazione del capo al fine dell'utilizzo dei giovani palmesi, nonostante i reiterati tentativi di "camuffamento" posti in atto dal Calafato, può ricavarsi dalle sue stesse parole laddove egli ha spiegato in termini di mera ipotesi l'eventualità che Avarello si potesse avvalere della manovalanza palmese senza passare attraverso la mediazione del loro capo:

P.M.: "... quando lei ha detto prima che AVARELLO poteva rivolgersi anche a quelli della Germania, ha parlato di una ipotesi sua, ma non si era mai verificato in precedenza?

CALAFATO G.: Era una ipotesi mia perchè si conoscevano, contatti diretti. La casa li teneva Gianmarco diciamo. Camminavano con Gianmarco.."

Il Calafato ha precisato inoltre che non era mai accaduto in passato (né sarebbe avvenuto in seguito) che l'Avarello contattasse direttamente quei killer palmesi ed organizzasse delitti con loro.

"..Omicidi, che ricordi io, come ho detto prima al Presidente, insieme AVARELLO e cose ... è il primo che hanno fatto AVARELLO, PUZZANGARO ... insieme lui e PUZZANGARO, PACE e

213

cosa ... è il primo che hanno fatto insieme diciamo... Dopo, FACE lo hanno arrestato e AMICO pure..."

Peraltro, anche a livello di logica criminale, l'identità stessa della vittima designata conferiva all'omicidio il carattere di "delitto eccellente", tale da richiedere una deliberazione specifica non assorbibile in quella genericamente assunta a suo tempo allorchè era stata decisa l'offensiva ai danni degli avversari "storici", ovvero gli esponenti della corrente di Cosa Nostra facenti capo alla famiglia dei Ribisi in Palma Montechiaro ed a quella dei Di Caro in Canicattì.

Infatti, nonostante l'alleanza militare in vigore tra i due gruppi (di cui hanno ampiamente riferito sia Benvenuto Giuseppe che Calafato Giovanni), questa non bastava a legittimare Avarello all'utilizzo dei giovani palmesi nell'esecuzione di un delitto estraneo all'originario disegno criminoso, territorialmente estraneo a Palma Montechiaro e funzionale ad interessi non peculiari del gruppo di Calafato.

Alla stregua di quanto precede può attribuirsi al consenso espresso dal Calafato natura di antecedente necessario rispetto al fatto delittuoso in questione: infatti, poiché l'accertamento della responsabilità concorsuale contestata all'imputato consiste nella verifica di un nesso causale tra una condotta e l'evento come storicamente verificatosi, l'adesione espressa dal Calafato nel mese di giugno del 1990 deve leggersi in rapporto alle modalità concrete nelle quali ebbe ad estrinsecarsi la deliberazione delittuosa, ovvero attraverso l'impiego di mezzi umani e materiali appartenenti al gruppo palmese.

E' pertanto del tutto irrilevante, poiché meramente ipotetica, la circostanza che Avarello potesse comunque pervenire all'eliminazione del giudice Livatino avvalendosi di

214

altri killers, altrove reperiti; essa è infatti mero *noumeno*, ovvero un esercizio di pura ragione, a fronte della quale sta la conclamante concretezza di quanto tragicamente avvenuto la mattina del 21 settembre 1990 lungo la statale 640 Caltanissetta-Agrigento.

E soltanto un evento concreto può costituire il secondo termine della catena causale destinata a verificare la responsabilità penale di un soggetto, poiché è rispetto ad un accadimento storico che deve misurarsi la sua condotta, non già rispetto ad una rappresentazione mentale.

Quanto al movente (o ai moventi) ricostruibili alla luce delle risultanze processuali, come già osservato, esso non neutralizza né affievolisce la portata ostativa del consenso espresso dal Calafato Giovanni.

Infatti, anche a voler ammettere, come sostenuto dai palmesi e certamente vero, che soltanto il gruppo di Gallea fosse persuaso della parzialità del Livatino a favore di Giuseppe Di Caro ed anche l'estrema ed indimostrata ipotesi che sottesa al delitto vi fosse un'intesa segreta in Canicattì tra il gruppo Gallea e la "corrente" perdente dei Ferro-Guarneri, l'adesione manifestata dal Calafato costituisce comunque il momento di innesco dell'intero meccanismo che condusse alla morte del giudice la mattina del 21 settembre 1990.

Non possono in contrario accogliersi, per ragioni intuibili ed in buona parte già espresse, le prospettazioni del Calafato che, mutuando sul piano processuale modi di pensare e di dire omologhi al suo recente vissuto individuale ed ambientale, ritiene di "non avere dato causa" al delitto.

Molto probabilmente egli non si riconosce in tale veste per non avere diretto ed organizzato le fasi preparatorie ed esecutive dell'agguato, per non avere scelto personalmente il

215

gruppo di fuoco e così via; certamente, nella sua psiche, gioca un ruolo non indifferente il disinteresse personale e del suo gruppo al delitto eccellente al cui primo promotore (Gallea Antonio) non poteva dirsi di no per ragioni di "politica criminale".


A ben vedere la situazione descritta dal Calafato nei confronti del Gallea risulta in buona parte analoga al *modus operandi* complessivo del fenomeno mafioso "stiddaro".

Il fenomeno è sorto e si è connotato con tutta una serie di alleanze incrociate tra gruppi delinquenziali locali per contrastare le strutture di COSA NOSTRA presenti sul territorio ed articolate secondo un collaudato andamento gerarchico.

I killers ed i capi locali che li "prestavano" al gruppo stiddaro di un altro paese non avevano alcuna questione personale contro la vittima designata, spesso neppure conosciuta per nome se non al momento dell'esecuzione; ma l'azione e quindi l'aiuto era ricompreso nell'alleanza complessiva, sicchè "dire di no", anche per un omicidio qualsiasi, sarebbe stato pregiudizievole per il mantenimento degli accordi.

E' tuttavia ovvio come l'adesione al progetto altrui, sia pure con siffatte peculiari motivazioni, costituisca per l'agente un proprio personale movente aggiuntivo che certamente non elide ma anzi connota l'elemento soggettivo del reato contestato a titolo di concorso morale.

Alla stregua di tutti questi elementi può pertanto ritenersi la responsabilità del Calafato Giovanni quale concorrente morale nel delitto *de quo*, per avere contribuito in qualità di co-determinatore, mediante il consenso espresso a Gallea Antonio, a causare la morte del giudice Livatino.



216

Poiché gran parte del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, relativamente alla ricostruzione dell'intera vicenda (non solo della sua personale) è costituito dalle sue dichiarazioni relativamente a fatti e circostanze concrete, non risulta affatto contraddittorio con le considerazioni in precedenza svolte riconoscere al Calafato Giovanni l'attenuante di cui all'art 8 Legge 203/91, per aver contribuito, dopo la dissociazione, a fornire elementi decisivi per la individuazione dei responsabili della fase deliberativa del delitto; comportamento peraltro riconosciuto anche in altri processi di cui il difensore ha prodotto la relativa sentenza.

Tuttavia, a parere di questa Corte, il positivo comportamento processuale non può di per sé soltanto giustificare la concessione delle invocate attenuanti generiche.

Infatti, connotato essenziale delle predette circostanze è la funzione di attenuare la pena da infliggere in concreto quando la pena edittale, ovvero quella risultante dal calcolo di altre circostanze diminuenti, risulti nella specie non equa.

Nel caso del Calafato la pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminuzione speciale del citato art.8, anziché dall'ergastolo è costituita dalla reclusione da 12 a venti anni: escursione entro la quale il Giudice può esercitare il proprio giudizio di equità bilanciando le valutazioni proprie della gravità del delitto principale con la positività del comportamento processuale, pur intendendo quest'ultimo in senso autonomo rispetto al contributo offerto alla formazione della prova in questo ed in altri processi.

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, può ritenersi provata la responsabilità di Calafato Giovanni, oltre che per il reato a lui contestato al capo a)

217

della rubrica, anche per i reati dei capi successivi che hanno assunto funzione accessoria strettamente collegata all'esecuzione del progetto criminoso e pertanto riconducibile, secondo i principi ed i criteri applicabili in tema di dolo eventuale, all'elemento soggettivo di ciascun reato collegato.

Appare, invero, indiscutibile che un progetto criminoso di tal fatta prevedesse l'uso di qualsiasi tipo di arma di provenienza illecita, come pure di mezzi di locomozione di provenienza analoga; essendo infine prevedibile che gli esecutori materiali, in base alle emergenze valutate sul momento, possano in tutto o in parte disperdere le tracce dell'uso dei veicoli distruggendoli con il fuoco.

Valutate tutte le circostanze di cui all'art.133 Codice Penale, questa Corte ritiene equa l'applicazione della pena di anni quattordici per il delitto più grave.

Il criterio guida per individuare tale entità è quello di contemperare il riconoscimento del positivo comportamento processuale con la eccezionale gravità del fatto commesso, nei cui confronti la condotta del Calafato ha avuto efficacia causale immediata rispetto all'ideatore e promotore del disegno criminoso; e ciò anche in relazione alla posizione dell'altro imputato collaborante, Benvenuto Giuseppe Croce, con la quale appare equo commisurare il livello retributivo della pena in relazione ai profili rappresentati, da un lato, dalla qualificata condotta processuale e, per altro verso, dalla indiscutibile gravità del delitto.

Riconoscendo il vincolo della continuazione con gli altri reati contestati, la Corte ritiene che per essi debba essere irrogata, quale aumento ex art.81 Cod.Pen., l'ulteriore pena detentiva congruamente individuata in anni tre di reclusione per i reati in materia di armi, in mesi nove di reclusione per

218

la ricettazione dei mezzi rubati, ed in mesi tre quella per l'incendio dei medesimi.

Alla condanna segue quella al pagamento delle spese processuali in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Salvatore, e Gallea Antonio ed inoltre al pagamento in favore dell'Erario delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Conseguenza della condanna è anche l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Calafato Giovanni, in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Salvatore, Gallea Antonio, va inoltre condannato in favore delle parti civili costituite, solidalmente tra loro, Corbo Rosalia e Livatino Vincenzo, al risarcimento dei danni materiali e morali da liquidarsi in separato giudizio dal Giudice Civile competente; nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive Lire 12.610.000=, di cui Lire 11.000.000= per onorari di difesa.



12. La posizione di CALAFATO Salvatore.

Come premesso relativamente ai presupposti della responsabilità a titolo di concorso morale, la partecipazione criminosa assume rilevanza penale non soltanto quando delinea il carattere della determinazione ma anche quando integri gli estremi del "rafforzamento volontario", formula utilizzata dalla giurisprudenza per designare tutti i contributi psicologici agevolatori dell'altrui proponimento delittuoso; essi possono intervenire in tutte o alcune soltanto delle fasi dell'*iter criminis*.

Il criterio distintivo di tali condotte è fornito dalla verifica dell'efficienza causale estrinsecata rispetto alla realizzazione dell'evento, nelle modalità concrete in cui si è manifestato.

La responsabilità penale del Calafato Salvatore in ordine alla principale delle imputazioni a lui contestate passa attraverso la verifica di tale portata agevolatrice della sua condotta, non avendo egli svolto un ruolo centrale nel contesto della vicenda.

Alla stregua del racconto reso da coloro che rivestono il ruolo delle principali fonti di prova (Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce) il Calafato Salvatore avrebbe partecipato soltanto alla fase iniziale dell'*iter criminis*, scomparendo dalla scena al momento del suo arresto, il 9 agosto 1990 per la rapina alle Poste di Milena (come riscontrato dall'ordinanza impositiva della misura cautelare a suo carico acquisita agli atti), a seguito del quale egli venne sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nel periodo anteriore a tale episodio, il nome di Calafato Salvatore non occupava una posizione centrale, ove

campeggiavano le personalità ben definite del fratello Giovanni, di Gallea Antonio e dell'Avarello Gianmarco, protagonisti indiscussi del momento ideativo del delitto.

Sulla base di tali rilievi la difesa del Calafato Salvatore ha sostenuto la marginalità della sua condotta, che, per difetto di efficienza causale e consapevolezza, ha proposto di qualificare in termini di mera connivenza non punibile.

Tale conclusione sarebbe condivisibile ove allo scarso protagonismo materiale del Calafato Salvatore corrispondessero l'irrilevanza della sua persona nella fase del rafforzamento del proposito criminoso, e l'inconsistenza del suo ruolo gerarchico e funzionale nell'ambito del gruppo palmese all'epoca dei fatti.

Al contrario, la lettura delle risultanze processuali consente di riconoscere al Calafato Salvatore il ruolo di colui che, muovendosi nell'ombra, consentì il collegamento tra il capo del gruppo palmese detenuto e l'esterno, rappresentando egli il portavoce diretto del primo.

Occorre comunque sottolineare che la responsabilità del Calafato Salvatore non scaturisce in maniera esclusiva dalla pregnanza della sua posizione gerarchica, pur significativa del peso della sua volontà, bensì dall'effettività del contributo arrecato, benchè in una porzione soltanto della fase organizzativa, attraverso una condotta materiale consistita nel partecipare a tutto quell'insieme di attività attraverso le quali si è sviluppato ed è giunto a maturazione il proposito criminoso.

L'appartenenza del Calafato Salvatore al gruppo palmese può definirsi circostanza pacifica, poiché sancita da sentenze irrevocabili (ALLEGRO + 16 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 5.07.1994), confermata da altre sentenze non ancora


221

definitive (quali la sentenza cd. ALLETTO CROCE + 77 emessa dalla Corte d'Assise di Agrigento in data 28 marzo 1996), dimostrabile in base ai verbali di prova di altro procedimento ammessi in questo processo, ammessa dal fratello Calafato Giovanni e dal coimputato Benvenuto Giuseppe Croce, nonché dalla maggior parte degli altri collaboratori sentiti nel corso del dibattimento (né sono stati acquisite fonti probatorie di segno contrario).

Quanto allo spessore del ruolo rivestito dal Calafato Salvatore nell'ambito del gruppo palmese durante l'estate del 1990 deve ritenersi particolare essenziale lo stato detentivo del fratello Giovanni, rispetto al quale il primo occupa una posizione di diretto ed immediato successore.

Tale circostanza scaturisce dalle dichiarazioni rese dal Benvenuto Giuseppe Croce (udienza 11 giugno 1997):

"...Ma in quel periodo quando è incominciata questa guerra il capo era CALAFATO GIOVANNI per Palma, per Canicattì GALLEA ANTONIO . Poi cosa è successo? Dopo l'arresto non è che regole... si doveva creare vero e proprio diciamo la famiglia di Cosa Nostra con regole e... Poi con l'arresto di CALAFATO GIOVANNI, con l'arresto di GALLEA ANTONIO un pò c'è stato un pò di sbandamento così diciamo, e non è che si sono fatte regole, non regole, una cosa che è rimasta dice "E' attacchiamo sta guerra, quando poi si finisce..." invece la cosa non è finita perchè più mano a mano andava più la cosa si allargava e non si è fatto proprio una vera famiglia nel senso con regole, però quel periodo diciamo che dopo l'arresto di CALAFATO chi gestiva la famiglia era CALAFATO SALVATORE. E dopo l'arresto di CALAFATO SALVATORE che mi occupavo ero io diciamo che rappresentavo gli altri gruppi."



222

..".sotto capo in quel periodo c'era mio cognato SALVATORE me ne occupavo io per dire e poi con l'arresto la rappresentavo io la famiglia."..

e trova conferma in quelle rese dal Benvenuto Gioacchino (udienza 11 aprile 1997):

.."CALAFATO l'hanno arrestato insieme con GALLEA Antonio di Canicatti'; e, diciamo, e' rimasto a comandare il fratello, CALAFATO Salvatore".

Peraltro al convergere di tali dichiarazioni, che potrebbero ritenersi insufficienti a fornire riscontro dell'attendibilità dei collaboranti sul punto, stante l'appartenenza dei due sopra citati al medesimo ceppo familiare, si aggiungono quelle di Canino Leonardo, Ianni Simon e Vella Orazio i quali, proprio in quanto conoscitori occasionali della realtà palmese, commettono un errore che è sintomatico del prestigio riconosciuto al Calafato Salvatore durante l'impedimento del fratello.

Tutti e tre indicano nel Salvatore il capo del gruppo palmese e nel Benvenuto Giuseppe Croce il rappresentante, ovvero la persona legittimata ad esprimerne la volontà in occasione delle riunioni tra i differenti gruppi (Ianni Simon riferisce della partecipazione del Benvenuto in occasione di una riunione interprovinciale avvenuta nel covo di Casuzze a Marina di Ragusa nel 1991).

Si tratta di soggetti che hanno maturato la loro esperienza criminale ed associativa in epoca successiva all'arresto del Calafato Giovanni (gennaio 1990): Canino Leonardo entra a far parte del gruppo "stiddaro" di Marsala nel 1992, Vella Orazio inizia la propria esperienza nel gruppo

223

gelese facente capo a Ianni Gaetano e Cavallo Aurelio nel 1990, mentre per Ianni Simon deve considerarsi il fatto che nel 1990 egli, benchè già di fatto inserito nel gruppo diretto dal padre Gaetano, aveva soltanto 15 anni.

A differenza dei primi, Vella Orazio, nel corso dell'esame, sembra cadere in contraddizione poichè, invitato ad indicare il nome del capo del gruppo palmese, menziona dapprima Salvatore poi Giovanni. Tuttavia, sollecitato di chiarimenti sul punto, egli ha fornito una spiegazione significativa del senso del proprio discorso, precisando di avere indicato il nominativo di colui dei fratelli Calafato che intratteneva contatti con i gruppi alleati durante la detenzione dell'altro fratello, secondo quanto normalmente avveniva nella vita del gruppo palmese:

...“ perché quando ho conosciuto Salvatore Calafato era fuori e poteva gestire l'organizzazione, quando invece ho detto che il capo dell'organizzazione era Giovanni Calafato, il fratello Salvatore si trovava in carcere, per cui gestiva tutta la situazione di fuori Giovanni Calafato in assenza del fratello”(udienza 20 ottobre 1997).

Tali dichiarazioni, sia pure apprese non per conoscenze dirette, confermano quanto riferito dai fratelli Benvenuto circa l'autorevolezza del Calafato Salvatore e consentono di comprendere la differenza tra il potere decisionale "sostanziale", la cui titolarità rimaneva in capo al Calafato Giovanni, ed un potere gestionale, di carattere pratico, presupposto del quale era la libertà di muoversi, di incontrare i componenti del gruppo di fuoco e gli adepti in genere e dialogare con gli alleati.

224

Tale sfumatura giustifica l'indicazione fornita da Ianni e Canino, interlocutori esterni del gruppo palmese e sottolinea, al tempo stesso, la pregnanza della posizione rivestita dal Calafato Salvatore, vero e proprio "alter ego" del fratello, non un membro qualsiasi dell'organizzazione.

L'estrinsecazione pratica di questo suo ruolo di "sottocapo e gestore del clan" scaturisce dal racconto dei due collaboratori principali, laddove indicano nel Calafato Salvatore l'interlocutore privilegiato del fratello detenuto nonché degli alleati.

Sia Calafato Giovanni che Benvenuto Giuseppe Croce hanno infatti riferito dei colloqui carcerari tra il primo ed il Salvatore, ma più di tali dichiarazioni sul punto sono decisive le annotazioni dei registri carcerari, dai quali risulta la frequenza di tali incontri (vedi teste Damiano udienza 24 settembre 1997), intensificati nel periodo primaverile/estivo ed interrotti ad agosto (a causa dell'arresto del Salvatore per la rapina alle poste di Milena):

TESTE DAMIANO: - Sì', allora, CALAFATO... CALAFATO SALVATORE si e' recato duran... da... dal gennaio del '90, fino all'agosto del '90, tutti i mesi a colloquio dal fratello.

PUBBLICO MINISTERO: - In particolare?

TESTE DAMIANO: - Fino a maggio, le medie che rilevavamo dai dati che ci forniva il Ministero di Grazia e Giustizia, erano di due visite mensili; da maggio in poi le visite, i colloqui, son diventati quattro; si fermano ad agosto, ad agosto CALAFATO SALVATORE fa due colloqui, perche' il 9 agosto CALAFATO SALVATORE viene arrestato perche' ritenuto colpevole di una rapina perpetrata a Milena.

225

TESTE DAMIANO: - Allora, nel mese di gennaio 1990, CALAFATO SALVATORE va a colloquio dal fratello: il 10 gennaio del '90 e il 15 gennaio del '90; nel febbraio, si reca a colloquio: il 2 febbraio del 1990 e il 12 febbraio del 1990; marzo, mese di marzo, si reca a colloquio: il 2 marzo del 1990 e il 14 marzo del 1990; ad aprile, si reca a colloquio quattro volte: il 2 aprile, il 9 aprile, il 14 aprile e il 18 aprile; a maggio, altre quattro volte: il 7 maggio, l'11 maggio, il 16 maggio e il 23 maggio; giugno altre quattro volte: il 6 giugno, il 13 giugno, il 15 giugno e il 27 giugno; luglio due volte: l'11 luglio del '90 e il 25 luglio del '90; ad agosto due volte: il primo agosto e l'8 agosto. Il 9 agosto CALAFATO SALVATORE viene arrestato. Ricordo che quando facemmo quest'accertamento, facemmo anche una comparazione con i colloqui con GALLEA e, se non ricordo male, in un'occasione, risultava che sia GALLEA, sia CALAFATO e i rispettivi familiari, tra i quali erano presenti CALAFATO SALVATORE e AVARELLO GIAMMARCO, in una occasione, avevano svolto il colloquio lo stesso giorno e durante lo stesso orario."

Le risultanze documentali ben possono interpretarsi alla luce di quanto riferito dai collaboranti non solo come il sintomo di un semplice affiatamento tra familiari bensì come prova della sinergia esistente tra coloro che continuavano a detenere il controllo dell'organizzazione.

Come precisato dal Calafato Giovanni, infatti, oggetto dei colloqui erano "i vari omicidi che si dovevano fare", ovvero lo sviluppo e la pianificazione di propositi criminosi, al cui scopo era utile, talvolta, provocare l'occasione per colloqui "di gruppo", coordinando il calendario delle visite di Calafato Salvatore (al fratello) e di Avarello Gianmarco (allo zio

226

Gallea Antonio), così da costituire un vero e proprio "quartier generale" dei due gruppi.

Secondo il racconto di Benvenuto Giuseppe Croce, inoltre, Calafato Salvatore e lo stesso Benvenuto sarebbero stati i primi depositari dell'ambasciata riferita dall'Avarello nel mese di giugno '90 (per le coordinate temporali, si fa rinvio a quanto già illustrato circa l'identificazione dell'intervallo tra il 12 giugno ed il 1° luglio - v. Paragrafi precedenti):

..."All'inizio dell'estate del '90 era venuto GIANMARCO a casa di mio cognato... CALAFATO SALVATORE...Era venuto a casa GIANMARCO e mentre che si parlava di omicidi e cose ci aveva detto, dice: "Doveva dire qui mio zio BRUNO, e non è potuto venire, dice, c'è da ammazzare un magistrato.". Siamo nel senso che è una cosa operativa, nel senso che voleva una mano di aiuto a livello militare. Questo, dice, c'è da ammazzare questo magistrato, se potete dare una mano di aiuto, e a quel punto ci siamo guardati con mio cognato. E chi è questo magistrato, ci ha detto il dottor LIVATINO. Ho parlato con mio zio, pure, ANTONIO, e c'è da ammazzare questo magistrato, e se siete disponibili. A quel punto che avevamo sentito il nome... poi si è parlato... anche perchè con mio cognato ci siamo guardati e ho detto: "Ma questo che male ha fatto?", nel senso, non è che aveva svolto ruoli di processi nei confronti nostri, nessuna cosa, e lui per convincermi: "Guarda ci ha dato nei confronti nostri, misure di prevenzione, come a mio zio ANTONIO la condanna...", le cose che ci ha detto queste. Purtroppo non è che noi avevamo voce in capitolo di dire: "No, non si deve fare.", anche perchè non è... per noi, era omicidio eclatante, per dire, però, nel senso omicidio che dovevamo dare una mano di aiuto o sia che era un magistrato o sia che era un omicidio

227

normale, per dire, di una persona qualunque, per dire. Perciò non è che potevamo opporci. E dissi: "Va bene. Noi siamo disponibili a darvi una mano di aiuto, le parole sono state queste da noi."

Allorchè il Benvenuto sottolinea l'inevitabilità dell'adesione espressa all'Avarello in tale occasione è evidente la peculiare prospettazione mentale del dichiarante (come di Calafato Giovanni) nel senso di delineare il coinvolgimento palmese nell'iniziativa come una sorta "di atto dovuto" che dovrebbe accreditare la tesi di una partecipazione meramente materiale al delitto.

Sul significato di siffatta prospettazione ci si è intrattenuti a sufficienza in precedenza e non si ripeteranno in questa sede cose già dette.

Prescindendo tuttavia da questa componente della sua deposizione, può leggersi nella dichiarazione l'ammissione netta dell'accettazione incondizionata del proposito criminoso, che sia il Benvenuto che il Calafato Salvatore erano disposti a realizzare in prima persona.

Come illustrato dal Benvenuto, infatti, egli stesso doveva entrare in azione come killer insieme all'Avarello, secondo il primo dei piani elaborati per l'omicidio; e lo stesso Calafato Salvatore aveva dato la propria disponibilità a partecipare in prima persona ("Se c'è bisogno" - fa CALAFATO - partecipo" poi invece dato che lui non c'era, non ha partecipato).

Come osservato già in precedenza (nella parte dedicata alla posizione di Calafato Giovanni) l'episodio sopra narrato si pone in rapporto di complementarietà rispetto a quanto riferito dal Calafato Giovanni circa il colloquio avuto con il

228

fratello, nel corso del quale i due avrebbero parlato del delitto Livatino.


In tale occasione egli avrebbe notato che il Salvatore era già stato messo al corrente del progetto da fonte esterna al carcere.

Ciò significa che il proposito criminoso, ancora embrionale, era già uscito dalle mura del carcere, attraverso altro veicolo di trasmissione delle notizie; e poiché sino a quel momento solo i due capi potevano essere informati, logica impone che tale veicolo fosse Gianmarco Avarello, interlocutore privilegiato dello zio Gallea Antonio, quale suo più immediato e fidato collaboratore.

Il passaggio successivo, descritto dal Benvenuto, è rappresentato dalla rassicurazione di cui quest'ultimo chiede conferma al Salvatore circa l'assenso espresso da Giovanni: interrogato sul punto, Calafato Salvatore avrebbe risposto affermativamente ("mio cognato SALVATORE disse: "Con mio fratello GIOVANNI tutto a posto.". Poi non so se sia andato lui al carcere o come si sono messi d'accordo col fratello" - udienza 11 giugno 1998).

Particolare che trova conferma in quanto attestato dai registri del penitenziario:

TESTE DAMIANO: - Allora, un colloquio in cui si e' verificata questa circostanza e' quello fatto in data 15 giugno del '90. Allora, in data 15 giugno del '90 si recano a colloquio da GALLEA ANTONIO, AVARELLO GIOVANNI e GALLEA BRUNO, che e' il fratello di GALLEA ANTONIO; il colloquio viene svolto, dalle 11.10 alle 12.10; lo stesso giorno si reca a colloquio da CALAFATO GIOVANNI, CALAFATO SALVATORE, AVANZATO GAETANA, che e' la moglie di CALAFATO GIOVANNI e DI CARO LILIANA che,



229

invece, e' la moglie di CALAFATO SALVATORE. Il colloquio viene svolto dalle 11.10 alle 12.10, quindi nello stesso arco temporale in cui viene svolto il colloquio dei familiari di GALLEA.

Tale sequenza è essenziale perché relativa alla messa in moto delle intese destinate a cagionare la morte del giudice e, al tempo stesso, illuminante della portata del ruolo svolto dal Calafato Salvatore, al quale, non casualmente, Avarello ha domandato la disponibilità del braccio di fuoco palmese.

Come più volte sottolineato dal Benvenuto (verosimilmente nel tentativo di minimizzare la responsabilità del proprio gruppo nel senso ampiamente spiegato) Avarello stava infatti chiedendo un aiuto di carattere "meramente militare".

Per ottenere tale "fornitura" di uomini e di mezzi egli doveva rivolgersi a coloro che ne avevano il controllo diretto.

Costui non poteva essere il Calafato Giovanni, poiché lo stato detentivo, senza privarlo di poteri deliberativi, gli impediva di mantenere contatti con la base, passata alla gestione di coloro che erano i suoi più fidati interlocutori (questo varrà, successivamente all'arresto di Calafato Salvatore, anche per il Benvenuto, il quale, per sua stessa ammissione, era tra gli esponenti più autorevoli del clan).

Perciò Avarello, già consapevole del consenso dato dal proprio capo-gruppo (lo zio Gallea Antonio) all'iniziativa, si è rivolto a Calafato Salvatore (ed a Benvenuto Giuseppe Croce) affinché i killers palmesi, momentaneamente "allargati" in Germania (per usare un termine del Benvenuto per indicarne lo stato di soggiorno precauzionale lontano dagli avversari) fossero messi a sua disposizione come era prassi ormai consolidata nei rapporti tra gruppi alleati.

230

L'imprescindibilità di tale mediazione scaturisce dalle parole stesse del Benvenuto il quale ha escluso che i "ragazzi" fossero mai stati impiegati per omicidi organizzati dall'Avarello, con il quale avevano pure un rapporto di conoscenza diretta, senza la previa informazione (ovvero autorizzazione) sua e del cognato Salvatore.

Né tale ordine sarebbe stato sovvertito nel mese di settembre, allorchè l'Avarello (secondo il racconto del Benvenuto) avrebbe telefonato personalmente a Puzangaro, Pace ed Amico per invitarli a scendere in Sicilia, senza preavvertire di questo il Benvenuto che, infatti, riferisce di averli incontrati del tutto casualmente alla stazione di Canicattì e di essere rimasto sorpreso della loro presenza.

Detta convocazione ad opera dell'Avarello, infatti, sarebbe successiva all'incontro avvenuto nel mese di agosto nella villetta di Playa di Licata tra i tre killers palmesi, l'Avarello Gianmarco e Benvenuto Giuseppe Croce: in tale occasione Avarello avrebbe spiegato ai tre che "Totò e Peppe" (Salvatore Calafato e Benvenuto stesso) avevano già consentito all'attuazione del delitto, circostanza confermata dal Benvenuto presente.

Proprio in virtù di tale precedente Avarello poteva disporre autonomamente dei tre killers, solo la cui convocazione venne effettuata senza la (ormai superflua) preventiva informazione degli esponenti palmesi.

Anche tale episodio contribuisce alla determinazione del ruolo svolto dal Calafato Salvatore nel corso dell'iter criminis, quale anello di congiunzione tra il momento ideativo/organizzativo e la fase meramente esecutiva, emergendo con chiarezza quanto imprescindibile fosse il suo consenso al fine dell'utilizzo del "gruppo di fuoco" palnese.

231

Circa i riscontri alle dichiarazioni del Benvenuto si rinvia a quanto descritto nella parte dedicata alla posizione di Gallea Antonio.

Dopo la data del suo arresto, il 9 agosto 1990, Calafato Salvatore sembra scomparire dalla scena, poiché la misura cautelare impostagli (arresti domiciliari) limitava la sua libertà di movimento.

Tuttavia, come sopra accennato, il consenso già espresso nei confronti dell'iniziativa, comunicato dall'Avarello ai killers e confermato dal Benvenuto in occasione dell'incontro avvenuto nella villetta di Playa di Licata, possedeva ormai efficacia causale rilevante riguardo all'organizzazione del delitto.

Con riferimento al periodo precedente sia Benvenuto Giuseppe Croce che Schembri Gioacchino riferiscono della partecipazione del Calafato Salvatore ad un viaggio compiuto in Germania per l'acquisto di una partita di armi: le due dichiarazioni sul punto sono del tutto coincidenti, quanto a protagonisti, tempi e modalità del fatto.

Secondo il Benvenuto in tale occasione Calafato Salvatore ed Alletto Croce si sarebbero rivolti a Salvatore Parla, residente in Germania, e sarebbero stati accompagnati da costui in Francia (St.Louise) dove avrebbero trattato e concluso l'acquisto di una partita di armi alla quale sarebbe appartenuta una mitraglietta Scorpion, utilizzata nel corso dell'omicidio del giudice.

Non sussistono tuttavia elementi alla stregua dei quali ritenere che tale viaggio fosse finalizzato specificamente al procacciamento delle armi da utilizzare ai danni del Livatino, né gli esami balistici eseguiti sul luogo del delitto consentono di affermare con scientifica certezza l'impiego di

detta mitraglietta nella fase esecutiva (vedi risultanze in parte dedicata alla partecipazione materiale del Benvenuto Giuseppe Croce).

Peraltro tale episodio, riscontrato dalla convergenza delle dichiarazioni dei due collaboranti sopra citati ed altresì consacrato nel secondo dei giudicati reattivi a questo stesso fatto, appare sintomatico della qualità e del tipo di attività nelle quali si estrinsecava il contributo del Calafato Salvatore alla vita del clan, ovvero non compiti meramente esecutivi ma organizzativi e gestionali, per l'adempimento dei quali erano necessari poteri rappresentativi e contrattuali.

Tutto quanto precede consente di riconoscere nel Calafato Salvatore un personaggio non marginale della fase in cui ebbe a svilupparsi e consolidarsi il proposito criminoso.

Alla sua persona può forse convenire il ruolo di deuteragonista, certamente non quello di mera comparsa sulla scena in questione: infatti, benchè non siano emersi elementi attestanti la sua presenza anche nel periodo successivo all'arresto, il ruolo a lui attribuibile prima di tale evento non può ritenersi causalmente ininfluenza rispetto alla realizzazione del delitto.

Egli invero, in qualità di "secondo" del capo, è stato contattato come colui che poteva autorizzare l'utilizzo della manovalanza criminale, mettendo a disposizione dell'Avarello i killers palmesi; egli ha curato i contatti tra il fratello detenuto ed i membri liberi del clan, compreso lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, che non risulta essersi recato a colloquio con Calafato Giovanni; il "nulla osta" da lui espresso alla attuazione del piano delittuoso ha rassicurato Puzangaro, Pace ed Amico circa la fattibilità di quanto veniva loro prospettato dall'Avarello; grazie al suo assenso i tre

233

anzidetti erano scesi in Sicilia a settembre convocati da quest'ultimo.

L'insieme di tali emergenze rende evidente lo spessore del ruolo svolto dal Calafato Salvatore, ad indebolire il quale non vale quanto riferito dal Benvenuto circa il fatto che il cognato, al quale egli si era rivolto chiedendogli un fucile destinato alla realizzazione dell'omicidio del giudice così come alla rapina al furgone portavalori, avrebbe opposto rifiuto senza fornire spiegazioni.

Infatti, come chiarito dal Benvenuto, il diniego del Calafato Salvatore era limitato alla cessione del fucile che era nella sua personale disponibilità, senza significare disapprovazione per un obiettivo al quale aveva già manifestato di aderire.

Altrettanto irrilevante è la circostanza, riferita dal Benvenuto, che la mattina del delitto il Calafato Salvatore abbia manifestato stupore alla notizia della avvenuta esecuzione del delitto, poiché tale reazione (peraltro comune allo stesso Benvenuto) era riferita ai tempi non già al fatto in sé.

Accanto al riconoscimento della qualità del contributo portato dal Calafato Salvatore alla verifica dell'evento, merita considerazione la circostanza, sopra accennata, che egli ha partecipato attivamente ad una porzione soltanto della fase progettuale del delitto, non emergendo agli atti traccia di un suo protagonismo posteriore alla data dell'arresto (9 agosto 1990).

Solo in considerazione di tale profilo, di per sé inidoneo a neutralizzare la valenza rafforzatrice del proposito criminoso riconoscibile alla sua condotta antecedente, possono essere concesse al Calafato Salvatore le circostanze attenuanti

234

generiche di cui all'art 62 bis Codice Penale al fine di adeguare in concreto l'aspetto retributivo della pena, soprattutto per l'esigenza di procedere all'individuazione dell'equo livello retributivo di essa in misura proporzionale al contributo causale offerto dalla condotta del Calafato Salvatore rispetto ai contributi degli altri coimputati riconosciuti colpevoli.

Proprio in questo caso, infatti, emerge la concreta esigenza di adeguare la pena alla condotta, in assenza di diversi legittimi elementi di giudizio che possano consentire la diminuzione della pena edittale.

Pertanto, valutate tutte le circostanze previste dall'art.133 Cod.Pen., con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti contestate, a Calafato Salvatore per il delitto di omicidio va inflitta la pena nella misura base di anni ventuno di reclusione.

Riconoscendo il vincolo della continuazione con gli altri reati contestati, la Corte ritiene che per essi debba essere irrogata, quale aumento ex art.81 Cod.Pen., l'ulteriore pena detentiva congruamente individuata in anni due di reclusione.

Siffatto aumento, di entità assai contenuta, si giustifica confrontando la posizione con quella dei coimputati condannati, che, per il ruolo complessivamente rivestito nell'intera vicenda, devono ritenersi coinvolti con maggiore intensità dell'elemento soggettivo anche nei reati c.d. satelliti del reato più grave.

Pertanto, si ritiene equo - nel senso precisato - calcolare l'aumento nella misura di anni uno e mesi sei per i reati concernenti le armi, di mesi tre per la ricettazione dei mezzi usati per commettere l'omicidio, e di mesi tre per l'incendio dei mezzi medesimi.

235

Alla condanna segue quella al pagamento delle spese processuali in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Gallea Antonio ed inoltre al pagamento in favore dell'Erario delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Conseguenza della condanna è anche l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Calafato Salvatore, in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Gallea Antonio, va inoltre condannato in favore delle parti civili costituite, solidalmente tra loro, Corbo Rosalia e Livatino Vincenzo, al risarcimento dei danni materiali e morali da liquidarsi in separato giudizio dal Giudice Civile competente; nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive Lire 12.610.000=, di cui Lire 11.000.000= per onorari di difesa.



236

13. La posizione di BENVENUTO Giuseppe Croce.

Come premesso circa la determinazione dei confini dell'imputazione formulata "di fatto" a carico del Benvenuto, sia il rapporto di continenza tra la condotta di concorrente morale e quella di concorrente materiale, sia la contestazione formulata dal pubblico ministero all'atto dell'esposizione introduttiva, consentono a questo Giudice di prendere in considerazione la posizione di Benvenuto Giuseppe Croce in qualità di rafforzatore del proposito criminoso volto all'uccisione del giudice Livatino.

Nei suoi confronti valgono molte delle osservazioni svolte a proposito del Calafato Salvatore, ma l'esame della sua posizione può condursi sulla base di un materiale probatorio arricchito dalle dichiarazioni dello stesso Benvenuto, relativamente alla condotta tenuta durante tutto il corso dell'*iter criminis*, dal momento ideativo sino alla mattina del delitto.

Egli stesso ha ammesso l'appartenenza al gruppo capeggiato dal Calafato Giovanni, attribuendo a sé stesso un ruolo di notevole responsabilità, quale immediato successore del Calafato Salvatore alla guida e rappresentanza del clan.

Tale circostanza è stata confermata dal Calafato Giovanni, che ha attribuito al Benvenuto un'importanza, all'interno del clan corrispondente a quella del proprio fratello Salvatore (*"Fuori dal carcere nel mio gruppo c'erano Giuseppe BENVENUTO e mio fratello Salvatore, che potevano prendere anche da soli certe decisioni, dato che io ero in carcere"*), così come da Vella Orazio e Ianni Simon che riferiscono della sua partecipazione, in qualità di rappresentante della propria famiglia "stiddara", alla riunione interprovinciale tenutasi



237

nel covo di Casuzze a Marina di Ragusa nell'estate del 1991, avente ad oggetto il coordinamento delle iniziative delittuose dei vari gruppi criminali alleati contro Cosa Nostra, attraverso la pianificazione degli omicidi, la distribuzione dei covi da destinare ai latitanti ed altri accordi finalizzati ad ottimizzare il controllo del territorio.

In particolare, Vella ha indicato nel Benvenuto uno dei "responsabili dell'organizzazione palmese", giustificando tale affermazione sia come circostanza appresa dallo stesso Benvenuto, sia come conseguenza ricavata dal suo atteggiamento poiché egli vedeva il Benvenuto nell'atto di assumere decisioni di primaria importanza per il clan (quali, oltre la partecipazioni alla riunione destinata all'elaborazione di una strategia comune alle famiglie "stiddare" delle diverse provincie, l'acquisto di partite di armi destinate al gruppo).

Tale potere rappresentativo e gestionale in capo al Benvenuto trova esemplificativa conferma negli episodi dallo stesso riferiti attraverso i quali sarebbe venuto a maturazione il proposito omicidario ai danni del giudice Livatino.

Non sarà necessario ripercorre tali passaggi, rinviando a quanto dettagliatamente descritto nella parte in cui è stato partitamente esaminato il contenuto della deposizione resa dal collaborante, salvo verificare la loro valenza in ordine alla responsabilità del Benvenuto Giuseppe Croce.

Egli era presente in occasione di quella che alcuni difensori hanno definito "l'annunciazione", ovvero la visita compiuta dall'Avarello presso l'abitazione di Calafato Salvatore in Palma Montechiaro, verso la metà di giugno 1990; unitamente al cognato, il Benvenuto fu colui al quale Avarello richiese la disponibilità operativa del gruppo per l'attuazione del delitto.

Il consenso espresso dai due palmesi, come già osservato a proposito del Calafato Salvatore, rappresentava il "biglietto da visita" di cui Avarello potrà avvalersi nei confronti di Puzangaro, Pace ed Amico allorchè domanderà loro di partecipare all'esecuzione del delitto.

Peraltro gli stessi Benvenuto e Calafato Salvatore manifestarono la propria disponibilità in tal senso, come affermato dal primo in sede dibattimentale, pur riservandosi di accertare l'adesione del Calafato Giovanni all'iniziativa ("...Calafato Salvatore doveva parlare lì in carcere con Giovanni...").

Quanto all'attendibilità del Benvenuto in merito a detto episodio si è già osservata la complementarietà logica e cronologica con il racconto reso dal Calafato Giovanni in ordine al momento ideativo (comunicazione del Gallea e successivo colloquio con il fratello Salvatore), nonché l'esistenza di punti di riferimento temporali ben precisi, entro i quali, poiché documentalmente accertati, può essere collocato l'episodio in questione (la scarcerazione del Benvenuto in data 12 giugno 1990; il controllo dello stesso presso la casa della nonna di Avarello in data 1 luglio 1990).

E' ancora dal racconto del Benvenuto che vengono scandite le tappe successive del suo protagonismo nell'elaborazione e sviluppo del proposito delittuoso ai danni del giudice: riferisce il Benvenuto di un secondo incontro con Avarello insieme al quale, alla presenza ed in casa dello zio Gallea Bruno in Canicattì, i tre avrebbero discusso per grandi linee la realizzazione del delitto, prevedendo, in prospettiva, pure l'eliminazione del M.llo Bruno, anch'egli sospettato di collusioni con la famiglia Di Caro. In tale occasione Avarello avrebbe proposto come esecutori sè stesso insieme al Benvenuto.

239

Anche con riferimento a questa occasione, così come per la precedente, Benvenuto ha sottolineato la genericità con la quale l'argomento "Livatino" era trattato nella loro conversazione ("si parlava così, sempre superficiale, chi si doveva ammazzare"), senza progettarne i dettagli esecutivi e confondendone il discorso con quello generale relativo agli altri obiettivi da colpire.

Dello stesso tenore, come già osservato, sono state le dichiarazioni del Calafato Giovanni, allorchè ha riferito di aver prestato il proprio consenso ad un omicidio che doveva trovare esecuzione in un futuro non prossimo, dopo la realizzazione di altri delitti di maggiore interesse immediato

(*"e visto che io gli avevo detto di sì, però gli avevo detto anche c'erano altre cose in avanti, più avanti, diciamo, ci avevamo altre cose, i due fratelli RIBISI che erano ricercati, diciamo, e altre cose. Erano ricercati, ricercati da noi diciamo, che ci avevamo il problema di RIBISI"... - "C'è questa intenzione di ammazzare a cosa, ma con mio fratello non abbiamo mai parlato di questo progetto esecutivo, se ammazzare a Tizio e così. Ne abbiamo parlato come una cosa vaga..." - udienza 12 giugno 1997).*

A questo proposito valgono per il Benvenuto le stesse considerazioni svolte nei confronti del Calafato Giovanni circa il valore di tale sottovalutazione, da intendersi quale espressione di una strategia difensiva più o meno consapevole, insuscettibile come tale di vincolare il giudice nell'interpretazione dei fatti narrati, o magari da intendersi in chiave di verità soggettiva, senza che ciò possa vincolare l'interprete processuale.

D'altra parte la consistenza dei fatti, così come narrati dal dichiarante, è di semplice lettura: Benvenuto ha manifestato, anche in questa seconda occasione, la propria



240

disponibilità ad eseguire il delitto in prima persona, accettando la proposta avanzata dall'Avarello.

La disponibilità rimarrà inalterata sino al giorno dell'omicidio, poiché, come dichiarato dallo stesso Benvenuto in ordine all'episodio del suo viaggio a Trezzano sul Naviglio con Michele Del Sonno, egli si sarebbe allontanato dalla Sicilia confidando nel fatto che gli "amici" avrebbero atteso il suo rientro prima di passare all'azione (... "ho detto va be, come vengo si fa la rapina e vengo da Milano, si prepara l'omicidio di LIVATINO e così abbiamo fatto." - udienza 11 giugno 1997).

Il peculiare ruolo della partecipazione del Benvenuto al progetto criminoso rimarrà comunque una previsione costante anche nell'ambito del nuovo progetto esecutivo elaborato dall'Avarello.

Di tale rinnovata dinamica Benvenuto ebbe occasione di parlare con Avarello nel corso del terzo incontro di cui il collaboratore riferisce, presso la villetta di Playa di Licata di tale "Zì Sariddu"; in questa abitazione, affittata dall'Avarello per ospitarvi i tre giovani palmesi (Puzzangaro Gaetano, Pace Domenico e Paolo Amico) venuti dalla Germania, egli espose le nuove linee esecutive dell'omicidio, che volle attuare in forme "eclatanti" attraverso la partecipazione di un *commando* criminale ben strutturato quanto a uomini e mezzi.

In tale occasione egli rassicurò i tre killers palmesi del consenso già manifestato da "Totò e Peppe", intendendo riferirsi a Salvatore Calafato e Benvenuto Giuseppe Croce. Quest'ultimo, presente al discorso, avrebbe confermato personalmente la circostanza.

Anche questo passaggio, fondamentale nell'ambito della maturazione del crimine, evidenzia l'essenzialità del ruolo

241

rivestito dal Benvenuto, identificato dai giovani palmesi quale soggetto abilitato alla gestione delle risorse umane e materiali del gruppo; in tal caso, infatti, il consenso del Benvenuto (così come quello del cognato) assume l'evidente significato di un "nulla osta" all'intervento dei palmesi, presupposto del quale era la titolarità di un potere di veto rispetto alle iniziative dei ragazzi.

Come già osservato, l'episodio ha trovato riscontro nel rinvenimento della villetta sita in Playa di Licata, corrispondente per struttura ed identità del titolare a quella indicata dal collaboratore, in merito al cui accertamento, in questo dibattimento, ha riferito il teste M.lio Tamburino (udienza 24 settembre 1997) e, nel corso dei precedenti giudizi, è stato acquisito il fascicolo di rilievi fotografici (a loro volta acquisiti anche in questo processo).

Da tali verifiche è risultata l'esistenza in Playa di Licata di una villetta di proprietà di tale Rosario Napoli, affittata anni prima a quattro giovani di cui il proprietario dichiarava di non ricordare l'identità, poiché era stata la moglie (ormai defunta) ad occuparsi della faccenda.

Quanto alla collocazione cronologica dello stesso, la prima indicazione fornita, non senza incertezza, dal Benvenuto (nel mese di luglio) deve intendersi corretta da quanto successivamente narrato circa la posteriorità di questo episodio rispetto all'arresto di Calafato Salvatore avvenuto in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa in relazione ad una rapina commessa presso l'ufficio postale di Milena.

Egli ha infatti riferito che i tre palmesi, insieme all'Avarello, si erano recati presso l'abitazione del direttore dell'ufficio postale che, avendo riconosciuto dinanzi alla Polizia Giudiziaria il Calafato Salvatore a causa di una



242

cicatrice notata sul collo di uno dei rapinatori, aveva determinato il suo arresto, per indurlo a ritrattare.

Poiché risulta dalla data del titolo custodiale (acquisito agli atti del dibattimento) che il Calafato fu arrestato in data 9 agosto 1990, tale episodio, così come la discesa dei tre palmesi dalla Germania, deve essere collocato dopo tale data e prima del 22 agosto 1990.

In questo giorno, invero, ebbe luogo l'incidente probatorio dinanzi al GIP di Caltanissetta ove il teste, nonostante la cicatrice al collo del Calafato Salvatore fosse ben visibile, dichiarò di non riconoscerlo più quale autore della rapina, con il conseguente epilogo assolutorio della vicenda processuale.

Tra gli episodi sintomatici del protagonismo del Benvenuto nella fase organizzativa del delitto deve comprendersi anche quello relativo al trasporto delle armi che egli riferisce di aver eseguito in settembre, pochi giorni prima del delitto, su richiesta dell'Avarello, trasferendole dal garage di c.da Salaparuta (Palma Montechiaro) a quello in c.da Rinassi (Canicattì), nella disponibilità dell'Avarello.

Benvenuto Giuseppe Croce racconta di aver prelevato un mitra Scorpion, appartenente alla partita di armi acquistate nel corso dell'estate da Alletto Croce e Calafato Salvatore in Francia, grazie all'intermediazione di Salvatore Parla; due pistole calibro 9 ed una autovettura Golf Gtd 16 valvole di colore nero.

Mentre per le armi si trattava di pezzi nella disponibilità del gruppo palmese, l'automobile apparteneva alla "famiglia" di Gallea, essendo stata ceduta loro da alcuni alleati "catanesi" che l'avevano rubata a dei forestieri di passaggio nella provincia etnea.

243

Quella macchina era già stata utilizzata nel corso di svariati delitti, quali l'omicidio di un certo Alaimo, una rapina alla filiale del Monte dei Paschi di Siena in Sommatino e gli omicidi Allegro-Anzalone ed Amedeo Corrao.

Tale trasferimento di mezzi, eseguito su richiesta dell'Avarello, era finalizzato all'imminente realizzazione di due iniziative delittuose, ovvero la rapina ad un furgone portavalori (progettata da tempo dai due gruppi) e, successivamente, l'omicidio Livatino.

Sul punto il Benvenuto ha ostinatamente ribadito il carattere meramente eventuale di tale secondo utilizzo, sottolineando il fatto che gli stessi strumenti non sarebbero stati usati anche per il delitto del giudice se nel corso della rapina si fossero "sporcate", le armi, attingendo persone, lasciando bossoli e proiettili sul luogo del fatto, ovvero se l'auto fosse stata probabilmente identificata:

... "non è che ho portato appositamente per l'omicidio LIVATINO, il compito è che dovevamo commettere la rapina, può darsi che se queste macchine, se si faceva la rapina si buttavano perchè erano macchine poi conosciute e si usavano altre macchine, perchè facendo un furgone portavalori riconoscevano la Golf, non è che era una rapina che uno mette la macchina dietro, traseva in banca, per ciò era una macchina che veniva esposta, oppure con l'altra, perchè dovevano partecipare due macchine, veniva esposta, se si faceva la rapina la buttavamo perchè una Golf nera era riconosciuta." .. "nell'abitudine che era nostra, una cosa di vita, che noi le armi che sparavamo alle persone non le usavamo per un altro fatto. Non è documentato, lo sto dicendo io, se si prendono tutti gli omicidi se risulta un omicidio fatto con la stessa pistola..., sono tutte... Mai, non è successo, solo una volta il mitra di ALAIMO, l'omicidio ALAIMO il Vella, solo quella volta, poi agivamo noi, mai si è usata la stessa pistola".. "Un omicidio di un magistrato non si lascia neanche una virgola e perciò si andava più perfettamente possibile di non lasciare nessuna traccia"...udienza 11 giugno 1990 - "...poi l'arma se sparava non è che uno andava ad utilizzare l'arma sparata, poi

244


non era nostra abitudine, ogni omicidio che si commetteva oppure qualsiasi cosa la pistola si buttava sempre quando si usava se si sparava" - udienza 20 ottobre 1990).

Il racconto del Benvenuto ha trovato conferma nel rinvenimento in c.da Salaparuta di Palma Montechiaro di un garage sito in via Reni, all'interno del quale la polizia ebbe a sequestrare 92 cartucce cal.9 parabellum, un calcio e canne tagliate di un fucile cal.12 (perquisizione eseguita in data 17.03.1993). Fu inoltre accertato che detto garage era nella disponibilità di Calafato Salvatore.

Altri riscontri sono stati acquisiti in ordine alla provenienza della autovettura Golf indicata dal Benvenuto, consacrati nel secondo giudicato per questo stesso fatto.

Dalla sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 5.1.1997 risulta infatti che un collaboratore di giustizia di area catanese, già appartenente ad una banda di rapinatori di quella zona, sottrasse la predetta autovettura, con targa straniera, a persone definite dal Benvenuto "turisti tedeschi"; le indagini di riscontro accertarono che la vettura venne rapinata al proprietario, nella città di Paternò, che era un emigrato e dunque possedeva la vettura con targa tedesca.

Sul punto il maresciallo Tamborini Paolo ha infatti riferito di aver appreso dal collaboratore di giustizia Samperi Alfio (appartenente al gruppo di Pulvirenti di Catania) che un'auto analoga a quella descritta dal Benvenuto (golf GTD 16 valvole, strumentazione analogica, tettuccio apribile) era stata sottratta ad un tale di Paternò, domiciliato in Germania, nel corso di una rapina e successivamente ceduta al gruppo di Canicatti.



E' stata inoltre acquisita agli atti (nel corso dei giudizi precedenti) la denuncia relativa a detta rapina sporta da tale Di Bella Salvatore.

L'insieme degli episodi sopra richiamati rende evidente la pregnanza del ruolo rivestito dal Benvenuto nella fase organizzativa del reato, in base a considerazioni analoghe a quelle già svolte per l'imputato Calafato Salvatore: anche il Benvenuto infatti, in virtù dell'autorevolezza riconosciutagli all'interno del clan, dei poteri rappresentativi e gestionali esercitati di fatto in quel periodo a causa dello stato detentivo del capo, ha costituito un anello imprescindibile della catena causale che ha condotto alla morte del giudice, contribuendo, mediante l'offerta della disponibilità propria e del proprio gruppo, a rafforzare il proposito criminoso.

E' Benvenuto infatti l'interlocutore dell'Avarello sin dall'origine della vicenda, colui al quale il canicattinese domanda, dapprima una partecipazione personale, quindi la disponibilità a fornire uomini e mezzi, ottenendo sempre adesione alle sue richieste.

E' la sua parola, infatti, a legittimare l'utilizzo dei killers palmesi, Puzangaro, Pace ed Amico, per avvalersi dei quali Avarello ha dovuto garantire loro la previa consapevolezza ed autorizzazione di "Totò e Peppe".

Che poi tale adesione fosse poco entusiasta quanto all'individuazione della vittima (*l'omicidio era interesse dei canicattinesi*), condizionata quanto all'utilizzo dei mezzi (*armi ed auto dovevano servire solo "eventualmente" per l'omicidio*), è questa la prospettiva dalla quale il Benvenuto ha cercato di inquadrare i fatti, nell'intento di affievolire la portata del protagonismo proprio e del proprio gruppo, quasi

246

ad accreditare una tesi vittimistica come di chi è stato strumentalizzato da "falsi" amici.

A tale chiave di lettura, comune alla versione fornita dall'altro collaboratore palmese, Calafato Giovanni, devono ricondursi le perplessità manifestate a priori, in merito all'iniziativa delittuosa, il rammarico espresso a posteriori in ordine ai pregiudizi arrecati al gruppo dalla partecipazione all'omicidio (in particolare a causa del maldestro abbandono della pistola d'ordinanza, sottratta al carabiniere di Palma in occasione dell'omicidio Allegro-Anzalone, a bordo della Fiat Uno bruciata, dalla identificazione della quale le indagini avevano tratto rapido impulso proprio in direzione della "pista palmese").

Tuttavia nel contesto complessivo delle dichiarazioni questa parte possiede carattere di mero commento, inidoneo come tale ad alterare la sostanza del fatto narrato, che deve essere valutato nella sua oggettività, ovvero il consenso prestato da coloro dai quali dipendeva la partecipazione della componente palmese all'iniziativa.

Quanto al significato da attribuire alla fornitura delle armi e dei mezzi, rinviando a quanto premesso in ordine ai confini della contestazione formulata a carico del Benvenuto Giuseppe Croce, occorre precisare che detto episodio viene in considerazione, non già quale elemento integrante di per sé un'ipotesi di concorso, bensì quale ulteriore espressione delle facoltà gestionali del Benvenuto all'interno del clan.

Ed invero, mentre da un lato Benvenuto ha puntualizzato che tutti i componenti del clan avevano la possibilità di accedere al garage di c.da Salaparuta, essendo in possesso delle chiavi, e che le armi ivi custodite erano a disposizione del gruppo (... "Questo garage era lì, era a disposizione per



247

quanto riguarda l'elemento di Palma di Montechiaro, la famiglia Palma di Montechiaro, ognuno aveva le chiavi"...- udienza 20 ottobre 1997), dall'altro egli stesso sottolinea la rilevanza del proprio ruolo anche in tale contesto, spiegando di aver curato personalmente l'esecuzione di un incarico affidato a lui dall'Avarello quale interlocutore più autorevole ed affidabile del clan (...*"Perché io, perché ero uno della famiglia, diciamo della famiglia con Calafato rappresentavo la famiglia di Palma di cui più fidati di Avarello Giammarco"*...-udienza 20 ottobre 1997).

Quanto all'utilizzo effettivo dei mezzi apprestati dal Benvenuto non sono stati acquisiti, in sede di perizia balistica e sopralluogo, dati certi alla stregua dei quali affermare l'identità tra le armi e l'autovettura indicate dal collaboratore e quelle presenti la mattina del 20 settembre 1990.

Infatti, rinviando sul punto all'esito delle perizie disposte:

- nessuno dei bossoli e proiettili repertati è con certezza riconducibile alla mitraglietta Scorpion, di cui ha parlato il Benvenuto (salvo ipotizzare che ad essa siano riferibili quelli danneggiati dalle fiamme o altri dispersi nella campagna);

- Benvenuto Giuseppe Croce non ebbe consapevolezza, al momento del trasporto delle armi, della identità delle pistole prelevate dal covo; solo a posteriori, una volta appreso della Beretta d'ordinanza abbandonata sulla macchina dal commando, giunse alla conclusione che si trattava di una delle pistole da lui fornite. Tale persuasione, frutto di un banale sillogismo, non esclude tuttavia ipotesi alternative, quali la circostanza che l'arma fosse già nel possesso dell'Avarello;

248


- sulla presenza dell'autovettura Golf GTD non esistono tracce di natura obiettiva, ma soltanto le dichiarazioni del Benvenuto Giuseppe e del Calafato Giovanni, concordi nel riferire dell'utilizzo dell'auto durante la fuga degli esecutori.

Entrambi hanno fornito indicazioni dettagliate circa le caratteristiche della vettura, ma non sanno precisare le modalità effettive della fuga, se qualcuno fosse presente sul luogo in cui furono abbandonate la Fiat Uno e la moto ad attendere i killers, se tutti costoro siano saliti a bordo della Golf ovvero solo alcuni: tale vaghezza trova spiegazione nella natura indiretta della loro conoscenza, riferendo entrambi informazioni apprese da altri, benchè dai diretti esecutori.

Poichè, come si è premesso, tale condotta non è oggetto di specifica contestazione, ma viene in considerazione per il significato che essa possiede quale ulteriore conferma della pregnanza ed infungibilità della posizione del Benvenuto all'interno del gruppo, l'indagine relativa a quest'ultimo aspetto non ha una autonoma rilevanza probatoria.

Va pure osservato che, per quanto secondario possa apparire nel contesto della decisione, va pronunciata l'assoluzione nei confronti del Benvenuto e dei coimputati condannati da quella parte di imputazioni ove si fa riferimento all'uso, alla detenzione ed al porto di "un mitra di marca e tipo non identificati", poiché le risultanze obiettive dell'indagine non consentono, se non per mere supposizioni, di identificare il predetto tipo di arma con quella che Benvenuto ha detto di avere prelevato dal covo.

Quel che contraddistingue la posizione dell'imputato Benvenuto Giuseppe Croce è la sua presenza costante nel corso



dell'intero sviluppo del proposito criminoso, dal mese di giugno sino alla vigilia dell'omicidio, attraverso la partecipazione ai momenti più significativi sotto il profilo della elaborazione del progetto esecutivo e della predisposizione dei mezzi.

Tale protagonismo appare connotato all'importanza del ruolo gerarchico da lui occupato all'interno del gruppo, che peraltro egli stesso non ha mai cercato di nascondere.

Deve riconoscersi, perciò, rispetto al Calafato Salvatore, il carattere più pregnante del contributo dato dal Benvenuto alla maturazione dell'iniziativa delittuosa, avendo quest'ultimo partecipato ed influito sino all'ultimo alla fase organizzativa del crimine, che egli stesso doveva realizzare quale componente del gruppo di fuoco.

Poiché, come osservato, la parte più rilevante del materiale probatorio acquisito del corso del processo, relativamente alla ricostruzione dell'intera vicenda (non solo della sua personale) è rappresentata dalle sue dichiarazioni, deve dunque riconoscersi al Benvenuto l'attenuante di cui all'art 8 Legge 203/91, per avere contribuito, dopo la dissociazione, a fornire elementi decisivi per la individuazione dei responsabili della fase deliberativa del delitto; comportamento peraltro riconosciuto anche in altri processi di cui il difensore ha prodotto la relativa sentenza.

Tuttavia, a parere di questa Corte, il positivo comportamento processuale non può di per sé soltanto giustificare la concessione delle invocate attenuanti generiche.

Infatti, connotato essenziale delle predette circostanze è la funzione di attenuare la pena da infliggere in concreto

250

quando la pena edittale, ovvero quella risultante dal calcolo di altre circostanze diminuenti, risulti nella specie *non equa*.

Nel caso del Benvenuto la pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminuzione speciale del citato art.8, anziché dall'ergastolo è costituita dalla reclusione da 12 a venti anni: escursione entro la quale il Giudice può esercitare il proprio giudizio di equità bilanciando le valutazioni proprie della gravità del delitto principale con la positività del comportamento processuale, pur intendendo quest'ultimo in senso autonomo rispetto al contributo offerto alla formazione della prova in questo ed in altri processi.

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, può ritenersi provata la responsabilità di Benvenuto Giuseppe Croce, oltre che per il reato a lui contestato al capo a) della rubrica, anche per i reati dei capi successivi che hanno assunto funzione accessoria strettamente collegata all'esecuzione del progetto criminoso e pertanto riconducibile, secondo i principi ed i criteri applicabili in tema di dolo eventuale, all'elemento soggettivo di ciascun reato collegato.

Appare, invero, indiscutibile che un progetto criminoso di tal fatta prevedesse l'uso di qualsiasi tipo di arma di provenienza illecita e mezzi di locomozione di provenienza analoga anche diversi da quelli personalmente procurati dall'imputato; essendo infine prevedibile che gli esecutori materiali, in base alle emergenze valutate sul momento, possano in tutto o in parte disperdere le tracce dell'uso dei veicoli distruggendoli con il fuoco.

Valutate tutte le circostanze di cui all'art.133 Codice Penale, questa Corte ritiene equa l'applicazione della pena di anni dodici per il delitto più grave, richiamandosi in questa sede le considerazioni svolte sullo stesso punto circa la


posizione del coimputato Calafato Giovanni, con la quale appare opportuno commisurare il livello retributivo della pena in relazione ai profili rappresentati, da un lato, dalla qualificata condotta processuale e, per altro verso, dalla indiscutibile gravità del delitto.

Riconoscendo il vincolo della continuazione con gli altri reati contestati, la Corte ritiene che per essi debba essere irrogata, quale aumento ex art.81 Cod.Pen., l'ulteriore pena detentiva congruamente individuata in anni tre di reclusione per i reati in materia di armi, in mesi nove di reclusione per la ricettazione dei mezzi rubati, ed in mesi tre quella per l'incendio dei medesimi.

Alla condanna segue quella al pagamento delle spese processuali in solido con gli altri condannati Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, e Gallea Antonio ed inoltre al pagamento in favore dell'Erario delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Conseguenza della condanna è anche l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Benvenuto Giuseppe Croce, in solido con gli altri condannati Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Gallea Antonio, va inoltre condannato in favore delle parti civili costituite, solidalmente tra loro, Corbo Rosalia e Livatino Vincenzo, al risarcimento dei danni materiali e morali da liquidarsi in separato giudizio dal Giudice Civile competente; nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive Lire 12.610.000=, di cui Lire 11.000.000= per onorari di difesa.



252

253

14. La posizione di PARLA Salvatore.

cinseca
pporto
penale
a lui

Il nucleo del materiale probatorio acquisito a carico di Parla Salvatore, è rappresentato dalla chiamata di correttezza espressa dal Benvenuto Giuseppe Croce, il quale riferisce di aver appreso da Gianmarco Avarello, nell'estate del 1990, che Parla Salvatore era stato informato del progetto delittuoso ai danni del Livatino ed aveva manifestato il proprio consenso.

può
rica
rita
lea
le
in
to

Tale colloquio sarebbe avvenuto nel mese di luglio, allorchè i due si trovavano nella tenuta di campagna di Montanti Giuseppe per discutere dell'uccisione di tale Ferraro Salvatore; in particolare Avarello avrebbe detto, rispondendo al Benvenuto, "*..tutto a posto, già abbiamo parlato sia con lui (Montanti Giuseppe, che era lì presente; n.d.r.), sia con PARLA, sono al corrente, tutto a posto.*"

Tale dichiarazione, avente natura di chiamata de relato (trattandosi, come osservato, di una informazione appresa dall'Avarello), rappresenta l'unico elemento attestante, in termini inequivoci, la partecipazione morale del Parla Salvatore alla fase deliberativa del delitto, da solo privo del riscontro estrinseco necessario ad integrare la prova del fatto contestato al Parla.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, infatti, essa è rimasta elemento isolato, benchè circondato da una ricca cornice di altri dati relativi alla personalità del Parla, alla sua appartenenza al gruppo "stiddaro" canicattinese, al suo ruolo in tale contesto ed alla natura dell'attività svolta dallo stesso in Germania, ove viene indicata la sua residenza e la sede dei suoi interessi.

253

Per tale motivo, pur ammettendo l'attendibilità intrinseca del Benvenuto, la sua chiamata rimane priva del supporto estrinseco necessario ad integrare la prova piena della penale responsabilità di Parla Salvatore in ordine al reato a lui ascritto.

Alla stregua delle risultanze dibattimentali, può ritenersi raggiunta la prova solo di una circostanza periferica rispetto al fatto-reato, ovvero dell'autorevolezza rivestita dal Parla nell'ambito del gruppo capeggiato dal Gallea Antonio, ma ciò non basta ad affermare la partecipazione morale dell'imputato alla fase ideativa-deliberativa del delitto, in qualità di codeterminatore o rafforzatore del proposito criminoso.

Infatti, secondo orientamento giurisprudenziale unanime, trarre tale conclusione dalla mera prova di un ruolo dirigenziale rappresenterebbe applicazione di una presunzione assoluta di colpevolezza del tutto incompatibile con il principio costituzionale di cui all'art 27, I comma, Costituzione.

Occorre, al contrario, verificare in concreto se, indipendentemente dalla titolarità astratta di poteri deliberativi, il singolo componente del gruppo li abbia di fatto esercitati, ponendo in essere un antecedente necessario rispetto alla verifica dell'evento.

Nel campo del concorso morale, tale contributo potrà estrinsecarsi nella forma del mandato, dell'adesione al mandato altrui così come in quella della mancata opposizione o consenso tacito.

In quest'ultimo caso, tuttavia, poiché criterio distintivo rimane quello dell'efficienza causale rispetto alla commissione del fatto delittuoso, una manifestazione tacita o implicita di

254

adesione all'iniziativa altrui potrà assumere rilievo solo ove proveniente da colui al quale spetti il potere-dovere di esaminarla, autorizzarla ed interdirla, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza.

Nel caso di specie nei confronti del Parla Salvatore non può dirsi raggiunta la prova di tale contributo, neanche nella forma del tacito consenso, dal momento che, nonostante il prestigio della sua posizione all'interno del gruppo, non sono emersi elementi alla stregua dei quali affermare che alla sua volontà fosse riconosciuto significato ostativo rispetto alle iniziative del clan.

Passando in rassegna il contenuto delle dichiarazioni rese sul conto del Parla dai vari collaboratori, ecco quanto emerge.

Benvenuto Giuseppe Croce (che anche nei confronti di questo imputato ha fornito la mole più cospicua di informazioni) ha riferito in ordine alla personalità del Parla, che egli conosceva direttamente, alla sua attività nonché della posizione dallo stesso rivestita all'interno del clan, trovando puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese da Schembri Gioacchino, Calafato Giovanni ed Ingaglio Diego.

Benvenuto riferisce di aver conosciuto Parla Salvatore attraverso Gianmarco Avarello, che glielo avrebbe presentato come persona appartenente al clan canicattinese incaricata di controllare l'andamento delle elezioni amministrative del paese: Avarello gli aveva detto anche che Parla abitava in Germania, dove trafficava in stupefacenti ad alto livello, e da cui veniva solo sporadicamente in Sicilia, dove aveva mantenuto alcuni appezzamenti di terreno. Perciò Benvenuto lo aveva incontrato solo due volte.

In particolare sono risultate convergenti sul punto le dichiarazioni che tutti i soggetti sopra menzionati hanno reso

255

in merito alla attività svolta dal Parla in Germania quale trafficante di armi; su questo punto Benvenuto Giuseppe Croce e Schembri Gioacchino sono stati in grado di ancorare tale circostanza alla conoscenza di un episodio specifico del quale hanno riferito in dettaglio.

Si tratta del viaggio compiuto da Calafato Salvatore ed Alletto Croce in Germania alla fine di giugno del 1990 destinato all'approvvigionamento di armi per il gruppo palmese.

Mentre Benvenuto riferisce quanto appreso dai due partecipanti al momento del loro ritorno in Sicilia, il racconto dello Schembri scaturisce dalla sua conoscenza diretta, essendo stato egli presente in Germania ed essendosi occupato di mettere costoro in contatto con il Parla.

In occasione di quel viaggio Alletto Croce e Calafato Salvatore avrebbero acquistato nella cittadina francese di St.Louise, tramite l'intermediazione del Parla, una partita di armi comprensiva di fucili a pompa e di mitragliette tipo UZI, che lo Schembri avrebbe curato di far arrivare a Palma Montechiaro tramite un camionista.

Entrambi i collaboratori hanno riferito dell'incontro avvenuto a Dolmagnen tra Calafato Salvatore, Alletto Croce ed i tre palmesi "latitanti" in Germania, ovvero Puzangaro Gaetano, Pace Domenico ed Amico Paolo così come entrambi hanno ritenuto che una delle armi acquistate in tale occasione sia stata poi utilizzata nel corso dell'agguato al giudice Livatino.

Tuttavia tale affermazione, come già osservato con riguardo alla posizione di Benvenuto Giuseppe Croce, non ha trovato positiva conferma nell'esito delle indagini balistiche eseguite sul materiale reperito sui luoghi, di cui non fanno

F

256

parte bossoli o proiettili esplosi da arma del tipo acquistato in occasione del viaggio.

Né i dichiaranti hanno affermato che il viaggio fosse destinato sin da principio all'acquisto di armi da destinare alla realizzazione di questo specifico delitto, né che Parla, incaricato di gestire il traffico quale intermediario tra i palmesi ed i fornitori, fosse consapevole di tale destinazione.

Entro gli stessi limiti devono intendersi le dichiarazioni rese sul punto dal Calafato Giovanni, che attribuisce all'intervento di Parla Salvatore e Schembri Gioacchino l'acquisto di una partita di armi alla quale sarebbe appartenuto un mitra M12 utilizzato nel corso dell'omicidio Livatino.

L'unico elemento certo scaturente dal confronto delle dichiarazioni rese è proprio la circostanza del viaggio, della trattativa e della sua definizione, nonché l'identità dei protagonisti di una vicenda dalla quale non è dato ricavare tuttavia un ulteriore elemento a suffragio dell'accusa mossa al Parla Salvatore.

Peraltro la circostanza che Parla si occupasse di traffici d'armi trova ulteriore conferma in un episodio riferito dal collaboratore di giustizia Ingaglio Giuseppe, esponente del gruppo degli emergenti della cittadina di Campobello di Licata.

Egli ha infatti riferito di aver partecipato, nell'ottobre 1991, all'acquisto di alcuni fucili a pompa destinati alla propria "famiglia" recandosi insieme ad Ingaglio Antonio presso la casa di campagna di Montanti Giuseppe, ove ebbe ad incontrare sia quest'ultimo sia il Parla Salvatore, lì in veste di venditori.

Prima di allora Ingaglio non aveva avuto modo di conoscere personalmente il Parla Salvatore, ma aveva sentito parlare di

257

lui dall'Avarello come di un componente del gruppo facente capo a Gallea Antonio.

Sull'appartenenza di Parla Salvatore al gruppo "stiddaro" canicattinese facente capo a Gallea Antonio, alle dichiarazioni concordi di tutti i collaboranti sentiti, devono aggiungersi gli elementi acquisiti con i verbali di prova di altri processi e che, a titolo di antecedente storico, hanno concorso alla pronuncia di sentenze di condanna ancorchè non ancora definitive (sentenza Alletto Croce+77; C.Assise Agrigento proc. N° 8/94 RGCA); né l'istruttoria dibattimentale ha condotto alla acquisizione di elementi atti a smentire risultanze siffatte, portando alla luce, per contro, la minima rilevanza del ruolo rivestito dal Parla nell'ambito del clan.

Tutti i dichiaranti, infatti, hanno riconosciuto il prestigio della posizione occupata dal Parla, esponente del livello di Montanti Giuseppe ed Avarello Gianmarco.

In proposito Benvenuto Giuseppe Croce ha dichiarato che il Parla Salvatore, insieme a Montanti Giuseppe, era il soggetto più rappresentativo del gruppo Parla-Montanti, un nucleo familiare a sé nell'ambito del clan canicattinese, alternativo rispetto al gruppo Gallea-Migliore, capeggiato dai Gallea e dall'Avarello.

Quale esemplificazione del potere decisionale di cui Parla e Montanti erano titolari egli ha riferito un episodio, relativo all'attentato progettato da Avarello ai danni di Collura Vincenzo, sospettato dall'Avarello di tramare un agguato ai loro danni; in tale occasione Parla Salvatore e Giuseppe Montanti avevano convinto Avarello a desistere dal proposito, assicurandolo circa l'affidabilità del Collura dal quale nulla avevano da temere.



258


A parte tale vicenda, tuttavia, Benvenuto non ha parlato di un coinvolgimento costante dei due nelle singole deliberazioni, limitandosi ad affermare che il Parla condivideva la strategia offensiva previamente deliberata contro Cosa Nostra.

Altrettanto generiche sono le dichiarazioni rese da Calafato Giovanni, il quale ha ammesso l'appartenenza del Parla al gruppo di Canicattì, precisando tuttavia di non aver mai avuto a che fare personalmente con lui (.. "era vicino a noi, ma io non ci ho avuto mai a che fare personalmente, diciamo.." - udienza 12 giugno 1990), di cui gli aveva parlato Gallea Antonio riferendo del suo intervento sull'andamento delle elezioni comunali del 1989 o 1990, grazie al quale era stato eletto un sindaco gradito al gruppo (circostanza che conferma e specifica quanto riferito, in termini meno dettagliati, dal Benvenuto Giuseppe Croce).

Più circostanziate paiono le dichiarazioni rese da Schembri Giacchino, soggetto esterno ad entrambe le organizzazioni in discorso e tuttavia vicino all'ambiente criminale "stiddaro", per aver conosciuto e frequentato, nel corso della sua permanenza in Germania, alcuni degli esponenti dei gruppi palmese e canicattinese.

Le sue informazioni in ordine alle dinamiche interne ed alla struttura gerarchica di tali clan traggono fonte dalle conversazioni con Puzangaro Gaetano e Benvenuto Giuseppe Croce, frequentati durante la latitanza trascorsa dal primo presso l'appartamento di tale Butticè Giovanni, nella cittadina tedesca di Mannheim, ove lo Schembri si recava a far visita al Puzangaro quasi quotidianamente.

Dal Puzangaro egli avrebbe appreso che Parla apparteneva al gruppo degli emergenti di Canicattì, di cui era uno dei




responsabili insieme a Gallea ed Avarello("...il PUZZANGARO diceva che il responsabile a Canicatti era il PARLA con GALLEA e Avarello"... - udienza 10 giugno 1997); dall'insieme di quanto riferitogli dal Puzangaro, inoltre, egli aveva maturato la persuasione che Parla Salvatore fosse uno dei mandanti del delitto del giudice Livatino.

A fondamento di tale convinzione stava, tra le altre circostanze apprese, l'episodio dell'incontro avvenuto tra Parla Salvatore ed i tre giovani palmesi (Puzangaro, Pace ed Amico) nella cittadina di Dolmaghen, nel corso del quale, a detta del Puzangaro, sarebbe stato decisa l'eliminazione del giudice ("...PUZZANGARO mi disse spesso che fu lì che si decise un po' tutto della situazione"- udienza 10 giugno 1997).

Cronologicamente Schembri ha collocato detto episodio un mese prima del viaggio compiuto da Calafato Salvatore ed Alletto Croce per l'acquisto delle armi, ovvero alla fine del mese di maggio 1990.

Schembri riteneva, inoltre, che Parla avesse partecipato alla deliberazione del delitto avendo interpretato in tal senso il rancore espresso dal Puzangaro nei confronti del Parla Salvatore, il quale, dopo averlo "messo nei guai" si era disinteressato di procurargli ospitalità al momento in cui, dopo l'esecuzione dell'omicidio, egli era giunto da latitante in Germania (era stato infatti lo stesso Schembri a fornirgli appoggio logistico presso l'amico Butticè):

... "perchè lo aveva messo nei guai e uno perchè era lui che gli doveva dare ospitalità, bensì non altre persone..."
udienza 10 giugno 1997



260

Entrambe le circostanze sopra riferite non possono ritenersi utilizzabili, sotto il profilo probatorio, quali elementi fondativi dell'accusa formulata nei confronti del Parla.

Posto che si tratta, come per il Benvenuto, di propalazioni accusatorie di fonte indiretta, esse soggiacciono al vaglio di una verifica ben più rigorosa rispetto a quelle scaturenti dallo stesso dichiarante, dovendosi controllare sia l'attendibilità del suo autore immediato (Schembri) sia quella della fonte originaria dell'accusa.

In ordine al primo aspetto, non sussistono elementi per discostarsi da quella valutazione di intrinseca attendibilità già più volte formulata nei confronti di questo collaboratore, al quale possono riconoscersi quella spontaneità, precisione e coerenza interne nelle quali si sostanzia il giudizio in questione; né può trascurarsi il peso che il suo contributo ha fornito al fine dell'individuazione dei responsabili, quali esecutori materiali, dell'omicidio del Livatino, essendo stata la sua collaborazione il primo elemento di conferma del riconoscimento effettuato dal teste Pietro Nava.

Quanto alla fonte della sua conoscenza ed all'occasione della stessa, è stata accertata la veridicità della circostanza relativa alla frequentazione tra Puzangaro e lo Schembri durante l'autunno-inverno del 1990, confermata dallo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, presente, talvolta, alle loro conversazioni.

E tuttavia le dichiarazioni dello Schembri non costituiscono valido riscontro alla chiamata del Benvenuto poiché, come vedremo, non può ricavarsi dalle stesse un dato obiettivo quanto piuttosto una mera opinione del collaborante.



F

261

Delle due circostanze sopra riferite, infatti, la prima, ovvero la visita del Parla ai tre palmesi, viene collocata da Schembri in epoca incompatibile logicamente e cronologicamente con i tempi dell'*iter criminis*, quali scaturenti dal convergere delle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni.

Se, come riferito da questi ultimi, il momento ideativo deve collocarsi intorno alla metà del giugno 1990, allorchè Gallea Antonio comunica al Calafato la propria intenzione delittuosa, non è verosimile che almeno quindici giorni prima (ovvero alla fine del mese di maggio) i tre killers ne siano già informati da Parla Salvatore.

E ciò sia perché entrambi i collaboranti attribuiscono al Gallea la paternità primigenia dell'ideazione (che, in linea del tutto teorica, anche Parla Salvatore poteva maturare), sia perché gli stessi indicano nell'Avarello la persona che, per prima, avrebbe comunicato ai giovani il disegno delittuoso nei mesi di luglio-agosto, convocandoli in Sicilia e cooptandoli quali esecutori alla presenza del Benvenuto Giuseppe Croce (nella villetta di Playa di Licata; v. dichiarazioni Benvenuto Giuseppe Croce).

Sino a quel momento, peraltro, l'iniziativa era protetta dal più stretto riserbo, circolando solo tra i più fidati componenti dei due sodalizi, ovvero i "secondi" dei capi detenuti; la stessa cautela sarebbe stata osservata sino alle soglie dell'esecuzione, come precisa il Benvenuto riferendo del momento del trasferimento delle armi e della autovettura (allorchè, per la prima volta, Alletto Croce viene portato a conoscenza del proposito).

Se tale episodio non può dare fondamento alla affermazione dello Schembri in merito al ruolo del Parla quale mandante del



262

delitto, altrettanto inidonea deve ritenersi l'altra circostanza, relativa alle lamentele espresse dal Puzangaro.

Infatti, indipendentemente dalla attendibilità di quest'ultimo, è evidente che il suo risentimento nei confronti del Parla nasce da un proprio convincimento, ovvero da qualcosa che non perviene alla dignità del fatto ma possiede la dimensione soggettiva dell'opinione.

Puzangaro può avere ritenuto che Parla sia responsabile di quanto accaduto, nel senso che avrebbe concorso alla decisione dell'evento, ma non riferisce a Schembri fatti univocamente sintomatici in tal senso, tali non potendo essere, per i motivi sopra enunciati, quelli relativi all'incontro avvenuto con Parla nel mese di maggio.

Né la convinzione del Puzangaro, così come riferita dallo Schembri, muta natura se congiunta a quanto dichiarato da Calafato Giovanni circa il risentimento di Antonio Gallea per il "voltafaccia" compiuto da Parla Salvatore nel rifiutare ospitalità ai killers latitanti (*..Antonio Gallea... l'ha commentato... come se avessero voltato le spalle, diciamo, queste cose qua.. - udienza 12 giugno 1997*): tale commento, infatti, in capo al Gallea è astrattamente e logicamente configurabile indipendentemente dalla partecipazione del Parla al momento ideativo del delitto, essendo comunque suo dovere, quale partecipe del sodalizio anche se dimorante altrove, aiutare i compagni sino ai limiti delle proprie possibilità.

Entro tali confini doveva ritenersi attendibile la pretesa avanzata dal Gallea allorchè aveva creduto di poter affidare al Parla Salvatore la soluzione dei problemi relativi alla latitanza dei killers: costui infatti risiedeva stabilmente in Germania, laddove svolgeva traffici che gli fornivano ampie



disponibilità economiche e possibilità di reperimento di appoggi logistici.

Alla luce di tali considerazioni non può attribuirsi alla dichiarazione dello Schembri il valore di indizio sufficiente a confortare la chiamata di correo indiretta formulata dal Benvenuto Giuseppe Croce, che rimane pertanto isolata e priva di validi riscontri.

Per tali motivi non può dirsi integrata la prova della responsabilità penale del Parla Salvatore in ordine ai reati contestatigli con il decreto di rinvio a giudizio e pertanto nei suoi confronti va pronunciata l'assoluzione con formula conseguente.



15. La posizione di MONTANTI Giuseppe.

Molte delle considerazioni svolte riguardo a Parla Salvatore valgono anche in ordine all'imputato Montanti Giuseppe, la cui posizione in questo processo (ed in questa vicenda) è per molti aspetti assimilabile a quella del primo.

Entrambi infatti compaiono nelle dichiarazioni dei collaboranti solo episodicamente, al margine della scena, evocati da affermazioni non sempre formulate in termini di certezza.

Anche per Montanti, come per Parla, l'unica chiamata in correità di tenore univoco (ma di natura indiretta) viene espressa dal Benvenuto Giuseppe Croce, riferendo le parole usate da Gianmarco Avarello allorchè, nel mese di luglio-agosto del 1990, i due si trovavano nella tenuta di campagna del Montanti per discutere dell'uccisione di Ferraro Salvatore, esponente di COSA NOSTRA nella provincia di Caltanissetta.

In quella occasione, a domanda espressa del Benvenuto, Avarello avrebbe rassicurato l'interlocutore circa il consenso già manifestato da Montanti (nonchè da Parla) circa il proposito omicidario ai danni del Livatino: "PEPPE è all'occorrente di tutto, ni parravu sia cu iddu che cu PARLA SALVATORE " diciamo queste sono le parole che GIAMMARCO mi ha detto..." (udienza 11 giugno 1997).

Nel riferire tale episodio il Benvenuto ha fornito numerosi dettagli circa la collocazione della villetta di campagna del Montanti, precisando che essa si trovava all'uscita di Canicattì, a circa un chilometro dall'incrocio della strada che porta a Delia, al termine di una stradina bianca parallela alla statale; questa descrizione trovava positiva conferma nel rinvenimento, operato dai Carabinieri, di

una villetta nella disponibilità di Montanti Giuseppe in contrada Corriggi, nei pressi della strada provinciale che conduce a Delia (vedi deposizione Capitano Damiano).

A contorno di tale episodio stanno le dichiarazioni, spesso dettagliate, che Benvenuto ha fornito circa la personalità del Montanti e la sua operatività nell'ambito del gruppo stiddaro canicattinese, abbondantemente riscontrate sia dalle dichiarazioni di Calafato Giovanni, sia da quelle, meno specifiche, di Ingaglio Giuseppe, Ianni Simon e Riggio Salvatore.

Questi ultimi hanno riferito unicamente in ordine all'appartenenza del Montanti al gruppo capeggiato dal Gallea, indicandone la presenza alla riunione interprovinciale tenutasi a Marina di Ragusa nel settembre 1991, allorchè il Montanti partecipò quale rappresentante della famiglia di Canicatti (vedi Ingaglio Giuseppe udienza 11 aprile 1997).

Tale circostanza, peraltro, è stata riferita altresì da Benvenuto Giuseppe Croce, che ad essa ha attribuito valore esemplificativo del fatto che Montanti aveva preso il posto di Avarello dopo l'arresto di quest'ultimo.

Peraltro, che Montanti appartenesse al gruppo quale esponente di tutto rispetto è circostanza emersa chiaramente all'esito dell'istruttoria dibattimentale, poiché solidamente riscontrata dal convergere delle dichiarazioni di tutti i collaboratori sentiti in merito; inoltre essa è avvalorata dalla valutazione degli elementi di prova offerti dai verbali di altri processi in questo acquisiti (atti del processo celebrato a carico di Alletto Croce+77, più volte citato in precedenza)

In particolare Benvenuto Giuseppe Croce ha indicato nel Montanti uno dei personaggi più autorevoli della compagine



266

canicattinese, anche per ragioni di "anzianità" rispetto agli altri componenti del clan (gli attribuiscono infatti circa 38-40 anni); testualmente egli ha dichiarato che il Montanti aveva un ruolo di rilievo quale esponente più rappresentativo, insieme al Parla Salvatore, di uno dei due nuclei familiari esistenti all'interno del clan, ovvero il gruppo Parla-Montanti alternativo a quello Gallea-Migliore.

Egli aveva conosciuto il Montanti nel 1985, apprendendo che era persona in grado di fornire indicazioni circa l'identità degli uomini d'onore del clan mafioso avverso poiché taluni dei suoi ascendenti (nonno e zio) erano appartenuti a Cosa Nostra; riferisce della partecipazione del Montanti alla fase esecutiva di taluni delitti, quali l'omicidio di Alaimo ed il tentato omicidio di Mario Milano; nel primo caso lo stesso Montanti era stato tra i fautori dell'iniziativa, ritenendo Alaimo responsabile dell'uccisione del proprio fratello, Montanti Angelo.

In generale Montanti Giuseppe condivideva la strategia offensiva previamente deliberata contro Cosa Nostra, in esecuzione della quale tutti coloro che fossero ritenuti membri di quel sodalizio divenivano bersaglio obbligato del gruppo: tuttavia, come più volte ribadito dal collaborante, l'esistenza a monte di tale disegno criminoso escludeva l'assunzione di specifiche deliberazioni volte alla individuazione delle vittime, la cui eliminazione si riteneva semplice attuazione della strategia pattuita.

A parte tale adesione incondizionata alla linea "politica" del gruppo, Benvenuto ha riferito del potere decisionale rivestito dal Montanti Giuseppe esemplificandolo attraverso l'episodio relativo all'attentato ideato da Avarello ai danni di Collura Vincenzo, sospettato di tramare un agguato ai loro



E.

267

danni; tale progetto non sarebbe andato in porto a causa dell'opposizione manifestata da Parla Salvatore e Giuseppe Montanti, che, persuadendo Avarello dell'affidabilità del Collura lo avrebbero indotto a desistere dal proposito.

Precisando, su sollecitazione delle parti, che nessun omicidio commesso nell'ambito del clan era mai avvenuto contro la volontà di alcuno dei suoi componenti (quindi neanche contro l'avviso del Montanti), Benvenuto ha ribadito la riconducibilità di tale circostanza non già al potere di veto esercitato da alcuno quanto piuttosto al fatto che ogni delitto era ispirato da una logica comune di guerra a Cosa Nostra.

Calafato Giovanni ha descritto Montanti Giuseppe come uno dei componenti più importanti del clan canicattinese, al pari di Gallea ed Avarello, ed in considerazione di tale prestigio lo ha compreso tra coloro che erano a conoscenza del proposito di uccidere il giudice Livatino:

"..come penso io, penso che io sapeva, gliene avevano parlato, però non mi ricordo il particolare...Peppe diciamo era conoscitore delle discussioni, diciamo, tutto il fatto che... era conoscitore delle discussioni nostre, perché è la stessa cosa, come era AVARELLO era, diciamo, MONTANTI Giuseppe.." (udienza 12 giugno 1997).

Come può ricavarsi dal tenore testuale delle parole usate, Calafato non ha posto una circostanza ben definita a fondamento di tale affermazione, esprimendola in termini di supposizione o intuizione tratta dal fatto che "Peppe era la stessa cosa di Avarello".

A seguito di contestazione, confermando quanto detto in precedenti occasioni, Calafato dichiarava: "mi risulta che



Gianmarco AVARELLO parlò con Giuseppe MONTANTI dell'omicidio del Giudice", senza tuttavia spiegare in base a cosa gli constasse tale circostanza.

Dietro ulteriore contestazione Calafato indicava in Gallea Antonio la fonte della sua informazione, dicendo che egli si lamentava del comportamento di Montanti che dopo "essere stato informato e avere acconsentito alla decisione di uccidere il Giudice LIVATINO, non era intervenuto presso i suoi cugini PARLA, perché fornissero il sostegno richiesto".

Nel valutare l'insieme di tali dichiarazioni appare preponderante l'incostanza del Calafato, che solo dopo reiterata sollecitazione ammette di ricordare la circostanza delle doglianze espresse da Gallea, essendosi trincerato, sino a quel momento, dietro reiterati "non ricordo" in ordine alla fonte della propria conoscenza.

Tale discontinuità, apprezzabile sia nel raffronto tra le precedenti dichiarazioni e la deposizione dibattimentale, sia all'interno di quest'ultima, rende incerto il risultato del suo esame, dal quale non pare di potersi ricavare un valido elemento di riscontro a conforto della chiamata del Benvenuto Giuseppe Croce.

Ciò che prevale, infatti, nel contesto complessivo dell'esame, è l'incertezza del Calafato circa l'origine della sua affermazione ("Montanti sapeva"), formulata per lo più in forma di mera opinione personale o supposizione ("penso che Montanti sapesse") di cui non è stato in grado di indicare il fondamento obiettivo se non dopo faticosa contestazione ("le lamentele espresse da Gallea Antonio").

Né può riconoscersi valenza univoca ad altri profili del racconto reso dal Calafato Giovanni, quali la circostanza che Montanti si sia premurato di fornire appoggio logistico a



269

Domenico Pace durante la sua latitanza nel periodo immediatamente successivo al delitto, mettendogli a disposizione la casa di un amico nella campagna di Sommatino ovvero il fatto che Montanti fosse convinto, così come Gallea, della simpatia nutrita dal giudice verso la corrente dei Di Caro.

Si tratta, in entrambi i casi, di aspetti di contorno rispetto all'oggetto specifico della prova che attiene alla esistenza di un contributo causale volontario posto in essere dal Montanti nella fase ideativa ed organizzativa del delitto: essi sono altrettanto compatibili con l'ipotesi accusatoria ("Montanti sapeva e consentiva") così come quella contraria, non esistendo un rapporto d'inferenza obbligato tra queste circostanze e quella da provare.

E' ben possibile che Montanti, come qualsiasi altro componente del clan, si sia adoperato per fornire un rifugio al Domenico Pace anche senza essere stato informato a priori del proposito delittuoso; così come è possibile che egli condividesse i sospetti del Gallea nei confronti del Livatino e pure non ne avesse mai immaginato l'eliminazione.

Quand'anche, in definitiva, voglia ritenersi più verosimile, stante il suo prestigio, che egli fosse consapevole del proposito delittuoso, non si ravvisano fatti obiettivi ai quali ancorare quella che diventa una mera presunzione scaturente dalla posizione qualificata che il Montanti occupava all'interno del clan.

Come già ribadito, un'impostazione di questo genere (la cosiddetta "responsabilità per posizione") contrasterebbe con il principio costituzionale di cui all'art 27 I comma Cost., in ossequio al quale la responsabilità penale non può essere estesa automaticamente a quei componenti di un'associazione



per i quali non venga provato un apporto causale e consapevole alla commissione del fatto-reato.

In definitiva, dall'esame del quadro probatorio sopra richiamato, non può ritenersi acquisita la prova certa di una sua partecipazione morale alla fase deliberativa-organizzativa del delitto, non potendosi intendere in tale senso la circostanza, emersa invece con chiarezza, della sua autorevolezza all'interno del clan, dello spessore della sua personalità criminale, sia quale componente operativo allorchè partecipava alla fase esecutiva di omicidi, sia quale titolare di poteri decisionali e rappresentativi.

Tuttavia questi dati non possono essere confusi con il fatto specifico del suo contributo causale alla realizzazione del delitto, essendo utilizzabile in tal senso, non senza incertezza, soltanto la chiamata del Benvenuto Giuseppe Croce.

Quest'ultima presenta peraltro dei profili di debolezza intrinseca, sia perchè trattasi di una dichiarazione *de relato*, sia perchè il contenuto di essa si limita ad attribuire al Montanti una sorta di tacito consenso, nulla aggiungendo in merito alla portata efficiente dello stesso, per affermare la quale è necessaria la prova dell'imprescindibilità del suo consenso in ordine alle singole iniziative del gruppo.

Nessuno infatti ha attribuito al Montanti poteri ostativi o autorizzativi rispetto ai vari delitti.

Anche Benvenuto, allorchè racconta l'episodio relativo all'agguato mancato ai danni di Collura Vincenzo, non descrive questo come esemplificazione di una regola generale, né giunge ad escludere che Avarello potesse attuare comunque il suo proposito, anche contro l'avviso del Montanti.

In quel caso, infatti, sembra che Avarello abbia desistito non già perchè costretto all'obbedienza della gerarchia



271

(peraltro abbastanza vaga riguardo al Montanti), quanto piuttosto perché persuaso dai consigli di coloro che, quali componenti più anziani e quindi più esperti di lui, erano in grado di valutare l'effettiva pericolosità del bersaglio individuato dall'Avarello.

Tale chiamata, dal significato non propriamente univoco, non trova conforto nelle altre risultanze processuali, poiché, come già osservato, esse attengono in generale alla personalità del Montanti mentre Calafato Giovanni, unico a rendere dichiarazioni più precise e comunque frutto di relazioni de relato, esprime una mera supposizione disancorata da riferimenti fattuali ben definiti.

L'uccisione del Giudice, inoltre, non era ricompreso nel generico programma delittuoso di eliminare i componenti delle fazioni avverse, essendo necessaria (così come avvenne) una specifica spinta ideativa e deliberativa.

In base a tali considerazioni non può dirsi integrata la prova della responsabilità penale del Montanti Giuseppe in ordine ai reati contestatigli con il decreto di rinvio a giudizio e pertanto nei suoi confronti va pronunciata l'assoluzione con formula conseguente.



272

P. Q. M.


1 - Visto l'art. 533 C.p.p.

DICHIARA Benvenuto Giuseppe Croce colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 26.3.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicata la diminuzione di cui all'art. 8 Legge n°203/91 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni sedici di reclusione;

DICHIARA Calafato Giovanni colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicata la diminuzione di cui all'art. 8 Legge n°203/91 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione;

DICHIARA Calafato Salvatore colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicate le attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni ventitre di reclusione;

DICHIARA Gallea Antonio colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo;



2 - Visti gli artt. 29, 32, 36 Codice Penale
APPLICA a tutti i condannati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale, nonché, nei confronti del solo Gallea Antonio e con spese a suo carico, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Favara e Canicattì, nonché sui quotidiani IL GIORNALE di SICILIA e LA SICILIA.

3 - Visto l'art.535 c.p.p.


CONDANNA Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento durante il periodo della custodia cautelare

4 - Visto gli artt. 539 e 541 c.p.p.

CONDANNA Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive Lire 12.610.000= di cui Lire 11.000.000= per onorari;

5 - Visto l'art.530, 2° comma, c.p.p.

ASSOLVE Montanti Giuseppe e Parla Salvatore dai delitti come loro ascritti nel decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996 per non avere commesso il fatto.



274

6 - Visto l'art.530, 2° comma, c.p.p.

ASSOLVE Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio dai delitti indicati alle lettere b), d), e), g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio solo con riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" perché il fatto non sussiste.

Visto l'art.544, 3° comma, c.p.p.


fissa in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Caltanissetta, il 4 aprile 1998

IL GIUDICE estensore
Drs.Raffaella POGGI



IL PRESIDENTE coest.
Dr.Luigi RUSSO



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott.ssa Daniela Natale)
Daniela Natale

Depositata nella Cancelleria della
Corte di Assise di Caltanissetta.

del 23-10-1998

IL CANCELLIERE

Daniela Natale

NOTA: La motivazione della sentenza è stata per la maggior parte redatta dal Giudice a latere Drs.Poggi; il presidente Dr.Russo ha curato la trattazione delle parti di carattere generale (paragrafi da 1 a 4) e la sola revisione delle parti rimanenti.

IL PRESIDENTE
Dr.Luigi RUSSO



ATTI PRIVATI O
GIUDIZIARI

*Comunicazione
di liquidazione
M. P. M.*

Aut. 1051
Den. 0011
Reg. ~~1051~~ 25000
P.P.
S.P.
T. 10-11
Ch. 101
E. 10-11 1330.00
Com. 101
Aut.
L.
Fisc. L. 1630.00
INVIM 9501
Int. Com. L.

REGISTRATO A CALTANISSETTA

il 23 OTT. 1998

N. 994 Mod. 111 Vol. 117


esatte lire 1630000 all'art. 10793 unico

IL DIRETTORE REGGENTE
M. P. M.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Caltanissetta 30.3.99



ASSISTENTE GIUDIZIARIA
M. P. M.

ANNOTAZIONI

- # 2.11.1998 Trasmissione estratto della Procura della Repubblica SEDE per l'annotazione sul Reg. della Notizie di reato, ai sensi del 2° c. un. dell' art. 15 del Regolamento per l'esecuzione del c.p.p.
- # 18.12.1998 profane appello il P.G. nei confronti di Terzo Salvatore - Mautenti Giuseppe Colafato Salvatore.
- # 23.12.1998 profane appello l'avv. L. Greco e nell'interesse di Colafato Salvatore.
- # 28.12.1998 profane appello l'avv. A. Cardone nell'interesse di Colafato Antonio.
- # 30.12.1998 profane appello l'avv. M. Lepore nell'interesse di Colafato Giovanni.
- # 18.12.1998 profane appello gli avv. Bruno Trecoglie e Carlo Zoltri nell'interesse di Benvenuto Giuseppe Croce -
- 20.4.1999 atti in Corte di Amore di Appello per l'interdizione ecc.
- in Corte di Amore di Appello con sentenza 22/2/95
- in sentenza 16/25/95 sentenza e trattazione fine pp.
- in sentenza della Cassazione in parte con sentenza 18/26
- della Corte di Amore di Appello l'adulterio commesso
- con art. 384/81 nella unione quoniam la sentenza 18/26



la Corte di Amire d Appello con sentenza del 24/03/88 inverte le p
 10/11/88 v. n. p. artt 588 e 605 c.p.p. in parte e riforma della
 sentenza del 04/04/88 appellata da Benvenuto Gruppo Co. s.p.a.
 Col capo d'accusa concesso a Benvenuto p. l'impunità de
 attenuanti generiche de idolo e p. r. s. alle cure di e
 oppositori e z. d. a. di pena inflitta e Benvenuto Gruppo Co.
 del quale titolo di accusa a quella inflitta e Calisto Tanzi
 del quale titolo di accusa, con loro accordi tra le parti,
 e con la f. s. appellata a momento dell'art 8 c. 103/91
 di una memoria di merito p. l'appello, rispettivamente Benvenuto
 Gruppo Co. e Calisto Tanzi.

Inverte le p. 10/11/88

Gruppo Co. s.p.a. e artt. 272 e 273 c.p.p. del 28/11/88

18/11/88 sentenza di rinvio del P.G. del 18/11/88

06/3/90 sentenza di rinvio per Benvenuto G. Co. e Calisto Tanzi

aff. n. 20000 n. 506/84 e 513/84 art. 354

Corte di Appello

la Corte di Amire d Appello con sentenza 10/85 del 25/03/88

v. n. p. artt 582 e 605 c.p.p. in parte e riforma della sentenza

della Corte di Amire d Appello del 04/04/88 appellata da Calisto

Selvitore e Galle e Antonio e dal P.G. in conf. di Calisto Selvitore,

Antonio, G. Co. s.p.a. e Paolo Selvitore, della G. Co. s.p.a. e Antonio,

Selvitore responsabili dei delitti di cui all'art. 354 c.p.p. e

in merito di merce e T. p. non ident. f. n. di un cap. 5) d) (p. 2) g)

della rubrica e, nei limiti suddetti, e di rinvio della sentenza,

il condanna insieme alla pena dell'ergastolo, v. n. p. artt 73 e 32

- 36 c.p. appella a ... Gruppo a Paolo Salvatore
 la sua economia dell'uno di ... propria del
 P.P. ... dell'uno di ... legge e delle
 decadenze delle ... alla giunta; appella
 a ... Gruppo, ... Salvatore a
 ... Salvatore la sua economia della
 pubblica ... della sentenza di condanna,
 per ... , ma ... affermazione ...
 di ... , ... di ...
 ... , ... su ...
 di ... e ... ; appella a ...
 Salvatore la sua economia ...
 ... alla giunta; ...
 ... di ...
 ... ; condanna ...
 Antonio ... Gruppo a Paolo Salvatore
 la ... il pagamento delle
 ... del ...
 Antonio Gruppo a Paolo Salvatore, ...
 ... con ...
 appella, ...
 pagamento ...
 Antonio Gruppo a Paolo Salvatore ...
 ...
 e " ..."

fatto non tenuto; visto l'art. 544 3° comma c.p.p. in data in ff. 22. Il Tribunale
il deposito della motivazione delle sentenze. Sono giurati i Talami dei
durata massima delle astensioni per ciascuna giorno nei confronti
di Carlo foto Salvatore e Gallea Antonio.

13/11/00 proposta ricorso per Cassazione da Gallea Antonio

17/11/00 ricorso per Cassazione dell'Avv. Lidio Fiume per Calofato Salvatore

13/10/00 ricorso per Cassazione da Montani Giuseppe

25/11/00 proposta ricorso per Cassazione per il processo Montani Giuseppe

e Paolo Salvatore. La Corte di Cassazione il 13/03/02 annulla con rinvio la sentenza impugnata
nei confronti di Paolo Salvatore e Montani Giuseppe alle motivazioni delle parti
visti l'art. 544 c.p.p. e l'art. 544 c.p.p. in data in ff. 22. Il Tribunale
il deposito della motivazione delle sentenze.

La Corte di Cassazione il 16/10/01 annulla i ricorsi di Carlo foto Salvatore e Gallea
Antonio con la il 16/10/01 per Calofato Salvatore e Gallea Antonio, il 13/03/02 per Paolo Salvatore
e Montani Giuseppe.

Eseguita comunicazione et art. 27 il 18/11/93 per la sentenza del 24/9/98

il 01/04/02 per la sentenza del 25/03/93 nei confronti di Paolo Salvatore e

Montani Giuseppe. il 25/12/01 al P.M. per Calofato Salvatore e
Gallea Antonio.

Giurati et art. 270 c.p.p. il 18/11/93 il 14° rito delle Corti di Amia d'Appello
per la sentenza del 14/9/93

il 20/03/03 delle Corti di Cassazione per Paolo Salvatore e Montani
Giuseppe il 17/10/01 della Procura Generale delle Corti di Cassazione

per Carlo foto Salvatore e Gallea Antonio.

Redatta et art. 270 c.p.p. il 06/03/00 per Bernardino G. Croce e Calofato Giovanni

23/07/02 per Montani Giuseppe e Paolo Salvatore 18/07/02 per Carlo foto
Salvatore e Gallea Antonio.

Eseguita comunicazione et art. 160 T.U.P.S. per Paolo Salvatore e Montani Giuseppe il
02/04/02; il 25/10/01 per Carlo foto Salvatore e Gallea Antonio.

Uffizio recupero reati fiscali della Corte di Appello n° 506/04 e 503/04
n° 354.

Azionario il 04/10/05 Fascio 383 G. G.

PAGINA BIANCA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. GIOVANNI MARLETTA _____ Presidente
2. Dott. FRANCESCO CARIMI _____ Consigliere
3. Sig. BENEDETTA PARRINELLO _____ Giudice Popolare
4. Sig. SALVATORE MANCUSO _____ Giudice Popolare
5. Sig. DIEGA VIRONE _____ Giudice Popolare
6. Sig. ROSALBA GIOVANNA AZZARA _____ Giudice Popolare
7. Sig. SALVATORE GIAMPIERO CALI' _____ Giudice Popolare
8. Sig. MARIA ROSARIA ASSUNTA TORINO _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa Maria
Giovanna Romeo _____

e con l'assistenza dell' Assistente Giudiziario Dott. Salvatore Cosentino _____

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa penale contro:

- 1) **BENVENUTO GIUSEPPE CROCE** nato a Palma di Montechiaro (AG) il 18/08/70 in atto domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione di Roma.
Ord. Cust. Caut. in carcere 8/9/93 - notificata 11/09/93 - Ord. Revoca della cust. Catt. carcere 24/12/94.

LIBERO - ASSENTE PER RINUNCIA

- CALAFATO GIOVANNI** nato a Palma di Montechiaro (AG) il 06/06/65 in atto domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione di Roma.

LIBERO - ASSENTE PER RINUNCIA

Stalio Livatino

N. 09/99 _____ Reg. Sent

N. 24/99 _____ Reg. Gen.
(stralcio del n. 10/99 R.G.)

N. 1193/92 _____ Reg. N.R.

N. 1126/94 _____ Reg. N.R.

SENTENZA

In data **24/09/1999**

Depositata in Cancelleria

il **9-10-1999**

Il Direttore di Sezione

Il Procuratore di Cancelleria
Dott. *[firma]*

Add: **6-9-2000**

Redatt e _____ sched _____

N. _____

Art. Camp. Pen.

APPELLANTI

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 04/04/98, con la quale visto l'art. 533 c.p.p., dichiarava Benvenuto Giuseppe Croce colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 26/03/1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicata la diminvente di cui all'art. 8 legge n. 203/91 e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni sedici di reclusione;

dichiarava Calafato Giovanni colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 07/11/96, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicata la diminvente di cui all'art. 8 legge n.203/91 e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni diciotto di reclusione.

Visti gli artt. 29, 32, 36 c.p. applicava a tutti i condannati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale.

Visto l'art.535 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento durante il periodo della custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 539 e 541 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidavano in complessive lire 12.610.000= di cui lire 11.000.000= per onorari.

Visto l'art. 530, 2° comma c.p.p. assolveva Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni dai delitti indicati alle lettere b), d), e), g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio solo con riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" perché il fatto non sussisteva.

I M P U T A T I

Benvenuto Giuseppe

(proc. n.17/96 R.G. Corte Assise; decreto GUP di rinvio a giudizio del 26.03.1996)

A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p.

per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, con premeditazione, cagionato la morte del Dott. Rosario Livatino, Giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi d'arma da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di avere commesso il fatto il cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21/09/90 alle ore 8,45 circa.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 110, 112 n.1 c.p., 10 legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola BERETTA cal.9 nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 10 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca BREDA cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 c.p., 23 comma 3°, legge 18/04/1975 n.110 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, detenuto le armi dei precedenti capi b) e c) da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa e punzonata.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 legge 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo b).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 legge 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 10 legge 14/10/1975 n.110 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo d).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

H) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 112 n.1, 648 c.p., per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole ed il fucile di cui al capo b) e c) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo anche il fucile di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 02/12/1989.

I) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv., 110, 112 n.1, 648 c.p., per avere, per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto al fine di commettere il reato sub a) l'autovettura FIAT UNO targata AG266800 e la moto HONDA 600 targata AG41952, entrambe di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a Vaiana Salvatore il 13/05/1990 in Villaseta (AG) e la seconda sottratta a Calamita Antonio in Licata il 09/06/1990.

L) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1, 424 c.p. per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motocicletta oltrechè alla pistola ed al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.
In Agrigento, contrada "Gasena", il 21/09/1990.

CALAFATO GIOVANNI

CALAFATO SALVATORE

GALLEA ANTONIO

MONTANTI GIUSEPPE

PARLA SALVATORE

(PROC. N.01/97 r.g. Corte Assise, decreto GUP di rinvio a giudizio del 07/11/1996)

A) del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato di cui agli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere, in qualità di mandanti o comunque di determinatori o rafforzatori dell'altrui proposito criminoso, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, cagionato con predeterminazione la morte del Dott. Rosario Livatino, Giudice del Tribunale di Agrigento,

mediante l'esplosione di più colpi delle armi da fuoco di cui ai capi successivi; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, colpendo il giudice mentre viaggiava per recarsi in ufficio, da solo e senza alcuna misura di protezione.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p. per avere commesso il fatto in danno di un magistrato a causa del suo rigoroso, imparziale ed inflessibile impegno nell'esercizio delle sue funzioni.

In territorio di Favara, strada statale n. 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

B) del delitto di cui agli artt. 81 1° comma, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 10 legge 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9, diverse altre pistole, nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

C) del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 10 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal. 12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

D) del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 23 comma 3° legge 18/04/1975 n. 110, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto le armi di cui ai capi B) e C) precedenti; da ritenersi clandestine

in quanto con matricola abrasa o comunque alterata.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

E) del delitto di cui agli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui ai capi A), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo B).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

F) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo C).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

G) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 23 comma 4°, legge 18/04/75 n.110, per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo D).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

H) del delitto di cui agli artt.81, 110 e 112 n.1, 648 c.p. per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni,

precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi B) e C), di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2 dicembre 1989.

In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

I) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110 e 112 n.1 e 648 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano, per commettere il reato di cui al capo A), l'autovettura FIAT targata AG266800, proveniente dal furto subito da Vaiana Salvatore il 13 maggio 1990 in Villaseta (AG), la moto HONDA 600 targata AG41952, proveniente dal furto subito da Calamita Antonio in Licata il 09 giugno 1990 e l'autovettura Volkswagen GOLF con targa tedesca proveniente dalla rapina subita in Paternò il 07 gennaio 1989 da Di Bella Salvatore.

In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

L) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 e 424 cpv. c.p., in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dei reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltrechè alla pistola BERETTA cal.9 e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

In Agrigento, contrada "Gasena", il 21 settembre 1990.

1. L'ESECUZIONE MATERIALE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO.

1.1 La mattina del 21.9.1990 il dott. R. Livatino partì da Canicatti per raggiungere la sede del Tribunale di Agrigento, dovendo comporre il collegio per l'udienza di quel giorno.

Il magistrato percorreva la S.S. 640, in contrada "San Benedetto" e, lungo il tratto rettilineo della strada, fu aggredito a colpi d'arma da fuoco.

La sua autovettura fu prima affiancata e poi sorpassata da una Fiat Uno turbo diesel (bruciata successivamente in contrada "Gasena" nelle vicinanze dell'abbeveratoio "Petrusa").

La Fiat Uno era guidata da Gaetano Puzangaro e, all'interno del mezzo, vi era anche Avarello Giovanni.

Il Puzangaro, allo svincolo di Castrolifippo, attese il passaggio della Ford Fiesta del magistrato; quindi la raggiunse e l'affiancò.

Dalla Fiat Uno furono esplosi due colpi di fucile che, tuttavia, non colpirono il magistrato ma la sua autovettura.

Ai colpi di fucile seguirono colpi di pistola, com'è dimostrato dai segni lasciati sulla guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro (foro di entrata) e sul parabrezza (foro di uscita) e dalla direzione obliqua dei colpi d'arma da fuoco.

Alla manovra di affiancamento seguì, da parte del Puzangaro, quella di sorpasso della Ford Fiesta davanti alla quale egli si fermò per spingerla indietro.

Questa manovra è dimostrata dall'ammaccatura della parte anteriore sinistra della Ford Fiesta, dai frammenti di vetro del faro, dall'introflessione del paraurti nella parte sinistra e dall'ammaccatura del cofano nella parte anteriore sinistra.

I danni della Ford Fiesta trovano corrispondenza nella rientranza dello sportello anteriore destro e nell'ammaccatura della parte posteriore destra della Fiat Uno.

La manovra, in precedenza descritta, trova un ulteriore riscontro nella posizione in cui fu trovata la Ford Fiesta: con la parte posteriore destra addossata al guardrail e la parte anteriore alla distanza di cm. 50 dallo stesso guardrail.

E' da escludere che il dott. R. Livatino abbia potuto tentare la retromarcia o l'inversione del senso di marcia poiché le ruote della sua autovettura erano diritte e non sterzate, come, invece, avrebbero dovuto essere in caso d'inversione del senso di marcia.

La polizia di Stato, giunta sul posto, trovò l'autovettura con il motore acceso e con segni di colpi d'arma da fuoco alla fiancata sinistra e al lunotto posteriore.

FC-

Il cambio in "folle" dimostra che il magistrato, per non rimanere intrappolato nella sua auto che era rimasta bloccata (la Fiat Uno vi stava davanti e la spingeva), disinserì la marcia che aveva in precedenza, facendo così indietreggiare la sua autovettura per tentare, come in effetti fece, la fuga verso la campagna.

Egli, infatti, uscì dal mezzo e si diresse verso la scarpata.

Il dott. R. Livatino, nell'atto di scavalcare il guardrail e assumendo necessariamente una posizione di flessione del busto in avanti, fu colpito da un colpo di pistola sparato a breve distanza, da sinistra a destra e dal basso in alto (cfr. consulenza necroscopica del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990, pag. 20).

Nel frattempo sopraggiunsero con la moto Amico Paolo e Pace Domenico; la moto si fermò più avanti della Ford Fiesta del magistrato.

Questi, nel proseguire la fuga per la campagna, fu costretto a cambiare direzione, come dimostrano il caricatore rinvenuto nella scarpata, i bossoli e gli oggetti rinvenuti in punti diversi della vallata, lungo un percorso di oltre 81 metri (cfr. rilievi fotografici, n. 2 e n. 21).

Il dott. R. Livatino, durante la fuga, fu colpito da un secondo e da un terzo colpo, esplosi da dietro in avanti e da destra a sinistra.

Il terzo colpo provocò le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale.

Il magistrato fu, quindi, raggiunto da altri due colpi che gli furono sparati quando era disteso a terra.

In fondo alla scarpata di destra (in direzione Agrigento), nel greto del torrente San Benedetto, giaceva il corpo senza vita del dott. Livatino.

Gli autori dell'omicidio risalirono, poi, sulla strada e portarono la Fiat Uno e la moto Honda in contrada "Gasena", dove le incendiarono.

1.2 Dall'esame esterno del cadavere e dall'autopsia (eseguiti nell'ambito del procedimento contro Amico e Pace, definito con sentenza n.7/94 della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994) è emerso che il dott. R. Livatino fu raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco corta, cal. 9, sparati almeno da due armi diverse e uno dei quali (il primo dei cinque) fu esplosivo a breve distanza.

Il consulente ha, in particolare, messo in evidenza che il dott. R. Livatino fu raggiunto da cinque colpi di pistola di cui uno esplosivo con direzione da sinistra a destra e dal basso in alto, due esplosivi con direzione di dietro in avanti e da destra a sinistra e due esplosivi con direzione da sinistra a destra e lievemente dall'alto in basso a vittima per terra perché ferita mortalmente.

cl

Il consulente ha, inoltre, accertato che i cinque colpi provocarono altrettante ferite trapassanti e due ferite a fondo cieco al torace e alla spalla destra con ritenzione di proiettile reperato dallo stesso consulente, in quanto uno dei due colpi causò prima una ferita trapassante al braccio destro e al mascellare inferiore destro e poi due ferite a fondo cieco all'emitorace destro e alla spalla destra.

La sede dei tre primi fori di ingresso dei proiettili e la direzione dei tranciti anatomici dagli stessi prodotti portavano a stabilire che i colpi furono esplosi da dietro la vittima ed alla sua sinistra il primo, da dietro la vittima ed alla sua destra il secondo ed il terzo (che aveva provocato le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale).

Il quarto ed il quinto colpo furono esplosi quando già il dott. R. Livatino era disteso a terra, ormai in fin di vita per le lesioni polmonari subite.

Gli effetti della carica esplosiva nelle zone paramarginali del foro prodotto dal primo dei cinque colpi portarono il perito ad accertare che fu esplosa a breve distanza, quantificabile, anche in considerazione del tipo di arma usata, in non oltre centimetri 30 o 40 (è stata così formulata l'ipotesi che questo sia stato il primo colpo che aveva raggiunto il dott. R. Livatino mentre stava scavalcando il guardrail della strada, assumendo una posizione di parziale flessione del busto in avanti).

Il secondo e il terzo colpo dovettero essere esplosi all'inizio della fuga verso la scarpata.

Passò poi del tempo perché il dott. R. Livatino potesse raggiungere il punto in cui cadde per effetto delle lesioni polmonari subite, distante dal guardrail metri 81,50.

I due proiettili reperati nel cadavere furono sparati da due armi cal. 9 parabellum.

La causa della morte è da ascrivere a collasso cardiocircolatorio per insufficienza respiratoria da emotorace acuto e per emorragia e spapolamento encefalico (cfr. relazione della consulenza del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990).

1.3 Il sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica il 21.9.1990, in contrada San Benedetto di Favara, ha consentito di accertare che sulla S.S. 640 al Km. 12+700 vi era la Ford Fiesta targata AG 174248 con il motore acceso, la leva cambio marce in posizione "folle" e la leva del freno a mano abbassata.

L'autovettura, a due sportelli e di colore amaranto, era rivolta con la parte anteriore in direzione di Agrigento ed aveva la parte posteriore destra addossata al guardrail e quella anteriore destra a cm. 50 dallo stesso guardrail.

FC-

L'autovettura aveva il vetro dello sportello destro rotto e il vetro del lunotto in frantumi con i frammenti sparsi "sul ripiano interno soprastante il cofano"; l'indicatore di direzione e il faro di sinistra erano rotti ed il paraurti era rientrato.

I pezzi di vetro del faro e dell'indicatore di direzione erano sparsi sul manto stradale.

La guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro presentava "una concavità" della larghezza di due centimetri, verosimilmente prodotta da proiettile d'arma da fuoco.

Nella parte superiore dello stesso sportello vi era un foro, a margini introflessi, del diametro di cm. 3,5 e sulla base di questo foro vi erano due concavità del diametro di mm. 6 ciascuna, prodotte verosimilmente da pallettoni di cartucce di fucile.

All'interno del tetto dell'autovettura vi erano due fori di uscita (estroversi) disposti longitudinalmente al foro del diametro di cm. 3,5.

La cintura di sicurezza del lato guida era squarciata all'altezza della spalla sinistra del guidatore.

Lo squarcio era stato prodotto verosimilmente da colpi di arma da fuoco.

Nel cruscotto, a destra, vi era un foro di entrata, a margini introflessi, di un centimetro di diametro, che aveva corrispondenza in un foro nella carrozzeria del vano motore, dove fu trovato un frammento di proiettile deformato.

Il vetro del parabrezza presentava un foro di uscita verosimilmente prodotto da proiettile d'arma da fuoco, proveniente dal lato sinistro dell'autovettura e posto a cm. 4 dal lato destro e a cm. 24 dalla base esterna.

Sul sedile anteriore sinistro si trovava un frammento di sughero, presumibilmente borra di cartuccia per fucile e sotto il sedile anteriore destro e nella tappezzeria del tetto venivano trovati frammenti di camicia di proiettile e di sughero, oltre a tre frammenti di piombo deformati, presumibilmente pallettoni di cartucce per fucile.

Sul manto stradale sono stati rinvenuti:

- 1) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca F.G. e un bottone grigio;
- 2) un bossolo cal. 9 mm. parabellum marca G.F.L. del 1983;
- 3) una cartuccia cal. 9x21 appena percossa e frammenti di vetro dello sportello anteriore destro dell'autovettura;
- 4) un bossolo cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca G.F.L.;
- 6) un frammento di incamiciatura di proiettile e, ad un metro di distanza, del terriccio, presumibilmente caduto da un parafrangente di auto.

FC-

La Ford Fiesta - ha precisato dalla polizia scientifica - non presentava tracce di terriccio.

Vennero, inoltre, rinvenuti nella campagna sottostante il guardrail:

- 1) un caricatore bifilare con la scritta P.B. cal. 9 para, made in Italy, contenente 4 cartucce cal. 9 parabellum marca G.F.L. degli anni 82-84-84 e 88;
- 2) gli occhiali del dott. R. Livatino;
- 3) una scarpa del piede sinistro, di colore nero, del dott. R. Livatino;
- 4) una cartuccia cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un'altra cartuccia dello stesso calibro a 40 metri dal guardrail.

Il cadavere del dott. R. Livatino fu trovato a metri 81,50 dal guardrail, il capo rivolto verso Agrigento.

A circa due metri di distanza la polizia ha notato due macchie di sangue e, lì vicino, quattro bossoli cal. 9x21 marca G.F.L.

1.4 Il sopralluogo in contrada Gasena fu eseguito sia dai carabinieri di Favara, avvertiti telefonicamente da Milioti Rosario, sia dalla polizia scientifica della questura di Agrigento.

I carabinieri trovarono su uno spazio di terra battuta vicino all'abbeveratoio, denominato "Petruša", una Fiat Uno bianca e una moto Honda, completamente bruciate.

I due mezzi erano affiancati e rivolti, con le parti anteriori, verso la scarpata della collina e, con le parti posteriori, verso la stradella.

La Fiat Uno, turbo diesel e a quattro sportelli, era completamente bruciata; la parte "posteriore destra all'altezza dei dispositivi di segnalazione di direzione e dello stop" aveva la lamiera ammaccata e rientrata; altra "lieve rientranza della carrozzeria si notava lungo lo sportello anteriore destro".

All'interno dell'autovettura furono trovati, su quel che rimaneva del sedile anteriore destro dopo l'incendio, una "culatta otturatore completa di canna relativa a una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum"; sotto lo stesso sedile vi erano altre parti della stessa arma.

Sul sedile anteriore sinistro venne trovato un "serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum"; sul sedile posteriore, infine, vi era un fucile a canne sovrapposte marca "Breda", privo del calcio in legno, verosimilmente distrutto dall'incendio.

Sul basamento dell'autovettura e sul terreno, a un paio di metri dalla Fiat Uno, vennero trovati bossoli cal. 9.

FC

Dall'annotazione di servizio dell'ispettore della Polizia di Stato Giacomo Principe, in data 21.9.1990, risulta inoltre che l'autovettura Fiat Uno "presentava le ruote anteriori rivolte sulla sinistra".

Le successive indagini sulla provenienza dei mezzi consentirono di accertare che la Fiat Uno era stata rubata a Vaiana Salvatore il quale aveva denunciato il furto ai carabinieri di Villaseta il 13.5.1990 e che la moto Honda era stata rubata a Calamita Antonino, il quale aveva denunciato il furto al commissariato di Licata il 9.6.1990.

1.5 Il teste Pietro Ivano Nava riferì alla polizia giudiziaria che, mentre si dirigeva verso Agrigento a bordo della sua autovettura Lancia Thema tipo familiare, dopo avere oltrepassato intorno alle ore 8,30, lo svincolo di Canicatti sud, era stato superato da una motocicletta che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione.

La motocicletta aveva paramanopole bianche e la targa legata al parafrangente con nastro adesivo; a bordo vi erano due persone e, quella seduta dietro, indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Dopo circa dieci minuti vide ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto e davanti a questa vettura un uomo che riconobbe nel giovane con il casco bianco e il maglione rosso che in precedenza aveva visto sulla motocicletta che l'aveva sorpassato.

Il giovane si trovava vicino alla motocicletta che era ferma davanti alla Ford Fiesta.

Il teste ebbe modo di vedere, mentre superava la Fiesta, un altro giovane scavalcare il guardrail e impugnare con la sinistra una pistola con canna più lunga e larga del normale; il Nava riferì inoltre di avere avuto l'impressione che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, il quale fuggiva.

Trenta metri più avanti la Ford Fiesta, il Nava notò ferma una Fiat Uno beige che aveva i fari anteriori rotti e a bordo della quale non vi era nessuno.

1.6 Sulla scorta delle prime indicazioni, fornite dal teste Nava in sede di individuazioni fotografiche eseguite la sera del 21.9.1990, le indagini vennero indirizzate nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro tra cui Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

Le ricognizioni eseguite da Nava, le contraddizioni nelle dichiarazioni rese alla polizia da Pace e Amico, il fallimento del loro alibi convinsero il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta

FC-

a chiedere l'arresto provvisorio di Amico Paolo e Pace Domenico che si trovavano in Germania e che furono successivamente estradati in Italia.

Con sentenza del 18.11.1992 la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarò il Pace e l'Amico colpevoli, come esecutori materiali, dell'omicidio del giudice dott. R. Livatino e li condannò all'ergastolo.

La sentenza fu confermata dalla Corte di Assise di Appello il 13.4.1994 ed è divenuta irrevocabile il 27.1.1995, in seguito al rigetto dei ricorsi dei due imputati da parte della Corte di Cassazione.

La Corte di Assise di Caltanissetta - con successiva sentenza del 13.7.1995, divenuta irrevocabile il 10.11.1997 - dichiarò responsabili dell'omicidio del dott. R. Livatino anche Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano che avevano partecipato all'esecuzione materiale del delitto.

2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2.1 La Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza del 4 Aprile 1998, ha dichiarato Benvenuto Giuseppe Croce responsabile dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 26.3.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e) e g) della rubrica e, applicata la diminuzione di cui all'art. 8 della legge 203/91 e ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni sedici di reclusione.

La Corte di Assise, con la stessa sentenza, ha dichiarato Calafato Giovanni responsabile dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e) e g) della rubrica e, applicata la diminuzione di cui all'art. 8 della legge 203/91 e ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni diciotto di reclusione di reclusione; ha, inoltre, dichiarato Calafato Salvatore e Gallea Antonio responsabili dei delitti loro ascritti con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e) e g) della rubrica e, applicate al solo Calafato Salvatore le attenuanti generiche - dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate - e ritenuta, per entrambi, la continuazione, ha condannato Calafato Salvatore alla pena di anni ventitré di reclusione e Gallea Antonio alla pena dell'ergastolo.

Nei confronti dei predetti imputati sono state applicate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale e, nei confronti del solo Gallea, anche la

FC -

pena accessoria della pubblicazione della sentenza sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia" e mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Favara e Canicatti.

Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio sono stati, inoltre, condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio e alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza, liquidate in complessive lire 12.610.000, di cui lire 11.000.000 per onorari.

La Corte di Assise ha, infine, assolto, a norma dell'art. 530 cpv. c.p., Montanò Giuseppe e Parla Salvatore dai delitti loro ascritti nel decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996 per non avere commesso il fatto e Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio dai reati indicati alle lettere b), d), e) e g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio, limitatamente ad "un mitra di marca e tipo non identificati" perché il fatto non sussiste.

2.2 Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Gallea Antonio e il Procuratore Generale, chiedendo:

1) **BENVENUTO GIUSEPPE CROCE:**

- a) l'assoluzione dal delitto di omicidio e dai "reati satelliti" per non avere commesso il fatto;
- b) l'applicazione delle attenuanti generiche;
- c) la riduzione della pena.

2) **CALAFATO GIOVANNI:**

- a) l'assoluzione dal delitti a lui ascritti per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o perché lo stesso non costituisce reato, ance ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.;
- b) l'applicazione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate con conseguente ulteriore riduzione della pena;
- c) l'applicazione della pena al minimo edittale.

3) **CALAFATO SALVATORE:**

- a) l'assoluzione dal delitto di omicidio e dai "reati satelliti" per non avere commesso il fatto;
- b) dichiararsi prevalenti le già concesse attenuanti generiche e ridursi la pena al minimo edittale;

FC-

c) la riduzione al minimo edittale della pena inflitta ex art. 81 cpv. c.p.

4) GALLEA ANTONIO:

l'assoluzione dal delitti a lui ascritti per non avere commesso il fatto.

5) IL PROCURATORE GENERALE:

a) affermarsi la responsabilità penale di Parla Salvatore e Montanti Giuseppe per tutti i reati agli stessi contestati e condannarli alle pene che avrebbe richiesto il P.M. d'udienza;

b) eliminare le circostanze attenuanti generiche concesse a Calafato Salvatore e condannarlo alle maggiori pene che avrebbe richiesto il P.M. d'udienza.

2.3 Il processo, rinviato all'odierna udienza, è stato celebrato alla presenza degli imputati Gallea Antonio e Calafato Salvatore (collegati a distanza), nella contumacia di Montanti Giuseppe e nell'assenza - per rinuncia - di Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Parla Salvatore.

Il difensore di Benvenuto Giuseppe Croce - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello ed ha chiesto l'applicazione della pena di anni 12 di reclusione, concordata con il Procuratore Generale, così determinata: pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminuzione speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91, anni 12 di reclusione, ridotta ad anni 9 per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata ad anni 12 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali era stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata.

Anche il difensore di Calafato Giovanni - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello ed ha chiesto l'applicazione della pena di anni 13 di reclusione, concordata con il Procuratore Generale, così determinata: pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminuzione speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91, anni 13 di reclusione, ridotta ad anni 10 per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata ad anni 13 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali era stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata.

La Corte ha disposto la separazione del processo nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce e di Calafato Giovanni e si è riservata di decidere sulla richiesta di pena concordata, ritirandosi in camera di consiglio.

La Corte è, quindi, rientrata in aula ed il Presidente ha dato lettura del dispositivo allegato al fascicolo processuale.

FC -

3. RUOLO DEGLI IMPUTATI NELLA FASE IDEATIVA E DELIBERATIVA DEL DELITTO DI OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO.

3.1 BENVENUTO GIUSEPPE CROCE.

3.1.1 Va, innanzitutto, precisato che l'imputato Benvenuto Giuseppe Croce, al quale è stato originariamente contestato il concorso materiale nell'omicidio del dott. R. Livatino e negli altri reati in rubrica ascrittigli, è stato ritenuto responsabile dalla Corte di Assise di Caltanissetta di concorso morale negli stessi delitti.

Non può configurarsi mutamento della contestazione (con conseguente nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio) poiché, come ha più volte statuito la Suprema Corte "allorquando all'imputato sia stato contestato di essere stato l'autore materiale del fatto, non v'è mutamento della contestazione se il giudice, poi, lo ritenga responsabile a titolo di concorso morale. Tale modifica, infatti, non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l'accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato" (cfr., nei termini, Cass. 16.2.1994, Tiozzo e, nello stesso senso, Cass. 9.1.1990, Scriva).

Va, inoltre, rilevato che il fatto, ritenuto in sentenza, è stato prospettato dallo stesso imputato che, nel negare di avere partecipato all'esecuzione materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino, ha - come subito si vedrà - descritto minuziosamente il contributo da lui dato alla fase deliberativa ed organizzativa del delitto (cfr., per tutte, Cass. Pen., Sezioni Unite, 22.10.1996, n. 16 - c.c. 19.6.1996, Di Francesco che ha affermato il principio secondo cui, quando l'imputato attraverso l'iter del processo sia venuto a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, non è configurabile alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, indipendentemente dalla formulazione della contestazione).

3.1.2 Appare opportuno riportare, ai fini di dimostrare l'esatta qualificazione giuridica dei fatti, contenuta nella sentenza impugnata, ~~riportare~~ le dichiarazioni confessorie rese da Benvenuto Giuseppe Croce sull'episodio delittuoso in esame (ud. 11.6.1997 e 12.6.1997).

Flaminio

Il Benvenuto ha dichiarato di avere commesso “una sessantina” di rapine in Italia e all'estero, alcune delle quali furono compiute insieme con il gruppo di Canicatti (Avarello Gianmarco e Sferrazza Gioacchino) a partire dal 1983.

Egli ha, in particolare, affermato di avere fatto parte dell'organizzazione di Palma di Montechiaro, contrapposta a “Cosa Nostra” a partire dal 1989, quando vi fu una spaccatura all'interno di quest'ultima organizzazione tra la corrente dei Sambito (Bordino, Farruggio e Morgana) e quella dei Ribisi e degli Allegro e Calafato Giovanni (forse era presente anche Calafato Salvatore) stipulò un'alleanza con i Farruggio e i Bordino contro i Ribisi nei confronti dei quali “si doveva sferrare un attacco” per eliminarli e per formare, poi, una nuova “famiglia di Cosa Nostra” con a capo Calafato Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 21 - 22).

Componevano il gruppo di Palma di Montechiaro Calafato Giovanni, che era il “capofamiglia”, Calafato Salvatore (che era il “sottocapo” e colui il quale, dopo l'arresto del fratello, “gestiva la famiglia”: cfr. pag. 73 - 74), lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, Alletto Croce, Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano ed altri.

Il gruppo (chiamato, poi, “Stidda”) nacque come associazione dedita alle rapine nel 1982-1983 e si sviluppò come “famiglia” vera e propria nel Giugno del 1989; essa aveva rapporti con quelle dei Paolello - Ianni di Gela; dei Grassonelli di Porto Empedocle, degli Avarello e Gallea di Canicatti.

Il Benvenuto, in relazione al gruppo di Canicatti, ha dichiarato che questo era composta da Gallea Bruno (che poi è morto), Gallea Antonio (che era il capo), Avarello Gianmarco, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore: questi ultimi due erano i “rappresentanti” e i capi della famiglia Parla e Montanti facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e di Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 86).

Egli ha aggiunto che i rapporti tra i due gruppi (quello di Palma di Montechiaro e quello di Canicatti) iniziarono negli anni 1982-1983, nell'ambito delle commissioni delle rapine e prima della formazione delle famiglie vere e proprie.

In relazione alla contrapposizione con l'organizzazione “Cosa Nostra”, ha dichiarato che a Palma di Montechiaro la “famiglia” opposta agli emergenti era quella dei Ribisi e a Canicatti quella di Di Caro Giuseppe che era il “rappresentante di Cosa Nostra nella provincia di Agrigento” e per conto del quale il “gruppo dei Ribisi” eseguì l'omicidio del giudice Saetta (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 16).

FC —

Il collaboratore ha, inoltre, confermato l'esistenza di alleanze tra i gruppi di Palma di Montechiaro e di Canicattì, con scambi di "favori", estesi poi anche ad altre province e paesi, tra cui Gela e Porto Empedocle.

Egli ha citato, come esempio di questo "scambio di favori" il duplice omicidio Allegro-Anzalone nella piazza di Palma di Montechiaro, commesso in data 1.11.1989 da Avarello Gianmarco, Gallea Antonio, Rinallo Santo e, forse, Montanti Giuseppe; quest'ultimo, dopo l'arresto di Avarello Giovanni, divenne il rappresentante del gruppo di Canicattì.

In occasione di questo delitto furono sottratte ai carabinieri alcune pistole di ordinanza 92 SB che saranno, poi, utilizzate nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 51 - 54).

Il Benvenuto ha, poi, citato un diverso episodio in cui era stata la "famiglia" di Palma di Montechiaro a venire in aiuto a quella di Canicattì, indicando l'omicidio di Corrao Amedeo, avvenuto nel Luglio del 1990 ed al quale partecipò lo stesso Benvenuto insieme con l'Avarello. In occasione di questo delitto fu utilizzata l'autovettura Golf GT nera tedesca che era nella disponibilità del gruppo di Canicattì ma era custodita da quello di Palma di Montechiaro in un garage di contrada Salaparuta e che verrà, poi, impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 64 - 65 e 70 - 71).

Egli ha anche citato l'omicidio Coniglio Rosario, in occasione del quale fornì una motocicletta Honda 650 o 600 che prelevò dal garage di contrada Salaparuta e consegnò a Canicattì: si tratta della stessa motocicletta che sarà poi impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 166 - 170).

Il Benvenuto ha inoltre citato l'omicidio di Ribisi Rosario, avvenuto nell'ospedale di Caltanissetta e al quale - secondo il Benvenuto - parteciparono, nell'ambito dello scambio di favori, Avarello Giovanni (Gianmarco) e Calafato Giovanni.

Il gruppo di Canicattì, facente capo a Gallea Antonio, si contrapponeva alla corrente di "Cosa Nostra" di Giuseppe Di Caro, a sua volta, in contrasto con la corrente dei Ferro e dei Guarneri. Benvenuto Giuseppe Croce, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che fu Avarello Giovanni a parlargliene per la prima volta; ciò avvenne a Palma di Montechiaro nel Giugno del 1990 e, comunque, all'inizio dell'estate di quell'anno immediatamente prima o subito dopo l'esecuzione di una rapina all'ufficio postale di Favara (l'incontro è certamente avvenuto tra il 12.6.1990, giorno della scarcerazione del Benvenuto e l'1.7.1990, giorno del controllo del Benvenuto - da parte dei carabinieri - nell'abitazione della nonna di Avarello Giovanni: cfr. verb. ud. citata, pag. 116 - 117).

FLI

Il colloquio avvenne nell'abitazione e in presenza di Calafato Salvatore.

Fu l'Avarello a sostenere la necessità di eliminare il dott. R. Livatino e a chiedere loro "una mano di aiuto a livello militare", adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione e, citando, le misure di prevenzione emesse e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio, zio di Avarello, e Rinaldo Santo per violazione delle leggi sulle armi, in seguito al fermo di polizia giudiziaria, avvenuto all'inizio di Gennaio del 1990; nel contempo l'Avarello adduceva che il dott. R. Livatino non era altrettanto rigido nei confronti di "Cosa Nostra" e, in particolare, di Di Caro Giuseppe (cfr. verb. ud. citata, pag. 113 e 126 - 127).

Il Benvenuto ha precisato che, pur avendo delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, trattandosi di una "cortesia", egli e il Calafato non poterono tirarsi indietro: "E dissi" - ha dichiarato il collaboratore - "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 114 e 131).

L'Avarello gli disse, in particolare: "Guarda doveva venire mio zio Bruno e non è potuto venire, abbiamo parlato con mio zio Antonio, c'è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 128).

Il Benvenuto ha aggiunto che il "capofamiglia", Calafato Giovanni, si trovava allora detenuto in carcere e che dell'omicidio del dott. R. Livatino era stato informato, dando il proprio benessere.

Calafato Salvatore gli disse, dopo un paio di giorni che il fratello Giovanni era stato informato ed era d'accordo nel dare una mano di aiuto a livello militare per uccidere il dott. R. Livatino ("Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto": cfr. verb. ud. citata, pag. 131 - 132).

Il Benvenuto, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che dell'omicidio del dott. R. Livatino si ritornò a parlare quella stessa estate, a Luglio o ad Agosto, quando giunsero dalla Germania Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano i quali si rifugiarono a Licata, in una villetta presa in affitto e messa loro a disposizione da Avarello Gianmarco nella zona "Playa".

La villetta, composta da un pianoterra e un primo piano, era stata data in locazione da "zio Sariddu", al quale era stato detto che si trattava di ragazzi, provenienti dal Nord o dalla Germania, in vacanza al mare.

Anche in quest'occasione si parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino e fu l'Avarello a comunicare "ai ragazzi" (e cioè a Pace, Amico e Puzangaro) che ~~di~~ doveva uccidere il dott. R.

FL

Livatino, dicendo loro che ne aveva già parlato con “Totò e Peppe” e, cioè, con il Benvenuto e Calafato Salvatore.

Il Benvenuto confermò che era “tutto a posto” e che si doveva “dare una mano di aiuto” e i “ragazzi” si dichiararono disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell’omicidio (cfr. verb. ud. citata, pag. 156 - 157 e 159 - 160).

Pace, Amico e Puzangaro facevano parte dello stesso gruppo ed erano impiegati come killer. Essi, verso la fine di Luglio, erano venuti dalla Germania perché dovevano compiere una rapina ai danni di un furgone portavalori, avendo essi necessità di una consistente somma di danaro (450.000 marchi tedeschi) per acquistare una gelateria in Germania.

Il Benvenuto, ancora prima dell’incontro nella villetta della “Playa”, parlò dell’omicidio del dott. R. Livatino con Gallea Bruno (forse alla presenza di Calafato Salvatore), all’inizio di Luglio 1990, in casa di Avarello.

Quest’ultimo gli prospettò, per sostenere la necessità di uccidere il dott. R. Livatino, le stesse ragioni addotte da Avarello Giovanni e nessuna obiezione fu da lui mossa “dato che ormai la cosa era decisa” (cfr. verb. ud. citata, pag. 141 - 142).

L’incontro avvenne quando insieme accompagnarono Calafato Salvatore e Alletto Croce all’aeroporto di Catania perché i due dovevano raggiungere la Germania per l’acquisto di armi, tramite Parla Salvatore cui li avevano indirizzati l’Avarello e Gallea Bruno.

Fu in quei giorni che il Benvenuto, rimasto a Canicattì, subì un controllo dei carabinieri e giustificò la presenza in casa dell’Avarello con il ritiro dei vestiti che aveva portato per farli cucire.

Dell’omicidio del dott. R. Livatino l’Avarello parlava come di “una cosa facile” perché il magistrato viaggiava, con la sua autovettura, da Canicattì ad Agrigento senza scorta e da solo. L’Avarello sosteneva che era sufficiente la motocicletta e che per eseguire l’omicidio bastavano loro due (lo stesso Avarello e il Benvenuto); in quello stesso periodo, dopo l’uccisione del magistrato, si sarebbe dovuto eliminare anche il maresciallo dei carabinieri Bruno, di Canicattì, sospettato di avere collegamenti con “Cosa Nostra” anche perché era stato visto, in zone non frequentate, con il figlio di Giuseppe Di Caro (cfr. verb. ud. citata, pag. 137 - 139).

Successivamente e in occasione dell’incontro nella villetta della “Playa” con Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, l’Avarello cambiò opinione sulle modalità dello omicidio, sostenendo la necessità di eseguirlo “in modo eclatante” per dare “un senso di forza”

FC

sia nei confronti dei gruppi avversari sia nei confronti della "Giustizia", e pretendendo l'impiego di "un gruppo di fuoco" più numeroso.

Nel mese di Settembre del 1990 il Benvenuto ebbe occasione di rivedere Amico, Pace e Puzangaro alla stazione ferroviaria di Canicattì, dove si era recato a prendere la suocera e la zia che arrivavano dalla Germania.

Il Benvenuto era prima passato dal commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro per la notificazione dell' "avviso orale" del Questore.

Dallo stesso treno dal quale erano scese la suocera e la zia, il Benvenuto vide scendere Puzangaro, Pace e Amico; non sapendo del loro arrivo, manifestò il suo stupore ("ma voi qui siete?") e i tre, a loro volta, si meravigliarono del fatto che l'Avarello non l'avesse avvertito del loro arrivo ("niente ti ha detto Gianmarco?").

E poiché alla stazione ferroviaria Pace Domenico vide un poliziotto che avrebbe potuto riconoscerlo, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro e, nel timore di essere effettivamente riconosciuto, perché "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", si fece accompagnare, insieme con gli altri due, in casa della nonna di Avarello dallo stesso Benvenuto che aveva con sé la Y10.

La medesima sera egli ritornò nella casa della nonna dell'Avarello e vi trovò Pace, Puzangaro, Avarello, Amico e Gallea Bruno; si parlò quindi della rapina al furgone portavalori e dell'omicidio del dott. R. Livatino e si decise di commettere prima la rapina e poi l'omicidio, anche perché quest'ultimo avrebbe attirato l'attenzione degli organi di polizia, rendendo pressoché impossibile l'esecuzione successiva della rapina.

Pace, Amico e Puzangaro furono chiamati per telefono da Avarello sia per commettere la rapina al furgone portavalori sia per eseguire l'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 175).

Il Benvenuto, in ordine alle armi e ai mezzi che dovevano servire per commettere la rapina e l'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che egli, due giorni dopo l'incontro con i "ragazzi" arrivati dalla Germania, si recò a Palma di Montechiaro da Alletto Croce e, insieme, andarono in un garage (che serviva come base per la "famiglia" di Palma di Montechiaro) di contrada Salaparuta dove presero una Golf 16 valvole, un mitra skorpion (proveniente dall'acquisto in Francia tramite il Parla) e due pistole calibro 9, che trasportarono a Canicattì.

La Golf apparteneva alla "famiglia" di Canicattì, cui era stata data da "catanesi": si trattava di una Golf nera, con due sportelli, cerchi in lega, con il motore a 16 valvole che era stata già

FC-

utilizzata per la rapina al Monte dei Paschi di Siena di Sommatino, per l'omicidio Allegro - Anzalone a Palma di Montechiaro e per l'omicidio di Corrao Amedeo.

La Golf e le armi furono trasferite in contrada "Rinazzi" di Canicatti, nella casa di proprietà di Gallea Antonio e nella disponibilità anche dell'Avarello, dove si trovavano anche l'Amico, il Pace e il Puzangaro

α↑ I giorni seguenti il Benvenuto si recò a Prato, chiamato da Del Sonno Michele, "uno che trafficava in droga" e che lo aveva chiamato sul cellulare, pregandolo di raggiungerlo.

Il Benvenuto ha chiarito che aveva preferito seguire l'affare concernente lo stupefacente perché i proventi delle rapine venivano ugualmente suddivisi anche a favore di coloro che non vi partecipavano materialmente.

Egli ha, quindi, riferito di essere partito con la sua autovettura e di avere raggiunto Prato; con il Del Sonno andò poi a Milano, nella zona di Trezzano sul Naviglio, dove pernottarono in un hotel.

L'indomani si incontrarono con i trafficanti, legati al clan Fidanzati e in contatto con Margiotta Maurizio e rientrarono, quindi, a Prato.

La stessa sera egli ripartì per la Sicilia; arrivò a Palma di Montechiaro l'indomani mattina, intorno alle sette e si recò a casa della fidanzata, Di Caro Concetta, dove incontrò lo zio Vella Giuseppe che stava lavando il motorino.

Fece colazione dalla fidanzata e si fermò a parlare con i parenti per alcune ore; rientrò, quindi, a casa ed apprese dell'omicidio del dott. Livatino attraverso i "telegiornali", meravigliandosi del fatto che l'omicidio era stato anticipato poiché avrebbe dovuto parteciparvi anche lui.

La sera si recò quindi a Canicatti, nella casa di campagna di Gallea Antonio in contrada "Rinazzi", pensando di trovarvi gli autori dell'omicidio del dott. Livatino; non trovando nessuno si recò a Licata, in contrada "Playa", nella casa di Avarello, dove trovò l'Avarello, il Puzangaro, l'Amico ed il Pace.

Costoro non gli spiegarono il motivo per il quale l'omicidio era stato anticipato ma gliene descrissero la dinamica nel modo seguente: il Puzangaro, che guidava la Fiat Uno, si affiancò all'autovettura del dott. Livatino per consentire all'Avarello di sparare contro il magistrato.

L'Avarello, tuttavia, invece di colpire il dott. Livatino colpì "il fascione della macchina".

Il dott. R. Livatino era, così, riuscito a venire fuori dalla sua autovettura e l'Avarello gli esplose contro diversi colpi con la pistola che tuttavia s'inceppò, essendo stata caricata con proiettili di diverso calibro (cal. 9x21 e 9)

FC-

Nel frattempo sopraggiunsero con la motocicletta Amico e Pace che, a causa dell'alta velocità, riuscirono a fermarsi solo un po' più avanti dell'autovettura del dott. Livatino.

I due incominciarono a sparare ma il mitra skorpion utilizzato da Amico, dopo aver "sparato un paio di colpi", s'inceppò.

Frattanto il dott. Livatino raggiungeva la scarpata e fu inseguito da Amico e Pace che gli spararono con le pistole cal. 9, non accogliendo l'invito di Avarello di andare via perché passavano delle autovetture, essendo stati visti "in faccia" e potendo dunque essere riconosciuti.

Secondo il Benvenuto, fu Pace Domenico a dare il colpo di grazia al dott. R. Livatino.

I quattro, quindi, abbandonarono la Fiat Uno e la moto, dopo averle bruciate e successivamente andarono verso Canicattì, utilizzando la Golf nera.

L'Avarello raccontò di essersi creato subito l'alibi, recandosi nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Gallea Antonio che vi si trovava ristretto.

Il Benvenuto ha inoltre riferito che nei giorni successivi si parlò della pistola cal. 9, tipo 92 SB che era stata abbandonata dall'Avarello sulla Fiat Uno e che era stata in precedenza sottratta ad un carabiniere di Palma di Montechiaro, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone.

Gli organi di stampa, inoltre, diedero la notizia di "una pista tedesca", seguita dagli inquirenti che svolgevano indagini sull'omicidio del magistrato e della presenza di un testimone oculare; le due notizie indussero Amico, Puzangaro e Pace a ritornare in Germania per crearsi un alibi.

Il Benvenuto ha, ancora, riferito che, tramite Puzangaro Salvatore, fratello di Puzangaro Gaetano, avevano ottenuto il numero del telefonino del testimone Pietro Ivano Nava nei cui confronti suo fratello e il fratello di Puzangaro avevano rivolto minacce di morte per indurlo a ritrattare; ha inoltre aggiunto che, attraverso alleati di Riesi e di Mazzarino, si cercò di individuare il posto dove abitava il Nava per ucciderlo, poiché allora non si sapeva che il teste era sotto protezione.

A trasferirsi in Germania furono per primi Puzangaro Gaetano e Amico Paolo, che furono accompagnati alla stazione ferroviaria di Catania dallo stesso Benvenuto e dall'Avarello; il Pace rientrò in Germania in un secondo tempo, dopo essersi recato con Avarello a Milano per l'acquisto di una partita di droga.

3.1.3 Le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce hanno natura confessoria, relativamente al ruolo da lui svolto nella fase ideativa e organizzativa del delitto.

FC

La confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 e non ha, quindi, bisogno di riscontri esterni (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 22.5.1997, n. 4790, Savi ed altri).

E' sufficiente, dunque, ai fini di ricostruire il contributo fornito dall'imputato nell'episodio delittuoso in esame e stabilire l'esatta qualificazione giuridica del fatto contestato, valutare la sola attendibilità intrinseca del Benvenuto, senza che sia necessario accertare i riscontri esterni (per i quali, peraltro, si rinvia alle sentenze irrevocabili nei confronti degli esecutori materiali del delitto, acquisite al processo).

Le dichiarazioni del Benvenuto devono ritenersi intrinsecamente attendibili per le seguenti considerazioni:

1) egli si è spontaneamente costituito davanti all'autorità di polizia, raggiungendo Roma dal Canada, dove si era rifugiato con il suo nucleo familiare, dimostrando così che la collaborazione è stata il frutto di una scelta autonoma e dettata da spontaneità.

2) egli ha reso ampia collaborazione in ordine a numerosi e gravi delitti (tra i quali molti omicidi) per i quali non erano state iniziate indagini nei suoi confronti.

Estremamente significativo è che egli abbia anche confessato di avere partecipato alla fase preparatoria e di organizzazione dell'omicidio del dott. R. Livatino, ammettendo, dunque, un suo personale coinvolgimento nell'infamante delitto;

3) tutto il racconto è qualificato da una puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, dell'episodio criminoso; il che conferisce alla sua dichiarazione, anche alla stregua dei criteri di razionalità e plausibilità, carattere di complessiva attendibilità;

4) non è emerso che le sue dichiarazioni siano state il frutto di sentimenti di astio nei confronti dei chiamati in correità e dunque, sotto questo profilo, devono ritenersi disinteressate.

Egli, inoltre, ha chiamato in correità persone a lui legate sia da rapporti di amicizia che di parentela o affinità (Calafato Salvatore è suo cognato).

5) il Benvenuto, con le sue dichiarazioni, ha, infine, aggravato la propria posizione processuale, confessando reati per i quali non era stato mai indagato e, dunque, non può ritenersi che egli abbia collaborato in questo processo con la sola prospettiva di beneficiare di trattamenti premiali;

6) egli è stato un collaboratore degli uffici di Palermo (ha confessato numerosi omicidi) e solo occasionalmente ha reso dichiarazioni davanti ai magistrati di Caltanissetta, competenti a conoscere dell'omicidio del dott. R. Livatino per effetto della deroga alla competenza territoriale, contenuta nell'art. 11 c.p.p., per i procedimenti riguardanti magistrati.

FC

Ciò deve portare a concludere, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, che nessuna influenza possa essere stata esercitata su di lui, essendo stato gestito dalla polizia e dalla magistratura di Palermo che non si sono interessati dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino;

7) l'ampia collaborazione resa dal Benvenuto (che ha riferito su numerosi omicidi e rapine) deve far ritenere che egli sia stato complessivamente sincero e nessun motivo abbia potuto avere di dire il falso e di perdere così i benefici premiali ottenuti per la sua precedente e ampia collaborazione con polizia e magistrati di uffici diversi da quelli di Caltanissetta;

8) l'attendibilità del Benvenuto è stata già riconosciuta dalle sentenze, divenute irrevocabili, pronunciate nei confronti delle persone ritenute gli esecutori materiali del delitto (Amico Paolo, Pace Domenico, Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano) e ciò contribuisce a formulare un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva dell'imputato che nessun motivo avrebbe avuto di autoaccusarsi falsamente e di chiamare in correità persone estranee ai fatti per i quali si procede.

3.1.4 Dalle dichiarazioni confessorie rese dal Benvenuto emerge che egli ha partecipato ad alcune riunioni preparatorie con Avarello Giovanni e Gallea Bruno.

La prima riunione, come si è visto, si è tenuta tra il 12 Giugno e l'1.7.1990 in casa di Calafato Salvatore.

In questa occasione l'Avarello sostenne la necessità di sopprimere il dott. R. Livatino, adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione.

L'Avarello citava come esempi le misure di prevenzione emesse nei confronti di componenti del loro gruppo e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinaldo Santo, in seguito al fermo di polizia giudiziaria avvenuto nel Gennaio del 1990 e sottolineava che nei confronti del Calafato e del Gallea non c'erano prove.

Il Benvenuto ha precisato che Calafato Giovanni, a quel tempo detenuto con Gallea Antonio nel carcere di Agrigento e in una stessa cella, era stato già informato e aveva dato il suo benestare.

L'imputato ha, infine, ammesso che, pur avendo avuto delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, egli e il Calafato non poterono tirarsi indietro: "E dissi" - ha dichiarato il collaboratore - "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 114 e 131).

FC-

Nessun dubbio può, dunque, aversi sull'adesione - sin dalla prima riunione - al proposito criminoso del gruppo di Canicattì cui il Benvenuto e il Calafato assicurarono l'aiuto per la consumazione del delitto.

Con Avarello e con Gallea Bruno, il Benvenuto si incontrò di nuovo all'inizio di Luglio 1990, quando insieme accompagnarono Alletto Croce e Calafato Salvatore all'aeroporto di Catania, perché i due dovevano raggiungere la Germania per acquistare le armi tramite Parla Salvatore.

In questo incontro l'Avarello gli disse che l'omicidio poteva essere compiuto da loro due (Avarello e Benvenuto), non avendo il magistrato alcuna scorta ed essendo sufficiente una sola motocicletta, poiché il giudice da Canicattì si recava ad Agrigento con la sua autovettura.

Anche in questa occasione il Benvenuto, cui Gallea Bruno aveva prospettato, per sostenere la necessità di uccidere il dott. R. Livatino, le stesse ragioni addotte da Avarello Giovanni e nessuna obiezione fu da lui mossa "dato che ormai la cosa era decisa" (cfr. verb. ud. citata, pag. 141 - 142).

Il consenso dato ad Avarello Giovanni viene confermato dal Benvenuto anche a Gallea Bruno e la piena adesione all'azione criminosa è dimostrata dalla disponibilità di Benvenuto Giuseppe Croce di far parte, assieme all'Avarello, del commando che avrebbe dovuto eseguire materialmente l'omicidio del dott. R. Livatino.

Un successivo incontro avvenne alla fine di Luglio o all'inizio di Agosto.

A quest'incontro parteciparono Amico, Pace e Puzangaro che avevano trovato rifugio a Licata, nella zona "Playa", in una casa presa in locazione dall'Avarello.

In questa occasione l'Avarello comunicò ai tre, venuti dalla Germania, che assieme allo stesso Benvenuto e a Calafato Salvatore era stato deciso l'omicidio del dott. Livatino e che "Totò e Peppe" (il Benvenuto e Calafato Salvatore) avevano già dato il loro consenso.

L'Avarello pretese, per rendere "eclatante" il fatto e per dare "un senso di forza" alle organizzazioni criminali contrapposte e alla "giustizia", un gruppo di fuoco più numeroso.

Anche in quest'occasione il Benvenuto confermò che era "tutto a posto", che si doveva "dare una mano di aiuto" e che egli e Calafato Salvatore avevano effettivamente dato il consenso.

Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano si dichiararono allora disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio (cfr. verb. ud. citata, pag. 156 - 157 e 159 - 160).

La messa a disposizione in favore degli alleati di Canicattì del gruppo di fuoco (l'Amico, il Pace e il Puzangaro facevano parte degli emergenti di Palma di Montechiaro e sono stati riconosciuti - con sentenze divenute irrevocabili - gli esecutori materiali, assieme all'Avarello

FC

dell'omicidio del magistrato) conferma che il Benvenuto aveva aderito pienamente al proposito criminoso dei suoi alleati, fornendo un contributo determinante per la consumazione del delitto con il mettere loro a disposizione tre uomini del suo gruppo.

Il Benvenuto, prima dell'omicidio del dott. R. Livatino, incontrò ancora Avarello, Pace, Amico e Puzangaro il giorno stesso in cui accompagnò gli ultimi tre dalla stazione di Canicattì alla casa della nonna di Avarello.

In questa occasione si decise di commettere prima una rapina e dopo l'omicidio del magistrato. Questo fu l'ultimo incontro preparatorio del delitto cui partecipò il Benvenuto.

Successivamente, infatti, il Benvenuto, prima di recarsi a Prato, portò le armi e la Golf in contrada "Rinazzi" di Canicattì, nella casa di proprietà di Gallea Antonio e nella disponibilità anche dell'Avarello, dove si trovavano anche Amico, Pace e Puzangaro.

Il trasporto delle armi, che dovevano essere utilizzate per la rapina e per l'omicidio del magistrato, da parte di Benvenuto Giuseppe Croce conferma ulteriormente la piena adesione al proposito criminoso del gruppo di Canicattì, in favore del quale lo stesso Benvenuto (e Calafato Salvatore) avevano dato la propria disponibilità a fornire uomini e mezzi e a partecipare personalmente all'esecuzione del delitto.

3.1.5 La condotta del Benvenuto integra, dunque, il reato di concorso morale nell'omicidio del dott. R. Livatino, come ritenuto nella sentenza impugnata, a nulla rilevando, ad avviso della Corte, il motivo per il quale egli diede la sua piena e completa adesione: la necessità, secondo quanto ha sostenuto il Benvenuto, di non rompere l'alleanza con il gruppo di Canicattì e di dovere rendere "il favore".

Occorre, poi, considerare che - come ha affermato la Suprema Corte - "la partecipazione morale nel reato si manifesta indifferentemente con qualsiasi attività che, agendo in via psichica sul proposito criminoso dell'autore, sia sorretta dalla volontà di cooperare nel fatto costituente il reato, e rappresenti un contributo causale alla sua verifica. In particolare, non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l'accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell'una e nell'altra ipotesi, efficienza causale nella verifica dell'evento, sotto il profilo, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini).

FL

Nessun dubbio può, inoltre, essere nutrito sul contributo causale fornito dall'imputato alla causazione dell'evento con il mettere a disposizione uomini e mezzi in favore degli alleati di Canicatti: tre dei quattro componenti il commando, che eseguì materialmente l'omicidio, appartenevano al gruppo di Palma di Montechiaro; le pistole usate nel delitto e l'autovettura che fu utilizzata per la fuga furono trasferite dal Benvenuto, che si servì dell'aiuto di Alletto Croce, a Canicatti e consegnate all'Avarello il quale doveva servirsene sia per commettere la rapina al furgone portavalori sia per l'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Deve, dunque, necessariamente concludersi che pienamente dimostrata è la responsabilità penale in ordine al delitto contestato all'imputato al capo a) del processo n. 17/96 R.G. Corte di Assise, come ritenuto nella sentenza impugnata.

Corretta è, in conseguenza, la qualificazione giuridica della partecipazione, a titolo di concorso morale, nel delitto di omicidio ai danni del dott. R. Livatino, come statuito dal giudice di primo grado.

3.2. CALAFATO GIOVANNI

3.2.1 Calafato Giovanni ha affermato di avere iniziato a collaborare ~~dal~~ 4.10.1994 con magistrati della Procura di Palermo, senza avere avuto contatti con nessuno e di avere, nell'ambito di tale collaborazione, confessato gravi delitti, tra cui "una quindicina" di omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini.

Egli ha dichiarato di aver fatto parte sin dal 1989 della "famiglia degli emergenti" di Palma di Montechiaro, di cui era stato il "promotore" ed era il "capo" e della quale facevano parte il fratello Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano, Calogero Morgana, Benvenuto Giuseppe Croce, Benvenuto Gioacchino, Alletto Croce ed altri.

Egli ha dichiarato che, a Palma di Montechiaro, "Cosa Nostra" era rappresentata da Andrea (Niria) Palermo, dai fratelli Gioacchino, Saro, Pietro, Ignazio Ribisi e da altri; nel 1989 egli decise di affiancare la corrente dei Farruggio e dei Bordino che era in contrasto con i Ribisi e gli Allegro e sferrare un attacco contro questi ultimi per prevenire un analogo attacco da parte dei Ribisi che mal sopportavano la sua amicizia con i Farruggio e i Sambito e l'alleanza, per la commissione di rapine, con il gruppo di Canicatti dei Gallea e di Avarello Gianmarco (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 20 - 23).

In attuazione dell'alleanza con la corrente dei Farruggio e dei Bordino furono consumati gli omicidi di Ribisi Gioacchino (eseguito a Marina di Palma di Montechiaro da Calafato Salvatore

PLI

e da Amico Paolo con l'appoggio dello stesso Calafato Giovanni, di Puzangaro Gaetano e di Morgana Calogero), dei fratelli Carmelo e Rosario Ribisi (eseguito dentro l'ospedale di Caltanissetta dallo stesso Calafato Giovanni e da Avarello Gianmarco con l'appoggio di Rinaldo Santo e di Montanti Giuseppe) di Rosario Allegro e Traspadano Anzalone (commesso a Palma di Montechiaro da Gallea Antonio e Avarello Gianmarco con l'appoggio di Montanti Giuseppe) e di Andrea Palermo che era il capo della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 23 - 29).

Calafato Giovanni ha spiegato che, all'inizio dell'offensiva contro i Ribisi e gli Allegro, furono da lui individuati gli obiettivi da eliminare di cui parlava con il fratello Salvatore e con gli affiliati che avrebbero dovuto partecipare materialmente ai delitti (cfr., anche, verb. ud. 173 - 174, luogo in cui ha affermato che, durante la sua detenzione, "dirigeva mio fratello, Benvenuto, dipende certe cose. Ognuno... Alletto Croce, dipende che cose e circostanze" e pag. 181 - 182, luogo in cui ha dichiarato: "Fuori dal carcere nel mio gruppo c'erano Giuseppe Benvenuto e mio fratello Salvatore che potevano prendere anche da soli certe decisioni, dato che io ero in carcere. Certamente se io avessi detto ai miei compagni di interrompere i rapporti con Gianmarco Avarello, lo avrebbero fatto. Però in quel momento eravamo tutti nella stessa barca. Il rapporto tra me e il mio gruppo e Gianmarco Avarello e il suo gruppo era buono. Data l'importanza del giudice Livatino, come ho detto, io ne fui preventivamente informato da Gianmarco Avarello, Bruno e Antonio Gallea").

Il Calafato ha, inoltre, riferito che sin dal 1984, nelle zone di Agrigento e Caltanissetta, aveva avuto rapporti, per commettere rapine ai danni di banche, uffici postali e gioiellerie, con persone di Canicatti e, precisamente, con Avarello Giovanni, Gallea Antonio, Sferrazza Gioacchino e Santo Rinaldo, aggiungendo che con queste persone aveva commesso "una cinquantina" di rapine.

Egli ha spiegato che il gruppo emergente di Canicatti, i cui esponenti più rappresentativi erano Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello, Rinaldo Santo e Montanti Giuseppe, era in contrapposizione con le famiglie di "Cosa Nostra" di Canicatti.

Tra questo gruppo "emergente" ed il suo gruppo c'erano rapporti "amichevoli", di reciproco aiuto, consistenti nello scambio di favori, anche per l'esecuzione di omicidi.

Egli ha, così, indicato il duplice omicidio Allegro - Anzalone eseguito, per conto del suo gruppo a Palma di Montechiaro, da Avarello, Montanti Giuseppe e Gallea Antonio e quello di Coniglio Rosario, eseguito dal suo gruppo per quello di Canicatti che ne aveva fatto richiesta tramite Benvenuto e Avarello Gianmarco (Giovanni).

EC

Quest'ultimo, unitamente a Gallea, era capofamiglia degli "emergenti" di Canicatti.

Il Calafato, su domanda del P.M., ha riferito che nel 1990 si trovava detenuto nel carcere di Agrigento, unitamente a Gallea Antonio e a Rinallo Santo, in seguito alla condanna a quattro anni, per porto abusivo di armi, loro inflitta dal "collegio giudicante", composto dalla dott. Agnello, dal dott. Turco e dal dott. Rosario Livatino del Tribunale di Agrigento (condanna ritenuta ingiusta e pena ^{considerata} sproporzionata all'entità dei fatti di cui erano stati dichiarati colpevoli) e che le istanze di remissione in libertà, presentate nell'ambito di questo procedimento, avevano avuto esito negativo per l'influenza che il maresciallo dei carabinieri Bruno, sospettato da Gallea Antonio e dall'Avarello di favorire esponenti di "Cosa Nostra", aveva sul dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 49, 53 e 60 - 64).

Egli ha, inoltre, riferito che, durante il periodo di detenzione nel carcere di Agrigento, i rapporti con i componenti del gruppo venivano tenuti dal fratello Salvatore e da Gallea Antonio.

Fu, infatti, quest'ultimo che nel Giugno o nel Luglio del 1990, quando erano ristretti nel carcere di Agrigento, lo informò che si doveva uccidere il dott. Livatino (cfr., anche, verb. ud. citata, pag. 135).

Successivamente ne fu informato, sempre nello stesso carcere, da Gallea Bruno e Avarello Giovanni.

Ciò avveniva durante i colloqui con i familiari dei detenuti che si tenevano nell'unica sala di cui disponeva il carcere di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 72).

Il dott. R. Livatino doveva essere ucciso perché - secondo quanto gli fu riferito da Antonio Gallea - il magistrato era duro nei confronti degli "emergenti", mentre aiutava la "famiglia" mafiosa di Di Caro Giuseppe.

Gallea Antonio e Collura Vincenzo sospettavano, in particolare, che il magistrato avesse potuto avvisare Di Caro Giuseppe del blitz, seguito alle dichiarazioni di Calderone, cui il Di Caro riuscì a sfuggire (cfr. verb. ud. citata, pag. 49 e 51 - 52).

Quest'ultimo aveva peraltro rapporti pessimi con i Gallea, in quanto il Di Caro non voleva che si consumassero rapine a Canicatti e temeva, inoltre, una ritorsione da parte dei Gallea e di Avarello, in relazione all'omicidio - avvenuto molto tempo prima - di uno zio dei Gallea (Migliore) che la famiglia Gallea attribuiva al Di Caro.

Su domanda del P.M., il Calafato ha poi precisato che sul dott. R. Livatino, anche se faceva parte di un collegio giudicante e non era più pubblico ministero, vi erano delle "lamentele" perché "comandava troppo" e "influenzava troppo anche gli altri giudici e gli altri pubblici

FC

ministeri”, aggiungendo che si trattava di “voci” in carcere e che a lamentarsi erano anche gli avvocati.

Lo stesso gruppo degli “emergenti” intendeva, inoltre, uccidere il dott. R. Livatino perché era convinto che il giudice si faceva influenzare dal maresciallo dei carabinieri Bruno il quale si era occupato delle indagini sulla tentata rapina per la quale erano stati condannati Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinallo Santo (cfr. verb. ud. citata, pag. 57).

Il Calafato diede il proprio assenso a Gallea Antonio, anche perché con il gruppo di Canicattì c'era un'alleanza e c'era stato “uno scambio di favori” in occasione di altri episodi delittuosi, anche se disse al Gallea che c'erano cose più urgenti da fare, come l'eliminazione dei fratelli Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 65 - 68).

Calafato Giovanni ha, in particolare, affermato: “No, consenso... lui” (Gallea Antonio) “me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, discutevamo di tante cose... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano. Dice dobbiamo ammazzare Livatino, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò né che ci potevo dire di no. Un discorso che uno deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no” (cfr. verb. ud. citata, pag. 68).

Ed ancora: “No, mi faccia spiegare. Favoletta che uno può decidere tutto punto e virgola, cose uno può mandare, dice sta bene, fate questa cosa, poi chi decide è sempre fuori, uno può dire si deve ammazzare il tizio, per dire, ma poi quello che fanno sempre quelli di fuori sono” (cfr. verb. ud. citata, pag. 70).

Calafato Giovanni ha ammesso di avere parlato con il fratello Salvatore dell'omicidio del dott. R. Livatino, non in termini operativi ed ha precisato che il fratello ne era già a conoscenza perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 76 - 77).

Uccidere, comunque, il dott. Livatino rappresentava una dimostrazione di forza all'interno dei gruppi, mentre, all'esterno, avrebbe dovuto danneggiare “Cosa Nostra”, perché era una cosa troppo grossa per essere riconducibile agli “emergenti” e non alle famiglie di “Cosa Nostra”, verso cui - si pensava - sarebbero state indirizzate le indagini (cfr. verb. ud. citata, pag. 81 - 84).

Calafato Giovanni, in relazione alle modalità di esecuzione dell'omicidio, ha riferito che si stabilì - su richiesta di Avarello e di Bruno Gallea - di impiegare un “gruppo di fuoco importante” per rendere eclatante il fatto e si pensò, inoltre, in un primo momento (ma poi

5/11

l'idea fu abbandonata) di deviare le indagini, facendo trovare sull'autovettura del dott. R. Livatino dei "giornaletti pornografici" per suggerire un collegamento tra l'omicidio e una relazione che - secondo Gallea Antonio - legava il dott. R. Livatino a una donna "notaressa" di Naro (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 87, 91 - 92 e 169).

Il Calafato ha, poi, riferito che nell'estate del 1990, tra Luglio e Agosto, scesero in Sicilia, provenienti dalla Germania, Amico e Pace per fare una rapina e per intimidire alcuni testi, tra cui il direttore delle poste di Milena, perché ritrattassero, in modo che il fratello Calafato Salvatore, che era stato arrestato per la rapina commessa all'ufficio postale di Milena, non venisse condannato; in effetti il compito fu portato a termine e il fratello Salvatore, in seguito alla ritrattazione dei testi, fu assolto (cfr. verb. ud. citata, pag. 100 - 101).

Egli ha riferito di avere appreso con stupore dell'omicidio del dott. Livatino, la stessa mattina, da Antonio Gallea il quale aveva avuto un colloquio con il fratello Bruno e con Avarello.

Lo stupore del Calafato era dovuto al fatto che non si era mai stabilita la data dell'omicidio del dott. Livatino, in quanto omicidi più urgenti e che interessavano di più il gruppo erano quelli dei fratelli Ribisi e del maresciallo Bruno di Canicatti; stupore che manifestò a Gallea Antonio, il quale gli riferì che si era deciso di farlo subito perché il dott. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta (cfr. verb. ud. citata, pag. 94 e 170 - 171).

Il Calafato ha riferito, inoltre, che il Gallea gli disse che a commettere l'omicidio erano stati Avarello, Amico, Pace e Puzzangaro e che non tutto era andato bene

Successivamente, egli ebbe modo di parlare dell'omicidio del dott. Livatino anche con Gallea Bruno e Avarello, i quali gli riferirono che c'erano stati dei problemi perché l'Avarello, che era seduto sul sedile posteriore della macchina, aveva sbagliato a sparare il primo colpo, in quanto non aveva un fucile a canne mozze, ma a canne lunghe.

I due gli riferirono, inoltre, che alla guida della macchina c'era Puzzangaro e che Avarello, il quale aveva diverse pistole cal. 9, tra cui quelle rubate ai carabinieri a Palma di Montechiaro in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, aveva dimenticato il fucile e la pistola di ordinanza dei carabinieri nella Fiat Uno che avevano abbandonato dopo l'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 102 - 110).

In relazione alle modalità di fuga, gli fu riferito che venne usata la stessa Golf GTI nera, a due sportelli, con tetto apribile e ruote in lega leggera, che era stata impiegata da lui stesso, Avarello, Rinallo e Montanti, per compiere l'omicidio dei fratelli Ribisi nell'ospedale di

FC

Caltanissetta; autovettura che era stata data ad Antonio Gallea "dagli amici di Catania" ed era custodita in un garage, condotto in locazione a Canicatti da Santo Rinallo,

Il veicolo aveva una targa tedesca ed era stata "rapinata a dei turisti tedeschi"; questa targa era stata, poi, cambiata con targhe di Agrigento.

La stessa autovettura era stata utilizzata anche per due rapine commesse a Ravanusa e a Sommatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 110 - 113).

Ha riferito ancora il Calafato che, successivamente, tramite gli organi di stampa, seppe della presenza all'omicidio di un testimone il quale aveva riconosciuto Pace Domenico. Ciò l'aveva sorpreso poiché, secondo il Calafato, a sparare avrebbe dovuto essere Amico Paolo perché, "più in gamba, più veloce"; da Gallea Bruno ebbe invece la conferma che era stato proprio Pace - il quale si era anche tolto il casco - a sparare al magistrato.

Egli ha, inoltre, precisato che conosceva Vincenzo Collura con il quale aveva parlato dello omicidio del dott. Livatino.

Il Collura gli aveva riferito che aveva profanato la tomba del giudice e che si era potuto dare latitante, come il Di Caro, perché quest'ultimo era stato avvisato dal dott. Livatino e il Di Caro gli aveva, pertanto, preannunciato il blitz scattato in seguito alle rivelazioni di Calderone. In ordine ai motivi per i quali il Collura ha profanato la tomba del dott. R. Livatino, il Calafato, su domanda del difensore di Avarello, ha riferito che la ragione probabilmente era da attribuire a provvedimenti in materia di misure di prevenzione.

Il Calafato ha, inoltre, dichiarato di essere stato detenuto insieme con Avarello il quale gli aveva confidato di avere preso parte all'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 114).

Del gruppo di Canicatti, erano a conoscenza dell'omicidio del dott. R. Livatino Giuseppe Montanti (che "comandava" assieme ad Avarello e ad Antonio Gallea), Gallea Antonio, Bruno Gallea, Avarello Giovanni e qualche altro (cfr. verb. ud. citata, pag. 121 - 122 e 125 - 126).

Calafato Giovanni, su domande di un difensore e del Pubblico Ministero, ha escluso che, per fatti di omicidio o di tentato omicidio, Avarello Giovanni o altri esponenti del gruppo di Canicatti si siano rivolti al Pace, all'Amico e al Puzangaro, senza informare lui o il fratello o Benvenuto Giuseppe Croce, (cfr. verb. ud. citata, pag. 150 e 178 - 179).

Egli ha, inoltre, precisato che si parlò in termini operativi dell'uccisione del magistrato dopo la conclusione del giudizio di appello sui fatti del Gennaio del 1990 e, in particolare, "alla fine di Agosto, inizi di Settembre" (cfr. verb. ud. citata, pag. 152 e 177, luogo in cui Calafato

FC-

Giovanni ha precisato che fu il fratello, con il quale ebbe dei colloqui, a comunicargli che l'appello era stato rigettato).

Calafato Giovanni ha, poi, dichiarato di avere parlato con il fratello Salvatore dell'omicidio del dott. R. Livatino, nel corso di uno o due colloqui, comunicandogli che Gallea Antonio e Avarello Giovanni avevano l'intenzione di eliminare il magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 158 e 190 - 191, luogo in cui l'imputato - al quale è stata contestata dal Pubblico Ministero la seguente dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Preciso che in occasione di quei colloqui ho parlato con mio fratello Salvatore di vari omicidi che si dovevano fare. Fra questi omicidi c'era anche quello del giudice Livatino. Quindi con mio fratello Salvatore ho parlato anche dell'omicidio del dottor Livatino come di un omicidio che si doveva fare. Però non se ne parlò mai in termini operativi, cioè indicando il giorno e le modalità con cui si doveva fare questo omicidio" - ha risposto di avere detto sempre la stessa cosa e non ha confermato che l'omicidio si doveva fare).

Egli ha, infine, dichiarato che l'omicidio del dott. R. Livatino non rientrava nella strategia di attacco ai Ribisi e agli Allegro (cfr. verb. ud. citata, pag. 175).

3.2.2 Le dichiarazioni di Calafato Giovanni, come quelle di Benvenuto Giuseppe Croce, hanno natura confessoria, relativamente al ruolo da lui svolto nella fase ideativa del delitto.

La confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 e non ha, quindi, bisogno di riscontri esterni (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 22.5.1997, n. 4790, Savi ed altri).

E' sufficiente, dunque, ai fini di ricostruire il contributo fornito dall'imputato nell'episodio delittuoso in esame e stabilire l'esatta qualificazione giuridica del fatto contestato, valutare la sola attendibilità intrinseca del Calafato, senza che sia necessario accertare i riscontri esterni (per i quali, peraltro, si rinvia alle sentenze irrevocabili nei confronti degli esecutori materiali del delitto, acquisite al processo).

Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che, alla stregua degli elementi processualmente acquisiti, la collaborazione del Calafato appare il frutto di spontanea autodeterminazione e del tutto spontanea.

Egli, infatti, ha precisato di avere maturato la decisione di collaborare perché era stuco di continuare una vita costellata di delitti e perché voleva dare un diverso avvenire al figlio.

FC-

Nell'ambito della collaborazione egli ha poi confessato gravi delitti, tra cui numerosi omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini, dimostrando così la spontaneità della sua collaborazione.

Deve, ancora, essere rilevato che, nella sostanza, egli ha ammesso la sua compartecipazione alla fase preparatoria dell'omicidio del dott. R. Livatino, allorché ha affermato di essersi stupito dell'esecuzione dell'omicidio del magistrato prima di portare a termine altri omicidi "che interessavano di più il gruppo" e di avere dato il suo "benestare" a Gallea Antonio per la consumazione del delitto.

Va, inoltre, sottolineato che egli era stato arrestato solo "per avere rotto il soggiorno" e che doloroso deve essere stato per lui coinvolgere il proprio fratello Salvatore, oltre al cognato di quest'ultimo Benvenuto Giuseppe Croce.

Tutto ciò esclude, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, qualsiasi influenza da parte di polizia e magistratura di Palermo che non si sono mai interessati dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino.

3.2.3 Le dichiarazioni confessorie di Calafato Giovanni dimostrano la sua partecipazione morale all'omicidio del dott. R. Livatino per le considerazioni che seguono:

1) Calafato Giovanni era "il capo" del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro.

Tale circostanza, che può considerarsi del tutto pacifica perché è stata ammessa dallo stesso imputato, è, comunque, pienamente provata dalle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, di Benvenuto Gioacchino e di Schembri Gioacchino.

La qualità di "capo" venne conservata anche durante lo stato di detenzione che, se non poteva consentire al Calafato la decisione operativa, non gli impediva di dare ordini e di trasmettere messaggi all'esterno; circostanza, questa, che ha finito con l'ammettere lo stesso imputato quando ha affermato: "Favoletta che uno può decidere tutto punto e virgola, cose uno può mandare, dice sta bene, fate questa cosa, poi chi decide è sempre fuori, uno può dire si deve ammazzare il tizio, per dire, ma poi quello che fanno sempre quelli di fuori sono" (cfr. verb. ud. citata, pag. 70).

Il mantenimento della qualità di "capo" dell'imputato anche durante lo stato di detenzione è, inoltre, dimostrato dalla necessità del Benvenuto e di Calafato Salvatore di informarlo, dopo che Avarello Giovanni (Gianmarco) comunicò loro che si doveva uccidere il dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 13).

FLC

2) La responsabilità dell'imputato non deriva esclusivamente dal ruolo di vertice, rivestito all'interno del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro, ma dal consenso che egli diede all'uccisione del dott. R. Livatino quando Gallea Antonio, nell'estate del 1990, glielo comunicò.

L'imputato ha ammesso di avere dato il "consenso" e dell'importanza di tale condotta egli ha mostrato di rendersi pienamente consapevole, allorché ha affermato: "Certamente se io avessi detto ai miei compagni di interrompere i rapporti con Gianmarco Avarello, lo avrebbero fatto. Però in quel momento eravamo tutti nella stessa barca. Il rapporto tra me e il mio gruppo e Gianmarco Avarello e il suo gruppo era buono. Data l'importanza del giudice Livatino, come ho detto, io ne fui preventivamente informato da Gianmarco Avarello, Bruno e Antonio Gallea").

Il fatto che egli abbia dato il consenso per non interrompere i rapporti con il gruppo di Canicattì non incide negativamente sull'adesione prestata al proposito criminoso degli alleati.

3) Il "consenso" dell'imputato non rivestiva importanza soltanto per il gruppo alleato di Canicattì ma anche per il gruppo di cui era a capo l'imputato stesso.

Benvenuto Giuseppe Croce ha, infatti, dichiarato che Calafato Salvatore si accertò che il fratello Giovanni fosse stato informato e fosse d'accordo nel dare, al gruppo di Canicattì, una "mano di aiuto a livello militare" per uccidere il dott. R. Livatino.

Fu, infatti, Calafato Salvatore a mettersi in contatto con il fratello Giovanni ed a riferire al Benvenuto che costui aveva dato il consenso con queste parole: "Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto" (vedi, *supra*, pag. 13).

4) La conoscenza, da parte dell'imputato, di particolari concernenti la fase organizzativa del delitto (l'originaria idea di lasciare dei giornali pornografici sull'autovettura del magistrato per depistare le indagini, sostituita, poi, dall'impiego di un "gruppo di fuoco importante") dimostra che, all'interno del carcere, vi fu una discussione che non fu limitata alla sola fase deliberativa ma si estese anche alla fase organizzativa.

Lo stesso imputato, peraltro, ha ammesso che si parlò in termini operativi dell'omicidio del dott. R. Livatino dopo che il fratello gli comunicò che l'appello per i fatti del Gennaio 1990 era stato rigettato (vedi, *supra*, pag. 27 - 28).

Ciò porta ad escludere che l'uccisione del magistrato sia stato a lui presentato da Gallea Antonio o dall'Avarello come un progetto vago.

Calafato Giovanni ha, infatti ammesso di averne parlato con il fratello Salvatore ed ha dichiarato: "Quindi con mio fratello Salvatore ho parlato anche dell'omicidio del dottor

Livatino come di un omicidio che si doveva fare. Però non se ne parlò mai in termini operativi, cioè indicando il giorno e le modalità con cui si doveva fare questo omicidio”.

Il fatto che egli non fosse a conoscenza del giorno fissato per l'esecuzione del delitto e dei dettagli operativi non esclude che l'omicidio - per usare l'espressione dello stesso Calafato Giovanni - "si doveva fare" e che egli aveva dato piena adesione al proposito criminoso del gruppo alleato di Canicatti il quale, tramite Gallea Antonio, gli aveva chiesto "una mano a livello militare".

3.2.4 La condotta di Calafato Giovanni integra, dunque, il reato a lui contestato di concorso morale nell'omicidio del dott. R. Livatino a nulla rilevando, ad avviso della Corte, il motivo per il quale egli diede la sua piena e completa adesione: la necessità, secondo quanto ha sostenuto il Calafato al pari del Benvenuto, di non rompere l'alleanza con il gruppo di Canicatti con il quale i rapporti erano buoni e vi era stato un intenso "scambio di favori".

Si è già osservato che, secondo il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l'accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell'una e nell'altra ipotesi, efficienza causale nella verifica dell'evento, sotto il profilo, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini).

Nessun dubbio può, inoltre, essere nutrito sul contributo causale fornito dall'imputato alla causazione dell'evento; egli, infatti, con il suo consenso ha dato un consistente aiuto militare al gruppo di Canicatti.

Ed infatti, tra i quattro componenti il commando che eseguì materialmente l'omicidio, appartenevano al gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro i killer Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

La necessità del consenso dei "capi" del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro è ulteriormente dimostrata dal fatto che i killer di questo gruppo non erano mai stati utilizzati da quello di Canicatti senza il consenso di uno dei capi del gruppo cui i killer appartenevano (vedi, *supra*, pag. 27).

FC

Deve, dunque, necessariamente concludersi che pienamente dimostrata è la responsabilità penale in ordine al delitto contestato all'imputato al capo a) del processo n. 1/97 R.G. Corte di Assise.

Corretta è, in conseguenza, la qualificazione giuridica della partecipazione, a titolo di concorso morale, nel delitto di omicidio ai danni del dott. R. Livatino, come statuito dal giudice di primo grado.

4. Per completezza si osserva, nei confronti di entrambi gli imputati:

a) Il dolo intenzionale (e l'intensità stessa del dolo) è dimostrato dall'accurata preparazione dell'omicidio, attraverso apposite riunioni, dalle modalità stesse dell'agguato e dal fatto che, per attuare il piano criminoso, Puzzangaro, Pace e Amico furono fatti venire dalla Germania.

b) L'attività di deliberazione dell'omicidio e quella successiva di organizzazione e realizzazione delle modalità esecutive dimostrano anche la sussistenza della aggravante prevista dall'art. 573 n. 3) c.p. (premeditazione).

Si osserva, infatti, che gli imputati agirono con determinazione dando la propria incondizionata adesione al proposito criminoso del gruppo alleato e un contributo determinante nella causazione dell'evento con la messa a disposizione dei killer.

c) Sussistono le aggravanti previste dall'art. 61 n. 5) e 10) c.p.

In relazione alla minorata difesa, si osserva che il dott. Livatino viaggiava solo ed inerme a bordo della sua autovettura e fu costretto a tentare, invano, la fuga, scendendo per la scarpata, dove fu raggiunto e ucciso, anche con "colpi di grazia", dagli imputati che gli avevano teso l'agguato, utilizzando due veicoli e numerose armi.

L'aggravante dell'art. 61 n. 10) c.p. è dimostrata dalla qualità della vittima (giudice del Tribunale di Agrigento) e dal movente del delitto.

d) Il numero degli autori del delitto (certamente superiore a cinque tra esecutori materiali e concorrenti morali) configura l'aggravante dell'art. 112 n. 1) c.p.

5. RESPONSABILITA' PENALE IN ORDINE A TUTTI GLI ALTRI REATI CONTESTATI.

5.1 In relazione ai delitti sulle armi si osserva che la responsabilità degli imputati deriva dalla loro partecipazione morale all'omicidio del dottor Rosario Livatino che rendeva necessario l'uso delle armi (la responsabilità è, dunque, a titolo diretto).

FC-

a) detenzione e porto illegali della pistola Beretta, cal. 9 (reati descritti ai capi b> ed e> di rubrica dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio).

La natura di arma da guerra della pistola è dimostrata dal fatto che si tratta di pistola (Beretta cal. 9, tipo 92 SB) in dotazione delle sole forze dell'ordine e dunque destinata all'armamento delle truppe nazionali, dalla spiccata potenzialità dell'arma stessa e dal suo non inserimento nel catalogo delle armi comuni da sparo.

b) detenzione e porto illegali del fucile marca Breda, cal. 12 (reati descritti ai capi c> e f> di rubrica dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio).

Anche questo fucile è stato rinvenuto nella Fiat Uno abbandonata dagli autori dell'omicidio del magistrato.

Per le considerazioni svolte in precedenza va, dunque, affermata la responsabilità degli imputati in ordine a questi reati;

c) detenzione e porto del fucile, da qualificarsi arma clandestina perché con matricola abrasa (reati descritti ai capi d> e g> di rubrica dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio).

La perizia eseguita dal dott. Fatuzzo e dall'ispettore Gentile dimostra che la matricola del fucile era stata cancellata e che, soltanto attraverso specifici accertamenti, si è potuto risalire al numero della matricola originaria.

La responsabilità degli imputati deriva dalla riferibilità a loro della detenzione e del porto dell'arma clandestina;

d) ricettazione della pistola e del fucile (reato descritto al capo h> di rubrica dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio).

La responsabilità degli imputati in ordine al reato è dimostrata dall'abrasione del numero di matricola, idonea, per se stessa, a dimostrarne la provenienza illecita.

In relazione al fucile si osserva poi che, attraverso la consulenza con la quale è stato possibile ricostruire il numero della matricola originaria (777446), si è risaliti al proprietario, Bruccoleri Antonino, ed è stato, così, possibile accertare che il fucile gli era stato rubato a Favara il 2.12.1989.

Vi è, dunque, la dimostrazione della provenienza illecita dell'arma e della consapevolezza degli imputati che l'avevano ricevuta con la matricola cancellata.

5.2 In relazione ai reati concernenti i veicoli si osserva:

FC-

a) ricettazione dell'autovettura Fiat Uno (targata AG 266280) e della moto Honda 600 (targata AG 41952) (reato descritto al capo i > di rubrica dei rispettivi decreti di citazione a giudizio).

I due veicoli furono sottratti ai proprietari a Villaseta (l'autovettura è stata rubata a Vaiana Salvatore il 13.5.1990) e a Licata (la moto è stata rubata a Calamita Antonio il 9.6.1990).

La consapevolezza da parte degli imputati della provenienza illecita dei mezzi è dimostrata dall'impiego che ne hanno fatto e, più in generale, dalla messa a disposizione degli autoveicoli da parte dell'organizzazione criminale, di cui gli imputati facevano parte ed erano esponenti di assoluto rilievo e della quale i mezzi costituivano una dotazione, in favore di quei componenti che erano chiamati a commettere delitti (cfr., sul punto, verb. ud. 7.3.1995, pag. 41, anche le dichiarazioni di Benvenuto sulla disponibilità della moto Honda, già utilizzata anche per l'omicidio di Coniglio Rosario).

E' agevole, infine, osservare che la gravità del delitto compiuto rendeva necessario l'uso di veicoli rubati e dimostra, dunque, la consapevolezza degli imputati della provenienza illecita dei mezzi utilizzati nell'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino.

b) danneggiamento seguito dall'incendio dei veicoli e di alcune armi (reato descritto al capo l > di rubrica).

La responsabilità degli imputati in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino e ai reati a questo teleologicamente connessi, descritti in precedenza, dimostra che a loro è necessariamente riferibile il reato contestato.

L'impiego di materiale incendiario, il fuoco appiccato sui mezzi in aperta campagna e la diffusività delle fiamme, notate da Milioti Rosario che avvertì subito i carabinieri di Favara, integrano l'elemento materiale del reato contestato.

6. DETERMINAZIONE DELLA PENA.

6.1 Ritiene la Corte che possa ritenersi congrua la pena concordata tra le parti, sussistendo le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche, espressamente richieste dagli imputati, attraverso i loro difensori.

Vanno, infatti, valutati a favore di entrambi gli imputati:

a) la confessione dei reati loro contestati;

b) il comportamento processuale che ha consentito, anche attraverso le dichiarazioni degli imputati, la ricostruzione dell'omicidio del dott. R. Livatino e l'individuazione degli esecutori

FC

materiali e dei mandanti del delitto, chiamati in correità da Benvenuto Giuseppe Croce e da Calafato Giovanni;

c) il ravvedimento degli imputati che hanno dimostrato di avere cambiato la loro condotta di vita e di avere abbandonato il mondo del crimine organizzato.

Tali elementi, favorevoli a entrambi gli imputati, sono da ritenere prevalenti sui dati sfavorevoli agli imputati, costituiti dalla gravità del fatto e dalle modalità dell'esecuzione del reato.

Le attenuanti generiche devono essere dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate e vanno calcolate sulla pena stabilita per la già applicata diminvente dell'art. 8 della legge 203/91 (cfr., sul punto, Cass. Pen., Sez. I, 5.2.1999, n. 1484 - ud. 13.10.1998 - Ingaglio e altri che, in una fattispecie analoga, ha affermato il seguente principio: "In presenza di circostanze attenuanti normali e di una circostanza attenuante ad effetto speciale, la diminuzione di pena non deve essere calcolata secondi i criteri dettati dall'art. 69 c.p., bensì vanno applicati quelli del comma 3 dell'art. 63 c.p., in forza del quale la diminuzione delle altre circostanze concorrenti non opera sulla pena ordinaria del reato ma su quella stabilita per quella speciale").

6.2 La pena complessiva, concordata con il Procuratore Generale, va determinata per Benvenuto Giuseppe Croce in anni 12 di reclusione (pena base per il delitto di omicidio contestatogli al capo a) del processo n. 17/96 R. G. Corte di Assise, con l'applicazione della diminvente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91 = anni 12 di reclusione - 1/3 per la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. = anni 9 di reclusione + 1/3 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali ~~era~~^è stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata = anni 12 di reclusione.

La pena complessiva, concordata con il Procuratore Generale, va determinata per Calafato Giovanni in anni 13 di reclusione (pena base per il delitto di omicidio contestatogli al capo a) del processo n. 1/97 R. G. Corte di Assise, con l'applicazione della diminvente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91 = anni 13 di reclusione - 62 bis c.p. per la concessione delle attenuanti generiche = anni 10 di reclusione + 81 cpv. c.p. per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali ~~era~~^è stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata = anni 13 di reclusione.

6.3 Gli appelli di entrambi gli imputati vanno dichiarati inammissibili, per rinuncia, in relazione a tutti gli altri motivi non concernenti l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.

FC-

P. Q. M.

visti gli art. 599 e 602 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4 Aprile 1998,
appellata da Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni,concede a entrambi gli imputati le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle contestate
aggravanti e riduce la pena inflitta a Benvenuto Giuseppe Croce ad anni dodici di reclusione e
quella inflitta a Calafato Giovanni ad anni tredici di reclusione, così come concordato tra le
parti e con la già applicata diminuzione dell'art. 8 legge 203/91;dichiara inammissibili nel resto gli appelli proposti da Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato
Giovanni.

Caltanissetta, 24 Settembre 1999.

Il Cons. est.

Francesco Carini

Il Presidente

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Aldo Falzone*Sentenza ineccepibile il 10-11-1999**Estratti esecutivi inviati al P.G. Sede*
il *18-11-1999*

Eseguita comunicazione ex art. 27 reg. C.P.P.

il *18-11-1999*

Con provvedimento del 11/1/2001 il Procuratore Generale di Palermo

DETERMINA

la pena unica di 10 ANNI di CARCERE GIOVANI, che espone
 la dipendenza della natura di reato educato, in
 anni 30 di reclusione a L. 7.700.000 di multa -
 estensione perpetua dei pp. vv. a livelli diretti, la pena -
 sospensione della parte di reato diretto d'espone
 alla pena - libertà - vigilanza per anni 3:

- 1) Sent. 9/3/96 Corte di Palermo
- 2) Sent. 30/10/96 Corte Assise di Agrigento
- 3) Sent. 15/70/97 GUP Trib. Palermo
- 4) Sent. 24/11/97 Trib. Caltanissetta
- 5) Sent. 24/3/00 C. Assise M. Palermo
- 6) Sent. 18/1/00 C. Assise M. Palermo
- 7) Sent. 5/2/98 Corte di Palermo
- 8) Sent. 24/9/99 Corte Assise M. Palermo

IL CANCELLIERE CI
 Spagnolo Maria Catena

Con provvedimento del 12/12/02 il Procuratore Generale di Palermo
 di Palermo emanati: gli atti di emissione e corso di
 BENVENUTO (RUGO GIUSEPPE) che risulta essere reato contenuto
 con la natura:

- A) 7/8/93 - GUP TRIB. PALERMO, inv. 1/10/93
- B) 2/11/96 - CORTE ASSISE AGRIGENTO, inv. 10/5/97 -
- C) 2/15/97 - GIP TRIB. PALERMO, inv. 2/16/97 -
- D) 5/2/98 - CORTE APPELLO PALERMO, inv. 1/10/98 -
- E) 3/2/99 - GIP TRIB. CALTANISSETTA, inv. 7/4/99 -
- F) 2/4/99 - CORTE ASSISE APPELLO CALTANISSETTA, inv. 10/11/99 -
- G) 1/12/99 - CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, inv. 14/2/00 -
- H) 6/12/99 - CORTE ASSISE APPELLO PALERMO,

- PROVVEDIMENTI DI CANCELLERIA PROCURA AGRIGENTO del 14/4/00
- PROT. CANCELLERIA PROCURA GENERALE CALTANISSETTA del 30/6/00
- ORDINANZA DEL 26-3-01 CORTE ASSISE AGRIGENTO di emissione
 la pena per continuazione

DETERMINA

Le più complete del pubblico contenuto deve essere in
deposizione della natura descritte a dell'ordine delle Corti
di Assisi di Appello del 26/3/01 di un'azione di più per conti-
nuzione, nelle norme di anni 30 nel, intenzione per parte
P.P.U. e legge davanti la più, diritto legale per anni 3
responsione delle potestà giurisdizionali delle quali sono state:

A) emessa mesi 9 a pp. 21 nel. per più espone del 4/3/93 al
25/1/95.

B) pp. 45 per a mesi 1 a pp. 15 nel. per l'azione anticipata
concessa] in relazione alle condanne inflitte con sentenza
7/8/93 GIP Trib. Palermo I -

C) pp. 6 nel. per più espone del 29/4/00 al 3/5/00 a seguito
del annullamento del 14/4/00

risultando in concreto da espone la più di euro 28
a pp. 20 di nel, intenzione dei pp. vv. per parte e
legge davanti la più e diritto legale per anni 3
F.I.S.A. la decisa più del 7/7/00 e la scissione più
del 27/7/2008 in ragione di detenzione domiciliare per il
confine la parte del Trib. di Sorveglianza di ~~Restano~~ Rome
della detenzione domiciliare - anche in relazione alle
più inflitte con la sentenza n. 17/7/00 - 8/3/01 -
2/1/01 Corti Assisi Appello Palermo, nel qual caso il pubblico
doveva essere ricercato in un altro - per altre cause -

IL CANCELLIERE CI
Spagnoli Maria Catena

Con sentenza del 1/10/02 il GIP del Tribunale di Palermo
Adriano BENVENUTO con espone di nel. di emenda un'atto e la
condanna alle più di anni 2 di nel. in conto mercede
con la più inflitta dalle Corti di Assisi di Appello di Catanzaro
del 24/8/00, in parziale infirma della sentenza n. 6/98 Corti Assisi

IL CANCELLIERE CI
Spagnoli Maria Catena



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. GIOVANNI MARLETTA _____ Presidente
2. Dott. FRANCESCO CARIMI _____ Consigliere
3. Sig. BENEDETTA PARRINELLO _____ Giudice Popolare
4. Sig. SALVATORE MANCUSO _____ Giudice Popolare
5. Sig. DIEGA VIRONE _____ Giudice Popolare
6. Sig. ROSALBA GIOVANNA AZZARA _____ Giudice Popolare
7. Sig. SALVATORE GIAMPIERO CALI' _____ Giudice Popolare
8. Sig. MARIA ROSARIA ASSUNTA TORINO _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Giovanna Romeo _____

e con l'assistenza del Collaboratore di Cancelleria Dott.ssa Di Trapani _____

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa penale contro:

- 1) **CALAFATO SALVATORE** a Palma di Montechiaro (AG) il 23/06/67 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno. Ord. Cust. Caut. in carcere 18/7/96 - notificata 24/07/96.

DETENUTO - PRESENTE

- 2) **GALLEA ANTONIO** nato a Canicatti (AG) il 26/04/57 detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia. Ordinanza custodia cautelare 18/07/96 - notificata 24/07/96.

DETENUTO - PRESENTE

N. 10/99 _____ Reg. Sent

N. 10/99 _____ Reg. Gen.

N. 1193/93 _____ Reg. N.R.

N. 1126/94 _____ Reg. N.R.

SENTENZA

In data **25/09/1999**

Depositata in Cancelleria

il **10 - 10 - 2000**

Il Direttore di Sezione
Il Funzionario di Cancelleria

Dott. Ant. Falson

*Add: 18/1/02 scheda
relati per Calafato
Salvatore + Gallea*

Addi **27/7/02**

Redatt. a _____ sched. a _____ Mont
e _____ Parla.

Art. Camp. Pen.

ISCRITTO DM N. 506/04

RL N. 513/04 del

Mod. 3/54.

3) MONTANTI GIUSEPPE nato a Canicatti (AG) il 10/05/56 ivi residente in Via Sant'Anna Case Popolari.

Ordinanza cust. Caut. in carcere 18/07/96 - decreto di latitanza 26/07/96 - 28/05/98 la Corte di Assise CL dichiara la cessazione di efficacia dell'Ord. Cust. Caut. in carcere.

LIBERO - CONTUMACE

4) PARLA SALVATORE nato a Canicatti (AG) il 29/05/48 detenuto per altro presso la Casa Circondariale Agrigento.

Ord. Cust. Caut. 18/07/96 - notificata 24/07/96 - 07/11/96 ordinanza di scarcerazione - 28/05/98 La Corte di Assise CL dichiara cessazione dell'Ord. Cust. Caut. in carcere.

**DETENUTO - ASSENTE PER RINUNCIA
APPELLANTI**

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 04/04/98, con la quale visto l'art. 533 c.p.p., dichiarava Calafato Salvatore colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 07/11/1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi **b), d), e), g)** e, applicate le attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni ventitre di reclusione;

dichiarava Gallea Antonio colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 07/11/1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi **b), d), e), g)** e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena dell'ergastolo;

Visti gli artt. 29, 32, 36 c.p. applicava a tutti i condannati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale, nonché nei confronti del solo Gallea Antonio e con spese a suo carico, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Favara e Canicatti, nonché sui quotidiani **IL GIORNALE DI SICILIA** e **LA SICILIA**.

Visto l'art.535 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni (per i quali si è proceduto con separato proc. n.24/99 R.G.), Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento durante il periodo della custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 539 e 541 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni (per i quali si è provveduto con separato proc. n.24/99 R.G.), Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al

risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidavano in complessive lire 12.610.000= di cui lire 11.000.000= per onorari.

Visto l'art.530, 2° comma c.p.p. assolveva Montanti Giuseppe e Parla Salvatore dai delitti come loro ascritti nel decreto di rinvio a giudizio del 07/11/1996 per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 530, 2° comma c.p.p. assolveva Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni (per i quali si è proceduto con separato proc. n.24/99 R.G.), Calafato Salvatore e Gallea Antonio dai delitti indicati alle lettere **b), d), e), g)** dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio solo con riferimento ad " un mitra di marca e tipo non identificati" perché il fatto non sussisteva.

IMPUTATI

CALAFATO GIOVANNI (stralciato al proc. n.24/99 R.G.)

CALAFATO SALVATORE

GALLEA ANTONIO

MONTANTI GIUSEPPE

PARLA SALVATORE

(PROC. N.01/97 r.g. Corte Assise, decreto GUP di rinvio a giudizio del 07/11/1996)

A) del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato di cui agli artt.61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere, in qualità di mandanti o comunque di determinatori o rafforzatori dell'altrui proposito criminoso, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, per il quale si è proceduto con separato procedimento n.24/99) nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, cagionato con predeterminazione la morte del Dott. Rosario Livatino, Giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi delle armi da fuoco di cui ai capi successivi; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, colpendo il giudice mentre viaggiava per recarsi in ufficio, da solo e senza alcuna misura di protezione. Con l'ulteriore aggravante di cui all'artt.61 n.10 c.p. per avere commesso il fatto in danno di un magistrato a causa

del suo rigoroso, imparziale ed inflessibile impegno nell'esercizio delle sue funzioni. In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

B) del delitto di cui agli artt. 81 1° comma, 110 c.p., 112 n.1 c.p., 10 legge 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal.9, diverse altre pistole, nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

C) del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 10 e 14 legge 14/10/1974 n.497, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

D) del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 23 comma 3° legge 18/04/1975 n.110, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto le armi di cui ai capi B) e C) precedenti, da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa o comunque alterata. In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

E) del delitto di cui agli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di

commettere il reato di cui ai capi A), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo B).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

F) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo C).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

G) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 23 comma 4°, legge 18/04/75 n.110, per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo D).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

H) del delitto di cui agli artt. 81, 110 e 112 n.1, 648 c.p. per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi B) e C), di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2 dicembre 1989.

In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

I) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110 e 112 n.1 e 648 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso

fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano, per commettere il reato di cui al capo A), l'autovettura FIAT targata AG266800, proveniente dal furto subito da Vaiana Salvatore il 13 maggio 1990 in Villaseta (AG), la moto HONDA 600 targata AG41952, proveniente dal furto subito da Calamita Antonio in Licata il 09 giugno 1990 e l'autovettura Volkswagen GOLF con targa tedesca proveniente dalla rapina subita in Paternò il 07 gennaio 1989 da Di Bella Salvatore. In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

L) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 e 424 cpv. c.p., in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dei reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltrechè alla pistola BERETTA cal.9 e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio. In Agrigento, contrada "Gasena", il 21 settembre 1990.

CAPITOLO I**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. La Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza del 4 Aprile 1998, ha dichiarato Benvenuto Giuseppe Croce responsabile dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 26.3.1996, escluso il riferimento ad “un mitra di marca e tipo non identificati” nei capi b), d), e) e g) della rubrica e - applicata la diminuzione di cui all’art. 8 della legge 203/91 e ritenuta la continuazione - lo ha condannato alla pena di anni sedici di reclusione.

La Corte di Assise, con la stessa sentenza, ha dichiarato Calafato Giovanni responsabile dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad “un mitra di marca e tipo non identificati” nei capi b), d), e) e g) della rubrica e - applicata la diminuzione di cui all’art. 8 della legge 203/91 e ritenuta la continuazione - lo ha condannato alla pena di anni diciotto di reclusione; ha, inoltre, dichiarato Calafato Salvatore e Gallea Antonio responsabili dei delitti loro ascritti con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad “un mitra di marca e tipo non identificati” nei capi b), d), e) e g) della rubrica e - applicate al solo Calafato Salvatore le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta, per entrambi, la continuazione - ha condannato Calafato Salvatore alla pena di anni ventitré di reclusione e Gallea Antonio alla pena dell’ergastolo.

Nei confronti dei predetti imputati sono state applicate le pene accessorie

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo I
Svolgimento del processo

FC-

2

dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale e, nei confronti del solo Gallea, anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia" e mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Favara e Canicatti.

Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio sono stati, inoltre, condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza, liquidate in complessive lire 12.610.000, di cui lire 11.000.000 per onorari.

La Corte di Assise ha, infine, assolto, a norma dell'art. 530 cpv. c.p., Montanti Giuseppe e Parla Salvatore dai delitti loro ascritti nel decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996 per non avere commesso il fatto e Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio dai reati indicati alle lettere b), d), e) e g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio, limitatamente ad "un mitra di marca e tipo non identificati", perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Gallea Antonio e il Procuratore Generale, chiedendo:

1) BENVENUTO GIUSEPPE CROCE:

a) l'assoluzione dal delitto di omicidio e dai "reati satelliti" per non avere

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I Svolgimento del processo |
|--|

FC-

3

commesso il fatto;

b) l'applicazione delle attenuanti generiche;

c) la riduzione della pena.

2) CALAFATO GIOVANNI:

a) l'assoluzione dal delitti a lui ascritti per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o perché lo stesso non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.;

b) applicarsi le attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate, con conseguente ulteriore riduzione della pena;

c) la riduzione della pena al minimo edittale.

3) CALAFATO SALVATORE:

a) l'assoluzione dal delitto di omicidio e dai "reati satelliti" per non avere commesso il fatto;

b) dichiararsi prevalenti le già concesse attenuanti generiche e ridursi la pena al minimo edittale;

c) l'irrogazione nel minimo edittale della pena inflitta ex art. 81 cpv. c.p.

4) GALLEA ANTONIO:

l'assoluzione dal delitti a lui ascritti per non avere commesso il fatto.

5) IL PROCURATORE GENERALE:

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I Svolgimento del processo |
|--|

FC-

a) affermarsi la responsabilità penale di Parla Salvatore e Montanti Giuseppe per tutti i reati agli stessi contestati e condannarli alle pene che avrebbe richiesto il P.M. d'udienza;

b) eliminare le circostanze attenuanti generiche concesse a Calafato Salvatore e condannarlo alle maggiori pene che avrebbe richiesto il P.M. d'udienza.

3. Il Presidente della Corte di Assise di Appello, con decreto del 28.6.1999, ordinava la citazione a giudizio degli imputati e delle parti civili per l'udienza del 17.9.1999 presso la aula bunker di Caltanissetta e disponeva, con successivo decreto del 29 Giugno 1999, il collegamento a distanza, a norma dell'art. 7 della legge 7.1.1998 n. 11, limitatamente agli imputati Calafato Salvatore e Gallea Antonio che erano sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario.

Alla prima udienza (celebrata alla presenza degli imputati Calafato Salvatore e Gallea Antonio, collegati a distanza, nonché di Parla Salvatore presente nell'aula bunker di Caltanissetta, nell'assenza per rinuncia degli imputati Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni e nella contumacia di Montanti Giuseppe) il processo è stato rinviato al 24.9.1999, poiché non erano stati assicurati i collegamenti telefonici tra l'imputato Calafato Salvatore e i suoi difensori (cfr. verb. ud. citata, pag. 5).

All'udienza del 24.9.1999, celebrata alla presenza degli imputati Gallea Antonio e Calafato Salvatore (collegati a distanza), nella contumacia di Montanti Giuseppe e nell'assenza - per rinuncia - di Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I
Svolgimento del processo

FC

5

Parla Salvatore, il difensore di Benvenuto Giuseppe Croce - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello ed ha chiesto l'applicazione della pena di anni dodici di reclusione, concordata con il Procuratore Generale, così determinata: pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminvente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91, anni 12 di reclusione, ridotta ad anni 9 per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata ad anni 12 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali era stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata.

Anche il difensore di Calafato Giovanni - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello ed ha chiesto l'applicazione della pena di anni tredici di reclusione, concordata con il Procuratore Generale, così determinata: pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminvente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91, anni 13 di reclusione, ridotta ad anni 10 per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata ad anni 13 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali era stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata.

La Corte ha disposto la separazione del processo nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce e di Calafato Giovanni, ha disposto la sospensione del processo nei confronti degli altri imputati e si è riservata di decidere sulla richiesta di pena concordata, ritirandosi in camera di consiglio; è, quindi, rientrata in aula ed il Presidente ha dato lettura del dispositivo allegato al fascicolo processuale, relativamente agli imputati Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni.

Chiamato, quindi, il processo nei confronti degli altri imputati, dopo la relazione

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I
Svolgimento del processo

FC-

6

della causa da parte del giudice *a latere*, il Procuratore Generale ha chiesto l'acquisizione degli estratti esecutivi emessi dall'autorità giudiziaria di Palermo l'8.9.1999, al fine di dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nei confronti di Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, imputati di "associazione mafiosa aggravata".

Il Procuratore Generale ha chiesto, inoltre, l'acquisizione della relativa sentenza, divenuta irrevocabile nei confronti di Parla Salvatore e Montanti Giuseppe.

La Corte, sentiti i difensori degli imputati, ha disposto l'acquisizione dei documenti prodotti dal Procuratore Generale (cfr. verb. ud. 24.9.1999, trascrizioni, pag. 58 - 61).

Nella stessa udienza hanno, quindi, formulato le conclusioni, come riportate nel relativo verbale, il Procuratore Generale e gli avvocati Filippa Orlando e Armando Veneto, difensori dell'imputato Parla Salvatore (cfr. verb. ud. 24.9.1999).

Il processo è stato, quindi rinviato, all'udienza del 25.9.1999.

La Corte, dopo le conclusioni degli avvocati Salvatore Candura (difensore di Gallea Antonio) e Lidia Fiamma (che ha difeso Calafato Salvatore), si è ritirata, alle ore 11,28, in camera di consiglio per deliberare; è, quindi, rientrata in aula alle ore 17,00 ed il Presidente ha dato lettura del dispositivo, allegato al fascicolo processuale.

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I Svolgimento del processo |
|--|

CAPITOLO II**L'ESECUZIONE MATERIALE DELL'OMICIDIO****DEL DOTT. R. LIVATINO**

1. La mattina del 21.9.1990 il dott. R. Livatino partì da Canicattì per raggiungere la sede del Tribunale di Agrigento, dovendo comporre il collegio per l'udienza di quel giorno.

Il magistrato percorreva la S.S. 640, in contrada "San Benedetto" e, lungo il tratto rettilineo della strada, fu aggredito a colpi d'arma da fuoco.

La sua autovettura fu prima affiancata e poi sorpassata da una Fiat Uno turbo diesel (bruciata successivamente in contrada "Gasena" nelle vicinanze dell'abbeveratoio "Petruša").

La Fiat Uno era guidata da Gaetano Puzangaro e, all'interno del mezzo, vi era anche Avarello Giovanni.

Il Puzangaro, allo svincolo di Castروفилippo, attese il passaggio della Ford Fiesta del magistrato; quindi la raggiunse e l'affiancò.

Dalla Fiat Uno furono esplosi due colpi di fucile che, tuttavia, non colpirono il magistrato ma la sua autovettura.

Ai colpi di fucile seguirono colpi di pistola, com'è dimostrato dai segni lasciati sulla guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro (foro di entrata) e sul parabrezza (foro di uscita) e dalla direzione obliqua dei colpi d'arma da fuoco.

Alla manovra di affiancamento seguì, da parte del Puzangaro, quella di sorpasso

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

FL -

della Ford Fiesta davanti alla quale egli si fermò per spingerla indietro.

Questa manovra è dimostrata dall'ammaccatura della parte anteriore sinistra della Ford Fiesta, dai frammenti di vetro del faro, dall'introflessione del paraurti nella parte sinistra e dall'ammaccatura del cofano nella parte anteriore sinistra.

I danni della Ford Fiesta trovano corrispondenza nella rientranza dello sportello anteriore destro e nell'ammaccatura della parte posteriore destra della Fiat Uno.

La manovra, in precedenza descritta, trova un ulteriore riscontro nella posizione in cui fu trovata la Ford Fiesta: con la parte posteriore destra addossata al guardrail e la parte anteriore alla distanza di cm. 50 dallo stesso guardrail.

E' da escludere che il dott. R. Livatino abbia potuto tentare la retromarcia o l'inversione del senso di marcia poiché le ruote della sua autovettura erano diritte e non sterzate, come, invece, avrebbero dovuto essere in caso d'inversione del senso di marcia.

La Polizia di Stato, giunta sul posto, trovò l'autovettura con il motore acceso e con segni di colpi d'arma da fuoco alla fiancata sinistra e al lunotto posteriore.

Il cambio in "folle" dimostra che il magistrato, per non rimanere intrappolato nella sua auto che era rimasta bloccata (la Fiat Uno vi stava davanti e la spingeva), disinserì la marcia che aveva in precedenza, facendo così indietreggiare la sua autovettura per tentare, come in effetti fece, la fuga verso la campagna.

Egli, infatti, uscì dal mezzo e si diresse verso la scarpata.

Il dott. R. Livatino, nell'atto di scavalcare il guardrail e assumendo necessariamente una posizione di flessione del busto in avanti, fu colpito da un

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

colpo di pistola sparato a breve distanza, da sinistra a destra e dal basso in alto (cfr. consulenza necroscopica del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990, pag. 20).

Nel frattempo sopraggiunsero con la moto Amico Paolo e Pace Domenico; la moto si fermò più avanti della Ford Fiesta del magistrato.

Questi, nel proseguire la fuga per la campagna, fu costretto a cambiare direzione, come dimostrano il caricatore rinvenuto nella scarpata, i bossoli e gli oggetti rinvenuti in punti diversi della vallata, lungo un percorso di oltre 81 metri (cfr. rilievi fotografici, n. 2 e n. 21).

Il dott. R. Livatino, durante la fuga, fu colpito da un secondo e da un terzo colpo, esplosi da dietro in avanti e da destra a sinistra.

Il terzo colpo provocò le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale.

Il magistrato fu, quindi, raggiunto da altri due colpi che gli furono sparati quando era disteso a terra.

In fondo alla scarpata di destra (in direzione Agrigento), nel greto del torrente San Benedetto, giaceva il corpo senza vita del dott. Livatino.

Gli autori dell'omicidio risalirono, poi, sulla strada e portarono la Fiat Uno e la moto Honda in contrada "Gasena", dove le incendiarono.

2. Dall'esame esterno del cadavere e dall'autopsia (eseguiti nell'ambito del procedimento contro Amico e Pace, definito con sentenza n.7/94 della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994) è emerso che il dott. R. Livatino fu raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco corta, cal. 9, sparati almeno da due armi diverse e uno dei quali (il primo dei cinque) fu esplosivo a breve distanza.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

Il consulente ha, in particolare, messo in evidenza che il dott. R. Livatino fu raggiunto da cinque colpi di pistola di cui uno esplosivo con direzione da sinistra a destra e dal basso in alto, due esplosivi con direzione di dietro in avanti e da destra a sinistra e due esplosivi con direzione da sinistra a destra e lievemente dall'alto in basso a vittima per terra perché ferita mortalmente.

Il consulente ha, inoltre, accertato che i cinque colpi provocarono altrettante ferite trapassanti e due ferite a fondo cieco al torace e alla spalla destra con ritenzione di proiettile reperito dallo stesso consulente, in quanto uno dei due colpi causò prima una ferita trapassante al braccio destro e al mascellare inferiore destro e poi due ferite a fondo cieco all'emitorace destro e alla spalla destra.

La sede dei tre primi fori di ingresso dei proiettili e la direzione dei tralci anatomici dagli stessi prodotti portavano a stabilire che i colpi furono esplosivi da dietro la vittima ed alla sua sinistra il primo, da dietro la vittima ed alla sua destra il secondo ed il terzo (che aveva provocato le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale).

Il quarto ed il quinto colpo furono esplosivi quando già il dott. R. Livatino era disteso a terra, ormai in fin di vita per le lesioni polmonari subite.

Gli effetti della carica esplosiva nelle zone paramarginali del foro prodotto dal primo dei cinque colpi portarono il perito ad accertare che fu esplosivo a breve distanza, quantificabile, anche in considerazione del tipo di arma usata, in non oltre centimetri 30 o 40 (è stata così formulata l'ipotesi che questo sia stato il primo colpo che aveva raggiunto il dott. R. Livatino mentre stava scavalcando il guardrail della strada, assumendo una posizione di parziale flessione del busto in

FC —

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

avanti).

Il secondo e il terzo colpo dovettero essere esplosi all'inizio della fuga verso la scarpata.

Passò poi del tempo perché il dott. R. Livatino potesse raggiungere il punto in cui cadde per effetto delle lesioni polmonari subite, distante dal guardrail metri 81,50. I due proiettili repertati nel cadavere furono sparati da due armi cal. 9 parabellum. La causa della morte è da ascrivere a collasso cardiocircolatorio per insufficienza respiratoria da emotorace acuto e per emorragia e spapolamento encefalico (cfr. relazione della consulenza del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990).

3. Il sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica il 21.9.1990, in contrada San Benedetto di Favara, ha consentito di accertare che sulla S.S. 640 al Km. 12+700 vi era la Ford Fiesta targata AG 174248 con il motore acceso, la leva cambio marce in posizione "folle" e la leva del freno a mano abbassata.

L'autovettura, a due sportelli e di colore amaranto, era rivolta con la parte anteriore in direzione di Agrigento ed aveva la parte posteriore destra addossata al guardrail e quella anteriore destra a cm. 50 dallo stesso guardrail.

L'autovettura aveva il vetro dello sportello destro rotto e il vetro del lunotto in frantumi con i frammenti sparsi "sul ripiano interno soprastante il cofano"; l'indicatore di direzione e il faro di sinistra erano rotti ed il paraurti era rientrato. I pezzi di vetro del faro e dell'indicatore di direzione erano sparsi sul manto stradale.

La guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro presentava "una

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

12

“concavità” della larghezza di due centimetri, verosimilmente prodotta da proiettile d’arma da fuoco.

Nella parte superiore dello stesso sportello vi era un foro, a margini introflessi, del diametro di cm. 3,5 e sulla base di questo foro vi erano due concavità del diametro di mm. 6 ciascuna, prodotte verosimilmente da pallettoni di cartucce di fucile.

All’interno del tetto dell’autovettura vi erano due fori di uscita (estroversi) disposti longitudinalmente al foro del diametro di cm. 3,5.

La cintura di sicurezza del lato guida era squarciata all’altezza della spalla sinistra del guidatore.

Lo squarcio era stato prodotto verosimilmente da colpi di arma da fuoco.

Nel cruscotto, a destra, vi era un foro di entrata, a margini introflessi, di un centimetro di diametro, che aveva corrispondenza in un foro nella carrozzeria del vano motore, dove fu trovato un frammento di proiettile deformato.

Il vetro del parabrezza presentava un foro di uscita verosimilmente prodotto da proiettile d’arma da fuoco, proveniente dal lato sinistro dell’autovettura e posto a cm. 4 dal lato destro e a cm. 24 dalla base esterna.

Sul sedile anteriore sinistro si trovava un frammento di sughero, presumibilmente borra di cartuccia per fucile e sotto il sedile anteriore destro e nella tappezzeria del tetto venivano trovati frammenti di camicia di proiettile e di sughero, oltre a tre frammenti di piombo deformati, presumibilmente pallettoni di cartucce per fucile.

Sul manto stradale sono stati rinvenuti:

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo II
L’esecuzione materiale del delitto

- 1) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca F.G. e un bottone grigio;
- 2) un bossolo cal. 9 mm. parabellum marca G.F.L. del 1983;
- 3) una cartuccia cal. 9x21 appena percossa e frammenti di vetro dello sportello anteriore destro dell'autovettura;
- 4) un bossolo cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca G.F.L.;
- 6) un frammento di incamicatura di proiettile e, ad un metro di distanza, del terriccio, presumibilmente caduto da un parafrangente di auto.

La Ford Fiesta - ha precisato dalla polizia scientifica - non presentava tracce di terriccio.

Vennero, inoltre, rinvenuti nella campagna sottostante il guardrail:

- 1) un caricatore bifilare con la scritta P.B. cal. 9 para, made in Italy, contenente 4 cartucce cal. 9 parabellum marca G.F.L. degli anni 82-84-84 e 88;
- 2) gli occhiali del dott. R. Livatino;
- 3) una scarpa del piede sinistro, di colore nero, del dott. R. Livatino;
- 4) una cartuccia cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un'altra cartuccia dello stesso calibro a 40 metri dal guardrail.

Il cadavere del dott. R. Livatino fu trovato a metri 81,50 dal guardrail, il capo rivolto verso Agrigento.

A circa due metri di distanza la polizia ha notato due macchie di sangue e, lì vicino, quattro bossoli cal. 9x21 marca G.F.L.

4. Il sopralluogo in contrada "Gasena" fu eseguito sia dai carabinieri di Favara,

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

avvertiti telefonicamente da Milioti Rosario, sia dalla polizia scientifica della questura di Agrigento.

I carabinieri trovarono su uno spazio di terra battuta vicino all'abbeveratoio, denominato "Petrusa", una Fiat Uno bianca e una moto Honda, completamente bruciate.

I due mezzi erano affiancati e rivolti, con le parti anteriori, verso la scarpata della collina e, con le parti posteriori, verso la stradella.

La Fiat Uno, turbo diesel e a quattro sportelli, era completamente bruciata; la parte "posteriore destra all'altezza dei dispositivi di segnalazione di direzione e dello stop" aveva la lamiera ammaccata e rientrata; altra "lieve rientranza della carrozzeria si notava lungo lo sportello anteriore destro".

All'interno dell'autovettura furono trovati, su quel che rimaneva del sedile anteriore destro dopo l'incendio, una "culatta otturatore completa di canna relativa a una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum"; sotto lo stesso sedile vi erano altre parti della stessa arma.

Sul sedile anteriore sinistro venne trovato un "serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum"; sul sedile posteriore, infine, vi era un fucile a canne sovrapposte marca "Breda", privo del calcio in legno, verosimilmente distrutto dall'incendio.

Sul basamento dell'autovettura e sul terreno, a un paio di metri dalla Fiat Uno, vennero trovati bossoli cal. 9.

Dall'annotazione di servizio dell'ispettore della Polizia di Stato Giacomo Principe, in data 21.9.1990, risulta inoltre che l'autovettura Fiat Uno "presentava

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

le ruote anteriori rivolte sulla sinistra”.

Le successive indagini sulla provenienza dei mezzi consentirono di accertare che la Fiat Uno era stata rubata a Vaiana Salvatore il quale aveva denunciato il furto ai carabinieri di Villaseta il 13.5.1990 e che la moto Honda era stata rubata a Calamita Antonino, il quale aveva denunciato il furto al commissariato di Licata il 9.6.1990.

5. Il teste Pietro Ivano Nava riferì alla polizia giudiziaria che, mentre si dirigeva verso Agrigento a bordo della sua autovettura Lancia Thema tipo familiare, dopo avere oltrepassato intorno alle ore 8,30, lo svincolo di Canicattì sud, era stato superato da una motocicletta che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione.

La motocicletta aveva paramanopole bianche e la targa legata al parafrangente con nastro adesivo; a bordo vi erano due persone e, quella seduta dietro, indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Dopo circa dieci minuti vide ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto e davanti a questa vettura un uomo che riconobbe nel giovane con il casco bianco e il maglione rosso che in precedenza aveva visto sulla motocicletta che l'aveva sorpassato.

Il giovane si trovava vicino alla motocicletta che era ferma davanti alla Ford Fiesta.

Il teste ebbe modo di vedere, mentre superava la Fiesta, un altro giovane scavalcare il guardrail e impugnare con la sinistra una pistola con canna più lunga

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

e larga del normale; il Nava riferì inoltre di avere avuto l'impressione che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, il quale fuggiva.

Trenta metri più avanti la Ford Fiesta, il Nava notò ferma una Fiat Uno beige che aveva i fari anteriori rotti e a bordo della quale non vi era nessuno.

6. Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste Nava in sede di individuazioni fotografiche eseguite la sera del 21.9.1990, le indagini vennero indirizzate nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro tra cui Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

Le ricognizioni eseguite da Nava, le contraddizioni nelle dichiarazioni rese alla polizia da Pace e Amico, il fallimento del loro alibi convinsero il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta a chiedere l'arresto provvisorio di Amico Paolo e Pace Domenico che si trovavano in Germania e che furono successivamente estradati in Italia.

Con sentenza del 18.11.1992 la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarò il Pace e l'Amico colpevoli, come esecutori materiali, dell'omicidio del giudice dott. R. Livatino e li condannò all'ergastolo.

La sentenza fu confermata dalla Corte di Assise di Appello il 13.4.1994 ed è divenuta irrevocabile il 27.1.1995, in seguito al rigetto dei ricorsi dei due imputati da parte della Corte di Cassazione.

La Corte di Assise di Caltanissetta - con successiva sentenza del 13.7.1995, divenuta irrevocabile il 10.11.1997 - dichiarò responsabili dell'omicidio del dott.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

FC

R. Livatino anche Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano che avevano partecipato all'esecuzione materiale del delitto.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

FC-

CAPITOLO III**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA
A NORMA DELL'ART. 192 C.P.P., CON RIFERIMENTO ALLA
CHIAMATA IN CORREITÀ E ALLE DICHIARAZIONI
DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nel primo grado del giudizio costituiscono il nucleo probatorio più rilevante per ricostruire il gravissimo fatto delittuoso, oggetto del processo.

Una disamina dei criteri di valutazione della prova, con particolare riferimento alla chiamata in correità, è contenuta nella sentenza di primo grado; non è, tuttavia, superfluo riaffermare alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di chiamata in correità, prima di passare alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia.

Occorre, innanzitutto, ribadire che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la chiamata in correità ha valore di prova e non di mero indizio (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.1998, n. 7240 - ud. 16.4.1998, Civardi ed altro; Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, n. 1801 - ud. 22.1.1997, Bompressi ed altri); tale principio può ritenersi ormai *ius receptum*, sicché non può essere condiviso l'assunto secondo cui la chiamata in correità costituirebbe un mero indizio.

E' stato, poi, affermato che tale elemento di prova non è autosufficiente, avendo l'art. 192, comma terzo, c.p.p. sancito la necessità che la chiamata in correità sia

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III
Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

FC-

assistita da elementi estrinseci idonei a confermarne l'attendibilità (cfr., ancora, Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 17.6.1998, n. 7240, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036 - ud. 3.4.1997 - Pesce ed altri; Cass. Pen., Sez. VI, 13.2.1997, n. 1315 - ud. 29.5.1996 - Schemmari ed altro).

La necessità che le dichiarazioni, rese a norma dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., siano confortate da elementi probatori estrinseci alla chiamata, che ne avvalorino e confermino la veridicità, impone, dunque, la verifica dell'attendibilità intrinseca e l'accertamento della esistenza di riscontri esterni.

La giurisprudenza prevalente ritiene che il riscontro dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del coimputato debba precedere l'accertamento di eventuali riscontri esterni; è, quindi, necessario che le predette dichiarazioni siano sottoposte ad un accurato esame volto ad accertare la credibilità soggettiva del dichiarante che deve essere desunta dalla circostanza che essa provenga da soggetti che possono conoscere la verità perché concorrenti nella consumazione dei fatti delittuosi di cui riferiscono o siano, almeno, inseriti nel contesto criminale in cui tali fatti avvennero.

Altri indici rivelatori della credibilità soggettiva del dichiarante sono stati individuati nella spontaneità della dichiarazione, nella specificità, costanza e ricchezza di dettagli del discorso narrativo, nella coerenza e nel disinteresse che caratterizzano la chiamata in correità e nell'assenza di contrasto con altre acquisizioni probatorie o di contraddizioni eclatanti.

Questo principio è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte le quali, con la sentenza n. 1653 del 22.2.1993 (imputati Marino

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p. |
|---|

ed altri), hanno statuito che, ai fini della valutazione della chiamata in correità, il giudice deve, in primo luogo, valutare la credibilità del dichiarante “in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L’esame del giudice deve esser compiuto seguendo l’indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni...”.

I principi di diritto enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite sono stati riaffermati da successive pronunce del giudice di legittimità, il quale ha sottolineato l’esigenza di una valutazione della personalità del collaboratore di giustizia e, tra l’altro, delle ragioni che lo hanno determinato a collaborare (al fine di una più esatta comprensione delle dichiarazioni accusatorie e della valutazione della loro portata e dei loro limiti) ancor prima che si passi alla valutazione dei riscontri esterni (cfr., tra le ultime, Cass. Pen., Sez. I, 17.12.1998, n. 13272 - ud. 5.11.1998 - Alletto ed altri; Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.1998, n. 7240 - ud. 16.4.1998 - Civardi ed altro, già citata).

FC

| |
|---|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell’art. 192 c.p.p. |
|---|

E', poi, evidente come tale conoscenza e l'indagine sulla personalità delinquenziale del chiamante in correità (o in reità) - in relazione al ruolo ricoperto all'interno del sodalizio mafioso, a eventuali funzioni decisionali svolte, all'inserimento nel contesto criminale, nello ambito del quale sono stati commessi i fatti-reato raccontati, nonché ai rapporti con i chiamati in correità - siano utili per sventare eventuali manovre ispirate da intenti di depistaggio o di calunnia che possono trovare spiegazione nel passato del dichiarante e, comunque, per smascherarne il mendacio.

Occorre, tuttavia, sottolineare che non necessariamente il mendacio è di portata tale da coinvolgere la globalità delle dichiarazioni, sicché anche sotto questo profilo appare utile il ricorso alla conoscenza della personalità del soggetto per individuare le ragioni che possono aver determinato tale mendacio; nell'ipotesi in cui, infatti, la falsa dichiarazione possa essere ricondotta - sulla base di elementi logici e concreti di valutazione desumibili dalle acquisizioni processuali - a motivi che non coinvolgono l'intera personalità del collaboratore, la valutazione negativa va circoscritta alle sole dichiarazioni che risultino soggettivamente inattendibili perché legati a motivi peculiari, senza che sia lecito procedere a semplicistiche generalizzazioni che coinvolgano la personalità del dichiarante e l'intero suo discorso narrativo.

Deve, comunque, escludersi che, ai fini di valutare l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, sia necessario accertarne il ravvedimento morale; vanno, infatti, abbandonati i criteri di valutazione fondati sull'accertamento di un pentimento reale di natura etica, dovendosi, invece, avere riguardo alla genesi

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p. |
|---|

della risoluzione a rendere le dichiarazioni accusatorie e ai rapporti che legano il dichiarante alle persone accusate.

E' stato, infatti, affermato dalla Suprema Corte il principio, secondo cui: "In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. <<pentimento>>, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue provalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del c.d. <<pentito>> deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. II, 20.3.1997, n. 36 - c.c. 14.1.1997, Spataro e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 6.5.1998, n. 5270 - ud. 12.3.1998 - Di Martino).

Il fatto che il chiamante in correità risulti generalmente aver fatto parte del mondo criminale, a volte con ruoli di rilievo, non vale ad escluderne l'attendibilità intrinseca, trattandosi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi, tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una verifica sull'attendibilità intrinseca della chiamata in correità e sull'esistenza di riscontri esterni (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108).

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p. |
|---|

Per quanto attiene, poi, ai criteri dettati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in ordine alla verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria, deve rilevarsi che la spontaneità della dichiarazione deve essere intesa nel senso che la stessa non sia frutto di imposizione o di condizionamento da parte di terzi ma sia il risultato, quanto alla sua esistenza ed al suo contenuto, di una libera scelta del dichiarante; la specificità e la ricchezza di dettagli attengono al contenuto della dichiarazione accusatoria che, per assurgere a dignità di prova, non può essere generica e priva di riferimenti a circostanze concrete perché queste hanno la funzione di consentire al giudice sia di valutare la precisione, la valenza ed i limiti della medesima dichiarazione accusatoria sia di verificarne la veridicità proprio mediante il controllo delle circostanze medesime.

Il grado di specificità e di ricchezza dei dettagli, che deve richiedersi al fine della verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione, varia, a seconda che il soggetto parli di fatti conosciuti direttamente ovvero appresi da terzi, dovendosi nel primo caso richiedere una maggiore precisione del racconto, in quanto la genericità del medesimo può costituire in questo caso un sintomo del mendacio del dichiarante.

La coerenza logica della dichiarazione deve riguardare tutti i diversi punti del fatto riferito dal dichiarante e costituisce un requisito indefettibile ai fini della verifica dell'attendibilità intrinseca.

La costanza della dichiarazione deve, infine, essere valutata con particolare attenzione, soprattutto al fine di comprendere se eventuali difformità siano da attribuire al mendacio del dichiarante o ad involontarie inesattezze del ricordo,

FC—

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p. |
|---|

considerando, tuttavia, che in momenti diversi è fisiologica una qualche difformità del racconto per il naturale funzionamento dei meccanismi della memoria.

Non costituisce, per sé sola, manifestazione d'incoerenza un'eventuale maggiore precisione o ricchezza del racconto, rispetto alle prime dichiarazioni rese, a volte, alcuni anni prima in altra fase del procedimento.

Non necessariamente, infatti, un successivo ricordo è segno di mendacio piuttosto che di una idonea sollecitazione della memoria.

Su tale materia non possono essere formulate - ad avviso della Corte - regole generali applicabili in modo uguale in tutte le ipotesi, dovendo essere la valutazione fatta caso per caso in relazione alla personalità del chiamante in reità.

Va, peraltro, sottolineato che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "la chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti" (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 17.3.1997, n. 6954 - c.c. 19.12.1996 - Cipolletta e altro).

Si deve, poi, rilevare che l'accertamento della sussistenza o dell'insussistenza del requisito della costanza delle dichiarazioni, seppure idonea a fornire indicazioni utili, non può avere un effetto preclusivo sull'ulteriore vaglio dell'attendibilità della dichiarazione e che persino una ritrattazione - in taluni casi e qualora di essa non siano fornite giustificazioni valide e convincenti - lungi dall'inficiare la precedente dichiarazione accusatoria, può costituire ulteriore conferma della sua veridicità (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 15413 del 21/11/90, Mongardi; Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 5536 del 20/05/91, Capece ed altro; Cass. Pen., Sez.

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p. |
|---|

I, sentenza n. 8756 del 5/09/91, Giaselli ed altri; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 7524 del 26/06/92, Biava ed altro; Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 7627 del 30/07/96, Alleruzzo ed altri).

Per quanto concerne il requisito del disinteresse della dichiarazione va, innanzitutto, ribadito che il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità (o in reità), dandosi per scontati i consequenziali benefici di legge e, cioè, le misure premiali (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 7.6.1997, n. 5401 - ud. 13.5.1997 e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 6.5.1998, n. 5270 - ud. 12.3.1998 - Di Martino).

Il fatto che nella maggior parte dei casi vi siano, alla base della scelta di collaborare con lo Stato, principalmente motivazioni utilitaristiche non incide negativamente, per sé solo, sulla validità probatoria delle dichiarazioni accusatorie, poiché il disinteresse che costituisce sintomo dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni è quello che deve avere il dichiarante nel fornire una determinata ricostruzione dei fatti criminosi a preferenza di altre e nell'indicare, quali autori dei fatti, determinati soggetti anziché altri.

Il requisito del disinteresse deve considerarsi sussistente allorché dagli atti non emergano elementi concreti che inducano a ritenere che, nell'accusare determinate persone o nel riferire una determinata versione dei fatti, il dichiarante sia mosso dall'intento di scagionare o attenuare la responsabilità propria o di altri, ovvero di accusare falsamente altri e, comunque, dall'intento di perseguire vantaggi diversi da quelli conseguibili per effetto della scelta collaborativa.

L'analisi della credibilità soggettiva del chiamante in correità (o in reità) deve,

FC

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p. |
|---|

dunque, essere condotta a partire dalla personalità di ciascuno dei collaboratori di giustizia anche per accertare la possibilità che essi avevano di conoscere realmente i fatti dagli stessi riferiti in ragione del loro vissuto criminale.

Devono, poi, essere indicati i motivi che verosimilmente li hanno indotti a rendere le loro confessioni e le chiamate in correità o in reità.

In relazione al contenuto della dichiarazione si deve, poi, osservare che l'esame va condotto separatamente per ogni singolo episodio criminoso riferito dal dichiarante, senza che sia possibile estendere automaticamente né in positivo né in negativo la verifica riguardante un determinato fatto agli altri narrati dallo stesso soggetto.

Si ritiene, infatti, che devono sempre essere sottoposti ad accurato ed analitico esame critico i singoli elementi di prova per poi procedere a una valutazione congiunta e comparata degli elementi medesimi e - nel caso in cui si valuti una medesima fonte di prova riferenti a più fatti del medesimo procedimento o addirittura a fatti concernenti procedimenti diversi - la valutazione della fonte va necessariamente condotta attraverso l'esame dei suoi atteggiamenti con riferimento a ciascun fatto, sicché l'attendibilità o inattendibilità relativa ad un singolo episodio non può essere estesa meccanicamente ad altri fatti, non operando, *in subiecta materia*, la c.d. proprietà transitiva delle valutazioni sulle dichiarazioni dei collaboranti.

Il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità implica che la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo

automatico ma comporta la stessa conseguenza nel caso in cui sia negata l'attendibilità per una parte del racconto; anche in questa ipotesi l'inattendibilità non coinvolge necessariamente le altre parti del discorso che reggono alla verifica giudiziale del riscontro.

Non è, quindi, possibile, far discendere da un mendacio o da una scarsa precisione una generale valutazione di discredito della fonte.

Il suddetto principio vale anche all'interno delle propalazioni riguardanti uno stesso fatto criminoso, sicché deve ritenersi pienamente legittima - per tutte le considerazioni svolte - la valutazione frazionata delle medesime (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 25.8.1995, n. 9090; Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108; Sez. I, 15.5.1997, n. 4495 - ud. 21.4.1997 - Di Corrado ed altri, secondo cui "E' lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico").

Analogamente, secondo l'orientamento giurisprudenziale citato che questa Corte condivide, è legittimo ritenere provate solo quelle parti compiute del racconto accusatorio per le quali sussistano validi riscontri, scindendole dalle altre per le quali tali condizioni non ricorrano.

Una volta valutata la credibilità soggettiva del chiamante in correità (o in reità) è necessario procedere alla verifica attraverso gli elementi di riscontro esterni.

FC

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p. |
|---|

Va, al riguardo, ribadito che gli stessi possono essere di qualsiasi tipo e natura e sono stati individuati dalla giurisprudenza, di volta in volta, nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di polizia giudiziaria, nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante, nei legami esistenti tra il chiamante in correità ed altri soggetti facenti parte della stessa associazione criminosa.

Anche di recente è stato, infatti, affermato dalla Suprema Corte che “La chiamata di correo, che deve avere i requisiti della credibilità e dell’attendibilità intrinseca, ha valore di prova e non di mero indizio, sempre che venga confermata nella sua attendibilità da <<altri elementi di prova>> (che devono essere tanto più consistenti, quanto meno radicale sia l’accertamento sulla credibilità e sull’attendibilità intrinseca e viceversa); e gli altri elementi di prova possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché logicamente idonei alla conferma dell’attendibilità; conferma che deve, poi, riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all’episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, n. 1801 - ud. 22.1.1997 - Bompressi ed altri, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036 - ud. 3.4.1997 - Pesce ed altri).

Gli elementi integratori idonei a confermare la chiamata in correità possono essere anche di natura logica e possono consistere in altre chiamate in correità.

La convergenza di più chiamate in correità o di più dichiarazioni accusatorie comporta il loro reciproco riscontro, a condizione che le stesse siano rese in modo indipendente, così da escludere che siano il frutto di previo accordo o traggano

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell’art. 192 c.p.p. |
|---|

origine dalla stessa fonte di informazione (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30.5.1998, n. 6343 - ud. 31.3.1998 - Avila ed altri, secondo cui i riscontri che devono essere esterni alla chiamata “possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova”; Cass. Pen., Sez. I, 23.4.1998, n. 4807 - ud. 31.3.1998 - D’Amora, secondo cui il riscontro esterno “idoneo a confermare l’attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze”).

E’ stato, inoltre, affermato che neppure l’accertata conoscenza di precedenti propalazioni costituisce un ostacolo all’originalità delle successive dichiarazioni, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio può essere accertata - sul piano soggettivo come su quello oggettivo - in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente “il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 16.6.1992, n. 6992).

Anche la causale del delitto può costituire un elemento di fatto suscettibile di essere riscontrato, sicché - in caso di esito positivo del riscontro - vale a

30

confermare l'attendibilità del dichiarante ed il contenuto della dichiarazione (cfr. Cass., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036, già citata).

Il riscontro probatorio estrinseco non deve, poi, costituire prova del fatto da dimostrare, vale a dire avere la consistenza di una prova autosufficiente, ma avere l'idoneità a verificare l'attendibilità del dichiarante.

Quando il riscontro consista in un'altra chiamata in correità non è necessario che questa ultima - a sua volta - riceva la convalida attraverso altro elemento di riscontro esterno, poiché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcun'altra operazione di comparazione o di verifica.

Nell'ipotesi di coesistenza e convergenza di più fonti accusatorie i parametri di valutazione della reciproca attendibilità possono essere individuati nell'autonomia e nella convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali, autonomia e convergenza tanto più significative quanto più i racconti siano ricchi di contenuto descrittivo.

Eventuali discordanze su alcuni punti possono, in determinati casi, essere attestative della reciproca autonomia delle diverse dichiarazioni accusatorie, in quanto trovino giustificazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio del dichiarante.

La possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità (o in reità) opera anche nel caso di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita alla persona accusata.

In questo caso, il giudice ha l'obbligo di una verifica accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, in applicazione del principio di ordine generale stabilito dal comma primo dell'art. 192 c.p.p. e in osservanza della

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p. |
|---|

disposizione contenuta nell'art. 195, richiamato dal successivo art. 210, comma quinto, c.p.p. (cfr., pressoché nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 11.12.1993 n. 11344 - ud. 10.5.1993 - Algranati ed altri).

Ha, infatti, osservato la Suprema Corte che “la chiamata in reità *de relato*, che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta in reità - la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontri in elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa. Ed invero, quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 4.5.1998 n. 1515 - c.c. 12.3.1998 - Bellocco e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 30.7.1997, n. 4618 - c.c. 3.7.1997 - Rigo).

Sotto altro profilo è stato messo in rilievo che per la dichiarazione indiretta “è necessaria, per la sua composta natura, una duplice rigorosa verifica, intrinseca ed estrinseca, una relativa alla credibilità della fonte primaria - il confidente - l'altra relativa alla fonte secondaria - il dichiarante. L'accusa *de relato* abbisogna, quindi,

FL

| |
|---|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p. |
|---|

non di un riscontro generico ma di un *quid pluris* più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno che, per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non veridicità sostanziale della confidenza" (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 17.12.1996 n. 4144 - c.c. 9.10.1996 - Mannolo).

Deve, poi, ritenersi consentita la valutazione comparativa delle dichiarazioni del teste *de relato* e della fonte primaria "in quanto nel codice di procedura penale non figura nessuna norma ostantiva che, se fosse, contrasterebbe radicalmente con la regola generale del libero convincimento del giudice, al quale solo compete la scelta, ovviamente critica e motivata, della versione dei fatti da privilegiare" (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 28.10.1998, n. 11320 - ud. 22.9.1998 - Trovato ed altri).

Infine, la chiamata *de relato* - che esige rigoroso controllo sia in riferimento al suo autore, immediato, sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo - può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza (cfr. Cass. Pen., 30.6.1993, Tornese).

A questi principi generali ed a quelli che ne costituiscono necessaria conseguenza logica si è attenuta la Corte nella valutazione delle dichiarazioni, rese nel primo grado del giudizio dagli imputati di reato connesso o dagli imputati del medesimo reato.

CAPITOLO IV**DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA****A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.****1. DICHIARAZIONI RESE DA MUTOLO GASPARE.**

Mutolo Gaspare ha dichiarato di avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" dal 1973 al 1992, in qualità di "aggregato" della "famiglia" di Partanna Mondello, di cui era a capo Riccobono Rosario, "capomandamento" di Piana dei Colli, al quale il collaboratore era "molto vicino, per vincoli di amicizia" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 7).

Egli ha, quindi, descritto la struttura di "Cosa Nostra" palermitana nel modo che segue: "... ogni rione c'era una famiglia, ogni famiglia era composta di un rappresentante che era il capo. Questo rappresentante aveva un consigliere, aveva un sottocapo, aveva un capodecina, dipende quant'era grande la famiglia. E dopo c'erano i soldati. E sopra, diciamo, a questo che funzionava come capo, c'era il capomandamento... Il capomandamento, tutti i capimandamento, avevano un coordinatore che, assieme a questo coordinatore, diciamo, era la commissione che c'era a Palermo" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 8).

La struttura di "Cosa Nostra" era simile nelle altre province siciliane ed esisteva un organo, la commissione regionale "che era formata da personaggi che andavano al di là di quella che era la commissione locale. E questi personaggi,

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC

insomma si vedevano per le decisioni”; la commissione regionale si occupava “delle questioni importanti che potevano riguardare i fatti importanti della Sicilia”, così come la commissione provinciale si occupava delle questioni rilevanti della provincia.

Era, comunque, necessario, per gli omicidi più importanti, “un accordo, una presa di responsabilità” dei capi di tutte le province.

Ha, quindi proseguito il collaboratore: “Però c’erano, diciamo, altre organizzazioni, non importanti come la mafia, ma uguali anche loro organizzati con strutture parallele a quelle che erano della mafia. Anche perché in alcuni gruppi chiamati così: <<i>stiddari</i>>, oppure i <<i>fuoriusciti</i>>, c’erano persone che un tempo erano state mafiose. E la roccaforte di questi personaggi era più che altro nella zona dell’agrigentino, insomma, nel catanese. Invece nel palermitano ce n’erano poco e niente, proprio” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 8 - 11).

Mutolo Gaspare ha, poi, precisato che egli, anche durante i lunghi periodi di detenzione in carcere, aveva continuato a mantenere i contatti con “uomini d’onore” ristretti in carcere e ad avere notizie dall’esterno.

Egli ha, infatti, affermato: “Guardi, io non so ora come sono ristrutturate insomma le carceri, ma fino a quando io sono uscito nel ‘92, cioè, qualsiasi notizia veniva, entrava e usciva tra noi detenuti. Potevamo essere nel carcere, all’ospedale, insomma, non c’erano problemi. Arrivavano nel giro di 24 ore, arrivavano, qualsiasi notizia arrivava. Perché continuamente c’erano i colloqui e quindi, anche se uno era nelle carceri speciali, il carcere speciale allora era un mezzo per non evadere, non per esserci isolamento, per non avere contatti con altri mafiosi.

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

35

Quindi io, fino a quando sono uscito, ero in contatto con Pippo Calò, con Porcelli, con i fratelli Spadaro, con altri vicini di detenuti... Ed eravamo, diciamo così, in un carcere speciale. Però noi ci vedevamo sempre” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 11 - 13).

Il collaboratore, dopo avere affermato di avere ricevuto in carcere notizie sugli omicidi del giudice Saetta e del colonnello dei carabinieri Russo, ha precisato - in relazione ai “gruppi stiddari” - di avere conosciuto nel 1974 o nel 1975 due “fuoriusciti” dalla mafia (Gioè Imperiale e Giuseppe Glorioso) ed ha riferito che, in quel periodo, vi era pacifica convivenza tra gli “stiddari” e “Cosa Nostra”.

Con l’ascesa di Totò Riina, avvenuta nel 1978, il gruppo degli “stiddari” si rafforzò poiché molti, che non erano d’accordo, abbandonarono “Cosa nostra” per paura di essere eliminati; il contrasto tra “Cosa Nostra” e gli “stiddari” si acui e divenne aperto, come gli fu confermato in carcere da “persone” di Catania e di Niscemi le quali gli avevano raccontato che “avevano dei gruppi fortissimi che contrastavano un certo Piddu Madonia e altre persone di quella zona” ed avevano creato una struttura analoga a quella di “Cosa Nostra” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 14 - 17 e 23 - 25).

Egli ebbe notizie, alla fine del 1985 e durante un periodo di detenzione nel carcere di Trapani dove erano state trasferite persone provenienti dal carcere di Agrigento, dell’esistenza della “Stidda” ad Agrigento; di questa organizzazione non era, tuttavia, in grado di indicare gli appartenenti; ha, poi, precisato che della “Stidda” gli avevano pure parlato, ma in epoca precedente, Di Cristina Giuseppe e,

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

successivamente, Pillera Salvatore (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 19 - 22).

Gaspare Mutolo ha dichiarato di non avere avuto notizie sull'omicidio del dott. R. Livatino e di non avere saputo che vi fosse implicata "Cosa Nostra".

Egli ha, infatti, affermato: "No guardi, tutti... Io credo che tutti i magistrati morti in Sicilia, sempre sono stati uccisi diciamo per volontà della mafia. E si è saputo sempre anche i motivi quali erano stati. Dal presidente Chinnici, dal dottor Chinnici, insomma a tutti gli altri. Completamente del giudice Livatino, io invece non ne ho mai sentito parlare, parlandone così con altri mafiosi, per dire: <<ma come mai, insomma, questo giudice così giovane?>>. Però mai si sentiva che questo era implicato in fattori di mafia insomma. Ma comunque non ne sapevano niente, io non ho sentito mai parlare come un fattore che appartenesse alla mafia" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 17 - 18 e 26 - 27, luogo in cui il collaboratore ha precisato di avere discusso dell'omicidio del dott. R. Livatino durante il periodo di detenzione nel carcere di Spoleto, tra il 15 Agosto 1991 e il Giugno del 1992).

2. DICHIARAZIONI RESE DA CANCEMI SALVATORE.

Cancemi Salvatore ha riferito di avere fatto parte di "Cosa Nostra" dal 1976 al Luglio del 1993, come componente della "famiglia" di Portanuova, prima come "soldato semplice", poi come "capodecina" e, infine, come "sostituto" di Pippo

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

37

Calò che era il “rappresentante” della “famiglia” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 29 - 30).

Egli ha così illustrato le ragioni che lo hanno indotto a collaborare: “Mah, io ho deciso perché mi ero, se posso usare questa espressione, mi ero sconcertato di fare parte di questo male. Però non è stata una cosa facile a prendere questa decisione, non è stata una cosa da giocare, è stato molto, molto difficile, più difficile di come io posso spiegare” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 41).

Il collaboratore, dopo avere delineato la struttura di “Cosa Nostra” formata da “famiglie” che fanno capo a un “mandamento” ed avere precisato che i “capimandamento fanno parte della commissione dove Riina è il capo, unitamente a Provenzano” (commissione provinciale), ha dichiarato: “Sì, c’è la commissione provinciale e poi c’è la commissione regionale, che fanno parte altri capimandamento della commissione, come il Mariano Agate (di) Mazara, come Agrigento c’era Ferro Antonino e via via” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 30 - 31).

La commissione provinciale e quella regionale si occupano “delle cose più importanti, più eclatanti diciamo, da discutere, gli omicidi di persone importanti”, compresi quelli ai danni di magistrati; vi sono collegamenti - ha, inoltre, precisato il collaboratore - tra le diverse province mafiose i cui vertici hanno mantenuto l’obbligo di reciproca informazione sulle “cose più importanti”, anche dopo l’ascesa di Salvatore Riina che ha sempre salvato “la forma” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 31 - 32).

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

38

Cancemi Salvatore ha, quindi, riferito di avere conosciuto, tra gli esponenti di “Cosa Nostra” di Agrigento, Antonino Ferro quando questi, che rivestiva la qualifica di “capomandamento” di Canicattì e di “rappresentante” della “provincia” di Agrigento, si incontrò, nel 1983 o nel 1984, con Riina Salvatore; l’incontro fu organizzato da Raffaele Ganci, “capomandamento” della Noce (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 33 - 34).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha ribadito che era Antonino Ferro il “rappresentante” della “provincia” di Agrigento e che “vicino” al Ferro c’era “uno dei De Caro”.

Ha, quindi, proseguito Cancemi Salvatore, riferendo sul De Caro e collocando l’episodio, in un primo momento, nel 1989 o nel 1990 ma, dopo la contestazione del Pubblico Ministero, nel 1991: “Io l’ho visto a Palermo in corso Calatafimi, in una fiaschetta, una vendita di vini, Tonino La Venia, che questo è il rappresentante della famiglia di corso Calatafimi, che uno di questi De Caro in quel periodo era latitante e curava la latitanza questo Tonino La Venia. E lui mi ha indicato che questo De Caro che ricordo che aveva qualcosa nell’occhio, qualche occhio offeso, una cosa del genere, perché non me l’ha presentato, poi mi ha detto, dicendomi per delicatezza, come latitante dice, io non te l’ho presentato, però mi ricordo che aveva qualcosa: o un occhio offeso, qualcosa del genere” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 35 - 36).

Cancemi Salvatore ha, quindi, dichiarato che egli, in seno a “Cosa Nostra”, frequentava più assiduamente Riina Salvatore, Ganci Raffaele, Biondino Salvatore e La Barbera Angelo; il Biondino (che rivestiva la carica di “capodecina” della

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

39

“famiglia” di San Lorenzo) curava gli spostamenti di Salvatore Riina, ne coordinava gli appuntamenti ed era “la persona più intima a Riina diciamo, unitamente a Ganci Raffaele” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 36 - 37).

Fu Biondino Salvatore, con il quale era in “buonissimi” rapporti e che non ebbe mai a dirgli cose non corrispondenti al vero, a confidargli, poco tempo dopo l’uccisione del giudice, che l’omicidio del dott. R. Livatino “non è stato da Cosa Nostra, non è stato commesso da parte di Cosa Nostra... Cosa Nostra non lo sa, non sa niente di questo omicidio”; il Biondino gli riferì, inoltre, di essersi incontrato qualche giorno prima con Riina Salvatore il quale gli “aveva detto che Cosa Nostra non sapeva niente” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 37 - 39 e 40 - 41, luogo in cui il collaboratore ha precisato che Biondino Salvatore teneva i contatti tra Riina Salvatore e gli esponenti mafiosi delle province siciliane ed ha ribadito: che “Cosa Nostra” non sapeva nulla dell’omicidio del dott. R. Livatino; che egli non aveva sentito parlare di possibili reazioni dello Stato contro “Cosa Nostra”; che ignorava se tali problemi preoccupassero il Ferro).

Cancemi Salvatore ha, quindi, delineato la figura di Biondino Salvatore: “Guardi, io quando parlo di Biondino stavo parlando di una persona, pure se lui era capodecina, però era come se era, come vorrei dire, proprio allo stesso livello di Riina, perché Biondino era quello che passavano nelle mani di Biondino tutto, dico tutto: gli appuntamenti, quando doveva comunicare qualche cosa che ci diceva Riina, spostamenti di Riina, tutto, tutto. Biondino era proprio la persona più fidata che c’era in Cosa Nostra unitamente a Raffaele Ganci e a Totò Riina” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 39 - 40).

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

3. DICHIARAZIONI RESE DA IANNI' MARCO.

Ianni' Marco ha affermato di avere fatto parte, dal 1989, dell'organizzazione criminale di Gela denominata "clan Ianni-Cavallo" - i cui esponenti erano il padre e Cavallo Aurelio (da lui definiti "grandi dell'organizzazione") - dedita, tra l'altro, ad estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti.

Ha, in particolare, dichiarato il collaboratore: "Allora, dal 1989 mese di gennaio non vi era alcun capo assoluto, vi erano i cosiddetti grandi, ed erano mio padre Ianni' Gaetano e Cavallo Aurelio. Successivamente, nel 1990 o '91, non vorrei errare, è stata fatta una riunione ove sono stati eletti capodecina, il capo, il vicecapo. Il capo è stato nominato Paoello Orazio e il vicecapo, se non vado errato, Iaglietti Orazio. Capodecina Privato Franco ed altri, non ricordo adesso" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 23).

L'associazione mafiosa, di cui aveva fatto parte e per appartenere alla quale non era necessaria l'affiliazione rituale, era contrapposta a "Cosa Nostra"; quest'ultima era rappresentata a Gela dal "clan Madonia", i cui esponenti principali erano Argenti Emanuele, i fratelli Emmanuello, i cosiddetti "furmiculuna", Rinzivillo Antonio e i Polara (cfr. anche, pag. 42 - 43).

Il clan "Ianni-Cavallo" di Gela, nell'ambito di tale contrapposizione, aveva stretto alleanza con altri gruppi analoghi di diverse province siciliane, anch'essi in lotta con "Cosa Nostra" e alleati tra di loro (cfr., anche, pag. 27).

L'alleanza, in particolare, era stata conclusa con il gruppo "Carbonaro-Dominante" di Vittoria, la "famiglia" Russo di Niscemi, la "famiglia" Sanfilippo

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC -

41

di Mazzarino, la “famiglia” Riggio di Riesi, la “famiglia” Avarello-Gallea di Canicatti e la “famiglia” Grassonelli di Porto Empedocle (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 4 - 6 e 23 - 26, luogo in cui il collaboratore ha precisato che i gruppi alleati avevano una struttura simile al clan “Ianni-Cavallo” ed ha indicato, per il gruppo di Riesi, in Riggio Calogero colui il quale teneva i contatti con gli alleati e in Riggio Salvatore il “capo assoluto” e, per il gruppo di Vittoria, le “persone di maggior rilievo” in Dominante Carmelo e in Carbonaro Bruno).

Il collaboratore ha precisato che lo scopo delle alleanze mirava alla creazione di una struttura organizzativa da contrapporre efficacemente a “Cosa Nostra” e consisteva nello scambio di killers e di armi e nella messa a disposizione di covi (cfr., anche, pag. 28 - 32, luogo in cui il collaboratore ha precisato che gli esponenti delle “singole famiglie” della “Stidda” non solo si incontravano ma “vivevano assieme nei diversi covi”, “facevano azioni criminose assieme” e che per il compimento di “atti eclatanti” - egli ha portato ad esempio la strage di Gela e il progetto di uccidere un magistrato del Tribunale per i minorenni - erano previste riunioni deliberative e organizzative).

Ha, ancora, riferito il collaboratore: “Mah, l’unità si manifestava in appoggi logistici, scambio di killer, scambio di armi, a volte del sostentamento in denaro. In pratica combattevamo tutti quanti lo stesso problema e cioè Cosa Nostra” ” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 48).

Ianni Marco ha, quindi, riferito che egli, all’interno del clan, aveva il ruolo di killer ed ha precisato di essersi occupato di traffico di sostanze stupefacenti e di armi; ha ammesso di aver commesso anche tentati omicidi (cfr. verb. ud.

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

FC-

9.4.1997, trascrizioni, pag. 7).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che il gruppo di Palma di Montechiaro, i cui esponenti erano “un certo Benvenuto” e “un certo Calafato” che egli non conosceva personalmente, era alleato al gruppo “Ianni-Cavallo” di Gela: ciò egli aveva saputo attraverso informazioni ricevute all’interno del suo clan (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 7 - 8).

Egli ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto personalmente Avarello Giovanni durante un periodo di comune detenzione (dal Novembre del 1991 alla fine del 1992), trascorso in parte nella stessa cella, presso la casa circondariale di Caltagirone, dove erano detenuti pure Sole Alfredo ed altri (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 8 - 9).

Ianni Marco ha precisato che i rapporti con l’Avarello erano buoni (“di amicizia”) e che di costui gli avevano parlato in precedenza, durante il suo soggiorno obbligato nel Comune di Milena negli anni ‘90-91, “persone dell’agrigentino” (tale Ignazio, che lavorava a un distributore di benzina, aveva sposato una donna di Milena ed era originario forse di Racalmuto, nonché tale Gaetano, successivamente ucciso a colpi di Kalashnikov alla vigilia di Natale o di Capodanno mentre usciva dall’abitazione dei suoceri) le quali si erano a lui presentate a nome del fratello Simon, gli avevano consegnato una pistola P-38 cromata e gli avevano riferito della situazione di conflittualità tra il gruppo, di cui faceva parte l’Avarello, e i cosiddetti “codichiatti” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 9 - 12).

Il collaboratore, in relazione all’omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che,

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

mentre si trovava a Caltagirone nella cella con Avarello, notò che questi era “indignato e stufo” delle notizie trasmesse in televisione sull’omicidio del magistrato; gli senti allora dire: “basta, ti ho fatto, ti abbiamo fatto. Cosa rompi più i coglioni?”.

Ianni Marco ha precisato di non avere più chiesto nulla all’Avarello che, subito dopo, si allontanò e si sedette sulla branda posta davanti a quella di Sole Alfredo; soltanto con costui l’Avarello continuò a “bisbigliare” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 12 - 13).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che Gallea Antonio, zio di Avarello, era “il rappresentante, uno che contava” anche all’interno del carcere di Agrigento ed ha precisato che del ruolo del Gallea aveva saputo dallo stesso Avarello e da Paoello Antonio (esponente di spicco del clan “Ianni-Cavallo”).

Quest’ultimo “aveva un certo rispetto per Gallea Antonio” e commentava negativamente il comportamento di un affiliato di Gela (Gueli Antonio o Vincenzo) nei confronti del Gallea che era “il responsabile per la Stidda nel carcere di Agrigento” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 14 - 18 e 21).

Ianni Marco ha, inoltre, riferito che, tramite i familiari, l’Avarello e il Gallea, anche se detenuti in carceri diverse, continuavano a mantenere i contatti tra di loro, così come gli esponenti del clan di Gela, sempre attraverso i familiari, riuscivano ad avere i contatti con l’esterno e a ricevere e dare “ambasciate”; egli ha indicato l’ordine datogli da Cavallo Antonino ma da lui non trasmesso al fratello Simon, allora in stato di libertà e con il quale aveva colloqui, di uccidere il rappresentante dell’associazione antiracket (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni,

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

pag. 18 - 21).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha dichiarato che non gli risultava (“No, non lo so questo”, egli ha detto) che il gruppo di Gela fosse stato preventivamente informato del progetto di uccidere il dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 38 - 39).

Egli, su domanda del presidente della Corte di Assise, ha affermato che i diversi gruppi della “Stidda”, sugli omicidi eccellenti, si avvisavano reciprocamente per non essere sorpresi dalle indagini ed evitare qualsiasi coinvolgimento (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 49 - 50).

4. DICHIARAZIONI RESE DA IANNI' SIMON.

Ianni Simon ha dichiarato di aver fatto parte dell'organizzazione “Stidda” di Gela (clan Ianni- Cavallo) dal 1991, quando aveva appena quindici anni.

Egli in seno al clan, rivestiva “il ruolo principale di killer” ma partecipava anche ad estorsioni, a rapine e svolgeva qualsiasi compito gli fosse richiesto (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 54 - 55).

Il clan “Ianni-Cavallo” era stato fondato dal padre e da Cavallo Aurelio e, all'inizio, non aveva una struttura verticistica; nel Maggio del 1992 furono nominati il “rappresentante” (Paolello Orazio), il “vice” (Iaglietti Orazio), due “consiglieri” (Di Giacomo Paolo e Nicastro Salvatore) e un “capodecina” (Dammaggio Rosario, poi sostituito da Privato Franco).

L'associazione mafiosa, della quale egli aveva fatto parte, “si occupava

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC-

principalmente di omicidi”, essendo in lotta (sin dal duplice omicidio di Salvatore Lauretta e Coccomini Orazio consumato “all’antivigilia di Natale del 1988” per il controllo del territorio di Gela) con la contrapposta organizzazione di “Cosa Nostra, denominata “clan Madonia”; le attività del suo gruppo comprendevano anche il traffico di armi e di sostanze stupefacenti (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 55 - 58).

Il collaboratore, in relazione ai rapporti con organizzazioni di altri centri, ha dichiarato che la “Stidda” di Gela (il clan Ianni-Cavallo) aveva “una sorta di alleanza interprovinciale con altri comuni”, vale a dire con altri gruppi della “Stidda”; era, in particolare, in contatto con il clan “Carbonaro-Dominante” di Vittoria, i Riggio di Riesi; con Avarello di Canicatti, i Grassonelli di Porto Empedocle e i Barba di Favara; con gli Zichittella di Marsala e i Sole di Racalmuto; con i Sanfilippo di Mazzarino e i Russo di Niscemi.

I Russo e i Riggio erano “fuoriusciti” di “Cosa Nostra”; tutti i gruppi alleati della “Stidda” si contrapponevano a “Cosa Nostra” per il controllo del territorio (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 58 - 59).

I rapporti di alleanza consistevano nello scambio di killers, nel senso che quelli di un centro “andavano in trasferta” in un centro diverso, in modo da potere agire a viso scoperto e agevolare le attività delittuose senza la preoccupazione di potere essere identificati; egli ha, a titolo esemplificativo, indicato gli omicidi ai danni di Ficarra Angelo e Ficarra Alberto (da lui commessi a Porto Empedocle per conto dei Grassonelli), l’omicidio Palmieri, eseguito a Vittoria e il tentato omicidio di Pulci Calogero da lui eseguito a Sommatino assieme, tra gli altri, ad Avarello

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Gianmarco.

Ianni Simon ha, inoltre, citato la strage di Palma di Montechiaro, commessa la notte di San Silvestro dai gelesi Marino Emanuele e Camiolo Salvatore che agirono assieme al palnese Benvenuto Giuseppe, da lui conosciuto in un covo di Chiaramonte Gulfi dove il Benvenuto si era recato per incontrare i fratelli Paolello (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 60 - 63).

A incaricarlo degli omicidi, compresi quelli da eseguire fuori Gela, erano stati i fratelli Paolello (subentrati al vertice dell'organizzazione mafiosa dopo l'arresto del padre e di Cavallo Aurelio, quest'ultimo organizzatore della strage di Gela).

Ai fratelli Paolello si rivolgeva il "rappresentante" del paese che chiedeva l'invio dei killers (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 66 - 68).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che tra i diversi gruppi della "Stidda" si tenevano "riunioni interprovinciali": a quella, tenutasi nell'estate del 1991 nel covo di Casuzze di Marina di Ragusa, parteciparono "una ventina di persone", tra cui Pippo Grassonelli e Giuseppe Mallia di Porto Empedocle, Alfredo Sole di Racalmuto e, forse, il Benvenuto per Palma di Montechiaro; c'erano anche l'Avarello per Canicatti, i fratelli Paolello, Iaglietti Orazio e lo stesso Ianni Simon per Gela; c'erano affiliati del clan "Carbonaro-Dominante" di Vittoria (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 64 - 65, 68 - 69 e 95 - 96, luogo in cui ha precisato che la riunione si svolse "verso Luglio" ed ha affermato di non essere a conoscenza se in quello stesso periodo si fossero tenute nello stesso luogo altre riunioni interprovinciali).

Ianni Simon ha riferito di avere conosciuto del gruppo di Canicatti Avarello

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Gianmarco e una altra persona chiamata “Peppe”, durante il suo soggiorno a Sommatino per uccidere Pulci Calogero; il “Peppe” aveva una Volkswagen Golf bianca, era “alto, moro, con i baffi”, sui 37 o 38 anni e, forse, lavorava in campagna (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 65).

Ha, quindi, riferito il collaboratore sul gruppo di Canicatti: “Beh, so che li rappresentante la Stidda era Gianmarco Avarello. So che erano in lotta con il clan Di Caro e i Ferro di Canicatti, e niente: so che tra l’altro Gianmarco era rimasto da solo lì a guidare questa lotta. Tra l’altro era l’unico killer che era sempre disponibile... So che i suoi zii erano i capi. Credo che è uno dei Gallea, credo che si chiama Antonio”; era stato lo stesso Avarello a confidargli che Gallea Antonio era il capo della “Stidda” di Canicatti, mentre si trovava a Sommatino in una casa dell’Avarello o nella disponibilità di costui, dove vi erano fotografie dei parenti dell’Avarello (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 69 - 70 e 84).

Ianni Simon ha dichiarato che “rappresentava” il gruppo di Palma Di Montechiaro Giuseppe Benvenuto, chiamato “Peppe u palmisi” e che egli non sapeva altro di questo gruppo con il quale non aveva mai avuto contatti diretti; egli, su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato la dichiarazione resa nel processo Alletto Croce ed altri - quando aveva riferito che il “capofamiglia” di Palma di Montechiaro era Calafato Salvatore e che il gruppo era rappresentato nelle riunioni dal Benvenuto - ed ha aggiunto su Calafato Salvatore: “Sapevo che era uno dei, diciamo uno dei grandi, sì uno che rappresentava” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 70 - 72).

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto Avarello Gianmarco nel Giugno

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

FC-

del 1991; egli si stava recando a Realmonte con Pippo Grassonelli, a bordo di un'autovettura (una Fiat Uno) da lui rubata in precedenza, per eseguire un omicidio.

Il Grassonelli vide passare “un gippono, una jeep” e, avendo ritenuto che si trattasse di un fuoristrada delle forze dell'ordine (polizia o carabinieri), imboccò una strada di campagna dove lo lasciò.

Dopo un po' di tempo arrivò “questo ragazzo” con una XT Yamaha 600” (Gianmarco Avarello) che lo riportò nell'abitazione del Grassonelli (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 73).

Egli rivide l'Avarello in un “covo” di Chiaramonte Gulfi dove questi si recò per chiedere ai fratelli Paoello se “potevano mettere a disposizione ragazzi per compiere degli agguati a Sommatino e quindi per fare il tentato omicidio Pulci”.

Il Paoello gli diede una risposta affermativa e affidò l'incarico allo stesso Ianni Simon, a Vella Orazio e a Palmieri Nunzio.

L'Avarello ritornò dopo un paio di giorni per eseguire l'omicidio, commissionato dallo stesso Avarello ai fratelli Paoello che avevano designato come esecutori Ianni Simon, il Vella e il Palmieri; in quell'occasione fu compiuto il tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero.

L'agguato fu eseguito dall'Avarello, che si era recato sul luogo a bordo di una moto e armato di un fucile a pompa, insieme con Palmieri Nunzio, nonché dal Vella e dallo stesso Ianni che erano andati a Canicatti, dove rimasero per un giorno (dall'arrivo alla sera) nella casa di Avarello o comunque nella disponibilità di costui, con un'autovettura (una Fiat Uno) messa a loro disposizione da

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Nicastro Vincenzo.

Essi si spostarono la sera in un garage (posto a 400 metri dalla casa messa a disposizione da Avarello); qui presero le armi (tre pistole calibro 9, una 38 e due mitra, oltre al fucile a pompa) e ritornarono nell'abitazione; a bordo di una Fiat Croma, si spostarono poi nella campagna di Delia, trovando rifugio in un casolare nascosto tra gli alberi, dove rimasero per circa due settimane, in seguito alle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'agguato ai danni del Pulci; agguato del quale il collaboratore ha ricostruito la dinamica (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 73 - 80).

Ianni Simon, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che nel covo di Delia pernottavano lo stesso Ianni, l'Avarello, Vella Orazio (che già conosceva l'Avarello con il quale aveva commesso l'omicidio di Montagna Maurizio) e Palmieri Nunzio; periodicamente vi si recava anche un certo "Peppe"; questi conosceva bene l'Avarello e, secondo lo Ianni, era di Canicattì e faceva parte di quel gruppo.

Il "Peppe" portava i viveri e aveva l'incarico di segnalare il momento adatto all'esecuzione dell'agguato (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 80 - 83 e 96 - 97).

Avarello Gianmarco, durante la permanenza nel covo, gli confidò "che era in guerra con i Di Caro di Canicattì e con i Ferro. Mi disse che lui molto spesso chiede aiuto a noi gelesi perché praticamente quello che spara era solo lui, quello che sparava, disse quello" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 83 - 84).

Il collaboratore, dopo la contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato,

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

precisando di averlo saputo da Pippo Grassonelli, che Avarello Gianmarco, nell'agguato teso insieme con il Grassonelli a Di Caro Calogero, era rimasto ferito "di striscio" alla testa; egli ha, inoltre, dichiarato di avere saputo dall'Avarello che allo stesso Di Caro era stato teso un altro agguato dall'Avarello e da Paoello Antonio (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 84 - 86 e 97 - 99).

Fu durante la permanenza nel covo, quando si passavano intere giornate al chiuso, che egli domandò all'Avarello chi fossero stati gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

L'Avarello gli rispose che era stato lui stesso il quale aveva agito insieme con altri, i cui nomi il collaboratore non era in grado di ricordare anche perché si trattava di persone che egli non aveva mai conosciuto.

Ianni Simon ha precisato che l'Avarello gli fece il nome del Benvenuto (Peppe u palmisi"), e di altre quattro cinque persone, come compartecipe nell'omicidio del dott. R. Livatino senza, tuttavia, specificargli il ruolo avuto dal Benvenuto.

Egli, su contestazione del Pubblico Ministero, ha, poi, affermato: "Sì, comunque quattro o cinque erano, su per giù, quattro sicuramente: Perché mi ha detto questi nomi, nomi che tra l'altro neanche ricordo perché li sentivo per la prima volta...".

Il collaboratore ha precisato che l'Avarello gli disse anche che il dott. R. Livatino era stato ucciso perché favoriva il Di Caro di Canicatti ed ha affermato: "Sì, ricordo che parlava... cioè, parlando del giudice parlava con un certo disprezzo, diceva: <<... questo bastardo favoriva i Di Caro di Canicatti>>".

Avarello Gianmarco gli confidò, inoltre, che egli, dopo l'omicidio del magistrato, si era recato a far visita in carcere allo zio "per crearsi diciamo una sorta di alibi"

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

(cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 87 - 90 e, sul ruolo del Benvenuto, anche pag. 93 - 94 e 101 - 102, luogo in cui, su domanda di un difensore, il collaboratore ha ribadito: “Perché l’Avarello mi disse che il giudice Livatino favoriva i Di Caro di Canicattì” e che all’omicidio aveva partecipato il Benvenuto).

Il collaboratore, su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha precisato di avere chiesto informazioni all’Avarello sull’omicidio del dott. R. Livatino, e ciò perché il delitto era stato commesso “nella strada che collega Canicattì” e, dunque, l’Avarello avrebbe dovuto sapere se l’uccisione del magistrato fosse stata opera dei Di Caro o se, invece, era stata eseguita dal suo gruppo (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 92 - 93).

Ianni Simon ha, quindi, dichiarato che l’Avarello allora stava male (“era sdraiato sul divano e teneva le palpebre semichiuso”) e gli era apparso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; gli aveva dato, in particolare, l’impressione di non volere parlare della vicenda, tanto che - ha precisato il collaboratore - “il colloquio fu brevissimo”.

Ianni Simon ha, infine, dichiarato che l’Avarello era solito assumere stupefacenti ed ha, in particolare, affermato: “davanti a noi, come clan Stidda di Gela, fumava solo spinelli; poi non lo so se da solo faceva qualcos’altro” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 93 e 101 - 101).

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

5. DICHIARAZIONI RESE DA CANINO LEONARDO.

Canino Leonardo ha dichiarato di aver fatto parte dall'inizio del 1992 (cfr., anche, pag. 21 del verbale d'udienza *infra* citato) dell'associazione mafiosa della "Stidda" di Marsala, che era in contrapposizione a "Cosa Nostra".

Egli ha poi riferito, su domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto il motivo per il quale aveva deciso di far parte della "Stidda": "Perché questa organizzazione è contrapposta a Cosa Nostra, allora avevamo subito degli attentati da parte di cosa nostra e ci siamo alleati a questa organizzazione" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 4).

Il collaboratore ha precisato che, ancor prima di entrare nella "Stidda", aveva contatti con i Grassonelli i quali gli avevano fornito delle armi; egli aveva, in particolare, conosciuto Grassonelli Giuseppe nel 1989, durante un periodo di comune detenzione nel carcere di Trapani.

Canino Leonardo, dopo avere riferito che la "famiglia" della "Stidda" di Marsala era rappresentata da suo zio, Carlo Zicchitella, ha dichiarato che l'alleanza con il gruppo dei Grassonelli fu conclusa, nel 1991 o nel 1992, a Torino dove si svolse una riunione alla quale parteciparono Grassonelli Giuseppe, lo zio Carlo Zicchitella, Salvatore Riggio di Riesi e Iocolano di Gela: tutti esponenti di gruppi della "Stidda" già alleati tra di loro (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 5 - 6 e 21 -22).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: "Abbiamo fatto l'alleanza e poi il Grassonelli mi ha presentato un certo Maurizio Margiotta che aveva difficoltà a Milano. E gli abbiamo fatto un favore: abbiamo ucciso una persona".

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p. |
|--|

Mandanti di questo omicidio (la vittima, di cui il collaboratore non conosceva il nome ma della quale gli era stata mostrata una fotografia, faceva parte di "Cosa Nostra") erano stati Giuseppe Grassonelli, lo stesso Margiotta Maurizio e Salvatore Riggio.

Costoro ritenevano che la persona, poi uccisa dallo stesso Canino e dallo zio di quest'ultimo, stesse preparando un attentato nei loro confronti (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 7 - 8 e 22 - 23).

Tra i gruppi alleati della "Stidda" il collaboratore ha indicato - oltre quelli di Mazzarino (rappresentato da Margiotta Maurizio), di Gela (rappresentato da Iocolano), di Porto Empedocle (rappresentato dai Grassonelli) e di Riesi (rappresentato dai Riggio) - anche il gruppo di Palma di Montechiaro, rappresentato dai Calafato e da Benvenuto (e di cui faceva parte il Puzangaro che egli conobbe personalmente) e quello di Canicattì, il cui rappresentante era Avarello Gianmarco; tra i rappresentanti della "Stidda" ha anche indicato i Sole di Racalmuto (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 8 - 9).

Egli ha, poi, specificato che i fratelli Giovanni e Salvatore Calafato erano gli esponenti più rappresentativi del gruppo di Palma di Montechiaro e che Calafato Salvatore era il capo di Palma di Montechiaro: "Salvatore, mi sembra" ha, infatti, dichiarato il collaboratore (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 9 - 10).

Canino Leonardo ha, quindi, riferito di avere conosciuto Benvenuto Giuseppe Croce a Porto Empedocle nel 1992, in occasione dell'omicidio di Titone Antonino (un appartenente a "Cosa Nostra" di Marsala) che venne eseguito a Marsala dallo stesso Canino, da Giuseppe Croce Benvenuto e da Orazio Paoello.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Egli incontrò il Benvenuto - che gli fu presentato come “un killer della Stidda” - nella casa di Giuseppe Grassonelli.

Il collaboratore, su domanda del P.M., ha dichiarato di avere conosciuto Puzangaro Gaetano nel Marzo del 1992, quando si recò a Palma di Montechiaro per prendere delle armi che erano nella disponibilità del gruppo dei “palmesi” (cioè di Palma di Montechiaro) e che servivano per l’esecuzione dell’omicidio di Titone Antonino.

In quella stessa occasione il Puzangaro, che gli fu presentato dal Benvenuto, gli disse che “era latitante per l’omicidio Livatino” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 11 e 14).

Con il Puzangaro egli aveva parlato della guerra di mafia che s’era aperta a Marsala e dei motivi dello scontro tra il gruppo di cui egli faceva parte e l’organizzazione “Cosa Nostra”.

Gli appartenenti a quest’ultima associazione mafiosa non condividevano, in particolare, la commissione di rapine ad opera della “Stidda” e, anche per costringere gli emergenti a porvi fine, gli avevano ucciso uno zio.

Anche il Puzangaro - ha riferito Canino Leonardo - gli aveva detto che a Palma di Montechiaro il contrasto tra il gruppo di cui egli faceva parte e “Cosa Nostra” si era aperto per gli stessi motivi.

Gli aveva, infatti, raccontato che la guerra con “Cosa Nostra” aveva avuto inizio in seguito a una rapina commessa ai danni di una gioielleria, forse di Palma di Montechiaro, che era “sotto protezione” di “Cosa Nostra” e, più precisamente, dei Ribisi.

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Canino Leonardo ha, inoltre, dichiarato che il Puzangaro gli aveva confidato che l'omicidio del dott. R. Livatino era stato eseguito perché "questo magistrato era, faceva dei favori a Di Caro"; gli disse pure che il Di Caro era "uno appartenente a Cosa Nostra" e che "o abitava sotto al magistrato, o sopra" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 12).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che gli avevano parlato dell'omicidio del dott. R. Livatino anche Grassonelli Giuseppe (a Torino) e Benvenuto Giuseppe Croce. Egli ha, infatti, affermato: "Allora, Grassonelli... Mi dicevano tutti la stessa storia: che questo magistrato era stato, faceva dei favori a Cosa Nostra ed è stato ucciso per questo motivo. E poi si parlava di Paolo Amico e questo Pace, che erano stati loro a commettere questo omicidio. E si parlava di scoprire che c'era allora un testimone che li accusava. Cercavano di scoprire dov'era questo testimone, perché c'era solo lui che li poteva inchiodare... per ucciderlo" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 15 - 16).

Egli ha, poi, precisato che il Benvenuto gli parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino a Marsala, nel Marzo del 1992: "Stavano parlando" (i mezzi di comunicazione) "di queste due persone che erano imputate per questo omicidio. Allora hanno fatto vedere le foto di questi ragazzi e lui ha detto una frase: <<Mah, poverini>> che erano amici suoi di lì, ed è nato alcune cose che ha detto, di scoprire dov'era questo testimone".

Il collaboratore ha confermato che il Benvenuto gli aveva pure detto: "uno veniva di sicuro condannato e uno forse se la cava... e allora noi abbiamo preso questa decisione, tutti insieme... Paolo Amico, Pace a commettere questo omicidio".

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Canino Leonardo ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione da lui resa in precedenza alla Corte di Assise di Caltanissetta: “Allora, l’iniziativa, come poi ho saputo io, è partita più che altro da Canicatti...” (l’ho saputo) “tramite Gianmarco Avarello” ed ha aggiunto: “Sì perché Gianmarco era quello che diciamo lo poteva pedinare” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 16 - 18).

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che il Grassonelli a Torino trafficava in sostanze stupefacenti e in armi e “poi avevano in mano un imprenditore che si volevano impossessare dei beni di questa persona, a Gattinara, Vercelli”; il Grassonelli era, inoltre, titolare di una azienda che eseguiva lavori in appalto per l’E.N.E.L. (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 20).

6. DICHIARAZIONI RESE DA RIGGIO SALVATORE.

Riggio Salvatore ha dichiarato di avere fatto parte dal 1971 al 1995 (anno in cui iniziò a collaborare con lo Stato) della “famiglia” di Riesi di “Cosa Nostra”.

Egli, nel momento in cui iniziò a collaborare, aveva riportato due condanne a pena detentiva temporanea in primo grado; nel corso della collaborazione, determinata dalla volontà di “cambiare vita”, confessò “una diecina” di omicidi, cui aveva partecipato come mandante o come esecutore (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 120 - 121).

Riggio Salvatore ha così descritto l’affiliazione: “In poche parole, si fa un giuramento, si brucia una santina, si punge un dito con un ago e fa scorrere un po’ di sangue della santina e si brucia” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 30) e, in sede di

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

controesame, ha indicato alcune regole vigenti in “Cosa Nostra”, come quelle di non svelare mai di appartenervi, di non potersi mai dimettere e di doversi tenere “sempre a disposizione della famiglia”.

Egli ha, quindi, parlato della presentazione rituale tra “uomini d’onore”, affermando: “Ma avvengono, se faccio una ipotesi, io conosco un altro uomo d’onore, che conosco. Cioè, conosco altri due uomini d’onore e quelli due non si conoscono, io posso presentarlo e dire: <<questo è un frate noi... un fratello nostro>>” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 80 - 82 e 84).

Alla sua cerimonia di affiliazione parteciparono, tra gli altri, Di Letizia Salvatore, Annaloro e “Nello”; il rappresentante della “famiglia” era allora Di Cristina Giuseppe il quale rivestiva anche la carica di “rappresentante della provincia di Caltanissetta”: carica che mantenne sino alla morte, collocata dal collaboratore nel 1978.

Egli ha, poi, riferito che esisteva la “commissione regionale”, composta dai “rappresentanti provinciali più un rappresentante regionale”; tra i rappresentanti regionali ha indicato Gaetano Badalamenti e, dopo la spaccatura all’interno di “Cosa Nostra” di Palermo, Michele Greco e, quindi, Salvatore Riina (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 30 - 32).

La “provincia” mafiosa di Caltanissetta era formata da “due mandamenti” che comprendevano le “famiglie” di Gela, Niscemi, Mazzarino, Riesi, Delia, Sommatino e altri centri.

Giuseppe Madonia subentrò al Di Cristina nella carica di “rappresentante provinciale” di Caltanissetta (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 33 - 34).

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

58

Riggio Salvatore ha affermato di avere rivestito il ruolo di “soldato” dal 1971 e di essere divenuto, dopo la morte di Annaloro che ha collocato nel 1982, “rappresentante della famiglia”; ottenne la carica di “capomandamento” in epoca successiva alla collaborazione di Calderone; collaborazione avvenuta, secondo il Riggio, nel 1988.

Giuseppe Madonia suddivise in due il “mandamento” di Riesi sia perché i rapporti si erano incrinati sia perché aveva interesse a “un appalto grosso”; il Madonia assegnò il secondo “mandamento”, composto da Gela, Mazzarino e Niscemi ad Alessandro La Barbera che era un uomo di sua fiducia (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 34 - 36).

Il collaboratore, in sede di controesame, ha precisato che ogni “famiglia” ha un suo territorio, nell’ambito del quale non possono operare altre “famiglie” e ha così delineato la struttura di “Cosa Nostra”: “C’è il rappresentante della famiglia, il vicerappresentante, il capodecina e il consigliere. Dopo c’è il capomandamento, dopo c’è il rappresentante e il consigliere provinciale” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 82 - 83).

Riggio Salvatore ha, poi, precisato che l’esecuzione di un omicidio doveva essere preceduta da una riunione deliberativa della “famiglia” nel cui territorio doveva essere commesso il delitto.

Egli ha, infatti, affermato: “Si faceva una riunione, si faceva e si decideva di ammazzare queste persone”.

Se si trattava, invece, dell’uccisione di un uomo dello Stato - ha precisato il collaboratore - la competenza a decidere era della “commissione”.

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

FC -

Ha infatti, sul punto, affermato Riggio Salvatore: “Mah, il rappresentante dello Stato andava alla commissione. Oppure, non so, faccio un’ipotesi: poteva essere un poliziotto, un carabiniere e magari allora si faceva presente al capomandamento. Il capomandamento lo diceva al rappresentante provinciale e allora, se c’era il benessere, si faceva” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 37 - 38).

Egli ha, quindi, dichiarato, su specifica domanda del Pubblico Ministero, che a lui non risultava che i fratelli Trubia e, in particolare, Trubia Salvatore facessero parte di “Cosa Nostra” e avessero prima della “spaccatura” commesso delitti per questa organizzazione mafiosa.

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che il suo gruppo, dopo la spaccatura con Madonia avvenuta nel 1988-1989, strinse un’alleanza con i gruppi di Gela (e, in particolare, con Cavallo Aurelio) e di Mazzarino ed ha precisato che gli esponenti di questi gruppi non erano “uomini d’onore”; successivamente l’alleanza fu conclusa anche con quelli di Niscemi e di Vittoria (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 39 - 40 e 87 - 89).

Causa della spaccatura all’interno di “Cosa Nostra” fu una questione legata alla concorrenza nell’attività dei “calcestruzzo”, non tollerata dal Madonia (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 41 - 42 e 89).

Del termine “steddari” o “stiddari” (persona “che non valeva niente”) il collaboratore ha dato la seguente spiegazione: “Una volta a Riesi non c’era né riscaldamento e via di seguito anche non c’era la cucina a gas e si faceva tutto con la legna. E visto che, insomma, tanti padri di famiglia andavano a lavorare e c’erano delle persone che andavano in giro per tagliare questa legna qua. Chi

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

faceva ai nostri paesi questo lavoro erano persone, insomma, di poco valore. Cioè gente di poco valore e se ci davi qualche cosa faceva 'sti pezzi di legno piccolini le faceva. E quando insomma la famiglia di Riesi parlava di uno che in poche parole lo disprezzavano, diceva: <'sto stiddaro si sta comportando male, 'sto stiddaro l'amu (lo dobbiamo) ammazzare>" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 43 - 44).

Riggio Salvatore ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto, tra gli appartenenti a "Cosa Nostra" di Agrigento, Di Caro Giuseppe, che era il "rappresentante provinciale", nonché Antonio Ferro, che era "il capo del mandamento" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 44).

Il collaboratore ha escluso che il gruppo Avarello-Gallea fosse in lotta e avesse attaccato affiliati legati ad Antonio Ferro e ai Guarneri ed ha precisato che Avarello Gianmarco gli aveva detto che prima di attaccare gli altri gruppi voleva farla finita con la "famiglia Di Caro" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 76 - 79).

Ha, tuttavia, precisato il collaboratore che, sulla base dell'esperienza maturata in "Cosa Nostra", egli aveva raggiunto la conclusione che nella "famiglia" di Canicattì vi era una spaccatura e che il gruppo Avarello-Gallea era appoggiato da Antonio Ferro (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 120).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che egli, dopo "la spaccatura" in "Cosa Nostra" e dopo essersi alleato con il gruppo di Cavallo Aurelio, ebbe rapporti con le organizzazioni di Canicattì e di Porto Empedocle, con le quali fu stretta l'alleanza in una riunione, tenutasi in contrada Birringiolo nel 1990, alla quale parteciparono Avarello Gianmarco, Antonio Grassonelli, Peppe o Pippo Pullara o

FL-

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p. |
|--|

Pullarà, lo stesso Riggio Salvatore, Margiotta Maurizio, Aurelio Cavallo e Orazio Paoello (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 45 - 48 e 106 - 108).

Riggio Salvatore, su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che nello stesso luogo di contrada Birringiolo in cui si svolse la riunione furono arrestati, nel 1991, Avarello Gianmarco, il fratello Riggio Calogero, il Margiotta, Sole Alfredo, Paoello Antonio e Schembri, un altro “ragazzo di Gela” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 48 - 49 e 118 - 119).

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato di non avere conosciuto nessuno del gruppo alleato di Palma di Montechiaro perché era l'Avarello a tenere i contatti con questo gruppo; ha però precisato di avere saputo che appartenevano a questa organizzazione, tra altre persone delle quali non ricordava più i nomi, “un certo Peppe che era in Belgio” e Puzangaro.

Del gruppo di Canicattì aveva, invece, conosciuto personalmente l'Avarello, gli zii di costui, Gallea Bruno (quest'ultimo successivamente ucciso assieme a un fratello: cfr. pag. 60 - 61) e Gallea Antonio (questi gli era stato presentato casualmente, forse alla fine del 1989 o all'inizio del 1990 e certamente prima dell'uccisione di Stuppia Angelo avvenuta verso la fine del 1990).

Egli aveva incontrato Gallea Antonio in un autogrill dell'autostrada Piacenza - Parma; il Gallea gli era stato presentato dal Margiotta che era in compagnia dell'Avarello e di Amico, (“imputato per l'omicidio del giudice Livatino”: cfr., anche, pag. 95 - 99).

Del gruppo di Canicattì faceva anche parte “un certo Peppe”, che vide una sola volta quando l'Avarello lo portò a casa sua; egli non conosceva le generalità di

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

“Peppe”, che ha descritto come un uomo “alto coi baffi” e sui 35 anni e del quale ha dubitativamente indicato l’attività lavorativa: “Mi sembra che è contadino” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 49 - 52).

Il “capo” del gruppo di Canicatti era, secondo il gruppo di Riesi”, Avarello Gianmarco; con costui egli ebbe “tantissimi” incontri; ha, tuttavia, aggiunto il collaboratore con riferimento a Gallea Antonio: “Mah, quando c’era lui per quello che so io, comandava lui la batteria sua, diciamo” ed ha precisato che Gallea Antonio fu poi arrestato per una rapina (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 51 e 53).

Ha, poi, riferito il collaboratore che Avarello Gianmarco aveva partecipato, nell’ambito dell’alleanza tra i vari gruppi, ad omicidi, tra i quali ha indicato quello di Giuseppe Di Caro - il “rappresentante provinciale di Cosa Nostra ad Agrigento” - eseguito a Canicatti, all’interno di una macelleria, dal Margiotta, da Antonio Grassonelli e dallo stesso Avarello, nonché l’omicidio di Mastro Simone Pasquale - “rappresentante della famiglia di Sommatino” - eseguito dall’Avarello assieme al Margiotta, su mandato della “famiglia” di Riesi e gli omicidi di un carabiniere, avvenuto nella piazza di Palma di Montechiaro e di un affiliato a “Cosa Nostra”, soprannominato “l’americano”, eseguito dallo stesso Avarello e da Paoletto Antonio (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 53 - 60).

L’Avarello aveva anche partecipato, assieme a Grassonelli Antonio, al tentato omicidio di Lillo Di Caro, nel corso del quale rimase ferito alla testa, nonché all’agguato contro Pulci Calogero, eseguito dall’Avarello assieme ai “ragazzi di Gela” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 55 - 57).

Anche il gruppo alleato di Palma di Montechiaro era in contrasto con “Cosa

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

63

Nostra”; quest’ultima organizzazione era rappresentata a Palma di Montechiaro da numerosi fratelli, di cui il collaboratore non ha ricordato il cognome.

Ha però precisato Riggio Salvatore che due fratelli erano stati uccisi all’interno dell’ospedale di Caltanissetta (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 62 - 63).

Il collaboratore, in relazione all’omicidio del dott. R. Livatino, ha riferito che fu Margiotta Maurizio (“un ragazzo” che gli era particolarmente “legato”) a dirgli che l’uccisione del magistrato “interessava il gruppo di Canicatti” a causa di una condanna o di una misura di prevenzione inflitta dal dott. R. Livatino ad Antonio Gallea (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 64 - 65 e 89 - 90 e 94, luogo in cui il collaboratore ha precisato che il Margiotta gli confidò di avere ricevuto le notizie sull’omicidio del dott. R. Livatino da Avarello Gianmarco).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: “Esecutore... per quello che mi ha confidato Margiotta c’è stato questo Peppe che ho nominato prima che era in Belgio, dopo c’era Avarello Gianmarco, Pace c’era e un certo Puzzangaro” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 65).

Il “Peppe” (identificato dal collaboratore in Benvenuto Giuseppe Croce) era alla guida dell’autovettura dove si trovava anche l’Avarello; quest’ultimo sparò con un fucile ma non colpì il dott. R. Livatino che si diede alla fuga; il magistrato fu, tuttavia, raggiunto e “fatto fuori dal Puzzangaro che sopraggiunse con la moto sulla quale si trovava anche il Pace (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 65 - 67).

Ha, inoltre, precisato Riggio Salvatore: “No, alle volte dopo si commentava e ne avevo commentato anche con Avarello. Perché insomma dopo ci sono stati gli arresti di un certo D’Amico e Pace. E si commentava che anche questo D’Amico”

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

(la stessa persona incontrata in autostrada assieme al Margiotta, vale a dire Amico Paolo) “era innocente” e, dopo la contestazione da parte del Pubblico Ministero di una dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: “Sì, si commentava insomma che Benvenuto, Croce Benvenuto insomma si sapeva che anche lui di questo omicidio non si accusava, questo omicidio del giudice Livatino. Per quello che si sapeva, lui guidava la macchina” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 67 - 69 e 90).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato di avere saputo da Margiotta Maurizio che mandante dell’omicidio del magistrato era stato Gallea Antonio; egli ha, in particolare, affermato: “Mah, per quello che so io, dottore, sempre come avevo detto, interessava a Antonio Gallea di fare questo omicidio... adesso non mi ricordo se è stato dietro il dottor Livatino che ci ha fatto prendere il carcere, oppure solo per una prevenzione, pensava che il dottor Livatino ce l’aveva con loro”.

Riggio Salvatore ha, quindi, riferito di non essere a conoscenza dell’esistenza di altri mandanti (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 73 - 75).

Egli ha, inoltre, precisato che Gallea Antonio, durante la detenzione in carcere, manteneva i contatti con l’esterno attraverso i colloqui con il nipote Avarello Gianmarco e i familiari ed ha ricordato che, dopo l’uccisione di due zii dell’Avarello avvenuta vicino al carcere di Agrigento, fu da lui e da altri sconsigliato a costui di recarsi da Gallea Antonio per i colloqui.

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha dichiarato di avere conosciuto Canino Leonardo a Torino, tramite il Grassonelli, e di essere a conoscenza che il

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

Canino lo aveva accusato di avere commesso un omicidio a Monza; omicidio, peraltro, che egli aveva già confessato all'autorità giudiziaria inquirente (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 113 - 115).

7. DICHIARAZIONI RESE DA TRUBIA SALVATORE.

Trubia Salvatore ha dichiarato di avere fatto parte di "Cosa nostra per Piddu Madonia, per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta" ed ha precisato di non essere mai stato ritualmente affiliato.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Ma io facevo parte perché ho fatto delle cose, all'inizio quindi io ho conosciuto delle persone che sono state conservate fino a dopo la mia collaborazione. Io ci avevo una certa stima nei confronti di certi personaggi. Poi, nel frattempo, sono subentrati due miei fratelli: Trubia Pasquale e Trubia Giuseppe che sono diventati uomini d'onore. E per questo io non sono diventato uomo d'onore, perché già ci avevo due fratelli uomini d'onore dentro il clan di Cosa Nostra di Piddu Madonia" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 131 - 132).

Trubia Salvatore - dopo avere riferito che veniva informato su "Cosa Nostra" di Gela e che aveva partecipato alle attività della "famiglia" mafiosa rappresentata da Polara Salvatore e, successivamente, da Antonio Rinzivillo e da Argenti Emanuele di Guido - ha dichiarato che a Gela si contrapponevano "Cosa Nostra" e il "clan dei pastori".

Quest'ultima organizzazione mafiosa era "rappresentata" prima da Lauretta e

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p. |
|--|

Cocomini e, quindi, da Ianni e Paoello; la contrapposizione tra le due associazioni mafiose aveva provocato numerose vittime: “ci sono stati più di cento morti ammazzati, qualche settanta tentati omicidi”, ha precisato il collaboratore (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 132 - 134).

Trubia Salvatore ha affermato, su domanda del Pubblico Ministero, di avere conosciuto come esponenti di “Cosa Nostra” di Canicatti Guarnera (tramite Polara Rocco) e i fratelli Bruno e Antonio Gallea, divenuti in seguito nemici di “Cosa Nostra”.

Egli ha, quindi, dichiarato che nel 1985 era detenuto nel carcere di Enna e stava per essere trasferito a quello di Caltanissetta.

Polara Rocco (facente parte di “Cosa Nostra” e fratello del “rappresentante” della “famiglia” di Gela, Polara Salvatore) gli disse di presentarsi ai fratelli Gallea, che definì “amici nostri”; costoro si misero “a disposizione” del Trubia il quale mantenne con loro un rapporto di “reciproca amicizia” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 134 - 137).

Il collaboratore ha precisato che, uscito dal carcere nel 1986 o nel 1987, si recò a Canicatti insieme con Polara Rocco (anche questi scarcerato), a trovare Bruno Gallea il quale doveva del denaro al Polara per l’acquisto di sostanze stupefacenti; fu in occasione di questa visita a Bruno Gallea a Canicatti che gli venne presentato dal Polara, il quale successivamente glielo indicò come appartenente a “Cosa Nostra”, uno dei fratelli Guarneri (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 137 - 140 e 148 - 149).

Egli incontrò Antonio e Bruno Gallea ancora nel 1988 quando si recò a Canicatti

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

su incarico di Polara Salvatore, in quel periodo agli arresti domiciliari.

Il Polara aveva convocato Bruno Gallea per incaricarlo di eseguire l'omicidio, poi non portato a termine, di Di Giacomo Paolo che era "contro Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 140 - 142).

Trubia Salvatore incontrò casualmente Bruno Gallea ancora nel 1990, dopo la strage di Gela avvenuta nel mese di Novembre, presso il carcere di Agrigento, dove egli era andato a visitare il fratello Nunzio.

Bruno Gallea era con "un cugino" (che nel 1992 rivide nel carcere di Caltagirone assieme a uno dei fratelli Riggio, a Marazzotta Gaspare, a due fratelli Sanfilippo e a Ianni Marco o Simon) e si era recato al carcere per far visita al fratello Antonio; nella sala comune dei colloqui vide anche Antonio Gallea con il quale, tuttavia, non scambiò il saluto (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 142 - 145 e 149 - 150, luogo in cui, su contestazione del Pubblico Ministero, il collaboratore ha confermato che "il cugino" di Bruno Gallea si chiamava Avarello).

8. DICHIARAZIONI RESE DA INGAGLIO GIUSEPPE.

Ingaglio Giuseppe ha dichiarato di avere fatto parte della "Stidda" di Campobello di Licata che era in contrapposizione con l'associazione mafiosa, denominata "Cosa Nostra".

Quest'ultima organizzazione era rappresentata a Campobello di Licata dai "Chiatti" e ne facevano parte i fratelli Smiraglia, i Montaperto, Falsone Vincenzo, Accascio Ignazio, Laverde Gioacchino, Rotolo Giuseppe ed altri (cfr. verb. ud.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

11.4.1997, pag. 20).

Il collaboratore ha indicato l'origine del contrasto tra i due gruppi mafiosi nella reazione a un tentativo di estorsione da parte dei "Chiatti" ed ha precisato: "Le ragioni di questo scontro furono perché tutto è partito praticamente perché hanno fatto delle estorsioni prima a Vizzino, dove Angelo Gambino faceva il guardiano là. In cui una notte gli hanno andato a sparare dietro i portoni. Poi La Rocca Salvatore pure lavorava da Aronica Carmelo, parente sempre nostro, in cui ha ricevuto delle estorsioni sempre dallo Smiraglia e così è partito il fuoco di ammazzare, prima Smiraglia Giovanni" (cfr. verb. ud. citata, pag. 21).

Il gruppo della "Stidda" era capeggiato - al momento del suo ingresso nell'organizzazione che avvenne in epoca successiva a quella dell'omicidio del dott. R. Livatino e "una settimana, quindici giorni prima dell'uccisione di Barba Giovanni - da un suo zio, Ingaglio Diego (il quale aveva fatto parte di "Cosa Nostra", così come ne aveva fatto parte il nonno del collaboratore).

La "Stidda" di Campobello di Licata era formata da Ingaglio Pietro, Ingaglio Giuseppe (cugino del collaboratore), Ingaglio Antonio, Ingaglio Rocco, i Gambino, La Rocca Salvatore e La Rocca Lillo.

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che gli omicidi erano decisi da tutta "la famiglia" (cfr. verb. ud. citata, pag. 22).

L'organizzazione della "Stidda" di Campobello di Licata aveva stretto la prima alleanza con il gruppo di Porto Empedocle, tramite La Rocca Salvatore che era detenuto con uno della "famiglia" Grassonelli nel carcere di Agrigento o di Trapani.

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

69

L'alleanza si estese al gruppo di Palma di Montechiaro, di cui facevano parte Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore; a quello di Canicattì, formato da Avarello Giovanni, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore; a quello di Riesi, al quale appartenevano Riggio Salvatore e Annaloro Franco (soprannominato "zi' Ciccio") e al gruppo di Gela, formato dai componenti la famiglia Ianni, dai fratelli Orazio e Antonio Paoello, da Casciana Rosario, da Vella Orazio e da altri (cfr. verb. ud. 11.4.1997, pag. 18 - 19, 21 - 24 e 46).

Il collaboratore ha riferito che, in seguito ai rapporti di alleanza, conobbe Avarello Giovanni, con il quale si incontrò anche nella campagna dello zio, Ingaglio Diego, in occasione dei preparativi per commettere l'omicidio in danno di Barba Giovanni (omicidio che era stato deciso all'interno del carcere da uno dei Grassonelli e da La Rocca Salvatore).

L'omicidio fu eseguito dallo stesso collaboratore, dall'Avarello, da Giuseppe Grassonelli e dai gesi Vella Orazio e Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 35 e 51).

Ingaglio Giuseppe ha dichiarato, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, di avere saputo dallo stesso Avarello che ad uccidere il magistrato erano stati loro (vale a dire il gruppo di Canicattì) "perché, nei confronti dei canicattinesi, dava delle pene molto dure" (cfr. verb. ud. citata, pag. 4 e 12).

Il collaboratore ha, quindi, riferito di avere personalmente conosciuto Parla Salvatore, che egli sapeva appartenere al sodalizio mafioso della "Stidda" di Canicattì, nella casa di campagna di Montanti Giuseppe, dove si era recato - nel 1991 e dopo alcuni giorni dalla morte dello zio, avvenuta alla fine di Ottobre di

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

quell'anno - assieme a Ingaglio Antonio per acquistare delle armi.

Ha, infatti, dichiarato il collaboratore, riferendosi all'incontro con Parla Salvatore per la vendita delle armi: "Ho avuto la presentazione là ed era uno dei nostri" e, subito dopo, "... Sapevo da loro stessi, come sapevo che c'erano i Migliori, Parla, Gallea e l'Avarello, cioè a Canicatti, nel nostro gruppo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 9 e 45).

Egli ha precisato che la casa di campagna, dove avvenne l'acquisto delle armi e dove egli si era recato anche precedentemente, gli era stata indicata dallo stesso Montanti con il quale si era incontrato a Marina di Ragusa in occasione di una riunione tra vari gruppi della "Stidda".

Egli ha, inoltre, riferito che anche Parla Salvatore, il quale aveva accompagnato lo stesso collaboratore e Ingaglio Antonio nel luogo dove si trovava il Montanti, aveva partecipato alla trattativa per la vendita delle armi.

Ha, infatti, affermato Ingaglio Giuseppe, su domanda di un difensore che gli aveva chiesto se il Parla avesse preso parte alla trattativa per la vendita delle armi: "Sì, è venuto poi lui stesso, il Montante ce lo ha portato lui. Noi ci abbiamo dato i soldi, no? E poi ci abbiamo detto dove portarli e li ha portati il Montante direttamente nella casa di campagna di Naro" (cfr. verb. ud. citata, pag. 9 - 10).

Il collaboratore ha, quindi, precisato che, in quell'occasione, ebbero ad acquistare due fucili a pompa, uno corto e uno lungo, per il prezzo di lire 3.000.000 o 3.500.000 e che la somma di denaro fu versata al Montanti da Ingaglio Antonio.

Egli ha aggiunto che i due fucili - su loro indicazione - furono consegnati dal Montanti in una campagna nei pressi di Naro, dove si trovavano anche Cammino

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Gioacchino e Cammino Giovanni, cugini del collaboratore (cfr. verb. ud. citata, pag. 6 - 11 e 45).

Ingaglio Giuseppe ha, quindi, riferito di avere conosciuto Benvenuto Giuseppe Croce, da lui definito “un organizzatore” di Palma di Montechiaro ed ha aggiunto che con il Benvenuto aveva eseguito “il duplice omicidio Falsone, delle rapine assieme a lui. Era uno che spesso stava assieme con Avarello, diciamo” (cfr. verb. ud. citata, pag. 16 - 17).

Il collaboratore, su domanda del P.M., ha dichiarato che la riunione a Marina di Ragusa (della quale erano stati avvisati lo stesso collaboratore e Ingaglio Diego da Benvenuto Giuseppe Croce) era avvenuta dopo la strage di Racalmuto e dopo l'arresto a Riesi dell'Avarello, del Riggio, di Antonio Paoello e di qualche altro, di cui non ricordava il nome.

Nel corso della riunione si era discusso, tra l'altro, di aiutare i Sole di Racalmuto che avevano subito “la strage” e un omicidio; doveva anche essere aiutato Collura Vincenzo (facente parte del gruppo della “Stidda”) il quale era rimasto vittima di un attentato vicino al palazzo municipale.

Montanti Giuseppe aveva manifestato, durante la riunione, l'intenzione di uccidere Mario Milano, appartenente al gruppo dei Di Caro, perché lo riteneva responsabile dell'uccisione del fratello Montanti Angelo (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 31).

Ingaglio Giuseppe ha riferito di avere rappresentato nella riunione a Marina di Ragusa il gruppo di Campobello di Licata, in sostituzione dello zio Ingaglio Diego che stava male; ha, quindi, precisato che alla riunione avevano partecipato, per il

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

gruppo di Canicatti, Montanti Giuseppe (subentrato, nella rappresentanza del clan, ad Avarello Giovanni, dopo l'arresto di quest'ultimo); per quello di Palma di Montechiaro, Benvenuto Giuseppe Croce; per quello di Riesi, Annaloro Francesco e per quello di Gela, Paoello Orazio e Ianni Gaetano.

Egli ha precisato - per averlo saputo da Avarello Giovanni - che il gruppo di Canicatti era comandato dallo stesso Avarello ("Finché c'era fuori Avarello, comandava Avarello, fuori").

Del gruppo della "Stidda" di Canicatti facevano parte Collura Vincenzo, Parla Salvatore e Montanti Giuseppe; Antonio Gallea, zio dell'Avarello, "era uno dei capi" e "comandava anche dal carcere"; ciò gli fu riferito dallo stesso Avarello che sperava nella scarcerazione dello zio e che gli confidò anche che quest'ultimo, anche durante la detenzione carceraria, manteneva i contatti con il nipote: per Avarello "era tutto Antonio Gallea", ha affermato il collaboratore (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 34 e 53, luogo in cui Ingaglio Giuseppe ha ribadito di avere avuto riferito dall'Avarello che Antonio Gallea comandava dal carcere).

Il gruppo di "Cosa Nostra" era rappresentato a Canicatti dai Di Caro e da Gioia (che era soprannominato "l'americano" e che era stato ucciso da Alfredo Sole, dall'Avarello e da Antonio Paoello); egli, tra gli esponenti di "Cosa Nostra" di Canicatti ha, inoltre, indicato, Antonio Ferro ed ha precisato che di questo sodalizio facevano parte altre persone delle quali non ricordava i nomi (cfr. verb. ud. citata, pag. 32).

Il collaboratore ha, quindi, ribadito di avere conosciuto l'Avarello nella campagna dello zio Ingaglio Diego pochi giorni prima dell'uccisione di Barba Giovanni ed

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

73

ha precisato che l'Avarello aveva partecipato a quest'omicidio ed aveva anche preso parte al duplice omicidio in danno dei Falsone (eseguito anche da Benvenuto Giuseppe Croce) e all'uccisione di Smiraglia Gandolfo (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 36).

I Falsone erano stati uccisi perché appartenevano ai "Chiatti" e, ha precisato il collaboratore: "Sono stati ammazzati praticamente perché molto tempo fa uno dei Migliori è stato messo sotto un treno. E pure perché appartenevano ai Di Caro e si sono ammazzati praticamente e lo Avarello ce l'aveva con Falsone Vincenzo" e, poco oltre: "La famiglia Gallea ce l'ha avuto sempre direttamente con Vincenzo Falsone" (cfr. verb. ud. citata, pag. 35 e 36).

Il collaboratore ha ribadito che l'Avarello gli aveva confidato, mentre si trovavano nella casa di campagna di Ingaglio Diego dove l'Avarello si recava spesso, che il giudice Livatino era stato ucciso perché questi era molto severo nei loro confronti.

Egli ha, infatti, dichiarato: "Eravamo seduti in campagna, ce l'abbiamo chiesto, lui ci aveva detto, dice: <<Sì, siamo stati noi perché duro ai confronti, dava molte pene, addirittura pene pesanti" (cfr. verb. ud. citata, pag. 37 e 43).

Avarello Gianmarco così motivò l'omicidio del magistrato: "Proprio questo: praticamente perché lui, la famiglia di Canicatti, come acchiappava a uno, addirittura con i Chiatti diceva che Livatino aveva paura. Cioè come acchiappava a loro che erano, li faceva... gli dava una durissima pena. Proprio queste sono le parole esatte" e, subito dopo ha ribadito: "No, no, episodi o esempi non ce ne sono stati. Queste sono le uniche che con loro, come acchiappava qualcuno di

FC—

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

loro, della famiglia di Canicatti, gli rompeva le ossa con una dura pena praticamente. Dei Chiatti aveva paura. Queste sono le formate parole di Avarello” (cfr. verb. ud. citata, pag. 44).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che l’Avarello gli aveva parlato di Parla Salvatore, ancor prima dell’incontro per l’acquisto delle armi, dicendogli che Parla Salvatore faceva parte della loro organizzazione ed “era uno dei nostri, come era Migliori, Giuseppe Montanti e via” (cfr. verb. ud. citata, pag. 45).

Egli ha precisato che fu posta all’Avarello la domanda sugli autori dell’omicidio del magistrato perché, discutendo sulla spartizione del bottino di rapine in banche organizzate dallo stesso Ingaglio Giuseppe e alle quali avevano partecipato l’Avarello e Benvenuto Giuseppe Croce, costui disse: “Guarda che non ce li prendiamo noi tutti questi soldi, vanno a finire per mantenere questi ragazzi che sono stati arrestati in quel periodo per l’accusa dell’omicidio Livatino” (cfr. verb. ud. citata, pag. 42).

9. DICHIARAZIONI RESE DA BENVENUTO GIOACCHINO.

Benvenuto Gioacchino ha dichiarato di avere fatto parte, dalla fine del 1989, del gruppo mafioso di Palma di Montechiaro, denominato “Stidda”, il cui “capo” era Calafato Giovanni e che, sin dal 1984 e prima di far parte della “Stidda”, aveva commesso reati e, in particolare, rapine con Calafato Giovanni, Alletto Croce (cugino dello stesso Benvenuto Gioacchino), Amato Salvatore, Conte Rosario ed

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

FC-

75

altre persone; alcune rapine erano state consumate nella provincia di Agrigento; una era stata eseguita a Delia, in provincia di Caltanissetta; le altre rapine erano state compiute in Toscana, a Firenze e a Prato (cfr. verb. ud. 11.4.1997, pag. 57).

Il collaboratore ha precisato che egli, nel periodo compreso tra il 1986 e 1989, aveva fatto parte dell'organizzazione criminale (una "famiglia" mafiosa, l'ha definita il Benvenuto), denominata "Paracco", di cui egli era il "capo" prima che gli subentrasse nella carica, verso la fine del 1989, il cugino Alletto Croce.

Del sodalizio "Paracco" facevano parte anche Alletto Croce, Di Liberto Pietro, Di Caro Salvatore, Morgana Giuseppe, Cammalleri Carmelo, Salerno Pietro, Mitro Giuseppe, Allegro Carmelo (successivamente ucciso ad Agrigento), un cugino di quest'ultimo, di cui ricordava soltanto il nome, Carmelo, Falsone Angelo, Verdò Giovanni ed altre persone; il Falsone e il Verdò furono in seguito allontanati dal gruppo "perché si comportavano male".

Egli ha così descritto l'attività del "Paracco": "Niente, erano attività di darci una mano di aiuto se uno di noi aveva bisogno, nel senso se aveva bisogno, veniva disturbato o meno, di darci, di sostenerci una parte con l'altra" (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 - 60).

Il collaboratore ha riferito che il suo ingresso nella "Stidda" di Palma di Montechiaro avvenne su richiesta di Calafato Giovanni, che egli conosceva da tempo per avere commesso insieme con lui delle rapine.

Il Calafato temeva di essere ucciso dal gruppo "Ribisi - Allegro" con il quale era in contrasto anche "per il fatto delle rapine" e temeva che venisse ucciso anche Benvenuto Giuseppe Croce, fratello del collaboratore.

FL-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Fu così che egli, assieme al cugino Alletto Croce, decise di far parte del gruppo.

“Allora” - ha precisato Benvenuto Gioacchino - “con mio cugino abbiamo ritenuto di dargli una mano di aiuto. Con mio cugino gli abbiamo detto: <<Va bene, noi ti diamo una mano di aiuto, ti aiutiamo ad ammazzare due, tre persone e poi non vogliamo sapere niente più>>”.

Facevano parte della “Stidda”, al momento del suo ingresso nell’organizzazione: Calafato Giovanni, “che comandava”, Calafato Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce e Sanvito Vincenzo; quest’ultimo (il cui padre era stato a capo della “famiglia” di “Cosa Nostra” di Palma di Montechiaro ed era stato ucciso nel 1983 o nel 1989) verrà eliminato davanti al carcere di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 60 - 62).

Il collaboratore ha precisato di avere commesso, dopo la sua partecipazione al gruppo di Calafato Giovanni, l’omicidio di Geraci Vincenzo (eseguito assieme a Calafato Salvatore, Allegro Carmelo, Lupo Gioacchino, Alletto Croce e Falsone Angelo), l’agguato nei confronti di Bella Giuseppe, che riuscì a salvarsi, e l’omicidio di Niria (Andrea) Palermo, legato ai Ribisi e subentrato a Sanvito Calogero nella carica di “capo” della “famiglia” di “Cosa Nostra” di Palma di Montechiaro.

Quest’ultimo omicidio fu eseguito dallo stesso Benvenuto Gioacchino, da Falsone Angelo e da Allegro Carmelo, Lupo Gioacchino, Calafato Salvatore e Pace Domenico.

Benvenuto Gioacchino ha dato la seguente motivazione sullo scontro tra il gruppo di Calafato Giovanni e la “famiglia Ribisi-Allegro”: “Io, come ho detto poco fa,

FC—

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

quando ci siamo visti con Calafato a casa di mio cugino, lui ha detto che la famiglia Ribisi e Allegro volevano ammazzare a Calafato. Dice: <<C'è tuo fratello, ammazzano tuo fratello pure>>. Penso per le rapine, non sono sicuro, credo per le rapine. Poi lui mi diceva che lo volevano ammazzare, credo per le rapine" (cfr. verb. ud. citata, pag. 63 - 65).

Dopo l'arresto di Calafato Giovanni - il quale, assieme a Gallea Antonio di Canicattì, era stato trovato in possesso di armi e di dinamite che deteneva in un'autovettura - il comando del gruppo della "Stidda" passò a Calafato Salvatore, fratello di Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 66 e 69).

Il collaboratore ha, quindi, riferito - su domanda del Pubblico Ministero - che, dopo avere appreso che gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino erano stati "Puzzangaro, Amico e le altre persone", la prima idea che ebbe (e su ciò fu d'accordo anche il cugino Alletto Croce) fu quella che il magistrato era stato ucciso perché aveva condannato Calafato Giovanni e Gallea Antonio; fu, anzi, il cugino a dirgli: "Può darsi che l'hanno ammazzato per questo motivo" e, poco oltre: "Quando noi, quando mio cugino mi ha detto questo, questo fatto qua" (chi erano gli autori dell'omicidio del magistrato) "noi, io e mio cugino abbiamo pensato, dice: <<può darsi che lo avranno ammazzato perché ha condannato il giudice Livatino a Calafato Giovanni e Gallea Antonio. Però quella è stata una nostra... Abbiamo pensato noi, questo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 66 - 67 e 77 - 78).

Benvenuto Gioacchino ha negato di essere stato preventivamente informato dell'uccisione del dott. R. Livatino; sapeva invece - perché glielo aveva detto

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Calafato Giovanni - che dovevano essere uccise “le persone che erano associate con i Ribisi” e con gli Allegro ed ha così descritto il ruolo che egli rivestiva all’interno del gruppo: “Sì. Gli stavo dando una mano per commettere omicidi. E in più facevo, diciamo io e mio cugino ed altri, facevamo estorsioni alle ditte appaltatrici che venivano a Palma di Montechiaro, sia quelle di Palma di Montechiaro che facevano lavori... rubavamo macchine pure” (cfr. verb. ud. citata, pag. 68 e 70).

La “Stidda” di Palma di Montechiaro non aveva una struttura verticistica; Benvenuto Gioacchino ha ribadito che il “capo” del gruppo era Calafato Giovanni e che, dopo l’arresto di costui, “comandava Calafato Salvatore” il quale, nell’estate del 1990, era a capo del gruppo (cfr. verb. ud. citata, pag. 68 - 69, 124 e 126).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato, su domanda di un difensore degli imputati: “... Come Le ho detto poco fa non è che c’era ruolo, gli davano un ruolo a mio cugino, oppure a me mi davano un ruolo. Quello che c’era di bisogno si faceva. C’era la guerra, dice dobbiamo ammazzare Ribisi e Allegro, si rubavano macchine, si facevano estorsioni e basta...” (cfr. verb. ud. citata, pag. 125).

Egli ha, poi, precisato il ruolo che il fratello Benvenuto Giuseppe Croce aveva in seno alla organizzazione, confermando che il fratello manteneva contatti con altri gruppi della “Stidda”.

“Sì” - ha, infatti, affermato il collaboratore - “mio fratello diciamo conosceva le persone della provincia di Agrigento e della provincia di Caltanissetta. Gli parlava, li incontrava. Tutto qua” (cfr. verb. ud. citata, pag. 69 e 121, luogo in cui

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

il collaboratore ha precisato che il fratello “rappresentava” il gruppo di Palma di Montechiaro nelle “riunioni interprovinciali” e pag. 124, luogo in cui egli ha affermato che il fratello aveva poteri decisionali all’interno del gruppo e nei rapporti con gli alleati).

E, su domanda del difensore della parte civile, il Benvenuto ha affermato: “Mio fratello si dava da fare, diciamo dopo, diciamo incontrava persone, forestieri, conosceva persone, si conosceva con Avarello... Incontrava lui... incontrava queste persone, comandava...” (cfr. verb. ud. citata, pag. 105 - 107).

Benvenuto Gioacchino, su domanda di un difensore degli imputati, ha dichiarato che suo fratello “trafficcava” in armi che vendeva al gruppo di Palma di Montechiaro e ai gruppi “stiddari” di altri paesi (cfr. verb. ud. citata, pag. 121 e 133, luogo in cui egli ha ribadito: “Quello che lavorava con le armi era mio fratello”).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che, a suo giudizio, Calafato Giovanni, anche durante la detenzione in carcere, dava ordini (teneva i contatti con l’esterno, secondo il collaboratore, attraverso il fratello Salvatore) ed ha citato l’esempio degli omicidi di Allegro Carmelo (appartenente al suo stesso gruppo) e di Giovanni Lombardo; era stato il Calafato - secondo quanto gli aveva riferito Alletto Croce - a dare l’ordine: “Giovanni” - gli disse il cugino - “manda a dire si hanno ammazzari (si devono uccidere) a tutti” (cfr. verb. ud. citata, pag. 70 - 72 e 128 - 129).

Benvenuto Gioacchino, in relazione all’omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che avevano “partecipato” all’agguato - secondo quanto gli era stato

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

riferito da Alletto Croce - Pace Domenico, Amico Paolo e il Puzangaro, che egli conosceva e che facevano parte del suo stesso gruppo.

Ha, poi, precisato il collaboratore che il cugino Alletto Croce - rientrato, nel 1990 o nel 1991, dalla Germania, dove si era recato insieme con Lo Greco Antonino (soprannominato Nino Nivuru) e dove aveva incontrato Puzangaro Gaetano - gli ebbe a confidare di avere saputo da costui, al quale aveva fatto compagnia per alcuni giorni (erano già stati arrestati Pace e Amico e il Puzangaro era da solo in Germania), che autori dell'omicidio del dott. R. Livatino erano stati, oltre allo stesso Puzangaro, Pace Domenico e Amico Paolo; elementi, questi, appartenenti al suo stesso gruppo (cfr. verb. ud. citata, pag. 74 - 77).

Benvenuto Gioacchino ha, quindi, affermato di essersi recato, dopo l'uccisione di Lombardo Giovanni e di Allegro Carmelo avvenuta nel Maggio del 1991, in Germania per cercare lavoro e, volendo incontrare il cugino Alletto Croce che abitava a Mannheim, si rivolse a Ragalbuto Angelo; questi gli diede il numero telefonico del ristorante di Buttice Giovanni ed egli riuscì così a mettersi in contatto con Alletto Croce; il cugino e Cammalleri Carmelo andarono a prenderlo alla stazione e lo condussero dal Buttice, "uno di Racalmuto", il quale mise a disposizione una casa che aveva sopra il ristorante.

Nella casa del Buttice, dove egli rimase per circa una settimana, incontrò Puzangaro Gaetano, che pernottò in quella casa e con il quale trascorse alcuni giorni assieme.

Il Puzangaro, parlando dell'omicidio del Dott. R. Livatino, gli confidò di esserne stato l'autore insieme con Pace Domenico e Amico Paolo; gli disse anche che il

FC —

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

81

magistrato era riuscito a fuggire ed era stato inseguito lungo la scarpata, dove venne ucciso (cfr. verb. ud. citata, pag. 78 - 81).

Il collaboratore ha aggiunto che aveva partecipato all'omicidio anche Avarello Giovanni ma non ha ricordato se questa informazione gli era stata data o dallo stesso Puzangaro o dal cugino Alletto Croce o da Lo Greco Antonino o se lo avesse saputo da tutti e tre.

“Uno di questi tre” - egli ha affermato - “me l'avrà detto, o anche tutti e tre me l'avranno detto, però non ricordo. So che ha partecipato pure Avarello, però non ricordo chi è stato di loro tre, oppure tutti e tre” (cfr. verb. ud. citata, pag. 81 - 82).

Benvenuto ha, quindi, dichiarato che egli non sapeva se suo fratello (Benvenuto Giuseppe Croce) avesse avuto un ruolo nell'agguato contro il magistrato; “A me non me l'ha riferito nessuno”, ha affermato il collaboratore (cfr. verb. ud. citata, pag. 82, 116, luogo in cui ha ribadito che il fratello, se avesse partecipato all'agguato, glielo avrebbe confidato e pag. 134, in cui ha ripetuto che il fratello non gli disse di avere organizzato o ideato l'omicidio del magistrato).

Egli ha, tuttavia, precisato che una moto Enduro, in parte bianca e custodita a Palma di Montechiaro nel garage, situato in una strada vicina a via Tasso, del fratello o di un parente di Antonino Lo Greco (la stessa moto che, secondo il collaboratore, fu impiegata nell'uccisione del magistrato) era stata consegnata da lui e da Alletto Croce, alcuni giorni (quindici o sette) prima dell'agguato contro il dott. R. Livatino, a Benvenuto Giuseppe Croce che, con la moto, imboccò la strada per Camastra e Canicatti.

“Poi” - ha proseguito il collaboratore - “quando io e mio cugino abbiamo saputo

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

diciamo che lui mi ha riferito, si è saputo che erano stati loro per l'omicidio del giudice Livatino, abbiamo pensato: loro hanno usata la motocicletta quella che noi avevamo nel garage”.

Egli, su domanda del difensore di parte civile, ha precisato di non avere chiesto a suo fratello se quella moto fosse stata effettivamente impiegata nell'agguato contro il magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 110).

Benvenuto Gioacchino ha, quindi, affermato di avere saputo da Alletto Croce che nell'omicidio del magistrato era stato impiegato un mitra, facente parte della partita di armi acquistata da Alletto Croce e da Schembri Gioacchino in Francia (cfr. verb. ud. citata, pag. 82 - 89 e 131).

Ha, quindi, dichiarato Benvenuto Gioacchino, su domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto se avesse parlato con il fratello dell'omicidio del magistrato e degli esecutori: “Che io ricordi... che io ricordi, no. Comunque mio fratello dice che quando è successo l'omicidio, il giudice la mattina lo hanno chiamato, no? La Polizia, i Carabinieri, le Forze dell'Ordine, no? Dice: <<meno male che ero lì...>>, mi sembra ad Agrigento, mio fratello, era, dice: <<sennò se la prendevano con me>>, dice. Diciamo, lui mi ha detto queste cose qua” (cfr. verb. ud. citata, pag. 91 e 109, luogo in cui il collaboratore, su domanda del difensore di parte civile, ha confermato che il fratello non gli parlò di una sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino).

Il collaboratore, nel ribadire di non avere chiesto nulla al fratello sull'omicidio del dott. R. Livatino e di non sapere di una sua partecipazione al delitto, ha affermato: “... Però lui mi ha detto, penso che non ha partecipato, diciamo, mio

FC —
Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

fratello. Perché diciamo me lo avrà... Me lo diceva. Non è che se... Diciamo, non se lo nascondeva” (cfr. verb. ud. citata, pag. 91 - 92).

Egli - sollecitato dal Pubblico Ministero a precisare l'uso delle armi arrivate dalla Germania - ha riferito che le stesse erano state acquistate nel 1989 o nel 1990 e certamente “Prima dello omicidio” (del giudice).

Il cugino Alletto Croce - da lui interpellato sulla destinazione del mitra - gli disse: “lo usarono per il giudice Livatino” ed aggiunse che, contrariamente a quanto gli aveva assicurato il fornitore francese, il mitra anziché sparare a raffica, sparava a colpo singolo.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato di non avere mai visto altre armi (facenti parte dello stock di armi acquistate in Francia da Alletto Croce e Schembri Gioacchino e trasportate a Palma di Montechiaro da un camionista), oltre a questo mitra e a un altro “mitra piccolino... Micro Guzzi... calibro 9...” e, in particolare, di non avere mai visto il fucile a pompa che, secondo quanto gli aveva riferito il cugino, era in possesso di Calafato Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 92 - 94).

Benvenuto Gioacchino ha, quindi, riferito di avere conosciuto Schembri Gioacchino e di averlo anche incontrato a Mannheim in occasione della visita da lui fatta a Puzangaro Gaetano (cfr. verb. ud. citata, pag. 94 - 95).

Egli ha dichiarato - sui rapporti tra il suo gruppo e quello di Canicattì - che c'era uno scambio di favori ed ha precisato: “Niente, ci facevamo favori... Favori, che Gianmarco venivano al paese, e ci ammazzavano persone, e così, dato che venivano persone forestiere, no?, non li conoscevano, e si potevano ammazzare più facilmente, a viso scoperto o meno, no?”.

FL-1

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Avarello Gianmarco, in attuazione della strategia di alleanza e “dello scambio di favori”, eseguì, insieme con Alletto Croce, a Palma di Montechiaro, l’omicidio di Allegro Pietro; questi era il figlio di Rosario, a sua volta ucciso nella piazza del paese assieme ad un Anzalone. (cfr. verb. ud. citata, pag. 100 - 102).

Il collaboratore ha dichiarato di avere conosciuto Gallea Antonio, zio dell’Avarello, ma di non sapere se costui fosse “affiliato o meno”; ha, poi, precisato che l’abitazione del Gallea era stata usata come base operativa per una rapina che, tuttavia, quel giorno non fu eseguita (cfr. verb. ud. citata, pag. 102).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di sapere che Nava Pietro era il teste che aveva accusato Pace e Amico ed ha ricordato che Puzangaro Salvatore (fratello di Gaetano), assieme a lui, si recò al “Villaggio Mosè” (ad Agrigento) e da una cabina telefonò al Nava, al quale disse che le persone da lui accusate erano estranee al fatto e lo minacciò, aggiungendo: “guarda, che non sono loro”... e di “di stare attento” (cfr. verb. ud. citata, pag. 103 - 104).

10. DICHIARAZIONI RESE DA MESSINA LEONARDO.

Messina Leonardo ha dichiarato che, in seguito all’arresto del 1984 e all’incontro, all’uscita dal carcere, con Carmelina Taddeo (legata al SISDE), incominciò a non condividere più i valori di “Cosa Nostra”; attraverso un profondo travaglio interiore, maturò lentamente la scelta di abbandonare il mondo della mafia e di collaborare con lo Stato (cfr. verb. ud. 9.6.1997, pag. 97 - 98).

Egli ha affermato di avere fatto parte dell’associazione mafiosa, denominata

FL

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

“Cosa Nostra” (cui aveva appartenuto la sua famiglia di sangue da molte generazioni), e di essere stato, ancor prima, “avvicinato” del “vecchio” Luigi Cali, “rappresentante” della “famiglia” di San Cataldo e “consigliere” della “provincia” di Caltanissetta.

Egli rivestì la qualifica di “uomo d’onore” della “famiglia” di San Cataldo dopo le uccisioni del Cali e di Nicolò Terminio, avvenute in seguito alla “guerra”, apertasi in San Cataldo tra “Cosa Nostra” e “un’ala della Stidda”.

Il Messina ha dichiarato di essere rimasto “un semplice uomo d’onore” per alcuni anni (fino al 1985) e di essere stato successivamente nominato “sottocapo” della “famiglia” di San Cataldo.

In realtà, ha affermato il collaboratore: “ne ero il capo, perché il rappresentante della famiglia aveva ottantaquattro anni e non si poteva muovere, ero io che amministravo la famiglia, ero io che creavo i rapporti con la Commissione Provinciale e il mandamento. E siccome al mandamento c’era la stessa (situazione) della famiglia, il capomandamento era Gaetano Pacino, ero io che accompagnavo, sia uno che l’altro, perché erano tutti e due anziani”.

Egli ha, quindi, precisato di avere “coadiuvato il mandamento più importante della provincia di Caltanissetta che è quello di Vallelunga”; dopo il suo arresto, perdette ogni carica ma fu successivamente nominato “capodecina”.

“Praticamente” - ha asserito il collaboratore - “ero il cuore della famiglia di San Cataldo (cfr. verb. ud. citata, pag. 4 - 7).

Messina Leonardo ha, quindi, descritto la struttura di “Cosa Nostra”: “Il ceppo base sono gli uomini d’onore, gli uomini d’onore si riuniscono ed eleggono il

FL-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

proprio rappresentante. Il rappresentante della famiglia, che non ha nessuna funzione in più degli uomini d'onore, è anche lui un uomo d'onore, però rappresenta la famiglia, si chiama il sottocapo a braccio, cioè, se lo chiama così senza elezione. La famiglia vota di nuovo ed elegge il consigliere, perché è uno che media tra le varie posizioni degli uomini d'onore, perché succedono sempre delle vicissitudini. I rappresentanti delle famiglie si riuniscono ed eleggono i capi mandamento; i capimandamento si riuniscono ed eleggono il rappresentante provinciale. Il rappresentante provinciale si chiama il sottocapo provinciale, e questo è per quanto riguarda la provincia. Poi ci sono dei consiglieri e degli ambasciatori. Ogni provincia... ha la sua commissione provinciale. Questi, i rappresentanti delle province, si siedono e avviene la cosiddetta cupola, la Commissione interprovinciale, che decide su tutto il territorio della regione" (cfr. verb. ud. citata, pag. 8 - 9).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha, poi, dichiarato che gli uomini più importanti di "Cosa Nostra" della "provincia" di Agrigento erano i fratelli Ribisi della "famiglia" di Palma di Montechiaro, Diego Guarneri della "famiglia" di Canicatti e Peppe Di Caro che fu "il rappresentante della provincia" di Agrigento sino alla morte.

Egli conobbe il Di Caro in occasione di una riunione, svoltasi nella macelleria dello stesso Messina; il collaboratore ha, ancora, precisato di avere conosciuto il Di Caro nel 1982 o nel 1983, quando costui era già stato eletto "rappresentante della provincia" di Agrigento e aspettava "la ratifica della regione" (cfr. verb. ud. citata, pag. 10 - 11).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

87

Messina Leonardo ha, inoltre, riferito di avere conosciuto anche il precedente “rappresentante provinciale” di Agrigento, Antonio Ferro.

Egli ha, in particolare, affermato: “Prima di incontrare Peppe Di Caro, un giorno ci fu una riunione allo scorrimento veloce, in una fabbrichetta, e c’era Antonio Ferro, Antonio Guarneri, io e Vincenzo Burcheri”; in quella riunione il Ferro e il Guarneri avanzarono al Messina e al Burcheri la richiesta (che venne da costoro accolta) di ospitare due latitanti, Ceraolo Angelo e Boncore Luigi, il primo “rappresentante” e il secondo “uomo d’onore” della “famiglia” di Ravanusa (cfr. verb. ud. citata, pag. 12).

Ha, quindi, precisato il collaboratore: “Antonio Guarneri è un altro uomo d’onore della famiglia di Canicatti, ma Antonio Ferro e Antonio Guarneri vivono in simbiosi, sono i rappresentanti per la provincia di Agrigento dell’area corleonese di Cosa Nostra” ed ha specificato che il Guarneri aveva la carica di “sottocapo” - nel periodo in cui “rappresentante della provincia” era Antonio Ferro - che alternava con Lombardozzo Cesare (cfr. verb. ud. citata, pag. 13).

Antonio Ferro perdette la carica in seguito a “vicissitudini con la giustizia”, scaturite dalle dichiarazioni della donna di Carmelo Colletti (“rappresentante provinciale” di Agrigento prima che lo divenisse il Ferro: cfr. pag. 19).

Messina Leonardo, dopo avere precisato che Peppe Di Caro era “fuori corrente” e non era legato ai corleonesi, ha così descritto i rapporti tra il Di Caro e il Ferro: “... facevano parte dello stesso gruppo criminale, cioè Cosa Nostra, la famiglia di Canicatti, però le famiglie vivono di corrente e... c’era una corrente Di Caro e una corrente Ferro/Guarneri”; ha aggiunto che il Di Caro diceva “che erano miserabili

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

i Ferro, perché della mafia avevano fatto un affare, perché avevano fatto entrare cani e porci all'interno della famiglia per controllare la famiglia e gli affari"; una pari ostilità vi era da parte dei Ferro e dei Guarneri nei confronti degli appartenenti al gruppo del Di Caro, invisio anche allo stesso Madonna Giuseppe che "per un atto di sfregio" nei confronti di Di Caro Giuseppe, aveva fatto entrare nella "famiglia" di Caltanissetta Salvatore Ferraro, nipote di Ciccio Ferraro, "uomo d'onore" di Canicatti (cfr. verb. ud. citata, pag. 14 - 18).

Peppe Di Caro fu "rappresentante provinciale" sino alla morte, collocata dal collaboratore nel 1990 o nel 1991; al Di Caro succedette Ferro Antonio, la stessa persona che aveva rivestito la carica di "rappresentante" prima del Di Caro (cfr. verb. ud. citata, pag. 18 - 19).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che, in un primo momento, furono sospettati dell'omicidio di Peppe Di Caro i fratelli Ribisi; la situazione si chiarì quando, nell'agguato a Lillo Di Caro (nipote del "rappresentante provinciale" Peppe Di Caro), la vittima, pur essendo stata ferita, riuscì a strappare la parrucca ad Avarello Gianmarco, nipote - ha precisato il collaboratore - di Antonio e Bruno Gallea "stiddari della famiglia di Canicatti" (cfr. verb. ud. citata, pag. 20).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: "Lo so perché io mi sono trovato sia in delle riunioni, perfettamente, che quando è stato ammazzato anche Salvatore Di Gioia, anche Salvatore Di Gioia si era accorto che questo Gianmarco andava dietro, però ancora non si erano convinti che potevano essere schierati, o pensavano che erano schierati diversamente. In quella occasione Totò Termini mi

FC-
Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

aveva detto che era stato buono per tutti, e anche Borino Micciché, che era riuscito a levarci la parrucca, se no si dovevano scornare sia il Ferro da un lato che il Di Caro dall'altro lato" (cfr. verb. ud. citata, pag. 21).

Messina Leonardo ha, quindi, dichiarato che a capo della "Stidda" di Canicattì vi erano i Gallea che egli aveva conosciuto nel 1981, dopo l'omicidio di Terminio Nicolò; fu allora che incontrò Lillo Gallea nell'abitazione del quale si recò assieme a Ragusa (Rocco) e a Vincenzo Burcheri (cfr., anche, pag. 69 - 70, luogo in cui il collaboratore ha definito Antonio Gallea "il più grande" ed ha precisato: "...anche Cosa Nostra parlava... di Bruno, Antonio Gallea e del nipote, cioè non hanno detto specificatamente quello è più importante... però io c'ero stato insieme, cioè io lo so com'è la faccenda. Lì Antonio era il fratello più grande e lo ascoltava").

"Successivamente" - ha proseguito il collaboratore - "abbiamo avuto una detenzione insieme io, Bruno Gallea, Antonio Gallea, Gianmarco Avarello, Carmelo Nicosia, Angelo Migliore ed altri. Questi e Angelo Migliore era in una cella accanto, che sono i cugini dei Gallea, mentre noi eravamo tutti in una cella. E i primi abboccamenti con i Gallea sono successivi al carcere, cioè al carcere... I primi abboccamenti tra me e Antonio Gallea e Bruno Gallea sono successi lì. Loro erano infatuati di Salvatore Polara e di Michele Montagna, perché la loro speranza era di entrare in Cosa Nostra... Salvatore Polara era il rappresentante della famiglia di Cosa Nostra di Gela e c'era una speranza che potevano entrare questi giovani a far parte di Cosa Nostra; solo che poi Salvatore Polara è stato ammazzato, Michele Montagna li ha denigrati dentro il carcere e allora hanno

FL-
Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

capito che non c'era niente da fare; si sono schierati con Angelo Bordino della famiglia di Palma di Montechiaro ” (cfr. verb. ud. citata, pag. 22 - 23).

Il Messina ha precisato di avere saputo da Diego Guarneri che il Montagna, che era detenuto assieme ad Avarello Gianmarco, si rivolse a costui con disprezzo, dicendogli: “Tu statti muto, che io sono andato a letto con tua madre”; l'insulto (la madre dell'Avarello è la sorella dei Gallea), ha precisato il collaboratore, era il segnale di una chiusura da parte di “Cosa Nostra” perché “non é possibile che... anche poi Diego Guarneri si è messo a parlare in questa maniera, non è possibile che se tu devi entrare in Cosa Nostra già gli butti l'onore a terra a sua madre... non può essere. Anche se è vero o non è vero, però pubblicamente non glielo puoi dire, non lo puoi affrontare in questi termini” (cfr. verb. ud. citata, pag. 26 - 27).

Il collaboratore ha precisato che i fratelli Gallea e il Migliore componevano un gruppo, dedito a rapine che venivano eseguite anche con persone di San Cataldo, divenute successivamente “uomini d'onore”, come Rino Dell'Aira e con persone di Barrafranca “vicinissime a Cosa Nostra”, come Salvatore Paternò; i Gallea avevano, inoltre, “contatti stretti” con Rocco Ragusa e Boncore Luigi, “uomini d'onore” della “famiglia” di Ravanusa (cfr. verb. ud. citata, pag. 24 - 25).

Messina Leonardo ha, quindi, riferito che Antonio e Bruno Gallea erano i “capi” della “Stidda” di Canicatti di cui faceva parte Avarello Gianmarco, “un uomo pericoloso per Cosa Nostra” ed ha precisato che egli era amico di Bruno Gallea, tanto che le rispettive famiglie si frequentavano e il Gallea gli diede in prestito, per diversi giorni, la sua autovettura cabriolet; i loro rapporti erano leali, pur appartenendo a schieramenti diversi (il Messina a “Cosa Nostra” e il Gallea alla

FL

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

“Stidda”).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: “Però credo che ci sia anche un po’ di più di lealtà, perché veda poi nell’89 è stato ammazzato uno dei fratelli Ribisi e il giorno che è stato ammazzato Ribisi, qualcuno si presentò a casa mia, io abitavo al “Villaggio Mosè” e avevo preso una villetta al mare, abitavo io e la mia figlia; e due ragazzi, cioè Salvatore Pirrello, quel giorno non si è scostato da casa mia, tutto il giorno è stato a casa mia... e poi alla fine il motivo c’era, perché io la sera dovevo andare a mangiare da Gioacchino Ribisi e se sarei stato là sarei morto, mentre invece mi hanno impedito di morire, cioè praticamente mi hanno tenuto a casa... Io attribuisco alla Stidda questo rapporto, visto e considerato che io e i suoi uomini avevo rapporti senza tradimenti e credo che era un atto nei miei confronti di stima...” (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 31).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di avere incontrato, per la prima volta, Gioacchino Ribisi in occasione di una riunione (svoltasi all’interno della sua macelleria una domenica mattina e “qualche mese” dopo l’apertura del negozio, avvenuta il 14.10.1986) cui avevano partecipato, per la provincia di Agrigento, Peppe Di Caro e Gioacchino Ribisi e, per la provincia di Caltanissetta, oltre allo stesso collaboratore, Gaetano Pacino, il Terminio, Fonti Biagio e il “capomandamento” Ciccio Ianni (cfr. verb. ud. citata, pag. 32 - 33 anche per l’indicazione del motivo della riunione, costituito dalla volontà di punire i fratelli Pirrello, sospettati di avere commesso un furto di ovini ai danni del cognato di un magistrato della provincia di Agrigento, o di recuperare la refurtiva e pag. 86 e 94 - 95, luoghi in cui il collaboratore ha precisato che il

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

magistrato si chiamava Messina ed ha ribadito che del furto erano sospettati i fratelli Pirrello).

Anche con Gioacchino Ribisi, che in occasione della riunione gli fu presentato ritualmente come “uomo d’onore”, nacque un rapporto di amicizia e di assidua frequentazione tra le rispettive famiglie.

Il collaboratore, dopo avere delineato lo scontro tra correnti di “Cosa Nostra” che si era aperto a San Cataldo con l’uccisione di Emanuele Cerruto (eseguita dallo stesso Messina), l’omicidio di Luigi Gallea, “rappresentante della famiglia” di San Cataldo e di Terminio Nicolò e l’eliminazione a Palermo di Plicato Loreto, ritenuto responsabile di avere ucciso il Gallea, il Cali, il Terminio e, in precedenza, altri due “uomini d’onore” (Temporale Giuseppe e Dell’Aira Guido), ha precisato che Castiglione Rosolino, il quale “pedinava” il Plicato, poté accertare che costui era in contatto con Sanvito Calogero, “capomandamento” di Palma di Montechiaro; all’uccisione del Plicato seguì, quindi, quella del Sanvito ad opera dei Ribisi.

“Allora” - ha proseguito il collaboratore - “da lì è nato il gruppo, c’è stata la rottura ed è nato il gruppo Ribisi, la rappresentanza della famiglia l’ha preso Ribisi Saro e sottocapo era Angelo Bordino, solo che poi ci sono state delle liti e... Angelo Bordino era rimasto fuori, però faceva sempre capo allo stesso mandamento, però non si riuniva più con la famiglia, aveva creato una Stidda... Tutti e due i gruppi avevano il mandamento che riferivano quello che facevano, praticamente anche se Angelo Bordino non si riuniva la famiglia, lui era... si può dire in regola, perché comunicava i suoi movimenti al mandamento” (cfr. verb.

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

ud. citata, pag. 34 - 38).

Facevano parte del “gruppo” dei Ribisi, Castronovo, Traspadano Anzalone e i fratelli Allegro. Compongono il “gruppo” di Bordino Angelo, Savaia Pasquale, un nipote di Sanvito Calogero ed altre persone; il Bordino, per contrastare i Ribisi, “si era messo vicino” un gruppo di ragazzi, tra i quali il collaboratore ha indicato - per averlo avuto riferito da Ribisi Gioacchino - Pace e Amico; si trattava di persone dedite a rapine, la cui effettiva consistenza Ribisi Gioacchino, che gli chiese di eliminare Angelo Bordino, sottovalutò (cfr. verb. ud. citata, pag. 38 - 44).

Del ruolo di Bordino Angelo gli parlarono anche Bruno Gallea, Diego Guarneri e Totò Ferraro i quali gli dissero che il Bordino era “il creatore della Stidda”; analoghe fratture si erano create a Canicatti, dove c'erano i Gallea, e nella provincia di Caltanissetta.

Il Guarneri non era, tuttavia, preoccupato della situazione esistente a Palma di Montechiaro e a Canicatti e dell'alleanza tra i Gallea e il Bordino.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: “..Secondo me, lui” (il Guarneri) “era tranquillo, cioè parlava però alla fine non si preoccupava di niente... non preoccuparsi di niente uno come noi non può stare in un negozio pubblicamente... lui camminava tranquillamente per Canicatti, come se nulla a lui doveva succedere, sia a lui che ai figli dei Ferro che avevano un autosalone. Cioè loro stavano tranquilli, sì, parlavano di questi gruppi, di queste cose, però alla fine non c'era una vera e propria paura” (cfr. verb. ud. citata, pag. 45 - 48).

Messina Leonardo ha, quindi, tracciato le linee dello scontro avvenuto a Palma di

FL

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Montechiaro tra i due gruppi contrapposti.

L'inizio fu segnato dal tentativo di omicidio (collocato dal collaboratore alla fine del 1988) in danno di Bordino Angelo ad opera di Anzalone Traspadano e Rosario Ribisi; quest'ultimo, cui si inceppò il fucile, si tolse il "cappuccio" e fu così riconosciuto dal Bordino.

Pietro Ribisi si recò allora dal Messina, che si trovava al "Villaggio Mosé" di Agrigento, per chiedergli di eliminare il Bordino; il Messina si prestò ma l'agguato non riuscì perché la vittima non fu trovata (cfr. verb. ud. citata, pag. 49 - 51).

Al tentato omicidio di Bordino Angelo seguì, nell'Agosto del 1989, l'omicidio di Gioacchino Ribisi, consumato nella pizzeria "Allo Zingarello"; fu, quindi, effettuato un nuovo tentativo per eliminare il Bordino, cui partecipò lo stesso Messina Leonardo, ma la vittima non fu trovata a casa (cfr. verb. ud. citata, pag. 51 - 55).

Nell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta furono, poi, uccisi due fratelli Ribisi; autori del duplice omicidio furono ritenuti da "Cosa Nostra" Luigi Boncore e Rocco Ragusa, dipendenti dell'ospedale e vicini al Bordino e ai Gallea (che erano tra di loro alleati: cfr., anche, pag. 66), nonché Pace e Amico, da "Cosa Nostra" ritenuti responsabili anche dell'omicidio del dott. R. Livatino; successivamente fu teso un agguato al Boncore in cui rimase ucciso Calogero Zagarrìo, anch'egli "uomo d'onore della famiglia" di Ravanusa (cfr. verb. ud. citata, pag. 55 - 59).

A Canicattì furono uccisi Di Gioia Salvatore, Peppe Di Caro e Alaimo, della corrente del Di Caro, e fu teso un agguato contro Lillo Di Caro, durante il quale

FC -

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p. |
|--|

Avarello Gianmarco perse la parrucca e fu riconosciuto.

“Cosa Nostra” allora reagì, uccidendo Luigi Boncore e Bruno Gallea; non fu, invece, coinvolto nello scontro il gruppo dei Ferro/Guarneri; a Racalmuto furono, poi, eliminati il “rappresentante” e il “sottocapo” della “famiglia, Luigi Cino e il Burruano (cfr. verb. ud. citata, pag. 60 - 62 e 71 - 73).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che Madonia Giuseppe (che era latitante) attraverso Mimì Vaccaro, dopo il tentativo di omicidio ai danni di Lillo Di Caro, diede l'ordine di distruggere il gruppo dei Gallea.

Egli ha, in particolare, affermato: “Mah, io mi sono trovato... in una riunione dove c'era Mimì Vaccaro, che era il sottocapo della provincia di Caltanissetta, c'ero io, Fonti Biagio, Arnone Paolo e i fratelli Falcone. E si era espresso che dovevamo distruggere questo gruppo; cioè le indicazioni a volte Madonia, non è che poteva andare nelle riunioni come facevamo noi, delegava Mimì Vaccaro... fu quella l'indicazione, anche perché poi questi gruppi erano stati colpiti dalla morte di Alaimo, che era il cugino di Falcone” (cfr. verb. ud. citata, pag. 73 - 74).

Il collaboratore ha, quindi, individuato nella frattura, verificatasi all'interno della “famiglia” di Riesi, l'origine della “Stidda” e nelle divisioni interne a “Cosa Nostra” la guerra di mafia degli anni '80.

“Quando c'è stata questa rottura” - ha affermato Messina Leonardo - “loro invece di subire l'aggressione di Cosa Nostra hanno formato la Stidda. Cioè, ogni paese dove c'erano i fuoriusciti di Cosa Nostra si sono alleati con i riesini e allora c'è stato un fronte enorme, Riesi poi era in mano alla Stidda... e con questa alleanza

FL

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p. |
|--|

che si (è) portato in tutta la Sicilia stavano per sopprimere Cosa Nostra”, anche perché, ha aggiunto il collaboratore, Madonia Giuseppe aveva sottovalutato il fenomeno della “Stidda” (cfr. verb. ud. citata, pag. 63 - 65).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che Peppe Di Caro, più volte, gli chiese notizie del “blitz” che si temeva in seguito alle dichiarazioni del collaboratore Calderone, sapendo che egli aveva contatti con uomini del SISDE.

“In effetti” - ha affermato il collaboratore - “sapevo l’orientamento di quando doveva essere fatto il blitz, però alle quattro del giorno prima che partisse il blitz, arrivò Salvatore Ferraro e mi disse: <<Stanotte c’è il blitz di Calderone, avvisa a chi devi avvisare>>... E difatti Peppe Di Caro è stato avvisato”.

Il collaboratore ha escluso qualsiasi legame tra il Di Caro e il dott. R. Livatino ed ha affermato: “Io non mai sentito dire questa cosa, ho sentito dire sempre che hanno ammazzato questo magistrato per dimostrare che avevano una forza come Cosa Nostra, e la colpa poi alla fine ricadere su Cosa Nostra. Non ho mai sentito dire cose diverse. Cioè delle persone che sono della mafia locale di là” (cfr. verb. ud. citata, pag. 74 - 79 e 82 - 84 e 87, luogo in cui ha affermato che il Di Caro non gli aveva mai parlato del dott. R. Livatino).

Messina Leonardo ha, inoltre, dichiarato che a fargli i nomi del Pace e dell’Amico, come autori dell’omicidio del dott. R. Livatino, erano stati, in diversi contesti temporali, la vedova di Gioacchino Ribisi, Borino Micciché (il quale gli disse, riferendosi agli esecutori dell’omicidio del Ribisi, che si trattava delle stesse persone che avevano teso l’agguato al magistrato: “Sono gli stessi che

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

hanno ammazzato il tuo compare”, cioè il Ribisi), Cataldo Terminio, Lillo Rinaldi e Diego Guarneri.

Egli ha, inoltre, precisato, su domanda del difensore della parte civile: “Come ho detto prima Pace e Amico facevano parte di un gruppo di giovani che erano capeggiati da Bordino, dove faceva parte anche Pasquale Savaia, ma in quel contesto mi sono state indicate solo queste due persone, come gli esecutori materiali, poi per noi era una cosa chiara, che c’era questo schieramento, che era contro di noi, che aveva fatto questo omicidio” ed ha aggiunto che non era a conoscenza di un eventuale coinvolgimento dei fratelli Gallea nell’agguato al magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 93).

Messina Leonardo ha, tuttavia, precisato, su domanda del Pubblico Ministero, che non si parlò né dei mandanti dell’omicidio né di tutti gli esecutori materiali, vertendo il discorso esclusivamente su Pace e Amico, perché costoro erano stati indicati gli autori sia della uccisione di Gioacchino Ribisi sia dell’omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 98 - 100).

Ha, quindi, affermato il collaboratore: “Questo omicidio, secondo me, è stato fatto per buttare le forze dell’ordine contro Cosa Nostra, e questo giovane magistrato è morto gratis, cioè non c’era un vero e proprio motivo per ammazzare questo magistrato. Sembra poco, se uno deve ammazzare un magistrato, potete farlo per qualsiasi giorno, mica dovevo ammazzare tutta Caltanissetta che discorsi! Il problema è che lo hanno fatto per levarsi gli uomini d’onore da torno. Per dimostrare che hanno la forza di colpire anche in alto, cioè secondo loro in alto era colpire un magistrato... io mai ho sentito dire cose diverse su questo

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

omicidio, anche se io frequentavo diverse persone, quando uno frequenta Diego Guarneri, a Canicattì, è come frequentare il vertice di Cosa Nostra, poi Borino Micciché, cioè sono persone importanti all'interno di Cosa Nostra... principalmente si diceva: <<Questo ragazzo (il dott. R. Livatino) è morto gratis>>” (cfr. verb. ud. citata, pag. 79 - 82 e 91).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Diego Guarneri gli aveva detto che l'omicidio del magistrato non era opera di “Cosa Nostra”; egli, infatti, aveva affermato: “non era una cosa che ci riguardava, non era una cosa che avevamo fatto noi” (cfr. verb. ud. citata, pag. 84 e 90).

11. DICHIARAZIONI RESE DA IANNI' GAETANO.

Ianni Gaetano ha dichiarato di aver fatto parte della famiglia di Gela, denominata “Ianni-Cavallo”, dedita al traffico di stupefacenti e di armi, a rapine e ad estorsioni.

Il gruppo mafioso, di cui egli era a capo insieme con Cavallo Aurelio, operava nelle province di Caltanissetta e di Agrigento (Canicattì, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle) e si contrapponeva a “Cosa Nostra”; organizzazione, quest'ultima, che a Gela era rappresentata dal “clan Madonia”, i cui esponenti principali erano gli Argenti, gli Emmanuello e i Trubia.

Egli ha così delineato i rapporti tra le due organizzazioni: “Ma c'è stato all'inizio del 1987 è cominciata la guerra, e lì eravamo contrapposti, abbiamo fatto diversi omicidi, sia noi che loro. Poi abbiamo avuto una tregua e lì abbiamo divisi i

FL-1

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p. |
|--|

guadagni illeciti al 50%” (cfr. verb. ud. 10.6.1997, pag. 3 - 4).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che la “guerra”, iniziata nel 1987 per ottenere il controllo del territorio di Gela e conclusasi nel Marzo del 1991, aveva causato un centinaio di morti; era, invero, stata stabilita una prima tregua che, tuttavia, venne rotta dal suo gruppo il quale, anticipando un’analoga azione da parte del “clan Madonia”, perpetrò, nel Novembre del 1990, la cosiddetta “strage” di Gela in cui perirono otto persone e altre rimasero ferite (cfr. verb. ud. citata, pag. 6 - 9).

La tregua, conclusa nel Marzo del 1991, prevedeva che “tutti i soldi illeciti che si prendevano, dovevamo dividere al 50% e poi informarsi l’uno con l’altro se a Gela dovevamo fare qualcosa, ammazzare qualcuno oppure fare saltare un negozio o qualche impresa, ci dovevamo informare... affinché tenevamo il paese sotto controllo” (cfr. verb. ud. citata, pag. 6).

Egli ha, quindi, riferito che le estorsioni venivano consumate dai componenti dei due gruppi (clan Ianni-Cavallo e clan Madonia) che agivano insieme; i proventi venivano, poi, divisi a metà.

Il collaboratore ha così delineato la struttura della sua organizzazione: “Ma noi eravamo poi divisi in gruppi. All’inizio, come ho detto, l’abbiamo fondata con Aurelio Cavallo. Poi io sono stato inviato a soggiorno in Sardegna, e lì mi dedicavo io in parte alla mia famiglia in Sardegna e col traffico di droga e armi. E a Gela poi c’era Aurelio Cavallo. Poi hanno arrestato Aurelio Cavallo e li dirigeva per Gela le file Paoello Orazio... Da noi c’erano i gruppi di fuoco, sì, composti dai miei figli Marco e Simone, Paoello, Spina e altri” (cfr. verb. ud. citata, pag. 6).

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

5).

Ianni Gaetano ha, poi, dichiarato che per un'efficace contrapposizione a "Cosa Nostra" venne conclusa un'alleanza con gruppi "stiddari" di altri paesi e, in particolare, con il "clan Carbonaro" di Vittoria, i Russo di Niscemi, i Sanfilippo di Mazzarino e i Riggio di Riesi (le ultime tre "famiglie" erano composte da "fuoriusciti di Cosa Nostra"); furono anche allacciati rapporti di alleanza con "famiglie" della provincia di Agrigento: i Barba di Favara, i Grassonelli di Porto Empedocle, l'Avarello e il Gallea di Canicatti, il Benvenuto di Palma di Montechiaro, nonché con gli Zicchitella della provincia di Trapani (cfr. verb. ud. citata, pag. 9 - 13 e 28).

Egli ha, in particolare, affermato che l'alleanza con i Grassonelli di Porto Empedocle fu stipulata nel 1990, nel carcere di Trapani, da Grassonelli Salvatore (il padre di Giuseppe) e, per il gruppo di Gela, da Cavallo Antonino e Lauretta Vincenzo; la conclusione dell'alleanza fu comunicata all'esterno attraverso i familiari; del resto - ha precisato il collaboratore - "non c'erano problemi per avere contatti con i detenuti".

Egli ha, poi, affermato: "Ma guardi, io ricordo che il carcere di Agrigento ce l'avevano in mano gli agrigentini. Per esempio come i Grassonelli e gli altri... Mi risulta perché c'era la voce in giro dentro la nostra organizzazione, per esempio quando andavano ad Agrigento i nostri detenuti stavano bene... Io mi ricordo che dovevamo fare scappare una persona lì, un certo Puccio ad Agrigento. E mi pare che c'erano anche armi lì nel carcere di Agrigento. Però non ricordo benissimo i particolari perché, siccome questo non è avvenuto, e comunque si sapeva nella

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

nostra organizzazione che c'era questo... che ci facevano dei favori questi in carcere" (cfr. verb. ud. citata, pag. 17 - 20).

Anche lo scambio di informazioni, durante i colloqui, era facile poiché - ha riferito Ianni Gaetano - i colloqui avvenivano assieme "per cui non c'erano problemi a parlare con quei ragazzi lì" (cfr. verb. ud. citata, pag. 20).

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto l'Avarello ma non il Gallea, che era uno zio dell'Avarello.

Il Gallea era, infatti, detenuto in carcere al suo rientro dal soggiorno obbligato in Sardegna; ha, tuttavia, aggiunto il collaboratore: "Per quanto ne so io, comandava lo zio"; chiarendo che nelle riunioni "interprovinciali" erano "i ragazzi" (il Benvenuto, il Grassonelli, suo figlio Simon che aveva commesso degli omicidi assieme all'Avarello) a indicare nel Gallea colui che anche dal carcere comandava (cfr. verb. ud. citata, pag. 13 - 14).

Del gruppo di Canicatti egli non conobbe altri poiché - ha affermato Ianni Gaetano - "io non andavo in quei posti. Io, quando loro venivano nei nostri covi, allora l'ho conosciuti lì ad alcuni. Siccome nei nostri covi non venivano tutti, noi mandavamo alcune persone che rappresentavano i paesi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 13).

Il collaboratore ha, quindi, riferito di avere conosciuto Avarello Gianmarco in occasione di una strage, perpetrata in provincia di Agrigento nel 1991 (forse a Racalmuto), cui avevano preso parte anche Sole Alfredo e Paoello Orazio e nel corso della quale era rimasto gravemente ferito un altro affiliato di Gela, Antonio Gueli.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Egli rivide l'Avarello in un covo dove si erano recati per dividersi le armi che erano state procurate in Belgio dal Benvenuto; ancora altre volte e in occasioni diverse ebbe modo di incontrare l'Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 15, 28 e 34 - 35).

Ianni Gaetano ha precisato che i rapporti tra i diversi gruppi della "Stidda" consistevano in scambi di favore per omicidi da compiersi nella lotta che li contrapponeva a "Cosa Nostra"; più, in particolare, venivano scambiati i killer e venivano messi reciprocamente a disposizione "covi" per il rifugio dei latitanti.

Egli ha, nell'ambito dello "scambio dei favori", indicato il tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero, commesso a Sommatino dal figlio Simon e al quale aveva partecipato anche l'Avarello (che guidava l'autovettura) ed ha altresì indicato la "strage" di Racalmuto alla quale presero parte Paoletto Orazio e Gueli Antonio (di Gela), l'Avarello (di Canicatti) e Sole Alfredo, quest'ultimo di Racalmuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 16).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che a una riunione "interprovinciale" tra diversi gruppi della "Stidda", svoltasi nel covo di "Casuzze" di Marina di Ragusa, avevano partecipato il Grassonelli di Porto Empedocle, Peppuccio Benvenuto, che "rappresentava" il gruppo di Palma di Montechiaro, forse l'Avarello per il gruppo di Canicatti ed affiliati di Vittoria che non riusciva a ricordare (cfr. verb. ud. citata, pag. 20 - 22 e 29, luogo in cui il collaboratore ha ribadito che il Benvenuto "rappresentava" il gruppo di Palma di Montechiaro ed ha precisato che forse aveva conosciuto uno dei Calafato, parente del Benvenuto).

Egli, dopo avere precisato che l'Avarello era "sempre assieme" al Benvenuto, ha

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

103

confermato, in seguito a una contestazione del Pubblico Ministero, che nella provincia di Agrigento i gruppi della “Stidda” si contrapponevano ai “Di Caro, i Ribisi, gli Allegro, i Messina e gli Albanese”, specificando che i Messina erano di Porto Empedocle e che gli Allegro avevano subito un agguato nel 1991, “il giorno di San Silvestro”, all’interno del Bar 2000 di Palma di Montechiaro.

In quell’azione trovò la morte un affiliato del gruppo di Gela, Neluccio Camiolo, che era stato inviato da Paoletto Orazio e messo a disposizione degli alleati, su richiesta del gruppo “stiddaro” di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 24 - 26).

Ianni Gaetano, in relazione all’omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che il fratello del proprio cognato, Morteo Francesco, aveva saputo, in un periodo di comune detenzione con Spina Vincenzo, Trainito ed altri presso la casa circondariale di Trapani, dallo stesso Pace e dall’Amico (chiamato dal collaboratore D’Amico) che costoro erano stati gli autori dell’omicidio del dott. R. Livatino ed ha ribadito che l’uccisione del magistrato era stata opera del gruppo agrigentino alleatosi con l’organizzazione della “Stidda” di Gela (cfr. verb. ud. citata, pag. 31 e 33 - 34).

Ianni Gaetano ha precisato che questa notizia gli fu data nel periodo in cui egli, insieme con Paoletto Orazio, trascorreva la latitanza in un covo della provincia di Ragusa e che null’altro egli aveva saputo del delitto.

Il collaboratore, su domanda del P.M., ha affermato di avere iniziato a collaborare all’inizio del 1993, non avendo condiviso il progetto del suo gruppo di uccidere cinque commercianti di Gela; egli ha, infine, precisato di avere confessato gravi

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

FL

delitti per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini (cfr. verb. ud. citata, pag. 37 - 38).

12. DICHIARAZIONI RESE DA VELLA ORAZIO.

Vella Orazio ha dichiarato di aver iniziato a collaborare nel Luglio del 1994, dopo essere stato arrestato per un duplice omicidio consumato a Gela.

Egli, nell'ambito della sua collaborazione, ha confessato di aver commesso undici omicidi e di avere partecipato a rapine (delitti per i quali non era stata iniziata azione penale nei suoi confronti); ha, quindi affermato di avere contribuito all'arresto di Calafato Giovanni, che egli conosceva dal 1994 come "capo dell'organizzazione di Palma di Montechiaro" (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 29 - 30).

Vella Orazio ha affermato di aver fatto parte, sin dal 1990 e all'età di soli quindici anni, dell'organizzazione criminale "Ianni-Cavallo" di Gela, all'interno della quale, dopo essersi occupato di danneggiamenti ed estorsioni, aveva rivestito il ruolo di killer (cfr. verb. ud. citata, pag. 4 - 5).

L'organizzazione criminale, alla quale egli aveva partecipato, era inserita nella "Stidda" ed era così organizzata: "Si eravamo organizzati che c'era un capofamiglia e poi c'erano i vari gruppi che si occupavano per le estorsioni, poi c'era il nostro gruppo che si occupava di omicidi e poi c'era un gruppo che si occupava di danneggiamenti e furti"; capo del gruppo era Cavallo Aurelio, cui subentrò Paoello Orazio (cfr. verb. ud. citata, pag. 5 - 6).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

105

Il collaboratore ha confermato che con la “famiglia” di “Cosa Nostra”, in alcuni periodi, fu stabilita una tregua, in altri periodi “c’era la guerra”.

Egli ha, poi, precisato che il gruppo “Ianni-Cavallo” aveva rapporti con “famiglie emergenti” di altri paesi come Porto Empedocle, Canicatti, Vittoria e Mazzarino.

I rapporti consistevano nello scambio di killer per la commissione di omicidi, nel mettere a disposizione i “covi” quando gli autori dei delitti si nascondevano o si rendevano latitanti e nell’acquisto in comune di armi (cfr. verb. ud. citata, pag. 7).

Il collaboratore ha indicato, come rappresentanti delle varie “famiglie”, Grassonelli Giuseppe di Porto Empedocle, Avarello di Canicatti, Carbonaro di Vittoria e i Sanfilippo di Mazzarino (cfr. verb. ud. citata, pag. 6 e 8).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di avere partecipato, per conto degli alleati, agli omicidi di Barba a Campobello di Licata, di Maurizio Montagna a Canicatti e di Albanese a Porto Empedocle ed ha precisato: “Gli omicidi li decidevano le famiglie dove dovevamo andare a commettere gli omicidi, però chi ci mandava a noi era sempre il capofamiglia” e, in sede di controesame: “Perché certe volte ci potevano mandare a dire: <<Dovete andare ad uccidere Albanese>> - vi faccio un esempio - <<e tornate indietro>>, alcune volte, siccome è successo a Canicatti, ci diceva di andare là e metterci a disposizione, quello che ci chiedevano, noi, a chi ci chiedevano di uccidere uccidevamo” (cfr. verb. ud. citata, pag. 7 - 8, 26 e 33, luogo in cui il collaboratore ha affermato che la regola da lui enunciata vigeva anche nei gruppi alleati: “Sì, ma sempre il capo era che decideva chi mandare e se mandarlo”).

Il collaboratore ha, quindi, affermato che l’alleanza tra il gruppo di Gela e quello

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

di Porto Empedocle era nata in carcere, attraverso un colloquio tra Cavallo Antonino e il padre di Grassonelli Giuseppe che erano detenuti; “poi” - ha proseguito il collaboratore - “il figlio di Grassonelli e il fratello di Cavallo Aurelio si sono incontrati a Gela e si è fatta l’alleanza” (cfr. verb. ud. citata, pag. 8 - 9).

Vella Orazio ha, quindi, riferito di avere conosciuto Avarello Giovanni in un “covo” situato nelle campagne di Ragusa, in occasione di una riunione, indetta “per organizzare alcuni omicidi per conto delle famiglie di Agrigento”, alla quale avevano partecipato, oltre al Vella, i fratelli Antonio e Orazio Paoello, Grassonelli Giuseppe, lo stesso Avarello e, forse, Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 10).

Fu allora che il Grassonelli presentò l’Avarello al Vella ed ai fratelli Paoello come “capofamiglia” di Canicattì e fu in quella stessa occasione che venne richiesto al gruppo di Gela un aiuto “per commettere omicidi”; vennero, così, messi a disposizione dell’Avarello lo stesso Vella Orazio e Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 11).

Del gruppo di Canicattì egli aveva conosciuto anche Migliore Massimo con il quale doveva recarsi a Reggio Calabria per acquistare un’autovettura blindata per conto di Avarello Giovanni.

Questi, essendo in lotta con i Di Caro e i Ferro di “Cosa Nostra”, voleva munirsi di una vettura blindata per motivi di sicurezza (cfr. verb. ud. citata, pag. 12).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che del gruppo di Canicattì facevano parte anche i Gallea, parenti dell’Avarello ed ha indicato in Antonio Gallea “uno dei capi”, affermando di avere saputo ciò dallo stesso

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 13).

Egli ha, quindi, dichiarato di avere eseguito, nel 1991, l'omicidio Albanese (dal collaboratore indicato come "capo della famiglia di Cosa Nostra di Porto Empedocle") assieme all'Avarello e a Greco Guglielmo e di avere partecipato, sempre nel 1991, all'omicidio Barba, cui presero parte l'Avarello, Grassonelli Giuseppe e Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 10 e 14 - 15).

Egli, assieme all'Avarello, a Ianni Simon e a Palmeri Nunzio, eseguì, inoltre, l'attentato nei confronti di Pulci Calogero e, assieme ad Avarello Giovanni e a Margiotta Maurizio, partecipò all'omicidio di Montagna Maurizio, esponente di "Cosa Nostra" di Canicattì (cfr. verb. ud. citata, pag. 15, 19 - 20 e 24 - 25).

Vella Orazio, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato di avere conosciuto Calafato Giovanni e Benvenuto Croce, facenti parte del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro.

"Capo" di questo gruppo (ciò gli fu riferito dall'Avarello) era Calafato Salvatore che egli conobbe personalmente, essendosi recato nella sua abitazione assieme ad Avarello Giovanni, nel periodo in cui Calafato Salvatore era detenuto agli arresti domiciliari.

L'Avarello - ha precisato Vella Orazio - si era recato da Calafato Salvatore per informarlo poiché, "essendo un alleato di Avarello", questi lo teneva informato di "quello che stava facendo e di come si muoveva".

Egli, in sede di controesame, ha pure dichiarato che capo dell'organizzazione era Calafato Giovanni ed ha così chiarito l'apparente contraddizione: "sì, perché quando ho conosciuto Salvatore Calafato era fuori e poteva gestire

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

l'organizzazione, quando invece ho detto che il capo dell'organizzazione era Giovanni Calafato, il Calafato Salvatore si trovava in carcere, per cui gestiva tutta la situazione di fuori Giovanni Calafato in assenza del fratello" (cfr. verb. ud. citata, pag. 32).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che anche questo gruppo era in lotta con "Cosa Nostra", rappresentata a Palma di Montechiaro dai Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 17 e 19).

Egli ha, quindi, riferito che Benvenuto Giuseppe Croce aveva partecipato a una riunione "interprovinciale" (svoltasi a fine estate del 1991 o nella primavera di quell'anno e, comunque, venti giorni prima dell'omicidio Barba: cfr. pag. 36 - 38) nella quale era stata presa la decisione di "agire" (eseguire gli omicidi) nel territorio di Agrigento per dar modo ai latitanti, che si trovavano a Gela, di muoversi liberamente.

Egli ha, in particolare, dichiarato: "Sì, ha partecipato in una riunione dove eravamo tutte le famiglie che eravamo alleati di Porto Empedocle, Palma di Montechiaro, Canicattì e della provincia di Vittoria, Ragusa e Campobello di Licata; in quell'occasione era presente anche Benvenuto Croce" ed ha indicato altri partecipanti in Ianni Simon, Paoello Orazio, Grassonelli Giuseppe, Di Stefano Gino e Palmeri Nunzio (cfr. verb. ud. citata, pag. 17 - 18).

Vella Orazio, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di essersi recato assieme all'Avarello, nell'abitazione di Benvenuto Giuseppe Croce per vedere delle armi.

Il collaboratore, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che

FC—

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

egli e l'Avarello, dopo aver commesso l'omicidio di Montagna Maurizio, si stavano spostando, a bordo dell'Audi 80 dell'Avarello, in un "covo" della provincia di Ragusa.

Durante il viaggio egli chiese ad Avarello: "ma c'eri anche tu per l'omicidio del giudice Livatino?", ricevendo da costui conferma della sua partecipazione.

Vella Orazio ha dichiarato, su contestazione del Pubblico Ministero, che l'Avarello aveva aggiunto che il dott. Livatino era stato ucciso perché "ce l'aveva con loro" ("...gli ho detto: <<Ma c'eri anche tu per il fatto del giudice Livatino?>>, lui m'ha risposto: <<Sì'>>. Poi gli ho detto: <<Ma perché?>>, dice: <<Perché - mi fa - era un bastardo e ce l'aveva con noi>>. Poi non mi sono fatto...cioè non mi sono fatto dare più spiegazioni sennò poi sembrava una cosa indiscreta perché...": cfr. verb. ud. citata, pag. 21 - 23).

Il Vella ha chiarito di avere chiesto all'Avarello della sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino perché sapeva dei legami che l'Avarello aveva con Amico e Pace.

Costoro erano stati già accusati dell'omicidio del magistrato e di loro l'Avarello gli parlava come dei soli amici di cui si poteva fidare.

Egli ha, infine, precisato di non avere appreso nessun'altra notizia sull'omicidio del dott. R. Livatino.

13. DICHIARAZIONI RESE DA SCHEMBRI GIOACCHINO.

Schembri Gioacchino ha dichiarato di avere iniziato a collaborare con lo Stato

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC-

verso il mese di Agosto del 1992, mentre era detenuto in Germania (dove si era trasferito nel 1976 e dove gestiva, nella città di Mannheim, una pizzeria e un bar) per essere stato tratto in arresto perché accusato di far parte di un'associazione di tipo mafioso, in concorso con Benvenuto, Calafato, Puzangaro, Incardona e altri (cfr. verb. ud. 10.6.1997, pag. 44 - 45 e 154).

Egli ha affermato di avere conosciuto nel 1986 o nel 1987, in Germania, Ribisi Gioacchino, cui aveva procurato la "conversione" della patente di guida (da italiana in tedesca) e che aveva fatto figurare come un suo dipendente, sebbene in realtà il Ribisi non svolgesse alcuna attività lavorativa; conobbe anche i fratelli Ribisi, Nicola Brancato, Rosario Allegro e un Albanese di Porto Empedocle in occasione di una cerimonia per un battesimo, svoltasi a Palma di Montechiaro, cui era stato invitato; rivide Gioacchino Ribisi, Nicola Brancato e l'Albanese in Germania dove costoro si erano recati per acquistare delle armi.

Tutte queste persone vennero, nel corso degli anni, uccise dal gruppo del Benvenuto, del Puzangaro e del Calafato, secondo quanto gli era stato riferito dagli stessi Puzangaro e Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 46 - 50).

Il collaboratore ha, quindi, riferito di avere conosciuto a Mannheim, nel Maggio o nel Giugno del 1990, Alletto Croce, Calafato Salvatore, Puzangaro Gaetano, Amico Paolo e Pace Domenico i quali si erano a lui rivolti, attraverso l'Alletto (che il collaboratore già conosceva per averlo avuto presentato da Lombardo Giovanni), per essere accompagnati da Parla Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 51 - 54).

Il collaboratore ha riferito che, assieme ad Alletto Croce e a Calafato Salvatore, si

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

111

era incontrato con il Puzangaro, l'Amico e il Pace (che provenivano da Dolmagen a bordo di una Golf rossa) in autostrada, alla prima uscita per Mannheim; tutti avevano poi proseguito verso la città di Aar, dove si trovava Parla Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 53 - 55 e 189 - 190).

Questi, dopo avere avuto un colloquio con le persone accompagnate da Schembri Gioacchino, gli fece capire, mostrandosi "freddo", di tenersi in disparte e, una volta che egli si allontanò, il Parla si mise a discutere con gli altri.

Schembri Gioacchino ha, quindi, dichiarato che quello stesso giorno o l'indomani, quando ritornò dal Parla per riaccompagnare Calafato Salvatore e Alletto Croce, il Parla gli chiese di condurli a Saint-Louis, in Francia, dove quest'ultimo conosceva il gestore di un bar che era anche un venditore di armi, perché dovevano acquistare delle armi (cfr. verb. ud. citata, pag. 56 - 57).

In effetti, egli si recò a Saint-Louis con Parla Salvatore e Calafato Salvatore i quali si misero in contatto con il gestore del bar con il quale raggiunsero l'accordo e concordarono il prezzo di acquisto delle armi (due mitra).

Il Parla accompagnò, quindi, Calafato Salvatore in banca dove questi cambiò la somma di cinquemilioni di lire italiane in marchi tedeschi e i marchi in franchi svizzeri.

Le armi furono prelevate in Svizzera e furono fatte pervenire, a cura di Parla Salvatore, al "gruppo" tramite un'autovettura presa a noleggio (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 - 60).

Il collaboratore, su contestazione del Pubblico Ministero, ha quindi confermato la seguente dichiarazione resa alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta:

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

“Dette armi furono acquistate in Francia a Saint-Louis e il Parla li fece giungere a Canicatti ad Avarello il quale poi le fece arrivare a Calafato” (cfr. verb. ud. citata, pag. 60).

Schembri Gioacchino ha precisato di avere, successivamente, saputo da Puzzangaro Gaetano che i mitra furono utilizzati per l'omicidio del dott. R. Livatino perché il Puzzangaro gli disse: “era stato molto deluso, perché il mitra non era a raffica ma era singolo” (cfr. verb. ud. citata, pag. 59 e 191).

Il collaboratore, in relazione ai rapporti con Parla Salvatore, ha precisato di avere conosciuto il Parla, anni prima, come trafficante di sostanze stupefacenti, attraverso un italiano di origine napoletana; era il Parla a rifornire il collaboratore di cocaina, tramite il napoletano e fu il Parla a recarsi da lui, essendo sorte delle questioni con il napoletano sul pagamento di un debito, per riscuotere la somma di diecimila marchi che costituiva il prezzo di una partita di sostanza stupefacente e per dirimere la controversia sull'ammontare del debito (cfr. verb. ud. citata, pag. 55 - 56).

Schembri Gioacchino ha confermato, su contestazione del Pubblico Ministero delle dichiarazioni rese il 16.12.1995 davanti al magistrato inquirente, di essersi incontrato più volte con il Parla sia nella città di Aar sia a Mannheim e che quest'ultimo gli aveva detto che era in grado di fornirgli tutta la cocaina che voleva, gli aveva parlato dello scontro che aveva sferrato contro Peppe Di Caro, capo della “famiglia” di “Cosa Nostra” di Canicatti e gli aveva anche confidato che “il suo progetto era di soppiantarlo e di gestire tutte le attività della zona” (cfr. verb. ud. citata, pag. 62 - 65).

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

113

Il collaboratore ha, poi, riferito che Parla Salvatore gli disse che il Di Caro era favorito da ambienti giudiziari agrigentini in materia di “concessione di semilibertà” e di applicazione della pena e, su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato la dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari, che conviene riportare testualmente: “Anche allora ricordo che Parla mi diceva che le persone legate al Di Caro avevano influenza su ambienti giudiziari, e quando volevano togliersi di mezzo gli avversari, ricorrevano a infamità, cioè facevano in modo che i loro nemici venissero perseguitati dalla giustizia”.

Ha, quindi, precisato Schembri Gioacchino: “I discorsi erano che praticamente quando loro, Di Caro Giuseppe avevano a qualcuno che se lo volevano togliere, avevano anche il modo di farlo per legge anche, che glielo davano davanti, che glielo facevano togliere a livello giuridico. Oppure viceversa, erano penalizzati quelli che non appartenevano alla cosca di Peppe Di Caro a subire pesanti condanne” (cfr. verb. ud. citata, pag. 69 - 71).

Il collaboratore ha riferito di avere incontrato di nuovo Puzzangaro Gaetano il 5 Ottobre del 1990 ed ha precisato che l'incontro era stato preceduto da una telefonata che da Palma di Montechiaro gli aveva fatto Lombardo Giovanni, al quale si erano rivolti Salvatore Puzzangaro, fratello di Gaetano, e Alletto Croce per chiedergli di ospitare Gaetano.

Il Lombardo non gli specificò i motivi per i quali Puzzangaro Gaetano cercava ospitalità in Germania.

La stessa sera gli telefonò Puzzangaro Gaetano il quale si presentò da lui,

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

facendosi trovare presso il ristorante di Butticé Giovanni a Mannheim, dove era stato accompagnato da una località vicina a Francoforte da una persona di cui il collaboratore non ha ricordato il nome (su contestazione di un difensore ha confermato che questa persona si chiamava Lo Greco Franco ed ha ribadito che furono effettuate anche dalla Sicilia delle telefonate con cui gli era stato chiesto di dare ospitalità a Puzzangaro Gaetano).

Il Puzzangaro gli disse soltanto che “non poteva stare più dov’era” e che si sarebbe fermato per una settimana sino all’arrivo del fratello, senza aggiungere altro; egli gli procurò un alloggio “sopra nello stesso locale di Butticé”, dove lo stesso Puzzangaro rimase dal 5 Ottobre del 1990 al mese di Luglio o di Agosto del 1991 (cfr. verb. ud. citata, pag. 71 - 74, 121 - 124 e, sulla data dell’incontro, anche pag. 195 - 196).

Il Puzzangaro non gli rivelò subito i motivi per i quali aveva bisogno di essere ospitato in Germania ma egli capì “che aveva qualcosa con la legge” (cfr. verb. ud. citata, pag. 74).

Schembri Gioacchino ha, quindi, riferito che il Puzzangaro, dopo un paio di giorni, cercò di mettersi in contatto telefonico con Parla Salvatore, gli spiegò che lo cercava per le seguenti ragioni: “Uno perché” (il Parla) “lo aveva messo nei guai e uno perché era lui che gli doveva dare ospitalità, bensì non altre persone” (cfr. verb. ud. citata, pag. 74 e 136, luogo in cui il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sui “mandanti dell’omicidio del giudice Livatino”, ha ribadito che il Puzzangaro gli disse: “Per colpa di lui” (il riferimento è a Parla Salvatore) “ci troviamo in questi guai”).

FC—

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

115

Egli, su domanda di un difensore, ha dichiarato: “Noi riuscimmo ad avere il numero di telefono di questo Parla e mi ricordo che lo rintracciammo anche e per il momento il Parla ci rispose che non poteva ospitarlo perché era in brutte acque. Magari più in là dice, poi me la vedo io, ha fatto sapere... il Parla ci ha fatto sapere a Puzangaro. Perché noi cercavamo di rintracciare il Parla e non l'abbiamo rintracciato, però abbiamo, non so, il Puzangaro abbia lasciato il numero e lì ha chiamato lo stesso Parla e si sono parlati loro però alla fine... sono rimasti d'accordo che per il momento non poteva ospitarlo e che era in brutte acque e dopo magari quando si calmavano le cose si poteva mettere a disposizione” e, ancora: “E' stato... noi abbiamo telefonato a casa di Parla da fuori, lui non c'era, gli abbiamo dato il numero, dicendogli... non so a chi l'abbiamo lasciato in casa sua, dicendo di telefonare a questo numero dove si trovava Puzangaro, che aveva urgentemente bisogno. E lì si sono messi in contatto loro. Ecco, è tutto questo. E' lì è il Parla che gli ha spiegato che in quel momento non poteva ospitarlo perché era in brutte acque” (cfr. verb. ud. citata, pag. 126 e 129).

E, su domanda del Pubblico Ministero, il collaboratore ha affermato: “Io so solo da Puzangaro che gli ha fatto... o il Parla gli ha fatto... gli ha telefonato o che il Parla gli ha fatto arrivare per tramite altri, che per il momento era in brutte acque e bisognava che si calmavano queste acque e poi lo poteva benissimo ospitare o trovargli qualche località per lui” (cfr. verb. ud. citata, pag. 205).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che “i guai” in cui l'aveva messo il Parla e ai quali si riferiva il Puzangaro, erano legati

FL

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

all'omicidio del dott. R. Livatino e che il Puzangaro sosteneva che doveva essere il Parla ad ospitarlo "perché lui lo aveva messo nei guai e lui gli doveva trarre le conseguenze" (cfr. verb. ud. citata, pag. 75).

Egli ha, quindi, precisato: "Sì, dopo piano piano incominciai a capire che si trattava dello omicidio del giudice Livatino... Puzangaro piano piano, dopo un paio di settimane, una volta mi diceva una cosa, una volta mi diceva l'altro, insomma, mi raccontò tutta la... che si trattava del giudice Livatino, che a uccidere il giudice Livatino erano stati loro... Puzangaro mi disse che erano lui, Benvenuto, Amico e Pace...e u tignusu (cioè Avarello Giovanni)" (cfr. verb. ud. citata, pag. 75 - 76).

E, su domanda di un difensore in ordine al mandato che sarebbe stato conferito da Parla Salvatore per l'omicidio del dott. R. Livatino, il collaboratore ha ribadito che Puzangaro Gaetano gli aveva detto, riferendosi al Parla: "E' lui che mi deve tenere nascosto perché lui mi ha messo nei guai" e che il Parla, "con i Gallea e Avarello" era il responsabile del gruppo degli emergenti di Canicatti (cfr. verb. ud. citata, pag. 147 - 148).

Egli ha, poi, confermato la seguente dichiarazione resa il 16.12.1995 e contestatagli dal Pubblico Ministero: "Puzangaro inizialmente mi disse che della sua latitanza si sarebbe dovuto occupare lo stesso Parla, dato che lui era responsabile del guaio in cui si trovava in quanto era stato lui ad organizzare tutto. Perciò nei primi giorni della sua latitanza, da me Puzangaro cercò più volte di mettersi in contatto telefonico con Parla, senza però riuscirci. Fui io stesso a dargli il numero di Parla, dato che lo conoscevo bene. Dopo circa una settimana

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

telefonò Parla, io non ero presente. Puzangaro mi riferì che Parla gli aveva fatto capire che in quel momento non era in condizioni di aiutarlo” (cfr. verb. ud. citata, pag. 205 - 206).

Il collaboratore, in relazione alle modalità dell’omicidio del magistrato, ha confermato le dichiarazioni da lui rese alla Corte di Assise di Caltanissetta, allorquando aveva riferito di avere sentito parlare spesso il Puzangaro e il Benvenuto “che si colpevolizzavano tra loro”, anche per la mancata eliminazione del teste Pietro Nava.

Il Benvenuto, infatti, accusava l’altro di non avere ucciso il Nava (“perché non gli ha dato una scaricata di mitra?”) e il Puzangaro, a sua volta, rimproverava al Benvenuto di non avere fatto nulla (“tu che facevi dentro la macchina?”) e il Benvenuto così si giustificava: “matri, a quante cose avia a stare attento!” (cfr. verb. ud. citata, pag. 78 - 79, 81, 84 - 86, 159 - 161 e 181 - 182).

Egli ha, inoltre, riferito che Amico Paolo e Pace Domenico erano su una moto mentre il Puzangaro era a bordo della Fiat Uno turbo; il dott. R. Livatino era riuscito a scendere dalla sua vettura e fuggire in aperta campagna ma fu raggiunto dal Puzangaro.

Vistosì raggiunto, il magistrato chiese: <<“Picciotti, che cosa vi ho fatto?”>>, stramazza subito dopo al suolo; il Puzangaro gli disse: <<“Tieni, pezzo di...” e gli sparò in bocca>> (cfr. verb. ud. citata, pag. 82).

Il collaboratore, riguardo alle armi utilizzate nell’omicidio del magistrato, ha riferito che erano stati impiegati uno dei mitra acquistati in Francia e “una calibro 9”, sottratta alle forze dell’ordine in occasione dell’omicidio ai danni di Rosario

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Allegro (cfr. verb. ud. citata, pag. 83 - 84 e pag. 136, luogo in cui il collaboratore, su domanda di un difensore, ha ribadito che le armi per l'omicidio del magistrato furono procurate da Parla Salvatore e da Calafato Salvatore).

Egli, in relazione ai motivi per i quali era stato ucciso il dott. R. Livatino, ha riferito che il Puzzangaro, il Benvenuto, il Calafato e "tutto il loro gruppo" erano convinti che il magistrato favorisse "la famiglia" di Giuseppe Di Caro.

Schembri Gioacchino ha, quindi, precisato: "L'iniziativa di come parlava Puzzangaro era stata presa sia dal gruppo emergente di Palma di Montechiaro, sia quelli di Canicatti, praticamente Avarello... un certo Antonio Gallea che era dentro in carcere con Giovanni Calafato che questi avevano subito, o Giovanni o Gallea, avevano subito delle condanne abbastanza punitive. E che dentro il carcere hanno dato questa... è uscita dal carcere questa del giudice Livatino di come parlava il Puzzangaro. E poi praticamente gli accordi li hanno presi sia quelli di Canicatti e quelli di Palma di Montechiaro. Una volta il Puzzangaro mi disse che il Parla Salvatore andò a trovare anche loro a Dolmagen, prima di succedere il fatto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 86 - 87).

Il collaboratore ha, quindi, indicato in Gallea Antonio e Calafato Giovanni le "teste" o "i capi" dei gruppi di Canicatti e di Palma di Montechiaro, gli esponenti "principali", coloro i quali cioè gestivano "la situazione" dei due centri ma ha precisato: "Capi veri e propri ho capito che non ne avevano. Più o meno due o tre si rendevano quasi tutti a parallelo. Quello che decideva uno, potevano anche metterlo in discussione e si faceva. Non è che c'era un capo..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 88 e 203 - 204).

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

119

Egli, su contestazione del Pubblico Ministero, ha poi confermato le seguenti dichiarazioni rese il 16.12.1995: “Puzzangaro non mi specificò se fu Antonio Gallea o Giovanni Calafato ad avere l’idea di uccidere il magistrato... Certamente ci voleva il consenso di Giovanni Calafato per potersi rivolgere ai palmesi in Germania, Puzzangaro, Amico e Pace” e, poco oltre: “Quelli che stavano in carcere, Antonio Gallea e Giovanni Calafato, potevano comunicare con l’esterno attraverso i colloqui con Bruno Gallea e sua madre... di cognome Migliore imparentata con i Parla. Anche questo mi risulta per averlo appreso da Puzzangaro. Ricordo che Gaetano mi parlava di una vecchia che faceva uscire le notizie dal carcere” (cfr. verb. ud. citata, pag. 91 e 93 - 94).

Schembri Gioacchino ha, quindi, riferito che Parla Salvatore, prima dell’omicidio del magistrato e circa un mese prima dell’incontro per l’acquisto delle armi, andò a far visita a Puzzangaro, Pace e Amico a Dolmagen e che i quattro, per evitare che i loro nomi fossero registrati in albergo, preferirono dormire “con i materassi per terra” in una stanza angusta.

Il Puzzangaro gli confidò, poi, che in quell’incontro venne decisa l’eliminazione del dott. R. Livatino.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: “Ma secondo me Puzzangaro mi disse spesso che fu lì che si decise un po’ tutto della situazione in cui si trovava” (cfr. verb. ud. citata, pag. 94 - 96).

Schembri Gioacchino, su domanda del Pubblico Ministero, ha poi riferito che il Puzzangaro gli parlò di altri episodi delittuosi e, in particolare, gli confidò di avere compiuto, assieme a Benvenuto, Pace ed Amico, l’omicidio di Ribisi

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

120

Gioacchino, eliminato, in esecuzione di una strategia volta a sterminare tutta la “famiglia”, per avere via libera nell’esecuzione delle rapine e nel ramo delle estorsioni (cfr. verb. ud. citata, pag. 96 - 97).

Egli ha, inoltre, confermato che il Puzzangaro gli aveva riferito che, alla stazione ferroviaria di Canicattì, dove erano arrivati lo stesso Puzzangaro, l’Amico e il Pace, provenendo dalla Germania, avevano incontrato o una guardia carceraria o un poliziotto o un carabiniere, che faceva servizio a Canicattì e che li aveva notati, i tre si erano rifugiati, quindi, in una campagna del padre di Puzzangaro Gaetano (cfr. verb. ud. citata, pag. 98 - 99).

Egli ha, poi, confermato che Puzzangaro Gaetano gli aveva parlato di una ferita al piede che si era procurata con un fucile a pompa, quando, a bordo di un’autovettura, si stava recando a commettere un omicidio.

A causa di una buca sulla strada, era partito accidentalmente dal fucile un colpo che lo ferì al dito del piede (cfr. verb. ud. citata, pag. 98).

Schembri Gioacchino, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di avere saputo dal Puzzangaro che intendevano eliminare il Nava del quale avevano conosciuto l’indirizzo, tramite il fratello di Puzzangaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 99 - 100).

Egli ha, quindi dichiarato di avere subito, dopo l’inizio della sua collaborazione e prima che deponesse davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta, un tentativo di rapimento del figlio, tanto che egli decise di non rispondere a tutte le domande che gli furono rivolte nel corso della deposizione davanti alla Corte di Assise; ha aggiunto che suo padre era stato minacciato dal padre di Puzzangaro Gaetano (cfr.

FL

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

verb. ud. citata, pag. 100 - 102).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha affermato di avere viaggiato insieme con Avarello per recarsi in Germania; l'Avarello aveva un documento falso ed il capo coperto da un passamontagna con una garza per una ferita alla testa, riportata - secondo quanto apprese successivamente - in un conflitto a fuoco che l'Avarello aveva avuto con Lillo Di Caro e nel corso del quale, avendo perduto la parrucca, era stato riconosciuto.

L'Avarello non raggiunse la Germania perché fu bloccato a Basilea e fu, nonostante il documento falso, identificato dalla polizia.

Il viaggio avvenne nel Febbraio del 1991; egli lo aveva incontrato in precedenza, in occasione di un appuntamento al bivio di Licata presso un passaggio a livello.

In quella occasione l'Avarello gli aveva dato un paio di grammi di cocaina (cfr. verb. ud. citata, pag. 106 - 108).

Schembri Gioacchino ha dichiarato, su domanda di un difensore, di non avere, all'inizio della sua collaborazione, riferito tutto ciò di cui era a conoscenza per le pressioni subite da parte dei familiari e per altre ragioni ("erano tempi difficili assumersi queste responsabilità allora").

Egli ha, infatti, affermato: "Poi voglio precisare una cosa, signor presidente, io già all'inizio facevo fatica a collaborare e voglio dire, all'inizio non ho detto nemmeno il 10% di quello che poi in futuro ho detto. Perché avevo molte pressioni dai familiari... E poi anche che erano tempi difficili assumersi queste responsabilità allora. Poi non avendo a che fare con queste cose, perché io come ho sempre detto non è che sono stato coinvolto in queste cose, ero praticamente

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p. |
|--|

fuori e le ho sapute tramite Puzangaro” (cfr. verb. ud. citata, pag. 114).

Schembri Gioacchino ha, quindi, affermato più volte di avere collaborato pienamente soltanto nel 1994, di non avere parlato subito di Parla Salvatore per paura, avendolo sempre ritenuto come “uno dei più pericolosi” e avendo temuto ritorsioni nei confronti dei suoi familiari; egli ha precisato di averne fatto il nome dopo avere saputo che il Parla, verso la fine del 1993, si era rivolto ai suoi familiari per avere copia dei verbali delle dichiarazioni da lui rese (cfr. verb. ud. citata, pag. 127 - 128, 135 - 136, 138, 140 - 141 e 174 - 175).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha confermato che Parla Salvatore faceva parte della “Stidda” ed ha aggiunto: “Sì, sentendo Puzangaro, faceva parte... erano aggregati con Canicatti che loro per Canicatti erano loro, rappresentavano la stidda, sì” (cfr. verb. ud. citata, pag. 139).

Egli ha indicato, su domanda di un difensore, i motivi della scelta di collaborare con lo Stato nel tentativo di sequestro del figlio e negli attentati subiti; erano stati, inoltre, determinanti l’incontro con il dott. P. Borsellino (“la persona umana del dott. Borsellino”) e la tragica fine che questi aveva avuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 158 e 174 - 175).

Schembri Gioacchino aveva dichiarato, nell’interrogatorio del 9.3.1995 davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (il cui verbale è stato acquisito al processo), di avere conosciuto soggetti inseriti in organizzazioni criminali e di avere, in particolare, conosciuto Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, Avarello ed altri.

Egli aveva affermato di avere conosciuto anche Amico Paolo e di avere

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

123

incontrato, una sola volta, Pace Domenico, precisando che le persone di cui aveva fatto i nomi facevano parte di un solo gruppo (“era tutto un gruppo unito”: cfr. pag. 52) e che Pace, Amico e Puzangaro avevano stabilito la sede in Germania, a Dolmagen.

Il gruppo della Germania era collegato con i gruppi di Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Gela e “vari paesi” e di Avarello sapeva che era collegato a Canicatti e Gela (“io so solo questo qua Canicatti, Gela”: cfr. pag. 53).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, aveva precisato che si trattava di un gruppo contrapposto a “Cosa Nostra” (“erano in contrasto con persone che poi ho saputo che appartenevano a Cosa Nostra”) e che tra tutti i gruppi che contrastavano “Cosa Nostra” vi erano “alleanze”.

L'alleanza consisteva nello scambio di assistenza in occasione dell'esecuzione di omicidi (“...sono venuto a conoscenza che, a volte facevano dei favori a Gela, che i gelesi, oppure facevano favori controparti, ambo le parti si facevano i favori anche alla...a fare degli omicidi”: cfr. pag. 55).

In relazione al gruppo di Canicatti, il collaboratore aveva riferito che ne facevano parte o, più precisamente, il gruppo era rappresentato da Avarello Giovanni e dagli zii Bruno Gallea e un altro Gallea di cui non ricordava il nome e che sapeva essere detenuto in carcere.

Anche questo gruppo di Canicatti si contrapponeva a “Cosa Nostra” che - secondo quanto gli fu riferito successivamente - era, a sua volta, rappresentata da “un certo Di Caro”.

In relazione ai gruppi coinvolti nell'omicidio del dott. R. Livatino, lo Schembri

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

aveva riferito di avere appreso dal Puzangaro che si trattava “del gruppo di Canicatti e di Palma di Montechiaro”, intendendo per gruppo di Canicatti quello facente capo ai Gallea e a Parla Salvatore; quest’ultimo, in particolare, era stato l’organizzatore dell’omicidio del dott. R. Livatino (cfr. pag. 80).

Egli aveva, inoltre, aggiunto che tutto era stato deciso in Germania quando egli aveva accompagnato Puzangaro, Pace ed Amico da Parla Salvatore.

Quest’ultimo, peraltro, già in precedenza si era recato a Dolmagen perché “c’era una cosa importante da fare” (cfr. pag. 82).

Schembri Gioacchino aveva anche riferito dei pessimi rapporti con il Benvenuto, accusato di avergli, insieme con il Puzangaro, preparato un attentato al quale era sfuggito in modo fortunoso (cfr., anche, verb. ud. 10.6.1997, pag. 102 - 106 sui rapporti con il Benvenuto e sui motivi del contrasto insorto con lo stesso Benvenuto e con il Puzangaro, ritenuti da Schembri Gioacchino gli autori dell’attentato subito da lui e da Buttice Giovanni).

Egli era odiato dal Benvenuto perché non condivideva le loro scelte (“io non condividevo il loro insomma...all’ultimo sapendo insomma in quale rischio e quello che loro avevano fatto praticamente, io non condividevo le loro cose che facevano e non ne volevo sapere per cui li aveva pregato a tutti e due di andarsene e non venire più insomma”: cfr. pag. 91) e a causa di un debito per armi che egli aveva acquistato dal Benvenuto (cfr. pag. 92).

Aveva, ancora, confermato che nei primi interrogatori era stato deliberatamente reticente e, per questa scelta, aveva detto di non avere saputo il motivo per il quale il dott. R. Livatino era stato ucciso e chi fosse il mandante (cfr. pag. 95).

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

125

Egli aveva accusato soltanto Puzangaro e Benvenuto perché gli era stato fatto del male solo da costoro e voleva che essi fossero puniti per il delitto commesso (“sì, è vero io ho fatto questa dichiarazione, però all’inizio, come voglio ancora una volta insomma, praticamente ero accanito perché il male mi era stato fatto da Puzangaro e Benvenuto”: cfr. pag. 96 e pag. 115 - 116 dove il collaboratore ha ribadito di avere accusato all’inizio solo Benvenuto e Puzangaro “perché ritenevo...io ho avuto dei contrasti con loro, perché ritenevo giusto che loro pagassero dei loro insomma delitti”).

Schembri Gioacchino aveva, poi, precisato che, dopo l’omicidio del dott. R. Livatino, gli autori si erano rifugiati in contrada Burraenito di Palma di Montechiaro, in una casa di campagna del padre di Puzangaro e che anche prima dell’omicidio avevano alloggiato nella stessa casa, come del resto aveva riferito in precedenti interrogatori, anche se non era più in grado di ricordare con esattezza tale ultima circostanza (cfr. pag. 100 - 101).

In relazione agli esecutori materiali dell’omicidio del dott. R. Livatino, aveva dichiarato di avere saputo che essi erano: Puzangaro, Benvenuto, Pace, Amico e un’altra persona soprannominata “u tignusu” che egli, in un primo momento, aveva identificato in “Manazza” perché facevano il nome del “biondo” e così era soprannominato il Manazza, anche se successivamente capì che il riferimento era ad Avarello Giovanni.

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

126

14. DICHIARAZIONI RESE DA CALAFATO GIOVANNI.

Calafato Giovanni ha dichiarato di avere fatto parte della “famiglia degli emergenti” di Palma di Montechiaro, denominata giornalmente “Stidda”, che si era costituita nel 1989.

Il gruppo, prima della formazione della “famiglia” mafiosa, era dedito, sin dal 1983 o dal 1984, a rapine in banche, in uffici postali e in gioiellerie ed era composto dal collaboratore, dal fratello Calafato Salvatore, nonché da Amico Paolo, Pace Domenico, Calogero Morgana, Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, Benvenuto Gioacchino, Alletto Croce e da altre persone.

Egli ha ammesso di avere partecipato a una “sessantina” di rapine, compiute nelle province di Caltanissetta e di Agrigento, nell’Italia settentrionale e in Germania.

Calafato Giovanni ha, quindi, dichiarato che a Palma di Montechiaro esisteva la “famiglia di Cosa Nostra”, un tempo rappresentata dal Di Vincenzo; questi “passò il bastone” al genero Sambito Calogero; ne fu poi “rappresentante” Niria (Andrea) Palermo, subentrato al Sambito. Quest’ultimo era rimasto vittima dello scontro apertosi tra le correnti interne di “Cosa Nostra” e fu ucciso, su ordine di Riina Salvatore, perché legato alla mafia perdente del palermitano Bontade.

Facevano parte della “famiglia di Cosa Nostra” di Palma di Montechiaro anche i fratelli Gioacchino, Saro, Pietro e Ignazio Ribisi, che erano “quelli che comandavano di più” in seno al sodalizio mafioso, i Farruggio, i Bordino ed altri (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 15 - 19).

Calafato Giovanni decise, nel 1989, di affiancare la corrente dei Farruggio (egli

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

127

era amico di Lillo Farruggio e di Sambito Vincenzo ed aveva compiuto delle rapine assieme al Farruggio) e del Bordino, che era in contrasto con i Ribisi e gli Allegro, e di sferrare un attacco contro questi ultimi per prevenire un analogo attacco da parte dei Ribisi che mal sopportavano la sua amicizia con i Farruggio e i Sambito, l'esecuzione di rapine e l'alleanza, per la commissione di rapine, con il gruppo di Canicattì dei Gallea e di Avarello Gianmarco, risalente al 1984 (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 20 - 23).

In attuazione dell'alleanza con la corrente dei Farruggio e dei Bordino furono consumati gli omicidi di Ribisi Gioacchino (eseguito a Marina di Palma di Montechiaro da Calafato Salvatore e da Amico Paolo con l'appoggio dello stesso Calafato Giovanni, di Puzangaro Gaetano e di Morgana Calogero), dei fratelli Carmelo e Rosario Ribisi (eseguito all'interno dell'ospedale di Caltanissetta dallo stesso Calafato Giovanni e da Avarello Gianmarco con l'appoggio di Rinaldo Santo e di Montanti Giuseppe), di Rosario Allegro e Traspadano Anzalone (commesso a Palma di Montechiaro da Gallea Antonio e Avarello Gianmarco con l'appoggio di Montanti Giuseppe) e di Andrea Palermo: quest'ultimo era il capo della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 23 - 29).

Calafato Giovanni, il quale ha affermato che il potere decisionale era nelle sue mani finché non fu ristretto in carcere, anche se il gruppo non aveva una struttura gerarchica rigida come quella di "Cosa Nostra", ha spiegato che, all'inizio dell'offensiva contro i Ribisi e gli Allegro, furono da lui individuati gli obiettivi da eliminare; di questi obiettivi egli aveva parlato con il fratello Salvatore, anche

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

128

se costui non era chiamato a partecipare all'esecuzione materiale, e con gli altri affiliati che avrebbero dovuto commettere materialmente i delitti (cfr. verb. ud. citata, pag. 30 - 34, 172 e 174, luogo in cui ha affermato che, durante la sua detenzione, "... Dirigevo mio fratello, Benvenuto, dipende certe cose. Ognuno... Alletto Croce, dipende che cose e circostanze"; cfr., anche, pag. 181 - 182, luogo in cui ha dichiarato: "Fuori dal carcere nel mio gruppo c'erano Giuseppe Benvenuto e mio fratello Salvatore che potevano prendere anche da soli certe decisioni, dato che io ero in carcere. Certamente se io avessi detto ai miei compagni di interrompere i rapporti con Gianmarco Avarello, lo avrebbero fatto. Però in quel momento eravamo tutti nella stessa barca. Il rapporto tra me e il mio gruppo e Gianmarco Avarello e il suo gruppo era buono. Data l'importanza del giudice Livatino, come ho detto, io ne fui preventivamente informato da Gianmarco Avarello, Bruno e Antonio Gallea").

Il Calafato ha, inoltre, riferito che sin dal 1984, nelle zone di Agrigento e di Caltanissetta, aveva avuto rapporti, per commettere rapine ai danni di banche, uffici postali e gioiellerie, con persone di Canicatti e, in particolare, con Avarello Giovanni, Gallea Antonio, Sferrazza Gioacchino e Santo Rinallo ed ha aggiunto che con queste persone aveva commesso "una cinquantina" di rapine.

Egli ha spiegato che il gruppo emergente di Canicatti, i cui esponenti più rappresentativi erano Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello Giovanni, Rinallo Santo e Montanti Giuseppe, era in contrapposizione con la "famiglia" mafiosa di "Cosa Nostra" di Canicatti.

Il collaboratore ha precisato di avere sentito il nome di Parla Salvatore, che era

FC →

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p. |
|--|

129

cugino di Giuseppe Montanti, come di una persona “vicina” al gruppo (“era vicina a noi”, egli ha affermato) ed ha aggiunto che con il Parla non aveva mai avuto a “che fare personalmente” (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 28).

Tra questo gruppo “emergente” ed il suo gruppo c’erano rapporti “amichevoli”, di reciproco aiuto, consistenti nello scambio di favori, anche per l’esecuzione di omicidi.

Egli ha citato, come esempi, il duplice omicidio Allegro - Anzalone eseguito, per conto del suo gruppo, a Palma di Montechiaro dall’Avarello, da Montanti Giuseppe e da Gallea Antonio e l’omicidio di Coniglio Rosario, eseguito dal suo gruppo per quello di Canicatti che ne aveva fatto richiesta tramite Benvenuto e Avarello Gianmarco (Giovanni).

Quest’ultimo, unitamente al Gallea, era il “capofamiglia” degli “emergenti” di Canicatti.

Il Calafato, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che nel 1990 si trovava detenuto nel carcere di Agrigento, unitamente a Gallea Antonio e a Rinaldo Santo, in seguito alla condanna a quattro anni, per porto abusivo di armi e di esplosivo, loro inflitta dal “collegio giudicante” del Tribunale di Agrigento, composto dai dott. Agnello, Turco e Livatino (quest’ultimo giudice relatore ed estensore della motivazione della sentenza).

La condanna era stata ritenuta ingiusta dagli imputati, essendo state le armi trovate in possesso del solo Rinaldo ed essendo stato rinvenuto l’esplosivo nell’autovettura (rubata) condotta dallo stesso Rinaldo; anche la pena era stata considerata da tutti gli imputati sproporzionata all’entità dei fatti di cui erano stati

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

130

dichiarati colpevoli e alle pene ordinariamente inflitte, per questo tipo di reati, dal Tribunale di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 41).

Le istanze di remissione in libertà, presentate nell'ambito di quel procedimento, avevano, poi, avuto esito negativo per l'influenza che il maresciallo dei carabinieri Bruno, sospettato da Gallea Antonio e dall'Avarello di favorire esponenti di "Cosa Nostra", avrebbe esercitato, secondo gli stessi Gallea ed Avarello, sul dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 e 60 - 64).

Il maresciallo Bruno era stato pedinato ed erano state studiate le sue abitudini perché avrebbe dovuto essere ucciso; era stato scelto già il giorno di domenica per eseguire l'attentato poiché il militare la domenica era solito dedicarsi al footing ed era, dunque, più agevole l'esecuzione del delitto.

Ha, quindi, il collaboratore confermato la seguente dichiarazione resa il giorno 1.2.1995: "Noi ritenevamo che il maresciallo Bruno facesse con odio il suo lavoro, nel senso che cercava sempre di aggravare in modo non sempre giustificato la posizione degli emergenti di Canicatti, mentre non aveva lo stesso zelo, a nostro avviso, nei confronti dei membri di Cosa Nostra. Secondo Bruno Gallea, il maresciallo Bruno aveva avuto un ruolo determinante sia nel far condannare me e Antonio Gallea per la rapina alla quale eravamo detenuti, sia nel convincere il giudice Livatino a non darci gli arresti domiciliari o comunque a non farci uscire di prigione dopo la condanna di primo grado" (cfr. verb. ud. citata, pag. 58).

Anche il magistrato era considerato l'artefice principale della condanna inflitta per il porto illegale delle armi e dell'esplosivo.

FC—

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

131

Ha, infatti, il collaboratore riferito che il dott. R. Livatino, pur essendo giudice a latere, “comandava più degli altri” ed ha precisato: “Era la voce che girava, diciamo, anche con noi, anche altri detenuti diciamo, anche tramite altri detenuti, magari qualche avvocato gli diceva: <<tanto c’è Livatino, si condanna e basta>>, tutte queste chiacchiere che giravano in carcere”.

Egli ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione resa il 30.6.1995: “Bruno Gallea e Gianmarco Avarello dicevano che era stato il dottor Livatino a impuntarsi per la nostra condanna. La nostra impressione era che fosse lui quello che decideva, si vedeva che l’altro giudice a latere, una donna, non contava molto... Anche Antonio Gallea era convinto di questo ruolo decisivo del dottor Livatino” ed ha precisato: “L’avevo chiarito prima il punto diciamo. Loro erano convinti, lo conoscevano... avevano più notizie di me, perché erano paesani diciamo e avevano anche... sapevano altre cose che io non sapevo, diciamo ne sapevano più di me, come sapevano che abitava dentro nello stesso palazzo di Di Caro, che dice che era stato lui ad avvisare Di Caro che c’era il mandato di cattura per farlo buttare latitante e tutte queste cose qua. Io intendevo dire questo” (cfr. verb. ud. citata, pag. 42 - 49).

E, poco oltre, ha dichiarato: “Diciamo, come gli ho detto, come lo stesso discorso di Livatino e del maresciallo Bruno, diciamo, noi sapevamo diciamo quello in base a quello che ci raccontavano quelli di Canicattì, perché era di Canicattì, ... lo conoscevano meglio di noi, anche noi diciamo vedevamo certe cose, diciamo, non andavano per il verso giusto, perché tanti avevano la misura di prevenzione (incomprensibile) Canicattì, anche i ladruncoli, magari c’erano mafiosi che non

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

132

avevano nessuna misura di prevenzione fino... poi gli ultimi anni, diciamo, anche i mafiosi hanno avuto... ma prima non li disturbavano, poco e niente diciamo” (cfr. verb. ud. citata, pag. 53).

Calafato Giovanni ha, inoltre, affermato che anche gli esponenti di “Cosa Nostra” (Di Caro, Ribisi, Guarmeri ed altri) erano interessati a una condanna esemplare nei confronti del Gallea e dello stesso Calafato ed avevano fatto pressione sul dott. R. Livatino e sul maresciallo Bruno per ottenere che i due rimanessero in carcere; ciò gli fu detto da Bruno Gallea e da Avarello Gianmarco (cfr. verb. ud. citata, pag. 136 - 137).

Egli ha, inoltre, riferito che, durante il periodo di detenzione nel carcere di Agrigento, i rapporti con i componenti del gruppo venivano tenuti dal fratello Salvatore e da Gallea Antonio.

Fu, infatti, quest’ultimo che nell’estate del 1990 (Giugno o nel Luglio), quando erano ristretti in una stessa cella del carcere di Agrigento, lo informò che doveva essere ucciso il dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 64 e 135).

Ha, sul punto, dichiarato Calafato Giovanni, dopo avere ribadito che l’omicidio era anche legato alla vicenda dell’arresto e della condanna per il porto delle armi e dell’esplosivo: “Ha un certo legame, come gli ho detto, come ho raccontato prima ha un legame, diciamo. Dopo tutti questi fatti nell’estate del ‘90 abbiamo... si è cominciato a parlare... Gallea Antonio ha detto Livatino se si poteva ammazzare no, era d’accordo, e visto che io gli avevo detto di sì, però gli avevo detto anche c’erano altre cose in avanti, più avanti, diciamo, ci avevamo altre cose, i due fratelli Ribisi che erano ricercati, diciamo, e altre cose. Erano ricercati,

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

133

ricercati da noi diciamo, che ci avevamo il problema di Ribisi” (cfr. verb. ud. citata, pag. 64 - 65).

Il Calafato diede il proprio assenso a Gallea Antonio, anche perché con il gruppo di Canicatti c’era un’alleanza e c’era stato “uno scambio di favori” in occasione di altri episodi delittuosi, ma ribadì al Gallea che c’erano cose più urgenti da fare, come l’eliminazione dei fratelli Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 65 - 68).

Ha, quindi, precisato il collaboratore, su un’ulteriore domanda del Pubblico Ministero: “Io ho dato il mio consenso di farlo” (l’omicidio del dott. R. Livatino) “come di tante altre cose, se una cosa si deve fare si deve fare, è inutile che uno non dà consenso e non può andare... poi se si deve fare, ognuno diciamo decideva, si pigliava le sue responsabilità. E gli ho detto più avanti si può fare...” (cfr. verb. ud. citata, pag. 66 - 67).

E, ancora, ha riferito il collaboratore, dopo avere confermato di avere dato il consenso per i buoni rapporti che legavano il suo gruppo a quello di Canicatti: “A me persone... non c’era bisogno che me lo chiedevano persone di... facevano quello... perché poi all’ultimo quelli che decidevano erano sempre in un certo modo sempre quelli di fuori, quando eravamo detenuti, quando ero detenuto io, diciamo, ad un certo punto. Si sapeva automaticamente che diceva cosa, chiedeva ai paesani miei diciamo. Ma questo discorso, come gli ho detto prima, l’ho specificato più di una volta, era per il futuro avevamo parlato” e, subito dopo: “No, mi faccia spiegare. Favolette che uno può decidere tutto punto e virgola, cose, uno può mandare... dice sta bene, fate questa cosa, poi chi decide è sempre fuori, uno può dire si deve ammazzare il tizio, per dire, ma poi quello che fanno

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

134

sempre quelli di fuori sono. Questo è il discorso” (cfr. verb. ud. citata, pag. 69 - 70).

Calafato Giovanni ha, in particolare, affermato: “No, consenso... lui” (Gallea Antonio) “me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, discutevamo di tante cose... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano. Dice dobbiamo ammazzare Livatino, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò né che ci potevo dire di no. Un discorso che uno deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no” (cfr. verb. ud. citata, pag. 68).

Successivamente fu informato della decisione di uccidere il dott. R. Livatino, sempre nello stesso carcere, da Gallea Bruno e da Avarello Giovanni.

Ciò avveniva durante i colloqui con i familiari dei detenuti che si tenevano nella sala di cui disponeva il carcere di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 150 - 151).

Egli ha, infatti, affermato: “Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite Gallea Antonio magari faceva colloquio con Avarello, con suo fratello, se no io stesso capitava che anch’io parlavo con Avarello Gianmarco, con lo stesso Bruno Gallea, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze, ma noi certe cose che già si sapevano, diciamo, che si dovevano fare, si facevano e poi magari li sapevo, però già sapevo da prima sia da fuori, di fuori che si erano decise di farle e si facevano” (cfr. verb. ud. citata, pag. 72).

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

135

Il dott. R. Livatino doveva essere ucciso perché - secondo quanto gli era stato riferito da Antonio Gallea - il magistrato era duro nei confronti degli "emergenti", mentre aiutava la "famiglia" mafiosa di Di Caro Giuseppe.

Gallea Antonio e Collura Vincenzo sospettavano, in particolare, che il magistrato avesse potuto avvisare Di Caro Giuseppe del blitz, seguito alle dichiarazioni di Calderone, cui il Di Caro riuscì a sfuggire (cfr. verb. ud. citata, pag. 49 e 51 - 52). Egli ha, inoltre, precisato che conosceva Vincenzo Collura come amico di Gallea; il Collura si era "infiltrato" nel gruppo del Di Caro per raccogliere informazioni sugli elementi di spicco di "Cosa Nostra" e passarle ad Avarello Gianmarco e godeva, in particolare, della fiducia di Giuseppe Montanti ma non di quella dell'Avarello e dello stesso Calafato Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 137 - 138).

Il Collura gli aveva riferito che aveva profanato la tomba del giudice e che si era potuto dare latitante, come il Di Caro, perché quest'ultimo era stato avvisato dal dott. R. Livatino e il Di Caro gli aveva, a sua volta, preannunciato il blitz scattato in seguito alle rivelazioni di Calderone.

Il Calafato, in ordine ai motivi per i quali il Collura aveva profanato la tomba del dott. R. Livatino, ha affermato che la ragione era probabilmente da attribuire all'adozione di provvedimenti in materia di misure di prevenzione.

Il collaboratore, nel ribadire che la decisione di uccidere il magistrato era maturata nell'estate del 1990, ha, tuttavia, precisato che tale decisione "parte da fuori e da dentro" e che per primo gliene aveva parlato Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 72 - 73).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Calafato Giovanni ha ammesso di avere parlato con il fratello Salvatore, nel corso dei colloqui con lui avuti nei mesi di Luglio e Agosto del 1990, dell'omicidio del dott. Rosario Livatino, non in termini operativi, ed ha precisato che il fratello ne era già a conoscenza perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Croce Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 76 - 78 e 80).

Egli, su domanda del difensore di Calafato Salvatore, ha, poi, dichiarato di avere parlato con il fratello Salvatore dell'omicidio del dott. R. Livatino, nel corso di uno o due colloqui, comunicandogli che Gallea Antonio e Avarello Giovanni avevano l'intenzione di eliminare il magistrato ed ha precisato che non gliene parlò come di "una cosa esecutiva" né gli disse che lui non era d'accordo con il Gallea e l'Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 158).

Il Pubblico Ministero ha contestato al collaboratore la seguente dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Preciso che in occasione di quei colloqui ho parlato con mio fratello Salvatore di vari omicidi che si dovevano fare. Fra questi omicidi c'era anche quello del giudice Livatino. Quindi con mio fratello Salvatore ho parlato anche dell'omicidio del dottor Livatino come di un omicidio che si doveva fare. Però non se ne parlò mai in termini operativi, cioè indicando il giorno e le modalità con cui si doveva fare questo omicidio".

Calafato Giovanni ha risposto, affermando di avere detto sempre la stessa cosa ed ha aggiunto: "Per l'omicidio... io non confermo che si doveva fare l'omicidio, che quando l'avevamo ragionato, lo avevamo ragionato così. No che si doveva fare. Poi l'accelerazione dopo, dopo l'arresto di mio fratello, dopo che sono venuti i paesani miei. Tanto è vero che dopo l'interrogatorio io ho detto che è stata una

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

137

sorpresa. Non che non lo sapevo che non si doveva fare! Lui ha detto che non sono responsabile. Io ho detto sempre che l'ho saputo, che si era accennato, che l'ho saputo, ma mai che lo abbiamo deciso perché senò non si faceva così, non si faceva con queste armi e compagnia bella, si organizzava meglio...".

Il collaboratore ha, quindi, confermato la seguente dichiarazione, resa in altro processo penale: "Anch'io c'entro nell'omicidio Livatino. Del fatto di ammazzare il giudice Livatino me lo aveva riferito sia Avarello che Gallea Antonio... C'era questa intenzione di ammazzare Livatino. Anch'io ero d'accordo, ma non di farlo subito perché prima c'erano altre cose da fare. Ci interessavano i fratelli Ribisi. Invece poi si è fatto lo stesso" (cfr. verb. ud. citata, pag. 190 - 192).

Uccidere, comunque, il dott. Livatino rappresentava una dimostrazione di forza all'interno dei gruppi, mentre, all'esterno, avrebbe dovuto danneggiare "Cosa Nostra", perché era una cosa troppo grossa per essere riconducibile agli "emergenti" e non alle "famiglie di Cosa Nostra", verso cui - si pensava - sarebbero state indirizzate le indagini (cfr. verb. ud. citata, pag. 81 - 84).

Calafato Giovanni, in relazione alle modalità di esecuzione dell'omicidio, ha riferito che si stabilì - su richiesta di Avarello e di Bruno Gallea - di impiegare un "gruppo di fuoco importante" per rendere eclatante il fatto e si pensò, inoltre e in un primo momento (ma poi l'idea fu abbandonata), di deviare le indagini, facendo trovare sull'autovettura del dott. R. Livatino dei "giornaletti pornografici" per suggerire un collegamento tra l'omicidio e una relazione che - secondo Gallea Antonio - legava il dott. R. Livatino a una donna "notaressa" (notaio), originaria di Naro.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

138

Il collaboratore ha precisato che si incominciò a parlare in termini operativi dell'omicidio del magistrato dopo la sentenza di appello che aveva confermato la condanna del tribunale di Agrigento per il porto illegale delle armi e dell'esplosivo; se ne parlò, in particolare, "alla fine di Agosto, inizi di Settembre" (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 87, 91 - 92, 152 e 169 e 177, luogo in cui Calafato Giovanni ha precisato che furono sua moglie, sua nonna e suo fratello Salvatore, con i quali ebbe dei colloqui dopo l'1.8.1990, a comunicargli che l'appello era stato rigettato; anche nel colloquio dell'8.9.1990, avuto con il fratello, parlò con lui della sentenza di appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Agrigento).

Il Calafato ha, poi, riferito che nell'estate del 1990, tra Luglio e Agosto, scesero in Sicilia, provenienti dalla Germania, Puzangaro Gaetano, Amico Paolo e altri per fare una rapina e per intimidire alcuni testi, tra cui il direttore delle poste di Milena, perché ritrattassero, in modo che il fratello Calafato Salvatore, che era stato arrestato per la rapina commessa all'ufficio postale di Milena, non venisse condannato; in effetti il compito fu portato a termine e il fratello Salvatore, in seguito alla ritrattazione dei testi, fu assolto (cfr. verb. ud. citata, pag. 100 - 101 e 168, luogo in cui il collaboratore ha affermato che Pace, Amico e Puzangaro erano ritornati in Sicilia anche per eseguire l'omicidio dei fratelli Ribisi).

Egli ha riferito di avere appreso con stupore dell'omicidio del dott. R. Livatino, la stessa mattina, da Antonio Gallea il quale aveva avuto un colloquio con il fratello Bruno e con Avarello Gianmarco.

La "sorpresa" di Calafato Giovanni era dovuta al fatto che non si era mai stabilita

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

139

la data dell'omicidio del dott. R. Livatino, in quanto omicidi più urgenti e che interessavano di più il gruppo erano ritenuti quelli dei fratelli Ribisi e del maresciallo Bruno di Canicatti.

Egli manifestò il suo stupore a Gallea Antonio, il quale gli riferì che si era deciso di eseguire subito l'omicidio del magistrato perché il dott. R. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta (cfr. verb. ud. citata, pag. 94, 145 e 170 - 171).

Il Calafato ha, inoltre, dichiarato che il Gallea gli aveva confidato che a commettere l'omicidio erano stati Avarello, Amico, Pace e Puzangaro e che non tutto era andato bene.

Successivamente, egli ebbe modo di parlare dell'omicidio del dott. Livatino anche con Gallea Bruno e Avarello, i quali gli riferirono, tra l'altro, che c'erano stati dei problemi perché l'Avarello, che era seduto sul sedile posteriore della macchina, aveva sbagliato a sparare il primo colpo, in quanto non aveva un fucile a canne mozze ma a canne lunghe.

I due gli riferirono, inoltre, che alla guida della macchina c'era Puzangaro e che Avarello - il quale aveva diverse pistole cal. 9, tra cui quelle rubate ai carabinieri a Palma di Montechiaro in occasione del duplice omicidio Allegro Rosario e Anzalone Traspadano e le altre sottratte ai carabinieri di Barrafranca in occasione di una rapina all'ufficio postale - aveva dimenticato il fucile e la pistola di ordinanza dei carabinieri nella Fiat Uno che avevano abbandonato dopo l'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 102 - 110).

In relazione alle modalità di fuga, gli fu riferito che venne usata la stessa Golf

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC-

GTI nera, a due sportelli, con tetto apribile e ruote in lega leggera, che era stata impiegata da lui stesso, Avarello, Rinallo e Montanti, per compiere l'omicidio dei fratelli Ribisi nell'ospedale di Caltanissetta; autovettura che era stata data ad Antonio Gallea da amici di Catania ed era custodita in un garage di Canicatti che era nella disponibilità di Santo Rinallo.

Il veicolo aveva una targa tedesca ed era stata "rapinata a dei turisti tedeschi"; questa targa era stata, poi, cambiata con targhe italiane (cfr. verb. ud. citata, pag. 110 - 113).

Ha riferito ancora il Calafato che, solo successivamente, seppe della presenza all'omicidio di un testimone il quale aveva riconosciuto Pace Domenico. Ciò l'aveva sorpreso poiché, secondo il Calafato, a sparare avrebbe dovuto essere Amico Paolo, perché "più in gamba, più veloce"; da Gallea Bruno ebbe invece la conferma che era stato proprio il Pace - che si era anche tolto il casco - a sparare al magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 102 - 104).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di essere stato detenuto insieme con Avarello, tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992; l'Avarello gli confermò di avere preso parte all'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 113 - 114).

Il Calafato ha precisato che il fratello Salvatore, nel periodo in cui fu ucciso il magistrato, si trovava agli arresti domiciliari e non gli risultava che il Benvenuto avesse partecipato alla fase esecutiva dell'omicidio (cfr. verb. ud. citata, pag. 115 - 117).

Erano a conoscenza dell'omicidio del dott. R. Livatino, del gruppo di Canicatti, Giuseppe Montanti (che "comandava" assieme ad Avarello e ad Antonio Gallea),

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Gallea Antonio, Bruno Gallea, Avarello Giovanni e qualcun altro.

Egli, in particolare, ha affermato: “Peppe diciamo era conoscitore delle discussioni, diciamo, tutto il fatto che... era conoscitore delle discussioni nostre, perché è la stessa cosa, come era Avarello era, diciamo, Montanti Giuseppe... Come contava Avarello contava, diciamo, Montanti” ed ha confermato la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: “Per quanto ne so io, nel gruppo degli emergenti di Canicattì, le persone che comandavano erano Antonio Gallea, Gianmarco Avarello e Giuseppe Montanti. Mi risulta che Gianmarco Avarello parlò con Giuseppe Montanti dell’omicidio del giudice... Io personalmente nel 1989 ho sentito Giuseppe Montanti dire che secondo lui Livatino e il maresciallo Bruno tendevano a favorire il gruppo di Di Caro”.

Il collaboratore ha precisato che il Montanti aveva messo a disposizione di Domenico Pace, sia prima che dopo l’omicidio del magistrato, una casa a Sommatino.

Calafato Giovanni ha, poi, riferito che Salvatore Parla si era rifiutato di dare ospitalità agli esecutori dell’omicidio del giudice che erano latitanti (cfr., anche, verb. ud. citata, pag. 164).

Egli ha, poi, confermato, con riferimento a Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: “Dopo l’omicidio del giudice Livatino, quando arrestarono in Germania Paolo Amico e Domenico Pace, ricordo che Antonio Gallea, che era detenuto assieme a me nel carcere di Agrigento, si arrabbiò perché i Parla, che stavano in Germania, cioè Salvatore e Angelo, non avevano voluto aiutare Pace e Amico a nascondersi. Da quanto ho capito i Parla

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

non si erano rifiutati espressamente, ma si erano tirati indietro, dicendo che non potevano esporsi. In quella occasione Antonio Gallea, riferendosi ai fratelli Parla, disse che si erano comportati da carogne, perché se ne lavavano le mani. Poi Antonio continuò a lamentarsi anche di Peppe Montanti, il quale, dopo essere stato informato e avere acconsentito alla decisione di uccidere il giudice Livatino, non era intervenuto presso i suoi cugini Parla, perché fornissero il sostegno richiesto” (cfr. verb. ud. citata, pag. 129 - 130).

Calafato Giovanni ha, inoltre, riferito che Salvatore Parla, Antonio Gallea e Giuseppe Montanti fecero eleggere, nel 1989 - 1990, Lo Vasco come sindaco di Canicatti (cfr. verb. ud. citata, pag. 138 - 140).

Egli, nel ribadire di non avere conosciuto i Parla, ha precisato, su domanda del difensore di Parla Salvatore, che Avarello Gianmarco e Collura Vincenzo gli avevano detto che i Parla si comportavano da “carnagione” perché “a parlare erano bravi” ma poi “meno cose potevano fare facevano” (cfr. verb. ud. citata, pag. 162 - 163).

Il collaboratore ha, poi, dichiarato che non gli risultava “un interessamento di appartenenti a Cosa Nostra” all’omicidio del magistrato.

Calafato Giovanni ha, infine, dichiarato di avere iniziato a collaborare nell’Ottobre del 1994 con magistrati della Procura di Palermo, di avere, nell’ambito di tale collaborazione, confessato gravi delitti, tra cui “una quindicina” di omicidi per alcuni dei quali non era stato mai sottoposto ad indagini, e di avere, infine, chiamato in correità per diversi omicidi il fratello Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. verb. ud. citata, pag. 140 - 143).

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Il collaboratore, su domanda del difensore di Calafato Salvatore, ha affermato di avere sempre detto la verità sul fratello e di averlo accusato anche di reati di cui soltanto lui era a conoscenza (cfr. verb. ud. citata, pag. 143 - 144).

Egli, su domanda del suo difensore, ha precisato di avere iniziato a collaborare per dare una svolta alla sua vita e dare un avvenire al figlio (cfr. verb. ud. citata, pag. 165).

Calafato Giovanni ha riferito, in sede di controesame, che l'Avarello e il Benvenuto avevano "un rapporto diretto" con Pace Domenico, Amico Paolo e Puzangaro Gaetano, ma ha escluso - su specifica domanda del Pubblico Ministero - che fosse mai accaduto che per gli omicidi (consumati o tentati) Avarello Giovanni o altri esponenti del gruppo di Canicatti avessero chiesto l'intervento di Pace, Amico e Puzangaro senza informare o lui o il fratello o Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. verb. ud. citata, pag. 145 e 178 - 179).

Il collaboratore ha, infine, dichiarato che l'omicidio del dott. R. Livatino e di "uomini delle istituzioni" non rientrava nella strategia di attacco ai Ribisi e agli Allegro (cfr. verb. ud. citata, pag. 175).

15. DICHIARAZIONI RESE DA BENVENUTO GIUSEPPE CROCE.

Benvenuto Giuseppe Croce ha dichiarato di avere iniziato la sua carriera criminale all'età di tredici anni, quando - assieme a Conti Giuseppe e Miceli Nicola - eseguì una rapina in danno della pretura di Palma di Montechiaro.

Egli ha ammesso di avere partecipato a "una sessantina" di rapine in banche, in

FC ✓

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

uffici postali e in gioiellerie, eseguite nella province di Agrigento (a Palma di Montechiaro, Canicatti, Campobello e Ravanusa), di Caltanissetta e di Enna, in Toscana e in Germania.

Il collaboratore ha precisato che “il gruppo dei rapinatori”, di cui egli faceva parte e che era operativo dal 1983, era formato da “una cinquantina di persone”, tra le quali ha ricordato Amico Paolo, Pace, Puzangaro, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Farruggio Calogero, Bonello Giuseppe; Catania Lillo, Alletto Croce, Allegro Domenico e Di Caro Salvatore.

Il gruppo di Palma di Montechiaro era collegato al gruppo di Canicatti (Avarello Gianmarco e Sferrazza Gioacchino) sin dal 1983 per l'esecuzione delle rapine (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 2 - 5).

Il collaboratore ha dichiarato che a Palma di Montechiaro esisteva la “famiglia di Cosa Nostra”; di ciò era sicuro per i rapporti che aveva avuto, nell'ambito dell'esecuzione delle rapine, con il figlio del “capomafia” del paese (Sambito Calogero, ucciso nel 1984), assieme al quale era stato coimputato nel processo per una rapina ai danni di una gioielleria di Palma di Montechiaro (il Sambito, complice della rapina, sarà poi ucciso davanti al carcere di Agrigento nel 1990).

Analoghi rapporti egli aveva avuto con Farruggio Calogero, Napoli Giuseppe e Brancato Nicola che erano esponenti di “Cosa Nostra” (cfr. verb. ud. citata, pag. 5 - 8).

I “rappresentanti” di “Cosa Nostra” di Palma di Montechiaro erano stati, nel corso degli anni, Salvatore Di Vincenzo (soprannominato “Turiddu nasu”), Sambito Calogero, genero del Di Vincenzo; al Sambito, ucciso nel 1984, subentrò Niria

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

(Andrea) Palermo, che aveva come “sottocapo” Ribisi Rosario; facevano parte di “Cosa Nostra” ed erano “uomini d’onore” anche i Farruggio, i Bordino, i Ribisi, Brancato Nicola, Giganti Pietro, i Di Vincenzo ed altri.

Quando i Ribisi, alla morte del Sambito, conquistarono la supremazia all’interno di “Cosa Nostra”, fece parte di questo sodalizio mafioso anche Allegro Rosario.

Nella “famiglia” di Palma di Montechiaro vi erano due correnti contrapposte: una era formata dai Ribisi, dagli Allegro, dai Brancato e dai Castronovo; l’altra dai Di Vincenzo, dai Bordino, dai Sambito e dai Farruggio.

Fu il primo schieramento ad avere il predominio in seno a “Cosa Nostra”, anche con l’eliminazione fisica di avversari del calibro di Sambito Calogero, Bordino Giuseppe e Morgana Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 8 - 12).

I rapporti tra il “gruppo dei rapinatori” e “Cosa Nostra” sono stati delineati dal Benvenuto nel modo seguente: “Ma i rapporti erano ottimi sia con tutti gli schieramenti, sia con l’uno che con l’altro, sia con gli stessi Ribisi, sia con i Farruggio, allorché si commettevano rapine insieme con Lillo, con lo stesso figlio di Sambito, con Sambito Vincenzo per dire, i rapporti erano ottimi”, tanto che, ha precisato il collaboratore, c’era il progetto di affiliare ritualmente alcuni esponenti del “gruppo dei rapinatori” (cfr. verb. ud. citata, pag. 13 - 15).

I Ribisi erano collegati con la “famiglia” di Canicatti e, in particolare, con Di Caro Giuseppe che in quel periodo (tra il 1986 e il 1989) rivestiva la carica di “rappresentante di Cosa Nostra nella provincia di Agrigento”; ciò gli fu riferito dal Bordino, dal Farruggio e dai Gallea di Canicatti.

I Ribisi, assieme a Montagna Michele e Nicola Brancato costituivano anzi il

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

146

gruppo armato della “famiglia Di Caro” per conto della quale eseguirono l’omicidio del giudice Saetta, secondo quanto gli fu confidato da Nicola Brancato (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 16).

Anche all’interno di “Cosa Nostra” di Canicattì vi era una frattura tra il Di Caro (da una parte) e la corrente dei Ferro e dei Guarneri, capi storici della “famiglia” di Canicattì (dall’altra) che, in quel periodo, erano detenuti ed erano stati soppiantati dal primo nella direzione della “famiglia” mafiosa (cfr. verb. ud. citata, pag. 16 - 17).

Componevano il “gruppo dei rapinatori” di Canicattì, che era in ottimi rapporti con i Guarneri di “Cosa Nostra”, Sferrazza Gioacchino, Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello Gianmarco ed altre persone.

Il Benvenuto ha, poi, affermato che nel 1989, in seguito alla spaccatura all’interno della “famiglia di Cosa Nostra” di Palma di Montechiaro tra la corrente dei Sambito (Bordino, Farruggio e Morgana) e quella dei Ribisi e degli Allegro, fu indetta una riunione, su iniziativa di Sambito Vincenzo che voleva vendicare la morte del padre, in cui fu stipulata l’alleanza tra Calafato Giovanni, capo del “gruppo dei rapinatori” (alla riunione era forse presente anche Calafato Salvatore) e i Farruggio e i Bordino.

L’alleanza era rivolta contro i Ribisi nei confronti dei quali “si doveva sferrare un attacco” per eliminarli; si doveva, poi, formare una nuova “famiglia di Cosa Nostra”, con a capo Calafato Giovanni.

L’accordo contro la corrente dei Ribisi fu stipulato anche per prevenire un analogo attacco da parte di costoro che mal tolleravano l’esecuzione di rapine ed

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

erano pure intervenuti in occasione della rapina al gioielliere Geluardi, commessa dallo stesso collaboratore, dal Sambito e da Calafato Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 21 - 26).

L'accordo tra la corrente dei Sambito e il suo gruppo segnò l'inizio dello scontro con i Ribisi, apertosi (non essendo stato possibile realizzare il progetto di una strage contro i componenti della corrente dei Ribisi che, dopo l'uccisione di Nicola Brancato, non si riunirono più nella piazza del paese) con l'omicidio di Ribisi Gioacchino in una pizzeria a Marina di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 31).

I Ribisi reagirono con un attentato ai danni di Bordino Angelo, eseguito all'indomani dell'uccisione di Ribisi Gioacchino (cfr. verb. ud. citata, pag. 38 - 40).

Segui l'attentato nei confronti di Pace Domenico e di Amico Paolo che, con altri affiliati, erano soliti riunirsi nel bar Montecarlo di Camastra; Amico Paolo reagì e riuscì a ferire Ribisi Rosario, cui si era inceppato il mitra, che venne ricoverato presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

L'attentato fu preceduto dal sequestro di Zarbo Rosario che fu torturato e costretto a rivelare ai Ribisi che gli affiliati del gruppo contrapposto si riunivano a Camastra nel bar Montecarlo (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 35 e 40 - 44).

In risposta all'agguato di Camastra fu eseguito il duplice omicidio di Ribisi Rosario e Ribisi Carmelo; il delitto fu commesso nell'ospedale di Caltanissetta da Giovanni Calafato, Avarello Giamarco e da un'altra persona (cfr. verb. ud. citata, pag. 44 - 45).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

148

Il collaboratore ha così descritto i rapporti tra il suo gruppo e quello di Canicatti: “Ma a Canicatti lo scontro, come prima cosa lo scontro è stato che Canicatti hanno dato una mano di aiuto a noi diciamo in base ai rapporti che c'erano e anche loro poi anno ritenuto di uccidere, attaccare guerra anche loro... I nostri primi alleati sono stati loro diciamo di quel... già c'erano i rapporti delle rapine, come primi alleati diciamo di questo attacco contro Cosa Nostra sono stati loro” (cfr. verb. ud. citata, pag. 45 - 46).

Il collaboratore, nel confermare l'alleanza tra i gruppi di Palma di Montechiaro e di Canicatti con scambi di “favori”, ha precisato che l'alleanza fu estesa anche ad altre province e paesi, tra cui Gela e Porto Empedocle.

Egli ha citato, come esempio di questo “scambio di favori”, il duplice omicidio Allegro-Anzalone nella piazza di Palma di Montechiaro, commesso in data 1.11.1989.

Il Benvenuto ha, poi, indicato un diverso episodio in cui era stata la “famiglia” di Palma di Montechiaro a venire in aiuto a quella di Canicatti; si tratta dell'omicidio di Corrao Amedeo, avvenuto nel Luglio del 1990 ed al quale partecipò lo stesso Benvenuto insieme con Avarello Gianmarco.

Il collaboratore ha, inoltre, citato il duplice omicidio in danno di Ribisi Carmelo e di Ribisi Rosario, avvenuto nell'ospedale di Caltanissetta, e al quale - secondo il Benvenuto - parteciparono, nell'ambito dello scambio di favori, Avarello Giovanni (Gianmarco) e Calafato Giovanni.

Egli - dopo avere descritto l'episodio in cui Puzzangaro Gaetano si ferì, accidentalmente, con un fucile al piede e ferì a una coscia Calafato Giovanni

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

mentre, a bordo di un'autovettura Alfa 75 (rubata), guidata da Amico Paolo e a bordo della quale c'era anche Domenico Pace, girava per intercettare i Ribisi e gli Allegro - ha precisato, in relazione al duplice omicidio di Allegro Rosario e Anzalone Traspadano (eseguito da Avarello Gianmarco, Gallea Antonio, Rinaldo Santo, Montanti Giuseppe, Pace Domenico, Amico Paolo e i Calafato), che nel corso di questo delitto l'Avarello si impossessò della pistola di ordinanza (una Beretta 92) di un carabiniere (cfr. verb. ud. citata, pag. 46 - 54).

Venne, quindi, consumato l'omicidio di Allegro Pietro cui parteciparono esponenti di gruppi territoriali diversi: Avarello Gianmarco (Canicatti), Grassonelli Giuseppe (Porto Empedocle), Margiotta Maurizio (Mazzarino).

Il collaboratore ha, poi, dichiarato che, sin dal 1989, il gruppo di Canicatti e, in particolare, i Gallea avevano rapporti con i Sanfilippo di Mazzarino, "fuoriusciti da Cosa Nostra", con i quali anche il Calafato aveva stipulato un'alleanza, tanto da partecipare a un omicidio in aiuto degli alleati di Mazzarino (cfr. verb. ud. citata, pag. 55 - 56).

Egli ha, quindi, riferito che il cognato Calafato Salvatore, in aiuto di Gallea Antonio, doveva partecipare a un attentato ai danni di Montagna Michele; lo stesso Benvenuto e Calafato Salvatore, per conto degli alleati di Canicatti che gliene avevano fatto richiesta, eseguirono, nel 1990, l'omicidio di Amedeo Corrao "un uomo fidato di Giuseppe Di Caro", cui partecipò anche Avarello Gianmarco. La richiesta fu fatta dall'Avarello allo stesso Benvenuto e a Calafato Salvatore, essendo Calafato Giovanni detenuto in carcere dal Gennaio del 1990.

In occasione di questo delitto fu impiegata, per la fuga dopo l'esecuzione del

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

150

reato, la stessa autovettura Golf Volkswagen GT nera a 16 valvole e con tetto apribile (consegnata al gruppo di Canicatti da "catanesi" e custodita da quello di Palma di Montechiaro nel covo di contrada Salaparuta) che sarà poi utilizzata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 56 - 58 e 62 - 70).

Il magazzino, dove era custodita l'autovettura, era condotto in locazione da Calafato Gaspare, cugino di Calafato Giovanni; il locale fu dal collaboratore riconosciuto e indicato agli inquirenti che, in sede di sopralluogo, trovarono un fucile (cfr. verb. ud. citata, pag. 70 - 71).

Il collaboratore ha, quindi, affermato che la strategia perseguita dal gruppo, cui egli apparteneva, e dagli altri gruppi alleati era quella di formare una nuova "famiglia" di "Cosa Nostra", una volta eliminati gli esponenti della corrente dei Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 71 - 72).

Componevano il gruppo di Palma di Montechiaro, all'inizio dell'alleanza con i Sambito e con lo scontro con i Ribisi, Calafato Giovanni, che era il "capofamiglia", Calafato Salvatore (che era il "sottocapo" e colui il quale, dopo l'arresto del fratello, "gestiva la famiglia"), lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, che fu chiamato a "rappresentare" il gruppo nei rapporti con gli alleati di Gela, di Canicatti, di Mazzarino, di Riesi e di altri centri, nel periodo in cui Calafato Salvatore si trovava agli arresti domiciliari.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato: "... perché in quel periodo prima c'era a capo della famiglia Calafato Giovanni, poi l'arresto di Calafato Giovanni rappresentava la famiglia Calafato Salvatore, poi dopo l'arresto domiciliare di Calafato Salvatore rappresentavo io la famiglia a Palma di Montechiaro" (cfr.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

verb. ud. 20.10.1997, pag. 135 - 136).

Egli ha affermato che, nel periodo in cui Calafato Salvatore era libero, le richieste degli esponenti di altri gruppi territoriali venivano rivolte sia a lui sia allo stesso Calafato Salvatore.

Il Benvenuto ha, infatti, risposto affermativamente, con un “Sì”, alla seguente domanda del Pubblico Ministero: “E funzionavano così, cioè le richieste venivano indirizzate a tutti e due?”.

Il collaboratore ha precisato che i contatti con i “capi”, detenuti in carcere (Calafato Giovanni per il gruppo di Palma di Montechiaro e Gallea Antonio per il gruppo di Canicatti), erano tenuti attraverso i colloqui con i familiari o tramite le stesse guardie penitenziarie, con la conseguenza che pure dal carcere era possibile indicare gli obiettivi da perseguire nell’interesse del sodalizio mafioso (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 73 - 83).

Egli ha, in particolare, affermato che i contatti avvenivano attraverso Avarello Gianmarco e Gallea Bruno; Calafato Salvatore, inoltre, era in contatto con il fratello Giovanni dal quale si recava per effettuare i colloqui (cfr. verb. ud. citata, pag. 271 - 272 e 364 - 365).

Il Benvenuto ha, quindi, affermato che la “strategia generale” di eliminazione degli avversari era stata decisa da “tutti assieme”, sicché non era necessario informare i “capi” di ogni singolo fatto delittuoso; ha, tuttavia, precisato che l’omicidio di un magistrato o di un appartenente alle forze dell’ordine doveva essere deciso anche dai “capi” (cfr. verb. ud. citata, pag. 85).

Il collaboratore ha dichiarato che gli esponenti principali del gruppo di Canicatti

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

erano Gallea Antonio (che era il “capo”) e Gallea Bruno (che era il “sottocapo”).

Dopo la morte di quest’ultimo, “gestiva la famiglia” Avarello Gianmarco; un ruolo di rilievo avevano Montanti Giuseppe e Parla Salvatore: questi ultimi due erano i “rappresentanti” e i capi della “famiglia Parla e Montanti”, facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e dell’Avarello, così come, dello stesso gruppo, faceva parte la “famiglia Migliore”.

Capo incontrastato di tutto il gruppo era Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 87).

Il Benvenuto ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto Parla Salvatore nel 1985 ed ha precisato che, quando fu costituita la “famiglia” degli emergenti di Canicatti, il Parla gli fu presentato da Avarello Gianmarco come “un esponente di rilievo di questa famiglia” che aveva il compito di “avere contatti con i politici” e che si interessò per fare eleggere come sindaco una persona “vicina” al loro gruppo per la gestione degli appalti pubblici nel Comune di Canicatti.

L’Avarello gli disse, inoltre, che il Parla gestiva un “grosso traffico di droga” in Germania e non aveva mai preso parte all’esecuzione materiale di omicidi, pur essendo d’accordo e condividendo la strategia generale del gruppo di sopprimere gli avversari.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Montanti Giuseppe e il Parla si opposero all’omicidio di Collura Luigi (in realtà si tratta di Collura Vincenzo), un esponente di “Cosa Nostra” poi passato al gruppo degli emergenti; uccisione voluta da Avarello Gianmarco che sospettava di essere “pedinato” dal Collura.

Il Parla e il Montanti, in particolare, dissero ad Avarello che il Collura non doveva

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

153

essere ucciso e che su costui garantivano loro due (cfr. verb. ud. citata, pag. 87 - 95 e 299 - 301).

Il Benvenuto ha, poi, confermato la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: “Il capo della famiglia Avarello-Gallea-Migliore era Gallea Antonio. Il capo della famiglia Parla-Montanti era Parla Salvatore, che stava in Germania ma veniva spesso... Le due famiglie erano, come ho detto, strettamente unite, il capo di tutto il gruppo era Gallea Antonio” ed ha ribadito: “Il capo era Antonio, quello che gestiva; però, diciamo, era più rappresentativo il capo... diciamo, Parla, parlo come rappresentativo della famiglia Parla-Montanti. Diciamo di loro”.

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione resa il 26.5.1995, in altro processo penale: “La soppressione di Gioia Salvatore era stata deliberata, su suggerimento dell’Avarello e del Gallea e degli altri associati di Canicatti... Sì dei Parla, Montanti, l’organizzazione di Canicatti... la famiglia Parla Salvatore, Montanti Giuseppe, Gallea Antonio e Avarello” ed ha ribadito: “La strategia l’hanno deciso loro, questo era il punto, l’hanno deciso di ammazzare questa persona, ma era nella strategia di ammazzarli tutti, questo voglio dire. Non è che c’era per ogni omicidio una seduta. Si era deciso che si dovevano ammazzare queste persone”.

Il collaboratore, dopo avere affermato che non gli risultava una “partecipazione diretta di Parla Salvatore alla decisione di questa strategia”, ha, tuttavia, affermato: “Ma era d’accordo anche lui, si dovevano ammazzare, davano una mano d’aiuto la famiglia Parla, Montanti, cioè una strategia comune, che... d’accordo tutti” ed ha precisato che ciò gli era stato raccontato da Gianmarco

FC —
Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

154

Avarello, da Montanti Peppe e dallo stesso Parla Salvatore, da lui incontrato soltanto due volte.

Egli ha, in particolare, riferito di avere incontrato il Parla nel 1990 nella campagna di costui, a Canicatti, dove si era recato dietro appuntamento e dove c'erano Avarello Gianmarco, Alletto Croce e Calafato Salvatore che dovevano discutere una questione relativa alla consegna di armi da parte di Schembri Gioacchino.

Parla Salvatore sosteneva, infatti, che lo Schembri aveva procurato delle armi ai Ribisi mentre Alletto Croce lo escludeva e riteneva lo Schembri una persona affidabile e disponibile a “favorire” l’associazione in caso di bisogno; l’Alletto si diceva certo del fatto che lo Schembri non aveva dato le armi ai Ribisi ma le aveva consegnate a Lombardo Giovanni, “un amico” del loro gruppo e “compare” dello stesso Alletto Croce; in realtà, fu subito accertato che ad essere in possesso delle armi era proprio il Lombardo che le custodiva in una sua campagna (cfr. verb. ud. citata, pag. 95 - 104).

Il collaboratore ha, quindi, così delineato la figura di Montanti Giuseppe: “Ma all’interno della famiglia faceva parte, dopo l’arresto di Gianmarco, dello zio e sia di Gianmarco diciamo rappresentava lui la famiglia di Canicatti” (cfr. verb. ud. citata, pag. 54).

Egli ha precisato di averlo conosciuto nel 1985; il Montanti si occupava di campagne ed era un “amatore” di cavalli; era “a disposizione della famiglia” di Canicatti e dava indicazioni ad Avarello Gianmarco sugli esponenti di “Cosa Nostra”, conoscendo diversi “uomini d’onore” attraverso parenti che facevano

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

FC -

155

parte di quest'ultima associazione mafiosa.

Montanti Giuseppe, secondo il Benvenuto, aveva partecipato, nel Marzo del 1992, al tentato omicidio di Milano Mario, su cui gravava il sospetto di avere partecipato all'uccisione del fratello Montanti Angelo e di essere "vicino" a Lillo Di Caro; il Montanti aveva partecipato inoltre all'omicidio di Alaimo Giuseppe, anche questi ritenuto responsabile dal Montanti della morte del fratello Angelo (cfr. verb. ud. citata, pag. 106 - 112).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Montanti Giuseppe aveva rappresentato, assieme a Collura Vincenzo, il gruppo degli emergenti di Canicatti in una riunione interprovinciale svoltasi a Marina di Ragusa nel 1991, essendo allora già detenuti in carcere Gianmarco Avarello e Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 110 - 111).

Il Montanti e il Parla, secondo quanto gli fu riferito da Avarello Gianmarco, erano stati informati dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Egli, nell'Agosto del 1990, si era recato con l'Avarello nella tenuta di Montanti Giuseppe per discutere dell'omicidio di Ferraro Salvatore (facente parte di "Cosa Nostra" e ritenuto, in quel periodo, il "capofamiglia" di Caltanissetta) e, non sapendo se il Montanti fosse a conoscenza del progetto di eliminare il dott. R. Livatino, chiese all'Avarello come comportarsi; questi gli rispose: "Sì, Peppe è all'occorrenza di tutto, sa tutto" e gli precisò che ne aveva già parlato sia con il Montanti che con Parla Salvatore che "erano le persone più importanti della loro famiglia" (cfr. verb. ud. citata, pag. 289 - 298).

Il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sul ruolo di Parla

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

156

Salvatore nell'omicidio del dott. R. Livatino, ha riaffermato che Avarello Gianmarco, in occasione della visita in campagna a Montanti Giuseppe (la stessa indicata in precedenza), gli disse: "No, tutto a posto, già abbiamo parlato sia con lui, sia con Parla, sono al corrente, tutto a posto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 343 - 344).

Il Benvenuto, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero che gli ha chiesto se la "famiglia" Gallea-Avarello avesse compiuto degli omicidi contro o senza il parere di Parla Salvatore e di Montanti Giuseppe, ha dichiarato: "No, quegli omicidi niente, era una strategia, però omicidi che la famiglia Parla si è opposta non sono succeduti mai, gli omicidi era la strategia che si dovevano ammazzare gli esponenti di Cosa Nostra di Canicatti era questa la strategia, poi non è che ogni omicidio si andava a dire... però quello che mi risulta è che gli omicidi erano sempre concordati con tutti, che era nella strategia" (cfr. verb. ud. citato, pag. 302).

Benvenuto Giuseppe Croce, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che fu Avarello Giovanni a parlargliene per la prima volta; ciò avvenne a Palma di Montechiaro nel Giugno del 1990 o, comunque, all'inizio dell'estate di quell'anno, immediatamente prima o subito dopo l'esecuzione di una rapina all'ufficio postale di Favara.

L'incontro è certamente avvenuto tra il 12.6.1990, giorno della scarcerazione del Benvenuto e l'1.7.1990, giorno del controllo del Benvenuto - da parte dei carabinieri - nell'abitazione della nonna di Avarello Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 116 - 117).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

157

Il colloquio avvenne nell'abitazione e in presenza di Calafato Salvatore (cfr., anche, verb. ud. 20.10.1997, pag. 75).

Fu l'Avarello a sostenere la necessità di eliminare il dott. R. Livatino e a chiedere loro "una mano di aiuto a livello militare", adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione e citando le misure di prevenzione emesse e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio, zio di Avarello, nonché di Rinaldo Santo per violazione delle leggi sulle armi, in seguito al fermo di polizia giudiziaria, avvenuto all'inizio di Gennaio del 1990; condanna ritenuta ingiusta nei confronti del Calafato e del Gallea, essendo stato trovato soltanto il Rinaldo in possesso della pistola e trovandosi il solo Rinaldo sull'autovettura (rubata) nella quale era nascosto l'esplosivo.

Nel contempo l'Avarello adduceva che il magistrato non era altrettanto rigido nei confronti di "Cosa Nostra" e, in particolare, di Giuseppe Di Caro, "rappresentante provinciale" di Agrigento, che era stato arrestato, ma era stato rimesso immediatamente in libertà (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 113 - 123 e 125 - 127 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 76 - 77).

Il Benvenuto ha precisato che, pur avendo delle perplessità sulle motivazioni adottate dall'Avarello, egli e il Calafato, trattandosi di una "cortesia", non potevano tirarsi indietro anche perché non intendevano rompere l'alleanza con gli alleati di Canicatti.

Essi, quindi, diedero la propria disponibilità all'Avarello: "E dissi" - ha, infatti, dichiarato il collaboratore - "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 114, *FC-*)

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

158

131, 261 - 264 e 367 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 77 - 78).

Fu stabilito, in quello stesso incontro, che Calafato Salvatore si sarebbe messo in contatto con il fratello Giovanni, che era detenuto in carcere, per parlargli della vicenda (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 80).

Il collaboratore, interrogato sul ruolo di Calafato Salvatore, ha confermato la seguente dichiarazione resa il 29.6.1995: “Nella nostra famiglia il capo era Calafato Giovanni... il sottocapo suo fratello Salvatore quando Gallea Antonio e Calafato Giovanni vennero arrestati all’inizio del ‘90 la rappresentanza delle famiglie venne presa all’esterno rispettivamente da Gallea Bruno e Calafato Salvatore” (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 266).

Egli ha, poi, precisato: “Dopo l’arresto di Calafato Giovanni, come ho detto, mio cognato Calafato Salvatore era lui, poi con l’arresto di Calafato Salvatore rappresentavo io la famiglia sia a Gela diciamo con la provincia, rappresentavo la famiglia io...” (cfr. verb. ud. citata, pag. 268).

Il Benvenuto, proseguendo il racconto sull’incontro con l’Avarello nell’abitazione di Calafato Salvatore, ha precisato che il primo gli disse: “Guarda doveva venire mio zio Bruno e non è potuto venire, abbiamo parlato con mio zio Antonio, c’è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo” (cfr. verb. ud. citata, pag. 128 e 361).

Il Benvenuto ha aggiunto che il “capofamiglia”, Calafato Giovanni, si trovava allora detenuto in carcere e che dell’omicidio del magistrato era stato informato, dando il benestare.

Fu, in particolare, Calafato Salvatore a dirgli, dopo un paio di giorni, che il

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

fratello Giovanni era stato informato ed era d'accordo nel dare una mano di aiuto a livello militare per uccidere il dott. R. Livatino ("Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto": cfr. verb. ud. citata, pag. 131 - 132 e 361, luogo in cui il collaboratore ha affermato che, a suo parere, ancor prima dell'incontro con l'Avarello nella casa di Calafato Salvatore, Gallea Antonio e Calafato Giovanni avevano già deciso l'uccisione del magistrato, pag. 371).

Egli ha ribadito, nel corso dell'interrogatorio, che Calafato Giovanni ne aveva discusso in carcere con Gallea Antonio dal quale veniva informato dello sviluppo della vicenda, secondo quanto gli avevano riferito lo stesso Calafato Salvatore e Gallea Bruno (cfr. verb. ud. citata, pag. 270 - 271).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha confermato che l'espressione "Tutto a posto" significava, trattandosi di una questione particolarmente delicata, che era stato Calafato Salvatore, nel corso di un colloquio al carcere, a parlare dell'omicidio del magistrato con il fratello Giovanni (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 13).

Il Benvenuto parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino con Gallea Bruno (forse alla presenza di Calafato Salvatore) in un successivo incontro, avvenuto all'inizio del mese di Luglio del 1990.

Il Gallea gli prospettò, per sostenere la necessità di uccidere il dott. R. Livatino, le stesse ragioni addotte da Avarello Giovanni e nessuna obiezione fu da lui mossa "dato che ormai la cosa era decisa" (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 141 - 142).

L'incontro avvenne quando, il 29 o il 30 Giugno, Calafato Salvatore e Alletto Croce furono accompagnati all'aeroporto di Catania, dovendo i due raggiungere

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

160

la Germania per acquistare delle armi tramite Parla Salvatore, cui erano stati indirizzati dall'Avarello e da Gallea Bruno (cfr. verb. ud. citata, pag. 142 - 143).

In Germania, Alletto Croce e Calafato Salvatore si recarono effettivamente dal Parla e incontrarono anche Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano; i due videro pure Schembri Gioacchino.

Fu quest'ultimo ad accompagnarli dal Parla; ciò egli seppe dagli stessi Alletto Croce e Calafato Salvatore che gli dissero: "Siamo stati lì con Gioacchino" (cfr., anche, pag. 340 - 342, luogo in cui il collaboratore ha ribadito che Schembri Gioacchino accompagnò i "palmesi" da Parla Salvatore e che lo Schembri, assieme al Parla e a Calafato Salvatore, andò ad acquistare le armi che, poi, lo stesso Schembri fece arrivare in Sicilia).

Furono acquistate per essere messe a disposizione del gruppo diverse armi (mitra UZI, una mitraglietta Skorpion, fucili a pompa; la mitraglietta verrà utilizzata, secondo il collaboratore, nell'agguato al dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 146 - 149).

Il Benvenuto, rimasto a Canicatti, subì, in quegli stessi giorni, un controllo dei carabinieri in casa dell'Avarello; egli giustificò la sua presenza in casa con il pretesto di dovere ritirare dei vestiti che aveva acquistato nel negozio "Marcantonio", i cui titolari erano lo stesso Avarello e Antonio Gallea (cfr. verb. ud. citata, pag. 143 - 145).

Dell'omicidio del dott. R. Livatino l'Avarello parlava come di una cosa facile e sosteneva che per eseguirlo bastavano loro due (lo stesso Avarello e il Benvenuto) perché il magistrato viaggiava con la sua automobile, sempre allo stesso orario, e

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

non godeva di misure di protezione.

In quello stesso periodo e dopo l'uccisione del magistrato, si sarebbe dovuto eliminare anche il maresciallo dei carabinieri di Canicatti, Bruno, sospettato di avere collegamenti con "Cosa Nostra", anche perché era stato visto, in zone solitamente non frequentate, con il figlio di Giuseppe Di Caro (cfr. verb. ud. citata, pag. 137 - 139 e 158 - 159).

Il Benvenuto, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che dell'omicidio del dott. R. Livatino si ritornò a parlare quella stessa estate, a Luglio o ad Agosto, quando giunsero dalla Germania Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano i quali si rifugiarono a Licata, in una villetta presa in affitto e messa a loro disposizione da Avarello Gianmarco nella zona "Playa", situata sul lato sinistro della strada che conduce a Licata e a circa 400 metri dalla casa a mare che anche l'Avarello aveva in quella località.

La villetta, composta da un pianoterra e un primo piano e delimitata da un cancello in ferro, era stata data in locazione da "zio Sariddu", al quale era stato detto che si trattava di ragazzi, provenienti dalla Germania, in vacanza al mare.

Della villetta il collaboratore ha dato una dettagliata descrizione ed ha precisato di averla individuata in occasione di un sopralluogo, effettuato dopo la sua collaborazione (cfr. verb. ud. citata, pag. 150 - 153).

Pace Domenico (che aveva violato gli obblighi impostigli con la misura di prevenzione), Amico Paolo e Puzangaro Gaetano erano "parcheggiati" in Germania ("allargati", secondo l'espressione usata dal collaboratore), venivano in Sicilia per commettere degli omicidi o altri reati e, quindi, rientravano in

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Germania (cfr. verb. ud. citata, pag. 153 - 154).

I tre erano, quell'estate, venuti per eseguire una rapina a un furgone portavalori a Barrafranca o a Pietraperzia, avendo la necessità di disporre di una consistente somma di danaro (500.000 marchi tedeschi) per acquistare un ristorante e una gelateria a Freschein, una località tedesca vicina a Colonia (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 156).

Pace, Amico e Puzangaro erano rientrati dalla Germania anche per commettere l'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 138).

Nella villetta della "Playa" si parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino e fu l'Avarello a comunicare "ai ragazzi" (e cioè a Pace, Amico e Puzangaro) che si doveva uccidere il dott. R. Livatino, dicendo loro che ne aveva già parlato con "Totò" e "Peppe" e, cioè, con Calafato Salvatore e con lo stesso Benvenuto.

Il Benvenuto, che era presente, confermò che era "tutto a posto" e che si doveva "dare una mano di aiuto" e i "ragazzi" si dichiararono disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 156 - 157 e 159 - 161 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 80 - 83 e 121 - 125).

In quello stesso incontro l'Avarello prospettò modalità diverse sull'esecuzione dell'omicidio; sostenne, in particolare, la necessità di impiegare "un gruppo di fuoco" più numeroso, così da rendere eclatante l'azione per dare "un senso di forza" sia nei confronti dei gruppi avversari sia nei confronti dello Stato (cfr. verb. ud. citata, pag. 159 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 79).

Egli ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Non abbiamo effettuato appostamenti prima dell'omicidio

FC. —

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

perché le abitudini del giudice erano a conoscenza” (dell’Avarello) “che ce le comunicò il giorno... devo anzi precisare che il luogo prescelto per l’esecuzione dell’omicidio doveva, secondo le intenzioni di Avarello, ricadere in territorio di Agrigento onde evitare che l’eventuale commissione del delitto a Canicatti potesse ricondurre all’organizzazione dell’Avarello le attenzioni degli inquirenti. Avarello ci disse che il giudice Livatino è una persona abitudinaria, si alzava presto la mattina e a bordo della propria autovettura compiva sempre lo stesso tragitto per portarsi presso il tribunale di Agrigento” (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 129).

Calafato Salvatore non era presente all’incontro svoltosi nella villetta della “Playa” perché era stato arrestato (e forse si trovava agli arresti domiciliari) per avere eseguito una rapina ai danni dell’ufficio postale di Milena, cui avevano partecipato anche Gallea Bruno, Avarello Gianmarco e, forse, altre persone.

Il Calafato, che aveva una cicatrice al collo in seguito a una bruciatura che si era procurata da ragazzo, era stato riconosciuto dal direttore dell’ufficio postale; questi fu ripetutamente minacciato da Avarello Gianmarco, Puzangaro Gaetano, Pace Domenico e dallo stesso Benvenuto che si erano recati nell’abitazione del teste, costringendolo a ritrattare l’accusa, tanto che il Calafato venne assolto dalla rapina contestatagli (cfr. verb. 11.6.1997, pag. 161 - 165).

Il Benvenuto ha, quindi, riferito che successivamente Pace, Amico e Puzangaro ritornarono in Germania.

In quel periodo (l’8 Settembre 1990) egli esegui, assieme ad Avarello Gianmarco, l’omicidio di Coniglio Rosario, ritenuto vicino a “Cosa Nostra”; per l’esecuzione

FC —

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

164

di questo delitto fornì anche una motocicletta Honda 600, rubata ad Agrigento, che prelevò dal garage di contrada Salaparuta e consegnò, in Canicatti, all'Avarello: si tratta della stessa motocicletta che sarà poi impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 166 - 170).

Nel Settembre del 1990 egli rivide Pace, Amico e Puzangaro alla stazione ferroviaria di Canicatti, dove si era recato perché aspettava la suocera e la zia, provenienti dalla Germania.

L'incontro avvenne lo stesso giorno in cui egli si recò al commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro perché aveva ricevuto "un bigliettino di convocazione" per la notifica dello "avviso orale" del Questore (cfr. verb. ud. citato, pag. 171 - 172).

Dallo stesso treno, sul quale viaggiavano la suocera e la zia, il Benvenuto vide scendere Puzangaro, Pace e Amico; non sapendo del loro arrivo, manifestò il suo stupore ("e vuatri qua?" "ma voi qui siete?") e i tre, a loro volta, si meravigliarono del fatto che Avarello Gianmarco non lo avesse avvertito del loro arrivo ("niente ti ha detto Gianmarco?").

Egli, prima ancora di riportare a casa i suoi parenti, accompagnò con la sua Y10, Pace, Amico e Puzangaro a Canicatti, in casa del Gallea (o della nonna di Avarello), poiché Pace Domenico, che "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", temeva di essere notato da un ispettore o da un agente di polizia che si trovava nella stazione ferroviaria e che lo conosceva, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 172 - 174 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 85 - 88).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

165

Il Benvenuto, quella stessa sera, ritornò nella casa del Gallea e vi trovò Pace, Puzangaro, Avarello, Amico e Gallea Bruno; si parlò quindi, tutti assieme, della rapina al furgone portavalori e dell'omicidio del dott. R. Livatino e si decise di commettere prima la rapina e poi l'omicidio, anche perché quest'ultimo avrebbe attirato l'attenzione degli organi di polizia, rendendo impossibile una successiva esecuzione della rapina.

Pace, Amico e Puzangaro - ha precisato il collaboratore - furono chiamati per telefono da Avarello sia per commettere la rapina al furgone portavalori sia per eseguire l'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 175 e 177 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 88 - 89).

Il Benvenuto, in relazione alle armi e ai mezzi che dovevano servire per commettere sia la rapina sia l'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che egli, due giorni dopo l'incontro con i "ragazzi" arrivati dalla Germania e tre, quattro o cinque giorni prima dell'uccisione del magistrato, si recò a Palma di Montechiaro da Alletto Croce con il quale andò nel garage di contrada Salaparuta; i due presero l'autovettura Golf 16 valvole, il mitra Skorpion acquistato in Francia tramite il Parla e due pistole cal. 9; le armi furono trasportate con la Y 10 dello stesso Benvenuto, guidata da Alletto Croce, in contrada Rinazzi di Canicattì (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 177, 179 - 209 e 332 - 334 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 89 - 96 e 132 - 133).

La Golf era stata impiegata nell'omicidio di Amedeo Corrao e nell'esecuzione di altri delitti, tra i quali il collaboratore ha ricordato una rapina commessa a Sommatino (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 130 - 131).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

166

Il mitra, prelevato dal garage di contrada Salaparuta e trasportato a Canicatti, sarà utilizzato - secondo il Benvenuto - nell'omicidio del dott. R. Livatino; una delle pistole cal. 9, consegnate all'Avarello, era stata sottratta a un carabiniere in occasione del duplice omicidio di Allegro Rosario e Anzalone Traspadano (egli ha, tuttavia, precisato che non sapeva si trattasse di quell'arma quando la prelevò); anche la pistola sarà impiegata nell'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 209 - 210, 212 - 213 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 146 - 147 e 151 - 154).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha precisato di essersi recato, qualche giorno prima di essere andato nel garage di contrada Salaparuta, dal cognato Calafato Salvatore, che si trovava agli arresti domiciliari, per farsi consegnare un fucile a pompa; il Calafato non gli diede il fucile, adducendo che non poteva prenderlo perché l'arma era custodita da un parente.

Egli ebbe l'impressione che il Calafato non volesse dargli il fucile (cfr. verb. ud. citata, pag. 381 - 384).

Il collaboratore ha riferito, su domanda del Pubblico Ministero, di avere espressamente detto a Calafato Salvatore che il fucile gli serviva sia per la rapina al furgone portavalori sia per l'omicidio del magistrato, ha ribadito che il Calafato gli prospettò delle difficoltà, dicendogli che l'arma era custodita da un parente ed ha precisato che il cognato non manifestò nessuna opposizione all'omicidio del magistrato che era stato già deciso e che si doveva eseguire in quei giorni (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 6 - 10).

Il Benvenuto si recò poi a Prato, chiamato al telefono cellulare da Del Sonno

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

167

Michele, “uno che trafficava in droga” ed era in contatto, tramite Gallea Antonio o Avarello Gianmarco, con “le famiglie” di Riesi e Mazzarino che operavano in Liguria e in Lombardia nel ramo degli stupefacenti e dalle quali il Del Sonno si riforniva di droga.

Questi gli aveva telefonato e lo aveva pregato di raggiungerlo, perché doveva concludere l’acquisto di 4 o 5 chilogrammi di stupefacente da palermitani, vicini al clan Lanzate, che gli erano stati presentati dagli esponenti della “famiglia” di Mazzarino.

Il Benvenuto era stato invitato a partecipare all’affare anche perché il Del Sonno non disponeva dell’intera somma necessaria ad acquistare lo stupefacente che gli era stato offerto in vendita dai trafficanti palermitani; egli aveva preferito seguire l’affare concernente lo stupefacente perché i proventi delle rapine venivano ugualmente suddivisi anche a favore di coloro che non vi partecipavano materialmente.

Il collaboratore ha, quindi, riferito di essere partito con la sua autovettura e di avere raggiunto Prato; con il Del Sonno andò poi a Milano e incontrò uno dei fratelli Margiotta, quello soprannominato “Maradona”, che gli diede lo appuntamento con i fornitori per l’indomani a Trezzano sul Naviglio; passarono, quindi, la notte in un “motel” che registrò i loro nomi.

L’indomani si incontrarono con i trafficanti di stupefacente, legati al clan Fidanzati e in contatto con Margiotta Maurizio, perfezionarono l’acquisto di 4 o 5 chilogrammi di cocaina, concordando il prezzo di lire 70.000.000 al chilogrammo e rientrarono a Prato, dove, nel pomeriggio, il Benvenuto acquistò delle scarpe e

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

FC

168

una tuta da ginnastica in un negozio vicino all'abitazione di Michele Del Sonno (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 176 - 177 e 213 - 223 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 97 - 106).

La stessa sera egli ripartì per la Sicilia con la sua autovettura Y10 GT; arrivò a Palma di Montechiaro l'indomani mattina, intorno alle sette; si recò direttamente nell'abitazione della fidanzata, Di Caro Concetta, dove incontrò lo zio Vella Giuseppe che stava lavando il motorino.

Egli fece colazione dalla fidanzata e si intrattenne con lei e con la suocera; intorno alle ore 11,00 apprese dalla radio dell'omicidio di un magistrato; tornò subito a casa e, attraverso successivi servizi radiofonici o televisivi, venne a conoscenza che il magistrato ucciso era il dott. R. Livatino.

La notizia lo colse di sorpresa, essendo stato il delitto, cui egli avrebbe dovuto e voluto partecipare, anticipato (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 223 - 229 e 310, luogo in cui il collaboratore ha affermato: "Sì, volevo parte... era un piacere per me partecipare, volevo partecipare io" e verb. ud. 20.10.1997, pag. 106 - 112).

Il Benvenuto andò a trovare Calafato Salvatore per avere informazioni; questi non seppe dargli una spiegazione sul motivo per il quale il delitto era stato compiuto senza attendere il suo ritorno, non essendo stato neppure lui avvisato da Avarello Gianmarco (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 386 - 387 e 20.10.1997, pag. 112, 142 - 143 e 150).

La sera si recò, quindi, a Canicatti, nell'abitazione dell'Avarello e nella casa di campagna di Gallea Antonio in contrada "Rinazzi", pensando di trovarvi gli autori dell'omicidio del dott. Livatino; non trovando nessuno si recò in contrada "Playa"

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

169

di Licata, nella villa di Avarello, dove trovò l'Avarello stesso, il Puzangaro, l'Amico ed il Pace (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 229 - 230 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 113).

Costoro non gli spiegarono il motivo per il quale l'omicidio era stato anticipato (gli dissero soltanto che non era stato possibile eseguire la rapina al furgone portavalori) ma gliene descrissero la dinamica nel modo seguente: il Puzangaro, che guidava la Fiat Uno, si affiancò all'autovettura del dott. R. Livatino per consentire all'Avarello di sparare contro il magistrato.

L'Avarello, tuttavia, invece di colpire il dott. Livatino colpì "il fascione della macchina".

Il dott. R. Livatino riuscì, così, a venire fuori dalla sua autovettura e l'Avarello gli esplose contro diversi colpi con la pistola che tuttavia s'inceppò, essendo stata caricata con proiettili di diverso calibro (cal. 9x21 e 9).

Nel frattempo Amico e Pace, sopraggiunti con la motocicletta, incominciarono a sparare ma il mitra Skorpion utilizzato da Amico, dopo aver sparato un paio di colpi singoli e non a raffica, s'inceppò.

Il dott. R. Livatino raggiungeva frattanto la scarpata, inseguito da Amico e Pace che gli spararono con le pistole cal. 9.

I due non avevano accolto l'invito di Avarello di andare via e di non portare a termine l'esecuzione del delitto poiché, essendo stati visti "in faccia" dal magistrato, temevano di potere essere riconosciuti (cfr. verb. ud. citata, pag. 231 - 235).

I quattro, quindi, fuggirono verso Favara con la Fiat Uno e la moto Honda 600;

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

170

abbandonati e bruciati i due veicoli, ripartirono verso Canicattì, utilizzando la Golf nera.

Avarello Gianmarco lasciò la pistola cal. 9, tipo 92 SB (sottratta a un carabiniere in occasione del duplice omicidio di Anzalone Traspadano e Allegro Rosario) e il fucile sulla Fiat Uno bruciata.

Il Benvenuto ha, inoltre, riferito che nei giorni successivi si parlò della pistola che era stata abbandonata dall'Avarello sulla Fiat Uno anche per l'inusualità del fatto, non essendosi mai verificato in precedenza che le armi, impiegate per l'esecuzione di un delitto, fossero state abbandonate; egli, tuttavia, non ne chiese mai il motivo ad Avarello per non incrinare i buoni rapporti che c'erano tra loro due e tra i gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro (cfr., anche, pag. 312).

Gli organi di stampa diedero, quasi immediatamente, la notizia di "una pista tedesca" che veniva seguita dagli inquirenti che svolgevano indagini sull'omicidio del magistrato; fu data anche la notizia della presenza di un testimone oculare sul luogo dell'agguato

Una volta venuti a conoscenza che il testimone si identificava in Nava Pietro e ottenuto attraverso una persona di Favara, che conosceva il Nava per rapporti commerciali e che era un amico di Puzangaro Salvatore, il numero di telefono e l'indirizzo del teste, fu coltivato il progetto di uccidere il teste (cfr. verb. ud. citata, pag. 236 - 241).

Le notizie sulla pista tedesca e sull'esistenza di un teste oculare indussero Puzangaro Gaetano e Amico Paolo a ritornare immediatamente in Germania per crearsi un alibi.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

171

I due furono accompagnati alla stazione ferroviaria di Catania dallo stesso Benvenuto e dall'Avarello; il Pace rientrò, invece, in Germania successivamente, non temendo di potere essere riconosciuto e perché prima avrebbe dovuto recarsi con Avarello a Milano per l'acquisto di una partita di droga (cfr. verb. ud. citata, pag. 248 - 252).

Quest'ultimo, a sua volta, gli raccontò di essersi creato subito l'alibi, andando nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 252).

Il Benvenuto ha precisato che furono effettuati diversi tentativi per inquinare le prove durante il processo nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico; furono presi contatti in Germania, attraverso una persona di origine calabrese che era un esponente del sindacato degli emigrati, con un avvocato per uccidere "un personaggio politico in Italia", in cambio della liberazione di Amico e Pace.

Il progetto non fu realizzato perché il Benvenuto sospettò che fosse, in realtà, una manovra dei servizi segreti per accertare la "forza militare" del gruppo degli emergenti (cfr. verb. ud. citata, pag. 253 - 256).

Si cercò allora di creare un alibi in favore dei due indagati ma la persona, con cui si misero in contatto e che risiedeva a Monaco di Baviera, si rifiutò di aiutarli.

Tramite Grassonelli Giuseppe, infine, fu fissato un appuntamento con l'onorevole Mannino per ottenere un suo interessamento a favore di Amico e Pace ma anche questa iniziativa fallì (cfr. verb. ud. citata, pag. 256 - 258).

Il collaboratore ha precisato di avere parlato di questi progetti con Calafato Salvatore con il quale aveva, più volte, commentato l'episodio delittuoso; il

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC-1

Calafato si era “lamentato” della cattiva esecuzione del delitto ma condivideva l’atteggiamento di soddisfazione, comune a tutto il gruppo, per l’uccisione del magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 260 e 284 - 287).

Egli ha, poi, ribadito che Calafato Salvatore era stato favorevole all’esecuzione dell’omicidio e ad aiutare gli alleati di Canicatti.

Ha, infatti, affermato il Benvenuto, riferendosi a Calafato Salvatore: “Ma l’O.K. nel senso che eravamo favorevoli ad andare a sparare... Sì. Che eravamo d’accordo che non c’era... per sparare potevamo andare noi o se c’era bisogno qualcuno di noi” (cfr. verb. ud. citata, pag. 260 - 261).

Il Benvenuto, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che non era mai successo che Pace, Amico e Puzangaro o altri “ragazzi” avessero partecipato ad omicidi, per conto del gruppo di Canicatti o di altri gruppi alleati, senza che ne fossero a conoscenza Calafato Salvatore o lo stesso Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 278 - 281).

Il collaboratore ha dichiarato che Bruno Gallea, nel corso di una conversazione svoltasi alla fine del 1990, gli confidò che l’omicidio del dott. R. Livatino non “si poteva evitare” e che il magistrato era stato ucciso per fare “una cortesia” alla “famiglia Guarneri, ai Ferro” (cfr. verb. ud. citata, pag. 303 - 306).

Egli ha, sul punto, precisato che l’Avarello gli aveva detto esplicitamente che non dovevano essere toccati Ferro e Guarneri e che “lo scontro era indirizzato verso il gruppo Di Caro e non verso il gruppo Guarneri-Ferro”; Gallea Bruno gli aveva, a sua volta, detto di essere in “buoni rapporti” con i Guarneri (cfr. verb. ud. citata, pag. 307).

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

Di Caro Giuseppe fu ucciso e nei confronti di Calogero Di Caro fu compiuto un attentato, nel corso del quale venne ferito alla testa Gianmarco Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 307 - 308).

Il Benvenuto ha, poi, riferito di avere commesso materialmente 13 omicidi e di essere stato mandante di altri.

Egli ha dichiarato di avere iniziato a collaborare nel 1993 e di essere volontariamente rientrato dal Canada, dove si era rifugiato, per consegnarsi all'autorità giudiziaria, dopo essersi messo in contatto telefonico con il dott. Mariconda della questura di Agrigento.

La scelta di collaborare era stata determinata dal desiderio di dare un avvenire alla figlia e alla moglie; egli, inoltre, si sentiva "stanco" della vita vissuta in precedenza (cfr., anche, verb. ud. 20.10.1997, pag. 41 - 43).

Ha affermato, Benvenuto Giuseppe Croce, di avere confessato, nel corso della collaborazione, numerosi delitti, tra cui omicidi, per molti dei quali non era stato sottoposto a indagini (strage del bar 2000 a Palma, eseguita assieme a Camiolo e Manuello Lelluccio; duplice omicidio di Falsone Angelo e Falsone Calogero e omicidio Coniglio, commessi assieme ad Avarello Gianmarco; omicidio di Lombardo Antonino, commesso assieme a Giuseppe Conte, omicidio Sanguinà, commesso assieme ad Alletto Croce, gli omicidi degli Allegro e di Camastra ed altri omicidi di cui era stato mandante); ha, tuttavia escluso, su domande del Pubblico Ministero e del suo difensore, di avere partecipato all'esecuzione materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 314 - 320 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 47 - 53 e 63).

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p. |
|--|

Il Benvenuto, su domanda di un difensore, ha dichiarato di avere eseguito gli omicidi di Titone (su richiesta di Grassonelli), di Lombardo (da solo) e di Sanguinà (su richiesta di Montanti Giuseppe) senza chiedere preventive “autorizzazioni” (cfr. verb. ud. citata, pag. 350 - 357); egli ha precisato che non era necessario chiedere una preventiva autorizzazione perché questi omicidi rientravano nella strategia del gruppo e perché egli “rappresentava la famiglia” e poteva, quindi, assumersi la responsabilità dell’iniziativa (cfr. verb. ud. citata, pag. 360 e verb. ud. 12.6.1997, pag. 4 - 5).

16. DICHIARAZIONI RESE DA SIINO ANGELO.

Appare opportuno precisare che la Corte di Assise ha disposto, con ordinanza pronunciata nell’udienza del 24 Marzo 1998 (non impugnata dagli odierni imputati), darsi lettura del verbale delle dichiarazioni rese da Siino Angelo al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta il 12.11.1997, avendo ritenuto il giudice di primo grado sussistere le condizioni stabilite dall’art. 512 c.p.p., richiamato dal secondo comma dell’art. 513, per l’impossibilità di ripetere l’atto istruttorio (vedi ordinanza citata e verb. ud. 24.3.1998, F. 2949 - 2951).

Siino Angelo ha dichiarato di avere saputo, pochi giorni dopo l’omicidio del dott. R. Livatino, da Turiddu Valenti (soprannominato Turiddu Pipa), “consigliere” della “famiglia” di “Cosa Nostra” di Favara, che le autovetture utilizzate per l’uccisione del magistrato erano state abbandonate “vicino alle case di Carmelo Milioto”, in contrada Gasena di Favara, per far ricadere la colpa su “Cosa

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Nostra”, cui il Milioto era affiliato (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 24 e 37).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che, dieci o quindici giorni dopo l’omicidio del magistrato, Peppe Di Caro gli disse che il dott. R. Livatino era stato ucciso dagli “stiddalori”, cui l’avrebbe fatto pagare caro perché non aveva più il coraggio di guardare in faccia la signora Livatino che abitava accanto a lui (il pianerottolo delle abitazioni era comune).

Il Di Caro gli disse che il dott. R. Livatino era “inavvicinabile” ed era solito andare in Chiesa a pregare; gli disse, inoltre, che aveva chiuso uno degli ingressi per evitare di incontrare il magistrato.

Siino Angelo ha aggiunto che il Di Caro non gli fece i nomi degli autori dell’omicidio ma si mostrò infastidito da un’intervista del maresciallo Guazzelli che aveva parlato di “scenari diversi” e vicini a “Cosa Nostra” (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 24 - 26).

Furono, invece, Salvatore Gioia, soprannominato “Totò l’americano” e Capodici Gioacchino a fargli il nome dei Gallea come capi del gruppo degli “stiddari” di Canicatti e a dirgli che l’omicidio del dott. R. Livatino era opera del gruppo dei Gallea.

I due gli dissero pure che la colpa era dello stesso Di Caro che aveva tollerato gli “stiddari” e, in particolare, il gruppo dei Gallea che versava a “Cosa Nostra” parte del provento delle rapine e che, poi, su iniziativa di Peppe Barba (di Favara) e dei Grassonelli, i gruppi “stiddari” dell’agrigentino e di altre province si erano alleati per “sterminare” gli esponenti di “Cosa Nostra”, tanto che Riina Salvatore, dopo

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p. |
|--|

176

l'omicidio di Peppe Di Caro, mandò ad Agrigento Giovanni Brusca per programmare una risposta "militare" all'attacco degli "stiddari".

Gli esponenti di "Cosa Nostra" ritenevano che l'omicidio del dott. R. Livatino era stato consumato per far ricadere la colpa su di loro; ha, infatti, dichiarato il Siino: "La chiave di lettura per Peppe De Caro era comprensibile, pensava che avessero fatto questo omicidio per farlo ascrivere a Cosa Nostra, cioè praticamente per creare un allarme che chiaramente sarebbe ascrivito a personaggi di Cosa Nostra, che... avrebbero avuto problemi di ogni ordine, però io sono sicuro che Peppe De Caro trasmise alle forze dell'ordine effettivamente come erano le cose, cioè che non erano stati loro, Peppe De Caro aveva diciamo delle frequentazioni di cui sono stato io al corrente, con l'allora maresciallo Guazzelli, perché il maresciallo Guazzelli, subito dopo l'omicidio Livatino, si lasciò andare a delle interviste giornalistiche che praticamente facevano capire che il Livatino potesse essere stato ucciso in un contesto diverso, ma in effetti il Peppe De Caro mi disse, come io lo prendo a Guazzelli io debbo spiegare..." (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 33 - 34).

Il Capodici e il Di Gioia, saliti al vertice di "Cosa Nostra", avevano poi ipotizzato che all'esecuzione materiale dell'omicidio di Peppe Di Caro avesse partecipato "anche uno dei Gallea" (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 35).

Siino Angelo ha, quindi, riferito che, durante la detenzione nel carcere di Cuneo (1993), fu avvicinato da Tano Puzangaro (soprannominato "a musca", la mosca) il quale gli disse che si ricordava di lui per averlo visto assieme a Capodici e,

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV -Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

177

sapendo che era vicino ai vertici di “Cosa Nostra”, gli chiese di intercedere per una pacificazione tra le due organizzazioni mafiose (“Cosa Nostra” e “Stidda”), gli confermò che ad uccidere il dott. R. Livatino era stato il gruppo “stiddaro”, gli confidò che aveva partecipato a un’azione di sangue in una pizzeria di Marina di Palma ai danni dei Ribisi; gli disse, infine, che la colpa di tutto era dei Ribisi che avevano estromesso suo padre dalla gestione di una cantina sociale, l’avevano umiliato e l’avevano minacciato di morte (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 37 - 39).

Il Puzzangaro gli disse che avevano ucciso il dott. R. Livatino perché ritenevano il magistrato vicino a Peppe Di Caro.

Ha, infatti, riferito il collaboratore: “omissis ma perché avete ammazzato questo povero Livatino, era un disonorato (disgraziato), ma perché era un disonorato, dice perché siccome stava nella stessa casa con Peppe De Caro, erano sempre insieme, a noi ci hanno fregato e a lui lo hanno lasciato in pace; ma tu ti puoi immaginare..., io naturalmente non gli ho detto quello che mi aveva detto Peppe De Caro che invece la cosa..., che aveva disistima per il povero Livatino e aveva certamente più dimestichezza con i genitori di Livatino, quando mi dice non avrò il coraggio di guardare più in faccia la signora Livatino, questo, Lei sa che loro stavano nello stesso..., questo fatto fu effettivamente il fatto che nelle menti malate di queste persone, determinò, almeno a quanto mi dice Puzzangaro, loro pensavano dimestichezza con il De Caro, e che il De Caro e il giudice tramassero chissà che cosa ai loro danni, questa è stata la situazione” (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 40).

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV -Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

178

Siino Angelo ha, poi, riferito di avere incontrato, durante una traduzione in nave, Antonio Guarneri e Nino Madonia che gli ordinarono di riferire al Puzzangaro che avrebbe fatto da paciere al solo scopo di raccogliere notizie sul gruppo degli “stiddari”.

Egli rivide il Puzzangaro al quale chiese dell’omicidio del maresciallo Guazzelli; il Puzzangaro gli rispose che il gruppo “stiddaro” era estraneo a quel delitto (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 41 - 42).

Siino Angelo ha, quindi, riferito che Grassonelli Giuseppe, nel 1994, durante una comune detenzione in una stessa cella del carcere di Termini Imerese dove si trovava anche “Totò a gatta”, gli disse che si era giunti a una pacificazione (“una specie di armistizio nell’agrigentino”) e che il giudice R. Livatino era stato ucciso per un duplice motivo.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: “Siamo nel ’94, e praticamente però mi espone tutto quello che era stata la loro pazza idea, cioè il discorso era che loro dicevano che Cosa Nostra... la loro cosa era che Cosa Nostra aveva gli agganci con lo Stato, aveva gli agganci con i carabinieri, aveva gli agganci con tutti e li stava distruggendo e allora loro avevano ribaltato questa strategia uccidendo il giudice Livatino per una duplice cosa, prima di tutto perché la responsabilità del giudice Livatino sarebbe ricaduta su Cosa Nostra e soprattutto perché lo ritenevano responsabile di una combina con Peppe De Caro per... perché non so che cosa dovevano fare...” (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 44).

Grassonelli Giuseppe gli raccontò che i gruppi della “Stidda” delle province di

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV -Dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

FC-

179

Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Ragusa si erano alleati per contrastare “Cosa Nostra” ed avevano deliberato la strategia offensiva in un’ apposita riunione (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 45 - 46).

Anche “Totò a gatta” gli confermò che l’omicidio del dott. R. Livatino era stata opera loro, anche se né il Grassonelli né “Totò a gatta” gli dissero se avevano preso parte “come partecipanti materiali” o “come componenti di un gruppo che aveva determinato l’uccisione”.

I due gli dissero, invece, che erano estranei all’uccisione del maresciallo Guazzelli (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 50 - 51).

Il collaboratore ha, poi, riferito di non essere stato ritualmente affiliato ma di essere stato sempre a contatto con ambienti mafiosi anche perché apparteneva a una famiglia di “forti tradizioni mafiose”, di avere avuto “uno stretto rapporto” con Stefano Bontade e di avere personalmente conosciuto i componenti della famiglia Brusca e “i principali esponenti di Cosa Nostra sia di Palermo, che delle altre province”, fatta eccezione per Salvatore Riina “perché” - ha precisato il collaboratore - “i Brusca non volevano che lui mi fagocitasse”.

Siino Angelo ha, infine, dichiarato di avere iniziato a collaborare “per far chiarezza” ed ha aggiunto: “Volevo andarmene dalla Sicilia e cambiare vita, dato che finora ho pagato un prezzo pesantissimo, anche sul piano familiare, per le mie scelte” (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 54 - 55).

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV -Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

CAPITOLO V**ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED ESTRINSECA DEI
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

L'analisi dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia può iniziare da coloro che fecero parte di "Cosa Nostra" (Mutolo Gaspare, Cancemi Salvatore e Messina Leonardo) e che, pur non avendo saputo fornire elementi sul movente e sui mandanti dell'omicidio del dott. R. Livatino, hanno tuttavia reso dichiarazioni sulla struttura dell'associazione mafiosa cui appartennero, ne hanno indicato i componenti ed hanno confermato l'esistenza, anche nella "provincia" di Agrigento, della "Stidda".

I tre collaboratori di giustizia (due della "provincia" di Palermo e Messina Leonardo di quella di Caltanissetta) sono stati unanimi nel dichiarare di non essere a conoscenza del coinvolgimento di "Cosa Nostra" nell'omicidio del magistrato.

1) **Mutolo Gaspare**, organicamente inserito nella "famiglia" di Partanna-Mondello e "uomo di fiducia" di Riccobono Rosario, ha reso dichiarazioni sulla struttura di "Cosa Nostra" palermitana, sulla lotta intestina tra le due contrapposte fazioni (quella dei "corleonesi" e quella c.d. perdente) e sull'origine e lo sviluppo dei cosiddetti "stiddari", prima e dopo l'avvento di Salvatore Riina.

Le sue dichiarazioni appaiono compatibili con il ruolo che il collaboratore aveva rivestito all'interno di "Cosa Nostra" e con i rapporti che aveva stretto con

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FC -

esponenti dello stesso sodalizio mafioso, in seno al quale si era occupato della gestione del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Egli non ha saputo fornire elementi utili per risalire ai mandanti e al movente dell'omicidio del dott. R. Livatino, essendosi limitato ad escludere qualsiasi coinvolgimento di "Cosa Nostra", almeno a livello regionale, nell'uccisione del giudice.

Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di questo collaboratore di giustizia che ha raccontato ciò di cui era venuto a conoscenza durante i colloqui in carcere con esponenti di "Cosa Nostra" (Mutolo Gaspare è stato detenuto, con brevi interruzioni, dal 1976 al Febbraio del 1982; quindi dal Giugno del 1982 al 1988 e dall'Agosto del 1991 sino alla sua collaborazione, iniziata nel Luglio del 1992).

2) **Cancemi Salvatore** ha fatto parte, sin dal 1976, della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Porta Nuova (Palermo), prima come semplice "uomo d'onore" e poi come "capodecina", sino a sostituire il "capomandamento" Pippo Calò.

Le sue conoscenze sulla struttura del sodalizio mafioso e i suoi rapporti con esponenti di "Cosa Nostra" della "provincia" di Agrigento appaiono compatibili con il ruolo di assoluto rilievo rivestito da questo collaboratore di giustizia in seno all'associazione mafiosa (è ormai un fatto notorio la sua partecipazione, tra l'altro, alle stragi di Capaci e di via D'Amelio).

I suoi rapporti con Riina Salvatore, capo indiscusso di "Cosa Nostra", con Biondino Salvatore ("capodecina" della "famiglia" di San Lorenzo e in strettissimo contatto con il Riina di cui era l'autista e per conto del quale fissava

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FL

182

gli appuntamenti con gli esponenti mafiosi delle “province” di “Cosa Nostra”) e con Raffaele Ganci (“capomandamento” della Noce), giustificano ampiamente la sua conoscenza e la sua presenza all’incontro (organizzato nel 1983 o nel 1984 da Ganci Raffaele) tra il “capomandamento” di Canicatti e “rappresentante” della “provincia” di Agrigento (Ferro Antonino) e Salvatore Riina.

Analogamente non v’è motivo di dubitare, sotto il profilo dell’attendibilità intrinseca, della veridicità del racconto sull’incontro con uno dei Di Caro, avvenuto, nel 1991 a Palermo, nella fiaschetteria di Tonino La Venia, “rappresentante” della “famiglia” di Corso Calatafimi.

Cancemi Salvatore, al pari di Mutolo Gaspare, ha escluso la partecipazione di “Cosa Nostra” (almeno di quella palermitana) all’omicidio del dott. R. Livatino.

Una prima conclusione può, dunque, essere subito tratta dalle dichiarazioni di questi due collaboratori di giustizia di “Cosa Nostra” palermitana: l’omicidio del giudice agrigentino non fu deliberato da “Cosa Nostra”, almeno a livello regionale, essendo gli esponenti palermitani di questa organizzazione mafiosa del tutto ignari dei motivi per i quali era stata decisa ed eseguita l’uccisione del magistrato.

3) **Messina Leonardo**, organicamente inserito nella “famiglia” di “Cosa Nostra” di San Cataldo (“provincia” di Caltanissetta) sin dal 1982, ricoprì la carica di “capodecina” e, in epoca precedente al suo primo arresto, anche quella di “sottocapo” della “famiglia”.

Egli, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria a Como nell’Aprile del 1992 per associazione di tipo mafioso e traffico di armi, iniziò a collaborare nel Giugno

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

di quello stesso anno, delineando la struttura di “Cosa Nostra” (soprattutto della “provincia” di Caltanissetta), indicandone i componenti e facendo luce su numerosi episodi delittuosi per i quali non era stato sottoposto ad indagini.

Influi sulla scelta del Messina di collaborare con gli inquirenti la crisi che si era aperta in seno a “Cosa Nostra” e che aveva provocato l’uccisione di Borino Micciché, un esponente di spicco della “provincia” di Enna, cui il collaboratore era legato da profonda amicizia.

La sua attendibilità intrinseca è stata valutata positivamente in numerosi processi avviati in seguito alle sue dichiarazioni, ritenute intrinsecamente attendibili e oggettivamente riscontrate.

Il ruolo da lui ricoperto giustifica le conoscenze della struttura dell’associazione mafiosa di cui ha fatto parte e i rapporti con esponenti di altre “province” e, in particolare, della “provincia” di Agrigento (i fratelli Ribisi di Palma di Montechiaro, Diego Guarneri e Peppe Di Caro di Canicatti, Antonino Ferro “rappresentante provinciale” di Agrigento prima della nomina di Giuseppe Di Caro).

Il suo organico inserimento in “Cosa Nostra” e i rapporti con esponenti anche di altre “province” giustificano, inoltre, la conoscenza dello scontro, apertosi anche nella “provincia” di Agrigento, tra la corrente “corleonese” (cui, secondo il collaboratore, appartenevano Antonino Ferro e il Guarneri) e quella contrapposta, capeggiata da Di Caro Giuseppe.

Analogamente i rapporti con Antonio e Bruno Gallea spiegano ampiamente le sue conoscenze anche sulla “Stidda” di Canicatti, a capo della quale erano, secondo il

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FC-

collaboratore, proprio i fratelli Gallea che nutrivano l'ambizione di entrare in "Cosa Nostra".

Compatibile con il ruolo ricoperto da Messina Leonardo, oltre che coerente con la spaccatura creatasi in "Cosa Nostra", appare anche il suo racconto sulla frattura, all'interno della "famiglia" di Palma di Montechiaro, tra il gruppo Ribisi/Bordino e quello dei Sambito e dell'alleanza tra il primo di questi gruppi e i Gallea.

La ricchezza della narrazione su singoli episodi delittuosi (il tentato omicidio di Bordino Angelo, l'omicidio di Gioacchino Ribisi, il duplice omicidio dei fratelli Ribisi all'ospedale di Calatanissetta ed altri) rende ancor più affidabile il racconto di questo collaboratore di giustizia poiché dimostra una profonda conoscenza della struttura e dei componenti di "Cosa Nostra" e della "Stidda".

Anche Messina Leonardo ha negato il coinvolgimento di "Cosa Nostra" nello omicidio del dott. R. Livatino, avendo escluso qualsiasi rapporto tra il Di Caro e il magistrato ed avendo affermato di avere saputo che esecutori materiali del delitto erano stati Amico Paolo e Pace Domenico, autori anche dell'omicidio del Ribisi.

Va, tuttavia, rilevato che fonte delle conoscenze del Messina su questi fatti è, in particolare, Diego Guarneri che, secondo lo stesso collaboratore, non si era mai mostrato preoccupato della frattura esistente in "Cosa Nostra" e dell'alleanza tra i Gallea e i Bordino; il Guarneri non avrebbe avuto, dunque, nessun motivo di rivelargli un eventuale coinvolgimento della sua corrente - opposta a quella dei Di Caro - nell'eliminazione del magistrato.

4) Un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva va espresso anche per **Trubia Salvatore**.

FC -

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia |
|--|

185

Questi si è limitato a riferire sui contatti che aveva avuto con i fratelli Gallea i quali, secondo le informazioni da lui ricevute, erano stati un tempo vicini alla “famiglia” di “Cosa Nostra” di Canicatti (gli furono indicati da Polara Rocco, esponente di “Cosa Nostra” di Gela, come “amici nostri”) ma divennero poi nemici di questa organizzazione mafiosa.

Le scarse notizie fornite da Trubia Salvatore sui fratelli Gallea escludono, sotto il profilo del disinteresse, che il collaboratore di giustizia sia stato animato da sentimenti di astio nei confronti dei chiamati in reità, da lui occasionalmente conosciuti.

5) **Siino Angelo** è stato tratto in arresto nel 1991; scarcerato nel Giugno del 1997 fu nuovamente arrestato nel Luglio dello stesso anno e, in seguito a quest'ultimo arresto, iniziò a collaborare con l'autorità giudiziaria.

Egli, nell'ambito di numerosi processi, ha riferito che nel 1986 fu incaricato dall'onorevole Salvo Lima di gestire, per conto dei politici, il settore degli appalti pubblici; analogo incarico aveva ricevuto, per conto di “Cosa Nostra”, da Di Maggio Baldassare nel periodo in cui questi sostituiva il “capomandamento” di San Giuseppe Jato, Brusca Bernardo, che era detenuto.

Il collaboratore ha descritto il suo ruolo come quello di un intermediario tra i politici e “Cosa Nostra”; il suo incarico consisteva, in particolare, nel “pilotare” la assegnazione dei lavori in appalto a favore di imprese segnalate da “Cosa Nostra” o da quei politici che erano interessati all'aggiudicazione della gara.

Egli ha addotto, tra i motivi della sua collaborazione, l'intenzione di chiarire le accuse che gli venivano rivolte e di spiegare il ruolo di intermediario tra politici e

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FC-

imprenditori legati a “Cosa Nostra” che egli aveva, per tanto tempo, ricoperto.

Siino Angelo ha, in particolare, confermato l’estraneità degli esponenti di “Cosa Nostra” all’omicidio del dott. R. Livatino, la riferibilità del delitto al gruppo della “Stidda” ed ha indicato il movente, analogamente a quanto avevano fatto altri collaboratori di giustizia, nel sospetto, coltivato dalla “Stidda”, di una “vicinanza” del magistrato a Giuseppe Di Caro.

Le dichiarazioni del collaboratore, anche per il ruolo da lui svolto al servizio di “Cosa Nostra” palermitana e per i rapporti che egli aveva con gli esponenti di quel sodalizio mafioso, appaiono compatibili con la conoscenza che egli era in grado di avere con esponenti mafiosi di altre province siciliane.

Va, peraltro, rilevato che quanto raccontato da Siino Angelo, in ordine alla estraneità di “Cosa Nostra” all’omicidio del dott. R. Livatino, alla riferibilità ai gruppi “stiddari” dell’episodio delittuoso e al movente del delitto, costituisce una conferma delle risultanze probatorie già acquisite al processo attraverso le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, sicché il quadro probatorio complessivo non varia, anche a volere considerare inutilizzabile l’acquisizione al dibattimento del verbale dell’interrogatorio reso da Siino Angelo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.

6) Va valutata positivamente anche la credibilità soggettiva di **Ianni Marco** che ha fatto parte del gruppo della “Stidda” di Gela.

Si osserva, infatti, che le ragioni che lo hanno indotto a collaborare appaiono meritevoli di apprezzamento e sono riconducibili al ripudio della strategia deliberata dall’organizzazione mafiosa di cui il padre (Ianni Gaetano) era un

FC -

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

esponente di rilievo.

Va, inoltre, sottolineato che egli ha confessato gravi reati per i quali non era stato sottoposto ad indagini ed ha coinvolto persone a lui legate da stretti legami di parentela (ha indicato, tra l'altro, il fratello Simon come compartecipe - assieme ad Avarello Giovanni - del tentato omicidio di Pulci Calogero).

Sotto il profilo del disinteresse, si osserva che egli non ha mai avuto nessun motivo di contrasto con gli odierni imputati.

Le sue dichiarazioni sulla struttura della "Stidda" di Gela - capeggiata dal padre e da Cavallo Aurelio - è, inoltre, compatibile con il ruolo di killer da lui ricoperto in seno al sodalizio mafioso.

Analogamente la descrizione delle alleanze con altri gruppi territoriali della "Stidda" (tra cui quelli degli "Avarello-Gallea" di Canicattì e di "un certo" Benvenuto e Calafato di Palma di Montechiaro) appare coerente con lo sviluppo di questa organizzazione mafiosa ed ha trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, provenienti anche da aree geografiche differenti, nonché nel coinvolgimento in numerosi episodi delittuosi di componenti di diverse espressioni territoriali della "Stidda".

I rapporti con Avarello Giovanni, assieme al quale è stato detenuto in una stessa cella del carcere di Caltagirone, e con Paoello Antonio (quest'ultimo esponente di spicco della "Stidda" di Gela) giustificano le notizie da costoro ricevute sul ruolo preminente di Gallea Antonio all'interno della "Stidda" di Canicattì e, più in generale, della "provincia" di Agrigento.

Confermano, infine, l'attendibilità estrinseca dello Ianni le seguenti circostanze:

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia |
|--|

a) ha trovato riscontro la circostanza relativa alla comune detenzione nello stesso carcere di Caltagirone (e nella stessa cella n. 18) con l'Avarello;

b) la circostanza relativa al coinvolgimento dell'Avarello nel tentato omicidio di Pulci Calogero ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Ianni Simon e in quelle di Vella Orazio;

c) l'indicazione dell'alleanza tra i diversi gruppi della "Stidda" e il ruolo di spicco di Gallea Antonio ha trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state riportate nel capitolo precedente.

7) Anche per **Ianni Simon**, sotto il profilo della credibilità soggettiva, va sottolineata la spontaneità della sua collaborazione che è maturata, secondo quanto da lui stesso dichiarato, dal rifiuto della strategia dell'organizzazione di cui egli faceva parte, di reclutare e avviare al crimine, ragazzi giovanissimi.

L'attendibilità di Ianni Simon è rafforzata dalla confessione di numerosi e gravi delitti per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini.

L'ampia collaborazione offerta in altri procedimenti esclude che egli abbia potuto mentire in questo processo e correre così il rischio di vedersi revocati i benefici premiali che gli erano stati concessi per la precedente collaborazione.

Va, ancora, sottolineato che l'attendibilità dello Ianni, anche in relazione al ruolo di killer da lui rivestito in seno al gruppo di Gela, ha trovato riscontro giudiziale nella sentenza del 3.10.1994 del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, divenuta irrevocabile, con la quale è stato dichiarato responsabile, in concorso con Vella Orazio, del tentato omicidio di Pulci Calogero.

Dello stesso reato sono imputati Palmieri Nunzio e Avarello Giovanni, indicati

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

dallo Ianni e dal Vella come coautori del delitto.

Ciò costituisce una significativa conferma anche delle dichiarazioni relative alla alleanza tra i diversi gruppi territoriali della “Stidda” (la strage di Palma di Montechiaro, cui presero parte i gesesi Marino Emanuele e Camiolo Salvatore, oltre a Benvenuto Giuseppe Croce, costituisce un altro esempio della strategia comune dei gruppi “stiddari”).

In ordine alla correttezza della gestione del collaboratore non sono emersi elementi di dubbio, così come è da escludere che sullo stesso possano essere stati esercitati condizionamenti di qualsiasi sorta.

Si osserva, sotto il profilo del disinteresse, che non è emerso nessun motivo di astio, di rancore o di contrasto con gli odierni imputati e, in particolare, con Gallea Antonio, indicatogli dall’Avarello come il capo della “Stidda” di Canicattì e con Calafato Salvatore, da lui definito come “uno dei grandi” del gruppo di Palma di Montechiaro.

Le dichiarazioni di Ianni Simon hanno, inoltre, avuto riscontri positivi, tra i quali si indicano:

a) lo scambio di killer e la messa a disposizione di covi tra i diversi gruppi degli emergenti (“Stidda”) hanno trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni, tra gli altri, di Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Canino Leonardo, Vella Orazio e degli altri collaboratori, così come ha avuto molteplice e reciproco riscontro l’indicazione dei rappresentanti delle varie famiglie, tra cui Avarello e Gallea di Canicattì, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore di Palma di Montechiaro e Grassonelli di Porto Empedocle;

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FC -

b) la circostanza di avere incontrato Avarello Giovanni in un covo nelle campagne del ragusano (anche lo Ianni ha indicato Chiaramonte Gulfi) trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Vella Orazio.

Anche l'indicazione del covo tra Delia e Sommatino, dove era rimasto per più di una settimana in seguito alle difficoltà incontrate nella preparazione dell'agguato contro Pulci Calogero, trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Vella Orazio;

c) la partecipazione di Ianni Simon (e di Vella Orazio) al tentato omicidio del Pulci trova riscontro giudiziale nella sentenza del 3.10.1994 del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, in precedenza citata;

d) l'indicazione di essere stato messo a disposizione dell'Avarello per la consumazione di omicidi e, in particolare di quello tentato ai danni del Pulci, trova ancora riscontro nelle dichiarazioni del Vella che ha indicato come esecutore materiale del delitto anche lo Ianni (e l'Avarello);

e) la circostanza relativa alle ragioni che aveva addotto l'Avarello per sostenere l'interesse del suo gruppo all'omicidio del dott. R. Livatino ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del Vella, dello Schembri, di Benvenuto Giuseppe Croce e di Calafato Giovanni;

f) l'indicazione dell'alibi confidatogli dall'Avarello (l'essersi recato al carcere di Agrigento a visitare uno zio) trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce.

8) Analoghe considerazioni, relativamente all'attendibilità intrinseca, vanno svolte per **Ianni Gaetano** che, assieme a Cavallo Aurelio, era a capo della

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

191

“Stidda” di Gela.

Si deve, infatti, osservare che Ianni Gaetano ha deciso spontaneamente di collaborare, confessando il proprio personale coinvolgimento in numerosi reati.

Va, altresì, sottolineato che egli ha anche indicato il figlio Simon come coautore del tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero, in concorso con Avarello Giovanni.

Le dichiarazioni di questo collaboratore sull'alleanza tra i diversi gruppi della “Stidda”, sull'indicazione degli esponenti principali (per quelli di Canicatti egli ha fatto il nome di Avarello Giovanni e dello zio di costui che “comandava”; per quello di Palma di Montechiaro ha indicato il “rappresentante” in Benvenuto Giuseppe) e sullo scambio dei killer hanno trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, di Calafato Giovanni, di Schembri Gioacchino, dei propri figli Marco e Simon Ianni, di Vella Orazio, di Canino Leonardo e di Riggio Salvatore.

Egli, sull'omicidio del dott. R. Livatino, ha fornito scarse notizie, riferendo di avere saputo che autori materiali erano stati l'Amico e il Pace e che i gruppi della “Stidda” agrigentina si contrapponevano ai Di Caro e ai Ribisi.

Le dichiarazioni di Ianni Gaetano in ordine alla struttura della “Stidda”, alla strategia del sodalizio mafioso e alle alleanze tra i diversi gruppi territoriali sono coerenti con il racconto degli altri collaboratori di giustizia e ne costituiscono, dunque, una conferma.

9) Va sottolineata anche per **Vella Orazio** la spontaneità della sua collaborazione, determinata dalla decisione di porre fine a una vita dedita, sin da giovanissimo, al

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FC-

delitto.

L'attendibilità del Vella è ulteriormente rafforzata dalla confessione di numerosi e gravi delitti (tra cui undici omicidi) per i quali non era stato mai sottoposto a indagini.

Il ruolo di killer a disposizione della "Stidda" di Gela spiega ampiamente la conoscenza diretta di esponenti di altri gruppi territoriali (tra i quali egli ha indicato Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, definito "capo" del gruppo di Palma di Montechiaro dopo l'arresto di Calafato Giovanni, Benvenuto Giuseppe Croce e Avarello Giovanni) e le notizie *de relato* su Gallea Antonio ("uno dei capi" del gruppo di Canicatti, secondo l'espressione del collaboratore).

La coerenza e la precisione del racconto del Vella sui rapporti con Avarello Giovanni e sulle confidenze in ordine al movente dell'omicidio del dott. R. Livatino rafforzano la credibilità soggettiva di Vella Orazio.

Si osserva, infine, che, sotto il profilo del disinteresse, non sono emersi elementi per ritenere che le dichiarazioni di questo collaboratore siano il frutto di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in reità.

Sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca si osserva che le dichiarazioni del Vella hanno avuto positivi riscontri che possono essere così riassunti:

a) lo scambio di killer e la messa a disposizione dei "covi" tra i diversi gruppi degli emergenti o "Stidda" hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori, così come ha avuto molteplice e reciproco riscontro l'indicazione dei rappresentanti delle varie "famiglie" tra i quali il collaboratore ha menzionato Avarello e Gallea di Canicatti, i Grassonelli di Porto Empedocle

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

Benvenuto e Calafato di Palma di Montechiaro.

Anche l'indicazione di una riunione "interprovinciale" tra i diversi gruppi della "Stidda", svoltasi nel territorio di Ragusa nel 1991, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Ianni Simon;

b) di particolare rilievo è, ad avviso della Corte, il riscontro giudiziale della partecipazione del Vella al tentato omicidio di Pulci Calogero (per l'esecuzione del reato e di altri omicidi il Vella era stato messo a disposizione dell'Avarello da Paoello Orazio).

Il Vella, infatti, è stato condannato definitivamente dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con la sentenza del 3.10.1994;

c) la circostanza indicata dal Vella di essere stato "messo a disposizione" dell'Avarello per la commissione di reati ha trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni rese da Ianni Simon il quale ha riferito che, in esecuzione della prassi consolidata dello "scambio di favori" tra i diversi gruppi, egli - per conto del gruppo di Gela - era stato inviato, insieme con il Vella e il Palmeri, dall'Avarello per rimanere a sua disposizione;

d) la circostanza relativa alle ragioni che gli aveva addotto l'Avarello per sostenere l'interesse del suo gruppo all'omicidio del dott. R. Livatino ha trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia.

10) Si osserva, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, che **Canino Leonardo**, organicamente inserito nella "Stidda" di Marsala "rappresentata" da Zicchitella Carlo (suo zio), ha maturato spontaneamente la decisione di collaborare, costituendosi a Trapani e iniziando la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

di Palermo.

La spontaneità della sua dichiarazione è dimostrata dalla confessione di numerosi e gravi reati, tra cui un omicidio commesso a Milano su mandato di Giuseppe Grassonelli, Margiotta Maurizio e Riggio Salvatore (quest'ultimo ha confermato la dichiarazione resa da Canino Leonardo, avendo ammesso di essere stato uno dei mandanti dell'omicidio); delitti per i quali non era stato mai sottoposto a indagine.

Si osserva, sotto il profilo del disinteresse, che egli non aveva mai avuto ragioni di contrasto con nessuno degli odierni imputati e, in particolare, con Calafato Salvatore, indicato dal collaboratore come l'esponente più rappresentativo - assieme al fratello Calafato Giovanni - del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro.

Va, poi, sottolineato che per il Canino il campo operativo era in provincia di Trapani e non nel territorio della magistratura di Caltanissetta.

La dichiarazione resa ai magistrati di Caltanissetta è, dunque, del tutto occasionale, avendo egli collaborato con la polizia e con uffici giudiziari diversi.

Tutto ciò esclude, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, qualsiasi influenza da parte di forze di polizia e magistratura che non si sono mai interessate dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino.

Riguardo all'attendibilità estrinseca si osserva che le dichiarazioni di questo collaboratore (che apparteneva alla "Stidda" di Marsala) sulle alleanze tra le diverse espressioni territoriali del sodalizio mafioso e sull'indicazione dei loro

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

esponenti hanno trovato reciproco riscontro nella chiamata in correità degli altri collaboratori di giustizia, così come reciproca conferma ha trovato l'indicazione del movente dell'omicidio del dott. R. Livatino del quale gli avevano parlato Puzangaro Gaetano, Grassonelli Giuseppe e Benvenuto Giuseppe Croce.

Grassonelli Giuseppe, esaminato nell'ambito del processo celebrato nei confronti di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, ha negato di avere riferito a Canino Leonardo le circostanze da costui narrate.

Il Grassonelli è da ritenere inattendibile per tutte le considerazioni svolte nella sentenza (acquisita al processo) della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 5.1.1997 e divenuta irrevocabile il 20.11.1997, cui si fa rinvio anche per l'indicazione degli altri riscontri oggettivi che hanno avuto le dichiarazioni di Canino Leonardo (cfr. sentenza citata, cap. XIV, pag. 139 - 145).

11) In ordine all'attendibilità intrinseca di **Riggio Salvatore** possono valere le considerazioni già svolte per i precedenti collaboratori.

Anche il Riggio, infatti, ha confessato gravi delitti, tra cui dieci omicidi, per i quali non era mai stato sottoposto a indagini.

La lunga militanza nella "famiglia" mafiosa di "Cosa Nostra" di Riesi e, dopo la spaccatura, nella "Stidda" rende compatibile il suo racconto sulla struttura dei due sodalizi mafiosi e spiega i suoi rapporti con gli esponenti più rappresentativi delle due associazioni criminali.

Coerente con il racconto di altri collaboratori di giustizia (Messina Leonardo) è anche la circostanza riferita dal Riggio il quale, sulla base del fatto che il gruppo Avarello-Gallea non era in lotta con la fazione di "Cosa Nostra" rappresentata dai

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

196

Ferro/Guarneri, era pervenuto alla conclusione che il gruppo di Avarello e dei Gallea appoggiava Antonino Ferro il quale si contrapponeva alla “famiglia Di Caro”.

Nessun motivo egli, poi, poteva avere per mentire in questo processo né sono emerse ragioni di astio nei confronti degli odierni imputati e, in particolare, di Gallea Antonio, da lui occasionalmente conosciuto.

I riscontri reciproci, in ordine ai rapporti tra i diversi gruppi degli emergenti e ai rappresentanti delle “famiglie”, costituiscono elementi che confermano anche la attendibilità estrinseca del collaboratore.

Il Margiotta, cui ha fatto riferimento il Riggio, è stato interrogato come imputato di reato connesso nell’udienza del 6.12.1996, nell’ambito del processo celebrato nei confronti di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, definito - come si è già rilevato - con la sentenza irrevocabile di questa Corte del 5.1.1997.

Anche in questo caso deve essere valutata negativamente l’attendibilità del Margiotta, che ha negato di avere parlato dell’omicidio del magistrato, per tutte le considerazioni svolte nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 5.1.1997, cui si fa rinvio anche per l’indicazione degli altri riscontri oggettivi che hanno avuto le dichiarazioni di Riggio Salvatore (cfr. sentenza citata, cap. XVII, pag. 158 - 160).

12) **Ingaglio Giuseppe**, che ha fatto parte del gruppo della “Stidda” di Campobello di Licata capeggiato dallo zio, ha delineato la struttura del gruppo e ne ha indicato i componenti.

In maniera analoga a quella degli altri collaboratori di giustizia ha parlato della

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

contrapposizione del gruppo, cui egli era appartenuto, alla “famiglia” di “Cosa Nostra” di Campobello di Licata e delle alleanze strette con le altre espressioni territoriali della “Stidda” e, in particolare con quella di Palma di Montechiaro, tra i cui componenti ha indicato Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore, con l'altra di Canicatti, formata da Avarello Giovanni, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore.

Egli, assieme ad Avarello Giovanni a Giuseppe Grassonelli e ai gelesi Casciana Rosario e Vella Orazio, eseguì l'omicidio di Barba Giovanni e ciò giustifica ampiamente le confidenze da lui ricevute sull'uccisione del dott. R. Livatino e sul ruolo di rilievo rivestito in seno al sodalizio mafioso da Gallea Antonio anche durante la detenzione in carcere.

L'alleanza con il gruppo di Canicatti e il ruolo rivestito dal collaboratore in seno al suo gruppo spiegano i rapporti con Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, che egli incontrò anche in occasione della vendita di una partita di armi.

Analogamente l'alleanza con il gruppo “stiddaro” di Palma di Montechiaro giustifica la conoscenza di Benvenuto Giuseppe Croce, dal collaboratore definito “un organizzatore” del suo gruppo, tanto più se si considera che assieme al Benvenuto egli eseguì delle rapine, nonché il duplice omicidio dei Falsone cui partecipò, secondo quanto ha riferito Ingaglio Giuseppe, anche Avarello Giovanni.

Va, inoltre, rilevato che Ingaglio Giuseppe ha confermato la riunione nel territorio di Ragusa tra gli esponenti di diversi gruppi territoriali della “Stidda” (tra cui ha indicato Montanti Giuseppe e Benvenuto Giuseppe Croce) della quale

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

avevano parlato altri collaboratori di giustizia.

La ricchezza del discorso narrativo, compatibile con il ruolo ricoperto dal collaboratore all'interno del gruppo della "Stidda" di Campobello di Licata, e la compatibilità con le dichiarazioni degli altri collaboratori sulla struttura e sugli esponenti del sodalizio mafioso, denominato "Stidda", sul sistema delle alleanze tra le diverse espressioni territoriali di questa associazione criminale e sulla cruenta contrapposizione con parte di "Cosa Nostra" rendono intrinsecamente affidabile la sua narrazione che ha trovato reciproco riscontro esterno nel racconto degli altri collaboratori di giustizia anche in relazione al movente dell'omicidio del dott. R. Livatino.

13) Considerazioni analoghe devono essere svolte per **Benvenuto Gioacchino** (fratello di Benvenuto Giuseppe Croce), facente parte, sin dal 1989, del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro, di cui ha delineato la struttura e ha indicato, tra gli esponenti più rappresentativi, Calafato Giovanni come colui il quale "comandava", Calafato Salvatore che assunse il "comando" dopo l'arresto del fratello Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce.

Le dichiarazioni, apparse riduttive sul ruolo svolto dal fratello Benvenuto Giuseppe Croce nella deliberazione e nell'organizzazione dell'omicidio del dott. R. Livatino, sono state dettagliate nella descrizione della struttura della "Stidda" di Palma di Montechiaro, anche in relazione alla contrapposizione con il gruppo di "Cosa Nostra" dei "Ribisi-Allegro" e ai rapporti con il gruppo della "Stidda" di Canicatti.

Anche l'indicazione degli esecutori materiali e del movente dell'uccisione del

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

magistrato (la condanna inflitta a Calafato Giovanni e Gallea Antonio per porto illegale di armi e di esplosivo) appare compatibile con la narrazione degli altri collaboratori di giustizia e con la conoscenza che Benvenuto Gioacchino, dato il ruolo ricoperto in seno al sodalizio mafioso, poteva avere dell'episodio delittuoso. Nei limiti suindicati va valutata positivamente l'attendibilità intrinseca di Benvenuto Gioacchino che ha fornito una narrazione che ha trovato reciproco riscontro esterno nel racconto degli altri collaboratori di giustizia anche in relazione al movente dell'omicidio del dott. R. Livatino.

14) Un giudizio positivo va espresso anche sulla credibilità soggettiva di **Schembri Gioacchino**, il primo dei collaboratori che ha reso dichiarazioni sull'episodio delittuoso in esame.

Egli ha riferito ciò che aveva appreso da Puzangaro e da Benvenuto Giuseppe Croce, durante la loro permanenza in Germania, ed ha evidenziato le lacune nel loro racconto ma ha evitato di riempirle di sua iniziativa, dimostrando così la spontaneità delle dichiarazioni rese e il disinteresse che lo animava.

E va precisato che i contrasti avuti con il Benvenuto e il Puzangaro furono determinati dalla convinzione dello Schembri che i due fossero stati gli autori di un agguato commesso ai suoi danni in Germania, ma ciò lo indusse soltanto a parlarne già in primo grado, quando era stato deliberatamente reticente, perché, come ha riferito testualmente: "ritenevo giusto che loro pagassero dei loro insomma delitti".

Questi contrasti, dunque, non infirmano l'attendibilità del collaboratore che ha costantemente indicato nel Puzangaro uno degli esecutori dell'omicidio del dott.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

200

R. Livatino ed ha riferito anche sui rapporti con Parla Salvatore e con Calafato Salvatore e sull'incontro tra i due in Germania per l'acquisto di armi.

La confidenza con Puzangaro Gaetano giustifica ampiamente la notizia ricevuta non soltanto sugli esecutori materiali del delitto ma anche sul ruolo di Parla Salvatore anche in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino.

Egli ha, infatti, confermato - come già si è osservato - la seguente dichiarazione resa il 16.12.1995 al Pubblico Ministero e contestatagli in dibattimento:

“Puzangaro inizialmente mi disse che della sua latitanza si sarebbe dovuto occupare lo stesso Parla, dato che lui era responsabile del guaio in cui si trovava in quanto era stato lui ad organizzare tutto. Perciò nei primi giorni della sua latitanza, da me Puzangaro cercò più volte di mettersi in contatto telefonico con Parla, senza però riuscirci. Fui io stesso a dargli il numero di Parla, dato che lo conoscevo bene. Dopo circa una settimana telefonò Parla, io non ero presente. Puzangaro mi riferì che Parla gli aveva fatto capire che in quel momento non era in condizioni di aiutarlo” (vedi, *supra*, pag. 116 - 117 e 120).

Ciò premesso, si osserva che la collaborazione dello Schembri appare il frutto di un'autonoma e spontanea autodeterminazione, le cui motivazioni, secondo quanto dallo stesso prospettato, vanno ricondotte all'abbandono dei fini perseguiti dalla organizzazione criminosa alla quale era vicino; significativo, al riguardo, è il riferimento all'assassinio del dott. Paolo Borsellino come spinta decisiva alla maturazione di collaborare.

Egli, dunque, dopo la dichiarata reticenza nel primo grado del giudizio celebrato nei confronti di Amico e Pace, ha dato una ricostruzione degli episodi criminali

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FC -

201

che erano sia a sua conoscenza diretta (reperimento e acquisto delle armi in Francia, incontro con Parla Salvatore e Calafato Salvatore in Germania) sia a sua conoscenza indiretta, riferendo, in modo costante, ciò che gli era stato narrato dal Puzangaro e dallo stesso Benvenuto e specificando le ragioni (minacce ricevute e pericoli per la sua sicurezza) per le quali non aveva immediatamente narrato tutto ciò che era a sua conoscenza (cfr., sul punto, sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 13.4.1994, già citata, pag. 304 - 306 e 310).

Non può dunque sostenersi, ad avviso della Corte, che vi sia stata incoerenza tra le dichiarazioni rese dallo Schembri nei diversi giudizi, avendo lo stesso espressamente dichiarato di non avere voluto rispondere, nella fase di primo grado nel procedimento penale contro Amico e Pace, a molte domande, per i motivi ampiamente illustrati nelle sentenze, divenute irrevocabili, nei confronti degli esecutori materiali dell'omicidio del dott. R. Livatino; sentenze, peraltro, che hanno valutato positivamente la credibilità di Schembri Gioacchino.

L'ampia collaborazione data alla polizia e alla magistratura di Palermo deve far ritenere che nessun interesse egli poteva avere per mentire sul delitto, oggetto di questo procedimento e nel quale egli non è coinvolto, e perdere così i benefici premiali ottenuti per la collaborazione precedente.

Non sono, infine, emersi elementi che possano far dubitare della correttezza della gestione del collaboratore, condotta, comunque, dalla polizia e dalla magistratura di Palermo che non si sono interessate a questo processo.

Ed infine, si osserva - sotto il profilo del disinteresse - che non sono emerse ragioni di astio o di rancore nei confronti degli imputati di questo processo,

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

chiamati in reità dal collaboratore di giustizia.

I numerosi riscontri esterni alle dichiarazioni di questo collaboratore sono già stati indicati nelle sentenze pronunciate nei confronti degli esecutori materiali dello episodio delittuoso in esame e alle pagine di quelle sentenze può farsi rinvio (cfr., in particolare, sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 5.1.1997, citata, pag. 91 - 96).

In questa sede appare opportuno sottolineare che effettivamente Alletto Croce e Calafato Salvatore si erano recati in Germania nel periodo indicato da Gioacchino Schembri, partendo dall'aeroporto di Catania, come è stato ammesso dagli stessi Alletto e Calafato e, come dichiarato da Benvenuto Giuseppe Croce, in Germania vi fu l'incontro con Parla Salvatore.

Occorre, inoltre, sottolineare che l'attendibilità di Schembri Gioacchino è già stata valutata positivamente anche dalla Suprema Corte nella sentenze del 27.1.1995 e del 10.11.1997, con le quali sono stati definiti i procedimenti penali nei confronti di Amico Paolo, Pace Domenico, Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, ritenuti responsabili dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr., in particolare, sull'attendibilità di Schembri Gioacchino, sentenza Cass. 27.1.1995 citata, pag. 46 - 47 e 62 - 63).

Deve, ancora, essere sottolineato che, parlando del movente e riferendo che i palmesi (il gruppo di Palma di Montechiaro) avevano dovuto fare un favore al gruppo di Canicatti (tra i cui componenti ha espressamente fatto menzione del Parla, che con i Gallea e l'Avarello era il responsabile del gruppo degli emergenti "stiddari" di Canicatti e l'organizzatore dell'omicidio del dott. R. Livatino), egli

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia |
|--|

203

ha indicato implicitamente l'interesse degli esponenti "stiddari" all'omicidio del magistrato.

15) Le dichiarazioni del collaboratore **Benvenuto Giuseppe Croce** devono ritenersi intrinsecamente attendibili per le seguenti considerazioni:

1) egli si è spontaneamente costituito davanti all'autorità di polizia, raggiungendo Roma dal Canada, dove si era rifugiato con il suo nucleo familiare, dimostrando così che la collaborazione è stata il frutto di una scelta autonoma e dettata da spontaneità;

2) ha reso ampia collaborazione in ordine a numerosi e gravi delitti (tra i quali molti omicidi) per i quali non erano state iniziate indagini nei suoi confronti.

Estremamente significativo è che egli abbia anche confessato di avere partecipato alla fase preparatoria e di organizzazione dell'omicidio del dott. R. Livatino, ammettendo, dunque, un suo personale coinvolgimento nell'infamante delitto;

3) tutto il racconto è qualificato da una puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, dell'episodio criminoso; il che conferisce alla sua dichiarazione, anche alla stregua dei criteri di razionalità e plausibilità, carattere di complessiva attendibilità;

4) non è emerso che le sue dichiarazioni siano state il frutto di sentimenti di astio nei confronti dei chiamati in correità e dunque, sotto questo profilo, devono ritenersi disinteressate.

Egli, inoltre, ha chiamato in correità persone a lui legate sia da rapporti di amicizia che di parentela o affinità (Calafato Salvatore è suo cognato).

5) il Benvenuto, con le sue dichiarazioni, ha, infine, aggravato la propria

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FL-

204

posizione processuale, confessando gravi reati per i quali non era stato mai indagato e, dunque, non può ritenersi che egli abbia collaborato in questo processo con la sola prospettiva di beneficiare di trattamenti premiali;

6) l'ampia collaborazione resa dal Benvenuto (che ha riferito su numerosi omicidi e rapine) deve far ritenere che egli sia stato complessivamente sincero e nessun motivo abbia potuto avere di dire il falso e di perdere così i benefici premiali ottenuti per la sua precedente e ampia collaborazione con polizia e magistrati di uffici diversi da quelli di Caltanissetta;

7) l'attendibilità del Benvenuto è stata già riconosciuta dalle sentenze, divenute irrevocabili, pronunciate nei confronti degli esecutori materiali del delitto (Amico Paolo, Pace Domenico, Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano), e ciò contribuisce a formulare un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva dello imputato che nessun motivo avrebbe avuto di autoaccusarsi falsamente e di chiamare in correità persone estranee ai fatti per i quali si procede (cfr., in particolare, sentenza della Cassazione n. 118 del 27.1.1995, già citata, pag. 46 - 47).

I numerosi riscontri esterni, anche in particolari apparentemente marginali, alle dichiarazioni del Benvenuto sono già stati indicati nelle sentenze pronunciate nei confronti degli esecutori materiali dell'episodio delittuoso in esame e alle pagine di quelle sentenze può farsi rinvio (cfr., in particolare, sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 5.1.1997, citata, pag. 110 - 118).

16) Anche l'attendibilità intrinseca di **Calafato Giovanni** è già stata valutata positivamente nelle sentenze pronunciate nei confronti degli esecutori materiali

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

205

dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Le dichiarazioni di Calafato Giovanni, come quelle di Benvenuto Giuseppe Croce, hanno natura confessoria, relativamente al ruolo da lui svolto nella fase ideativa del delitto (il relativo processo nei confronti dei due collaboratori di giustizia è stato separato e definito da questa Corte, a norma degli art. 509 e 602 c.p.p.).

Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che, alla stregua degli elementi processualmente acquisiti, la collaborazione di Calafato Giovanni appare del tutto spontanea.

Egli ha, infatti, precisato di avere maturato la decisione di collaborare perché era stanco di continuare una vita costellata di delitti e perché voleva dare un diverso avvenire al figlio.

Nell'ambito della sua collaborazione egli ha poi confessato gravi delitti, tra cui numerosi omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini, dimostrando così la spontaneità e la pienezza della sua collaborazione.

Deve, ancora e soprattutto, essere rilevato che egli ha ammesso la sua piena compartecipazione alla fase preparatoria dell'omicidio del dott. R. Livatino, allorché ha affermato di avere dato il suo "benestare" a Gallea Antonio per la consumazione del delitto.

Va, inoltre, sottolineato che egli era stato arrestato solo "per avere rotto il soggiorno" e che doloroso deve essere stato per lui coinvolgere il proprio fratello Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce in gravissimi delitti, compreso l'omicidio del dott. R. Livatino.

Tutto ciò esclude, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FC—

sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, qualsiasi influenza da parte di polizia e magistratura di Palermo che non si sono mai interessate dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino.

La sua partecipazione morale all'omicidio del dott. R. Livatino e il ruolo di "capo" del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro, da lui ricoperto anche durante il periodo di detenzione (pienamente dimostrato anche dalle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, di Benvenuto Gioacchino e di Schembri Gioacchino), legittimano ampiamente le sue conoscenze e gli stretti rapporti, anche durante la comune carcerazione, con Gallea Antonio.

Va, inoltre, sottolineato che il collaboratore ha ammesso di avere dato il "consenso" a Gallea Antonio all'esecuzione del delitto; l'ampia confessione resa sull'episodio delittuoso in esame rende affidabili le sue dichiarazioni nell'ambito di questo processo anche in relazione al ruolo rivestito dagli imputati Montanti Giuseppe e Parla Salvatore (vedi, *supra*, pag. 140 - 142).

L'autonomia delle sue dichiarazioni è dimostrata dagli elementi di novità del suo racconto rispetto a quello degli altri collaboratori di giustizia che avevano già riferito sull'episodio delittuoso in esame (l'originaria idea di lasciare dei giornali pornografici sull'autovettura del magistrato per depistare le indagini, poi sostituita dall'impiego di un "gruppo di fuoco importante" è, ad esempio, una circostanza indicata soltanto da Calafato Giovanni).

I numerosi riscontri esterni alle dichiarazioni di Calafato Giovanni sono già stati indicati nelle sentenze pronunciate nei confronti degli esecutori materiali dello episodio delittuoso in esame e alle pagine di quelle sentenze può farsi rinvio (cfr.,

FL

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia |
|--|

207

in particolare, sentenza della Corte di Assise di Appello del 5.1.1997, pag. 135 - 138).

In questa sede appare opportuno sottolineare che l'esistenza dei colloqui carcerari tra Gallea Bruno e Avarello Giovanni ha avuto conferma documentale nella attestazione del direttore della casa circondariale di Agrigento, così come ha trovato riscontro la contestuale presenza, nell'unica sala dei colloqui di quel carcere, di Calafato Giovanni che incontrava i suoi familiari.

E, come ha osservato il giudice di primo grado, ha trovato conferma anche la circostanza relativa alla relazione sentimentale tra il dott. R. Livatino e una donna, originaria di Naro (cfr. sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4.4.1998, pag. 152 - 157 anche per l'indicazione degli altri numerosi riscontri esterni).

Si deve poi, in generale e soprattutto nei confronti dei collaboratori che hanno riferito sull'omicidio del dott. R. Livatino (in particolare Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni), sottolineare l'autonomia delle singole dichiarazioni, dimostrata anche dall'originalità dei loro racconti e dalla novità di particolari (esternamente riscontrati) introdotti nelle loro narrazioni.

Nel capitolo successivo sarà ricostruito, sulla base del complesso probatorio acquisito soprattutto attraverso le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e il movente del delitto.

FL-

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia |
|--|

CAPITOLO VI**CONTESTO CRIMINALE IN CUI E' MATURATO L'OMICIDIO
DEL DOTT. R. LIVATINO E MOVENTE DEL DELITTO**

1. Il contesto criminale (o, per usare l'espressione impiegata dal giudice di primo grado, il quadro ambientale) in cui è maturato l'omicidio del giudice R. Livatino è stato già ricostruito nella sentenza impugnata cui, in mancanza di specifiche impugnazioni, può farsi rinvio anche per l'indicazione dei numerosi fatti di sangue consumati a Palma di Montechiaro e a Canicatti dai primi anni '80 al 1992 (cfr., in particolare, pag. 20 - 35 della sentenza impugnata; cfr., anche, sentenza della Corte di Assise di Appello del 5.1.1997, acquisita al processo, pag. 181 - 185).

Non appare, tuttavia, superfluo, rilevare che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riportate nel capitolo precedente, emerge che tra gli anni '80 e l'inizio degli anni '90 i gruppi della "Stidda" si contrapponevano, in molti centri della Sicilia (Palma di Montechiaro, Canicatti, Campobello di Licata, Porto Empedocle, Racalmuto, Favara, Gela, Vittoria, Riesi, Niscemi, Mazzarino, e Marsala), alle "famiglie" locali (o alla corrente in quel momento predominante di "Cosa Nostra"), per ottenere il controllo delle attività illecite nel territorio sul quale si erano insediati.

A Palma di Montechiaro, in particolare, il gruppo degli emergenti (capeggiato da Calafato Giovanni e di cui facevano parte Amico Paolo, Pace Domenico,

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

FC-

Puzzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, l'odierno imputato Calafato Salvatore ed altri) era in lotta cruenta con la corrente dei Ribisi.

Costoro avevano, all'interno della "famiglia" di "Cosa Nostra", soppiantato i vecchi rappresentanti (i Di Vincenzo, i Sambito, i Farruggio e i Bordino).

Sambito Vincenzo si fece allora promotore dell'alleanza con il gruppo della "Stidda" per eliminare gli avversari interni, promettendo a Calafato Giovanni, una volta ricostituita la "famiglia", l'ingresso in "Cosa Nostra" degli emergenti "stiddari", l'assunzione della qualità di "uomini d'onore" da parte di questi ultimi e la nomina a "capofamiglia" dello stesso Calafato Giovanni (vedi, *supra*, pag. 126 - 127, dichiarazioni di Calafato Giovanni; pag. 146 - 147, dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce; pag. 75 - 78, dichiarazioni di Benvenuto Gioacchino sulla composizione del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro e sul ruolo di vertice ricoperto da Calafato Giovanni e Calafato Salvatore).

A Canicatti il gruppo degli emergenti (i cui esponenti di rilievo erano Avarello Giovanni, gli zii di costui, Gallea Antonio e Gallea Bruno, Montanti Giuseppe, Montanti Angelo, Parla Salvatore) si alleò con la corrente dei Ferro/Guarneri che, in seno alla "famiglia" di "Cosa Nostra", si contrapponevano ai Di Caro, sferrando l'offensiva esclusivamente contro gli uomini che appartenevano alla corrente del "rappresentante provinciale" Di Caro Giuseppe.

La contrapposizione tra il Di Caro e i Ferro/Guarneri è compiutamente dimostrata dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, tra le quali vanno, in particolare, sottolineate - per la ricchezza di dettagli e la precisione del racconto - quelle di Messina Leonardo (vedi, *supra*, pag. 87 - 88), di Calafato Giovanni e di

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

Benvenuto Giuseppe Croce.

La strettissima alleanza tra gli emergenti di Canicattì e di Palma di Montechiaro (risalente all'epoca in cui i componenti dei due gruppi consumavano rapine) e l'appoggio da loro dato alla corrente dei Bordino e dei Ferro/Guarneri, sono già desumibili dalle dichiarazioni di Messina Leonardo che ha riferito dell'assoluta "tranquillità" del Guarneri e dei figli del Ferro nel periodo in cui gli emergenti decimavano gli esponenti di "Cosa Nostra" legati ai Ribisi e al Di Caro (vedi, *supra*, pag. 93 - 95 e 97).

L'alleanza è, comunque, esplicitamente ammessa da Calafato Giovanni (vedi, *supra*, pag. 126 - 127) e da Benvenuto Giuseppe Croce (vedi, *supra*, pag. 145 - 147).

Quest'ultimo, in particolare, ha precisato che l'alleanza tra Calafato Giovanni (allora capo degli emergenti di Palma di Montechiaro) e Sambito Vincenzo tendeva all'eliminazione dei Ribisi e, una volta conseguito l'obiettivo, alla formazione di una nuova "famiglia" di "Cosa Nostra", con a capo lo stesso Calafato Giovanni.

Emblematico dell'alleanza tra il gruppo degli emergenti di Canicattì e la corrente dei Ferro/Guarneri è, inoltre, quanto riferito da Benvenuto Giuseppe Croce.

Questi - come si è visto - ha, infatti, dichiarato che Bruno Gallea, nel corso di una conversazione svoltasi alla fine del 1990, gli aveva confidato che l'omicidio del dott. R. Livatino non "si poteva evitare" e che il magistrato era stato ucciso per fare "una cortesia" alla "famiglia Guarneri, ai Ferro".

Il Benvenuto ha, poi, precisato che Avarello Giovanni gli aveva detto

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

FC-

espressamente che non dovevano essere toccati i Ferro e i Guarneri e che “lo scontro era indirizzato verso il gruppo Di Caro e non verso il gruppo Guarneri-Ferro”.

Gallea Bruno gli aveva, a sua volta, detto di essere in “buoni rapporti” con i Guarneri (vedi, *supra*, pag. 172).

Analoga la dichiarazione di Riggio Salvatore, secondo cui Avarello Gianmarco voleva farla finita con la “famiglia Di Caro” ed era appoggiato da Antonino Ferro (vedi, *supra*, pag. 60).

Riscontro oggettivo alle dichiarazioni, rese sul punto dai collaboratori di giustizia, è costituito dai numerosi attentati eseguiti ad opera degli “stiddari” di Palma di Montechiaro e di Canicattì esclusivamente contro i componenti della corrente dei Ribisi e del Di Caro (tra gli altri, l’omicidio di Giuseppe Di Caro, eseguito - secondo quanto ha riferito Riggio Salvatore - da Avarello Giovanni, dal Margiotta e da Grassonelli Antonio; l’attentato contro Lillo Di Caro, eseguito dall’Avarello e da Grassonelli Antonio; l’omicidio del Di Gioia, “l’americano”, eseguito da Avarello e da Paoello Antonio; il duplice omicidio dei fratelli Ribisi, eseguito - secondo quanto ha riferito Calafato Giovanni - dall’Avarello e dallo stesso Calafato, con l’appoggio di Rinaldo Santo e Montanti Giuseppe, nonché il duplice omicidio di Rosario Allegro e Traspadano Anzalone, eseguito da Gallea Antonio e dall’Avarello, con l’appoggio di Montanti Giuseppe; l’omicidio di Corrao Amedeo, eseguito - secondo Benvenuto Giuseppe Croce - dall’Avarello e dallo stesso Benvenuto).

La stretta alleanza tra i due gruppi - conclamata anche dal Benvenuto (vedi, *supra*,

FL

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l’omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

212

pag. 148) - è, infine e inequivocabilmente, dimostrata dall'omicidio del giudice R. Livatino, materialmente eseguito da Avarello Giovanni (del gruppo di Canicattì) e da Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano (del gruppo di Palma di Montechiaro).

A Gela, infine, il gruppo degli "stiddari", denominato "Ianni - Cavallo", era in guerra con la "famiglia" capeggiata da Giuseppe Madonia, contro la quale iniziò la lotta sin dal 1987, dopo l'omicidio di Coccomini Orazio e Lauletta Salvatore, determinato dal contrasto per il controllo dei lavori della diga di Disueri e culminato nella strage di Gela del 27.11.1990.

Nell'ambito di questa contrapposizione, e per un'efficace offensiva nei confronti della cosca avversaria, i gruppi degli emergenti di Canicattì e di Palma di Montechiaro incominciarono a tessere numerose alleanze anche con altri gruppi territoriali della "Stidda" che avversavano le espressioni locali di "Cosa Nostra" (il gruppo di Riesi, formato dai Riggio e Annaloro, fuoriusciti da "Cosa Nostra"; quello di Niscemi, i cui esponenti principali erano i Russo; quello di Mazzarino, rappresentato dai Sanfilippo; quello di Porto Empedocle, capeggiato dai Grassonelli, il gruppo "Ianni - Cavallo" di Gela che aveva fornito un contributo notevole in diversi episodi delittuosi, tra i quali la strage di Porto Empedocle).

Alleanze furono, inoltre, strette con i Barba di Favara, i Sole di Racalmuto e gli Zicchitella e i Canino di Marsala.

Tutte le alleanze obbedivano alla necessità di un fronte comune contro l'associazione "Cosa Nostra" o, come si è pure osservato, contro la corrente predominante di "Cosa Nostra" che ostacolava gli interessi degli "stiddari".

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

213

Anche se ciascun gruppo manteneva la propria autonomia nel territorio, l'accordo comportava lo scambio di killer, la messa a disposizione di covi e, in qualche caso, anche la fornitura di armi.

Si venne così a creare una sorta di "federazione" tra le singole espressioni territoriali della "Stidda", legate da un patto di mutua assistenza e di belligeranza contro il comune nemico costituito da "Cosa Nostra".

La stipulazione di alleanze tra le diverse espressioni territoriali della "Stidda" può ritenersi compiutamente dimostrata dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, esaminati in questo processo; collaboratori, peraltro, provenienti da aree geografiche diverse.

Canino Leonardo, facente parte del gruppo degli emergenti di Marsala, nel confermare l'esistenza di alleanze tra le "famiglie" contrapposte a "Cosa Nostra", ha indicato l'omicidio di Titone Antonino eseguito a Marsala, per conto del suo gruppo, da Benvenuto Giuseppe Croce (Palma di Montechiaro), Paoello Orazio (esponente di spicco degli emergenti di Gela) e dallo stesso Canino.

Ianni Gaetano, esponente di rilievo della "Stidda" di Gela, denominata "Ianni - Cavallo", e Vella Orazio (appartenente allo stesso gruppo, capeggiato da Ianni Gaetano e da Cavallo Aurelio), hanno indicato, come espressione delle alleanze tra i diversi gruppi, l'agguato teso a Pulci Calogero a Sommatino ed eseguito da Ianni Simon (figlio di Ianni Gaetano) e dallo stesso Vella Orazio, i quali si erano messi a disposizione di Avarello Giovanni.

Ianni Gaetano ha, inoltre, indicato la cosiddetta strage di Racalmuto, eseguita da appartenenti a gruppi di diversi centri.

FC —

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

214

Secondo il collaboratore, infatti, il delitto fu commesso da Paoello Orazio e Gueli Antonio, entrambi di Gela, da Avarello Giovanni (chiamato Giammarco), di Canicattì e da Sole Alfredo, di Racalmuto (vedi, *supra*, pag. 102).

Il Vella ha, inoltre, confessato diversi omicidi da lui commessi nel periodo in cui era stato messo a disposizione dell'Avarello da esponenti del gruppo gelese (Paoello Antonio e Paoello Orazio) indicando, oltre all'agguato teso a Pulci Calogero, anche l'agguato a Montagna Maurizio, eseguito a Canicattì, l'omicidio Albanese ("capo della famiglia di Cosa Nostra di Porto Empedocle", per usare l'espressione dello stesso collaboratore di giustizia), eseguito assieme all'Avarello e al gelese Greco Guglielmo, nonché l'omicidio Barba, cui presero parte - secondo Vella Orazio - anche l'Avarello e Grassonelli Antonio (vedi, *supra*, pag. 107).

L'alleanza tra i diversi gruppi è ulteriormente confermata dalla confessione del Vella di omicidi compiuti a Porto Empedocle e a Campobello di Licata.

Anche Ianni Marco e Ianni Simon (della "Stidda" di Gela) hanno confessato omicidi compiuti nell'interesse di altre "famiglie" della "Stidda" (Ianni Marco ha confessato un duplice tentato omicidio commesso a Vittoria per conto del clan "Carbonaro - Dominante"; Ianni Simon si è autoaccusato di due omicidi compiuti a Porto Empedocle).

Ianni Simon, inoltre, nell'ambito dello scambio di favori tra i diversi gruppi, ha indicato l'omicidio Cirignotta, eseguito a Gela da Mallia Giuseppe e Pullara Giuseppe, facenti parte dell'organizzazione della "Stidda" di Porto Empedocle.

Lo Ianni ha, inoltre, confessato la partecipazione al tentato omicidio ai danni di

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

215

Pulci Calogero, commesso assieme a Vella Orazio e Palmieri Nunzio, messi a disposizione di Avarello Giovanni dai fratelli Antonio e Orazio Paoello.

Può, dunque, concludersi, sul punto, che ciascuna dichiarazione è reciproco riscontro dell'altra e costituisce prova dell'esistenza dell'organizzazione criminale, denominata "Stidda", nonché dell'alleanza tra le diverse espressioni territoriali del sodalizio mafioso.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia trovano, poi, significativi riscontri esterni nella comune partecipazione a numerosi delitti e ad alcuni tra i più gravi, come la strage di Porto Empedocle, alla quale presero parte - secondo quanto dichiarato da Vella Orazio - elementi del gruppo di Gela (Rapisarda Carmelo Ivano, Spina Vincenzo) e di Porto Empedocle; la strage di Gela, cui presero parte i gruppi di Gela, Vittoria, Niscemi, Mazzarino; la strage di Palma di Montechiaro, cui presero parte Benvenuto Giuseppe Croce e il gelese Camiolo; l'omicidio di Giuseppe Di Caro, eseguito - secondo quanto ha riferito Riggio Salvatore - dallo Avarello, dal Margiotta e da Antonio Grassonelli; l'omicidio del Di Gioia, "l'americano", eseguito dall'Avarello, da Alfredo Sole e da Paoello Antonio; l'omicidio di Barba Giovanni, eseguito - secondo quanto hanno riferito Ingaglio Diego e Vella Orazio - dall'Avarello, da Giuseppe Grassonelli, dai gelesi Vella Orazio e Casciana Rosario e dallo stesso Ingaglio; il duplice omicidio di Carmelo e Rosario Ribisi, eseguito dall'Avarello, da Calafato Giovanni e da un'altra persona.

Un ulteriore riscontro oggettivo, di indubbio valore, è costituito dall'operazione di polizia dell'1.9.1991 in contrada Birringiolo (agro di Butera), nel casolare del

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

FC-

padre dei fratelli Calogero e Salvatore Riggio.

All'interno dell'abitazione rurale, furono sorpresi Avarello Giovanni di Canicatti, Paolello Antonio e Schembri Salvatore di Gela, Sole Alfredo di Racalmuto.

Costoro erano in possesso di fucili mitragliatori Kalashnikov, mitragliette Uzi, pistole automatiche, revolver di vario tipo e calibro.

Le armi, trovate nel casolare dove i quattro erano riuniti, avevano il colpo in canna ed erano dotate del relativo munizionamento.

L'Avarello, in particolare, fu trovato in possesso della pistola con la quale il 28.8.1991 era stato ucciso Di Gioia Salvatore ("l'americano").

Oltre alle armi, furono trovati radio ricetrasmittenti in grado di intercettare le frequenze delle Forze di Polizia, giubbotti antiproiettile e parrucche.

Dopo l'arresto dei quattro, i carabinieri, mentre aspettavano i rinforzi, notarono una Fiat 132 blindata con due persone a bordo dirigersi verso il casolare; l'autovettura fu bloccata ed i due occupanti vennero identificati in Riggio Calogero di Riesi e in Marazzotta Gaspare.

Il Riggio portava addosso una pistola semiautomatica marca Tanfoglio, cal. 9x21, con caricatore pieno di 14 cartucce e colpo in canna; il Marazzotta una pistola semiautomatica, cal. 7,65, priva di marca e matricola, con caricatore pieno di 8 cartucce e colpo in canna.

In tasca a Sole Alfredo fu rinvenuta una microscopia, in precedenza utilizzata dai carabinieri per un'intercettazione ambientale.

L'arresto consentì agli investigatori di stabilire che le organizzazioni criminali, insistenti su diversi territori della Sicilia, si erano confederate tra di loro e

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

FC-

potavano contare su covi, arsenali e basi logistiche comuni.

A queste “basi comuni” facevano evidentemente riferimento esponenti delle diverse organizzazioni che custodivano, nell’interesse dell’intera struttura, armi, munizioni e materiale di travisamento, impiegati in azioni delittuose non ricollegabili agli interessi immediati dell’organizzazione nel cui territorio venivano compiute.

Le alleanze non erano, dunque, definite nel tempo e limitate al compimento di una singola azione delittuosa ma si estendevano per un tempo indeterminato ed abbracciavano tutti i delitti per i quali era necessario l’intervento del gruppo esterno.

2. L’esame della struttura della “Stidda”, come è stata delineata dai collaboratori di giustizia, consente di stabilirne le differenze rispetto all’associazione mafiosa, denominata “Cosa Nostra”.

Riguardo a quest’ultimo sodalizio, si osserva che, con il passaggio in giudicato della sentenza relativa al cosiddetto “maxi processo I” di Palermo (Cass. Sez. I, 30.1.1992, n. 80), l’esistenza di “Cosa Nostra” e la sua struttura piramidale hanno assunto forza di giudicato.

E’ stato così accertato che “Cosa Nostra” è formata da “famiglie”, insediate nel territorio e riunite in “mandamenti”.

Le “famiglie” fanno capo ad una “provincia” coincidente in genere, nella estensione territoriale, alla provincia amministrativa dello Stato italiano.

Al vertice di “Cosa Nostra” vi sono, infine, organismi collegiali (“commissione

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l’omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

provinciale” e “commissione regionale”) aventi le funzioni di coordinare e decidere le attività associative criminali di maggior rilievo (vedi, sulla struttura verticistica di “Cosa Nostra”, *supra*, pag. 33 - 34, dichiarazioni di Mutolo Gaspare; pag. 37, dichiarazioni di Cancemi Salvatore; vedi, anche, sulle cariche degli affiliati: “uomo d’onore”, “consigliere”, “rappresentante” della singola “famiglia”, “sottocapo”, “capodecina”, “soldato”, “avvicinato”, pag. 85 - 86 dichiarazioni di Messina Leonardo).

La “Stidda” non aveva, invece, né un’origine unica né, pur essendo strutturata gerarchicamente, una forma rigidamente piramidale.

Si deve, infatti, osservare, sull’origine della “Stidda”, che questa formazione criminale, in alcuni centri della Sicilia, ebbe origine da una spaccatura interna alla “famiglia” locale di “Cosa Nostra”.

Leonardo Messina, “uomo d’onore” e “capodecina” della “famiglia” di “Cosa Nostra” di San Cataldo, ha narrato dettagliatamente la formazione della “Stidda” di Riesi, sorta da una spaccatura di “Cosa Nostra” (vedi, *supra*, pag. 95 - 96).

Anche Riggio Salvatore, come già si è visto, ha descritto la causa e le fasi della frattura all’interno della “famiglia” di “Cosa Nostra” di Riesi e la nascita della “Stidda”, di cui egli era un esponente di assoluto rilievo, che strinse un’alleanza strategica con il gruppo di Gela e con gli altri “Stiddari” di Niscemi, Mazzarino, Vittoria e Porto Empedocle (cfr., *supra*, pag. 59 - 60).

La stessa circostanza è stata confermata, in questo processo, da Mutolo Gaspare il quale ha riferito che la “Stidda” era composta da mafiosi espulsi o “messi fuori famiglia” da “Cosa Nostra”.

FC

| |
|---|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l’omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto |
|---|

Egli ha, in particolare, precisato che sino all'avvento di Salvatore Riina i rapporti tra le due organizzazioni erano "di tolleranza" reciproca; successivamente, tra le stesse, vi fu una guerra aperta (vedi, *supra*, pag. 35).

In altri centri della Sicilia, ad esempio Gela, gli "Stiddari" nacquero, invece, autonomamente e si posero, sin dall'origine, in contrasto con la "famiglia" di "Cosa Nostra", presente nel territorio locale.

In ambedue i casi (sia nell'ipotesi in cui si trattava di "uomini d'onore" espulsi da "Cosa Nostra", sia nella diversa ipotesi di originaria formazione autonoma) gli "Stiddari" perseguirono con forza l'unico scopo di affermare la propria identità, facendo da contrapposto a "Cosa Nostra", con l'affiliazione di nuovi adepti e senza ricorrere a riti iniziatici o ad altre forme di giuramento.

Il radicamento locale non consentiva, d'altra parte, una struttura verticistica comprendente l'intero territorio regionale, poiché ciascun gruppo, seppure federato agli altri, aveva una propria autonomia e agiva nell'ambito del suo territorio.

La comune necessità, tuttavia, di contrapporsi efficacemente a "Cosa Nostra", radicata in tutto il territorio regionale, consolidò una stabile rete di alleanze e di appoggi tra i vari gruppi della "Stidda", sulla base della comune lotta contro l'organizzazione contrapposta.

Significativa, al riguardo, è l'espressione di Ianni Gaetano di una "famiglia a livello interprovinciale", perché essa indica la realizzazione di un meccanismo organizzativo di tipo orizzontale, assimilabile, nei risultati, a quello di "Cosa Nostra".

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

Altrettanto significativa è la definizione data da Canino Leonardo al fenomeno delle alleanze tra gli “Stiddari”.

Egli, infatti, ha parlato di “organizzazione riunita”, riferendosi ai diversi gruppi territoriali della “Stidda” che si erano alleati.

Sotto il profilo strutturale, dunque, l’organizzazione di “Cosa Nostra” non è sovrapponibile a quella della “Stidda”.

Quest’ultima, infatti, appare più come federazione di gruppi criminali, ciascuno dotato di propria autonomia operativa e avente origine differenziata, piuttosto che come struttura di base di un organismo verticistico più vasto.

Tutti i collaboratori hanno, poi, concordemente affermato l’esistenza di una guerra, a volte cruenta a volte interrotta da tregue (più apparenti che reali) tra i gruppi della “Stidda” e le “famiglie” inserite in “Cosa Nostra”, indicando in modo unanime gli stessi esponenti “stiddari” (Ianni Gaetano, Cavallo Aurelio e i fratelli Paoletto di Gela; i fratelli Carbonaro e Dominante Carmelo di Vittoria; i fratelli Riggio e Annaloro Francesco di Riesi; i fratelli Sanfilippo di Mazzarino; i fratelli Russo di Niscemi; i fratelli Antonio e Bruno Gallea, Avarello Giovanni, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore di Canicatti; i fratelli Giovanni e Salvatore Calafato e Benvenuto Giuseppe Croce di Palma di Montechiaro; Sole Alfredo di Racalmuto; i Barba di Favara; i Grassonelli di Porto Empedocle; gli Zicchitella di Marsala) e l’esistenza tra i gruppi summenzionati di un’alleanza strategica, sfociata in una vera e propria federazione, volta a contrastare sul territorio la contrapposta “famiglia” di “Cosa Nostra”, anche con l’eliminazione fisica degli avversari.

FC

| |
|---|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l’omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto |
|---|

221

3. La ricostruzione del contesto criminale dimostra compiutamente l'alleanza strategica tra i diversi gruppi territoriali della "Stidda" e, in particolare, tra i gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro; alleanza, quest'ultima, tendente all'eliminazione della corrente di "Cosa Nostra", facente capo ai Ribisi/Allegro (Palma di Montechiaro) e ai Ferro/Guarneri (Canicattì).

L'esecuzione di omicidi da parte di componenti dei due gruppi o di uno dei gruppi in favore dell'altro costituisce, come si è rilevato, un riscontro significativo della esistenza e dell'attualità dell'alleanza.

Le frequentazioni tra gli esponenti della "Stidda" di Canicattì e di Palma di Montechiaro sono, inoltre, provate, come ha osservato il giudice di primo grado, da numerose relazioni di servizio, dal rinvenimento - nel covo Birringiolo di Butera - di armi impiegate in delitti commessi, tra l'altro, a Canicattì e a Palma di Montechiaro, dall'arresto di Calafato Giovanni, Rinallo Santo e Gallea Antonio a Racalmuto, dalla presenza di Benvenuto Giuseppe Croce nella casa della nonna di Avarello Giovanni, accertata in seguito alla perquisizione domiciliare eseguita l'1.7.1990 presso l'abitazione dei fratelli Gallea e, ancora, dal controllo di Benvenuto Giuseppe Croce alla guida di una moto di proprietà dell'Avarello (cfr. sentenza citata, pag. 159).

Gli elementi suindicati dimostrano la comune strategia dei due gruppi "Stiddari" e la condivisione delle iniziative delittuose, tra le quali rientra l'omicidio del dott. R. Livatino, cui era interessata l'organizzazione criminale di entrambi i gruppi e alla quale appare ufficialmente estranea - sulla base delle dichiarazioni di Mutolo Gaspare, Cancemi Salvatore, Messina Leonardo e Siino Angelo - "Cosa Nostra".

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

222

Di questo interesse ha parlato Schembri Gioacchino, riferendo che Puzzangaro Gaetano e Benvenuto Giuseppe Croce, parlando tra di loro, dicevano che il magistrato aveva adottato provvedimenti pesanti in materia di misure di prevenzione contro componenti del gruppo e, in particolare, “della famiglia di Gallea e di Parla Salvatore” e favoriva la “famiglia” di Giuseppe Di Caro e precisando: “L’iniziativa di come parlava Puzzangaro era stata presa sia dal gruppo emergente di Palma di Montechiaro, sia quelli di Canicatti, praticamente Avarello... un certo Antonio Gallea che era dentro in carcere con Giovanni Calafato che questi avevano subito, o Giovanni o Gallea, avevano subito delle condanne abbastanza punitive. E che dentro il carcere hanno dato questa... è uscita dal carcere questa del giudice Livatino di come parlava il Puzzangaro. E poi praticamente gli accordi li hanno presi sia quelli di Canicatti e quelli di Palma di Montechiaro. Una volta il Puzzangaro mi disse che il Parla Salvatore andò a trovare anche loro a Dolmagen, prima di succedere il fatto” (vedi, *supra*, pag. 118).

Lo Schembri ha, inoltre, riferito che anche Parla Salvatore gli aveva confidato che Di Caro Giuseppe era favorito negli ambienti giudiziari che, invece, penalizzavano gli avversari dell’esponente di “Cosa Nostra” (vedi, *supra*, pag. 112 - 113).

Calafato Giovanni ha, a sua volta, indicato che l’interesse del gruppo di Canicatti all’eliminazione del giudice derivava dall’incisività dell’azione del magistrato nei confronti della criminalità organizzata degli “emergenti” di Canicatti.

Il Calafato, inoltre, ha individuato un interesse specifico all’uccisione del magistrato, collegandolo alla condanna per i reati concernenti le armi, ritenuta

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l’omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

ingiusta per mancanza di elementi di prova.

Ha, infatti, affermato il Calafato che non sapeva spiegarsi, né sapeva spiegarselo Gallea Antonio, il motivo per il quale i due erano stati condannati, pur essendo in possesso della pistola il solo Rinaldo Santo e pur essendo stato rinvenuto l'esplosivo nell'autovettura di quest'ultimo (vedi, *supra*, pag. 139 - 140).

Ha, in particolare, riferito il collaboratore: "Bruno Gallea e Gianmarco Avarello dicevano che era stato il dottor Livatino a impuntarsi per la nostra condanna. La nostra impressione era che fosse lui quello che decideva, si vedeva che l'altro giudice a latere, una donna, non contava molto... Anche Antonio Gallea era convinto di questo ruolo decisivo del dottor Livatino" ed ha precisato: "L'avevo chiarito prima il punto diciamo. Loro erano convinti, lo conoscevano... avevano più notizie di me, perché erano paesani diciamo e avevano anche... sapevano altre cose che io non sapevo, diciamo ne sapevano più di me, come sapevano che abitava dentro nello stesso palazzo di Di Caro, che dice che era stato lui ad avvisare Di Caro che c'era il mandato di cattura per farlo buttare latitante e tutte queste cose qua. Io intendevo dire questo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 42 - 49).

E, poco oltre, ha dichiarato: "Diciamo, come gli ho detto, come lo stesso discorso di Livatino e del maresciallo Bruno, diciamo, noi sapevamo diciamo quello in base a quello che ci raccontavano quelli di Canicatti, perché era di Canicatti, ... lo conoscevano meglio di noi, anche noi diciamo vedevamo certe cose, diciamo, non andavano per il verso giusto, perché tanti avevano la misura di prevenzione (incomprensibile) Canicatti, anche i ladruncoli, magari c'erano mafiosi che non avevano nessuna misura di prevenzione fino... poi gli ultimi anni, diciamo, anche

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

224

i mafiosi hanno avuto... ma prima non li disturbavano, poco e niente diciamo”.

Calafato Giovanni ha, inoltre, affermato che anche gli esponenti di “Cosa Nostra” (Di Caro, Ribisi, Guarneri ed altri) erano interessati a una condanna esemplare nei confronti del Gallea e dello stesso Calafato ed avevano fatto pressione sul dott. R. Livatino e sul maresciallo Bruno per ottenere che i due rimanessero in carcere; ciò gli fu detto da Bruno Gallea e da Avarello Gianmarco (vedi, *supra*, pag. 131 - 132).

Il dott. R. Livatino doveva essere ucciso - ha precisato il collaboratore di giustizia - perché, secondo quanto gli era stato riferito da Antonio Gallea, il magistrato era duro nei confronti degli “emergenti”, mentre aiutava la “famiglia” mafiosa di Di Caro Giuseppe.

Gallea Antonio e Collura Vincenzo sospettavano, in particolare, che il magistrato avesse potuto avvisare Di Caro Giuseppe del blitz, seguito alle dichiarazioni di Calderone, cui il Di Caro era riuscito a sfuggire (vedi, *supra*, pag. 135).

Il Calafato ha riferito, infine, che la condanna era stata determinata dalle pressioni del maresciallo Bruno, ed ha ribadito che mancavano - anche secondo il suo convincimento - le prove per una condanna nei confronti suoi e di Antonio Gallea. Uccidere, comunque, il dott. Livatino rappresentava una dimostrazione di forza all’interno dei gruppi, mentre, all’esterno, avrebbe dovuto danneggiare “Cosa Nostra”, perché era una cosa troppo grossa per essere riconducibile agli “emergenti” e non alle “famiglie di Cosa Nostra”, verso cui - si pensava - sarebbero state indirizzate le indagini (vedi, *supra*, pag. 137).

Anche Benvenuto Giuseppe Croce ha riferito che Avarello Giovanni aveva

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l’omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

sostenuto, per convincerlo della necessità di eliminare il dott. Livatino, che il magistrato era molto duro con la loro organizzazione e gli aveva citato le misure di prevenzione emesse nei confronti di elementi del gruppo e la condanna - ritenuta ingiusta - pronunciata contro Gallea Antonio e Calafato Giovanni, essendo stato trovato soltanto Rinaldo Santo in possesso della pistola ed essendosi trovato il solo Rinaldo sull'autovettura nella quale era nascosto l'esplosivo (vedi, *supra*, pag. 157).

Benvenuto Giuseppe Croce ha, inoltre, dichiarato che Bruno Gallea, nel corso di una conversazione svoltasi alla fine del 1990, gli aveva confidato che l'omicidio del dott. R. Livatino non "si poteva evitare" e che il magistrato era stato ucciso per fare "una cortesia" alla "famiglia Guarneri, ai Ferro" (vedi, *supra*, pag. 172 e, sull'appoggio di Antonino Ferro al gruppo Avarello-Gallea, anche pag. 60, dichiarazioni di Riggio Salvatore).

Ianni Marco ha riferito di avere saputo da Avarello Gianmarco che il giudice R. Livatino era stato ucciso perché "favoriva i Di Caro di Canicatti" (vedi, *supra*, pag. 50).

Canino Leonardo ha, a sua volta, riferito che Puzangaro Gaetano gli aveva detto che il magistrato era stato ucciso perché combatteva la "Stidda" e "faceva dei favori a Di Caro" che "abitava sotto al magistrato o sopra" (vedi, *supra*, pag. 55).

Riggio Salvatore ha dichiarato che Margiotta Maurizio gli aveva detto di avere saputo dall'Avarello che l'uccisione del magistrato "interessava il gruppo di Canicatti" a causa di una condanna o di una misura di prevenzione inflitta dal dott. R. Livatino ad Antonio Gallea (vedi, *supra*, pag. 63 e 64).

FC

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto |
|---|

226

Analoghe le dichiarazioni di Ingaglio Giuseppe il quale ha riferito di avere saputo dall'Avarello che il dott. R. Livatino era stato ucciso dal loro gruppo "perché nei confronti dei canicattinesi dava pene molto dure" mentre il magistrato favoriva "i chiatti", vale a dire, "Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 69 e 73 - 74).

Benvenuto Gioacchino ha confermato che, a suo parere e secondo quanto gli era stato detto dal cugino Alletto Croce, il giudice R. Livatino era stato ucciso perché aveva condannato Gallea Antonio e Calafato Giovanni (vedi, *supra*, pag. 77).

Vella Orazio ha riferito che l'Avarello gli aveva detto che il magistrato era stato ucciso perché combatteva la "Stidda": "ce l'aveva con noi" aveva esclamato l'Avarello (vedi, *supra*, pag. 109).

Analoghe le dichiarazioni rese da Siino Angelo il quale ha riferito di avere saputo da Grassonelli Giuseppe che "l'omicidio Livatino era stato fatto per una duplice cosa, prima di tutto perché la responsabilità dell'omicidio del giudice Livatino sarebbe ricaduta su "Cosa Nostra" e soprattutto perché lo ritenevano responsabile di una combina con Peppe Di Caro per... perché non so che cosa dovevano fare" (vedi, *supra*, pag. 178).

Siino Angelo ha, inoltre, dichiarato di avere avuto la conferma da "Totò a gatta" (soprannome di Salvatore Calafato, come riferito dal capitano dei carabinieri, Felice Ierfone e confermato da Calafato Giovanni) e da Puzangaro Gaetano che l'omicidio del dott. R. Livatino "era opera loro" e che il magistrato era stato ucciso perché ritenuto vicino a Peppe Di Caro (vedi, *supra*, pag. 177 - 179).

Analogha informazione egli aveva ricevuto dagli esponenti di "Cosa Nostra", Giuseppe Di Caro, Capodici Gioacchino e "Totò l'americano".

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

227

Quest'ultimo, in particolare, gli aveva detto che l'uccisione del magistrato era opera del gruppo dei Gallea; il Capodici aveva anche avanzato l'ipotesi che uno dei Gallea avesse partecipato all'esecuzione materiale del delitto.

Il Di Caro, inoltre, era convinto che "gli Stiddari" avevano ucciso il giudice R. Livatino "per creare un allarme che chiaramente sarebbe ascrivito a personaggi di Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 175 - 176).

Messina Leonardo ha confermato l'esistenza della frattura, a Canicatti, tra la corrente del "rappresentante provinciale", Di Caro Giuseppe e quella dei Ferro/Guarneri ed ha sottolineato, come si è già rilevato, la "tranquillità" di questi ultimi nel periodo in cui gli "Stiddari" avevano sferrato l'attacco a "Cosa Nostra".

Il Messina ha, inoltre, confermato la frattura tra i Ribisi e i Bordino/Sambito a Palma di Montechiaro e l'alleanza di questi ultimi con gli "Stiddari" ed ha delineato lo scontro, avvenuto nelle due città tra i gruppi contrapposti (vedi, *supra*, pag. 87 - 88 e 92 - 95).

Il collaboratore ha, infine, riferito che "Cosa Nostra" era estranea all'omicidio del dott. R. Livatino, ha escluso qualsiasi legame tra Di Caro Giuseppe e il giudice R. Livatino e, sul movente, ha affermato: "Questo omicidio, secondo me, è stato fatto per buttare le forze dell'ordine contro Cosa Nostra, e questo giovane magistrato è morto gratis, cioè non c'era un vero e proprio motivo per ammazzare questo magistrato. Sembra poco, se uno deve ammazzare un magistrato, potete farlo per qualsiasi giorno, mica dovevo ammazzare tutta Caltanissetta che discorsi! Il problema è che lo hanno fatto per levarsi gli uomini d'onore da torno. Per dimostrare che hanno la forza di colpire anche in alto, cioè secondo loro in

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

228

alto era colpire un magistrato... io mai ho sentito dire cose diverse su questo omicidio, anche se io frequentavo diverse persone, quando uno frequenta Diego Guarneri, a Canicatti, è come frequentare il vertice di Cosa Nostra, poi Borino Micciché, cioè sono persone importanti all'interno di Cosa Nostra... principalmente si diceva: <<Questo ragazzo (il dott. R. Livatino) è morto gratis>>” (vedi, *supra*, pag. 96 - 98).

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emerge, con assoluta evidenza, che il dott. R. Livatino fu ucciso per l'azione severa condotta nei confronti del gruppo emergente di Canicatti.

L'astio nei confronti del magistrato è, peraltro, dimostrato dalla potenza di fuoco impiegata e dalla terribile frase, rivoltagli dal Puzangaro, prima che costui sparasse uno dei due “colpi di grazia”.

Emerge, altresì, chiaramente che è stato il gruppo di Canicatti, anche per convincere gli alleati, a seminare il sospetto sulla parzialità del giudice R. Livatino.

Devono, dunque, essere ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni dei collaboratori (che reciprocamente si riscontrano), anche nella parte in cui vengono riferiti i motivi fondamentali dell'omicidio del magistrato.

Tali motivi, infatti, sono stati loro raccontati dai protagonisti del delitto e, in particolare, tra gli altri, dai Gallea, da Avarello Giovanni e da Puzangaro Gaetano (gli ultimi due sono tra gli esecutori materiali del delitto, già condannati con sentenza irrevocabile).

Si tratta, inoltre, di motivi interni al gruppo degli “emergenti” di Canicatti e

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

229

riferibili, dunque, direttamente a questo gruppo che voleva eliminare il giudice perché lo riteneva un ostacolo all'affermazione del sodalizio criminoso del quale erano esponenti di rilievo i fratelli Antonio e Bruno Gallea, Avarello Giovanni, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore.

Il fatto che le ragioni indicate dai componenti della "Stidda" di Canicatti, a giustificazione del feroce delitto, fossero oggettivamente false non implica necessariamente una loro falsità soggettiva che sarebbe, comunque, riferibile esclusivamente a coloro che organizzarono e deliberarono il delitto e ad altri (e cioè ai collaboratori) raccontarono il motivo per il quale era necessario sopprimere il magistrato.

Il movente del delitto, com'è stato sopra delineato, rappresenta, dunque, un ulteriore elemento di prova della riferibilità dell'omicidio al gruppo degli emergenti (o "Stiddari") di Canicatti, poiché dimostra e spiega l'interesse dei Gallea e, in particolare di Gallea Antonio, all'eliminazione del magistrato.

La falsa accusa di parzialità rivolta al giudice giustifica, inoltre, l'efferatezza del delitto.

L'impiego di un gruppo di fuoco agguerrito e numeroso prova, infine, che i gruppi emergenti, oltre a voler dare un segnale allo Stato, intendevano lanciare un messaggio alla contrapposta organizzazione di "Cosa Nostra", che essi presumevano favorita, di una "potenza di fuoco", rimasta immutata, nonostante molti componenti del gruppo fossero stati arrestati o sottoposti a misure di prevenzione.

L'azione incisiva del magistrato contro il gruppo degli "emergenti" di Canicatti,

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

di cui i fratelli Gallea, Montanti Giuseppe, Parla Salvatore e Avarello Gianmarco erano esponenti di rilievo, spiega e rende necessaria la partecipazione degli “Stiddari” di Canicatti al feroce delitto, tanto che uno dei componenti del gruppo di fuoco (prevalentemente composto dagli uomini della “famiglia” di Palma di Montechiaro che, in attuazione del patto di alleanza, aveva fornito i killer) fu proprio Avarello Giovanni.

Il rigore morale e intellettuale del dott. R. Livatino è stato delineato nella sentenza del 18.11.1992 della Corte di Assise di Caltanissetta e in quella del 13.4.1994 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con le quali è stato definito il procedimento nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico.

Sono stati così messi in rilievo “le eccelse capacità professionali” e “l’estremo rigore morale ed intellettuale” del magistrato, il coraggio di “un giudice semplice che teneva in grandissimo conto il valore della altrui vita umana viaggiando senza scorta e affermando esser preferibile la uccisione di un solo uomo a quella di due o tre carabinieri” (cfr. sentenza 18.11.1992 citata, pag. 100 - 101).

L’attività e la condotta del dott. R. Livatino sono state illustrate anche nella sentenza della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994, nella quale si dà atto che egli “era persona e magistrato di assoluta correttezza e irreprensibilità, di ottima preparazione professionale e laborioso” (cfr. sentenza citata, pag. 350).

Anche i presidenti di sezione del tribunale di Agrigento, Maria Agnello e Luigi D’Angelo, hanno attestato la professionalità e il rigore morale del giudice R. Livatino (cfr. sent. 13.4.1994, pag. 41 - 44 e pag. 351).

Alle pagine delle due sentenze citate e a quelle delle sentenze della Corte di

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l’omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

231

Assise di Caltanissetta del 13.7.1995 (cfr. pag. 156 - 157) e della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 5.1.1997 (cfr. pag. 221), pronunciate nei confronti di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, può farsi esplicito richiamo, in considerazione anche del fatto che la figura del magistrato, la sua imparzialità e il suo rigore morale sono pienamente riconosciuti dai difensori degli imputati.

Il coinvolgimento del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro è, poi, dimostrato dalla partecipazione all'uccisione del magistrato di tre (Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano) dei quattro componenti il gruppo di fuoco e dall'adesione al piano omicidiario ideato dagli alleati di Canicatti.

L'eventuale accordo del gruppo "stiddaro" con la corrente di "Cosa Nostra", capeggiata dai Ferro/Guarneri, per colpire il "rappresentante provinciale", Di Caro Giuseppe (di cui hanno espressamente parlato Benvenuto Giuseppe Croce e Riggio Salvatore e che è stato implicitamente confermato da Messina Leonardo), non si pone in contrasto con il movente, così come è stato delineato, sia per le considerazioni svolte dal giudice di primo grado sia perché, anche se accertato, un simile accordo costituirebbe un rafforzamento della deliberazione, propria del gruppo "stiddaro", di eliminare un magistrato "scomodo" per la incisività della sua azione.

Accertata, dunque, la riferibilità ai due gruppi di Canicatti e di Palma di Montechiaro dell'omicidio del magistrato, è necessario ricostruire la fase ideativa e deliberativa del delitto, prima di passare alla posizione processuale dei singoli imputati.

PC-1

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto |
|---|

CAPITOLO VII**RICOSTRUZIONE DELLA FASE DELIBERATIVA E ORGANIZZATIVA
DELL'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO**

1. La fase esecutiva del delitto in esame è stata ricostruita nelle sentenze, più volte citate, con le quali sono stati definiti i processi nei confronti di Amico Paolo, Pace Domenico, Avarello Giovanni (Gianmarco) e Puzangaro Gaetano, ritenuti gli esecutori materiali dell'uccisione del magistrato.

Gli odierni imputati non hanno partecipato all'esecuzione del delitto; viene, infatti, loro contestato di avere preso parte esclusivamente alla fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino.

La contestazione si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese da Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Schembri Gioacchino.

I primi due, come si è già detto anche nel capitolo in cui è stata esaminata la loro attendibilità, hanno confessato la loro partecipazione morale al delitto e il Benvenuto ha ammesso di avere preso parte anche all'organizzazione dello omicidio, con il trasporto delle armi e dell'autovettura da Palma di Montechiaro a Canicatti; lo Schembri ha, invece, avuto un ruolo nell'approvvigionamento delle armi in Germania ed ha ricevuto le confidenze sull'episodio delittuoso in esame dallo stesso Benvenuto Giuseppe Croce e da Puzangaro Gaetano sulla fase esecutiva dell'omicidio e sul ruolo di "organizzatore" che - secondo quanto riferito dal collaboratore - ha avuto Parla Salvatore.

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino |
|--|

Un'ampia sintesi delle dichiarazioni dei collaboratori, non soltanto sulla storia criminale dei loro gruppi, sugli "scambi di killer" tra le diverse espressioni territoriali della "Stidda", sulla contrapposizione a "Cosa Nostra", ma anche sulle modalità esecutive dell'omicidio, è stata riportata nel capitolo quarto cui, sul punto, si rinvia.

La loro attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata, inoltre, esaminata nel capitolo quinto, luogo in cui è stato messo in rilievo che la loro credibilità era stata valutata positivamente in sentenze, divenute irrevocabili e, in particolare in quelle pronunciate nei confronti degli esecutori materiali del delitto, richiamate anche per l'indicazione dei numerosi riscontri (reciproci e oggettivi) che le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, di Calafato Giovanni e di Schembri Gioacchino avevano avuto, anche in particolari apparentemente marginali (vedi, *supra*, pag. 199 - 203 per Schembri Gioacchino; pag. 203 - 204 per Benvenuto Giuseppe Croce; pag. 204 - 207 per Calafato).

Il contesto criminale e la riferibilità ai gruppi "Stiddari" di Canicatti e di Palma di Montechiaro dell'omicidio del dott. R. Livatino sono stati illustrati, anche con l'analisi del movente del delitto, nel capitolo che precede.

In questa sede non appare, tuttavia, superfluo - prima di ricostruire la fase ideativa dell'omicidio - richiamare, anche per comodità espositiva, le dichiarazioni dei collaboratori concernenti la fase deliberativa e organizzativa del delitto, al fine precipuo di accertare la responsabilità penale degli odierni imputati, a titolo di concorso morale, nell'omicidio del dott. R. Livatino.

FL

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino |
|--|

2. L'esame può iniziare dalle dichiarazioni di **Benvenuto Giuseppe Croce** che ha riferito di avere partecipato ad alcune riunioni preparatorie, indicando le persone con cui si era incontrato e con le quali aveva parlato dell'omicidio del magistrato e, come si è detto, ha ammesso di avere trasportato le armi e l'autovettura (impiegate nel delitto) da Palma di Montechiaro a Canicattì.

2.1 Appare opportuno premettere che, secondo il Benvenuto - a differenza della "strategia generale" di eliminazione degli avversari "comuni", per la quale, essendo stata decisa da "tutti assieme", non era necessario informare i "capi" di ogni singolo fatto delittuoso - l'omicidio di un magistrato o di un appartenente alle forze dell'ordine doveva essere necessariamente preceduto dalla decisione dei "capi" del gruppo.

Il Benvenuto ha, quindi, precisato che Calafato Giovanni era il "capo" del gruppo di Palma di Montechiaro; la "rappresentanza" del gruppo fu assunta dal fratello Salvatore, dopo l'arresto di Calafato Giovanni; lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce divenne "rappresentante" e curava i rapporti con gli alleati, dopo l'arresto di Calafato Salvatore.

Il Benvenuto ha indicato gli esponenti principali del gruppo alleato di Canicattì in Gallea Antonio (che ne era il "capo") e Gallea Bruno (che ne era il "sottocapo"). Dopo la morte di quest'ultimo, "gestiva la famiglia" Avarello Gianmarco; un ruolo di rilievo avevano Montanti Giuseppe e Parla Salvatore; gli ultimi due erano i "rappresentanti" e i capi della "famiglia Parla e Montanti", facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e dell'Avarello, così come, dello stesso gruppo, faceva

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

235

parte la “famiglia Migliore” (vedi, *supra*, pag. 151 - 153).

Montanti Giuseppe e Parla Salvatore, già nell’Agosto del 1990, erano stati informati dell’omicidio del magistrato e avevano dato il loro consenso.

Il collaboratore, in particolare e anche in risposta a una domanda di un difensore sul ruolo di Parla Salvatore nell’omicidio del dott. R. Livatino, ha ribadito che Avarello Gianmarco, in occasione di una visita in campagna a Montanti Giuseppe, avvenuta nell’Agosto del 1990 per discutere dell’omicidio di Ferraro Salvatore, gli aveva detto: “No, tutto a posto, già abbiamo parlato sia con lui, sia con Parla, sono al corrente, tutto a posto” (vedi, *supra*, pag. 155 - 156).

2.2 Dalle dichiarazioni confessorie rese dal Benvenuto emerge poi - come si è già rilevato - che egli partecipò ad alcune riunioni preparatorie in cui furono discusse anche le modalità esecutive del delitto.

1) La prima riunione si è svolta, in casa e alla presenza di Calafato Salvatore, tra il 12 Giugno, giorno della scarcerazione del Benvenuto, e l’1 Luglio del 1990, giorno in cui fu eseguita una perquisizione domiciliare e fu effettuato un controllo del Benvenuto presso l’abitazione della nonna di Avarello Giovanni (vedi, *supra*, pag. 156 - 157).

In quella riunione fu l’Avarello a sostenere la necessità di sopprimere il dott. R. Livatino, adducendo che il magistrato era particolarmente severo nei confronti della loro organizzazione.

L’Avarello citava come esempi le misure di prevenzione emesse nei confronti di componenti del loro gruppo e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio e

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

FC-

236

Rinallo Santo, in seguito al fermo di polizia giudiziaria avvenuto nel Gennaio del 1990 e sottolineava che nei confronti del Calafato e del Gallea non c'erano prove, essendo stato trovato soltanto il Rinallo in possesso della pistola e trovandosi il solo Rinallo sull'autovettura nella quale era nascosto l'esplosivo.

Nel contempo, l'Avarello adduceva che il magistrato non era altrettanto rigido nei confronti di "Cosa Nostra" e, in particolare, di Giuseppe Di Caro, "rappresentante provinciale" di Agrigento; questi era stato arrestato ma era stato rimesso immediatamente in libertà (vedi, *supra*, pag. 156 - 157).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che, pur avendo avuto delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, egli e il Calafato non poterono tirarsi indietro: "E dissi" - ha dichiarato il Benvenuto - "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (vedi, *supra*, pag. 157).

In quello stesso incontro, svoltosi nell'abitazione di Calafato Salvatore, l'Avarello disse: "Guarda doveva venire mio zio Bruno e non è potuto venire, abbiamo parlato con mio zio Antonio, c'è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo" (vedi, *supra*, pag. 157).

Ciò dimostra - è appena il caso di rilevare - che il gruppo degli emergenti di Canicatti, ancor prima dell'incontro tra Avarello Giovanni, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore, aveva già ideato l'omicidio del magistrato e ne aveva discusso al suo interno.

L'Avarello si era, infatti, incontrato - secondo la narrazione del Benvenuto - con quest'ultimo e con Calafato Salvatore non tanto per ottenere il consenso ma per avere un appoggio operativo di tipo militare, in base al patto di alleanza stretto tra

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

FC

237

i due gruppi mafiosi (“c’è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo”).

Fu stabilito, in quello stesso incontro, che Calafato Salvatore si sarebbe messo in contatto con il fratello Giovanni, che era detenuto in carcere, per parlargli della vicenda.

Il collaboratore ha precisato che, dopo un paio di giorni, Calafato Giovanni, a quel tempo detenuto con Gallea Antonio nel carcere di Agrigento e in una stessa cella, era stato già informato e aveva dato il suo benestare: “Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto”, gli aveva comunicato Calafato Salvatore.

Il Benvenuto ha precisato che l’espressione *“Tutto a posto”* significava, trattandosi di una questione particolarmente delicata, che era stato personalmente Calafato Salvatore a parlare dell’omicidio del magistrato al fratello Giovanni, durante un colloquio al carcere (vedi, *supra*, pag. 158 - 159).

Il collaboratore ha, peraltro, chiarito che era stato sempre Calafato Salvatore (sino al mese di Agosto del 1990, quando questi fu arrestato perché accusato di avere partecipato alla rapina all’ufficio postale di Milena) a tenere i contatti con il fratello Giovanni, che era il “capofamiglia” ed era detenuto.

2) Il Benvenuto parlò dell’omicidio del dott. R. Livatino con Avarello Giovanni e con Gallea Bruno (forse alla presenza di Calafato Salvatore) in un successivo incontro, avvenuto alla fine del mese di Giugno del 1990.

L’incontro avvenne quando, il 29 o il 30 Giugno, Calafato Salvatore e Alletto Croce furono accompagnati, dall’Avarello e dallo stesso Benvenuto, all’aeroporto

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

FC

di Catania, dovendo i primi due raggiungere la Germania per acquistare delle armi tramite Parla Salvatore, cui erano stati indirizzati dall'Avarello e da Gallea Bruno (vedi, *supra*, pag. 159 - 160).

L'Avarello, che partecipò all'incontro con il Benvenuto assieme allo zio Gallea Bruno, gli disse che l'omicidio poteva essere compiuto soltanto da due persone (l'Avarello e il Benvenuto), non avendo il magistrato alcuna scorta ed essendo sufficiente una sola motocicletta, poiché il giudice da Canicatti si recava ad Agrigento con la sua autovettura e da solo (vedi, *supra*, pag. 160 - 161).

Anche in questa occasione Gallea Bruno gli prospettò, per sostenere la necessità di uccidere il dott. R. Livatino, le stesse ragioni addotte da Avarello Giovanni; nessuna obiezione fu da lui mossa neppure allora, "dato che ormai la cosa era decisa", ha affermato il collaboratore (vedi, *supra*, pag. 159).

In quello stesso incontro si decise che, dopo l'uccisione del magistrato, si sarebbe dovuto eliminare il maresciallo dei carabinieri di Canicatti, Bruno, sospettato di avere collegamenti con "Cosa Nostra", anche perché era stato visto, in zone solitamente poco frequentate, con il figlio di Giuseppe Di Caro (vedi, *supra*, pag. 161).

Nel frattempo, Alletto Croce e Calafato Salvatore, in Germania, si erano recati effettivamente da Parla Salvatore e avevano incontrato anche Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano; i due avevano pure visto Schembri Gioacchino. Fu quest'ultimo ad accompagnarli dal Parla, secondo quanto gli fu riferito dagli stessi Alletto Croce e Calafato Salvatore.

Furono acquistate, per essere messe a disposizione del gruppo, diverse armi (mitra

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino |
|--|

239

UZI, una mitraglietta Skorpion, fucili a pompa; la mitraglietta verrà utilizzata, secondo il collaboratore, nell'agguato al dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 159 - 160).

3) Un successivo incontro avvenne nel mese di Agosto di quello stesso anno (dopo l'arresto di Calafato Salvatore per la rapina all'ufficio postale).

All'incontro parteciparono Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, che erano ritornati dalla Germania per eseguire una rapina a un furgone portavalori ed avevano trovato rifugio a Licata, nella zona "Playa", in una casa presa in locazione dall'Avarello; casa nella quale si svolse l'incontro (vedi, *supra*, pag. 161 - 162).

In questa occasione l'Avarello comunicò ai tre "ragazzi", venuti dalla Germania, che, assieme allo stesso Benvenuto e a Calafato Salvatore, era stato deciso lo omicidio del dott. R. Livatino e che "Totò e Peppe" (Calafato Salvatore e lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce) avevano già dato il loro consenso.

L'Avarello pretese, per rendere "eclatante" il fatto e per dare "un senso di forza" alle organizzazioni criminali contrapposte e alla "giustizia", un gruppo di fuoco più numeroso.

Anche in questa occasione il Benvenuto confermò che era "tutto a posto", che si doveva "dare una mano di aiuto" e che anche Calafato Salvatore, il quale non era presente all'incontro perché tratto in arresto, aveva effettivamente dato il suo consenso.

Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano si dichiararono allora disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio; i tre fecero

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

successivamente rientro in Germania (vedi, *supra*, pag. 162 - 163).

L'8 Settembre del 1990 il Benvenuto eseguì, assieme ad Avarello Giovanni, l'omicidio di Coniglio Rosario.

4) Nel Settembre dello stesso anno egli rivide Pace, Amico e Puzangaro alla stazione ferroviaria di Canicatti, dove si era recato perché aspettava la suocera e la zia, provenienti dalla Germania.

L'incontro avvenne dopo l'omicidio di Coniglio Rosario e lo stesso giorno in cui egli si recò al commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro perché aveva ricevuto "un bigliettino di convocazione" per la notifica dello "avviso orale" del Questore.

Dallo stesso treno, sul quale viaggiavano sua suocera e sua zia, il Benvenuto vide scendere Puzangaro, Pace e Amico; non sapendo del loro arrivo, manifestò il suo stupore ("e vuatri qua?" "ma voi qui siete?") e i tre, a loro volta, si meravigliarono del fatto che Avarello Giovanni (chiamato Gianmarco) non lo avesse avvertito del loro arrivo ("niente ti ha detto Gianmarco?").

Il Benvenuto, prima ancora di riportare a casa i suoi parenti, accompagnò con la sua Y10, Pace, Amico, Pace e Puzangaro a Canicatti, in casa del Gallea (o della nonna di Avarello), poiché Pace Domenico, che "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", temeva di essere notato da un ispettore o da un agente di polizia che si trovava nella stazione ferroviaria e che lo conosceva, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro.

Il Benvenuto, quella stessa sera, ritornò nella casa del Gallea e vi trovò Pace, Puzangaro, Avarello, Amico e Gallea Bruno; si parlò quindi, tutti assieme, della

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

FC

241

rapina al furgone portavalori e dell'omicidio del dott. R. Livatino e si decise di commettere prima la rapina e poi l'omicidio, anche perché quest'ultimo avrebbe attirato l'attenzione degli organi di polizia, rendendo impossibile una successiva esecuzione della rapina.

Pace, Amico e Puzangaro - ha precisato il collaboratore - erano stati chiamati per telefono dall'Avarello sia per commettere la rapina al furgone portavalori sia per eseguire l'omicidio del dott. R. Livatino.

Questo fu l'ultimo incontro preparatorio del delitto cui partecipò Benvenuto Giuseppe Croce (vedi, *supra*, pag. 163 - 165).

2.3 Il Benvenuto ha, poi, confessato di avere partecipato alla fase organizzativa, curando (due giorni dopo l'incontro avuto con i "ragazzi" venuti dalla Germania e alcuni giorni prima dell'omicidio del magistrato) il trasporto delle armi e della Golf dal garage di contrada Salaparuta (di Palma di Montechiaro) in contrada "Rinazzi" di Canicattì, nella casa di proprietà di Gallea Antonio, dove si trovavano anche Amico, Pace e Puzangaro (vedi, *supra*, pag. 165).

Quindi partì per Prato e fece ritorno a Palma di Montechiaro la mattina del 21 Settembre 1990.

Dagli esecutori materiali gli fu raccontata la dinamica dell'omicidio del dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 169 - 170).

3. Calafato Giovanni ha riferito che il potere decisionale rimase nelle sue mani sino a quando non fu ristretto in carcere (Gennaio del 1990), anche se il gruppo

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

FC-

non aveva una struttura gerarchica rigida come quella di “Cosa Nostra”.

Il collaboratore ha dichiarato che, all’inizio dell’offensiva contro i Ribisi e gli Allegro, furono da lui individuati gli obiettivi da eliminare; di questi obiettivi egli parlava con il fratello Salvatore, anche se costui non era chiamato a partecipare all’esecuzione materiale del delitto; ne parlava, poi con gli altri affiliati che avrebbero dovuto commettere materialmente gli omicidi.

Il Calafato ha, quindi affermato che, durante la sua detenzione, “... dirigeva mio fratello, Benvenuto, dipende certe cose. Ognuno... Alletto Croce, dipende che cose e circostanze” (vedi, *supra*, pag. 127 - 128).

Calafato Giovanni fu arrestato nel Gennaio del 1990 per porto illegale di armi e di esplosivo, in concorso con Gallea Antonio e Rinaldo Santo, e fu condannato alla pena di quattro anni dal Tribunale di Agrigento.

Del collegio giudicante aveva fatto parte il dott. R. Livatino che era stato anche il giudice estensore della motivazione della sentenza.

La condanna - come si è osservato in altri capitoli della sentenza - fu ritenuta ingiusta dagli imputati, essendo state le armi trovate in possesso del solo Rinaldo Santo ed essendo stato l’esplosivo rinvenuto nell’autovettura condotta dallo stesso Rinaldo; anche la pena fu ritenuta sproporzionata sia all’entità dei fatti, di cui gli imputati erano stati dichiarati colpevoli, sia in relazione alle pene ordinariamente inflitte, per lo stesso tipo di reati, dal Tribunale di Agrigento.

Artefici della condanna furono considerati dai gruppi di Canicatti e di Palma di Montechiaro il maresciallo Bruno e il giudice R. Livatino.

Ha, infatti, riferito il collaboratore che il dott. R. Livatino, pur essendo giudice a

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

243

latere, “comandava più degli altri” ed ha precisato: “Era la voce che girava, diciamo, anche con noi, anche altri detenuti diciamo, anche tramite altri detenuti, magari qualche avvocato gli diceva: <<tanto c’è Livatino, si condanna e basta>>, tutte queste chiacchiere che giravano in carcere”.

E, poco oltre, il collaboratore ha precisato, dimostrando così di condividere i sospetti degli alleati di Canicatti: “Diciamo, come gli ho detto, come lo stesso discorso di Livatino e del maresciallo Bruno, diciamo, noi sapevamo diciamo quello in base a quello che ci raccontavano quelli di Canicatti, perché era di Canicatti, ... lo conoscevano meglio di noi, anche noi diciamo vedevamo certe cose, diciamo, non andavano per il verso giusto, perché tanti avevano la misura di prevenzione (incomprensibile) Canicatti, anche i ladruncoli, magari c’erano mafiosi che non avevano nessuna misura di prevenzione fino... poi gli ultimi anni, diciamo, anche i mafiosi hanno avuto... ma prima non li disturbavano, poco e niente diciamo” (vedi, *supra*, pag. 129 - 132).

Gallea Bruno e Avarello Giovanni gli avevano anche detto che gli esponenti di “Cosa Nostra” erano interessati a una condanna esemplare nei confronti di Gallea Antonio e dello stesso Calafato Giovanni ed avevano fatto pressione sul dott. R. Livatino (e sul maresciallo Bruno) perché i due rimanessero in carcere.

Fu nell’estate del 1990 (nel Giugno o nel Luglio) che Gallea Antonio, quando erano ristretti in una stessa cella del carcere di Agrigento, lo informò che doveva essere ucciso il dott. R. Livatino.

Il collaboratore ha precisato che aveva influito considerevolmente sulla decisione di eliminare il magistrato la vicenda del suo arresto e di quello di Gallea Antonio

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

e di Rinaldo Santo per il porto illegale di armi e di esplosivo e la condanna dei tre, di cui “artefice principale” era stato considerato il dott. R. Livatino; il magistrato - secondo quanto gli avevano riferito Gallea Antonio e Collura Vincenzo, era, inoltre, considerato vicino a Di Caro Giuseppe (vedi, *supra*, pag. 132 e 135).

Egli diede il proprio assenso a Gallea Antonio, anche perché con il gruppo di Canicatti c’era un’alleanza e c’era stato uno scambio di favori in occasione della esecuzione di altri omicidi, pur insistendo che prima dovevano essere compiuti altri omicidi e, in particolare, dovevano essere eliminati i fratelli Ribisi (vedi, *supra*, pag. 132 - 133).

Conviene, anche in questa sede, riportare testualmente la dichiarazione del collaboratore di giustizia: “No, consenso... lui” (Gallea Antonio) “me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, discutevamo di tante cose... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano. Dice dobbiamo ammazzare Livatino, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò né che ci potevo dire di no. Un discorso che uno deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no” (vedi, *supra*, pag. 134).

Calafato Giovanni ha, quindi, riferito di essere stato successivamente informato in carcere della decisione di uccidere il magistrato, indicando i canali di informazione nel fratello Salvatore, in Gallea Bruno e in Avarello Giovanni.

Egli ha, infatti, affermato: “Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite Gallea Antonio magari faceva colloquio con Avarello, con suo”

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

245

fratello, se no io stesso capitava che anch'io parlavo con Avarello Gianmarco, con lo stesso Bruno Gallea, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze, ma noi certe cose che già si sapevano, diciamo, che si dovevano fare, si facevano e poi magari li sapevo, però già sapevo da prima sia da fuori, di fuori che si erano decise di farle e si facevano” (vedi, *supra*, pag. 134).

Il collaboratore, nel ribadire che la decisione di uccidere il magistrato era maturata nell'estate del 1990, ha, tuttavia, precisato che tale decisione “parte da fuori e da dentro” e che per primo gliene aveva parlato Gallea Antonio.

Calafato Giovanni ha ammesso di avere parlato, ma non in termini operativi, dello omicidio del dott. Rosario Livatino, nel corso dei colloqui da lui avuti con il fratello Salvatore nei mesi di Luglio e Agosto del 1990; egli ha, tuttavia, precisato che il fratello ne era già a conoscenza perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Croce Benvenuto (vedi, *supra*, pag. 135 - 136).

Il collaboratore ha precisato che si incominciò a parlare in termini operativi dell'omicidio del magistrato soltanto dopo la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado del Tribunale di Agrigento per il porto illegale delle armi e dell'esplosivo; se ne parlò, in particolare, “alla fine di Agosto, inizi di Settembre” e, su richiesta dell'Avarello e di Gallea Bruno, fu deciso l'impiego di un “gruppo di fuoco importante” per rendere eclatante il fatto (vedi, *supra*, pag. 137 - 138).

Calafato Giovanni ha, inoltre precisato che, tra i componenti il gruppo di

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

Canicatti, erano a conoscenza dell'omicidio del dott. R. Livatino, Giuseppe Montanti (che "comandava" assieme ad Avarello e ad Antonio Gallea), Gallea Antonio, Bruno Gallea, Avarello Giovanni e qualcun altro.

Egli, in particolare, ha affermato sul ruolo di Montanti Giuseppe: "Peppe diciamo era conoscitore delle discussioni, diciamo, tutto il fatto che... era conoscitore delle discussioni nostre, perché è la stessa cosa, come era Avarello era, diciamo, Montanti Giuseppe... Come contava Avarello contava, diciamo, Montanti" ed ha confermato la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: "Per quanto ne so io, nel gruppo degli emergenti di Canicatti, le persone che comandavano erano Antonio Gallea, Gianmarco Avarello e Giuseppe Montanti. Mi risulta che Gianmarco Avarello parlò con Giuseppe Montanti dell'omicidio del giudice... Io personalmente nel 1989 ho sentito Giuseppe Montanti dire che secondo lui Livatino e il maresciallo Bruno tendevano a favorire il gruppo di Di Caro".

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che il Montanti aveva messo a disposizione di Domenico Pace, sia prima che dopo l'omicidio del magistrato, una casa a Sommatino (vedi, *supra*, pag. 140 - 141).

Calafato Salvatore ha, inoltre, riferito che Gallea Antonio si era lamentato di Peppe Montanti perché costui, "dopo essere stato informato e avere acconsentito alla decisione di uccidere il giudice Livatino, non era intervenuto presso i suoi cugini Parla, perché fornissero il sostegno richiesto" (vedi, *supra*, pag. 142).

La dinamica dell'omicidio del dott. R. Livatino gli fu raccontata da Gallea Antonio che l'aveva appreso dal nipote Avarello Giovanni e, successivamente, gli fu confermata da costui, ristretto con lui in una stessa cella del carcere di *FC*

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

Agrigento, tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 (vedi, *supra*, pag. 139 - 140).

4. Schembri Gioacchino ha riferito del viaggio in Germania di Alletto Croce e di Calafato Salvatore (si tratta del viaggio avvenuto alla fine di Giugno per acquistare le armi da impiegare anche nell'omicidio del giudice R. Livatino), del loro incontro con Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano e Parla Salvatore (quest'ultimo si intrattenne con gli altri, facendo capire allo Schembri di tenersi in disparte) e dell'acquisto di una partita di armi a Saint-Louis.

Il Parla fece, poi, arrivare le armi ad Avarello Giovanni che, a sua volta, le consegnò a Calafato Salvatore.

Il collaboratore ha dichiarato che uno dei mitra acquistati in Svizzera era stato impiegato nell'omicidio del dott. R. Livatino, secondo quanto gli fu riferito dal Puzangaro, il quale si era anche lamentato del fatto che il mitra non sparava a raffica ma "a colpo singolo" (vedi *amplius, supra*, pag. 110 - 112 e 118).

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto Parla Salvatore come trafficante di sostanze stupefacenti e di averlo incontrato più volte nelle città tedesche di Aar e Mannheim.

Il Parla gli aveva parlato dello scontro sferrato contro Peppe Di Caro, gli aveva confidato che coltivava il progetto di "soppiantarlo e di gestire tutte le attività della zona" e gli aveva detto che il Di Caro aveva influenza su ambienti giudiziari agrigentini (vedi, *supra*, pag. 112 - 113).

Schembri Gioacchino ha riferito di avere incontrato di nuovo Puzangaro Gaetano nell'Ottobre del 1990, quando gli procurò un alloggio sopra il ristorante del

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

FC

248

Butticè, su richiesta di Lombardo Giovanni, al quale si erano rivolti Puzzangaro Salvatore (fratello di Gaetano) e Alletto Croce.

Il Puzzangaro non gli rivelò subito la ragione per la quale aveva bisogno di essere ospitato in Germania; gli disse che sarebbe rimasto per una settimana e, dopo alcuni giorni, cercò di mettersi in contatto telefonico con Parla Salvatore.

Ha, in particolare, riferito il collaboratore che Puzzangaro cercava Parla Salvatore per le seguenti ragioni: “Uno perché” (il Parla) “lo aveva messo nei guai e uno perché era lui che gli doveva dare ospitalità, bensì non altre persone”.

Il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sui mandanti dell’omicidio del giudice Livatino, ha ribadito che il Puzzangaro gli aveva detto: “Per colpa di lui” (il riferimento è a Parla Salvatore) “ci troviamo in questi guai”; “i guai” ai quali si riferiva il Puzzangaro - ha precisato il collaboratore - erano legati all’omicidio del dott. R. Livatino.

Il Puzzangaro ripeteva, infatti, che doveva essere il Parla ad ospitarlo “perché lui lo aveva messo nei guai e lui gli doveva trarre le conseguenze” in quanto era stato il Parla “ad organizzare tutto” (il riferimento è all’omicidio del dott. R. Livatino); il Parla - gli aveva detto sempre il Puzzangaro - “con i Gallea e Avarello” era il responsabile del gruppo degli emergenti di Canicatti.

Il Puzzangaro riuscì a mettersi in contatto con il Parla; questi, tuttavia, gli disse di non poterlo ospitare perché navigava “in brutte acque” (vedi, *supra*, pag. 114 - 117).

Schembri Gioacchino ha dichiarato di avere saputo da Puzzangaro Gaetano che l’iniziativa di uccidere il dott. R. Livatino era stata presa dai gruppi degli

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

249

“emergenti” di Palma di Montechiaro e di Canicattì e, in particolare, dall’Avarello e da Antonio Gallea, che era detenuto in carcere assieme a Giovanni Calafato, a causa di una severa condanna che era stata loro inflitta.

L’iniziativa sarebbe partita dal carcere, secondo quanto gli era stato riferito dal Puzangaro; “E poi - ha proseguito il collaboratore - “praticamente gli accordi li hanno presi sia quelli di Canicattì e quelli di Palma di Montechiaro. Una volta il Puzangaro mi disse che il Parla Salvatore andò a trovare anche loro a Dolmagen, prima di succedere il fatto” (vedi, *supra*, pag. 118).

Schembri Gioacchino ha, quindi, riferito che Parla Salvatore, prima dell’omicidio del magistrato e circa un mese prima dell’incontro per l’acquisto delle armi, era andato a far visita allo stesso Puzangaro, a Pace Domenico e ad Amico Paolo, a Dolmagen e che i quattro, per evitare che i loro nomi fossero registrati in albergo, preferirono dormire “con i materassi per terra” in una stanza angusta.

Il Puzangaro, successivamente, gli confidò che in quell’incontro era stata decisa la eliminazione del dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 119).

Il collaboratore ha, quindi, indicato gli esecutori materiali del delitto ed ha dato la descrizione della dinamica del fatto, così come gli era stata raccontata dal Puzangaro e da Benvenuto Giuseppe Croce.

5. La fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino può essere ricostruita, sulla base delle dichiarazioni rese da Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Schembri Gioacchino, nei termini che si passa ad esporre.

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

FC -

250

Nel Giugno del 1990 Avarello Giovanni, uomo di spicco degli emergenti di Canicatti, comunicava a Calafato Salvatore e a Benvenuto Giuseppe Croce, esponenti di assoluto rilievo del gruppo “stiddaro” di Palma di Montechiaro, che il suo gruppo (egli fa espressamente il nome degli zii, Antonio e Bruno Gallea) aveva deciso l’eliminazione del magistrato e chiedeva il loro aiuto per la esecuzione del delitto.

Nello stesso periodo di tempo Gallea Antonio, “capo” del gruppo degli emergenti (o “Stiddari”) di Canicatti, comunicava a Calafato Giovanni - che con lui era detenuto in una stessa cella del carcere di Agrigento ed era il “capo” del gruppo alleato degli emergenti di Palma di Montechiaro - che era stata decisa l’uccisione del giudice R. Livatino.

La richiesta di aiuto operativo, fatta da Avarello Giovanni a Calafato Salvatore e a Benvenuto Giuseppe Croce, e la comunicazione di Gallea Antonio a Calafato Giovanni presuppongono necessariamente che il gruppo di Canicatti aveva già ideato l’omicidio del magistrato prima del Giugno del 1990 e ne aveva già discusso al suo interno.

I dati probatori, acquisiti al processo, non consentono di ricostruire gli esatti termini della deliberazione interna al gruppo di Canicatti, per la mancanza di collaboratori di giustizia provenienti da questo gruppo criminale.

Gli elementi acquisiti al processo consentono, tuttavia, di stabilire con certezza che l’uccisione del magistrato era stata deliberata da Gallea Antonio e Gallea Bruno, con l’approvazione degli altri esponenti di spicco del gruppo e, in particolare, di Parla Salvatore e di Montanti Giuseppe.

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

251

Esplicita, al riguardo, è la dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce il quale - come si è rilevato - ha riferito di avere saputo, nell'Agosto del 1990, da Avarello Giovanni che l'omicidio del dott. R. Livatino era stato discusso anche con il Parla e con il Montanti e che i due avevano dato la loro approvazione; il collaboratore - come si è pure illustrato - ha indicato anche la circostanza specifica in cui apprese la notizia dall'Avarello (vedi, *supra*, pag. 235).

Schembri Gioacchino, a sua volta, ha riferito che Puzangaro Gaetano pretendeva l'ospitalità da Parla Salvatore, che indicava come colui il quale lo "aveva messo nei guai", vale a dire lo aveva coinvolto nell'omicidio del dott. R. Livatino, e come uno degli esponenti del suo gruppo che aveva avuto un ruolo determinante nell'organizzazione dell'uccisione del magistrato (vedi, *supra*, 248).

Calafato Salvatore, nel riferire che la decisione di eliminare il giudice era partita "da fuori è da dentro" (il carcere), ha precisato come anche Montanti Giuseppe, un esponente del gruppo di Canicatti che "comandava" assieme ad Avarello, fosse stato informato e avesse "acconsentito alla decisione di uccidere il giudice Livatino" (vedi, *supra*, pag. 146).

La complessità della fase deliberativa è dimostrata anche dalla dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce, il quale ha riferito di avere avuto confidato, alla fine del 1990, da Bruno Gallea che il magistrato era stato ucciso per fare "una cortesia" alla "famiglia Guarneri, ai Ferro" (vedi, *supra*, pag. 172).

Una circostanza, è il caso di osservare, non soltanto compatibile con il movente dell'omicidio del giudice Livatino ma significativamente riscontrata dall'accertata contrapposizione, in seno a "Cosa Nostra", tra la corrente del "rappresentante

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

252

provinciale”, Giuseppe Di Caro, e quella dei Ferro/Guarneri, nonché dalla offensiva armata, rivolta dal gruppo “stiddaro” di Canicatti esclusivamente nei confronti degli appartenenti alla prima delle due correnti di “Cosa Nostra”.

La decisione di uccidere il magistrato non può, dunque, essere fissata nel Giugno del 1990 (questo è unicamente il periodo in cui il gruppo di Canicatti portò a conoscenza degli alleati di Palma di Montechiaro la decisione già presa) ma deve necessariamente essere anticipata a un periodo antecedente anche perché fu preceduta da un accordo con la corrente di “Cosa Nostra”, ostile a Di Caro Giuseppe.

Ne consegue che la narrazione di Schembri Gioacchino di un incontro tra Parla Salvatore e “i ragazzi”, che erano “parcheggiati” in Germania, precedente (di un mese) quello avvenuto alla fine del Giugno del 1990, non è incompatibile con la ricostruzione, come sopra delineata, della fase deliberativa, considerato che questa risale certamente a una data anteriore all'estate del 1990.

Alla deliberazione del delitto seguirono altri incontri che servirono a stabilire le modalità esecutive dell'omicidio con l'impiego di un nutrito gruppo di fuoco, messo a disposizione da Calafato Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce.

Fu, inoltre, organizzato il viaggio in Germania di Alletto Croce e Calafato Salvatore per il reperimento di armi che avrebbero dovuto essere impiegate anche nell'omicidio del magistrato.

Anche all'interno del carcere si discusse, seppure non nei dettagli, delle modalità esecutive del delitto e fu da Gallea Antonio avanzata l'idea - poi abbandonata - di deviare le indagini, lasciando sull'autovettura del magistrato dei giornali

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

253

pornografici.

Furono, quindi, fatti giungere dalla Germania Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, che composero il gruppo di fuoco assieme ad Avarello Giovanni e il 21.9.1990 fu realizzato, in contrada San Benedetto, l'agguato contro il giudice R. Livatino (cfr., in particolare, sulla ricostruzione dell'esecuzione materiale del delitto e sull'individuazione degli autori materiali, *supra*, pag. 7 - 9 e 16 - 17).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

CAPITOLO VIII**BREVI CENNI SUL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO**

Agli imputati è stata contestata la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio del dott. R. Livatino.

Non appare, quindi superfluo, sia pure per brevi cenni, richiamare i risultati della elaborazione giurisprudenziale sul regime giuridico del concorso di persone nel reato.

L'evoluzione della elaborazione dottrina ha fatto registrare un progressivo superamento di quelle teorie (come quella della "accessorietà") che pretendevano una condotta "principale"- rispetto ad altre, definite secondarie o accessorie - in relazione alla quale soltanto doveva essere formulata la valutazione sulla sussistenza o sulla mancanza dei requisiti di tipicità richiesti per la sussunzione della condotta incriminata sotto la fattispecie astratta; tali teorie sono state superate da altre (più aderenti al dettato normativo) che costruiscono la tipicità alla stregua di una nuova fattispecie risultante dall'incontro tra le disposizioni che disciplinano la fattispecie monosoggettiva e le disposizioni generali sul concorso di persone, sicché la condotta esecutiva del reato può essere frazionata tra le condotte di più compartecipi ciascuna delle quali può essere considerata tipica, anche se, confrontate con la fattispecie del reato monosoggettivo, sembrano mancare di tipicità.

Un'altra teoria ha infine valorizzato il principio di causalità, e più precisamente il

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato

255

principio della equivalenza causale accolto dal nostro legislatore, in forza del quale ogni concorrente che contribuisce alla verifica dell'evento lo cagiona nella sua totalità e, pertanto, il fatto va integralmente imputato a ciascun concorrente.

Tale ultima concezione, che pur abbisogna di precisazioni e correttivi in relazione alla innegabile diversa rilevanza causale che il legislatore ha dimostrato di voler riconoscere all'entità del contributo fornito da ciascun concorrente, è innegabilmente quella più aderente alla ratio sottesa alla disciplina dettata dagli artt. 110 e seg. c.p..

Costituisce ormai un principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, quello secondo cui il fatto commesso da più soggetti in concorso ha carattere unitario.

Sulla base di tale interpretazione dell'art. 110 c.p., il concorso di persone nel reato è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, purché sussistano due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento, l'altra soggettiva, consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto.

In questo ambito, ai fini della partecipazione criminosa, restano irrilevanti: l'importanza del contributo del singolo che può anche consistere nella

FC —

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato |
|---|

256

determinazione o nel rafforzamento o nell'agevolazione d'uno specifico proposito criminoso di altri diretto alla realizzazione di quel determinato evento; la fase (ideativa, preparativa od esecutiva) in cui il contributo abbia avuto luogo (cfr. Cass. Pen., Sez.I, 4.7.1987, n.8084, Cireddu).

Alla stregua dei principi autorevolmente espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, può affermarsi che il concorso di persone nel reato ha, secondo la teoria monistica accolta dal legislatore, struttura unitaria, nella quale l'azione tipica è costituita dall'insieme delle condotte dei vari compartecipi, purché sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico fra i vari atti; ne consegue che, essendo gli atti dei singoli nello stesso tempo loro propri ed atti comuni a tutti i compartecipi, di essi ciascuno risponde interamente; pertanto, l'attività costitutiva del concorso non consiste solo nella partecipazione all'esecuzione del reato, ma può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa.

Va, poi, rilevato - con riferimento all'attività costitutiva del concorso ed al contributo causale alla verificazione dell'evento, richiesto per la configurabilità della fattispecie plurisoggettiva disciplinata dagli artt. 110 e segg. c.p. - che nel concorso di persone il momento della realizzazione comune si compone attraverso il convergere delle azioni singole verso l'evento perseguito e, pertanto, si richiede che ciascun compartecipe apporti un contributo che faccia "sua"

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato

l'intera realizzazione criminosa, favorendo l'evento del reato.

Tale contributo può consistere in un qualunque apporto capace di favorire il verificarsi dell'evento perché anche il semplice favorire, con la coscienza e volontà di cooperare con altri a realizzarlo, il determinismo produttivo dell'evento fa sì che la condotta altrui diventi realizzazione del proprio proposito criminoso.

La consolidata elaborazione giurisprudenziale sul concorso di persone ha prevalentemente individuato nel momento della causalità il criterio cardine per identificare le azioni riconducibili al fatto illecito collettivo, con la conseguenza che l'individuazione del contributo punibile va effettuata sul piano oggettivo, rigorosamente condizionalistico.

La sostanziale adesione al principio della equivalenza delle condizioni, eventualmente temperato dalla valutazione delle componenti soggettive - evidente soprattutto in quegli orientamenti che privilegiano interpretazioni di tipo soggettivistico - sta alla base dell'indirizzo prevalente della Suprema Corte, secondo cui "Il concorso nel reato può concretarsi non soltanto attraverso atti che si inseriscono nel processo esecutivo materiale di esso, ma anche attraverso atteggiamenti e comportamenti che costituiscono comunque contributi causali alla realizzazione dell'evento" (cfr. Cass. 8.3.1966, La Bella).

E' stato, inoltre, affermato: "L'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo unitario e cosciente o da un contributo causale di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'attività criminosa, onde il concorso può aversi in tutti o in qualcuno degli atti che comunque costituiscono

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato

contributi causali alla realizzazione dell'evento concorsualmente ideato e voluto” (cfr. Cass. 6.3.1980, Concutelli).

Ed ancora: “La partecipazione di più persone ad un reato non esige imprescindibilmente che tutti i concorrenti esplichino una attività insostituibile e necessaria rispetto alla realizzazione dell'evento, ben potendo i diversi apporti eziologici atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 23.4.1982, n.4241, Bonsignore).

Si può, dunque, concludere che, sul piano oggettivo, l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato non è solo quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del delitto, la messa a disposizione dei mezzi occorrenti e qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentirne ed agevolarne l'azione, né ai fini della sussistenza del concorso è richiesto un preciso preventivo accordo, essendo sufficiente un apporto causale all'azione, accompagnata dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo, desumibile anche da un comportamento che valga a dimostrare la volontà comune con quella dell'esecutore materiale.

In tal modo viene, infatti, a realizzarsi quella associazione di diverse volontà, costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale ciascuno dei compartecipi deve rispondere dell'intero risultato conseguito.

Una maggiore valorizzazione del momento volitivo è, poi, presente in quelle interpretazioni, di tipo più spiccatamente soggettivistico, che ravvisano il fondamento della responsabilità concorsuale, nonostante *l'atipicità* del contributo

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato

FC-

causale, nell'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale ciascuno dei partecipanti deve rispondere dell'intero risultato conseguito.

Questa istanza di soggettivizzazione, ritenuta idonea a risolvere la problematica della tipicità della condotta e della causalità, soprattutto nei casi in cui sul piano ontologico difetti un apporto causale in senso strettamente materiale, è evidente in quella giurisprudenza che affronta le ipotesi del c.d. concorso morale.

Questa modalità di concorso è, infatti, concepita nel suo significato di partecipazione non materiale alla realizzazione del fatto illecito, cioè come fornitura di un apporto causale non fisico per cui "L'attività costitutiva del concorso nel reato non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione alla esecuzione materiale del reato, ma anche quella riguardante la partecipazione morale che può esplicarsi sotto forma di determinazione o rafforzamento del proposito delittuoso nell'autore materiale o di sostegno all'opera di lui" (cfr., per tutte, Cass. 28.9.1979, Iorio ed altre conformi).

Il dato caratteristico dell'elemento soggettivo nel concorso di persone è necessariamente da individuare nella coscienza della partecipazione altrui: esso, infatti, consente di distinguere la fattispecie plurisoggettiva di cui all'art. 110 c.p. dall'ipotesi di convergenti realizzazioni autonome del reato.

Sul piano strettamente volitivo si richiede, infatti, che la volontà del soggetto faccia propria la realizzazione comune, sicché questa costituisca la proiezione esterna del volere di ciascun concorrente: ciò si verifica quando la volontà del partecipe si dirige o consente ad un certo risultato esteriore con la consapevolezza

FC —

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato

di cooperare con altri a realizzarlo.

Poiché il dolo si compone di un momento conoscitivo e di uno volitivo, la volontà di cooperare al fatto costituente reato implica, dunque, due elementi: 1) La consapevolezza o coscienza di concorrere con altri alla realizzazione della condotta tipica; 2) La volontà di contribuire con il proprio operato alla realizzazione del fatto delittuoso.

Occorre, infine, considerare che - come ha affermato la Suprema Corte - “la partecipazione morale nel reato si manifesta indifferentemente con qualsiasi attività che, agendo in via psichica sul proposito criminoso dell'autore, sia sorretta dalla volontà di cooperare nel fatto costituente il reato, e rappresenti un contributo causale alla sua verificaione. In particolare, non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l'accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell'una e nell'altra ipotesi, efficienza causale nella verificaione dell'evento, sotto il profilo, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini).

FC -

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VIII - Brevi cenni sul
concorso di persone nel reato

CAPITOLO IX**POSIZIONE PROCESSUALE DI GALLEA ANTONIO****E MOTIVI DI APPELLO DELL'IMPUTATO**

1. L'alleanza strategica tra i gruppi "stiddari" di Canicatti e di Palma di Montechiaro è stata dimostrata nel capitolo sesto, allorché è stato ricostruito il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e sono stati indicati alcuni dei numerosi fatti di sangue cui avevano partecipato componenti dei due gruppi, compreso l'omicidio del dott. R. Livatino, eseguito da Avarello Giovanni (di Canicatti) e da Puzangaro Gaetano, Pace Domenico e Amico Paolo (di Palma di Montechiaro).

La stretta alleanza giustifica, dunque, ampiamente i contatti tra gli esponenti dei due gruppi e, in particolare, tra Gallea Antonio e Calafato Giovanni, detenuti in una stessa cella del carcere di Agrigento, e tra Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Salvatore ed Avarello Giovanni, in stato di libertà all'epoca del fatto delittuoso in esame (vedi, *supra*, pag. 208 - 217 e 221 - 222).

E' stato, inoltre, accertato l'interesse specifico del gruppo "stiddaro" di Canicatti e l'interesse diretto e personale di Gallea Antonio (e di Calafato Giovanni) alla eliminazione del magistrato, accusato di essere particolarmente severo nei loro confronti e di "favorire" Di Caro Giuseppe, "rappresentante provinciale" di "Cosa Nostra"; si è, così, giunti alla necessaria conclusione della univoca riferibilità dell'omicidio agli "Stiddari" di Canicatti e agli alleati di Palma di Montechiaro

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC-

(vedi, *supra*, pag. 222 - 231).

Accertare, dunque, l'appartenenza di Gallea Antonio al gruppo degli emergenti e stabilire il ruolo da lui ricoperto in seno al sodalizio mafioso è imprescindibile per una corretta valutazione della sua posizione processuale e delle molteplici chiamate in correità nei suoi confronti, considerato che l'omicidio del magistrato (sicuramente eseguito da componenti dei gruppi degli emergenti (o "Stiddari") di Canicattì e di Palma di Montechiaro) doveva essere necessariamente approvato dai "capi" dei due sodalizi mafiosi.

2. L'appartenenza dell'imputato al gruppo degli "emergenti" di Canicattì e il ruolo incontrastato di "capo", ricoperto in seno al medesimo gruppo, sono dimostrati dalle plurime chiamate in correità e da altri elementi oggettivi che non consentono di sollevare alcun dubbio in proposito.

Univoche sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, esaminati in questo giudizio, o dei quali sono stati acquisiti i verbali degli interrogatori nella fase delle indagini preliminari (il riferimento è a Siino Angelo).

Non appare, dunque, superfluo richiamare le dichiarazioni rese dai componenti la "Stidda" di Gela, Ianni Marco (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 43), Ianni Simon (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 47), Ianni Gaetano (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 101) e Vella Orazio (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 106 - 107), da Riggio Salvatore, esponente di spicco della "Stidda" di Riesi (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 61 - 62 e 64), da Ingaglio Giuseppe, componente della "Stidda" di Campobello di Licata (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 72), da Benvenuto Gioacchino (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 84), Benvenuto

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

Giuseppe Croce (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 151 - 153) e Calafato Giovanni (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 128 - 129 e 135), che facevano parte (gli ultimi due ne erano esponenti di assoluto rilievo) del gruppo della “Stidda” di Palma di Montechiaro, da Schembri Gioacchino, che dimorava in Germania ed era vicino anche ai gruppi “Stiddari” di Palma di Montechiaro e di Canicattì (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 116, 118 e 123), nonché da Trubia Salvatore (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 66), Messina Leonardo (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 89 - 90 e 95) e Siino Angelo (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 175), che facevano parte di “Cosa Nostra”.

1) **Ianni Marco** ha riferito che Gallea Antonio, zio di Avarello Gianmarco, era “il rappresentante, uno che contava” anche all’interno del carcere di Agrigento ed ha precisato che del ruolo del Gallea aveva saputo dallo stesso Avarello e da Paoello Antonio (esponente di spicco del clan “Ianni-Cavallo”).

Quest’ultimo, in particolare, “aveva un certo rispetto per Gallea Antonio” e commentava negativamente il comportamento di un affiliato di Gela (Gueli Antonio o Vincenzo) nei confronti del Gallea che era “il giostraio” e “il responsabile per la Stidda nel carcere di Agrigento” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 14 - 18 e 21).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che, tramite i familiari, l’Avarello e il Gallea, anche se detenuti in carceri diverse, continuavano a mantenere i contatti tra di loro, così come gli esponenti del clan di Gela, sempre attraverso i familiari, riuscivano ad avere i contatti con l’esterno e a ricevere e dare “ambasciate”.

2) **Ianni Simon** ha, a sua volta, affermato sul gruppo di Canicattì: “Beh, so che li rappresentante la Stidda era Gianmarco Avarello. So che erano in lotta con il clan

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato

FC

Di Caro e i Ferro di Canicatti, e niente: so che tra l'altro Gianmarco era rimasto da solo lì a guidare questa lotta. Tra l'altro era l'unico killer che era sempre disponibile... So che i suoi zii erano i capi. Credo che è uno dei Gallea, credo che si chiama Antonio"; era stato lo stesso Avarello a confidargli che Gallea Antonio era il capo della "Stidda" di Canicatti, mentre si trovava a Sommatino in una casa dell'Avarello o nella disponibilità di costui, dove vi erano fotografie dei parenti dell'Avarello (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 69 - 70 e 84).

3) **Ianni Gaetano** ha dichiarato di avere conosciuto l'Avarello ma non il Gallea, che era uno zio dell'Avarello.

Il Gallea era, infatti, detenuto in carcere quando egli fece rientro dal soggiorno obbligato in Sardegna; ha, tuttavia, aggiunto il collaboratore: "Per quanto ne so io, comandava lo zio"; chiarendo che nelle riunioni "interprovinciali" erano stati "i ragazzi" (il Benvenuto, il Grassonelli, suo figlio Simon che aveva commesso degli omicidi assieme all'Avarello) a indicare nel Gallea colui che comandava ed aveva continuato a comandare anche dal carcere.

Del gruppo di Canicatti egli non conobbe altri poiché - ha affermato Ianni Gaetano - "io non andavo in quei posti. Io, quando loro venivano nei nostri covi, allora l'ho conosciuti lì ad alcuni. Siccome nei nostri covi non venivano tutti, noi mandavamo alcune persone che rappresentavano i paesi".

4) **Vella Orazio** ha riferito che del gruppo della "Stidda" di Canicatti facevano parte anche i Gallea, parenti dell'Avarello (assieme a quest'ultimo il collaboratore eseguì l'omicidio Albanese, l'omicidio Barba, l'omicidio Montagna e il tentato omicidio di Pulci Calogero).

FC

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato |
|---|

265

Il collaboratore ha, quindi, indicato in Antonio Gallea “uno dei capi” del gruppo, affermando di avere saputo ciò dallo stesso Avarello.

5) **Riggio Salvatore** ha dichiarato di avere personalmente conosciuto Avarello Giovanni (chiamato Gianmarco), gli zii di costui, Gallea Bruno (quest'ultimo successivamente ucciso assieme a un fratello) e Gallea Antonio (questi gli era stato presentato casualmente, forse alla fine del 1989 o all'inizio del 1990 e certamente prima dell'uccisione di Stuppia Angelo avvenuta verso la fine del 1990).

Il collaboratore ha precisato di avere incontrato Gallea Antonio in un autogrill dell'autostrada Piacenza - Parma; il Gallea gli era stato presentato dal Margiotta che era in compagnia dell'Avarello e di Amico, quest'ultimo “imputato per l'omicidio del giudice Livatino”.

Il “capo” del gruppo di Canicatti era, secondo “il gruppo di Riesi”, Avarello Gianmarco; con costui egli ebbe “tantissimi” incontri; ha, tuttavia, aggiunto il collaboratore con riferimento a Gallea Antonio: “Mah, quando c'era lui per quello che so io, comandava lui la batteria sua, diciamo” ed ha precisato che Gallea Antonio fu poi arrestato per una rapina (si tratta, in realtà dell'arresto del Gallea, di Calafato Giovanni e di Rinaldo Santo per il porto illegale della pistola e dello esplosivo).

Riggio Salvatore ha, inoltre, precisato che Gallea Antonio, durante la detenzione in carcere, manteneva i contatti con l'esterno attraverso i colloqui con il nipote Avarello Gianmarco e i familiari.

6) **Ingaglio Giuseppe** ha riferito che componevano il gruppo della “Stidda” di

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

266

Canicatti, Collura Vincenzo, Parla Salvatore e Montanti Giuseppe; Antonio Gallea, zio dell'Avarello, "era uno dei capi" e "comandava anche dal carcere":

ciò gli fu riferito dallo stesso Avarello che sperava nella scarcerazione dello zio.

L'Avarello gli confidò che lo zio Antonio Gallea, anche durante la detenzione carceraria, manteneva i contatti con lui: per Avarello "era tutto Antonio Gallea", ha affermato il collaboratore.

7) **Benvenuto Gioacchino** ha dichiarato di avere conosciuto Gallea Antonio, zio dell'Avarello; egli ha aggiunto che non sapeva precisare se costui fosse "affiliato o meno"; ha, tuttavia, riferito che l'abitazione del Gallea era stata usata come base operativa per una rapina che, tuttavia, non fu eseguita nel giorno che era stato stabilito.

8) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha dichiarato che gli esponenti principali del gruppo degli emergenti di Canicatti erano Gallea Antonio (che era il "capo") e Gallea Bruno (che era il "sottocapo").

Dopo la morte di quest'ultimo, "gestiva la famiglia" Avarello Gianmarco; un ruolo di rilievo avevano Montanti Giuseppe e Parla Salvatore: gli ultimi due erano i "rappresentanti" e i capi della "famiglia Parla e Montanti", facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e dell'Avarello, così come, dello stesso gruppo, faceva parte la "famiglia Migliore".

Capo incontrastato di tutto il gruppo era Gallea Antonio (cfr. verb. 11.6.1997, pag. 85 - 87).

Ha, ancora, precisato Benvenuto Giuseppe Croce: "Il capo della famiglia Avarello-Gallea-Migliore era Gallea Antonio. Il capo della famiglia Parla-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC

Montanti era Parla Salvatore, che stava in Germania ma veniva spesso... Le due famiglie erano, come ho detto, strettamente unite, il capo di tutto il gruppo era Gallea Antonio” ed ha ribadito: “Il capo era Antonio, quello che gestiva; però, diciamo, era più rappresentativo il capo... diciamo, Parla, parlo come rappresentativo della famiglia Parla-Montanti. Diciamo di loro” (vedi, *supra*, pag. 153).

Il collaboratore ha precisato che i contatti con i “capi”, detenuti in carcere (Calafato Giovanni per il gruppo di Palma di Montechiaro e Gallea Antonio per il gruppo di Canicatti), erano tenuti attraverso i colloqui con i familiari o tramite le stesse guardie penitenziarie, con la conseguenza che dal carcere era ben possibile indicare gli obiettivi da perseguire nell’interesse del sodalizio mafioso.

Egli ha, in particolare, affermato che i contatti avvenivano attraverso Avarello Gianmarco e Gallea Bruno; Calafato Salvatore, inoltre, era in contatto con il fratello Giovanni dal quale si recava per effettuare i colloqui (vedi, *supra*, pag. 151).

9) **Calafato Giovanni** ha indicato nell’odierno imputato Gallea Antonio uno degli esponenti più rappresentativi del gruppo degli emergenti di Canicatti, definendolo il “capofamiglia”.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che fu Gallea Antonio a parlargli per primo, durante la comune detenzione nel carcere di Agrigento, del progetto di uccidere il dott. R. Livatino.

10) **Schembri Gioacchino** ha dichiarato che Parla Salvatore, “con i Gallea e Avarello” era il responsabile del gruppo degli emergenti di Canicatti.

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato |
|---|

Il collaboratore ha, inoltre, indicato in Gallea Antonio e Calafato Giovanni le “teste” o “i capi” dei gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro, gli esponenti “principali”, coloro i quali, cioè, gestivano “la situazione” dei due centri.

11) **Trubia Salvatore** ha affermato di avere conosciuto, tra gli esponenti di “Cosa Nostra” di Canicattì, Guarnera (tramite Polara Rocco) e i fratelli Bruno e Antonio Gallea ed ha precisato che gli ultimi due erano divenuti in seguito nemici di “Cosa Nostra”.

Egli ha, quindi, dichiarato che nel 1985 era detenuto nel carcere di Enna e stava per essere trasferito a quello di Caltanissetta.

Polara Rocco (facente parte di “Cosa Nostra” e fratello del “rappresentante” della “famiglia” di Gela, Polara Salvatore) gli disse di presentarsi ai fratelli Gallea, che definì “amici nostri”; costoro si misero “a disposizione” del Trubia il quale mantenne con loro un rapporto di “reciproca amicizia” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 134 - 137).

12) **Messina Leonardo** ha dichiarato che a capo della “Stidda” di Canicattì vi erano i fratelli Antonio e Bruno Gallea che egli aveva conosciuto nel 1981, dopo l’omicidio di Terminio Nicolò.

Il collaboratore ha definito Antonio Gallea “il più grande” ed ha precisato: “...anche Cosa Nostra parlava... di Bruno, Antonio Gallea e del nipote” (Avarello Giovanni), “ciò non hanno detto specificatamente quello è più importante... però io c’ero stato insieme, cioè io lo so com’è la faccenda. Lì Antonio era il fratello più grande e lo ascoltava”.

Messina Leonardo ha, inoltre, riferito che Madonia Giuseppe, “rappresentante

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato

FC —

provinciale” di Caltanissetta, dopo il tentativo di omicidio ai danni di Lillo Di Caro, aveva dato l’ordine, attraverso Mimì Vaccaro, di distruggere il gruppo dei Gallea.

13) **Sino Angelo** ha dichiarato che erano stati Salvatore Gioia, soprannominato “Totò l’americano” e Capodici Gioacchino, saliti ai vertici di “Cosa Nostra” agrigentina, a fargli il nome dei Gallea come capi del gruppo degli “Stiddari” di Canicattì e a dirgli che l’omicidio del dott. R. Livatino era opera del gruppo dei Gallea.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata positivamente, costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell’altra, dimostrano ampiamente che Antonio Gallea era organicamente inserito nel gruppo mafioso della “Stidda” di Canicattì, della quale era il capo incontrastato; carica che egli conservò anche durante lo stato di detenzione in carcere, mantenendo i contatti con l’esterno mediante i colloqui con il fratello Bruno Gallea e il nipote Avarello Gianmarco.

L’appartenenza di Gallea Antonio al sodalizio mafioso è, inoltre, provata dalla sentenza della Corte di Assise di Agrigento (con la quale è stato definito il processo nei confronti di Alletto Croce ed altri) che ha ritenuto Gallea Antonio responsabile del reato di cui all’art. 416 bis c.p.

Ulteriore elemento è costituito dalla pendenza di procedimenti penali nei confronti dell’imputato per omicidio e, in particolare per il duplice omicidio dei fratelli Ribisi, eseguito all’interno dell’ospedale di Caltanissetta e per l’omicidio Bonaffini; delitti per i quali l’imputato è stato condannato in primo grado.

FC

| |
|---|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato |
|---|

3. Il quadro probatorio sin qui acquisito (riferibilità dell'omicidio del giudice R. Livatino ai gruppi degli emergenti di Canicatti e di Palma di Montechiaro; interesse specifico della "Stidda" di Canicatti e interesse personale e diretto di Gallea Antonio all'eliminazione del magistrato; necessità dell'autorizzazione dei vertici del sodalizio mafioso all'esecuzione del delitto; accertata appartenenza di Gallea Antonio alla "Stidda" di Canicatti, della quale era l'incontrastato "capofamiglia"), valutato in sé e in correlazione con le specifiche chiamate in correità sull'omicidio del giudice R. Livatino, dimostra il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'episodio delittuoso in esame anche per la necessità del suo consenso - come capo indiscusso del gruppo "stiddaro" degli "emergenti" di Canicatti - all'esecuzione del delitto.

Le plurime chiamate in correità (o in reità) dei collaboratori di giustizia (Calafato Giovanni, Benvenuto Giuseppe Croce, Schembri Gioacchino e Riggio Salvatore), che hanno indicato nell'odierno imputato l'ideatore e uno dei mandanti dello omicidio del dott. R. Livatino, dimostrano, poi, che Gallea Antonio ebbe un ruolo decisivo nella deliberazione e nell'organizzazione del delitto.

1) **Calafato Giovanni** era il capo del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro.

Le sue dichiarazioni sono state riportate nel capitolo IV, cui si fa rinvio (vedi, *supra*, pag. 126 - 143).

In questa sede appare opportuno ricordare che Calafato Giovanni ha indicato nello odierno imputato Gallea Antonio colui il quale gli aveva comunicato, nel carcere di Agrigento, che il gruppo di Canicatti aveva deciso l'eliminazione del dott. R.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC -

271

Livatino (vedi, *supra*, cap. IV, dichiarazioni di Calafato Giovanni, pag. 132).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che il magistrato doveva essere ucciso perché - secondo quanto gli era stato riferito da Antonio Gallea - era duro nei confronti degli "emergenti", mentre aiutava la "famiglia" mafiosa di Giuseppe Di Caro, "rappresentante provinciale" di "Cosa Nostra" di Agrigento.

Conviene, sul punto, riportare testualmente alcuni brani delle dichiarazioni di Calafato Giovanni: "L'avevo chiarito prima il punto diciamo. Loro erano convinti, lo conoscevano... avevano più notizie di me, perché erano paesani diciamo e avevano anche... sapevano altre cose che io non sapevo, diciamo ne sapevano più di me, come sapevano che abitava dentro nello stesso palazzo di Di Caro, che dice che era stato lui ad avvisare Di Caro che c'era il mandato di cattura per farlo buttare latitante e tutte queste cose qua. Io intendevo dire questo" (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 42 - 49).

E, poco oltre, Calafato Giovanni ha dichiarato: "Diciamo, come gli ho detto, come lo stesso discorso di Livatino e del maresciallo Bruno, diciamo, noi sapevamo diciamo quello in base a quello che ci raccontavano quelli di Canicattì, perché era di Canicattì, ... lo conoscevano meglio di noi, anche noi diciamo vedevamo certe cose, diciamo, non andavano per il verso giusto, perché tanti avevano la misura di prevenzione (incomprensibile) Canicattì, anche i ladruncoli, magari c'erano mafiosi che non avevano nessuna misura di prevenzione fino... poi gli ultimi anni, diciamo, anche i mafiosi hanno avuto... ma prima non li disturbavano, poco e niente diciamo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 53).

Calafato Giovanni ha, poi, individuato anche un interesse diretto e personale di

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC-

272

Gallea Antonio (e suo) all'eliminazione del giudice R. Livatino; interesse costituito dalla vendetta per la condanna, dagli imputati ritenuta particolarmente severa, per il porto illegale delle armi e dell'esplosivo: "Ha un certo legame, come gli ho detto, come ho raccontato prima ha un legame, diciamo. Dopo tutti questi fatti nell'estate del '90 abbiamo... si è cominciato a parlare... Gallea Antonio ha detto Livatino se si poteva ammazzare no, era d'accordo, e visto che io gli avevo detto di sì, però gli avevo detto anche c'erano altre cose in avanti, più avanti, diciamo, ci avevamo altre cose, i due fratelli Ribisi che erano ricercati, diciamo, e altre cose. Erano ricercati, ricercati da noi diciamo, che ci avevamo il problema di Ribisi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 64 - 65).

Il collaboratore ha, quindi, ammesso di avere dato il proprio assenso a Gallea Antonio, in virtù dell'alleanza con il gruppo di Canicatti e dello "scambio di favori" in occasione di altri episodi delittuosi.

Calafato Giovanni ha, in particolare, affermato: "No, consenso... lui" (Gallea Antonio) "me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, discutevamo di tante cose... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano. Dice dobbiamo ammazzare Livatino, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò né che ci potevo dire di no. Un discorso che uno deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no" (cfr. verb. ud. citata, pag. 68).

Calafato Giovanni, in relazione alle modalità di esecuzione dell'omicidio, ha

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato |
|---|

273

riferito che si era stabilito - su richiesta di Avarello e di Bruno Gallea - di impiegare un "gruppo di fuoco importante" per rendere eclatante il fatto e si era anche pensato (ma poi l'idea fu abbandonata) di depistare le indagini, facendo trovare sull'autovettura del dott. R. Livatino dei "giornaletti pornografici" per suggerire un collegamento tra l'omicidio e una relazione che - secondo quanto gli aveva raccontato Gallea Antonio - legava il dott. R. Livatino a una donna, originaria di Naro.

Fu sempre Antonio Gallea, il quale aveva avuto un colloquio con il fratello Bruno e con il nipote Avarello Gianmarco la stessa mattina in cui fu consumato l'omicidio, a dirgli che si era deciso di eseguire subito l'omicidio del magistrato perché il dott. R. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta e a confidargli che a commettere l'omicidio erano stati Avarello, Amico, Pace e Puzangaro e che non tutto era andato bene.

Altri particolari sulla dinamica del delitto egli poi apprese da Gallea Bruno e da Avarello Giovanni nel corso dei colloqui in carcere.

2) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha riferito sulle riunioni preparatorie, la prima delle quali si svolse nell'abitazione e in presenza di Calafato Salvatore (vedi, *supra*, pag. 235 - 241).

Avarello Giovanni sostenne la necessità di sopprimere il dott. R. Livatino, adducendo le stesse ragioni che Gallea Antonio aveva prospettato a Calafato Giovanni e chiedendogli "una mano di aiuto a livello militare" (vedi, *supra*, pag. 157).

Il Benvenuto, proseguendo il racconto sull'incontro con l'Avarello nell'abitazione

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato |
|---|

di Calafato Salvatore, ha precisato che il primo gli disse: “Guarda doveva venire mio zio Bruno e non è potuto venire, abbiamo parlato con mio zio Antonio, c’è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo” (vedi, *supra*, pag. 158).

Il collaboratore ha ripetutamente affermato che Calafato Giovanni aveva discusso dell’omicidio del giudice R. Livatino in carcere con Gallea Antonio.

Era anche quest’ultimo a informare Calafato Giovanni dello sviluppo della vicenda, secondo quanto gli era stato riferito dallo stesso Calafato Salvatore e da Gallea Bruno (vedi, *supra*, pag. 159).

Il collaboratore ha indicato gli esecutori materiali del delitto in Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano e nello stesso Avarello Giovanni ed ha precisato che quest’ultimo gli aveva raccontato di essersi recato, subito dopo l’omicidio, dallo zio Gallea Antonio, detenuto nel carcere di Agrigento, per crearsi un alibi.

L’attendibilità intrinseca dei due collaboratori di giustizia, come si è più volte osservato, è stata già valutata nel capitolo quinto ed è stata giudizialmente riconosciuta nelle sentenze, divenute irrevocabili, pronunciate nei confronti degli esecutori materiali dell’omicidio del dott. R. Livatino.

Va, ancora, sottolineato che Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce hanno ammesso di avere dato il “consenso” (il primo a Gallea Antonio; il secondo ad Avarello Giovanni - chiamato Gianmarco - e a Gallea Bruno) all’esecuzione dell’omicidio del magistrato.

I numerosi riscontri esterni alle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni sono già stati indicati nelle sentenze pronunciate nei confronti

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato

FC-

275

degli esecutori materiali dell'episodio delittuoso in esame e alle pagine di quelle sentenze deve farsi rinvio (vedi, anche, sentenza della Corte di Assise di Appello del 5.1.1997, pag. 110 - 118 per Benvenuto Giuseppe Croce e pag. 135 - 138 per Calafato Giovanni).

In questa sede appare opportuno sottolineare che non soltanto ha trovato riscontro oggettivo la comune detenzione (dal 28.1.1990 all'inizio del 1991) di Gallea Antonio e di Calafato Giovanni in una stessa cella del carcere di Agrigento, ma anche l'esistenza dei colloqui carcerari, tra Gallea Antonio e Avarello Giovanni, ha avuto puntuale conferma nell'attestazione del direttore della casa circondariale di Agrigento e negli accertamenti compiuti dal teste Damiano (cfr., al riguardo, anche pag. 182 della sentenza impugnata, luogo in cui è testualmente riportata la deposizione dell'ufficiale dei carabinieri sui numerosi colloqui avvenuti tra Gallea Antonio e il nipote Avarello Giovanni (Gianmarco) dall'8 Gennaio 1990 alla tarda mattinata del 21 Settembre 1990, giorno dell'omicidio del magistrato).

La testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria costituisce un'ulteriore e significativa conferma delle dichiarazioni del Benvenuto e del Calafato, anche in ordine alla visita effettuata dall'Avarello allo zio Gallea Antonio, la mattina stessa dell'omicidio del magistrato.

La frequenza delle visite in carcere di Avarello Giovanni conferma, inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno indicato, nei colloqui tra Gallea Antonio e Avarello Giovanni, il canale di trasmissione degli ordini del "capo", Gallea Antonio, dall'interno all'esterno del carcere.

Ha, altresì, trovato riscontro la contestuale presenza, nell'unica sala dei colloqui

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato |
|---|

di quel carcere, di Calafato Giovanni che incontrava i suoi familiari e di Gallea Antonio che, a sua volta, vedeva il fratello Bruno e il nipote Avarello Giovanni (cfr., ancora, deposizione del capitano dei carabinieri Damiano, testualmente riportata a pag. 184 della sentenza impugnata).

Tale circostanza costituisce un'ulteriore conferma della seguente dichiarazione di Calafato Giovanni che conviene riportare: "Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite Gallea Antonio magari faceva colloquio con Avarello, con suo fratello, se no io stesso capitava che anch'io parlavo con Avarello Gianmarco, con lo stesso Bruno Gallea, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze, ma noi certe cose che già si sapevano, diciamo, che si dovevano fare, si facevano e poi magari li sapevo, però già sapevo da prima sia da fuori, di fuori che si erano decise di farle e si facevano" (vedi, *supra*, pag. 134).

Calafato Giovanni ha, poi, ribadito che la decisione di uccidere il dott. R. Livatino "parte da dentro e da fuori" ed ha precisato che il fratello Salvatore, con il quale aveva parlato dell'omicidio nel corso dei colloqui con lui avuti nei mesi di Luglio e Agosto del 1990, era già a conoscenza del piano omicidiario, perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Croce Benvenuto (vedi, *supra*, pag. 135 e 136).

Tale dichiarazione conferma quanto riferito da Benvenuto Giuseppe Croce sugli incontri con Avarello Giovanni e Bruno Gallea, in casa di Calafato Salvatore, per organizzare l'omicidio del dott. R. Livatino.

La duplice chiamata in correità nei confronti di Gallea Antonio - costituendo

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC-

277

ciascuna chiamata, una volta accertatane l'autonomia, reciproco riscontro dell'altra - è prova certa della partecipazione, a titolo di concorso morale, dello imputato all'uccisione del dott. R. Livatino.

Va, poi, sottolineato che la chiamata in correità è esternamente riscontrata dalla appartenenza dell'imputato alla "Stidda" di Canicattì e dal ruolo di "capo" da lui ricoperto (che rendevano necessario il suo consenso) e dal movente, ascrivibile al gruppo "stiddaro" e a un interesse diretto e personale del Gallea all'omicidio contestatogli.

A tali elementi - già sufficienti per formulare il giudizio di responsabilità penale nei confronti dell'imputato - devono essere aggiunte le dichiarazioni di Schembri Gioacchino e di Riggio Salvatore.

3) **Schembri Gioacchino** ha dichiarato che Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e "tutto il loro gruppo" erano convinti che il magistrato favorisse "la famiglia" di Giuseppe Di Caro.

Il collaboratore ha, quindi, precisato: "L'iniziativa di come parlava Puzangaro era stata presa sia dal gruppo emergente di Palma di Montechiaro, sia quelli di Canicattì, praticamente Avarello... un certo Antonio Gallea che era dentro in carcere con Giovanni Calafato che questi avevano subito, o Giovanni o Gallea, avevano subito delle condanne abbastanza punitive. E che dentro il carcere hanno dato questa... è uscita dal carcere questa del giudice Livatino di come parlava il Puzangaro. E poi praticamente gli accordi li hanno presi sia quelli di Canicattì e quelli di Palma di Montechiaro. Una volta il Puzangaro mi disse che il Parla Salvatore andò a trovare anche loro a Dolmagen, prima di succedere il fatto"

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC -

(vedi, *supra*, pag. 118).

Secondo il collaboratore, dunque, un ruolo decisivo nella “iniziativa” di uccidere il magistrato ebbero Gallea Antonio e Calafato Giovanni.

Va riconosciuta piena attendibilità intrinseca anche alle dichiarazioni di Schembri Gioacchino, il quale ha indicato la sua fonte in Puzangaro Gaetano, uno degli esecutori materiali dell’omicidio del dott. R. Livatino e, dunque, fonte particolarmente qualificata perché a conoscenza dell’episodio delittuoso.

E peraltro, come ha osservato il giudice di primo grado, la permanenza di Puzangaro in Germania (a Mannheim) dall’Ottobre del 1990 all’Agosto del 1991 ha trovato precisi riscontri (ampiamente esaminati nel processo celebrato nei confronti dello stesso Puzangaro e di Avarello Giovanni)) nella testimonianza di Heiko Kschinna, nelle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce e nelle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra il Puzangaro e Di Maira Carmela (vedi sentenza impugnata, pag. 188).

4) **Riggio Salvatore** ha riferito che Margiotta Maurizio (“un ragazzo” che gli era particolarmente “legato”) gli aveva confidato che l’omicidio del dott. R. Livatino “interessava il gruppo di Canicatti” a causa di una condanna o di una misura di prevenzione inflitta dal collegio giudicante, di cui faceva parte il magistrato ucciso, ad Antonio Gallea.

Il collaboratore ha aggiunto che il Margiotta gli aveva precisato di avere ricevuto le notizie sull’omicidio del dott. R. Livatino da Avarello Gianmarco (vedi, *supra*, pag. 63)

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di avere saputo da Margiotta Maurizio che

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato

279

mandante dell'omicidio del magistrato era stato Gallea Antonio; egli ha, in particolare, affermato: "Mah, per quello che so io, dottore, sempre come avevo detto, interessava a Antonio Gallea di fare questo omicidio... adesso non mi ricordo se è stato dietro il dottor Livatino che ci ha fatto prendere il carcere, oppure solo per una prevenzione, pensava che il dottor Livatino ce l'aveva con loro".

Riggio Salvatore ha, quindi, riferito di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri mandanti ed ha precisato che Gallea Antonio, durante la detenzione in carcere, manteneva i contatti con l'esterno attraverso i colloqui con il nipote Avarello Gianmarco e i familiari ed ha ricordato che, dopo l'uccisione di due zii dell'Avarello, avvenuta vicino al carcere di Agrigento, fu dallo stesso Salvatore Riggio e da altri sconsigliato all'Avarello di recarsi da Gallea Antonio per i colloqui (vedi, *supra*, pag. 64).

L'attendibilità e l'autonomia delle molteplici chiamate in correità (o in reità) sono state valutate nel capitolo quinto; in questa sede appare opportuno sottolineare che l'autonomia è dimostrata dalla diversità delle fonti di conoscenza dei collaboratori di giustizia, dalla provenienza dei dichiaranti da aree geografiche differenti e dai tempi, anche questi diversi, della collaborazione; circostanze, tutte, che escludono la possibilità di una preventiva concertazione tra i chiamanti in correità.

Le plurime chiamate in correità, costituendo ciascuna di esse reciproco riscontro dell'altra, dimostrano la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato.

Le dichiarazioni di Calafato Giovanni, Benvenuto Giuseppe Croce, Schembri

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

Gioacchino e Riggio Salvatore hanno, poi, trovato conferma negli elementi oggettivi in precedenza indicati e nelle dichiarazioni, provenienti da altri collaboratori di giustizia, che hanno indicato nei vertici dei gruppi “Stiddari” di Canicatti i mandanti dell’omicidio del dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 225 - 226, dichiarazioni di Ianni Marco il quale ha riferito di avere saputo da Avarello Gianmarco che il giudice R. Livatino era stato ucciso perché “favoriva i Di Caro di Canicatti”; dichiarazioni di Canino Leonardo che ha, a sua volta, riferito di avere saputo da Puzangaro Gaetano che il magistrato era stato ucciso perché combatteva la “Stidda” e “faceva dei favori a Di Caro” e, in senso analogo, tra le altre, vedi anche le dichiarazioni di Ingaglio Giuseppe, Benvenuto Gioacchino, Siino Angelo e Messina Leonardo).

4. L’imputato ha chiesto l’assoluzione, sostenendo, con il primo motivo, che le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce e di Calafato Giovanni non sono sufficienti a integrare la prova della sua responsabilità penale perché i due si erano macchiati di gravi delitti ed erano soliti incontrarsi “prima del pentimento”; gli altri collaboratori - secondo l’appellante - avevano mentito e si erano limitati a riferire “cose sentite da altri”.

L’appello, ad avviso della Corte, non è fondato e non può, dunque, trovare accoglimento per le seguenti ragioni:

a) Il fatto che i collaboratori di giustizia si siano macchiati di gravi delitti non esclude la loro attendibilità poiché, come già si è osservato, non è necessario, ai fini di valutare l’attendibilità intrinseca del chiamante in correità, accertarne il

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato |
|---|

281

ravvedimento morale; vanno, infatti, abbandonati i criteri di valutazione fondati sull'accertamento di un pentimento reale di natura etica, dovendosi, invece, avere riguardo alla genesi della risoluzione a rendere le dichiarazioni accusatorie e ai rapporti che legano il dichiarante alle persone accusate.

Il fatto che il chiamante in correità risulti generalmente aver fatto parte del mondo criminale, a volte con ruoli di rilievo, non vale ad escluderne l'attendibilità intrinseca, trattandosi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi, tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una verifica sull'attendibilità intrinseca della chiamata in correità e sull'esistenza di riscontri esterni (vedi, *supra*, cap. II, pag. 21 - 22, anche per i richiami della giurisprudenza della Suprema Corte);

b) l'autonomia delle dichiarazioni accusatorie non è esclusa, ad avviso di questa Corte, dal fatto che i chiamanti in correità (o in reità), prima dell'inizio della loro collaborazione, abbiano avuto contatti.

Essenziale è, invece, che essi non abbiano continuato a frequentarsi dopo avere iniziato a collaborare.

Nel caso di specie l'autonomia delle dichiarazioni è dimostrata dall'originalità del racconto dei collaboratori di giustizia (Calafato Giovanni ha narrato ciò che è avvenuto all'interno del carcere di Agrigento, quando Gallea Antonio gli comunicò il piano omicidiario contro il magistrato; Benvenuto Giuseppe Croce ha riferito sulle riunioni preparatorie avute, dopo la sua scarcerazione, con Avarello Gianmarco e Gallea Bruno; Schembri Gioacchino, che risiedeva in Germania, ha raccontato ciò che gli era stato confidato da Puzangaro Gaetano, ospitato dal

FC -
Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

Butticé a Mannheim).

Anche i modi e i tempi della collaborazione (Schembri Gioacchino ha iniziato a collaborare nel Luglio del 1992; Benvenuto Giuseppe Croce ritornò dal Canada per costituirsi nel 1993 e ha iniziato a collaborare subito dopo il rientro in Italia; Calafato Giovanni ha iniziato la sua collaborazione il 4.10.1994 con i magistrati della Procura di Palermo) escludono il sospetto di una preventiva concertazione tra i chiamanti in correità (o in reità).

Il fatto che Benvenuto Giuseppe Croce abbia potuto tacere particolari che direttamente lo concernevano non incide negativamente sulla sua credibilità soggettiva.

Ha, infatti, osservato la Suprema Corte nella sentenza n. 118 del 27.1.1995 che ha definito il processo nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico: “neppure offre argomento di valutazione negativa riguardo alle dichiarazioni dello Schembri e del Benvenuto, intese nella loro interezza e complessità, ove si consideri che il primo ha riferito quanto saputo da altri circa le modalità esecutive dell’infame omicidio e che il secondo, in quanto a sua volta coinvolto nel crimine, può avere taciuto o modificato particolari che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto la verità...” (cfr. sentenza citata, pag. 46 - 47).

Considerazioni analoghe devono essere svolte nei confronti di Calafato Giovanni. Questi, peraltro, ha ammesso la sua partecipazione morale all’omicidio del dott. R. Livatino, confessando di avere dato il suo “consenso” a Gallea Antonio e di avere parlato del delitto con il fratello Salvatore e dimostrando la sua piena attendibilità e l’autonomia delle sue dichiarazioni con il narrare particolari dagli

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato

FC-

altri collaboratori sconosciuti (vedi, *supra*, pag. 204 - 207).

L'iniziale e dichiarata reticenza di Schembri Gioacchino, nel primo grado del giudizio celebrato nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico, non incide sulla credibilità del dichiarante, considerato che egli ha dato ampia giustificazione del suo comportamento, specificando le ragioni (minacce ricevute e pericoli per la sua sicurezza) per le quali non aveva immediatamente narrato tutto ciò che era a sua conoscenza (vedi, *supra*, pag. 200 - 201).

Egli ha, poi, dimostrato di avere dato una piena collaborazione, fornendo una ricostruzione degli episodi criminali che erano sia a sua conoscenza diretta (reperimento e acquisto delle armi in Francia, incontro con Parla Salvatore e con Calafato Salvatore in Germania) sia a sua conoscenza indiretta e riferendo, in modo costante, ciò che gli era stato narrato dal Puzzangaro e dallo stesso Benvenuto (cfr., sul punto, sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 13.4.1994, già citata, pag. 304 - 306 e 310);

c) non può, inoltre, essere condiviso l'assunto difensivo, secondo cui sono da ritenere inattendibili i collaboratori che hanno reso dichiarazioni indirette, ove si consideri che essi hanno indicato la fonte della loro conoscenza in appartenenti al gruppo degli "Stiddari" di Canicattì e di Palma di Montechiaro e, in parte, negli stessi esecutori materiali del reato (Puzzangaro Gaetano per Schembri Gioacchino e Canino Leonardo; Avarello Giovanni per Ianni Marco e Ianni Simon; Margiotta Maurizio per Riggio Salvatore).

L'imputato, con altro motivo, ha sostenuto che il movente, indicato da Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, oltre ad apparire inaccettabile, era

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC

contraddetto dall'abbandono della pistola - da parte di Avarello Giovanni - nella autovettura utilizzata per l'esecuzione del delitto.

Anche questo motivo d'impugnazione non è, ad avviso della Corte, fondato e non può essere accolto.

Si deve, infatti, osservare come tutti i collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni sull'episodio delittuoso in esame, abbiano individuato - per averlo avuto riferito dagli stessi protagonisti dell'omicidio - nella severità del magistrato nei confronti del gruppo emergente di Canicatti e nel sospetto, nutrito dagli esponenti di quel sodalizio mafioso sulla parzialità del giudice in favore di Giuseppe Di Caro, il movente principale (vedi, *supra*, pag. 222 - 229).

Si è, inoltre, rilevato che l'eventuale accordo del gruppo "stiddaro" di Canicatti con la corrente di "Cosa Nostra", capeggiata dai Ferro/Guarneri, per colpire il "rappresentante provinciale", Di Caro Giuseppe (di cui hanno espressamente parlato i collaboratori Benvenuto Giuseppe Croce e Riggio Salvatore e che è stato implicitamente confermato da Messina Leonardo), non si pone in contrasto con il movente, perché un simile accordo poteva, semmai, costituire un rafforzamento della deliberazione, propria del gruppo "stiddaro", di eliminare un magistrato "scomodo" per la incisività della sua azione (vedi, *supra*, pag. 231).

Anche ad ammettere che l'abbandono della pistola (sottratta ai carabinieri in occasione dell'agguato nei confronti di Allegro Rosario e Traspadano Anzalone, eseguito a Palma di Montechiaro) sia stato voluto dall'Avarello per liberarsi degli alleati di Palma di Montechiaro, dopo averli utilizzati come "gruppo di fuoco", non esclude la sussistenza del movente, come delineato nel precedente capitolo

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC-

285

sesto e, semmai, lo rafforza, poiché la paternità dell'abbandono in capo all'Avarello costituisce un ulteriore elemento che riconduce al gruppo di Canicatti l'omicidio del magistrato.

L'abbandono dell'arma appare, comunque e sotto altro profilo, un fatto del tutto estraneo alla reale motivazione di eliminare il giudice R. Livatino, poiché rappresenta un motivo interno alle due espressioni della "Stidda" di Canicatti e di Palma di Montechiaro.

L'imputato, con il terzo motivo, ha sostenuto la mancanza di prove per potere attribuire la paternità a Gallea Antonio della decisione di uccidere il dott. R. Livatino, tali non potendosi ritenere le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'esistenza dei colloqui e la comune detenzione tra il Gallea e Calafato Giovanni.

Il motivo, invero assai generico, non è fondato per tutte le considerazioni già svolte, ed essendo stato Gallea Antonio raggiunto da molteplici chiamate in correità che reciprocamente si riscontrano.

Le dichiarazioni accusatorie hanno, peraltro, avuto conferme esterne (già illustrate), nonché un significativo riscontro, anche se di carattere logico, nell'appartenenza dell'imputato, in posizione di "capo" incontrastato, della "Stidda" di Canicatti.

Non possono, dunque, esservi dubbi sul fatto che egli è stato uno dei promotori della decisione (maturata all'interno del suo gruppo e, poi, comunicata all'alleato di Palma di Montechiaro nelle forme già descritte) di uccidere il dott. R. Livatino. La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per l'omicidio contestatogli.

FC

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato |
|---|

286

Le questioni, relative agli altri reati contestati all'imputato e quelle concernenti l'applicazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, saranno trattate nel capitolo XIII.

FC.

FC.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

CAPITOLO X**POSIZIONE PROCESSUALE DI CALAFATO SALVATORE****E MOTIVI DI APPELLO DELL'IMPUTATO**

1. Per le stesse considerazioni, già svolte nel capitolo precedente, è necessario accertare l'appartenenza dell'imputato al gruppo degli "emergenti" di Palma di Montechiaro.

Le plurime chiamate in correità, confermate anche da altri elementi oggettivi, non consentono di sollevare alcun dubbio sull'appartenenza e sul ruolo di vertice ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio mafioso.

Univoche sono le dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia, esaminati nel primo grado di questo giudizio, o dei quali sono stati acquisiti i verbali degli interrogatori nella fase delle indagini preliminari (il riferimento è a Siino Angelo).

Non appare, dunque, superfluo richiamare le dichiarazioni rese dai componenti la "Stidda" di Gela, Ianni Marco (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 42), Ianni Simon (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 47) e Vella Orazio (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 107 - 108), da Ingaglio Giuseppe, componente della "Stidda" di Campobello di Licata (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 69), da Canino Leonardo, facente parte della "Stidda" di Marsala (vedi, *supra*, pag. 53), da Benvenuto Gioacchino (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 76, 77, 78 e 79), Benvenuto Giuseppe Croce (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 144, 150 - 151, 158) e Calafato Giovanni (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 126 - 128), che facevano parte (gli ultimi due ne erano esponenti di assoluto rilievo) del gruppo

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FL

288

della “Stidda” di Palma di Montechiaro, da Schembri Gioacchino, che dimorava in Germania ed era vicino anche ai gruppi “stiddari” di Palma di Montechiaro e di Canicatti (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 110 - 111) nonché da Siino Angelo (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 178 - 179), che faceva parte di “Cosa Nostra”.

1) **Ianni Marco**, nel riferire che il gruppo della “Stidda” di Palma di Montechiaro era alleato al clan di Gela “Ianni-Cavallo (di cui egli faceva parte) ha indicato in “un certo Benvenuto” e “un certo Calafato” gli esponenti del gruppo di Palma di Montechiaro, precisando di non averli conosciuti personalmente e di avere saputo quanto da lui raccontato attraverso le informazioni raccolte all’interno del suo clan.

2) **Ianni Simon** ha dichiarato, con più precisione, che “rappresentava” il gruppo di Palma di Montechiaro Giuseppe Benvenuto, chiamato “Peppe u palmisi”.

Il collaboratore, su contestazione del Pubblico Ministero, ha, inoltre, confermato la dichiarazione resa nel processo Alletto Croce ed altri - quando aveva riferito che il “capofamiglia” di Palma di Montechiaro era Calafato Salvatore e che il gruppo era rappresentato nelle riunioni dal Benvenuto - ed ha aggiunto su Calafato Salvatore: “Sapevo che era uno dei, diciamo uno dei grandi, sì uno che rappresentava” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 70 - 72).

3) **Vella Orazio** ha dichiarato di avere conosciuto Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, come componenti del gruppo della “Stidda” di Palma di Montechiaro.

“Capo” di questo gruppo (secondo quanto gli era stato riferito da Avarello Giovanni) era Calafato Salvatore che egli conobbe personalmente, essendosi

FC—

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

recato nella sua abitazione assieme all'Avarello, nel periodo in cui Calafato Salvatore era detenuto agli arresti domiciliari.

L'Avarello - ha precisato Vella Orazio - si era recato da Calafato Salvatore per informarlo poiché, "essendo un alleato di Avarello", questi lo teneva informato di "quello che stava facendo e di come si muoveva".

Egli, in sede di controesame, ha pure dichiarato che capo dell'organizzazione era Calafato Giovanni ed ha così chiarito la contraddizione: "sì, perché quando ho conosciuto Salvatore Calafato era fuori e poteva gestire l'organizzazione, quando invece ho detto che il capo dell'organizzazione era Giovanni Calafato, il Calafato Salvatore si trovava in carcere, per cui gestiva tutta la situazione di fuori Giovanni Calafato in assenza del fratello" (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 32).

4) **Ingaglio Salvatore** ha riferito che il gruppo di Campobello di Licata aveva stretto un'alleanza anche con la "Stidda" di Palma di Montechiaro, tra i cui componenti ha indicato Benvenuto Giuseppe Croce e l'odierno imputato Calafato Salvatore.

5) **Canino Leonardo** ha indicato, tra i gruppi alleati della "Stidda", anche quello di Palma di Montechiaro, rappresentato dai Calafato e da Benvenuto e del quale faceva parte il Puzangaro che egli conobbe personalmente.

Il collaboratore ha, poi, specificato che i fratelli Giovanni e Salvatore Calafato erano gli esponenti più rappresentativi del gruppo di Palma di Montechiaro e che Calafato Salvatore era il capo di Palma di Montechiaro: "Salvatore, mi sembra" ha, infatti, dichiarato il collaboratore (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 9 - 10).

6) **Benvenuto Gioacchino** ha riferito che facevano parte della "Stidda" di Palma

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC

290

di Montechiaro, al momento del suo ingresso nell'organizzazione, Calafato Giovanni, "che comandava", Calafato Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce e Sambito Vincenzo (cfr. verb. ud. 11.4.1997, pag. 60 - 62).

Il collaboratore ha precisato che - dopo l'arresto di Calafato Giovanni il quale, assieme a Gallea Antonio di Canicatti, era stato trovato in possesso di armi e di dinamite che deteneva in un'autovettura - il comando del gruppo della "Stidda" era passato a Calafato Salvatore, fratello di Giovanni.

Benvenuto Gioacchino ha, in particolare, precisato che, nell'estate del 1990, a capo del gruppo vi era l'odierno imputato Calafato Salvatore (vedi, *supra*, pag. 77 e 78).

Il Benvenuto ha, inoltre, riferito che, a suo giudizio, Calafato Giovanni, anche durante la detenzione in carcere, dava ordini (teneva i contatti con l'esterno, secondo il collaboratore, attraverso il fratello Salvatore) ed ha citato l'esempio l'omicidio di Allegro Carmelo (appartenente al suo stesso gruppo) e l'omicidio di Giovanni Lombardo; era stato Calafato Giovanni - secondo quanto gli aveva riferito Alletto Croce - a dare l'ordine: "Giovanni" - gli disse il cugino - "manda a dire si hanno ammazzari" (si devono uccidere) "a tutti" (vedi, *supra*, pag. 79).

7) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha dichiarato che "il gruppo dei rapinatori" di Palma di Montechiaro, di cui egli aveva fatto parte e che era operativo dal 1983, era formato da "una cinquantina di persone", tra le quali ha ricordato l'odierno imputato Calafato Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano, Calafato Giovanni, Farruggio Calogero, Bonello Giuseppe; Catania Lillo, Alletto

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC

291

Croce, Allegro Domenico e Di Caro Salvatore (vedi, *supra*, pag. 144).

Dopo l'alleanza con la corrente di "Cosa Nostra" dei Farruggio/Sambito componevano il gruppo di Palma di Montechiaro, Calafato Giovanni, che era il "capofamiglia", Calafato Salvatore (che era il "sottocapo" e colui il quale, dopo l'arresto del fratello, "gestiva la famiglia") e lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce che fu anche chiamato a "rappresentare" il gruppo nei rapporti con gli alleati di Gela, di Canicatti, di Mazzarino, di Riesi e di altri centri, nel periodo in cui Calafato Salvatore si trovava agli arresti domiciliari.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato: "... perché in quel periodo prima c'era a capo della famiglia Calafato Giovanni, poi dopo l'arresto di Calafato Giovanni rappresentava la famiglia Calafato Salvatore, poi dopo l'arresto domiciliare di Calafato Salvatore rappresentavo io la famiglia a Palma di Montechiaro" (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 135 - 136).

Il Benvenuto, interrogato sul ruolo di Calafato Salvatore in seno alla "famiglia" mafiosa, ha confermato la seguente dichiarazione resa il 29.6.1995: "Nella nostra famiglia il capo era Calafato Giovanni... il sottocapo suo fratello Salvatore quando Gallea Antonio e Calafato Giovanni vennero arrestati all'inizio del '90 la rappresentanza delle famiglie venne presa all'esterno rispettivamente da Gallea Bruno e Calafato Salvatore" (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 266).

Egli ha, ancora, precisato: "Dopo l'arresto di Calafato Giovanni, come ho detto, mio cognato Calafato Salvatore era lui, poi con l'arresto di Calafato Salvatore rappresentavo io la famiglia sia a Gela diciamo con la provincia, rappresentavo la famiglia io..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 268).

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC-

Durante la detenzione di Calafato Giovanni le richieste degli esponenti di altri gruppi territoriali della “Stidda” venivano rivolte a Calafato Salvatore e allo stesso Benvenuto Giuseppe Croce; Calafato Salvatore teneva, inoltre, i contatti con il fratello Giovanni, dal quale si recava per effettuare i colloqui (vedi, *supra*, pag. 151).

8) Calafato Giovanni ha dichiarato che il gruppo da lui capeggiato - quando era dedito, sin dal 1983 o dal 1984, a rapine in banche, in uffici postali e in gioiellerie e ancor prima della formazione della “famiglia” mafiosa - era composto, dal fratello Calafato Salvatore, nonché da Amico Paolo, Pace Domenico, Calogero Morgana, Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, Alletto Croce, Benvenuto Gioacchino e da altre persone (vedi, *supra*, pag. 126).

Il fratello continuò a far parte del gruppo anche dopo l'alleanza con i Farruggio e i Bordino e, secondo il collaboratore, partecipò materialmente all'omicidio di Ribisi Gioacchino (vedi, *supra*, pag. 127).

Calafato Giovanni ha, inoltre, riferito che il fratello Salvatore era al corrente degli obiettivi da eliminare ed ha precisato che, durante la sua detenzione, Salvatore aveva potere decisionale.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: “... Dirigevo mio fratello, Benvenuto, dipende certe cose. Ognuno... Alletto Croce, dipende che cose e circostanze” e, ancora: “Fuori dal carcere nel mio gruppo c'erano Giuseppe Benvenuto e mio fratello Salvatore che potevano prendere anche da soli certe decisioni, dato che io ero in carcere...” (vedi, *supra*, pag. 128).

9) Schembri Gioacchino ha riferito di avere conosciuto a Mannheim, nel Maggio

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC-

o nel Giugno del 1990, Alletto Croce, Calafato Salvatore, Puzzangaro Gaetano, Amico Paolo e Pace Domenico i quali si erano a lui rivolti, attraverso l'Alletto (che il collaboratore già conosceva per averlo avuto presentato da Lombardo Giovanni), per essere accompagnati da Parla Salvatore (si tratta del viaggio compiuto in Germania per l'acquisto di armi da impiegare anche nell'omicidio del dott. R. Livatino).

10) **Siino Angelo** ha riferito di avere saputo da Grassonelli Giuseppe, in un periodo di comune detenzione nel carcere di Termini Imerese in una cella in cui era ristretto anche Calafato Salvatore (chiamato dal collaboratore "Totò a gatta"), che i gruppi della "Stidda" delle province di Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Ragusa si erano alleati per contrastare "Cosa Nostra" ed avevano deliberato la strategia offensiva in un'apposita riunione.

"Totò a gatta" (così era chiamato Calafato Salvatore) gli confermò che l'omicidio del dott. R. Livatino era stato opera loro anche se né il Grassonelli né "Totò a gatta" gli dissero se avevano preso parte al delitto "come partecipanti materiali" o "come componenti di un gruppo che aveva determinato l'uccisione" (vedi, *supra*, pag. 178 - 179).

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata positivamente nel capitolo quinto e in altre parti di questa sentenza, costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell'altra, dimostrano che Calafato Salvatore era organicamente inserito nel gruppo mafioso della "Stidda" di Palma di Montechiaro, della quale divenne il "rappresentante" e l'effettivo capo ("gestore") durante la detenzione del fratello Giovanni con il

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

294

quale, peraltro, continuò a mantenere i contatti attraverso i colloqui in carcere.

Va, inoltre, rilevato che Ianni Simon e Vella Orazio, componenti del gruppo di Gela e Canino Leonardo, esponente del gruppo di Marsala, hanno indicato in Calafato Salvatore il “capo” del gruppo di Palma di Montechiaro e in Benvenuto Giuseppe Croce colui che rappresentava la “famiglia”, in occasione delle riunioni con altri gruppi territoriali della “Stidda” (Ianni Simon lo include tra i partecipanti alla “riunione interprovinciale”, svoltasi a Marina di Ragusa nel 1991).

Ciò trova una facile spiegazione nel fatto che Canino Leonardo e Vella Orazio fecero parte dei rispettivi gruppi della “Stidda” in epoca successiva (il Canino nel 1992; il Vella nel 1991) all’arresto di Calafato Giovanni (avvenuto nel Gennaio del 1990).

E’ altresì significativo che Vella Orazio abbia indicato in Calafato Salvatore e in Calafato Giovanni coloro i quali “gestivano” la “famiglia”, chiarendo, altresì, che ciascuno dei fratelli era “il capo dell’organizzazione” quando l’altro era detenuto. Ciò dimostra che Calafato Salvatore (che aveva la carica formale di “sottocapo”) esercitava un potere decisionale di fatto, analogo a quello del fratello che rivestiva la carica di “capo”.

L’appartenenza di Calafato Salvatore al sodalizio mafioso è, inoltre, provata dalla sentenza del Tribunale di Agrigento (con la quale è stato definito il processo cosiddetto Allegro +16) e dalla sentenza della Corte di Assise di Agrigento nei confronti di Alletto Croce ed altri) che hanno ritenuto Calafato Salvatore responsabile del reato di cui all’art. 416 bis c.p.

Ulteriore elemento è costituito dalla partecipazione dell’imputato agli omicidi

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell’imputato

FC-

295

consumati, nell'ambito della "guerra di mafia", il 9.10.1989 e il 6.12.1991, per i quali egli è stato condannato all'ergastolo, con sentenze divenute irrevocabili (cfr. certificato del casellario giudiziale del 5.7.1999).

2. Può, dunque, affermarsi, anche relativamente all'imputato Calafato Salvatore, che il quadro probatorio sin qui acquisito (riferibilità dell'omicidio del dott. R. Livatino ai gruppi degli emergenti di Canicatti e di Palma di Montechiaro; interesse specifico della "Stidda" di Canicatti, strettamente alleata a quella di Palma di Montechiaro, all'eliminazione del giudice; necessità dell'approvazione e dell'autorizzazione dei vertici del sodalizio mafioso all'esecuzione del delitto; partecipazione alla fase materiale di tre uomini, Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, che facevano parte del gruppo "stiddaro" di Palma di Montechiaro, del quale Calafato Salvatore aveva allora la "rappresentanza" e la "gestione", essendo il fratello Giovanni detenuto), valutato in sé e in correlazione con le specifiche chiamate in correità sull'omicidio del giudice R. Livatino, dimostra il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'episodio delittuoso in esame, anche per la necessità del suo consenso - come "rappresentante" e "gestore", vale a dire, come capo operativo del gruppo di Palma di Montechiaro - all'impiego di uomini appartenenti al suo stesso gruppo.

La sua partecipazione al delitto è, comunque, provata dalle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce (il primo fratello e l'altro cognato dell'imputato) che lo hanno indicato come uno dei compartecipi, a titolo di concorso morale, all'omicidio del dott. R. Livatino, per

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC

avere preso parte alla fase preparatoria e all'organizzazione del delitto.

1) **Benvenuto Giuseppe Croce**, ha precisato che la prima riunione preparatoria si è svolta in casa e alla presenza dell'odierno imputato Calafato Salvatore (vedi, *supra*, pag. 156 - 157 e 235).

Ad Avarello Giovanni, che sostenne la necessità di sopprimere il dott. R. Livatino e chiese “una mano di aiuto a livello militare”, lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore diedero la loro piena disponibilità.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: “Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi” (vedi, *supra*, pag. 157 e 236).

Fu stabilito, in quello stesso incontro, che Calafato Salvatore si sarebbe messo in contatto con il fratello Giovanni, che era detenuto in carcere, per parlargli della vicenda.

Il collaboratore ha precisato che, dopo un paio di giorni, Calafato Giovanni, a quel tempo detenuto con Gallea Antonio nel carcere di Agrigento e in una stessa cella, era stato già informato e aveva dato il suo benessere: “Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto”, gli aveva comunicato Calafato Salvatore.

Benvenuto Giuseppe Croce ha precisato che l'espressione “Tutto a posto” significava, trattandosi di una questione particolarmente delicata, che era stato personalmente Calafato Salvatore a parlare dell'omicidio del magistrato al fratello Giovanni, durante un colloquio al carcere (vedi, *supra*, pag. 158 - 159).

Il collaboratore ha, peraltro, chiarito che era stato sempre Calafato Salvatore (sino al mese di Agosto del 1990, quando questi fu arrestato perché accusato di avere

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC-

partecipato alla rapina all'ufficio postale di Milena) a tenere i contatti con il fratello Giovanni, che era il "capofamiglia" ed era detenuto (vedi, *supra*, pag. 237).

Calafato Salvatore, inoltre, si recò in Germania assieme al cugino Alletto Croce, alla fine di Giugno, per procurare, tramite Parla Salvatore, le armi da impiegare anche nell'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 159 - 160 e 238 - 239).

Il viaggio in Germania è del tutto pacifico, essendo stato ammesso dall'imputato e da Alletto Croce.

L'acquisto delle armi deve, poi, ritenersi riscontrato dalle puntuali dichiarazioni di Schembri Gioacchino che dell'episodio ha dato un racconto dettagliato (vedi, *supra*, pag. 110 - 112).

Benvenuto Giuseppe Croce ha, inoltre, riferito dei tentativi (andati a vuoto) per inquinare le prove del processo contro Amico Paolo e Pace Domenico ed ha precisato di avere parlato di questi progetti con Calafato Salvatore con il quale aveva, più volte, commentato l'episodio delittuoso.

Il Calafato si era "lamentato" della cattiva esecuzione del delitto ma condivideva l'atteggiamento di soddisfazione, comune a tutto il gruppo, per l'uccisione del magistrato.

Il collaboratore ha, quindi, ribadito che Calafato Salvatore era stato favorevole all'esecuzione dell'omicidio e ad aiutare gli alleati di Canicatti ed ha affermato, riferendosi a Calafato Salvatore: "Ma l'O.K. nel senso che eravamo favorevoli ad andare a sparare... Sì. Che eravamo d'accordo che non c'era... per sparare

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC-

potevamo andare noi o se c'era bisogno qualcuno di noi" (vedi, *supra*, pag. 171 - 172).

Il Benvenuto ha, infine, dichiarato che non era mai successo che Pace, Amico e Puzangaro o altri "ragazzi" avessero partecipato ad omicidi, per conto del gruppo di Canicattì o di altri gruppi alleati, senza che ne fosse a conoscenza Calafato Salvatore o lo stesso Benvenuto (vedi, *supra*, pag. 172).

2) **Calafato Giovanni** ha, come già si è rilevato nell'esame della posizione di Gallea Antonio, riferito di essere stato informato dal Gallea - detenuto assieme a lui in una stessa cella del carcere di Agrigento - della decisione di uccidere il dott. R. Livatino e di avere dato la sua approvazione.

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che a informarlo delle vicende esterne era il fratello Salvatore; egli ha, infatti, affermato: "Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite Gallea Antonio magari faceva colloquio con Avarello, con suo fratello, se no io stesso capitava che anch'io parlavo con Avarello Gianmarco, con lo stesso Bruno Gallea, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze, ma noi certe cose che già si sapevano, diciamo, che si dovevano fare, si facevano e poi magari li sapevo, però già sapevo da prima sia da fuori, di fuori che si erano decise di farle e si facevano" (vedi, *supra*, pag. 134).

Calafato Giovanni, dopo avere precisato che la decisione di uccidere il magistrato "parte da fuori e da dentro" (il carcere) e che, per primo, gliene aveva parlato Gallea Antonio, ha confermato di avere parlato con il fratello Salvatore, nel corso dei colloqui con lui avuti nei mesi di Luglio e Agosto del 1990, dell'omicidio del

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC-

299

dott. Rosario Livatino, seppure non in termini operativi; ha, inoltre, precisato che il fratello ne era già a conoscenza perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Croce Benvenuto (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 76 - 78 e 80).

Egli, su domanda del difensore di Calafato Salvatore, ha, poi, dichiarato di avere parlato con il fratello Salvatore dell'omicidio del dott. R. Livatino, nel corso di uno o due colloqui e di avere comunicato al fratello che Gallea Antonio e Avarello Giovanni (Gianmarco) avevano l'intenzione di eliminare il magistrato; il collaboratore ha precisato che al fratello non parlò dell'omicidio come di "una cosa esecutiva" né gli disse che lui non era d'accordo con il Gallea e l'Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 158).

Non è, infine, superfluo, riportare la dichiarazione resa dal collaboratore nella fase delle indagini preliminari e contestatagli dal Pubblico Ministero in dibattimento: "Preciso che in occasione di quei colloqui ho parlato con mio fratello Salvatore di vari omicidi che si dovevano fare. Fra questi omicidi c'era anche quello del giudice Livatino. Quindi con mio fratello Salvatore ho parlato anche dell'omicidio del dottor Livatino come di un omicidio che si doveva fare. Però non se ne parlò mai in termini operativi, cioè indicando il giorno e le modalità con cui si doveva fare questo omicidio" (vedi, *supra*, pag. 136 - 137, anche per la conferma di Calafato Giovanni della dichiarazione contestatagli).

Calafato Giovanni ha, quindi, riferito che l'Avarello e il Benvenuto avevano "un rapporto diretto" con Pace Domenico, Amico Paolo e Puzangaro Gaetano; ha, tuttavia, escluso che, per gli omicidi (consumati o tentati), Avarello Giovanni o

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC

300

altri esponenti del gruppo alleato degli emergenti di Canicatti avessero chiesto l'intervento di Pace, Amico e Puzzangaro senza informare o lui o il fratello o Benvenuto Giuseppe Croce.

Il collaboratore ha, infine, dichiarato che l'omicidio del dott. R. Livatino e di "uomini delle istituzioni" non rientrava nella strategia di attacco ai Ribisi e agli Allegro (vedi, *supra*, pag. 143).

Sulla base delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia il contributo dato da Calafato Salvatore alla causazione dell'evento può essere così riassunto:

a) Calafato Salvatore (come Benvenuto Giuseppe Croce) aderì alla richiesta di Avarello Giovanni di "una mano di aiuto a livello militare", dando la piena disponibilità e consentendo l'utilizzazione di componenti del suo gruppo nella fase esecutiva del delitto.

Esplicita al riguardo è l'ammissione di Benvenuto Giuseppe Croce: "Ma l'O.K. nel senso che eravamo favorevoli ad andare a sparare... Si. Che eravamo d'accordo che non c'era... per sparare potevamo andare noi o se c'era bisogno qualcuno di noi".

Lo stesso Calafato Salvatore, secondo Benvenuto Giuseppe Croce, aveva dato la sua disponibilità a partecipare personalmente all'esecuzione materiale del delitto (e ciò costituisce un'ulteriore dimostrazione della completa adesione - anche sotto il profilo psicologico - dell'imputato al piano omicidiario concepito dagli alleati di Canicatti).

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Se c'è bisogno - fa Calafato - partecipo", poi invece dato che lui non c'era, non ha partecipato".

FC-

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato |
|--|

301

Va, peraltro, sottolineata la figura di assoluto rilievo rivestita, in seno al gruppo, da Calafato Salvatore che, durante la detenzione del fratello Giovanni, “gestiva” e “rappresentava” il gruppo di Palma di Montechiaro, sicché a lui dovevano necessariamente rivolgersi gli esponenti del gruppo alleato di Canicattì per avere la disponibilità dei “ragazzi” che erano “parcheggiati” in Germania (Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano).

Calafato Giovanni ha, infatti, riferito che, pur avendo l’Avarello “un rapporto diretto” con i tre, non aveva mai chiesto il loro intervento, per l’esecuzione di omicidi (consumati o tentati), senza informare o lui o il fratello o Giuseppe Croce Benvenuto.

Il ruolo di prestigio di Calafato Salvatore emerge anche da quanto narrato dal Benvenuto in occasione dell’incontro avvenuto nel mese di Agosto tra l’Avarello, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano e lo stesso Benvenuto.

L’Avarello, che si rivolse ai tre “ragazzi” venuti dalla Germania per avere conferma della loro disponibilità a partecipare materialmente all’omicidio, li rassicurò, dicendo loro che “Totò e Peppe”, vale a dire Calafato Salvatore e lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, avevano già dato il loro consenso.

b) Calafato Salvatore costituiva - come si è rilevato - l’anello principale di collegamento con il fratello Giovanni, detenuto in carcere.

Egli, infatti, impegnatosi a comunicare al fratello la richiesta di aiuto inoltrata da Avarello Giovanni, anche per conto degli zii Gallea Bruno e Gallea Antonio, si recò effettivamente al colloquio con Calafato Giovanni; quindi comunicò al Benvenuto e agli altri che anche il fratello era d’accordo (“Per quanto riguarda

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell’imputato |
|--|

302

mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto”, è l’espressione impiegata dal Benvenuto, il quale ha pure precisato che la frase “*Tutto a posto*” significava che era stato Calafato Salvatore a parlare personalmente, trattandosi di una questione particolarmente delicata, dell’omicidio del giudice R. Livatino al fratello Giovanni, durante un colloquio al carcere).

Tale circostanza - e ciò costituisce un indubbio riscontro dell’attendibilità della complessiva dichiarazione del Benvenuto - è stata, come si è visto, confermata dallo stesso Calafato Giovanni il quale ha ammesso di avere, nei colloqui avuti con il fratello, parlato, seppure in termini non operativi, anche dell’omicidio del dott. R. Livatino.

L’esistenza e la frequenza dei colloqui (significativamente passati da due a quattro nei mesi di Maggio e Giugno e intrattenuti sino al 9 Agosto del 1990, giorno dell’arresto di Calafato Salvatore per la rapina all’ufficio postale di Milena), sono state, peraltro, accertate dal teste Damiano che ne ha riferito durante l’esame dibattimentale del 24.11.1997 (cfr. deposizione, testualmente riportata alle pagine 224 e 225 della sentenza impugnata, da cui risulta che nel mese di Giugno i colloqui furono il 6, il 13, il 15 e il 27 e, dunque, in epoca compatibile con lo svolgimento della prima riunione preparatoria dell’omicidio, alla quale parteciparono Benvenuto Giuseppe Croce - uscito dal carcere il 12 Giugno - e Calafato Salvatore).

c) Calafato Salvatore ebbe un ruolo anche nel reperimento delle armi in Germania, dove egli si recò assieme ad Alletto Croce; armi da impiegare anche nell’omicidio del dott. R. Livatino.

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell’imputato

303

La circostanza che non sia stata raggiunta la prova (per l'assenza di reperti balistici) che il mitra acquistato a Saint-Louis (del quale Puzangaro Gaetano si era lamentato perché sparava a colpo singolo e non a raffica) sia stato effettivamente utilizzato (come hanno, invece, riferito Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce, Benvenuto Gioacchino e Calafato Giovanni) nella esecuzione del delitto contro il magistrato, non esclude che il viaggio in Germania (avvenuto, peraltro, alla fine di Giugno del 1990 quando ferveva la preparazione del delitto) fosse finalizzato al reperimento di armi da impiegare, se necessario, anche nello omicidio del giudice, che i gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro stavano organizzando.

Calafato Salvatore ha, dunque, fornito un contributo determinante alla causazione dell'evento, anche mettendo a disposizione il "gruppo di fuoco", mantenendo i contatti con il fratello detenuto e comunicando all'esterno il "benessere" del fratello e occupandosi, infine, personalmente dell'approvvigionamento delle armi. La convergenza della duplice chiamata in correità (ciascuna autonoma rispetto all'altra per l'originalità del contenuto narrativo) costituisce una prova sicura a carico dell'imputato in ordine al delitto di omicidio contestatogli.

A tali elementi - già decisivi per formulare un giudizio di colpevolezza - va aggiunta la chiamata in reità di Siino Angelo davanti al quale l'odierno imputato (e Grassonelli Giuseppe) sostanzialmente rivendicò la partecipazione (sua e del suo gruppo) all'uccisione del dott. R. Livatino, anche se - ha precisato il Siino - né il Grassonelli né il Calafato gli dissero se avevano preso parte "come partecipanti materiali" o "come componenti di un gruppo che aveva determinato l'uccisione".

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

304

3. L'imputato ha chiesto l'assoluzione, sostenendo che l'omicidio del magistrato era stato ideato all'interno del carcere ed era stato autorizzato da Calafato Giovanni e che egli, non rivestendo la qualifica di "capo", non era legittimato ad esprimere "il proprio assenso", sicché - ha affermato l'appellante - nessuna incidenza egli aveva avuto, neppure sotto il profilo dell'istigazione e del rafforzamento del proposito criminoso altrui, sul verificarsi dell'evento.

L'appello, ad avviso della Corte, non è fondato e non può trovare accoglimento, considerato che Calafato Salvatore - come si è in precedenza illustrato - ha dato un contributo determinante alla causazione dell'evento, mettendo a disposizione tre uomini del gruppo di Palma di Montechiaro, che egli in quel momento "rappresentava" e di cui aveva l'effettiva gestione, per comporre il gruppo di fuoco.

Egli, inoltre, era il canale di trasmissione tra il fratello detenuto e gli associati che erano liberi ed ha, infine, procurato le armi da impiegare anche nell'omicidio del dott. R. Livatino.

Si è già osservato, nel capitolo relativo alla ricostruzione della complessa fase deliberativa e organizzativa del delitto, che, già nel Giugno del 1990, il gruppo di Canicatti (Gallea Antonio, Gallea Bruno, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore) aveva deciso l'eliminazione del magistrato e che il Giugno del 1990 rappresenta soltanto il periodo in cui la deliberazione - in precedenza adottata dagli "stiddari" di Canicatti e verosimilmente rafforzata dall'incoraggiamento della corrente di "Cosa Nostra" ostile al "rappresentante provinciale" - fu portata a conoscenza degli alleati di Palma di Montechiaro: Gallea Antonio la comunicò al compagno

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato |
|--|

305

di detenzione Calafato Giovanni; Avarello Giovanni la comunicò a Calafato Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce, chiedendo loro “una mano d’aiuto di tipo militare” (vedi, *amplius*, pag. 249 - 252).

E, come si è già rilevato, è significativo, oltre a costituire una conferma del racconto di Benvenuto Giuseppe Croce, che Calafato Giovanni abbia affermato che la decisione di uccidere il magistrato “parte da fuori e da dentro” (il carcere) e che il fratello Salvatore, quando ne parlò con lui nei colloqui in carcere, era già a conoscenza del piano omicidiario perché in contatto con Avarello Giovanni e Bruno Gallea.

La condotta di Calafato Salvatore - per la sua completa disponibilità in favore del gruppo alleato - integra, dunque, il reato a lui contestato di concorso morale nell’omicidio del dott. R. Livatino a nulla rilevando, ad avviso della Corte, il motivo per il quale egli ha dato la sua piena e completa adesione, dichiarandosi anche pronto a partecipare personalmente all’esecuzione materiale del delitto e consentendo, comunque, l’impiego di uomini del suo gruppo.

Si è, peraltro, già osservato che, secondo il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, “non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l’accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell’una e nell’altra ipotesi, efficienza causale nella verifica dell’evento, sotto il profilo, quantomeno, del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I,

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell’imputato

FC

5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini).

Nessun dubbio può, dunque, essere nutrito sull'efficacia del contributo fornito dall'imputato alla causazione dell'evento; egli, infatti, ha dato un consistente aiuto militare al gruppo di Canicattì.

Ed infatti, tre dei quattro componenti il commando, che eseguì materialmente l'omicidio, appartenevano al gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro (si tratta di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano).

La necessità della sua disponibilità (e del consenso del "capo" del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro), è dimostrata dal ruolo di "rappresentante" e di capo operativo che egli ricopriva in quel momento ed è ulteriormente provata dal fatto che i killer di questo gruppo non erano mai stati utilizzati dal gruppo di Canicattì senza il consenso di uno dei capi di Palma di Montechiaro.

Anche la condotta, volta a trasmettere le determinazioni del fratello detenuto agli associati che erano liberi e a reperire le armi in Germania, integra la fattispecie del reato contestato.

E' poi irrilevante, ai fini di escludere la responsabilità penale dell'imputato, che Calafato Giovanni, il quale conservava anche durante la detenzione la carica formale di "capofamiglia", abbia dato il suo assenso, poiché ciò non esclude - contrariamente a quanto si sostiene nell'atto di impugnazione - il diverso contributo dato da Calafato Salvatore, anche sul piano operativo, alla causazione dell'evento.

E' altresì irrilevante, come ha osservato il giudice di primo grado, che l'imputato abbia negato il fucile che Benvenuto Giuseppe Croce gli aveva chiesto, dicendogli

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC-

307

espressamente che l'arma gli serviva sia per la rapina al furgone portavalori sia per l'omicidio del magistrato.

Ha, infatti, affermato, il Benvenuto che il cognato non ebbe a manifestargli nessuna opposizione all'uccisione del giudice, che era stata decisa e doveva essere eseguita in quei giorni (vedi, *supra*, pag. 166).

Anche la "sorpresa", manifestata da Calafato Salvatore (al pari di quella di Benvenuto Giuseppe Croce) la mattina del delitto, alla notizia dell'avvenuta esecuzione dell'omicidio, è del tutto ininfluyente poiché - come ha osservato il giudice di primo grado - la reazione del Calafato (e dello stesso Benvenuto) era riferita ai tempi e non già all'esecuzione del delitto che "si doveva fare".

La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per l'omicidio contestatogli.

Gli appelli del Procuratore Generale e dell'imputato sulle circostanze attenuanti generiche e le questioni, relative agli altri reati contestati e alla determinazione della pena, saranno trattati nel capitolo XIII.

FC—

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

CAPITOLO XI**POSIZIONE PROCESSUALE DI MONTANTI GIUSEPPE****E MOTIVI DI APPELLO DEL P.G.**

1. Per le stesse considerazioni, già svolte nei due capitoli che precedono, appare necessario accertare l'appartenenza dell'imputato al gruppo degli "emergenti" di Canicattì.

Le plurime chiamate in correità, confermate anche da altri elementi oggettivi, non consentono di sollevare alcun dubbio sull'appartenenza e sul ruolo di spicco ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio mafioso.

Non appare, dunque, superfluo richiamare le dichiarazioni rese da Ianni Simon, facente parte della "Stidda" di Gela (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 47 e 49), da Riggio Salvatore, "fuoriuscito" da "Cosa Nostra" ed esponente di spicco della "Stidda" di Riesi (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 61 - 62), da Ingaglio Giuseppe, componente della "Stidda" di Campobello di Licata (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 69 - 72 e 74), da Benvenuto Giuseppe Croce (vedi, *supra*, cap. IV, pag.) e da Calafato Giovanni (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 128 e 142) che facevano parte (gli ultimi due ne erano esponenti di assoluto rilievo) del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro.

1) **Ianni Simon** ha riferito di avere conosciuto, tra i componenti del gruppo di Canicattì, Avarello Gianmarco e una altra persona chiamata "Peppe", durante il suo soggiorno a Sommatino per uccidere Pulci Calogero; il "Peppe" aveva una Volkswagen Golf bianca, era "alto, moro, con i baffi", sui 37 o 38 anni e, forse,

FC-

| |
|---|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G. |
|---|

lavorava in campagna.

Il collaboratore ha precisato che “Peppe”, oltre a portare le vivande, aveva anche l’incarico di segnalare il momento propizio all’agguato; “Peppe” - ha precisato il collaboratore - conosceva bene l’Avarello, era di Canicattì e faceva parte del gruppo di quella città (vedi, *supra*, pag. 49).

2) **Riggio Salvatore** ha dichiarato che “un certo Peppe”, da lui visto una sola volta quando l’Avarello lo portò a casa sua, faceva parte del gruppo di Canicattì; egli non conosceva le generalità di “Peppe”, che ha descritto come un uomo “alto coi baffi” e sui 35 anni e del quale il collaboratore ha, sia pure dubitativamente, indicato l’attività lavorativa: “Mi sembra che è contadino” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 49 - 52).

La descrizione è identica a quella di Ianni Simon e si attaglia alle caratteristiche dell’odierno imputato, di cui hanno parlato altri collaboratori di giustizia.

3) **Ingaglio Giuseppe** ha indicato nell’odierno imputato uno dei componenti il gruppo “stiddaro” di Canicattì, con il quale il gruppo di Campobello di Licata si era alleato (vedi, *supra*, pag. 69).

Egli ha, inoltre, riferito che Montanti Giuseppe aveva partecipato (per conto e in “rappresentanza” del gruppo di Canicattì e dopo l’arresto di Avarello Giovanni) a “una riunione interprovinciale”, tenutasi nel 1991 a Marina di Ragusa.

Ingaglio Giuseppe ha ricordato che Montanti Giuseppe, durante la riunione, aveva avanzato la proposta di uccidere Milano Mario (facente parte della “corrente” di “Cosa Nostra” del Di Caro), che egli riteneva responsabile dell’uccisione del fratello Montanti Angelo.

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

310

Il collaboratore ha precisato di essersi, poi, recato nella villa di campagna dello imputato, dove conobbe Parla Salvatore, per l'acquisto di una partita di armi.

Fu lo stesso Montanti a portare le armi nel luogo indicatogli da Ingaglio Giuseppe e da Ingaglio Antonio (vedi, *supra*, pag. 69 - 72).

4) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha dichiarato che gli esponenti principali del gruppo di Canicatti erano Gallea Antonio, che era il "capo", e Gallea Bruno che era il "sottocapo".

Dopo la morte di quest'ultimo, "gestiva la famiglia" Avarello Gianmarco; un ruolo di rilievo avevano Montanti Giuseppe e Parla Salvatore: gli ultimi due erano i "rappresentanti" e i capi della "famiglia Parla e Montanti", facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e dell'Avarello, così come, dello stesso gruppo, faceva parte la "famiglia Migliore" (vedi, *supra*, pag. 151 - 152).

Montanti Giuseppe, secondo il collaboratore, prese parte al duplice omicidio di Allegro Rosario e Anzalone Traspadano (vedi, *supra*, pag. 149).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Montanti Giuseppe e Parla Salvatore si erano opposti all'omicidio di Collura Luigi (il collaboratore è incorso in un lapsus sul nome del Collura poiché, per i riferimenti fatti alla profanazione della tomba del dott. R. Livatino, è evidente che la persona di cui ha parlato il Benvenuto si deve identificare in Collura Vincenzo).

Il Collura era un esponente di "Cosa Nostra", poi passato al gruppo degli emergenti; la sua eliminazione era voluta da Avarello Gianmarco che sospettava di essere "pedinato" dal Collura.

Il Parla e il Montanti, in particolare, dissero ad Avarello che il Collura non doveva

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

FC

311

essere ucciso, ponendo una sorta di veto e garantendo sulla piena affidabilità del Collura (vedi, *supra*, pag. 152 - 153).

Egli ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione resa il 26.5.1995, in altro processo penale: “La soppressione di Gioia Salvatore era stata deliberata, su suggerimento dell’Avarello e del Gallea e degli altri associati di Canicatti... Si dei Parla, Montanti, l’organizzazione di Canicatti... la famiglia Parla Salvatore, Montanti Giuseppe, Gallea Antonio e Avarello” ed ha ribadito: “La strategia l’hanno deciso loro, questo era il punto, l’hanno deciso di ammazzare questa persona, ma era nella strategia di ammazzarli tutti, questo voglio dire. Non è che c’era per ogni omicidio una seduta. Si era deciso che si dovevano ammazzare queste persone”.

Il collaboratore, dopo avere affermato che non gli risultava una “partecipazione diretta di Parla Salvatore alla decisione di questa strategia”, ha, tuttavia, affermato: “Ma era d’accordo anche lui, si dovevano ammazzare, davano una mano d’aiuto la famiglia Parla, Montanti, cioè una strategia comune, che... d’accordo tutti” ed ha precisato che ciò gli era stato raccontato da Gianmarco Avarello, da Montanti Giuseppe e dallo stesso Parla Salvatore, da lui incontrato soltanto due volte.

Il Benvenuto, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto se la “famiglia” Gallea-Avarello avesse compiuto degli omicidi contro o senza il parere di Parla Salvatore e di Montanti Giuseppe, ha dichiarato: “No, quegli omicidi niente, era una strategia, però omicidi che la famiglia Parla si è opposta non sono succeduti mai, gli omicidi era la strategia che si dovevano

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

312

ammazzare gli esponenti di Cosa Nostra di Canicattì era questa la strategia, poi non è che ogni omicidio si andava a dire... però quello che mi risulta è che gli omicidi erano sempre concordati con tutti, che era nella strategia” (cfr. verb. ud. citato, pag. 302).

Il collaboratore ha, quindi, così delineato la figura di Montanti Giuseppe: “Ma all’interno della famiglia faceva parte, dopo l’arresto di Gianmarco, dello zio e sia di Gianmarco diciamo rappresentava lui la famiglia di Canicattì” (cfr. verb. ud. citata, pag. 54).

Egli ha precisato di avere conosciuto l’odierno imputato nel 1985 ed ha aggiunto che il Montanti si occupava di campagne ed era un “amatore” di cavalli, era “a disposizione della famiglia” di Canicattì e dava indicazioni ad Avarello Gianmarco sugli esponenti di “Cosa Nostra”, avendo conosciuto diversi “uomini d’onore” attraverso parenti che facevano parte di quest’ultima associazione mafiosa.

Montanti Giuseppe, secondo il Benvenuto, aveva partecipato, nel Marzo del 1992, al tentato omicidio di Milano Mario, sospettato di avere partecipato all’uccisione del fratello Montanti Angelo e di essere “vicino” a Lillo Di Caro; il Montanti aveva, inoltre, partecipato all’omicidio di Alaimo Giuseppe, anche questi ritenuto responsabile dal Montanti della morte del fratello Angelo (cfr. verb. ud. citata, pag. 106 - 112).

Il collaboratore ha, poi, precisato che Montanti Giuseppe aveva rappresentato, assieme a Collura Vincenzo, il gruppo degli emergenti di Canicattì in una riunione interprovinciale svoltasi a Marina di Ragusa nel 1991, essendo allora già

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

313

detenuti in carcere Gianmarco Avarello e Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 110 - 111).

Il Benvenuto, su domanda di un difensore, ha dichiarato di avere eseguito, dietro richiesta di Montanti Giuseppe, l'omicidio Sanguinà.

5) **Calafato Giovanni** ha indicato gli esponenti più rappresentativi del gruppo degli emergenti di Canicattì in Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello Giovanni, Rinallo Santo e nell'odierno imputato Montanti Giuseppe (vedi, *supra*, pag. 128).

Calafato Giovanni ha, inoltre, riferito che Salvatore Parla, Antonio Gallea e Giuseppe Montanti, nel 1989 - 1990, fecero eleggere a sindaco di Canicattì il Lo Vasco (vedi, *supra*, pag. 142).

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata positivamente, costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell'altra, dimostrano che Montanti Giuseppe era inserito organicamente nel gruppo mafioso della "Stidda" di Canicattì, della quale era un esponente di rilievo, tanto da potere opporre il veto (insieme con Parla Salvatore) all'omicidio di Collura Vincenzo, voluto da Avarello Giovanni e da potere "rappresentare" (secondo le concordi dichiarazioni di Ingaglio Giuseppe e di Benvenuto Giuseppe Croce) il gruppo della "Stidda" di Canicattì nella "riunione interprovinciale" svoltasi nel 1991 nel territorio di Ragusa, dopo l'arresto dell'Avarello.

Le frequentazioni dell'imputato (Montanti Giuseppe era assieme a Puzangaro Gaetano quando questi venne tratto in arresto, nel Maggio del 1992, in Germania) costituiscono un ulteriore elemento che dimostra l'inserimento del Montanti nel

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

FC

314

gruppo “stiddaro” di Canicatti.

L'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, di cui era uno degli esponenti più autorevoli, è, inoltre, provata dalla sentenza della Corte di Assise di Agrigento (con la quale è stato definito il processo nei confronti di Alletto Croce ed altri) che ha ritenuto Montanti Giuseppe responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (la sentenza è divenuta irrevocabile anche nei confronti di questo imputato, essendo stati acquisiti gli estratti esecutivi nei confronti di Montanti Giuseppe e di Parla Salvatore, prodotti dal Procuratore Generale nell'udienza del 24.9.1999).

2. Anche nei confronti di Montanti Giuseppe si può, quindi, rilevare che il complesso probatorio acquisito al processo (riferibilità dell'omicidio del giudice R. Livatino ai gruppi degli emergenti di Canicatti e di Palma di Montechiaro; interesse specifico della “Stidda” di Canicatti all'eliminazione del magistrato; necessità dell'autorizzazione dei vertici del sodalizio mafioso all'esecuzione del delitto che non rientrava nella strategia di eliminazione degli avversari “comuni”; l'accertata appartenenza di Montanti Giuseppe alla “Stidda” di Canicatti, della quale era uno degli esponenti più autorevoli), valutato in sé e in correlazione con le specifiche chiamate in correità sull'omicidio del giudice R. Livatino, dimostra il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'episodio delittuoso in esame.

E' necessario, subito, osservare che - secondo le concordi dichiarazioni di Calafato Giovanni e di Benvenuto Giuseppe Croce - l'omicidio di un magistrato e di “uomini delle istituzioni” non rientrava nella strategia del gruppo di attacco agli avversari (vedi, *supra*, pag. 143); strategia pienamente condivisa, peraltro,

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

315

anche dall'odierno imputato, non a caso indicato dal Benvenuto e dal Calafato tra i partecipanti del duplice omicidio di Rosario Allegro e Traspadano Anzalone, del duplice omicidio dei fratelli Ribisi, eseguito dentro l'ospedale di Caltanissetta e dall'omicidio di Mastrosimone Pasquale.

Analoghe le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce il quale ha confermato che la "strategia generale" di eliminazione degli avversari era stata decisa da "tutti assieme", sicché non era necessario informare i "capi" di ogni singolo fatto delittuoso; ha, tuttavia e significativamente, precisato il collaboratore che l'omicidio di un magistrato o di un appartenente alle forze dell'ordine doveva essere deciso anche dai "capi" (vedi, *supra*, pag. 151).

Il ruolo di spicco, ricoperto da Montanti Giuseppe, e il potere decisionale che egli e Parla Salvatore avevano in seno al sodalizio mafioso sono ulteriormente provati dal "veto" opposto all'omicidio di Collura Vincenzo, voluto da Avarello Giovanni che era uno degli esponenti principali della "Stidda" di Canicattì ed è stato tra i protagonisti della fase ideativa e organizzativa e di quella strettamente esecutiva dell'omicidio del dott. R. Livatino.

2. Nel contesto, come sopra delineato sulla base delle acquisizioni processuali in precedenza illustrate, devono essere valutate le chiamate in correità di Benvenuto Giuseppe Croce e di Calafato Salvatore nei confronti di Montanti Giuseppe in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino.

1) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha dichiarato di avere saputo da Giovanni (Gianmarco) Avarello che Giuseppe Montanti e Salvatore Parla erano stati

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

FL

316

informati ed avevano dato la loro approvazione all'omicidio del dott. R. Livatino.

Il collaboratore ha narrato che, nell'Agosto del 1990, si era recato con l'Avarello nella tenuta di Montanti Giuseppe per discutere dell'omicidio di Ferraro Salvatore (facente parte di "Cosa Nostra" e ritenuto il "capofamiglia" di Caltanissetta).

Egli, non sapendo se il Montanti fosse a conoscenza del progetto di eliminare il dott. R. Livatino, chiese all'Avarello come comportarsi; questi gli rispose: "Sì, Peppe è all'occorrenza di tutto, sa tutto" e gli precisò che ne aveva già parlato sia con il Montanti che con Parla Salvatore che "erano le persone più importanti della loro famiglia" (vedi, *supra*, pag. 155).

Il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sul ruolo di Parla Salvatore nell'omicidio del dott. R. Livatino, ha riaffermato che Avarello Gianmarco, in occasione della visita in campagna a Montanti Giuseppe (la stessa indicata in precedenza), gli disse: "No, tutto a posto, già abbiamo parlato sia con lui, sia con Parla, sono al corrente, tutto a posto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 343 - 344).

Il collaboratore, per descrivere l'atteggiamento di Montanti Giuseppe e del Parla, ha impiegato - è opportuno sottolineare - la stessa espressione ("*tutto a posto*") già riferita a Calafato Giovanni che, attraverso il fratello Salvatore, aveva fatto pervenire dal carcere la sua approvazione al piano omicidiario del magistrato (vedi, *supra*, pag. 156 e 159).

La dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce (il quale ha dato una descrizione precisa della villa di campagna di Montanti Giuseppe che ha trovato puntuale conferma negli accertamenti compiuti dal teste Damiano) ha già un riscontro

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

317

nella posizione di vertice rivestita dall'imputato nell'ambito della "Stidda" di Canicatti e nella necessità - conclamata dai collaboratori di giustizia - della approvazione dei "capi" per eliminare un magistrato o, comunque, un uomo delle istituzioni.

Va, poi, sottolineata l'affidabilità della fonte di Benvenuto Giuseppe Croce: Avarello Giovanni era infatti un esponente principale del gruppo di Canicatti e, come si è detto, è stato uno dei protagonisti della fase ideativa, organizzativa ed esecutiva dell'omicidio del magistrato.

Si deve, inoltre, osservare che la chiamata in correità di Benvenuto Giuseppe Croce (e la stessa considerazione deve essere fatta per quella di Calafato Giovanni) non è assimilabile, dato il ruolo di vertice ricoperto dai due collaboratori in seno alla loro associazione mafiosa, a una semplice chiamata *de relato*.

Ha, infatti, stabilito la Suprema Corte: "In materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

FC-

318

fatti di interesse comune” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 11.12.1993, n. 11344, Algranati ed altri).

La chiamata in correità del Benvenuto, già logicamente riscontrato dal ruolo di spicco dell'imputato che rendeva necessario il suo “consenso” all'esecuzione dell'omicidio, trova reciproco riscontro in quella di Calafato Giovanni.

2) **Calafato Giovanni** ha dichiarato che a conoscenza dell'omicidio del dott. R. Livatino erano, del gruppo di Canicattì, Giuseppe Montanti (che “comandava” assieme a Giovanni Avarello e ad Antonio Gallea), Gallea Antonio, Bruno Gallea, Avarello Giovanni e qualcun altro.

Egli, in particolare, ha affermato: “Peppe diciamo era conoscitore delle discussioni, diciamo, tutto il fatto che... era conoscitore delle discussioni nostre, perché è la stessa cosa, come era Avarello era, diciamo, Montanti Giuseppe... Come contava Avarello contava, diciamo, Montanti”.

Il collaboratore ha, inoltre, confermato la dichiarazione resa il 21.12.1995 che conviene testualmente riportare: “Per quanto ne so io, nel gruppo degli emergenti di Canicattì, le persone che comandavano erano Antonio Gallea, Gianmarco Avarello e Giuseppe Montanti. Mi risulta che Gianmarco Avarello parlò con Giuseppe Montanti dell'omicidio del giudice... Io personalmente nel 1989 ho sentito Giuseppe Montanti dire che secondo lui Livatino e il maresciallo Bruno tendevano a favorire il gruppo di Di Caro”.

Il collaboratore ha precisato che il Montanti aveva messo a disposizione di Pace Domenico, sia prima che dopo l'omicidio del magistrato, una casa a Sommatino.

Calafato Giovanni, dopo avere riferito che Salvatore Parla si era rifiutato di

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

319

ospitare gli esecutori dell'omicidio del giudice che erano latitanti, ha confermato, con riferimento a Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: "Dopo l'omicidio del giudice Livatino, quando arrestarono in Germania Paolo Amico e Domenico Pace, ricordo che Antonio Gallea, che era detenuto assieme a me nel carcere di Agrigento, si arrabbiò perché i Parla, che stavano in Germania, cioè Salvatore e Angelo, non avevano voluto aiutare Pace e Amico a nascondersi. Da quanto ho capito i Parla non si erano rifiutati espressamente, ma si erano tirati indietro, dicendo che non potevano esporsi. In quella occasione Antonio Gallea, riferendosi ai fratelli Parla, disse che si erano comportati da carogne, perché se ne lavavano le mani. Poi Antonio continuò a lamentarsi anche di Peppe Montanti, il quale, dopo essere stato informato e avere acconsentito alla decisione di uccidere il giudice Livatino, non era intervenuto presso i suoi cugini Parla, perché fornissero il sostegno richiesto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 129 - 130).

Calafato Giovanni ha, dunque, confermato quanto riferito da Benvenuto Giuseppe Croce sul ruolo dell'imputato nell'omicidio del giudice

Montanti Giuseppe era stato informato ed aveva "acconsentito alla decisione" - per usare l'espressione del Calafato - di uccidere il magistrato; il Montanti mise, inoltre, a disposizione di Pace Domenico, sia prima che dopo l'omicidio del dott. R. Livatino, una casa a Sommatino.

Il collaboratore ha, infine, indicato le sue fonti in Avarello Giovanni e in Gallea Antonio, "capo", quest'ultimo della "Stidda" di Canicatti e ambedue tra i protagonisti e gli ideatori del delitto.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

320

Va, inoltre, sottolineato che Calafato Salvatore aveva indicato in Gallea Antonio una delle fonti delle sue conoscenze., già in un interrogatorio del 1995.

Il fatto che egli non abbia ricordato la circostanza nell'udienza dibattimentale del 12.6.1997 non può essere interpretato come sintomo di incostanza delle sue dichiarazioni, tanto più se si considera che il collaboratore ha confermato la dichiarazione resa nel 1995, una volta che gliene è stata data lettura nell'udienza dibattimentale (vedi, *supra*, pag. 141 - 142).

Lo stesso Montanti Giuseppe aveva confidato - già nel 1989 - a Calafato Giovanni di essere convinto che il giudice Livatino e il maresciallo Bruno "tendevano a favorire il gruppo Di Caro"; ciò dimostra che l'imputato condivideva pienamente anche il motivo per cui il vertice del gruppo "stiddaro" ritenne, poi, necessario uccidere il magistrato.

La stessa messa a disposizione di una casa a favore di Pace Domenico, prima e dopo l'esecuzione del delitto, valutata in correlazione con tutti gli altri elementi acquisiti (approvazione dell'imputato di uccidere il magistrato, condivisione del motivo del delitto), dimostra l'attendibilità intrinseca di Calafato Giovanni anche nei confronti di Montanti Salvatore.

E', poi, da rilevare che il collaboratore non ha avanzato supposizioni ma ha raccontato circostanze precise che gli erano state riferite da Gallea Antonio (e dallo stesso Avarello Giovanni) o che egli aveva appreso direttamente.

La chiamata in correità di Calafato Giovanni, intrinsecamente attendibile, riscontra, dunque, reciprocamente quella di Benvenuto Giuseppe Croce, ove si consideri che la conferma dell'attendibilità deve "riguardare la complessiva

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

FC-

321

dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante" (vedi, *supra*, pag. 28 per i richiami della giurisprudenza della Suprema Corte).

La duplice chiamata in correità - costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell'altra, non potendo minimamente dubitarsi dell'autonomia delle singole dichiarazioni accusatorie per l'originalità del contenuto narrativo e per il diverso contesto spaziale e temporale dell'apprendimento delle notizie da parte dei due collaboratori di giustizia - costituisce prova certa della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio ascrittogli.

La duplice chiamata in correità trova un ulteriore riscontro ed è compatibile - come già si è osservato - con la posizione di vertice, rivestita dall'imputato in seno al sodalizio mafioso e con la necessità del consenso dei "capi" all'esecuzione di un omicidio "eccellente" che, per la prevedibile reazione dello Stato, metteva in pericolo l'esistenza stessa dell'intero gruppo criminale.

L'accordo dell'imputato sull'omicidio del dott. R. Livatino, perseguito come risultato finale di comune interesse dei gruppi "stiddari" di Canicattì e di Palma di Montechiaro, integra la partecipazione morale al delitto contestato, non potendosi dubitare dell'idoneità del suo consenso a rafforzare il proposito criminoso degli altri esponenti del gruppo che perseguivano l'obiettivo di eliminare il magistrato e che potevano fare affidamento anche sulla partecipazione dell'imputato e sulla unità dei vertici del gruppo che scongiurava il pericolo di fratture interne.

La partecipazione morale dell'imputato è ulteriormente dimostrata dalla messa a

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

FC

322

disposizione di una casa in favore di uno degli esecutori materiali del reato Pace Domenico); messa a disposizione che implica necessariamente una promessa di aiuto.

L'accordo e la promessa di aiuto, in quanto idonee a rafforzare il proposito criminoso altrui, integrano due forme di partecipazione morale al reato, come è stato affermato dalla Suprema Corte con le sentenze già citate nel capitolo precedente (vedi, *supra*, pag. 305 - 306)

La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata e, in accoglimento della impugnazione del Procuratore Generale, deve essere affermata la responsabilità dell'imputato per l'omicidio contestatogli.

Le questioni relative alla sussistenza degli altri reati contestati, all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena saranno trattate nel capitolo XIII.

FC —
Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

CAPITOLO XII**POSIZIONE PROCESSUALE DI PARLA SALVATORE****E MOTIVI DI APPELLO DEL P.G.**

1. Per le stesse considerazioni, già svolte nei tre capitoli che precedono, appare necessario, anche in questo caso, accertare l'appartenenza dell'imputato al gruppo degli "emergenti" di Canicatti..

Le plurime chiamate in correità, confermate anche da altri elementi oggettivi, non consentono di sollevare alcun dubbio sull'appartenenza e sul ruolo di vertice ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio mafioso.

Univoche sono le dichiarazioni rese da Ingaglio Giuseppe, componente della "Stidda" di Campobello di Licata (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 69 - 71 e 74), Benvenuto Giuseppe Croce (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 152 - 154 e 159 - 160) e Calafato Giovanni (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 128 - 129 e 142), che facevano parte (gli ultimi due ne erano esponenti di assoluto rilievo) del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro e da Schembri Gioacchino, che dimorava in Germania ed era vicino anche ai gruppi "stiddari" di Palma di Montechiaro e di Canicatti (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 110 - 113 e 116).

1) **Ingaglio Giuseppe** ha riferito di avere personalmente conosciuto Parla Salvatore, che egli sapeva appartenere al sodalizio mafioso della "Stidda" di Canicatti, nella casa di campagna di Montanti Giuseppe, dove si era recato - nel 1991 e dopo alcuni giorni dalla morte dello zio, avvenuta alla fine di Ottobre di

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale
di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC

quell'anno - assieme a Ingaglio Antonio per acquistare delle armi.

Ha, infatti, dichiarato il collaboratore, riferendosi all'incontro con Parla Salvatore per la vendita delle armi: "Ho avuto la presentazione là ed era uno dei nostri" e, subito dopo, "... Sapevo da loro stessi, come sapevo che c'erano i Migliori, Parla, Gallea e l'Avarello, cioè a Canicattì, nel nostro gruppo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 9 e 45).

Egli ha, inoltre, riferito che anche Parla Salvatore, il quale aveva accompagnato lo stesso collaboratore e Ingaglio Antonio nel luogo dove si trovava il Montanti, aveva partecipato alla trattativa per la vendita delle armi.

Ha, infatti, affermato Ingaglio Giuseppe, su domanda di un difensore che gli aveva chiesto se il Parla avesse preso parte alla trattativa per la vendita delle armi: "Sì, è venuto poi lui stesso, il Montante ce lo ha portato lui. Noi ci abbiamo dato i soldi, no? E poi ci abbiamo detto dove portarli e li ha portati il Montante direttamente nella casa di campagna di Naro" (vedi per il racconto dettagliato sull'episodio dell'acquisto delle armi, *supra*, pag. 69 - 71).

Ingaglio Giuseppe ha, infine, riferito che Avarello Giovanni gli aveva parlato di Parla Salvatore, ancor prima dell'incontro per l'acquisto delle armi, dicendogli che Parla Salvatore faceva parte della loro organizzazione ed "era uno dei nostri, come era Migliori, Giuseppe Montanti e via" (vedi, *supra*, pag. 74).

2) **Schembri Gioacchino**, nel riferire l'incontro in Germania per l'acquisto delle armi, ha dichiarato che, assieme ad Alletto Croce e a Calafato Salvatore, si era incontrato con il Puzangaro, l'Amico e il Pace (che provenivano da Dolmagen a bordo di una Golf rossa) in autostrada, alla prima uscita per Mannheim; tutti

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC

325

avevano poi proseguito verso la città di Aar, dove si trovava Parla Salvatore.

Questi, dopo avere avuto un colloquio con le persone accompagnate da Schembri Gioacchino, gli fece capire, mostrandosi “freddo”, di tenersi in disparte e, una volta che egli si allontanò, il Parla si mise a discutere con gli altri.

Schembri Gioacchino ha, quindi, dichiarato che quello stesso giorno o l'indomani, quando ritornò dal Parla per riaccompagnare Calafato Salvatore e Alletto Croce, il Parla gli chiese di condurli a Saint-Louis, in Francia, dove quest'ultimo conosceva il gestore di un bar che era anche un venditore di armi, perché dovevano acquistare delle armi.

In effetti, egli si recò a Saint-Louis con Parla Salvatore e Calafato Salvatore che si misero in contatto con il gestore del bar, raggiungendo l'accordo e concordando il prezzo di acquisto delle armi (due mitra).

Il Parla accompagnò, quindi, Calafato Salvatore in banca dove questi cambiò la somma di cinquemilioni di lire italiane in marchi tedeschi e i marchi in franchi svizzeri.

Le armi furono prelevate in Svizzera e furono fatte pervenire, a cura di Parla Salvatore, a Canicatti da Avarello il quale poi le fece arrivare a Calafato” (vedi, sull'incontro in Germania, *supra*, pag. 110 - 112).

Schembri Gioacchino ha precisato di avere poi saputo da Puzangaro Gaetano che i mitra furono utilizzati per l'omicidio del dott. R. Livatino perché il Puzangaro gli disse: “era stato molto deluso, perché il mitra non era a raffica ma era singolo”.

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto Parla Salvatore, anni prima,

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale
di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

326

come trafficante di sostanze stupefacenti, attraverso un italiano di origine napoletana; era il Parla a rifornire il collaboratore di cocaina, tramite il napoletano e fu il Parla a recarsi da lui, essendo sorte delle questioni con il napoletano sul pagamento di un debito, per riscuotere la somma di diecimila marchi che costituiva il prezzo di una partita di sostanza stupefacente e per dirimere la controversia sull'ammontare del debito (vedi, sul punto, *supra*, pag. 112).

Schembri Gioacchino ha, inoltre, dichiarato che Parla Salvatore gli aveva parlato dello scontro che aveva sferrato contro Peppè Di Caro, capo della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Canicatti e gli aveva anche confidato che "il suo progetto era di soppiantarli e di gestire tutte le attività della zona".

Il collaboratore ha, poi, riferito che Parla Salvatore gli disse che il Di Caro era favorito da ambienti giudiziari agrigentini in materia di "concessione di semilibertà" e di applicazione della pena e, su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato la dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari, che conviene riportare testualmente: "Anche allora ricordo che Parla mi diceva che le persone legate al Di Caro avevano influenza su ambienti giudiziari, e quando volevano togliersi di mezzo gli avversari, ricorrevano a infamità, cioè facevano in modo che i loro nemici venissero perseguitati dalla giustizia" (vedi, sul punto, *supra*, pag. 112 - 113).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha confermato che Parla Salvatore faceva parte della "Stidda" ed ha aggiunto: "Si, sentendo Puzangaro, faceva parte... erano aggregati con Canicatti che loro per Canicatti erano loro."

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

327

rappresentavano la stidda, si” (vedi, *supra*, pag. 122).

3) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha dichiarato di avere conosciuto Parla Salvatore nel 1985 ed ha precisato che, quando fu costituita la “famiglia” degli emergenti di Canicattì, il Parla gli fu presentato da Avarello Gianmarco come “un esponente di rilievo di questa famiglia” che aveva il compito di “avere contatti con i politici” e che si interessò per fare eleggere come sindaco una persona “vicina” al loro gruppo per la gestione degli appalti pubblici nel Comune di Canicattì.

L’Avarello gli disse, inoltre, che il Parla gestiva un “grosso traffico di droga” in Germania e non aveva mai preso parte all’esecuzione materiale di omicidi, pur essendo d’accordo e condividendo la strategia generale del gruppo di sopprimere gli avversari (vedi, *supra*, pag. 152 - 153).

Il Benvenuto ha così delineato la figura di Parla Salvatore, confermando una dichiarazione resa il 21.12.1995, che conviene testualmente riportare: “Il capo della famiglia Avarello-Gallea-Migliore era Gallea Antonio. Il capo della famiglia Parla-Montanti era Parla Salvatore, che stava in Germania ma veniva spesso... Le due famiglie erano, come ho detto, strettamente unite, il capo di tutto il gruppo era Gallea Antonio” ed ha ribadito: “Il capo era Antonio, quello che gestiva; però, diciamo, era più rappresentativo il capo... diciamo, Parla, parlo come rappresentativo della famiglia Parla-Montanti. Diciamo di loro” (vedi, *supra*, pag. 152 - 153).

Egli, come si è visto, ha riferito che la soppressione di Gioia Salvatore era stata deliberata anche da Parla Salvatore (e da Montanti Giuseppe) ed ha precisato “La strategia l’hanno deciso loro, questo era il punto, l’hanno deciso di ammazzare

FC—

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

328

questa persona, ma era nella strategia di ammazzarli tutti, questo voglio dire. Non è che c'era per ogni omicidio una seduta. Si era deciso che si dovevano ammazzare queste persone”.

Il collaboratore, dopo avere affermato che non gli risultava una “partecipazione diretta di Parla Salvatore alla decisione di questa strategia”, ha, tuttavia, affermato: “Ma era d'accordo anche lui, si dovevano ammazzare, davano una mano d'aiuto la famiglia Parla, Montanti, cioè una strategia comune, che... d'accordo tutti” ed ha precisato che ciò gli era stato raccontato da Gianmarco Avarello, da Montanti Peppe e dallo stesso Parla Salvatore, da lui incontrato soltanto due volte (vedi, *supra*, pag. 153 - 154).

Egli ha, in particolare, riferito di avere incontrato il Parla nel 1990 nella campagna di costui, a Canicattì, dove si era recato dietro appuntamento e dove c'erano Avarello Gianmarco, Alletto Croce e Calafato Salvatore che dovevano discutere una questione relativa alla consegna di armi da parte di Schembri Gioacchino (vedi sul racconto dell'episodio, *supra*, pag. 154).

Il Parla e il Montanti, come già si è rilevato nel capitolo precedente, si opposero all'omicidio di Collura Vincenzo (voluta da Avarello Giovanni) “garantendo” sull'affidabilità del Collura (vedi anche, *supra*, pag. 152 - 153)

Benvenuto Giuseppe ha confermato che Calafato Salvatore e Alletto Croce si recarono in Germania per acquistare delle armi tramite Parla Salvatore, cui erano stati indirizzati dall'Avarello e da Gallea Bruno, e che Il Calafato e l'Alletto, incontrarono effettivamente il Parla, Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano; i due videro pure Schembri Gioacchino.

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC

329

Fu quest'ultimo ad accompagnarli dal Parla; ciò egli seppe dagli stessi Alletto Croce e Calafato Salvatore che gli dissero: "Siamo stati lì con Gioacchino"

Furono acquistate per essere messe a disposizione del gruppo diverse armi (mitra UZI, una mitraglietta Skorpion, fucili a pompa; la mitraglietta verrà utilizzata, secondo il collaboratore, nell'agguato al dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 159 - 160).

4) **Calafato Giovanni** ha dichiarato di avere sentito il nome di Parla Salvatore, che era cugino di Giuseppe Montanti, come di una persona "vicina" al gruppo ("era vicina a noi", egli ha affermato) ed ha aggiunto che con il Parla egli non aveva mai avuto a "che fare personalmente" (vedi, *supra*, pag. 128 - 129).

Calafato Giovanni ha, inoltre, riferito che Salvatore Parla, Antonio Gallea e Giuseppe Montanti fecero eleggere, nel 1989 - 1990, Lo Vasco come sindaco di Canicattì (vedi, *supra*, pag. 142).

Egli, nel ribadire di non avere conosciuto i Parla, ha precisato, su domanda del difensore di Parla Salvatore, che Avarello Gianmarco e Collura Vincenzo gli avevano detto che i Parla si comportavano da "carogne" perché "a parlare erano bravi" ma poi "meno cose potevano fare facevano" (vedi, *supra*, pag. 142).

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata positivamente, costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell'altra, dimostrano che Parla Salvatore, oltre ad essere un trafficante di sostanze stupefacenti e di armi, era inserito organicamente nel gruppo mafioso della "Stidda" di Canicattì, della quale era un esponente di assoluto rilievo, tanto da potere opporre il veto (assieme a Montanti Giuseppe)

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

all'omicidio di Collura Vincenzo, voluto da Avarello Giovanni

L'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, di cui era uno degli esponenti più autorevoli, è, inoltre, provata dalla sentenza della Corte di Assise di Agrigento (con la quale è stato definito il processo nei confronti di Alletto Croce ed altri) che ha ritenuto Parla Salvatore responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (la sentenza, come si è visto, è divenuta irrevocabile, essendo stati acquisiti gli estratti esecutivi nei confronti di Parla Salvatore e di Montanti Giuseppe, prodotti dal Procuratore Generale nell'udienza del 24.9.1999).

L'imputato risulta, inoltre, condannato all'ergastolo, con sentenza divenuta irrevocabile, per un omicidio commesso, nell'ambito della "guerra di mafia" il 25.10.1991 (cfr. certificato del casellario giudiziale del 5.7.1999).

2. Anche nei confronti di Parla Salvatore, al pari di Montanti Giuseppe, si può, rilevare come il quadro probatorio acquisito al processo (riferibilità dell'omicidio del giudice R. Livatino ai gruppi degli emergenti di Canicatti e di Palma di Montechiaro; interesse specifico della "Stidda" di Canicatti all'eliminazione del magistrato; necessità dell'autorizzazione dei vertici del sodalizio mafioso all'esecuzione del delitto che non rientrava nella strategia di eliminazione degli avversari "comuni"; accertata appartenenza dell'imputato al gruppo "stiddaro" di Canicatti, della quale era uno degli esponenti più autorevoli), valutato in sé e in correlazione con le specifiche chiamate in correità sull'omicidio del giudice R. Livatino, dimostri il pieno coinvolgimento anche di questo imputato nell'episodio delittuoso in esame.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

331

Si è già osservato che - secondo le concordi dichiarazioni di Calafato Giovanni e di Benvenuto Giuseppe Croce - l'omicidio di un magistrato e di "uomini delle istituzioni" non rientrava nella strategia del gruppo di attacco agli avversari; strategia pienamente condivisa, peraltro, anche dall'odierno imputato, non a caso indicato dal Benvenuto tra coloro che parteciparono all'omicidio di Gioia Salvatore (vedi, *supra*, pag. 153).

Benvenuto Giuseppe Croce ha, inoltre, confermato che la "strategia" di eliminazione degli avversari era stata decisa da "tutti assieme", sicché non era necessario informare i "capi" di ogni singolo fatto delittuoso; ha, tuttavia e significativamente, precisato il collaboratore che l'omicidio di un magistrato o di un appartenente alle forze dell'ordine doveva essere deciso anche dai "capi".

Il ruolo di spicco, ricoperto da Parla Salvatore e il potere decisionale che egli e il Montanti avevano in seno al sodalizio mafioso, capeggiato da Gallea Antonio - come si è rilevato allorché è stata esaminata la posizione processuale di Montanti Giuseppe - sono anche dimostrati dal "veto" opposto all'omicidio di Collura Vincenzo, voluto da Avarello Giovanni che era uno degli esponenti principali della "Stidda" di Canicattì ed è stato tra i protagonisti della fase ideativa e organizzativa e di quella strettamente esecutiva dell'omicidio del dott. R. Livatino.

2. Alla luce di queste considerazioni devono essere valutate le chiamate in correità di Benvenuto Giuseppe Croce e di Schembri Gioacchino nei confronti di Parla Salvatore in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

332

1) **Benvenuto Giuseppe Croce**, le cui dichiarazioni sono state riportate anche nel capitolo precedente, ha riferito di avere saputo da Giovanni (Gianmarco) Avarello che Giuseppe Montanti e Salvatore Parla erano stati informati ed avevano dato la loro approvazione all'omicidio del dott. R. Livatino.

L'Avarello gli precisò che ne aveva già parlato sia con il Montanti che con Parla Salvatore che “erano le persone più importanti della loro famiglia” (vedi, *supra*, pag. 155).

Il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sul ruolo di Parla Salvatore nell'omicidio del dott. R. Livatino, ha riaffermato che Avarello Gianmarco, in occasione della visita in campagna a Montanti Giuseppe (la stessa indicata in precedenza), gli disse: “No, tutto a posto, già abbiamo parlato sia con lui, sia con Parla, sono al corrente, tutto a posto” (cfr. verb. ud. citata, pag. 343 - 344).

E' stato già rilevato che il collaboratore, - per descrivere l'atteggiamento di Montanti Giuseppe e del Parla - ha impiegato la stessa espressione (“tutto a posto”) già riferita a Calafato Giovanni che, attraverso il fratello Salvatore, aveva fatto pervenire dal carcere la sua approvazione al piano omicidiario del magistrato.

La dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce ha già un riscontro nella posizione di vertice rivestita dall'imputato nell'ambito della “Stidda” di Canicattì (“erano le persone più importanti della loro famiglia”, ha affermato il collaboratore) e nella necessità dell'approvazione dei “capi” per eliminare un magistrato e un uomo delle istituzioni.

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

333

Va, poi, sottolineata, ancora una volta, l'affidabilità della fonte di Benvenuto Giuseppe Croce; Avarello Giovanni era infatti un esponente principale del gruppo di Canicatti e, come si è detto, è stato uno dei protagonisti della fase ideativa, organizzativa ed esecutiva dell'omicidio del magistrato.

Sulla natura della chiamata in correità di Benvenuto Giuseppe Croce, non assimilabile a una semplice chiamata *de relato*, si rinvia a quanto illustrato nel capitolo precedente

La chiamata in correità di Benvenuto Giuseppe Croce, intrinsecamente attendibile ed esternamente riscontrata dagli elementi illustrati, trova, inoltre, reciproco riscontro in quella di Schembri Gioacchino.

2) **Schembri Gioacchino** ha dichiarato che Puzangaro Gaetano, ospitato a Mannheim in una casa messa a disposizione da Butticè Giovanni, cercò di mettersi in contatto telefonico con Parla Salvatore.

Gli aveva, infatti, confidato il Puzangaro: “Uno perché” (il Parla) “lo aveva messo nei guai e uno perché era lui che gli doveva dare ospitalità, bensì non altre persone”.

Il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sui “mandanti dell'omicidio del giudice Livatino”, ha ribadito che il Puzangaro gli disse: “Per colpa di lui” (il riferimento è a Parla Salvatore) “ci troviamo in questi guai” (vedi, *supra*, pag. 114)

Schembri Gioacchino ha - nel corso dell'esame e ancora su domanda di un difensore in ordine al mandato che sarebbe stato conferito da Parla Salvatore per l'omicidio del dott. R. Livatino - ribadito che Puzangaro Gaetano gli aveva detto,

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

334

riferendosi al Parla: “E’ lui che mi deve tenere nascosto perché lui mi ha messo nei guai” e che il Parla, “con i Gallea e Avarello” era il responsabile del gruppo degli emergenti di Canicattì (vedi, *supra*, pag. 116).

Il collaboratore ha precisato che “i guai” in cui l’aveva messo il Parla e ai quali si riferiva il Puzzangaro, erano legati all’omicidio del dott. R. Livatino e che il Puzzangaro insisteva sul fatto che doveva essere il Parla ad ospitarlo “perché lui lo aveva messo nei guai e lui gli doveva trarre le conseguenze” (vedi, *supra*, pag. 115 - 116).

Il Parla, raggiunto per telefono, disse al Puzzangaro che “per il momento non poteva ospitarlo e che era in brutte acque e dopo magari quando si calmavano le cose si poteva mettere a disposizione” (vedi, *supra*, pag. 115 e 116 - 117).

Schembri Gioacchino ha, quindi, riferito che Parla Salvatore, prima dell’omicidio del magistrato e circa un mese prima dell’incontro per l’acquisto delle armi (quello, già riportato, tra Calafato Salvatore, Alletto Croce, Pace Domenico, Amico Paolo e Puzzangaro Gaetano) andò a far visita al Puzzangaro, all’Amico e al Pace a Dolmagen e che i quattro, per evitare che i loro nomi fossero registrati in albergo, preferirono dormire “con i materassi per terra” in una stanza angusta.

Il Puzzangaro gli confidò, poi, che in quell’incontro venne decisa l’eliminazione del dott. R. Livatino.

Ha, in particolare, affermato il collaboratore: “Ma secondo me Puzzangaro mi disse spesso che fu lì che si decise un po’ tutto della situazione in cui si trovava” (vedi, *supra*, pag. 119).

Schembri Gioacchino aveva dichiarato, nell’interrogatorio del 9.3.1995 davanti la

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

335

Corte di Assise di Caltanissetta (il cui verbale è stato acquisito al processo), in relazione ai gruppi coinvolti nell'omicidio del dott. R. Livatino, di avere appreso dal Puzangaro che si trattava "del gruppo di Canicattì e di Palma di Montechiaro", intendendo per gruppo di Canicattì quello facente capo ai Gallea e a Parla Salvatore; quest'ultimo, in particolare, era stato l'organizzatore dell'omicidio del dott. R. Livatino

Egli aveva, inoltre, aggiunto che tutto era stato deciso in Germania quando egli aveva accompagnato Puzangaro, Pace ed Amico da Parla Salvatore.

Quest'ultimo, peraltro, già in precedenza si era recato a Dolmagen perché "c'era una cosa importante da fare" (vedi, *supra*, pag. 123 - 124).

3) **Calafato Giovanni** ha riferito, confermando, con riferimento a Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, la dichiarazione resa il 21.12.1995: "Dopo l'omicidio del giudice Livatino, quando arrestarono in Germania Paolo Amico e Domenico Pace, ricordo che Antonio Gallea, che era detenuto assieme a me nel carcere di Agrigento, si arrabbiò perché i Parla, che stavano in Germania, cioè Salvatore e Angelo, non avevano voluto aiutare Pace e Amico a nascondersi. Da quanto ho capito i Parla non si erano rifiutati espressamente, ma si erano tirati indietro, dicendo che non potevano esporsi. In quella occasione Antonio Gallea, riferendosi ai fratelli Parla, disse che si erano comportati da carogne, perché se ne lavavano le mani. Poi Antonio continuò a lamentarsi anche di Peppe Montanti, il quale, dopo essere stato informato e avere acconsentito alla decisione di uccidere il giudice Livatino, non era intervenuto presso i suoi cugini Parla, perché fornissero il sostegno richiesto" (vedi, *supra*, pag. 141)

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G. |
|--|

336

Egli, nel ribadire di non avere conosciuto i Parla, ha precisato, su domanda del difensore di Parla Salvatore, che Avarello Gianmarco e Collura Vincenzo gli avevano detto che i Parla si comportavano da “carogne” perché “a parlare erano bravi” ma poi “meno cose potevano fare facevano” (vedi, *supra*, pag. 142)

L’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Schembri Gioacchino è stata valutata positivamente nel capitolo quinto e in altre parti della sentenza.

Indubbi riscontri oggettivi sono costituiti dall’accertata permanenza di Gaetano Puzzangaro in Germania e dall’effettivo viaggio di Calafato Salvatore e Alletto Croce in Germania per acquistare, tramite Parla Salvatore, le armi da impiegare anche nell’omicidio del dott. R. Livatino.

Né può sorprendere che il Puzzangaro abbia parlato con lo Schembri dello omicidio del magistrato, ove si consideri che egli era stato ospitato in Germania dallo stesso Schembri perché temeva di essere arrestato per l’uccisione del giudice R. Livatino e che la vita ritirata, che per necessità era costretto a condurre, facilitava e giustificava le confidenze a persone delle quali non aveva nessun motivo di non fidarsi, anche per l’ospitalità che ne aveva ricevuto (cfr., sull’attendibilità delle dichiarazioni *de relato* dello Schembri, anche la sentenza del 10.11.1997, pag. 10 - 11, con la quale la Suprema Corte ha definito il processo nei confronti di Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano).

Il Puzzangaro, oltre a descrivere al collaboratore le modalità esecutive del delitto, gli ebbe a confidare il ruolo di Parla Salvatore, dal quale pretendeva di ricevere ospitalità.

Non si tratta, dunque, di supposizioni avanzate dal collaboratore ma di fatti

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

337

specifici che il Puzzangaro raccontò a Schembri Gioacchino, confidandogli che l'odierno imputato era stato l'organizzatore dell'omicidio del giudice R. Livatino e parlandogli degli incontri in Germania tra lo stesso Puzzangaro, il Pace, l'Amico e il Parla e, in particolare, di una visita (collocata, anche se in modo approssimativo, alla fine di Maggio del 1990) in cui "era stato deciso tutto" e in cui le persone che si incontrarono a Dolmagen (il Parla, il Puzzangaro, l'Amico e il Pace) usarono tanta prudenza da dormire a terra in una stanza disadorna, per evitare di lasciare la traccia del loro incontro in albergo, dove i loro nomi venivano registrati.

Né vi è incompatibilità cronologica tra la data indicata dal collaboratore e l'epoca della fase ideativa del delitto, considerato che, come si è sottolineato nel capitolo settimo, il Giugno del 1990 non è la data dell'ideazione del delitto, bensì quella della comunicazione agli alleati di Palma di Montechiaro della decisione già presa dal gruppo di Canicatti (vedi, *supra*, pag. 249 - 253).

Ciò implica necessariamente che il Parla (uno degli esponenti più autorevoli della "Stidda" di Canicatti) era stato informato del proposito omicidiario (anche per ottenere il suo consenso prima di darne comunicazione agli alleati di Palma di Montechiaro) e nulla toglie che questi si sia messo in contatto con i "ragazzi", che erano "parcheggiati" in Germania, per saggiarne la disponibilità a partecipare all'esecuzione del delitto, prima che i consociati che abitavano a Canicatti chiedessero agli alleati di Palma di Montechiaro un aiuto operativo ("una mano di aiuto di tipo militare").

E', poi, significativo che, nel successivo incontro della fine di Giugno (quello in

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

338

cui furono acquistate le armi e quando Calafato Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce erano stati informati del progetto omicidiario), Parla Salvatore abbia tenuto in disparte lo Schembri, che pure aveva partecipato attivamente all'acquisto delle armi, e solo dopo che il collaboratore si allontanò, quegli si mise a discutere con Calafato Salvatore; Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

Si è, peraltro, osservato come il fatto che non sia stata raggiunta la prova che il mitra (del quale Puzangaro Gaetano si sarebbe lamentato perché sparava a colpo singolo e non a raffica) sia stato effettivamente utilizzato nell'esecuzione del delitto contro il magistrato, non escluda che il viaggio in Germania (avvenuto, peraltro, alla fine di Giugno del 1990 quando ferveva la preparazione del delitto) fosse finalizzato al reperimento di armi da impiegare anche nell'omicidio del giudice; delitto che i gruppi degli emergenti di Canicattì e di Palma di Montechiaro stavano organizzando.

Non vi è, dunque, motivo di dubitare che il Puzangaro sia venuto a sapere del progetto di uccidere il dott. R. Livatino alla fine di Maggio del 1990 (o, al più tardi alla fine di Giugno) e che egli conoscesse il ruolo svolto da Parla Salvatore per averlo incontrato, e avere con lui discusso, sia a Maggio sia a Giugno del 1990 in Germania.

Non vi è, comunque, motivo di dubitare delle ripetute "lamentele" di Puzangaro Gaetano sul comportamento di Parla Salvatore che, dopo averlo "messo nei guai", lo aveva abbandonato, tanto più se si considera che analoghe reprimende erano state rivolte verso il Parla anche da altri esponenti del gruppo di Canicattì (Gallea Antonio, Avarello Gianmarco e Collura Vincenzo) secondo quanto ha riferito il

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

collaboratore Calafato Giovanni.

La chiamata in correità di Schembri Gioacchino, intrinsecamente attendibile, riscontra, dunque, reciprocamente quella di Benvenuto Giuseppe Croce, ove si consideri che la conferma dell'attendibilità deve “riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante”.

La duplice chiamata in correità - costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell'altra, non potendo minimamente dubitarsi dell'autonomia delle singole dichiarazioni accusatorie per l'originalità del contenuto narrativo e per il diverso contesto spaziale e temporale dell'apprendimento delle notizie da parte dei due collaboratori di giustizia - costituisce prova certa della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio ascrittogli.

La duplice chiamata in correità trova un ulteriore riscontro ed è compatibile - come già si è osservato - con la posizione di vertice, rivestita dall'imputato in seno al sodalizio mafioso e con la necessità del consenso dei “capi” all'esecuzione di un omicidio “eccellente” che, per la prevedibile reazione dello Stato, metteva in pericolo l'esistenza stessa dell'intero gruppo criminale; trova, inoltre, riscontro nella partecipazione dell'imputato al reperimento di armi da impiegare anche nell'omicidio del magistrato, a nulla rilevando - come si è osservato - che non sia stata raggiunta la prove, per la mancanza di reperti balistici, dell'impiego del mitra del cui funzionamento ebbe a lamentarsi il Puzzangaro.

L'accordo dell'imputato sull'omicidio del dott. R. Livatino integra - per le ragioni

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

esposte allorché è stata esaminata la posizione processuale di Montanti Giuseppe -
la partecipazione morale al delitto contestato.

L'accordo e la promessa di aiuto (l'attività del Parla nel reperimento delle armi),
in quanto idonee a rafforzare il proposito criminoso altrui, integrano due forme di
partecipazione morale al reato (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite,
28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 5.5.1993, n. 4612 -
ud. 5.4.1993 - Palazzini, già citate).

La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata e, in accoglimento della
impugnazione del Procuratore Generale, deve essere affermata la responsabilità
dell'imputato per l'omicidio contestatogli.

Le questioni relative alla sussistenza degli altri reati contestati, all'applicazione
delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena saranno
trattate nel capitolo XIII.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale
di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

CAPITOLO XIII
STATUZIONI PENALI E MOTIVI DI APPELLO RELATIVI ALLE
AGGRAVANTI, AGLI ALTRI REATI CONTESTATI E ALLA
DETERMINAZIONE DELLA PENA

1. La responsabilità di Gallea Antonio, Calafato Salvatore, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino (reato descritto al capo <a> della rubrica del decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1994) è stata dimostrata nei capitoli in cui è stata esaminata la loro posizione processuale.

In questa sede non appare superfluo sottolineare che non possono essere sollevati dubbi sulla sussistenza dell'elemento psicologico e delle aggravanti contestate per le ragioni che seguono:

a) Il dolo intenzionale (e l'intensità stessa del dolo) è provato dalla complessità della fase deliberativa, dall'accurata preparazione dell'omicidio, attraverso apposite riunioni, dalle modalità stesse dell'agguato e dal fatto che, per attuare il piano criminoso, Puzangaro, Pace e Amico furono fatti venire dalla Germania.

b) L'attività di deliberazione dell'omicidio e quella successiva di organizzazione e realizzazione delle modalità esecutive dimostrano anche la sussistenza della aggravante prevista dall'art. 573 n. 3) c.p. (premeditazione).

Si osserva, infatti, che, superata la concezione classica in forza della quale occorre che l'agente avesse agito *frigido pacatoque animo*, ci si è orientati sull'esigenza di un lasso di tempo tra l'attuazione e l'ideazione del reato, concretandosi la premeditazione in una persistenza tenace del proposito criminoso, di guisa che il distacco temporale ne costituisca un'espressione

FC

| |
|--|
| Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali - |
|--|

342

univoca (“la persistenza dolosa, cioè, arricchisce il dato oggettivo (tempo frapposto) che di per sé sarebbe poco significativo”: cfr. Cass. Sez. I, 86/172796). In senso conforme, è stato affermato dalla S.C. che, “per integrare l’aggravante della premeditazione, escluso che essa si identifichi con la freddezza e la pacatezza dell’animo, in quanto ogni delitto, per dato di comune esperienza, implica impegno e concitazione, è necessario il concorso di due elementi: l’uno cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra risoluzione ed azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa ed a consentire il recesso dal proposito criminoso, per il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere; l’altro ideologico o psicologico consistente nel perdurare, nell’animo del soggetto, senza soluzione di continuità, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, chiusa ad ogni motivo di resipiscenza” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 24.7.1992, n. 8375 - ud. 1.6.1992, Melazzani - e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 13.5.1993, n. 4956 - ud. 15.3.1993, Ardito).

Orbene, nel caso in esame, la persistenza del proposito criminoso è provata dalla complessità della fase deliberativa, dall’accurata organizzazione dell’omicidio (anche attraverso l’approvvigionamento di armi in Germania) e dalle stesse modalità esecutive del delitto (l’impiego di armi) che dimostrano l’accurata preparazione dell’agguato da parte degli esecutori materiali e sono espressione, dunque, della persistenza del proposito criminoso per un apprezzabile intervallo di tempo.

E’ altresì provata, oltre all’esistenza dell’elemento cronologico, anche l’esistenza dell’elemento ideologico, posto che gli imputati mantennero ferma la loro deliberazione di commettere il delitto.

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XIII - Statuizioni penali -

343

Si osserva, infatti, che gli imputati agirono con determinazione, partecipando il Gallea, il Montanti e il Parla alla fase deliberativa e dando l'incondizionata approvazione al piano criminoso; Calafato Salvatore ha, poi, aderito al proposito criminoso del gruppo alleato ed ha fornito un contributo determinante nella causazione dell'evento, mettendo a disposizione tre dei quattro killer che hanno eseguito il delitto.

c) Sussistono le aggravanti previste dall'art. 61 n. 5) e 10) c.p.

In relazione alla minorata difesa, si osserva che il dott. R. Livatino viaggiava da solo ed era inerme a bordo della sua autovettura:

Egli fu costretto a tentare la fuga, scendendo per la scarpata, dove fu raggiunto e ucciso, anche con "colpi di grazia", dagli esecutori materiali che, utilizzando due veicoli e numerose armi, gli avevano teso l'agguato deliberato e organizzato dagli odierni imputati.

L'aggravante dell'art. 61 n. 10) c.p. è dimostrata dalla qualità della vittima (giudice del Tribunale di Agrigento) e dal movente del delitto, illustrato nel capitolo sesto.

d) Il numero degli autori del delitto (non inferiore a otto tra esecutori materiali e concorrenti morali) configura l'aggravante dell'art. 112 n. 1) c.p.

2. In relazione ai delitti sulle armi si osserva che la responsabilità degli imputati deriva dalla loro partecipazione morale all'omicidio del dottor R. Livatino che rendeva necessario l'uso delle armi (la responsabilità è, dunque, a titolo diretto).

a) detenzione e porto illegali della pistola Beretta, cal. 9 (reati descritti ai capi ed <e> della rubrica del decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1994).

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

344

La natura di arma da guerra della pistola è dimostrata dal fatto che si tratta di pistola (Beretta cal. 9, tipo 92 SB) in dotazione delle sole forze dell'ordine e, dunque, destinata all'armamento delle truppe nazionali, dalla spiccata potenzialità dell'arma stessa e dal suo non inserimento nel catalogo delle armi comuni da sparo;

b) detenzione e porto illegali del fucile marca Breda, cal. 12 (reati descritti ai capi <c> e <f> della rubrica del decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1994).

Anche questo fucile è stato rinvenuto nella Fiat Uno abbandonata dagli esecutori materiali dell'omicidio del magistrato.

Per le considerazioni svolte in precedenza va, dunque, affermata la responsabilità degli imputati in ordine a questi reati;

c) detenzione e porto del fucile, da qualificarsi arma clandestina perché con matricola abrasa (reati descritti ai capi <d> e <g> della rubrica del decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1994).

La perizia eseguita dal dott. Fatuzzo e dall'ispettore Gentile dimostra che la matricola del fucile era stata cancellata e che, soltanto attraverso specifici accertamenti, si è potuto risalire al numero della matricola originaria.

La responsabilità degli imputati deriva dalla riferibilità a loro della detenzione e del porto dell'arma clandestina;

d) ricettazione della pistola e del fucile (reato descritto al capo <h> della rubrica del decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1994).

La responsabilità degli imputati in ordine al reato è dimostrata dall'abrasione del numero di matricola, idonea, per se stessa, a dimostrarne la provenienza illecita delle armi.

FC —
Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

345

In relazione al fucile si osserva poi che, attraverso la consulenza con la quale è stato possibile ricostruire il numero della matricola originaria (777446), si è risaliti al proprietario, Bruccoleri Antonino, ed è stato, così, possibile accertare che il fucile gli era stato rubato a Favara il 2.12.1989.

Vi è, dunque, la dimostrazione della provenienza illecita dell'arma, che era nella disponibilità del gruppo e della consapevolezza degli imputati che l'avevano ricevuta con la matricola cancellata.

3. In relazione ai reati concernenti i veicoli si osserva:

a) ricettazione dell'autovettura Fiat Uno (targata AG 266280) e della moto Honda 600 (targata AG 41952) (reato descritto al capo <i> della rubrica del decreto di citazione a giudizio del 7.11.1994).

I due veicoli furono sottratti ai proprietari a Villaseta (l'autovettura è stata rubata a Vaiana Salvatore il 13.5.1990) e a Licata (la moto è stata rubata a Calamita Antonio il 9.6.1990).

La consapevolezza da parte degli imputati della provenienza illecita dei mezzi è dimostrata dall'impiego che ne hanno fatto gli esecutori materiali e, più in generale, dalla messa a disposizione degli autoveicoli da parte dell'organizzazione criminale, di cui gli imputati facevano parte ed erano esponenti di assoluto rilievo e della quale i mezzi costituivano una dotazione, in favore di quei componenti che erano chiamati a commettere delitti (cfr., sul punto, verb. ud. 7.3.1995, pag. 41, anche le dichiarazioni di Benvenuto sulla disponibilità della moto Honda, già utilizzata anche per l'omicidio di Coniglio Rosario).

E' agevole, infine, osservare che la gravità del delitto compiuto rendeva

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

346

necessario l'uso di veicoli rubati e dimostra, dunque, la consapevolezza degli imputati della provenienza illecita dei mezzi usati nell'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino.

b) danneggiamento seguito dall'incendio dei veicoli e di alcune armi (reato descritto al capo <1> della rubrica del decreto di citazione a giudizio del 7.11.1994).

La responsabilità degli imputati in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino e ai reati a questo teleologicamente connessi, descritti in precedenza, dimostra che a loro è necessariamente riferibile, almeno a titolo di dolo eventuale, il reato contestato.

L'impiego di materiale incendiario, il fuoco appiccato sui mezzi in aperta campagna e la diffusività delle fiamme, notate da Milioti Rosario che avvertì subito i carabinieri di Favara, integrano l'elemento materiale del reato contestato.

Gli imputati devono, quindi, essere dichiarati responsabili di tutti i delitti loro contestati, fatta eccezione per il reato concernente "un mitra di marca e tipo non identificati

4. Non sussistono le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche nei confronti di nessuno degli imputati.

Essi, infatti, hanno deliberato e hanno dato la loro incondizionata adesione al piano di uccisione del giudice R. Livatino.

L'estrema gravità del fatto, la complessità della fase deliberativa, l'accurata preparazione del delitto e le modalità esecutive del feroce agguato dimostrano la

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

FC -

347

profonda intensità del dolo omicidiario e sono manifestazioni della personalità degli imputati che alla vita altrui non hanno mai dato alcun valore.

Tutti gli imputati, come si è ampiamente illustrato, rivestivano un ruolo di vertice in seno ai rispettivi gruppi di appartenenza ed hanno condiviso la strategia di eliminazione degli avversari, alleandosi tra di loro.

Essi, infine, non hanno mai mostrato il benché minimo segno di ravvedimento per i gravissimi reati compiuti.

Si deve, poi, osservare - relativamente a Gallea Antonio - che egli è stato uno dei principali artefici del progetto omicidiario ed era il "capo" incontrastato del gruppo di Canicatti.

Anche i suoi gravi precedenti penali (egli è stato già definitivamente condannato perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p.) e la pendenza di altri processi per gravissimi delitti (duplice omicidio dei fratelli Ribisi eseguito a Caltanissetta e omicidio Bonaffini) escludono le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche.

Considerazioni analoghe valgono nei confronti di Calafato Salvatore per il quale, in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore Generale, vanno escluse le attenuanti generiche applicate dal giudice di primo grado, avendo anche questo imputato condiviso pienamente il piano omicidiario nei confronti del dott. R. Livatino.

L'eccezionale capacità a delinquere di Calafato Salvatore è, poi, dimostrata dai suoi gravissimi precedenti penali (egli è stato già definitivamente condannato perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e - come si è detto - ha riportato due condanne all'ergastolo per gli omicidi, commessi il 9.10.1989 e

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

il 6.12.1991).

Analoghe considerazioni valgono per Montanti Giuseppe e Parla Salvatore, anche loro condannati, perché ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p.; il Parla, inoltre, ha riportato una condanna all'ergastolo per omicidio (cfr. certificato del casellario giudiziale del 5.7.1999) mentre il Montanti è coinvolto dai collaboratori di giustizia in diversi e gravissimi episodi delittuosi.

Non vi sono, dunque le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche e per la conseguente riduzione della pena; né l'una né l'altra troverebbe una ragionevole giustificazione in relazione all'estrema gravità del fatto contestato, alla particolare intensità del dolo e alla personalità degli imputati, quale emerge dai loro precedenti penali e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che li hanno coinvolti in gravissimi fatti delittuosi nell'ambito della "guerra" di mafia", apertasi a Canicattì e a Palma di Montechiaro.

La circostanza, infine, che gli imputati non abbiano partecipato ad altre porzioni, oltre a quelle già descritte, della preparazione dell'omicidio non è idonea, ad avviso della Corte e per le considerazioni svolte, a ritenere sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 62 bis, tanto più se si considera - relativamente a Calafato Salvatore - che la detenzione domiciliare non gli impediva di incontrare il Benvenuto (ciò è dimostrato dalla richiesta del fucile a pompa ed è ulteriormente provato dalle dichiarazioni di Ianni Simon che ha affermato di avere conosciuto Calafato Salvatore quando questi era agli arresti domiciliari).

Non va, poi, sottovalutato (e ciò costituisce un'altra prova dell'intensità del dolo e della completa adesione dell'imputato al delitto), quanto riferito da Benvenuto

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

FL-

349

Giuseppe Croce sui progetti, discussi anche con il Calafato, di inquinamento delle prove e sull'atteggiamento di soddisfazione di quest'ultimo (che si rammaricava soltanto della cattiva esecuzione) e dell'intero gruppo "stiddaro" per l'uccisione del magistrato (vedi, *supra*, pag. 171 - 172).

5. La pena nei confronti di Calafato Salvatore, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore va, quindi, determinata, unificati tutti i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, nell'ergastolo, considerato che per i delitti concernenti le armi e quelli di ricettazione e incendio dei veicoli, la pena che si ritiene equo irrogare non supera i cinque anni, a norma dell'art. 72 c.p. (anni uno e mesi sei, ex art. 81 cpv. per i reati concernenti le armi + anni uno per la ricettazione + mesi tre per l'incendio = anni tre e mesi sei).

La condanna all'ergastolo comporta necessariamente, nei confronti dei predetti imputati anche l'applicazione delle pene accessorie della pubblicazione, per estratto, della sentenza di condanna, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Palma di Montechiaro e Canicatti, nonché sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia" e della decadenza dalla potestà dei genitori.

Vanno, inoltre, applicate nei confronti di Montanti Giuseppe e Parla Salvatore anche le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale.

Tutti gli imputati devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio; Montanti Giuseppe e Parla Salvatore vanno, altresì, condannati, in solido tra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, al pagamento anche delle spese di

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

FC -

350

primo grado di questo giudizio.

P. Q. M.

visti gli art. 592 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4 Aprile 1998, appellata da Calafato Salvatore e Gallea Antonio e dal Procuratore Generale nei confronti di Calafato Salvatore, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore,

dichiara Montanti Giuseppe e Parla Salvatore responsabili dei delitti loro ascritti, escluso il riferimento ad “un mitra di marca e tipo non identificati” di cui ai capi b), d), e) e g) della rubrica e, unificati i suddetti reati sotto il vincolo della continuazione, li condanna ciascuno alla pena dell’ergastolo;

Elimina le attenuanti generiche concesse a Calafato Salvatore e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

visti gli art. 29, 32 e 36 c.p.,

applica a Montanti Giuseppe e Parla Salvatore le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e della decadenza dalla potestà dei genitori;

applica a Montanti Giuseppe, Parla Salvatore e Calafato Salvatore la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Palma di Montechiaro e Canicattì, nonché sui quotidiani “Il Giornale di Sicilia” e “La Sicilia”;

applica a Calafato Salvatore la pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori;

conferma nel resto e nei confronti di Gallea Antonio la sentenza impugnata;

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XIII - Statuizioni penali -

FC-

351

condanna Calafato Salvatore, Gallea Antonio, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio;

condanna Montanti Giuseppe e Parla Salvatore, in solido tra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, al pagamento anche delle spese di primo grado di questo giudizio;

assolve Montanti Giuseppe e Parla Salvatore dai reati loro ascritti ai capi b), d), e) e g) della rubrica, limitatamente a “un mitra di marca e tipo non identificati”, perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 544 terzo comma c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza;

visto l'art. 304 comma primo lett. c) c.p.p.,


sospende il termine di durata massima della custodia cautelare per novanta giorni nei confronti di Calafato Salvatore e Gallea Antonio.

Caltanissetta, 25 Settembre 1999.


Il Cons. est.

Francesco Carini

Il Presidente



Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Aldo Falzone



I N D I C E**CAPITOLO I**

| | | |
|--------------------------|------|---|
| SVOLGIMENTO DEL PROCESSO | PAG. | 1 |
|--------------------------|------|---|

CAPITOLO II

| | | |
|--------------------------------------|------|---|
| L'ESECUZIONE MATERIALE DELL'OMICIDIO | PAG. | 7 |
|--------------------------------------|------|---|

CAPITOLO III

| | | |
|--|------|----|
| CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA A NORMA DELL'ART. 192 C.P.P. | PAG. | 18 |
|--|------|----|

CAPITOLO IV

| | | |
|--|------|----|
| DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.: | | |
| 1. MUTOLO GASPARE | PAG. | 33 |
| 2. CANCEMI SALVATORE | PAG. | 36 |
| 3. IANNI' MARCO | PAG. | 40 |
| 4. IANNI' SIMON | PAG. | 44 |
| 5. CANINO LEONARDO | PAG. | 52 |

| | | |
|-------------------------------------|------|------------|
| | | 353 |
| 6. RIGGIO SALVATORE | PAG. | 56 |
| 7. TRUBIA SALVATORE | PAG. | 65 |
| 8. INGAGLIO GIUSEPPE | PAG. | 67 |
| 9. BENVENUTO GIOACCHINO | PAG. | 74 |
| 10. MESSINA LEONARDO | PAG. | 84 |
| 11. IANNI' GAETANO | PAG. | 98 |
| 12. VELLA ORAZIO | PAG. | 104 |
| 13. SCHEMBRI GIOACCHINO | PAG. | 109 |
| 14. CALAFATO GIOVANNI | PAG. | 126 |
| 15. BENVENUTO GIUSEPPE CROCE | PAG. | 143 |
| 16. SIINO ANGELO | PAG. | 174 |

CAPITOLO V

ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED ESTRINSECA

DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA:

| | | |
|-----------------------------|------|-----|
| 1. MUTOLO GASPARE | PAG. | 180 |
| 2. CANCEMI SALVATORE | PAG. | 181 |
| 3. MESSINA LEONARDO | PAG. | 182 |
| 4. TRUBIA SALVATORE | PAG. | 184 |
| 5. SIINO ANGELO | PAG. | 185 |

354

| | | |
|-------------------------------------|------|-----|
| 6. IANNI' MARCO | PAG. | 186 |
| 7. IANNI' SIMON | PAG. | 188 |
| 8. IANNI' GAETANO | PAG. | 190 |
| 9. VELLA ORAZIO | PAG. | 191 |
| 10. CANINO LEONARDO | PAG. | 193 |
| 11. RIGGIO SALVATORE | PAG. | 195 |
| 12. INGAGLIO GIUSEPPE | PAG. | 196 |
| 13. BENVENUTO GIOACCHINO | PAG. | 198 |
| 14. SCHEMBRI GIOACCHINO | PAG. | 199 |
| 15. BENVENUTO GIUSEPPE CROCE | PAG. | 203 |
| 16. CALAFATO GIOVANNI | PAG. | 204 |

CAPITOLO VI

| | | |
|---|------|-----|
| CONTESTO CRIMINALE IN CUI MATURATO L'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO E <u>MO</u> VENTE DEL DELITTO | PAG. | 208 |
|---|------|-----|

CAPITOLO VII

| | | |
|---|------|-----|
| RICOSTRUZIONE DELLA FASE DELIBERATIVA E ORGANIZZATIVA DELL'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO | PAG. | 232 |
|---|------|-----|

355

CAPITOLO VIII

BREVI CENNI SUL CONCORSO DI PERSONE

NEL REATO PAG. 254

CAPITOLO IX

POSIZIONE PROCESSUALE DI GALLEA

ANTONIO E MOTIVI DI APPELLO

DELL'IMPUTATO PAG. 261

CAPITOLO X

POSIZIONE PROCESSUALE DI CALAFATO

SALVATORE E MOTIVI DI APPELLO

DELL'IMPUTATO PAG. 287

CAPITOLO XI

POSIZIONE PROCESSUALE DI MONTANTI

GIUSEPPE E MOTIVI DI APPELLO DEL P.G. PAG. 308

CAPITOLO XII

POSIZIONE PROCESSUALE DI PARLA

356

SALVATORE E MOTIVI DI APPELLO DEL P.G. PAG. 323

CAPITOLO XIII

STATUIZIONI PENALI PAG. 341

357

ANNUNZIAZIONI

Avviso deposito e continui verbali intese
notificati e MONTANTI Guelfi il 11/10/00

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

AVVISO DEPOSITO SENTENZA
Comunicato il 12/10/00 al P. G. e notificato
alle parti come segue:

11/10/00 a Perle Selvator e Gelle Antonio

12/10/00 a Calafato Selvator.

16/10/00 all' avv. S. n. Cantone, dif. di Gelle.

✓ all' avv. L. Fiume, dif. di Calafato

✓ all' avv. A. Gerico, dif. di Montanti

✓ all' avv. A. Veneto, dif. di Montanti e Perle

✓ all' avv. F. Orlandi, dif. di Perle

6/11/00 all' avv. L. Fiume dif. di Perle.

11/12/00 all' avv. G. Selvaggio, dif. di Perle -

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

13/10/00 Inclusionione di ricorso per cassazione di
MONTANTI Guelfi -

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

358

13/11/00, pervenuto 20/11/00, ricorso per concessione
di GALLEA ANTONIO.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

17/11/00, pervenuto 21/11/00, ricorso per concessione
nell'av. Leone Firenze, inf. lo f. n. di CALAFATO
SALVATORE.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

29/11/00, perv. 4/12/00, ricorso per concessione nell'av.
Amadeo Veneto inf. di MONTANTI Giuseppe.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

29/11/00, perv. 4/12/00, ricorso per concessione avv. A. Veneto,
inf. di f. n. di PAROLA Salvatore.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

30/11/00, perv. 5/12/00, ulteriori motivi A. Veneto
per concessione nell'av. A. Veneto, inf. di PAROLA Salvatore.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

Le Corti di Cassazione con sentenza del 16/10/2001,
dopo atto di con ordinanze in per parte e parte
dopo la riproposizione delle parti (ammessi dai ri-
correnti: PAROLA Salvatore e MONTANTI Giuseppe, rigetto a
ricorsi di CALAFATO Salvatore e GALLEA Antonio
che conteneva in solido il pagamento delle quote pro-
cedenti)

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

SENTENZA DIVENTA IRREVOCABILE
IL 16/10/2001 per CALAFATO Salvatore e GALLEA Antonio

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

359

Entrata in vigore Transitorio alle Prone
generali solo il 23/10/01 nelle Corti di
Cassazione -

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

25/10/01 Note concessione ex art. 27 Reg. C.P.I. alle Prone di pubblica prova

M. Carallone C1
S. J. P.

25/10/01 entrato in vigore alle Prone solo
per concessione -

M. Carallone C1
S. J. P.

Le Corti di Cassazione, I sez., con sentenza del
18/3/02 ANNULLA SENZA RINVIO la sentenza impugnata nei confronti
di PARLA Salvatore limitatamente alle imputazioni dei capi
B, C, D, E, F, G, H, I ed L. poiché l'azione penale non poteva
essere formata. Rigetta nel resto il ricorso.
Rigetta il ricorso di MONTANTI di condanna ed pagamento
delle spese processuali -

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

Sentenza divenuta irrevocabile
il 19-3-2002 nei confronti di PARLA Salvatore e
MONTANTI GIUSEPPE

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

27/3/02 entrato in vigore Transitorio nelle Corti di Cassazione
alle Prone generali autorizzate per Pale e Montanti

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

Eseguita comunicazione ex art. 27 reg. C.P.P.
il 2/4/02 alle Corti di Cassazione alle Prone autorizzate
per Pale e Montanti.

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

Con ordinanza del 13/3/02, inv. 17/12/01,
la Corte di Assise di Appello di Catanzaro
determina in caso di necessità la fine dello
impianto diurna di CALOFATO Salvatore
che contiene in sintesi nelle seguenti con-
venne :

- 1) CODICE DELLA PROC. PEN. DL 8/5/00 ;
- 2) SENTENZA CORTE APPELLO PALERMO DEL 16/7/99,
IRREV. 12/7/00 ;
- 3) SENTENZA CORTE ASSISE APPELLO CATANZARO
DEL 25/9/99, I.R. 16/10/01 -

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

359 bis

359 bis

350

Con provvedimento di unificazione di pena
concorrenti del 14-2-04, la Procura generale
di Palermo, esaminati gli atti di esecuzione
a carico di Maurizio Finisette

DETERMINA: la pena unica da espiare in
dipendenza delle sentenze:

- 1) 15-10-97 Sent. Corte Assise Appello Palermo in. 19-3-99
 - 2) 21-4-98 Sent. Corte Assise Appello Palermo in. 26-2-99
 - 3) 25-9-99 Corte Assise Appello C/retta in. 19-3-02
 - 4) 13-12-01 Corte Assise Appello C/retta in. 28-4-02
 - 5) 12-7-01 Corte Assise Appello Palermo in. 5-2-03
- in quella dell'ergastolo con decadenza 13-4-00,
isolamento diurno per anni 1, mesi 8, interdizione
dei PP. UV. perpetua, legale, decadenza
dell'esercizio delle potestà genitoriali,
libertà vigilata per anni 3- *fin*

La Corte di Assise di Appello di Palermo
con ordinanza dell'8-4-2004, vista la con-
danna riportata da Maurizio Finisette con
i seguenti provvedimenti:

- 1) Sentenza 15-10-97 Corte di Assise di Appello di
Palermo in. 19-3-99
- 2) Sentenza 21-4-98 Corte di Assise di Appello di
Palermo in. 26-2-99
- 3) Sentenza Corte di Assise di Appello di Caltanissetta
del 25-9-99 in. 19-3-02
- 4) Sentenza 13-12-01 Corte di Assise di Appello di
Caltanissetta in. 28-4-02
- 5) Sentenza 12-7-01 Corte di Assise di Appello di
Palermo in. 5-2-02

361

- 6) Provvedimento della Procura generale di
Caltanissetta del 25-6-02
- 7) Provvedimento della Procura generale di
Poleno del 14-2-2004

DETERMINA: in ogni tre la durata della san-
zione dell'isolamento diurno conseguente alla
verificazione delle pene conseguenti inflitte
al Montanti con le sentenze sopra indicate,
restando, conseguentemente, determinata la
pena unica in esecuzione delle medesime sen-
teze e del provvedimento di cumulo exverso della
Procura generale della Repubblica di Poleno il
14-2-2004 in quella dell'ergastolo con isolamento
diurno per ogni tre, interdizione perpetua
dai PP.VV. e leale durante la pena, deca-
denza dell'esercizio della potestà genitoriale,
libertà vigilata per ogni tre-

fu

362


Le Corti di Cassazione di Appello di Palermo con ordinanze del 9-6-2004, determinano in anni tre la durata della sorveglianza dell'isolamento diurna e conseguente alla unificazione delle pene concorrenti inflitte a felice Autonio con le sentenze elencate:

- A) Sent. Corte Cassazione Appello Palermo del 15-10-97 in. 19-3-99
 - B) Sent. Corte di Appello di Palermo del 16-7-99 in. 12-7-00
 - C) Sent. Corte Cassazione Appello C/soetta del 25-9-99 irr. 16-10-01
 - D) Sent. Corte Cassazione Appello C/soetta del 18-1-00 irr. 22-1-01
 - E) Sent. Corte Cassazione Appello C/soetta del 19-7-01 irr. 24-9-02
 - F) Sent. Corte Cassazione Appello C/soetta del 13-12-01 irr. 14-1-03,
- restando, e conseguentemente, determinata la pena unica da espiere in esecuzione delle medesime sentenze e del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica di Caltanissetta il 7-5-2003 in quella dell'epistolo con isolamento diurna per anni tre, interdizione perpetua dei pubblici uffici e legale durante la pena, decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale, pubblicazione delle sentenze di condanna, libertà vigilata per anni sei e per anni tre

fc



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CALTANISSETTA
Ufficio Esecuzioni Penali
Tel. 0934/71220 - 0934/71222 - Fax 0934/71762



N.160/2001 R.E.S. (N.518/2005 Prot.)

ORDINE DI SCARCERAZIONE
a seguito computo di custodia cautelare
o di pena espiata senza titolo ex art. 657 cpp
(Condannato detenuto)

Il Pubblico Ministero

Poiché è in esecuzione la sentenza N. 10/1999 Reg. Gen. - N. 1193/1993 Reg. Gen. Notizie Reato, emessa in data 25-09-1999 da CORTE DI ASSISE DI APPELLO CALTANISSETTA, definitiva il 16-10-2001, in riforma sentenza del 04-04-1998 di CORTE DI ASSISE CALTANISSETTA, a carico di

CALAFATO/SALVATORE

nato a PALMA DI MONTECHIARO (Prov. AG) il 23-06-1967

assorbita nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti emesso da questo Ufficio in data 21-11-2001, che rideterminava la pena complessiva in:

ERGASTOLO Multa EUR 6.404

Stato di esecuzione:

Ordine di Scarcerazione emesso in data 30-04-2002 N. Prot. 348/2002
Con ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta del 13/03/2002
determina in anni uno e mesi quattro l'isolamento diurno che deve scontare.

Decorrenza pena: 11-06-1993 Dies a quo: S Scadenza pena: MAI

Con ordinanza in data 07-07-2003 MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ROMA
concede giorni 90 di liberazione anticipata
periodo dal 11-12-2000 al 11-12-2002

per cui è in corso d'espiazione la pena di:

ERGASTOLO EUR 6.404 di multa con decorrenza 11-06-1993

Vista la richiesta della Corte di Assise di Appello, che ha rimesso l'istanza del Calafato in merito alla richiesta di fungibilità per custodia cautelare subita sine titolo;

Visti gli atti, ritenuto che la richiesta merita accoglimento;

P.Q.M

retrae il periodo dal 09-08-1990 al 25-10-1991 per complessivi anni 1
mesi 2 giorni 17;

per custodia cautelare sofferta per reati per i quali il Calafato è stato
assolto con sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 25/10/1991
esecutiva il 04/01/1991;

354

P O I C H E'

LA PENA ATTUALMENTE IN ESPIAZIONE DEVE PERTANTO ESSERE RIDETERMINATA IN:
ERGASTOLO
EUR 6.404 di multa ;

DISPONE

che la pena come sopra rideterminata scada il MAI.

Rilevato che il condannato risulta assistito dal difensore di fiducia
Avvocato LIDIA FIAMMA del Foro di AGRIGENTO

MANDA


alla Segreteria, in sede, perché provveda all'invio del presente provvedimento:

- all'Istituto di detenzione ovvero all'Autorità di polizia competente per territorio;
- a UFFICIALI GIUDIZIARI AGRIGENTO per la notifica, nei termini di legge, al difensore.
- al Casellario giudiziale.

CALTANISSETTA, 10-05-2005

IL PROCURATORE GENERALE

Luigi Birritteri SOSTITUTO



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CALTANISSETTA
È copia conforme all'originale
Composto da n. due facciate
Caltanissetta, 10 MAG 2005

Il Cancelliere

La Proemio Generale della Repubblica di Palermo - 365 -
 verbale di fine consuntivo del 21/3/06 P. Temi da
 Conf. G. CARAFATÒ SALVATORE risulta eseguibile; i seguenti
 provvedimenti si combinano:

- 1) Decreto del 21/11/01 Proemio Generale Assise (n. 160/01 R. Es.);
- 2) Sentenza 12/7/01 Corte Assise Appello Palermo sez. II del 11/12/03
 DETERMINA

La più complessiva residua epiana per la Epiana con isole
 sono per ora: uno e uno H, ~~nessi~~ in esso assorbita le altre
 zone abitative, multa € 6.406,00; fine assessorie dell'interdizione
 PP. U. e legale - sussistenza delle ~~plote~~ - si preferisce, trovato A.
 esplicito e altro sulle plote si preferisce e devono essere
 debit. in liquidazione altre. per 225 -

Fuente ordine di esecuzione per la fine si esplicito con
 isole con uno e uno H e fosse la se-
 connesso sulle zone dell'11/6/1993 con scadenza 11/11/03

40944

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE



Richiesta copia studio
dal Sig. DR. GIBI
per diritti L. 6000
il 19 NOV 2001
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza pubblica
del 16.10.2001
Sentenza
n. 1102/2001
Reg. Gen.
n. 14101/2001

composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. D'URSO Giovanni Presidente
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Consigliere

2. " CAMPO Stefano Richiesta copia studio
dal Sig. DIANA EL
per diritti L. 6000
il 21.11.01
IL CANCELLIERE " relatore
3. " RIGGIO Gianfranco " "
4. " CANZIO Giovanni " "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) Calafato Salvatore nato il 23.06.1967
- 2) Gallea Antonio nato il 26.4.1957

avverso la sentenza in data 25 settembre 1999 della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta.

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;

Udito il P.G. dott. Francesco Cosentino, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;


Uditi per gli imputati i difensori: avv. L. Fiamma per Calafato e avv. G. Campanelli per Gallea;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLEZIOFF
per diritti L. 6000
il 28.08.02
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia stuc
dal Sig. BONAI
per diritti € 9.30
il 28.08.02
IL CANCELLIERE



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Le imputazioni di cui al presente giudizio (c.d. "Livatino-ter") scaturiscono dall'episodio omicidiario verificatosi in contrada San Benedetto di Favara, lungo la strada statale n. 640 per Agrigento alle ore 8,45 del 21 settembre 1990, nel quale venne ucciso con plurimi colpi di arma da fuoco il dott. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento: la sua autovettura, prima affiancata e poi sorpassata da una Fiat Uno, fu raggiunta da colpi di fucile e di pistola; il magistrato, uscito dal veicolo per tentare la fuga verso la campagna circostante, fu colpito mortalmente da numerosi colpi di pistola cal. 9, sparati da distanza ravvicinata sia durante la fuga, sia quando era a terra disteso e in fin di vita, dagli occupanti della Fiat Uno e della moto Honda sopraggiunta nel frattempo, veicoli poi incendiati dagli autori del crimine.

Per l'omicidio e per i connessi reati in materia di armi sono stati dichiarati colpevoli, come csecutori materiali, e condannati all'ergastolo Pace Domenico e Amico Paolo (con sentenza 18.11.1992 della Corte d'assise di Caltanissetta divenuta irrevocabile il 27.1.1995), nonché Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano (con sentenza 13.7.1995 della Corte d'assise di Caltanissetta divenuta irrevocabile il 10.11.1997).

Agli odierni imputati, i quali non hanno partecipato all'esecuzione del delitto, è stata invece contestata -in concorso con altri- l'esclusiva partecipazione alla fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio, la cui ricostruzione veniva effettuata essenzialmente sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Schembri Gioacchino. I primi due, coimputati in questo processo e in posizione di vertice nell'organizzazione "stiddara" di Palma di Montechiaro, oltre a confessare la loro partecipazione morale al delitto, hanno ammesso, il Benvenuto, di avere contribuito materialmente anche al trasporto delle armi e dell'autovettura Fiat Uno da Palma di Montechiaro a Canicatti e lo Schembri di avere avuto un ruolo nell'approvvigionamento delle armi in Germania.

La Corte d'assise di Caltanissetta con sentenza del 4.4.1998 dichiarava Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio responsabili dei suddetti delitti condannandoli alle pene, rispettivamente, di anni 16, anni 18, anni 23 di reclusione e dell'ergastolo; mentre assolveva a norma dell'art 530 cpv. c.p.p. Montanti Giuseppe e Parla Salvatore per non aver commesso il fatto.

Sull'appello degli imputati condannati e del Procuratore Generale, la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta (dopo avere disposto la separazione delle posizioni processuali di Benvenuto e Calafato Giovanni, i quali avevano rinunciato ai motivi di gravame e chiesto l'applicazione della pena concordata in appello) con sentenza del 25.9.1999, in parziale riforma di quella di primo grado, ha dichiarato anche Montanti e Parla colpevoli condannandoli alla pena

dell'ergastolo, ha eliminato le attenuanti generiche riconosciute a Calafato Salvatore condannandolo alla pena dell'ergastolo ed ha confermato la condanna all'ergastolo di Gallea.

Affermava la corte distrettuale che la riferibilità dell'omicidio ai gruppi "stiddari" alleati di Palma di Montechiaro e di Canicatti, l'interesse specifico di entrambi all'eliminazione del giudice, la necessità dell'approvazione dei vertici dei sodalizi mafiosi all'esecuzione del delitto nei confronti di un uomo delle istituzioni, l'appartenenza di ciascuno degli imputati ai rispettivi gruppi in posizione apicale e con potere decisionale, l'effettivo consenso dato all'impiego di uomini appartenenti ai gruppi, la partecipazione alla fase esecutiva di tre uomini che facevano parte del gruppo di Palma di Montechiaro e di uno al vertice di quello di Canicatti, convergevano nella definizione di un quadro probatorio che, valutato alla luce delle molteplici chiamate in correità, che reciprocamente si riscontravano e che avevano anche trovato significative conferme esterne, dimostrava il pieno, consapevole ed efficace coinvolgimento degli imputati nella fase preparatoria e organizzativa dell'episodio omicidiario.

2. — Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, i quali, con un motivo di gravame sostanzialmente comune, hanno contestato la mancanza di prova certa e obiettiva di uno specifico mandato da essi conferito, in qualità di esponenti di vertice di un'organizzazione mafiosa, per l'uccisione del dott. Livatino. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge nell'applicazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p. e in vizio motivazionale, dubitandosi dell'attendibilità intrinseca e della coerenza delle dichiarazioni *de relato* dei collaboratori di giustizia Calafato Giovanni, Benvenuto e Schembri, nonché dell'esistenza di riscontri estrinseci individualizzanti per le chiamate in correità dei primi. La condanna sarebbe fondata sul modello della responsabilità "di posizione" per coloro che rivestono un presunto ruolo di vertice in un'organizzazione mafiosa rispetto ad un omicidio "eccellente" eseguito da componenti del medesimo gruppo.

Il ricorrente Calafato ha inoltre censurato la denegata applicazione delle attenuanti generiche e, con dichiarazione pervenuta il 29.9.2001, ha richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.

Il difensore di Gallea Antonio ha presentato memoria con motivi nuovi, sottolineando la divergenza delle indicazioni fornite dai vari collaboratori (Calafato G., Benvenuto, Schembri, Riggio, Biondino, Ianni) circa lo spessore criminale, il concreto contributo e l'effettiva rappresentatività del ruolo verticistico all'interno del gruppo "stiddaro" di Canicatti, le specifiche modalità e il movente del mandato omicidiario. Lo stesso difensore ha eccepito l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni accusatorie rese dai vari collaboratori per violazione delle regole generali per l'interrogatorio stabilite dall'art. 64, commi 3 lett. c) e 3-bis, c.p.p., modif. dall'art. 2 L. 1° marzo

2001 n. 63 in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione del novellato art. 111 Cost.: le nuove regole sarebbero immediatamente operative anche nel procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione in forza dell'art. 26.1 L. cit. e la relativa inosservanza, comportando la sanzione di inutilizzabilità della prova, sarebbe rilevabile anche d'ufficio; la contraria disposizione derogatoria stabilita per il giudizio di legittimità dall'art. 26.5 L. cit. riguarderebbe esclusivamente la fase valutativa, non anche quella acquisitiva del procedimento probatorio. Lamenta infine, con i motivi nuovi, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena dell'ergastolo, non correttamente adeguata al fatto concreto.

3. — Sulle eccezioni di improcedibilità dell'azione penale nei confronti di Parla e Montanti, sollevate dai difensori in relazione all'asserito difetto di estradizione suppletiva e alla conseguente violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 Conv. eur. estrad., per i delitti ad essi ascritti, il Collegio, in vista degli accertamenti necessari ai fini dell'esame dell'eccezione predetta e in considerazione dello stato di detenzione cautelare in cui versavano gli altri ricorrenti, ha preliminarmente disposto, con ordinanza in pari data, la separazione delle posizioni processuali di Parla e Montanti rispetto a quelle degli odierni ricorrenti Calafato Salvatore e Gallea Antonio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — L'imputato Calafato Salvatore ha fatto pervenire con missiva del 29.9.2001, nelle more del giudizio di cassazione, la richiesta di essere giudicato "con il rito abbreviato".

Deve rilevarsi in proposito che la norma transitoria di cui all'art. 4-ter comma 3 L. 5 giugno 2000 n. 144 di conversione del D.L. 7 aprile 2000 n. 82 -recante modificazioni alla disciplina del giudizio abbreviato-, concernente specificamente i processi penali in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo per i quali il soggetto non aveva potuto prima avvalersi della più favorevole disposizione del novellato art. 442.2 c.p.p., limita la possibilità dell'imputato di proporre la richiesta di giudizio abbreviato "prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale" alle sole fasi di merito, di primo grado, d'appello o di rinvio, mentre un analogo meccanismo recuperatorio dell'attenuazione di pena non è previsto per i processi ormai pervenuti alla fase del giudizio di cassazione.

Di talché, la correttezza della decisione oggetto del ricorso e delle forme procedurali che l'hanno preceduta dev'essere verificata in sede di legittimità alla stregua della legge processuale dell'epoca e non di quella sopravvenuta, mentre la coerenza costituzionale di siffatta disciplina transitoria è stata ripetutamente scrutinata con recenti decisioni della Corte di cassazione che questo Collegio condivide.

La richiesta dell'imputato si palesa pertanto inammissibile.

2. — Il primo e comune motivo di gravame, esplicitato nei ricorsi e nelle memorie difensive di entrambi gli imputati, attiene alla valutazione della prova della partecipazione di ciascuno di essi alla preparazione e all'organizzazione dell'omicidio del dott. Livatino.

Essi lamentano, da un lato, l'erronea applicazione del principio della c.d. convergenza del molteplice, contestando l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e denunciando l'inesistenza di riscontri estrinseci individualizzanti per le loro chiamate in correità, e, dall'altro, sostengono che la condanna sarebbe fondata soltanto su elementi congetturali e sul modello della mera responsabilità "di posizione" per coloro che rivestono un presunto ruolo di vertice in un'organizzazione mafiosa rispetto ad un omicidio "eccellente" eseguito da componenti del medesimo gruppo: essi, pur se -in astratta ipotesi- informati del progetto omicidiario, sarebbero stati assenti sia nella fase ideativa che organizzativa del delitto.

Ritiene il Collegio che entrambi i profili della cennata censura risultano manifestamente infondati.

2.1. — In linea di fatto, le dichiarazioni rese nel primo grado di giudizio dai collaboratori Benvenuto, Calafato Giovanni e Schembri hanno consentito innanzi tutto di ricostruire il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. Livatino, individuato nel clima di violenta contrapposizione creatosi negli anni '80 fino all'inizio degli anni '90 tra i gruppi, emergenti ed alleati, della "stidda" di Palma di Montechiaro (capeggiato da Calafato Giovanni, di cui facevano parte il fratello Salvatore, Amico, Pace, Puzangaro, Benvenuto) e di Canicatti (capeggiato da Avarello Giovanni, di cui facevano parte in posizione apicale gli zii di costui Gallea Antonio e Bruno, Montanti Giuseppe, Montanti Angelo e Parla Salvatore), da una parte, e, dall'altra, le tradizionali famiglie mafiose di "cosa nostra" facenti capo nelle rispettive località ai Ribisi-Allegro, che a loro volta erano in contrasto con il clan Sambito, e ai Di Caro, che a loro volta erano in contrasto con il clan Ferro-Guarneri, per il controllo delle attività illecite sul territorio.

Quanto al movente del delitto, l'eliminazione fisica del dott. Livatino rientrava nella strategia di entrambi i gruppi "stiddari", alleati, di Palma di Montechiaro e di Canicatti, perché -a dire dei suddetti collaboratori di giustizia, la cui narrazione è stata confermata dalle coerenti propalazioni di altri collaboratori (Ianni, Canino, Raggio, Ingaglio, Benvenuto Gioacchino, Vella, Siino, Messina)- la severa azione condotta dal magistrato esclusivamente contro i gruppi emergenti della "stidda" di Canicatti, secondo la falsa accusa di parzialità rivoltagli dagli esponenti "stiddari", avrebbe di fatto favorito gli interessi delle contrapposte famiglie mafiose locali e, d'altra parte, la

progettata azione criminosa avrebbe avuto un forte effetto dimostrativo di potenza all'interno dei diversi gruppi 'stiddari', danneggiando allo stesso tempo "cosa nostra" contro la quale si sarebbero indirizzate le indagini attese la natura "eccellente" del delitto. Il coinvolgimento nell'efferato delitto di entrambi i gruppi 'stiddari' di Palma di Montechiaro e di Canicattì era infine dimostrato dalla comprovata partecipazione al gruppo di fuoco sia di tre esponenti del primo gruppo (Amico, Pace e Puzangaro) sia di Avarello Giovanni per il secondo gruppo che aveva ideato il piano omicidiario.

La ricostruzione della specifica fase deliberativa ed organizzativa dell'omicidio del dott. Livatino si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori Benvenuto, Calafato Giovanni e Schembri.

Benvenuto Giuseppe Croce ha affermato che: l'eliminazione di un magistrato doveva essere necessariamente approvata dai capi; capo del gruppo 'stiddaro' di Palma di Montechiaro era Calafato Giovanni, rappresentato dopo l'arresto di questi dal fratello Calafato Salvatore e dallo stesso Benvenuto; gli esponenti principali del gruppo alleato di Canicattì erano Gallea Antonio -capo- e Gallea Bruno -sottocapo- e dopo la morte di questi Avarello Giovanni, ma un ruolo di rilievo avevano anche Montanti Giuseppe e Parla Salvatore come capi della omonima famiglia, i quali erano stati informati e avevano dato il loro consenso al progetto omicidiario. Il collaboratore ha altresì riferito di avere partecipato ad alcune riunioni preparatorie in cui furono discusse anche le modalità esecutive dell'omicidio, indicando le persone dei partecipi agli incontri: nel corso della prima riunione svoltasi in casa e alla presenza di Calafato Salvatore nel giugno-luglio 1990 fu l'Avarello, esprimendo la comune volontà degli zii Bruno e Antonio Gallea, a sostenere la necessità di sopprimere il dott. Livatino per i motivi suindicati, mentre Benvenuto e Calafato Salvatore diedero la disponibilità del loro gruppo ad appoggiare l'operazione; Calafato Salvatore s'impegnò a parlarne col fratello Giovanni, capofamiglia detenuto in carcere nella stessa cella con Gallea Antonio, e dopo un paio di giorni comunicò a Benvenuto che all'esito del colloquio con suo fratello era "tutto a posto"; del progetto e della preparazione dell'omicidio Benvenuto parlò alla fine del giugno 1990 con Avarello e Gallea Bruno, nel mese di agosto con Avarello, Amico, Pace e Puzangaro, ai quali ultimi fu comunicata la decisione di uccidere il magistrato col consenso di Calafato Salvatore e dello stesso Benvenuto, e da ultimo nel mese di settembre con Amico, Pace, Puzangaro, Avarello e Gallea Bruno. Il collaboratore ha poi ammesso di avere, alcuni giorni prima dell'esecuzione omicidiaria, trasportato le armi e l'autovettura impiegate nel delitto da Palma di Montechiaro nella casa di Gallea Antonio a Canicattì, dove si trovavano Amico, Pace e Puzangaro.

Calafato Giovanni ha a sua volta dichiarato che: egli aveva diretto il gruppo 'stiddaro' di Palma di Montechiaro fino a quando non fu ristretto in carcere nel gennaio 1990 e fu sostituito durante la detenzione dal fratello Salvatore e da Benvenuto; fu informato del progetto omicidiario

nell'estate 1990 prima da Gallea Antonio, ristretto nella medesima cella, e poi dal fratello Salvatore, da Gallea Bruno e dall'Avarello; diede il suo consenso al delitto come capo del gruppo 'stiddaro' alleato di quello di Canicatti e alla fine dell'estate decise l'impiego di un gruppo di fuoco di rilievo; del progetto erano a conoscenza tutti i principali componenti del gruppo di Canicatti; Gallea Antonio s'era poi lamentato che Montanti, dopo avere acconsentito all'eliminazione del dott. Livatino, non era intervenuto presso i cugini Parla perché fornissero il sostegno richiesto.

Schembri Gioacchino ha riferito del viaggio in Germania -obiettivamente riscontrato- di Alletto Croce e Calafato Salvatore alla fine del giugno 1990 per acquistare le armi da impiegare nell'omicidio del dott. Livatino, del loro incontro con Amico, Pace, Puzzangaro e Parla Salvatore, trafficante di stupefacenti e di armi, il quale fece pervenire effettivamente le armi all'Avarello che le consegnò a Calafato Salvatore; Puzzangaro, da lui nuovamente incontrato nell'ottobre 1990 ed ospitato in Germania a Mannheim, gli disse che avrebbe dovuto tenerlo nascosto Parla Salvatore, responsabile con i Gallea e con Avarello del gruppo di Canicatti, che aveva organizzato l'omicidio insieme al gruppo emergente di Palma di Montechiaro, e gli confidò che circa un mese e mezzo prima dell'incontro per l'acquisto delle armi Parla Salvatore era andato a fare visita a lui, al Pace e all'Amico a Dolmagen per comunicare la decisione del gruppo di Canicatti di eliminare il dott. Livatino.

La decisione di uccidere il magistrato fu dapprima deliberata dagli elementi di spicco del gruppo 'stiddaro' di Canicatti, Avarello, Gallea Antonio e Gallea Bruno, Parla e Montanti, e venne poi comunicata nel giugno 1990 a Calafato Salvatore, Calafato Giovanni e Benvenuto, capi del gruppo alleato di Palma di Montechiaro, per ottenerne l'adesione e il necessario aiuto operativo. Alla deliberazione seguirono ulteriori incontri per fissare le modalità esecutive del delitto mediante la predisposizione di un nutrito gruppo di fuoco composto dai tre giovani 'stiddari' provenienti dalla Germania e dall'Avarello. La riferibilità dell'omicidio ai gruppi 'stiddari' alleati, di Palma di Montechiaro e di Canicatti, l'interesse specifico di entrambi all'eliminazione del giudice, la necessità dell'approvazione dei vertici dei sodalizi mafiosi all'esecuzione del delitto nei confronti di un uomo delle istituzioni, l'appartenenza di ciascuno degli imputati ai rispettivi gruppi in posizione apicale e con potere decisionale, l'effettivo consenso dato all'impiego di uomini appartenenti ai gruppi, la partecipazione alla fase esecutiva di tre uomini che facevano parte del gruppo di Palma di Montechiaro e di uno al vertice di quello di Canicatti, convergevano nella definizione di un quadro probatorio che, valutato alla luce delle molteplici chiamate in correità, che reciprocamente si riscontravano e che avevano anche trovato significative conferme esterne, dimostrava il pieno, consapevole ed efficace coinvolgimento degli imputati nella fase preparatoria e organizzativa dell'episodio omicidiario.

Circa la valutazione dell'apporto dei collaboratori sulla prova del mandato omicidiario, di cui viene sottolineata l'attendibilità intrinseca, per l'originalità e per l'autonomia del racconto, nonché la convergenza reciproca e con ulteriori risultanze investigative, i giudici di merito, dopo avere proceduto all'analisi qualitativa ed al raffronto logico del contenuto delle singole dichiarazioni, hanno affermato, condividendo l'assunto accusatorio, che l'esame critico delle stesse consentiva di pervenire, mediante la ricostruzione della vicenda omicidiaria, del contesto storico-criminale, del movente e del ruolo apicale ricoperto da ciascuno dei due imputati all'interno dei gruppi "stiddari" di Palma di Montechiaro e di Canicatti, all'affermazione delle singole responsabilità. Siffatte dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie, oltre che intrinsecamente attendibili, siccome rese in autonomi contesti spazio-temporali da persone autoaccusatesi di gravi delitti di sangue -Benvenuto e Calafato Giovanni addirittura in posizione di vertice nell'organizzazione "stiddara" di Palma di Montechiaro e quindi a conoscenza diretta o indiretta, con particolare grado di attendibilità, del complessivo flusso di informazioni interno all'organismo associativo-, logicamente coerenti, non spiegabili con pregnanti ragioni personali di astio o rancore nei confronti degli accusati o con interventi manipolatori esterni, erano tra loro significativamente convergenti e omogenee nel nucleo fondamentale del racconto, confermate dalle ulteriori propalazioni *de relato* di numerosi altri collaboratori appartenenti ai medesimi e concorrenti gruppi mafiosi, precise e ricche di particolari descrittivi, alcuni dei quali positivamente riscontrati dalle risultanze dell'attività investigativa di p.g.

Le corti di merito, quanto alle chiamate di correo dei collaboranti di giustizia, hanno fatto pertanto corretta applicazione dei criteri che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, servono ad individuare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, per quanto riguarda i necessari riscontri -elementi storici, logici o incrociati- che devono corroborarla *aliunde*, l'intensità della relativa efficacia dimostrativa finalizzata alla conferma dell'attendibilità del chiamante, la necessità della loro portata c.d. individualizzante con motivazione adeguata, estesa a tutti gli elementi offerti dal processo, dando analiticamente ragione delle scelte eseguite e del privilegio accordato a taluni elementi fattuali e concludendo senza contraddizioni o salti logici nel senso del positivo raggiungimento della prova certa di responsabilità degli imputati.

Ritiene in definitiva il Collegio che le valutazioni di conclusione probatoria espresse nell'impugnata sentenza circa il mandato omicidiario risultano del tutto conseguenti ad una corretta valutazione della prova acquisita e sottraggono il provvedimento alle prospettate censure, atteso che la struttura razionale del discorso giustificativo presenta una chiara e puntuale coerenza argomentativa e risulta saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio.

2.2. — Sostengono peraltro i ricorrenti che l'iter argomentativo dell'affermazione di responsabilità s'incentrerebbe inammissibilmente, alla stregua delle affermazioni incrociate dei vari collaboratori di giustizia, sullo schema di tipo sillogistico secondo cui, una volta provata l'esistenza di un organismo di vertice di un gruppo criminale -che ha l'esclusivo potere di deliberare o autorizzare l'esecuzione di omicidi "eccellenti" come quello di un magistrato- e la partecipazione dell'imputato a tale organismo, egli deve rispondere di siffatti omicidi, non potendosi porre in dubbio in tali casi il suo contributo alla formazione della determinazione volitiva, secondo ordinari canoni di valutazione logica e di esperienza concreta.

Ritiene il Collegio che anche in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, nonostante le peculiarità della struttura organizzativa e delle regole interne di funzionamento degli organismi di vertice di siffatti sodalizi, deve riaffermarsi il principio interpretativo secondo cui, attesa l'autonomia del reato associativo rispetto alla realizzazione del programma criminoso, il ruolo di partecipe -anche in posizione gerarchicamente dominante- da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso. Dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità "di posizione".

Può dunque convenirsi con l'esattezza dell'astratto rilievo della difesa dei ricorrenti, secondo cui il dato -pure affermato dal giudice di merito come storicamente accertato- dell'appartenenza degli imputati agli organismi di vertice dei gruppi stiddari allcati di Palma di Montechiaro e di Canicatti non può essere ritenuto sufficiente, di per sé solo, per attribuire ad essi la decisione di uccidere il dott. Livatino.

Le critiche dei ricorrenti non colgono tuttavia nel segno perché la responsabilità degli imputati non è stata affatto affermata dai giudici di merito in virtù di un principio generale per il quale dall'appartenenza ai vertici di un'organizzazione criminosa dovrebbe senz'altro inferirsi la responsabilità individuale di coloro che con tali vertici s'identifichino, per qualsiasi reato che dall'organizzazione stessa sia stato commesso.

La partecipazione dei ricorrenti alle associazioni mafiose di Palma di Montechiaro e di Canicattì, con i compiti e le funzioni conseguenti al loro inserimento all'epoca del fatto omicidiario nella struttura verticistica delle stesse, costituisce un dato di fatto acquisito alla verità processuale in forza delle univoche e convergenti provalazioni dei numerosi collaboratori di giustizia sentiti nel presente procedimento. E -come si è già avvertito- è incensurabile in sede di legittimità il giudizio di affidabilità, motivatamente ed esaurientemente espresso dal giudice di merito nel rispetto della regola probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p., circa le rivelazioni fatte dagli stessi collaboratori, dei quali taluni già in posizione di vertice nei medesimi gruppi criminali.

I giudici di merito, pur accreditando le rivelazioni dei collaboratori, hanno peraltro affermato che era stata conseguita la prova, non solo di una deliberazione autorizzativa dei rispettivi organismi di vertice dei gruppi stiddari alleati di Palma di Montechiaro e di Canicattì, assunta e condivisa da tutti i membri, ma anche -con rifiuto- quindi di un principio di generale e quasi automatica riferibilità della specifica misura del comportamento degli imputati, idonea a giustificare il convincimento di certezza della prova relativa alla partecipazione alla fase ideativa e organizzativa del delitto omicidiario, nel quale gli stessi rivestivano la qualità di "mandanti".

Così delineata nell'ambito dell'accusa contestata la partecipazione degli imputati ai delitti, perdono ogni concreta rilevanza le censure difensive in relazione all'applicazione dell'art. 110 c.p., non essendo stata la decisione di eseguire quei delitti attribuita -genericamente- ai ricorrenti in forza della posizione apicale da essi rivestita nelle strutture verticistiche di quei gruppi criminali, capaci di esprimere una volontà unitaria e indifferenziata, bensì secondo la ricostruzione fattuale dello specifico contributo da ciascuno di essi offerto alla realizzazione del delitto, identificato non nel mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso ma anzi nella vera e propria determinazione al delitto, e cioè nella forma più grave del concorso morale.

Non vi è dunque lesione dei principi in materia di concorso di persone nel reato e di responsabilità personale, né di regime della prova nel giudizio di responsabilità dei "capi" dell'associazione mafiosa per i reati fine, poiché le certezze espresse sul punto dai giudici di merito, circa la partecipazione degli imputati come "mandanti" alla decisione di sopprimere il dott. Livatino, sono del tutto conseguenti ad una corretta valutazione della prova acquisita e, siccome sorrette da adeguata e logica motivazione, sfuggono al sindacato di legittimità di questa Corte.

3. — Il difensore del ricorrente Gallea Antonio, con i motivi nuovi, ha inoltre dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia per violazione delle regole generali stabilite per l'interrogatorio dall'art. 64, commi 3 lett. c) e 3-bis, c.p.p., modif. dall'art. 2 L. 1° marzo 2001 n. 63, recante norme in materia di formazione e valutazione della prova

in attuazione del riformato art. 111 Cost.: le nuove regole sarebbero immediatamente operative anche nel procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione in forza dell'art. 26 comma 1 L. cit. e la relativa inosservanza, comportando la sanzione di inutilizzabilità della prova, sarebbe rilevabile anche d'ufficio, mentre la disposizione derogatoria stabilita per il giudizio di legittimità dall'art. 26 comma 5 riguarderebbe esclusivamente la fase valutativa, non anche quella acquisitiva del procedimento probatorio.

La censura è infondata.

La stessa legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 di inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Costituzione prefigurava nell'art. 2, per i processi penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma, una sia pur parziale disapplicazione dei nuovi principi, riservando al legislatore la specifica regolamentazione della disciplina intertemporale al precipuo fine di attenuare la portata degli effetti dirompenti che quei principi avrebbe potuto determinare sulla tenuta dei processi in corso.

Resta fermo il fondamentale criterio di diritto transitorio costituito dalla generale sottoposizione dei procedimenti penali in corso ai principi introdotti nell'art. 111 Cost. e alle nuove disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova dichiarativa approvate con la legge attuativa del giusto processo (art. 26 comma 1 L. n. 63 del 2001): si che devono intendersi di natura eccezionale e tassativa le deroghe a questo criterio espressamente previste nei successivi commi del medesimo art. 26.

Quanto alla specifica disciplina transitoria per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, il quinto comma dell'art. 26 L. n. 63 del 2001 -ricalcando l'identica lettera dell'art. 1 comma 4 del D.L. 7.1.2000 n. 2 conv. in L. 25.2.2000 n. 35, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 L. cost. n. 2 del 1999 -, stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e, come nel caso concreto, già valutate ai fini delle decisioni di merito di primo e secondo grado "... si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse".

L'uniforme formulazione di entrambe le normative transitorie succedutesi nel tempo senza soluzione di continuità è diretta -com'è noto- a neutralizzare il dispiegarsi della diversa, radicale, soluzione ermeneutica postulata dal massimo organo della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 25.2.1998, Gerina; Sez. Un. 13.7.1998, Citaristi), secondo cui ogni questione riguardante la legittimità del procedimento acquisitivo e, per ciò, l'utilizzabilità della prova ai fini della decisione, deve essere deliberata secondo le regole probatorie vigenti -anche se sopravvenute- al momento della decisione finale e non al momento dell'acquisizione dibattimentale dell'elemento probatorio, posto che il procedimento probatorio può dirsi concluso solo in presenza del giudicato.

decisione finale e non al momento dell'acquisizione dibattimentale dell'elemento probatorio, posto che il procedimento probatorio può dirsi concluso solo in presenza del giudicato.

Orbene, se la *ratio* e l'*intentio legis* cui s'ispira l'eccezionale deroga per il giudizio di legittimità, rispetto al generale criterio di immediata applicabilità dello *ius superveniens* nei processi in corso, sono quelle di salvaguardare gli effetti delle decisioni adottate dai giudici di merito nel pieno rispetto delle regole di acquisizione e di utilizzazione della prova dichiarativa vigenti ai fini delle deliberazioni dibattimentali secondo l'art. 526 comma 1 c.p.p., l'analisi storico-sistemica e logica della norma transitoria di cui all'art. 26, comma 5, L. n. 63 del 2001 comporta di necessità che quel giudizio resti insensibile all'operatività di tutte le nuove regole dettate in tema di formazione e di valutazione della prova.

S'intende dire che, una volta esauritosi il procedimento probatorio nelle fasi di merito, il giudice di legittimità deve solo accertare il progresso, corretto, governo delle norme all'epoca vigenti *in subiecta materia*, mentre non possono essere fatte valere per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ragioni di inutilizzabilità della prova dichiarativa sopravvenute in forza delle nuove disposizioni dettate dalla legge n. 63 del 2001 in attuazione della riforma dell'art. 111 Cost.

D'altra parte, mette conto di osservare che, se si accedesse alla tesi difensiva secondo cui nel giudizio di cassazione sarebbe neutralizzata solo l'applicazione delle nuove regole in materia di valutazione della prova, dovrebbe convenirsi che la norma transitoria *de qua* sarebbe priva di un'effettiva portata operativa.

La legge n. 63 del 2001 reca infatti consistenti modifiche in tema di ammissione e di formazione della prova dichiarativa, introducendo nuovi e rigorosi divieti probatori la cui inosservanza è colpita con la più radicale sanzione dell'inutilizzabilità, talora anche nelle fasi diverse del dibattimento; ma non è dato rinvenire fra le disposizioni in essa contenute alcuna - nuova- regola di valutazione della medesima prova ai fini delle decisioni di merito (v. invece, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento incidentale *de libertate*, il novellato art. 273.1-bis c.p.p., ins. dall'art. 11 L. n. 63).

Ritiene in definitiva il Collegio che, relativamente alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia interrogati su fatti concernenti la responsabilità di altri, per le quali la difesa ha eccepito l'inutilizzabilità per violazione della sopravvenuta regola di cui all'art. 64, commi 3 lett. c e 3-bis, c.p.p., sost. dall'art. 2 l. n. 63 del 2001, la norma transitoria di cui all'art. 26, comma 5, L. 1° marzo 2001 n. 63 in materia di formazione e valutazione della prova, che, in deroga al principio di immediata applicabilità nei processi penali in corso delle disposizioni contenute nella citata legge, stabilisce -quanto alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni di merito- l'applicabilità nel giudizio di cassazione delle disposizioni

vigenti in materia di *valutazione* della prova al momento delle decisioni stesse, pur facendo riferimento letterale solo alle disposizioni in materia di *valutazione*, debba essere interpretata nel senso che nel giudizio di cassazione non sono altresì immediatamente applicabili le nuove regole in materia di *formazione* e di *acquisizione*, per ciò di *inutilizzabilità*, della prova dichiarativa.

4. — Quanto alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la corte distrettuale ha esplicitamente affermato che non sussistevano le condizioni per la loro concessione a favore degli imputati in considerazione dell'estrema gravità del fatto, del ruolo di vertice da essi rivestito nelle rispettive organizzazioni mafiose, dell'intensità del dolo omicidiario dimostrato anche dalle feroci modalità esecutive dell'agguato mortale, dei gravi precedenti penali di cui ciascuno di essi risultava attinto.

Di talché, le censure dei ricorrenti (quella del Gallea si palesa addirittura inammissibile perché proposta per la prima volta con i motivi nuovi) circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine al punto suindicato risultano prive di pregio alcuno, avendo il giudicante esaurientemente ed incensurabilmente dato conto dei criteri fattuali e giuridici cui ha informato le opportune valutazioni di merito in tema di dosimetria della pena.

5. — In definitiva, i ricorsi degli imputati, siccome infondati, devono essere respinti con la conseguente condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Dato atto che con ordinanza in pari data è stata disposta la separazione delle posizioni processuali dei ricorrenti Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, rigetta i ricorsi di Calafato Salvatore e di Gallea Antonio, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.




Così deliberato in camera di consiglio il 16 ottobre 2001.

Il Consigliere estensore

dott. Giovanni Canzio

Il Presidente

dott. Giovanni D'Urso



PAGINA BIANCA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. CAIRO

per diritti € 1,55
il 20 MAG 2002

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE Prima PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Vito LA GIOIA

Presidente

1. Dott. Piero MOCALI

Consigliere

2. » Umberto GIORDANO

»

3. » Emilio GIRONI

»

4. » Livio PEPINO

»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da MONTANTI Giuseppe, nato a PARLA Canicattì il 10.5.1956; PARLA Salvatore, nato ivi il 29.5.1948;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. SANTATI

per diritti € 1,55
il 01.08.02

IL CANCELLIERE



avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, in data 25.9.1999;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

17663

Udienza pubblica

del 19.3.2002

SENTENZA

N. 262/2002

REGISTRO GENERALE

N. 38320/01

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. SOLE 24 ORE

per diritti € 1,55
il 10 MAG 2002
IL CANCELLIERE



| | | |
|-----|---|--|
| 167 | | |
| | Piero MOCALI; | |
| | | |
| | Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. ANTONIO MU- RA | |
| | che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del Parla, limitatamente ai reati diversi dall'omicidio; rigetto nel resto. Rigetto del ricorso Montanti; ===== | |
| / | Udito, per la parte civile, l'Avv. ===== | |
| | Udit i i difensori avv: Armando VENETO e Alfredo GAI- TO; ===== | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OSSERVA

Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, cadde in un agguato tesogli la mattina del 21.9.1990 in contrada S. Benedetto di Favara e venne ucciso con numerosi colpi di arma da fuoco.

Gli esecutori materiali del delitto sono stati individuati, processati e definitivamente condannati in separati procedimenti; agli attuali imputati — in concorso con altri, le cui posizioni qui più non rilevano — si contestava la partecipazione alla fase deliberativa e organizzativa.

La Corte d'assise di Caltanissetta, con sentenza del 4.4.1998, li assolveva entrambi per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p.; su gravame del P.G., la Corte d'assise d'appello — colla sentenza oggi esaminata — ne dichiarava la penale responsabilità in ordine al delitto di omicidio e a quelli connessi, afferenti la violazione della disciplina delle armi (ad eccezione di un unico episodio, per il quale pronunciava assoluzione per insussistenza del fatto), la loro ricettazione e il danneggiamento seguito da incendio dei veicoli e delle armi utilizzati nell'agguato, condannandoli alla pena dell'ergastolo.

Sia il Montanti che il Parla proposero ricorso per cassazione e questa Corte, colla sentenza 16.10.2001, mentre confermava quella impugnata relativamente ai coimputati, disponeva la separazione delle posizioni dei medesimi, in quanto il Parla con motivi aggiunti di ricorso e il Montanti a mezzo del difensore nel corso della discussione, avevano eccepito l'improcedibilità dell'azione penale, per motivi attinenti a difetto della estradizione e a violazione del principio di specialità.

Le informazioni assunte da questa Corte e la copiosa documentazione prodotta oggi dalle difese, hanno condotto alle seguenti conclusioni: il Montanti, nonostante una inizialmente progettata procedura di estradizione, immediatamente abbandonata per l'intendimento espresso dalle locali Autorità, venne dalle medesime espulso dal Messico e, giunto in Italia, fu tratto in arresto per l'esecuzione di numerose ordinanze custodiali, fra cui quella afferente il delitto Livatino; il Parla era stato inizialmente estradato dalla Germania, solo in rapporto ad ordinanza custodiale per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p. Era stata poi iniziata la procedura di estradizione suppletiva, in ordine ai reati oggi esaminati, la quale venne concessa, con atto del 26.8.1997, limitatamente al delitto di omicidio, con richiesta di ulteriori informazioni relative ai reati connessi; ma l'assoluzione intervenuta in primo grado aveva determinato la rinuncia da parte della competente Autorità giudiziaria a coltivare ulteriormente la procedura suppletiva di estradizione.

La sentenza gravata di ricorso inquadrava l'assassinio del magistrato in un contesto criminale che aveva visto divampare una vera e propria guerra di mafia fra le coalizzate organizzazioni della "stidda" in Palma di Montechiaro e in Canicattì (di quest'ultima erano esponenti di rilievo, secondo le numerose e convergenti dichiarazioni rese da collaboratori della giustizia, il Montanti e il Parla) e le famiglie di "cosa nostra"; ne erano conferma i tanti attentati e omicidi che si erano verificati in quel tempo. Il magistrato era particolarmente in viso agli "stiddari" per avere adottato a loro carico pesanti provvedimenti di prevenzione ed avere partecipato alla inflizione di severe condanne; in particolare era cresciuto l'odio nei confronti di quel giudice per una condanna, ritenuta priva di prove, relativamente alla illegale detenzione di armi. In genere, comunque, l'ambiente della "stidda" lamentava l'incisività dell'azione del magistrato nei confronti della criminalità emergente in Canicattì, coltivando poi l'opinione che il medesimo favorisse gli avversari. La sua uccisione sarebbe stata, quindi, una dimostrazione di forza da parte del gruppo e, contemporaneamente, uno strumento di possibile addebito a "cosa nostra".

Riteneva la Corte territoriale che, essendo stata esclusa dalle indagini svolte qualsiasi macchia nella figura umana e professionale del magistrato ucciso, il movente del delitto fosse quello puramente punitivo di un soggetto strenuamente impegnato nel contrasto della criminalità mafiosa.

La responsabilità del Montanti e del Parla, per partecipazione alla fase deliberativa e organizzativa del delitto, è stata ritenuta precipuamente sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori Croce,



Calafato e Schembri — i primi due confessi sul proprio concorso morale e il secondo anche sulla partecipazione alla fase organizzativa, il terzo approvvigionatore delle armi e terminale di confidenze resegli dal coautore materiale Puzangaro. Si trattava di soggetti intrinsecamente credibili e già accreditati nei processi separatamente tenutisi per gli stessi fatti, reciprocamente ed oggettivamente riscontrati; costoro ed altri collaboratori avevano confermato che il Montanti rivestiva un ruolo apicale nella "stidda" di Canicatti — elemento questo di particolare interesse, visto che era pacifica acquisizione processuale che l'omicidio di un magistrato, ovvero l'eliminazione di un obiettivo di non comune caratura, comportasse l'informativa e l'assenso dei capi. Che tali adempimenti fossero avvenuti nei confronti del Montanti era concordemente affermato dai collaboratori, così come che costui avesse dato il proprio assenso all'operazione.

Analogamente era avvenuto per il Parla, il cui ruolo specifico si era poi estrinsecato — trovandosi egli all'estero — nel rifornimento di armi e che aveva avuto contatti col Montanti, rivestendo anch'egli una posizione di preminenza nella "stidda", addirittura con compiti di "rappresentanza". In punto di pena, ritenuta la sussistenza delle aggravanti contestate, la Corte distrettuale negava la concessione di attenuanti ex art. 62 bis c.p., in ragione dei precedenti penali a carico dei prevenuti e della impressionante serie di accuse omicidiarie che li raggiungeva, infliggendo quindi ad entrambi l'ergastolo.

* * * * *

Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione gli imputati.

Nell'interesse del Montanti, il difensore denunciava:

- col primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di ritenuto concorso morale. I giudici di merito non avevano enucleato significativi comportamenti, eziologicamente collegati coll'evento, addebitabili al ricorrente ai sensi dell'art. 110 c.p.; mancava la prova di un qualche contributo efficiente fornito per la commissione dei delitti in esame e, in fin dei conti, il quadro accusatorio si basava su propalazioni di due collaboratori, non di prima mano e non riscontrate;
- col secondo motivo, analoghi vizi in punto di valutazione probatoria. La sentenza impugnata sorvolava sulla intrinseca attendibilità dei chiamanti in correità, ravvisando l'esistenza di riscontri in una accusa "de relato" e nella genericamente affermata appartenenza del Montanti ad un sodalizio criminoso, venendo meno al doveroso scrutinio delle dichiarazioni accusatorie.

Nell'interesse del Parla, il ricorso principale riproduceva le censure sopra riportate, sottolineando in particolare la necessità di una individuazione di responsabilità che prescindesse dalla mera appartenenza ad una organizzazione criminosa; criticava la valutazione delle fonti accusatorie, evidenziando le carenze, i contrasti e le incongruenze di dichiarazioni non sempre di prima mano, del resto rese da soggetti dei quali non era stata validamente indagata l'intrinseca credibilità.

Il ruolo apicale attribuito al ricorrente nella "stidda" di Canicatti era contraddetto dalla sentenza di condanna inflittagli per il delitto ex art. 416 bis c.p.; mentre il diniego delle attenuanti generiche era, fra l'altro, giustificato con una precedente condanna per omicidio, in realtà inesistente.

Coi motivi aggiunti di ricorso, i difensori eccepivano, come in premessa, la improcedibilità dell'azione penale per difetto di estradizione e violazione del principio di specialità; reiteravano la critica alla valutazione delle prove; chiedevano la immediata applicazione del nuovo regime dell'art. 64 c.p.p. e, segnalando il contrasto giurisprudenziale a tale riguardo, subordinatamente instavano per la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte o, in caso contrario, per la rilevazione di profili di illegittimità costituzionale.

* * * * *



Osserva la Corte — riguardo alla posizione del Montanti — che non sussiste alcun impedimento all'esercizio dell'azione penale, come invece paventato dalla difesa, in riferimento a vizi della procedura dell'extradizione. Dal complesso delle informazioni acquisite — grazie anche al fattivo contributo della stessa difesa — emerge, invero, che tale procedura non è mai stata esperita nei confronti dell'attuale ricorrente; come sopra si è preannunciato, costui, tratto in arresto mentre si trovava in Messico, venne, prima ancora che l'iter estradizionale prendesse corpo e per accordo tra gli Stati (dei quali è prova chiara nella corrispondenza diplomatico-ministeriale introitata), espulso. Ora, è stato reiteratamente affermato da questa Corte che la consegna di un soggetto allo Stato che ne ha fatto richiesta (è il caso di specie, attestato dall'arresto del Montanti) e che contro di lui intende procedere penalmente, allo stesso modo dell'espulsione, costituisce atto di portata più ampia rispetto a quello dell'extradizione, perché tronca ogni rapporto di ospitalità o di residenza collo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, di non avere più ragione per proteggere tale soggetto. Pertanto, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ad indagato consegnato per espulsione allo Stato italiano in assenza di espletamento della procedura di estradizione, non può farsi questione di applicazione del principio di specialità, il quale diviene inapplicabile (cfr. Sez. I, 2.10.1998, Monachello; Sez. VI, 25.1.1994, Formichi Maglia; id., 3.3.1993, Palazzolo).

E' pacifico che a carico del Montanti pendesse il provvedimento custodiale afferente i reati oggi giudicati, il quale venne eseguito all'arrivo del soggetto in Italia; da un punto di vista processuale, dunque, pienamente legittimo è stato l'esercizio dell'azione penale.

Ciò premesso, deve affermarsi l'infondatezza del ricorso.

Il quadro probatorio a carico del ricorrente è stato adeguatamente dispiegato e correttamente valutato — per quanto il giudice di legittimità può conoscerne — dai giudici di merito; esso si sostanzia di un contributo accusatorio che, anzitutto, individua la qualità di associato mafioso, con ruolo apicale, del Montanti: sotto tale profilo, concorda una numerosa serie di dichiarazioni accusatorie precipuamente di prima mano, individuanti la collocazione topografica del sodalizio, la sua appartenenza alla congrega della "stidda", la struttura soggettiva e operativa, all'interno della quale la posizione del ricorrente è accertata indubitabilmente, laddove la contraria affermazione del ricorso è generica e priva di dati di valido contrasto.

La sentenza impugnata si è data carico di scrutinare — avvalendosi correttamente dei criteri valutativi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte — la credibilità intrinseca dei collaboratori a tale riguardo, rilevando la personale conoscenza dei fatti riferiti, la spontaneità e autonomia delle dichiarazioni, la loro coerenza e permanenza nel tempo, unitamente alla circostanza che già nel medesimo processo — dal quale le posizioni del Montanti e del Parla sono state separate — tale verifica aveva avuto esito positivo. E, del resto, la censura di carente motivazione al riguardo, è formulata dal ricorrente in termini non specifici e senza l'enunciazione di fatti valutabili negativamente da questa Corte. Il riscontro estrinseco è dato dalla assoluta corrispondenza e sovrapposibilità delle dette dichiarazioni.

L'accertata posizione verticistica del Montanti è stata correttamente apprezzata come rilevante per i delitti in esame, essendo principio ormai acquisito e convalidato nei termini esposti dal giudice "a quo" che l'esecuzione di un omicidio di clamorosa incidenza esterna — quale quello riguardante un magistrato — in una coll'accertato movente (individuato nella feroce intolleranza, da parte del sodalizio di appartenenza, della di lui attività investigativa, che molto nuoceva all'organizzazione criminosa), non potesse essere né deliberato né eseguito senza il previo consenso dei capi. E' ovvio che non solo questa qualità — ove non fosse provata la consapevolezza e l'assenso da parte dei medesimi — potrebbe farsi valere a fini di responsabilità penale, essendo altrettanto acquisito che la sola partecipazione (a qualunque livello) ad un gruppo delinquenziale non coinvolga automaticamente chiunque per qualsiasi atto criminale ne venga prodotto. Ma, nella specie, anche tale aspetto è stato logicamente e correttamente motivato dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato la pluralità di dichiarazioni, provenienti significativamente dall'interno della stessa organizzazione e, specialmente, anche da materiali partecipi al delitto Livatino, secondo le quali il

Montanti era stato informato e aveva consentito alla sua esecuzione. Improprio sarebbe sminuire tale quadro probatorio, lamentando la caratteristica “de relato” delle citate dichiarazioni; non solo, invero, la fonte principale è rintracciabile nei detti autori materiali, ma, come ha correttamente rilevato la sentenza in esame, lo scambio di notizie fra soggetti intranei ad un sodalizio criminale, aventi ad oggetto progetti ed attuazioni proprie delle sue finalità, è strumento informativo normale e adeguatamente idoneo a confermare la veridicità delle informazioni così circolanti.

La qualità di concorrente morale del Montanti non può dunque essere negata sulla base delle esaminate argomentazioni difensive, apparendo insindacabilmente motivato il contributo causale offerto alla realizzazione dei reati che qui si giudicano, nella forma del previo e indispensabile consenso, teso a rafforzare il proposito criminoso e a sostenere l'attività materiale necessaria per il suo adempimento.

* * * * *

In riferimento alla posizione del Parla, diverso è l'esito degli accertamenti in punto di procedibilità dell'azione penale, per i sopra visti vizi della procedura estradizionale.

Si è già detto che l'extradizione è stata concessa dalla Repubblica Federale tedesca, a séguito di richiesta suppletiva, in ordine al delitto di omicidio, per il quale il G.I.P. di Caltanissetta aveva emesso provvedimento custodiale; si sostiene, da parte del ricorrente, che tale procedura sarebbe viziata per l'omessa notificazione a lui stesso del provvedimento di estradizione, come invece reso obbligatorio dalla normativa tedesca, cui dovrebbe farsi richiamo per la valutazione della legittimità dell'intera procedura. La tesi è infondata, basandosi sulla mera affermazione di un vizio procedurale del quale non vi è prova in atti e della cui esistenza — nella evidente inerzia del soggetto interessato — non potrebbe farsi indagatrice questa Corte, la quale non ha poteri istruttori e il cui esame deve limitarsi alle risultanze cartolari acquisite (cfr. Sez. VI, 9.9.1999, Mbanaso), le quali attestano l'avvenuto assenso dello Stato estero alla procedibilità nei confronti del Parla, per il delitto di omicidio.

Si è anche visto sopra, come la procedura aggiuntiva — riguardante i reati connessi e sui quali pure si sono pronunciati i giudici di merito — non ha invece avuto esito, essendo stata lasciata cadere la relativa iniziativa dall'Autorità giudiziaria italiana, dopo l'assoluzione del Parla in primo grado. La conseguenza è, al riguardo, quella invocata dai difensori; le Sezioni Unite di questa Corte, invero, colla sentenza 28.2.2001, Ferrarese, intervenendo a risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, hanno statuito che, per i fatti diversi da quelli relativamente ai quali è stata concessa l'extradizione e commessi prima della consegna (come nella fattispecie), è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo il sopraggiungere (ma non è questo il caso) di estradizione suppletiva; la clausola di specificità, difatti, si pone come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 c.p.p., anche se non impedisce il compimento degli atti d'indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tutti i reati diversi dall'omicidio, stante la non promovibilità dell'azione penale.

Il ricorso è infondato nel resto.

Appare, anzitutto, priva di pregio la tesi di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, per la immediata applicazione, in questa sede, del novellato disposto dell'art. 64 c.p.p.; la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (il che vanifica la necessità di un intervento delle Sezioni Unite) nel ritenere inapplicabile nel giudizio di legittimità la regola processuale sopra richiamata. Proprio colla sentenza che rigettava i ricorsi dei coimputati degli attuali ricorrenti (Sez. I, 16.10.2001, Calafato + 1), si è così argomentato: la stessa legge costituzionale 23.11.1999, n. 2, di inserimento dei principii del giusto processo nell'art. 111 Cost., prefigurava nell'art. 2, per i processi penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma, una sia pur parziale disapplicazione dei nuovi principii, riservando al legislatore la specifica regolamentazione della

disciplina intertemporale, al precipuo fine di attenuare la portata degli effetti dirompenti che quei principii avrebbero potuto determinare sulla tenuta dei processi in corso. Resta fermo il fondamentale criterio di diritto transitorio, costituito dalla generale sottoposizione dei procedimenti penali in corso ai principii introdotti nell'art. 111 Cost. e alle nuove disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova dichiarativa, approvate con la legge attuativa del "giusto processo" (art. 26 c. 1 legge n. 63/2001): sì che devono intendersi di natura eccezionale e tassativa le deroghe a questo criterio, espressamente previste nei successivi commi del medesimo art. 26. Quanto alla specifica disciplina transitoria per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, il 5° comma dell'art. 26 — ricalcando l'identica lettera dell'art. 1 c. 4 del d.l. 7.1.2000, n. 2, conv. nella legge 25.2.2000, n. 35 e recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 legge cost. n. 2/1999 — stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e, come nel caso concreto, già valutate ai fini delle decisioni di merito, "si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse". L'uniforme formulazione di entrambe le normative transitorie succedutesi nel tempo senza soluzione di continuità, è diretta — com'è noto — a neutralizzare il dispiegarsi della diversa, radicale soluzione ermeneutica postulata dal massimo organo della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. 25.2.1998, Gerina; id., 13.7.1998, Citaristi), secondo cui ogni questione riguardante la legittimità del procedimento acquisitivo e, per ciò, l'utilizzabilità della prova ai fini della decisione, deve essere deliberata secondo le regole probatorie vigenti — anche se sopravvenute — al momento della decisione finale e non a quello dell'acquisizione dibattimentale dell'elemento probatorio, posto che il procedimento probatorio può dirsi concluso solo in presenza del giudicato. Orbene, se la "ratio" e l'"intentio legis" cui si ispira l'eccezionale deroga per il giudizio di legittimità, rispetto al generale criterio di immediata applicabilità dello "jus superveniens" nei processi in corso, sono quelle di salvaguardare gli effetti delle decisioni adottate dai giudici di merito nel pieno rispetto delle regole di acquisizione e di utilizzazione della prova dichiarativa, vigenti ai fini delle deliberazioni dibattimentali, secondo l'art. 526 c. 1 c.p.p., l'analisi storico-sistemica e logica della norma transitoria di cui all'art. 26 c. 5 legge n. 63/2001 comporta di necessità che quel giudizio resti insensibile all'operatività di tutte le nuove regole dettate in tema di formazione e di valutazione della prova. S'intende dire che, una volta esauritosi il procedimento probatorio nelle fasi di merito, il giudice di legittimità deve solo accertare il pregresso, corretto governo delle norme all'epoca vigenti "in subiecta materia", mentre non possono essere fatte valere per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ragioni di inutilizzabilità della prova dichiarativa, sopravvenute in forza delle nuove disposizioni della legge n. 63/2001, la quale del resto non introduce alcuna nuova regola di valutazione di detta prova ai fini delle decisioni di merito. Così interpretata, la specifica disposizione dell'art. 26 appare frutto di una razionale scelta (di carattere generale e di tipo transitorio) operata dal legislatore, senza incorrere in alcun contrasto con previsioni normative della Costituzione.

Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi che le considerazioni spese in rapporto alla posizione Montanti valgono anche per il Parla, colle seguenti precisazioni.

Che una sentenza, emessa in diverso procedimento per il delitto associativo qualificato, non abbia riconosciuto la preminenza del Parla in un sodalizio mafioso, non inficia il quadro probatorio, che al riguardo si basa sulla messe di dichiarazioni accusatorie, che già si sono esaminate; tale sentenza, pronunciandosi allo stato degli atti e non affrontando una "questione di stato" opponibile in altri giudizi, resta un elemento di valutazione estraneo al compendio probatorio utilizzato dalla decisione gravata di ricorso. Che il Parla sia stato dichiarato responsabile dell'omicidio solo in base alla sua appartenenza alla "stidda" è smentito dagli argomenti specificamente individualizzanti il suo ruolo non solo apicale, ma di soggetto che, informato della decisione omicida in tale veste, aveva non solo consentito alla sua effettuazione, ma offerto un contributo causale nell'apprestamento delle armi, nella promessa (poi non mantenuta, ma le lamentele degli interessati al riguardo, rafforzano il suo ruolo nella vicenda) di offrire aiuto e rifugio, dopo il delitto, ad altri coautori, in Germania,



dove egli risiedeva all'epoca e dove in precedenza si erano recati i collaboratori poi dichiaranti sul punto, per l'acquisto di armi.

La sentenza impugnata ha chiarito anche due aspetti, censurati dal ricorrente: non esservi incompatibilità cronologica tra viaggio in Germania e fase ideativa del delitto, visto che il giugno 1990 (data del primo) non era quella dell'ideazione del delitto, ma della comunicazione agli alleati stiddari della sua decisione; non esservi incompatibilità logica fra la mancata individuazione, tra le armi usate per l'omicidio, del mitra che sarebbe stato acquistato in Germania tramite il Parla, dal momento che molteplici erano le armi omicide e molteplici quelle acquistate, secondo i collaboratori, colla conseguenza che il mancato impiego di una di essere non inficiava la complessiva credibilità del racconto. Le altre pretese incongruenze delle diversificate dichiarazioni accusatorie — del cui corretto esame si è dato già atto — costituiscono prevalentemente una reinterpretazione del loro contenuto e raffronto a circostanze non emergenti dalla sentenza, sì che ne è inibito il sindacato a questa Corte.

Da ultimo, in punto di pena, si duole il Parla della mancata concessione di attenuanti generiche, contestando l'affermazione della sentenza di appello, secondo la quale egli sarebbe già gravato da condanna all'ergastolo per omicidio; tale aspetto non ha decisiva valenza, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretto uso dei parametri valutativi stabiliti dall'art. 133 c.p., valorizzando la straordinaria gravità del fatto, il contesto nel quale maturò, l'intensità del dolo e la premeditazione, la personalità — comunque negativa — del concorrente morale. Non v'è dunque spazio per un ulteriore scrutinio in questa sede.

Deve solo rilevarsi che il preannunciato annullamento senza rinvio non comporta variazioni della pena, in quanto i reati satelliti — per i quali la pena infliggenda non avrebbe superato i cinque anni di reclusione — non avevano neppure influito, ai sensi dell'art. 72 c.p., per l'applicazione dell'isolamento diurno, corrispondendo la pena inflitta, dell'ergastolo, al solo omicidio.


Rigetto del ricorso Montanti con ulteriori statuizioni, come da dispositivo; rigetto parziale del ricorso Parla e quindi senza spese.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del Parla, limitatamente alle imputazioni di cui ai capi b), c), d), e), f), g), h), i) ed l) perché l'azione penale non poteva essere promossa; rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso del Montanti, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, addì 19.3.2002

IL CONSIGLIERE RELATORE



IL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



170230017640